Angelo Di Falco è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dove insegna Storia degli Antichi Stati italiani.
È autore di diverse monografie e saggi di storia politica e delle istituzioni che hanno preso in esame il rapporto tra Stato moderno e feudalesimo, l'amministrazione della giustizia nel periodo del Viceregno spagnolo nel Napoletano.
Si è occupato poi delle sperimentazioni, in merito della creazione dello Stato Moderno, tra Spagna e Regno di Napoli nel periodo tra Filippo V e Carlo di Borbone (La costruzione dello stato moderno borbonico. La sperimentazione sui siti reali meridionali, Napoli 2020). Da diversi anni è coinvolto in diversi progetti dell'Università autonoma di Madrid che studiano la Monarchia Cattolica in Età Moderna. All'interno di tali progetti ha pubblicato diversi saggi sullo stato giurisdizionale e sul sistema delle precedenze tra Monarchie, Consigli spagnoli, ordini militari, aristocrazie laiche ed ecclesiastiche.

ISBN 9791281063174

VOLUME IX

DAR A CADA UNO LO QUE ES SUYO

DOCUMENTI-MONUMENTI DELL'IDENTITÀ EUROPEA

Napoli 2025

STORIA, MEMORIA, IDENTITÀ

DAR A CADA UNO LO QUE ES SUYO

GERARCHIE E CONFLITTI DI PRECEDENZA NELLA SIMBOLOGIA POLITICA DELLA MONARCHIA CATTOLICA

a cura di
Angelo Di Falco

Nelle manifestazioni pubbliche della società di antico regime la qualità del posto e della seduta assegnati, il trattamento riservato ai partecipanti erano indice delle differenze esistenti e del gradino da essi occupato nella scala gerarchica in ambito politico, istituzionale e sociale. L'ordine delle precedenze tra i partecipanti, sulla base di tali differenze, veniva rigorosamente regolato dal cerimoniale in ogni rituale politico ed ecclesiastico e l'innovazione a quanto tradizionalmente praticato rappresentava una violazione del diritto, inaccettabile da parte di chi la subiva. In un contesto culturale fortemente visuale, come quello della società barocca, in cui l'immagine rimandava al concetto e la rappresentazione del rango avveniva attraverso la forma, la lesione del diritto di precedenza corrispondeva a revocare in dubbio l'autenticità della condizione sociale o l'autorità del ruolo politico e/o religioso del soggetto leso, sfidando la sua capacità a difenderla. Attraverso il confronto tra la letteratura ed i repertori del tempo sull'argomento (italiani, spagnoli, francesi, inglesi), volti a fornire le coordinate di riferimento a livello teorico-giuridico, e l'analisi delle carte relative a decine di processi provenienti dagli archivi spagnoli, si propone una riflessione sui conflitti di precedenza come una delle modalità di manifestazione dello scontro politico a livello diplomatico e tra poteri concorrenti – tanto orizzontali che verticali - nella Monarchia Cattolica e nell' Europa moderna. Il sistema delle precedenze è anche un filo rosso per esaminare le relazioni diplomatiche tra gli stati moderni in Età Moderna.

In copertina: *Riproduzione dei posti assegnati alle autorità durante una cerimonia religiosa*, Archivo Historico de la Nobleza, Osuna, leg. 501 - D. 231

DOCUMENTI-MONUMENTI DELL'IDENTITÀ EUROPEA
Storia, Memoria, Identità

Dar a cada uno lo que es suyo.
Gerarchie e conflitti di precedenza nella simbologia politica della Monarchia cattolica

DI
ANGELO DI FALCO

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE DI
EDUCAZIONE, RICERCA ED ISTITUTI
CULTURALI
ROMA 2025

COSME (Centro Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa)
© 2025 Ministero della Cultura
Direzione Generale di
Educazione, Ricerca e Istituti
culturali
ISBN 9791281063174

Stampato nel mese di marzo 2025
a cura della Tipografia Gutenberg - Baronissi (SA)

Collana europea:
Documenti-monumenti dell'identità europea

Sezioni:
1. Storia, memoria, identità
2. Archivi, libri, testimoni
3. Diritto, cultura, società
4. Le Regioni italiane: un profilo per il patrimonio culturale

Istituti che aderiscono alla convenzione per la formazione della Collana Documenti- monumenti dell'identità europea e responsabili delle strutture:
Centro di Ricerca interdipartimentale COSME (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa), Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
Università Statale di Milano;
Università degli Studi di Salerno;
Johannes Gutemberg-Universität Mainz;
Universidad Autónoma de Madrid;
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne;
Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
Direttore Generale "Formazione e Ricerca", MiC;
Direzione Generale Archivi; MiC;
Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR);
Istituto Centrale per il Catalogo (ICCU);
Biblioteca Nazionale di Napoli;
Biblioteca Nazionale di Roma;
CNR, Napoli, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo;
CRN, Palermo, Beni Culturali.

Comitato scientifico delle sezioni della Collana, Documenti-monumenti dell'identità europea:

I sezione
Storia, memoria, identità
Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Cristina Bravo Lozano, Antimo Cesaro, Giuseppe Cirillo, Cinzia Cremonini, Fulvia D'Aloisio, Antonino De Francesco, Andrea De Pasquale, Francesco Eriberto d'Ippolito, Pasquale Femia, Pedro García Martín, Manfredi Merluzzi, Aurelio Musi, Maria Anna Noto, Roberto Quirós Rosado, Lina Scalisi, Matthias Schnettger, Pierre Serna, Giulio Sodano, Antonio Tisci.

II **sezione**
Archivi, libri, testimoni
Salvatore Barbagallo, Simonetta Buttò, Gabriele Capone, Andrea De Pasquale, Roberto De Rose, Francesco Failla, Micaela Procaccia, Silvia Trani.

III **sezione**
Diritto, cultura, società
Andrea Borroni, Antimo Cesaro, Francesco Eriberto d'Ippolito, Pasquale Femia, Gian Maria Piccinelli, Antonio Tisci.

IV **sezione**
Le Regioni italiane: un profilo per il patrimonio culturale
Giuseppe Cirillo, Andrea De Pasquale, Gregorio Angelini, Maria Concetta Calabrese, Giorgio Caravale, Giuseppe Caridi, Elisa Novi Chavarria, Cinzia Cremonini, Antonino De Francesco, Francesco Failla, Egidio Ivetic, Antonio Lerra, Stefano Levati, Luca Lo Basso, Luca Mannori, Manfredi Merluzzi, Aurelio Musi, Maria Anna Noto, Antonio Puca, Alice B. Raviola, Carmen Saggiomo, Lina Scalisi, Giulio Sodano Angelantonio Spagnoletti, Marco Trotta, Marcello Verga, Andrea Zannini.

Coordinamento editoriale:
Maria Anna Noto, Antonio Puca, Paola Viviani

Comitato di redazione:
Salvatore Barbagallo, Vincenzo Barra, Francesco Campennì, Silvia D'Agata, Elvira Diana, Angelo di Falco, Amalia Franciosi, Claudia Iodice, Maria Senatore Polisetti, Carmen Saggiomo, Ferdinando Salemme, Michela Sessa, Miriam Sette.

I **sezione - Storia, memoria, identità**

a. Giuseppe Cirillo, *Emblems of Power in the Europe of the Bourbons. Semantic Research Paths on Historical Archives. Ontology* edited by Francesco Moscato (2018);
b. *The Modern State in Naples and Bourbon Europe: historiography and sources*, by Giuseppe Cirillo (International conference, Caserta-December, Monday 5th-Tuesday 6th) (2018);
c. G. Cirillo, *I Savoia e le nobiltà italiane. La storiografia aristocratica e la difficile costruzione di un'identità,* 2020
d. *The Europe of "decentralised courts". Palaces and royal sites: the construction of the political image of the Bourbons. Italy, Spain, France,* by Giuseppe Cirillo and Roberto Quirós Rosado (2022).
e. G. Cirillo, *Nobilitare gli antenati. I linguaggi delle nuove aristocrazie nella Napoli di Carlo II*, 2023
f. *La Casa de Medinaceli: entre la república de los grandes y el cambio dinástico (1671-1711),* a cura di Gabriel Téllez Calvín e Juan Sánchez García de la Cruz, 2024
g. G. Cirillo, *Da Ercole a Marte, I volti delle nobiltà italiane dell'età moderna attraverso la storiografia positivistica*, 2025

Volumi in programmazione

h. A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *La Corte Santa. El Gobierno de la Piedad en la Corte de Mariana de Austria y Carlos II*
i. R. Quirós Rosado, *Un priorato para la dinastía. La Casa de Lorena y la Orden de Malta en la Castilla de Carlos II*

II **sezione - Archivi, libri, testimoni**

In preparazione:

G. Rescigno, *Guida alle Reali delizie borboniche del Napoletano. Dai percorsi narrativi alle story telling*.

III **sezione - Diritto, cultura, società**

Umberto Scarpelli. Curioso di saperi, a cura di Pasquale Femia.

IV **sezione - Le Regioni italiane: un profilo per il patrimonio culturale**

a) La Puglia. Un profilo per i Beni Culturali, a cura di Angelantonio Spagnoletti, marzo 2018
b) La Campania. Un profilo per i BeniCulturali, a cura di G. Cirillo, MA Noto, G. Sodano
c) Il Veneto. Un profilo per i Beni Culturali, a cura di E. Ivetic e A. Zannini

In preparazione:

La Sicilia. Un profilo per i Beni Culturali, a cura di Antonino De Francesco e Daniele Malfitana

Ogni volume è sottoposto ad un doppio referaggio anonimo di due docenti universitari di due diversi Paesi dell'Unione Europea.

Questo libro è legato al progetto I+D Generación de Conocimiento "De los reinos al Palacio Real: los agentes y el despacho regio en la monarquía de España, 1659-1725" [PID2023-148329NB-I00], finanziato dal MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER/UE e concesso per il Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España).

Prefazione p. 15
Introduzione p. 19
L'architettura del volume p. 28
Le fonti ed il metodo p. 30
PARTE I: *Votre Majesté elle-mem n'est qu'une cérémonie*. Le precedenze nei rituali monarchici p. 41
Capitolo I: Onore e precedenze nella società di Antico Regime p. 43
Ordine e armonizzazione delle differenze. p. 43
Equilibrio e giustizia p. 47
Rito, cerimoniale politico e precedenze p. 49
Simboli, propaganda, immagine pubblica e formalismi rituali della monarchia spagnola p. 59
L'effetto del cambiamento delle relazioni internazionali sul cerimoniale monarchico spagnolo p. 68
Capitolo II: Relazioni internazionali, gerarchia e precedenze tra le corone dell'Europa di Antico regime p. 77
Una *vexata quaestio*: il *Cerimoniale Romano* di Giulio II del 1504 p. 77
I diritti dell'Imperatore, del Re dei Romani e degli Elettori imperiali p. 83
Onori contesi. Rivalità tra Francia e Spagna p. 90
I titoli dell'Imperatore e della Maestà cesarea p. 100
Le rivendicazioni dall' Inghilterra. p. 104
L'antichità e la dignità del regno di Scozia p. 107
Le prerogative delle Corone di Danimarca, Svezia, Polonia e Ungheria p. 112
Le nuove relazioni internazionali ed i conflitti di precedenza dopo Westfalia p. 116
La precedenza nel XIX secolo: i conflitti tra autorità pubbliche del Regno delle Due Sicilie p. 121
PARTE II: I diritti di precedenza nella trattatistica europea p. 125
Capitolo I: Sulle Precedenze. Agostino Paradisi ed altri trattatisti europei p. 127
Teorica dell'onore: la precedenza nel mondo della dottrina giuridica. p. 127
Il concetto di precedenza e di distinzione p. 131
Superiorità del seme e del sangue o della virtù? p. 133
Primato delle Lettere o delle Armi: una vexata quaestio. p. 135
Cedant arma togae. Le ragioni dei letterati. p. 137
Honorem meum nemini dabo. La precedenza incrociandosi in strada e nelle pubbliche Adunanze p. 140
Perdita, recupero e tutela del diritto di precedenza p. 144
Le contese di precedenza: giudizio possessorio e giudizio petitorio p. 146
Le controversie tra i tribunali competenti p. 148

Il cerimoniale dell'incoronazione di Carlo V imperatore p. 149
Capitolo II: Le monarchie europee e le consuetudini accordate nelle precedenze p. 159
L'ordine degli onori fra gli ufficiali della corte pontificia p. 159
Le rigide consuetudini perseguite dall'Imperatore, dal Re dei Romani nelle Diete e nelle pubbliche adunanze p. 165
Le nuove regole stabilite a Vienna sotto l'Imperatore Carlo VI p. 169
La gerarchia degli onori nella corte francese, tra principi, aristocrazia, "dignità", detentori di uffici p. 172
L'etichetta cortigiana. Della "*poderosa España*" e dell'Inghilterra, "*piccol mondo a parte*" p. 186
Onori contesi. Le precedenze tra i Re di Portogallo, Polonia, Danimarca e Svezia p. 206
Capitolo III: Delle precedenze tra nobili e tra repubbliche p. 209
Nella società dei ceti: Duchi e Principi p. 209
Vecchie gerarchie: Conti, Visconti e Baroni p. 213
Le prerogative delle repubbliche p. 219
Capitolo IV: Le pluralità delle precedenze nella burocrazia dei nuovi stati moderni: diplomatici, Ambasciatori, magistrati, dottori, militari p. 231
Degli *Ambasciatori* Ordinari spediti dai Principi sovrani alle Corti straniere p. 231
Le istruzioni sovrane per Gentiluomini, Ministri ed altri inviati per *Ambascerie* p. 296
I magistrati e le gerarchie nelle precedenze p. 243
"*Como fueren llegando, se podran sentar*". Conflitto tra magistrature alla corte di Madrid p. 244
Regolamentazione degli onori tra dottori, teologi, canonisti e filosofi p. 248
Negli studi universitari. La nuova Pianta del 1703 della Regia Università degli Studi napoletana e gli scontri sulla superiorità degli onori tra Legisti e Canonisti. p. 258
La precedenza tra dottori in legge e in medicina p. 259
La precedenza tra i possessori dell'Arte Militare p. 264
Nel regno di Marte. Gli Ordini Militari p. 266
I cavalieri e l'Ordine della Religione Gerosolimitana p. 268
Un ordine ambito: San Giorgio p. 271
Nella Monarchia Cattolica. Gli Ordini di Avis, di Santiago, di Calatrava, d'Alcántara, del Toson d'Oro e di Gesù Cristo p. 274
Nel regno di Nettuno. Le Precedenze tra gli Armamenti marittimi p. 276
Conflitti di precedenza e strategie decisionali p. 282
PARTE III: Conflitti di Precedenza nella Monarchia Cattolica p. 285
Capitolo I In Castiglia e la prevalenza della giurisdizione regia p. 291
La definizione del contesto: *Señorios* e *municipios* nella Castiglia moderna p. 291

Il buon governo del territorio p. 294
La *villa* di Archidona: territorio ed istituzioni p. 299
L'*Alcaidia del Castillo*: onori e prerogative di un ufficio militare p. 303
Un reiterato conflitto. *Alcalde Mayor* e *Alcaldes ordinarios versus Alcaide del Castillo* p. 307
Capitolo II: La prerogativa della discordia. Il caso di VillaGarcía de las Torres p. 313
Il rispetto della tradizione p. 313
Villagarcía de la Torre: l'Apostolo del Signore contro il servitore del signore p. 315
I fatti accaduti a Villagarcía nelle riflessioni della dottrina giuridica e l'intervento della *Real Chancillería* di Granada p. 317
Le tensioni tra i poteri laico ed ecclesiastico a Villagarcía p. 319
Capitolo III:"Una regalía en perjuicio de la libertad de la Iglesia". I conflitti tra aristocrazia ed episcopato a Bailén p. 323
I poteri concorrenti sul territorio di Bailén p. 323
Una *instrucción poderosa* contro il decreto episcopale p. 328
Il potere della consuetudine: l'indirizzo della dottrina in materia di precedenze. p. 332
La decisione del Tribunale della Nunziatura di Madrid p. 333
Capitolo IV: Spazi contesi: giurisdizioni regia e inquisitoriale nel territorio di Logroño p. 339
La lealissima città Logro*ño* p. 339
Inovar de hecho la costumbre p. 340
Una giornata troppo lunga p. 341
I poteri del *Corregidor* e le tre *rebeldias* p. 343
La reazione del *Corregidor* e le testimonianze dei *Regidores* p. 346
Il tribunale dell'Inquisizione di Logro*ño* p. 347
Un caso di conflitto di interessi? p. 349
Capitolo V: A Granada. Un giudizio possessorio infondato. Contendenti nella villa de Osuna p. 353
Una singolare controversia p. 353
Nota y escandalo nella Chiesa e nella villa de Osuna p. 354
Le due sentenze della *Chancillería* di Granada p. 357
Capitolo VI: Sin Hacer novedad en lo que se ha practicado. Il Convento di Santa Cruz La Real e l'Inquisizione di Granada p. 361
Un eccesso di audacia contro el *estilo comun* p. 361
L'ufficio di *Calificador* e il *cursus honorum* dei querelanti p. 363
La decisione del Tribunale dell'Inquizione di Granada p. 366
L'appello al *Consejo Supremo de la General Inquisición de Madrid* p. 368
Le versioni dei Domenicani e dei *Calificadores* p. 372

Le considerazioni di parte dopo l'escussione dei testimoni p. 375
La ritrattazione di Andrés Gómez e la decisione del *Consejo Supremo de la General Inquisición de Madrid* p. 378
Capitolo VII: Nel regno di Nettuno. La precedenza tra le flotte: una storia di un conflitto irrisolto p. 383
L'ordine delle precedenze nella flotta cristiana p. 383
I "disgusti" tra la Religione di Malta e la Repubblica di Genova p. 386
La "vanità della pretensione" dell'Ordine Gerosolimitano secondo la Repubblica di Genova p. 390
"*Dar a cada uno lo que es suyo*". Una questione di diritto per l'Ordine Gerosolimitano p. 391
"*Guardase la costumbre como lo tengo ya rresuelto*" p. 393
La Rottura tra Genova e il Capitano Generale delle Galere di Napoli p. 397
Capitolo VIII: EL Obispo "fomentador". Casi di precedenza in Castiglia la processione del Corpus Christi a Las Palmas de Gran Canaria p. 401
Dicotomia politico-amministrativa del territorio delle isole Canarie p. 401
Guardarsi dall'innovare per evitare scandali p. 407
L'inasprimento della contrapposizione p. 412
"*El estilo es no innobar*". Il ricorso della *Ciudad* a Madrid p. 414
Capitolo IX: Conflitti di precedenza nel Tribunale della Santa Inquisicione e nei Regi Consigli p. 419
Il *medico de presos* contro il *juez Contador* nella processione del *Corpus Christi* p. 419
"*La costumbre rige la precedencia*". Differenze in conto di precedenza nel *Consiglio d'Italia* p. 423
Bibliografia p. 433
Indice dei nomi p. 465

La política de las precedencias y el universo de la cortesía.

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño
Madrid Institute for Advanced Study
Universidad Autónoma de Madrid

El universo de las precedencias se puede considerar como un camino para adentrarse en las cosmovisiones de las sociedades durante la edad moderna. La pugna por la preeminencia entre personas, familias, corporaciones, repúblicas y testas coronadas en el mundo de Antiguo Régimen generaba una competencia constante, así como una permanente negociación sobre el reconocimiento público que se debía a cada agente en la escena social. Angelo Di Falco se sirve del hilo de Ariadna de la obra de Agostino Paradisi sobre las precedencias, publicada en Ferrara en 1725 dentro del quinto volumen de la magna obra *Ateneo dell´Uomo Nobile*, para analizar los pilares de la cultura política de la sociedad cortesana durante la modernidad.

Diversos tratadistas identificaban la sociedad estamental y el cuerpo político de los reinos cuya cabeza era los reyes con un universo armónico en el que cada planeta y elemento rotaba de forma previsible en un trazado previamente asignado de forma providencial e irreversible. El principio elemental era la jerarquía, que implicaba subordinación y reconocimiento de la superioridad. Sin embargo, la vida política de las comunidades desde la corte regia hasta la iglesia de una aldea estaba marcada por un incesante forcejeo de los agentes sociales por salirse de la esfera asignada, por elevarse y obtener la sanción pública de su ascenso.

Una cuestión crucial en esta dimensión consistió en definir un espacio decisivo para establecer un canón europeo de las precedencias entre las potencias en liza. En los primeros años del siglo XVI la capilla papal podía parecer el lugar adecuado en el que un poder superior y arbitral podía regular la posición de cada uno de los representantes de los príncipes y repúblicas de la Cristiandad occidental. Con todo, este orden ideal estaba sometido a las incesantes variaciones de un contexto marcado por las guerras de Italia, en las que se dirimía la hegemonía europea. La ruptura de la Cristiandad con la reforma evangélica multiplicó los espacios de referencia en la pugna por las precedencias en las principales cortes de Europa.

En la vida cotidiana de las personas que formaban parte de la sociedad política era esencial el lenguaje de la cortesía. Los hombres y mujeres que eran nobles o formaban parte de los grupos de poderosos eran educados con frecuencia desde la cuna en el manejo de fórmulas de comunicación no verbal que, a través de señales y gestos, permitían administrar y medir el reconocimiento que se daba a los

otros en la interacción social en un entorno de desigualdad jurídica y material. Las precedencias y la cortesía estaban íntimamente relacionadas con el código del honor. Por ello, Sebastián de Covarrubias en su *Tesoro de la lengua castellana, o española* (Madrid, 1611) definía la honra como la reverencia y cortesía que se hacía a la virtud, a la potestad y "algunas veces" al dinero.

La cortesía tenía que ser proporcionada a una serie de atributos que había que detectar y sancionar, como se indicaba en las *Instrucciones de Juan de Vega y conde de Portalegre a sus hijos para gobernarse en la Corte*[1]. "La cortesía no ha de ser generalmente igual a todos", ya que sería descortesía igualar al que lo merecía con el que no lo merecía. Virtud y méritos no eran atributos solo personales, sino también heredados, dentro del ámbito de referencia de la nobleza de sangre.

El conde de Portalegre, Juan de Silva, advirtió a su hijo que "la regla que pone de la Cortesía es muy avisada de no encogerla, ni derramarla". ¿Cómo se administraba la cortesía en tiempos que Lawrence Stone caracterizó como de "inflación de los honores"? La inflación de las cortesías se extendía desde la cabeza a los miembros del cuerpo de la república. Los reyes que eran llamados *Vuestra Alteza* pasaron a ser *Vuestra Majestad*. Entre los grupos acomodados se fue extendiendo el uso del "don" cuando el patrimonio acumulado permitía mantener un modo de vida asociado con la nobleza.

¿Cómo regular el manejo de las cortesías en los espacios públicos? Lucas Gracián Dantisco, en su obra *Galateo Español* (Tarragona, 1593) recomendaba seguir el uso y costumbre del lugar donde se residía. La cortesía se regulaba por la ponderación de las circunstancias de la ceremonia, teniendo presentes el lugar, tiempo y condición de los agentes que interaccionaban. "Allende también del lugar, se deve mirar al tiempo y a la edad y condición de aquel con quien usamos las cerimonias, y a la nuestra, y con los pobres y gente menor cortarlas, o a lo menos apuntallas, y no espresallas del todo". La esfera de la cortesía estaba limitada a los nobles y poderosos, era el privilegio de una minoría. "Ni los oficiales de oficios mecánicos, ni personas de condición baxa, deven usar solemnes cerimonias con los señores y principales; antes con humildad y llaneza, acudan y correspondan a lo que el señor les ha menester, pues parece que más pretenden de los tales obediencia que honra que les puedan hazer". El criado no podía obligar al señor a que se sentase, ya que no estaba en condiciones de "honrar". Según este código de la cortesía, solo el superior o el igual podía ser "honrador".

En el *Galateo Español* se describía los actos de comunicación no verbal que configuraban el universo de la cortesía, "a tal manera de personas se le puede hazer cortesía o mesura con un serrar un poquito de ojos, baxada algo la cabeça, y a tal persona, hablarla con cierta risa, baxando también un tantico la cabeza; y el más honrado, se sentará en silla de respaldo, y el que es un poco menos, en silla rasa; y el

1 Biblioteca Nacional de España (BNE), Mss. 954, folios 35-57.

inferior, en el banco". El lenguaje de la cortesía se expresaba a través de gestos y del uso de objetos que revelaban distinción en el mundo material.

Con todo, si el objetivo del cortesano era medrar, se recomendaba realizar un uso interesal de este código, es decir, "derramar" la cortesía. Como recomendaba el fraile agustino Alonso de Almeyda en su tratado *Pretendiente en la tierra. (Medios para) conseguir, y carta para los que navegan en el golfo de la Corte* (Lima, 1644) "no les recates cortesías: llama Secretario al escribiente, y ministro al Alguacil". También el jesuita aragonés Baltasar Gracián indicaba en *El Criticón* que cuando uno iba a pretender "vaciaba el saco de las señorías y llenole de mercedes".

En *El Criticón* Gracián deslizaba una censura moral de los grandes de España por su obsesión por las cortesías y precedencias: "Tenían muy medidas las cortesías: ¡ojalá las acciones!; contados los pasos que habían de dar al entrar y al salir: ¡así los tuvieran ajustados los que daban en el vicio! Todo su cuidado lo ponían en los cumplimientos: ¡ojalá en las costumbres! Todo su estudio, en estos puntos, metiendo en ellos grandes metafísicas: a quién habían de dar asiento y a quién no, dónde y a qué mano".

En un manuscrito anónimo titulado *Espejo político y moral* se vinculaba la cortesía con el principio de la jerarquía, siendo deuda con el superior, galantería con el igual y beneficio con el inferior[2]. La posición relativa de los agentes sociales en la pirámide de la jerarquía regulaba el sentido de los gestos corteses.

El universo de la cortesía propio de la vida cotidiana de las personas alcanzaba su culminación en la pugna por las precedencias entre corporaciones, repúblicas y reinos. La monografía de Angelo Di Falco permite profundizar en la comprensión de la estructura de las sociedades de Antiguo Régimen y sus cosmovisiones.

2 BNE, VE 155-66.

Introduzione

Il volume nasce all'interno di una ricerca guidata da storici dell'Università Autonoma di Madrid inerente alla Monarchia Cattolica nel Seicento. Il progetto prevede la pubblicazione di alcuni volumi sulla Monarchia asburgica, sulla corte madrilena, sulla nobiltà della Monarchia composita[1]. Specificamente, mi è stato affidato il tema, sul quale stavo lavorando da alcuni anni, delle precedenze non solo a livello di cerimoniali di corte ma anche nel nuovo sistema di potere, tutto interno ai nuovi stati moderni, a partire dal XVI-XVII secolo.

Ha preso forma uno studio sulla storia del potere nelle sue diverse articolazioni dall'interno: le relazioni fra Papato ed Impero; fra questi istituti e gli altri stati moderni nascenti; tra i monarchi e le aristocrazie laiche ed ecclesiastiche dei propri paesi; fra le diverse frange della nobiltà e fra i nuovi membri degli apparati della burocrazia statale dei singoli stati; fra le città o altri corpi o ceti.

In merito all'affermazione degli stati moderni, Stolleis ha posto in evidenza come la nascita e l'affermazione del diritto pubblico (come diritto del re), il diritto internazionale e le relazioni internazionali siano alla base delle conquiste che hanno connotato l'Europa in età moderna. Emerge come il sistema delle precedenze abbia sopperito al deficit delle relazioni internazionali prima di Westfalia, quando queste non si erano ancora pienamente imposte, e abbia supportato il nuovo equilibrio nato dopo la storica pace.

La visione della "società corporativa", che rinvia a quell'*ordine giuridico medievale* di cui parla Paolo Grossi, continua ad essere importante anche agli albori dell'età moderna[2]. Rilevante a tal proposito anche il volume di Costa, *Iurisdictio*, che fa il punto sulla semantica del potere medievale che si impone anche nella prima età moderna[3]. Ancora più significativa è l'introduzione di Clavero alla seconda edizione

---

1 Questo libro è legato al progetto I+D Generación de Conocimiento "De los reinos al Palacio Real: los agentes y el despacho regio en la monarquía de España, 1659-1725" [PID2023-148329NB-I00], finanziato dal MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER/UE e concesso per il Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España). Gli altri volumi sono i seguenti, A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *La Corte Santa. El Gobierno de la Piedad en la Corte de Mariana de Austria y Carlos II*, in corso di stampa; R. Quirós Rosado, *Un priorato para la dinastía. La Casa de Lorena y la Orden de Malta en la Castilla de Carlos II,* in corso di stampa.

2 P. Grossi, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano 1998, pp. 275-292.

3 Su questi punti vedi anche P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffré, 1969.

del volume di Costa e poi il vivace dibattito avutosi su questi argomenti sulla rivista «*Quaderni fiorentini*» dove intervengono lo stesso Clavero ed altri storici legati alla scuola di Paolo Grossi[4]. Stimoli che hanno aperto la strada ad una migliore conoscenza degli "storici costituzionalisti" tedeschi a partire da Otto Brunner e dalla sua tesi: nel vuoto di una vera sovranità, si impone lo "stato dei ceti" [5].

Notevole l'influsso di questi studiosi tedeschi sulla storiografia delle aree italiane soprattutto in merito agli studi sulle città e sui feudi imperiali che ricadevano sotto la giurisdizione dell'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico.

Intanto Fioravanti, suggestionato dalle teorie della scuola di Paolo Grossi, coniava il termine di "stato giurisdizionale" per indicare un vuoto di potere politico ed il fatto che la sovranità era stata acquisita dai ceti, dai corpi, dalle città che detenevano le giurisdizioni[6]. Una categoria contestata da Giuseppe Galasso che, pur accettando questa visione dello stato, proponeva il termine di "stato di antico regime"[7].

Il problema è che il sistema delle precedenze va di pari passo con l'affermazione delle nuove relazioni internazionali fra gli stati moderni e fra le monarchie. Infatti, dal Cinquecento, si era affermato un nuovo equilibrio internazionale, quello degli stati moderni, che contestava l'esclusiva legittimazione del potere da parte del Papato e dell'Impero.

Questo discorso rimanda alla *querelle* sul cosiddetto manoscritto Chigi, del 1504, concernente le precedenze di principi e sovrani europei graduate da Giulio II. Un manoscritto - segnalato da Maria Antonietta Visceglia - che ha rilevato come la corte papale fosse stata la prima a inquadrare, attraverso uno specifico cerimoniale, un trattato sulle precedenze spettanti ai sovrani europei presso la corte del Pontefice[8]. In realtà è solo un primo tentativo di imporre un ordine al disordine politico - le norme del cerimoniale Chigi non sono codificate ed accettate pacificamente da tutti i sovrani - provocato dall'irrompere sulla scena degli stati moderni.

Altro punto importante che va a sancire i nuovi rapporti di forza della geopolitica europea è l'introduzione del cerimoniale borgognone in Castiglia, da parte di Carlo V, agli inizi del Cinquecento. Cerimoniale che si affermerà nelle diverse corti europee e che sarà imposto da Filippo II nei diversi stati della Monarchia Cattolica[9].

---

4 *L'Ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, numero monografico di «Quaderni Fiorentini», XXXI, 2002.

5 O. Brunner, *Terra e Potere strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffré, 1983.

6Sulla nozione di Stato giurisdizionale cfr. M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 7 sgg.; Una sintesi del saggio del Fioravanti è pubblicata con identico titolo in "Scienze e Politica", n. 31 (2004), pp. 39-48.

7 L. Barletta-G. Galasso, *Lo Stato moderno di Antico regime*, Atti del convegno di studi San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara, 6-8 dicembre 2004, San Marino, Aiep 2007

8 M.A. Visceglia–C. Brice, *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e^-XIX^e^ siècle)*, Roma, École Française de Rome, Palais Farnese, 1997.

9 J.E. Hortal Muñoz-F. Labrador Arroyo (dirs.), *La Casa de Borgoña: La Casa del rey de*

I cerimoniali di corte devono essere sempre contestualizzati ai diritti dei vari regni. Non a caso molti cerimoniali che sono stati pubblicati negli stati della Monarchia Cattolica, sono cerimoniali dei regni che la componevano e non monarchici che sono altra cosa[10]. Anche questi rientrano però, nel sistema complessivo delle precedenze. Diventano importanti le figure dei maestri cerimonieri che devono intervenire quando vi sono contenziosi. I maestri cerimonieri impongono che non vi siano novità che ledano nelle precedenze i diritti del Regno. Solo nei casi di grande incertezza si ricorre ai tribunali regi.

Altri problemi che si sono dovuti affrontare nella ricerca.

Descrivere dall'interno, attraverso la trattatistica e la letteratura, il sistema delle precedenze: ricevimenti del sovrano e della corte, diritto di passo per *Ambasciatori* ed aristocratici anche con le loro carrozze e cavalli, i diversi onori e ricercatezze proporzionali allo *status* aristocratico.

Se il sistema delle precedenze era formalizzato nell'età moderna con specifici trattati e cerimoniali e pervadeva tutti i sistemi di potere a livello orizzontale e verticale - monarchie, stati, apparati, ceti e gruppi sociali -, tale stato delle cose viene meno con la fine dell'Antico Regime oppure il sistema dei cerimoniali nelle relazioni internazionali permane all'interno degli stati moderni e tra i diversi ceti sociali?

Il sistema delle precedenze e dei cerimoniali è legato strettamente al sistema della simbologia del potere monarchico che si modifica nel tempo.

Per il primo punto sono importanti diversi trattatisti europei a partire dal Paradisi. Altrettanto importante è la letteratura. L'importanza e la funzione dei cerimoniali pubblici e privati ed il richiamo all'etica dei poemi cavallereschi è presente nei principali autori della Spagna del secolo d'oro da Pedro Calderón de la Barca, a Cervantes, a Lope de Vega. In Italia è importante soprattutto Torquato Tasso. Nei dialoghi sulle nobiltà e sull'onore Tasso traccia bene il cambiamento sulla nuova etica nobiliare e sulla formazione del principe nel passaggio da una visione rinascimentale della società a quella barocca[11].

Certo una nuova etica nelle precedenze e nelle relazioni internazionali si impone anche con il glorioso regno di Luigi XIV, ma anche dopo il trattato di Nimega con l'imperatore Carlo VI d'Asburgo. Poi l'etica nobiliare subisce uno svilimento a livel-

España, Leuven, Leuven University Press, 2014; J.Martínez Millán (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, Alianza, 1998; Id., *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana: La imposición de la Casa de Borgoña*, in «Obradoiro de Historia Moderna», nº 20, 2011, pp.13-42; M.J. del Río Barredo, *El ritual en la corte de los Austrias*, in M.A. Visceglia, *Guerra, diplomacia y etiqueta en la corte de los papas (siglos XVI-XVII)*, Madrid, Polifemo, 2010, pp. 17-34.

10 Ad esempio vedi i diversi cerimoniali del Regno di Napoli pubblicati dall'Antonelli, cfr. A. Antonelli, *Cerimoniale del viceregno spagnolo di Napoli 1503-1622*, Arte'm, Napoli, 2015; Id., *Cerimoniale del viceregno spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Id., *Cerimoniale del viceregno austriaco di Napoli 1707- 1734*, Arte'm, Napoli, 2014; Id., *Cerimoniale dei Borbone di Napoli 1734-1801*, Arte'm, Napoli, 2017.

11 T. Tasso, *I dialoghi*, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1958.

lo di valori nel Settecento, come dimostra la produzione di Alfieri e Parini.

Il sistema delle precedenze avrà vita lunga e sarà recepito molto bene dagli stati moderni fino in epoca contemporanea come dimostrano i cerimoniali seguiti dai capi di stato o dai ministeri degli esteri.

La pesantezza dei cerimoniali e delle precedenze che impediscono nuovi sistemi di valori - soprattutto nella Monarchia cattolica, ma anche in Francia nel periodo di Filippo IV e di Luigi XIV - è individuata bene in un importante libro di J.-F Schaub sulla *Francia spagnola*. L'autore si sofferma sul vero significato della rivalità strategica tra Spagna e Francia, che opponeva mondi molto vicini, le cui ideologie dominanti erano formate da rappresentazioni politiche comuni. È un volume strutturato in due parti: una relativa alla storiografia nazionale francese e alla questione spagnola e l'altra dedicata ai diversi elementi di avvicinamento o distanziamento tra i due paesi, o di simpatia e antipatia come le chiama l'autore; in entrambe si evidenzia l'ambivalenza delle testimonianze e la complessità della visione francese sulla Spagna. Emerge la leggenda nera della Spagna soprattutto negli scrittori francesi del XIX secolo: africanità spagnola; integralismo religioso; eccessi commessi verso gli indigeni nella costruzione degli imperi coloniali; la monarchia, la corte e la società spagnola troppo legate ai cerimoniali ed all'etichetta. Nello stesso tempo sono apprezzate anche importanti concomitanze tra alcuni tratti della politica spagnola degli Asburgo e di Luigi XIV. La trattatistica francese, secondo Schaub, concentrava la sua critica sull'Età dell'Oro, tracciando, però, un quadro positivo della Spagna a loro contemporanea ed è, in questa prospettiva di contrasto, che deriva il termine di paragone tra la Francia del Re Sole e la monarchia Asburgica. È da qui che la trattatistica francese regola i conti con la propria storia: gli eccessi del sistema ministeriale, il sistema autoritario nato con l'assolutismo del re sole[12].

Per il secondo punto restavo suggestionato da un volume di Dominichelli che esaminando la nascita e la trasformazione dell'etica nobiliare nel lungo periodo propone la tesi che precedenze, sistema degli onori e cerimoniali persistano negli e tra gli stati moderni ed all'interno dei ceti nobiliari europei anche dopo la fine dell'antico regime.

Nel volume di Dominichelli, *Cavaliere e gentiluomo*, spicca soprattutto il sottotitolo, che rimanda al lungo periodo: *Saggio sulla cultura aristocratica in Europa 1513-1915*[13]. Il cavaliere è il personaggio che, per eccellenza, appartiene ad élite sociali di stampo aristocratico, connotate non solo dalle virtù - basta fare riferimento ai testi cavallereschi - ma anche dalle genealogie incontaminate. È il personaggio principale di una letteratura militante e di regime che cementa l'identità aristocratica di gruppo dei lignaggi aristocratici. La cultura aristocratica che si basa sugli ideali cavalle-

12 J.F. Schaub, *La France espagnole. Les racines hispaniques de l'absolutisme français*, Parigi, Éditions du Seuil, 2003,

13 M. Domenichelli, *Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocratica in Europa (1513-1915*), Milano, Bulzoni, 2002.

reschi di Bembo, Ariosto, Tasso, sarebbe venuta meno solo con la Grande Guerra.

Secondo Domenichelli, la cavalleria resta il sogno di una «vita più bella» che si rivolge, per l'età moderna, ad un pubblico di lettori e di ascoltatori aristocratici; resta, comunque, anche un sogno incontaminato che giunge fino alle propaggini della nostra contemporaneità.

Anche Daniel Roche ha osservato come l'ideologia aristocratica sia persistente nel tempo. Roche suggerisce come questa identità delle aristocrazie vada studiata lungo un ampio arco di tempo, durato almeno quattro secoli, un periodo sufficiente per delineare tendenze e rotture significative nella cultura europea[14]. Per Roche a rafforzare quest'ideologia contribuisce quella che è stata definita da Parker la «rivoluzione militare». Accanto ai rituali cortigiani, si impone anche un novello tipo di sapere cavalleresco mutuato dalla nuova arte della guerra.

Il paradigma nobiliare non si esaurisce con l'età moderna, i vecchi valori nobiliari barocchi, basati esclusivamente sul concetto della nobiltà di schiatta, lasciarono una loro eredità fino all'Ottocento ed al Novecento. Un esempio è fornito dalle Consulte Araldiche italiane[15].

La funzione principale delle Consulte Araldiche era quello di rimettere ordine nel sistema delle precedenze e dei titoli nobiliari. Un impegno complesso che portò in circa 20 anni di studi e di lavoro alla pubblicazione dei libri d'oro -che contenevano i titoli nobiliari di ogni famiglia facendo luce sull'antichità dei lignaggi - delle 14 Consulte Araldiche italiane[16].

Per il terzo punto, precedenze e cerimoniali rimandano a precise simbologie del potere. Ricorriamo a due rappresentazioni estreme. La prima relativa all'immagine delle Colonne dell'impero, dell'imperatore Carlo IV circondato dai 10 ceti ed ordini che fanno parte integrante del Sacro Romano Impero Germanico, ossia di un deficit assoluto della sovranità[17]. Su un altro versante le rappresentazioni della Sala degli specchi di Versailles e del trionfo della sovranità e dell'assolutismo di Luigi XIV.

Nel primo caso vi era stato, dopo la Bolla d'oro, uno svuotamento della sovranità a vantaggio dei principi, della feudalità, delle città e di altri ceti.

Nel secondo caso, con Luigi XIV, sono abbandonati tutti i vecchi apparati iconografici che provengono dalla classicità, dalla mitologia, dalla tradizione biblica[96]. Ora è la metafora del *Re Sole* (ad indicare l'origine del potere divino ed assoluto) a

---

14 D. Roche, *La Culture équestre de l'Occident XVIe-XIXe siècle. L'Ombre du cheval, III, Connaissance et passion*, Paris, Fayard, 2015, p. 78.

15 G. Cirillo, *Nobiltà riflessa. La storiografia positivistica e la questione delle aristocrazie italiane dell'età moderna*, Milano, EDUCatt, 2020, pp. 45-46; Id., *I Savoia e le nobiltà italiane. La storiografia aristocratica e la difficile costruzione di un'identità*, Napoli, COSME B. C- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 2020.

16 Id., *Nobiltà riflessa. La storiografia positivistica e la questione delle aristocrazie italiane dell'età moderna*, cit.

17 A. De Benedictis, *Politica, Governo e Istituzioni nell'Europa moderna*, Bolgona, il Mulino, 2001.

sostituire i vecchi apparati iconografici. La superiorità dei moderni non aveva più bisogno di nessuna legittimazione che provenisse dall'antico. Hazard aveva individuato bene questo cambiamento nella *querelle* tra antichi e moderni[18] ma, influiva, anche, la nuova visione dell'universo di Newton. La nuova concezione astronomica di un universo ordinato e gerarchico con i pianeti ed i satelliti che orbitavano intorno al sole si rifletteva sulla visione politica che attribuiva ai sovrani un potere assoluto, giustificando di fatto le gerarchie politiche e sociali[19]. Tutte le gerarchie sociali nobiliari dei Borbone d'Europa da Luigi XIV a Filippo V erano influenzate dal nuovo simbolo della sovranità. Ora le nobiltà non potevano più vivere di luce propria ma solo di luce riflessa, proveniente dal sovrano. L'origine della nobiltà derivava dalla luce del sole (sole-sovrano) ed il sovrano la distribuiva attraverso la grazia.

Importante su questo punto un libro di Burke, relativo alla propaganda politica di Luigi XIV. Le decorazioni di Versailles, opera di Le Brun e dei suoi collaboratori, costituiscono la più memorabile *histoire du roi*. All'inizio, il programma originale per la *Grande Galerie* era di tipo mitologico: la vita e le fatiche di Ercole. Centrale nella trattazione di Burke il discorso sul "ritratto del re". In un primo tempo Luigi XIV si fa ritrarre in veste di Giove, poi subentra l'immagine di Apollo sole. Dopo Nimega, infine, si fa ritrarre al naturale[20].

Nel 1678, il progetto venne sostituito con la storia delle azioni del re. Erano previsti nove grandi dipinti e diciotto piccoli, raffiguranti la storia del re dalla pace dei Pirenei a quella di Nimega. Otto dei dipinti grandi erano dedicati alla guerra contro gli olandesi, uno invece rappresentava l'inizio del governo personale. I dipinti erano dotati di iscrizioni affinché gli spettatori interpretassero nel modo dovuto le immagini.

La propaganda fu uno strumento molto utile alla realizzazione del cambiamento che avrebbe dovuto garantire la preminenza politica del re e dei suoi apparati, rispetto alla molteplicità di istanze di potere espresse dal regno, realizzando la fuoriuscita dalla monarchia tradizionale e intraprendendo la via dell'assolutismo.

D'Avenel, nella sua introduzione al volume su Richelieu[21], trattava proprio della trasformazione subita dalla monarchia tradizionale - rispettosa delle consuetudini che sostanziavano la sua costituzione- che vide ciò che esisteva per mutuo consenso distrutto per volontà di una sola delle sue parti, la monarchia assoluta. "*Dans la monarchie traditionnelle, le Roi est une puissance immense dans l'État; dans la monarchie*

18 P. Hazard, *La crisi della coscienza europea*, Torino, Einaudi, 1946.
19G. Cirillo, *Emblems of power in Bourbon Europe. Semantic search paths on Historical Archives.Ontology by Francesco Moscato*, Roma, MIBACT, 2018
20 P. Burke, *La fabbrica del Re sole. Una politica dei media nell'età dell'assolutismo: l'industria della gloria e l'immagine pubblica di Luigi XIV*, Milano, il Saggiatore, 1993.
21 G. D'Avenel, *Richelieu et la monarchie absolue*, Paris, Libraire Plon, E. Plon, Nourrit et C^{ie}, Imprimeurs-Èditeurs, rue Garanciére,10, 1884, Tome Primiere, Appencice du Livre Primiere

absolue, le Roi est à lui seul l'État"[22].

Il re passò dall'essere una delle parti, seppur la più rilevante, di un tutto, all'essere il tutto stesso. Se, dunque, secondo l'autore la monarchia tradizionale aveva conosciuto una costituzione, la monarchia assoluta non la ebbe affatto, proprio perché il dispotismo, come l'anarchia, presupponeva l'assenza di una costituzione. Quanto scriveva D'Avenel era limitato alle vicende della Francia, tuttavia, potremmo ritenerlo come un percorso comune anche agli altri stati europei, fatte salve le specifiche modalità di declinazione dovute alle differenze di contesto.

Ho cominciato ad interessarmi alla conflittualità di precedenza in modo graduale, a seguito del rinvenimento di tracce di essa sempre più consistenti, , mentre studiavo i conflitti giurisdizionali, come forma tipica di scontro politico, e le modalità di ricomposizione dell'equilibrio tra i poteri inferiori, nella monarchia cattolica.

La pluralità delle istanze istituzionali che popolava il panorama politico fondato sulla concorrenza, durante il processo di costruzione dello Stato moderno, cominciò a far registrare una perdita di peso dei poteri tradizionali a favore dei nuovi poteri della burocrazia regia. La coesistenza difficile tra le parti innescava una conflittualità di tipo giurisdizionale ma, anche, una conflittualità fondata su argomentazioni di tipo giuridico e storico, che affondavano le radici in una dialettica concettuale contenente, sullo sfondo, un significato politico. Conflittualità che riguardava gli ufficiali di giustizia, i ministri, laici ed ecclesiastici, i nobili di corte, gli ufficiali di corte e i militari, dai livelli più alti fino ai più infimi, in merito all'attibuzione della precedenza e alla gerarchica dell'onore, ordinante la modalità di partecipazione alla vita pubblica, i posti da occupare durante le funzioni pubbliche, i riti e le cerimonie di corte, oppure nell'assemblea municipale di una piccola cittadina, o nelle processioni nonché alle messe celebrate nelle Chiese.

Il protocollo, ossia quella serie di norme che fissavano le modalità, nonché la prossemica, dunque, quel valore attribuito al modo di porsi nello spazio e alla sua organizzazione, erano indirizzati a fornire una particolare immagine del potere, destinata soprattutto ai sudditi che assistevano alle cerimonie, che doveva veicolare un ben definito messaggio. La modifica di vecchi o l'introduzione di nuovi cerimoniali regi furono importanti per l'affermazione del progetto politico dei sovrani.

Attraverso il cerimoniale regio - che molto aveva mutuato da quello religioso - si realizzava una delle varie forme della propaganda, volta a condizionare e indirizzare l'opinione pubblica. La ritualità e i formalismi adottati, avrebbero dovuto operare una *manipolazione* della stessa, diffondendo un'immagine del sovrano differente da quella tradizionale e statica di un potere cristallizzato nel rapporto vincolato agli altri poteri del regno. Il nuovo messaggio preparava ad un modello dinamico di potere regio, svincolato ed autonomo che si affrancava dal condizionamento degli altri poteri. Il cerimoniale si mostrava come la forza trainante di una nuova configurazione

22 Ivi, p. 2.

politica, piuttosto che la rappresentanza di un ordine ben stabilito[23].

Un chiaro esempio di modifica del cerimoniale utilizzato in tal senso, ci viene offerto dal mutamento introdotto nel cerimoniale del giuramento del re nel regno di Aragona che, fino a Carlo V, avveniva con la cerimonia in cui il sovrano giurava il rispetto dei *fueros* del regno, inginocchiato davanti ai corpi e le magistrature del Regno, avendo il crocefisso alle sue spalle. Tale cerimonia comunicava un messaggio che poneva il sovrano, alla presenza di Dio, in una condizione quasi di inferiorità rispetto al Regno e alla sua costituzione, come se mutuasse da questi il potere, impegnandosi ad utilizzarlo entro i limiti dei *fueros*. Anni dopo, la cerimonia del giuramento si era trasformata: avveniva con il re inginocchiato davanti al crocefisso, mentre dava le spalle ai corpi e alle magistrature del Regno. Il nuovo messaggio era che il potere del re derivava direttamente da Dio e da nessun altro; solo nella legge divina il re incontrava un limite al proprio potere.

Una propaganda, dunque, che tendeva ad esaltare il sovrano e le gerarchie a lui vicine, a discapito di quelli che erano gli antichi uffici del Regno. Lentamente, il messaggio si estendeva anche alle corti periferiche, come, ad esempio, mostra l'operato di alcuni viceré nel Regno di Napoli - il duca di Osuna e il conte di Lemos - agli inizi del XVII secolo, volto a modificare il cerimoniale presso la corte napoletana, a favore della preminenza del viceré e della nobiltà a lui più vicina, rispetto ai Grandi Uffici del regno[24]. Veicolare il messaggio propagandistico fu possibile anche grazie al consolidamento di importanti centri di mediazione tra corte regia e i gruppi sociali più organizzati e potenti del regno, che incarnavano la società politica del tempo, come le corti vicereali che assumevano, a volte, un protagonismo socio-politico mediante la distribuzione del potere tra le oligarchie urbane e la nobiltà feudale, e la distribuzione di cariche e uffici nella disponibilità del viceré, per dar vita ad un *patronage* volto a legare le *élite* al progetto politico[25].

In tale prospettiva, nel XVII secolo, fu possibile accelerare il processo grazie anche agli spazi politici lasciati vuoti dal declino delle tradizionali oligarchie locali, assecondando le ambizioni di ascesa dei nuovi gruppi sociali che traevano il loro impulso dalle attività economiche, mediante la loro legittimazione al governo, in cambio di una piena adesione alle ragioni politiche del sovrano. Così, la vendita degli onori diventava uno strumento essenziale e concorrente al raggiungimento dello

23 F. Cosandey, *Préséance et Sang Royal, le rite comme construction d'un mithe identitaire*, in «Cahier de la Méditerranée», n.77, 2008, p. 20.

24 G. Sodano, *Las aristocracias del reino de Nápoles en la edad española*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2024, pp. 271-272.

25 Corti provinciali che erano intimamente legate alle corti signorili sul territorio creando un sistema di corti composite (*cortes compuestas*), vedi A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *Corte y cortesanos en la Monarquía de España*, in G. Patrizi–A. Quondam, *Educare il corpo Educare la parola nella trattatistica del Rinascimento*, Roma, Bulzoni Editore, 1998, pp. 297-365.

scopo, tanto da far registrare picchi parossistici come accaduto nella Monarchia cattolica, ad esempio, e nei suoi domini extra iberici.

In Spagna, proprio per gli eccessi raggiunti nelle concessioni di titoli, i teorici della nobiltà distinguevano tra la nobiltà civile - quella concessa dal re - e la nobiltà di sangue, le cui origini erano remote e risalenti al regno dei Goti[26]. L'ascesa sociale di nuovi gruppi che andavano a configurare la società politica del tempo, le cariche regie e del governo della Casa del Re che prendevano il sopravvento su quelle tradizionali del Regno, la riorganizzazione dei poteri locali nei vari territori del regno, volta a depotenziare quelli tradizionali attraverso l'inserimento, nelle dinamiche locali, delle nuove propaggini del centro - vale a dire nuovi uffici - furono tutti elementi che accentuarono la conflittualità su più livelli.

Era una conflittualità che, a partire dalla corte, per passare all'interno dei consigli, dei tribunali e delle corti vicereali, fino a giungere alle istituzioni locali e ai consigli dei più piccoli villaggi, oltre ad esprimere una contrapposizione politica, esprimeva anche una contrapposizione sociale – non è possibile stabilire una rigida divisione tra storia politica e storia sociale per il mondo di Antico regime[27]- tra vecchia e nuova nobiltà[28], tra cariche tradizionali e cariche emergenti.

Lo scontro, spesso, assumeva una valenza di tipo ontologico, di affermazione del proprio essere e della necessità della propria esistenza, all'interno di un contesto che cominciava ad allontanarsi dall'ordine tradizionale. In un quadro di totale assenza di diritti individuali ciò che affermava il proprio essere e misurava la propria esistenza era il privilegio e le prerogative che da esso derivavano, e la loro difesa assumeva il carattere di necessità. Il privilegio era la misura della propria esistenza e la precedenza qualificava la propria posizione all'interno della società e, pertanto, costituiva un affare esistenziale, in termini di affermazione o di negazione del proprio essere.

La frequente violenza in cui sfociavano tali controversie, nella seconda metà del XVII secolo, rese necessario lo stabilire delle regole in un campo che ad esempio, in Francia, come ricordava D'Avenel, non era mai stato regolato. Esistevano delle norme basilari che, appunto, prevedevano che l'inferiore *cedesse la mano* (il lato destro) al superiore ma, ora, il problema riguardava lo stabilire chi fosse il superiore tra – ad esempio - chi rappresentava un potere tradizionale del regno e chi rappresentava il potere della nuova burocrazia del re. Molto spesso, le controversie finivano per essere discusse dinanzi al re e, questi, per evitare di prendere posizione, quando ancora la partita nei confronti del regno non era stata decisa, assumeva decisioni di compromesso che cercavano di non scontentare nessuna delle parti contrappo-

26 A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, cit., *Introduzione*, pp. 31-32.

27 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *Corte y cortesanos en la monarquía de España*, in *Educare Il Corpo, Educare La Parola: nella Trattatistica del Rinascimento*, a cura di G. Patrizi–A. Quondam, Roma, Bulzoni Editore, 1998, p. 298.

28 Su tale conflittualità vedi G. Cirillo, *Nobilitare gli antenati. I linguaggi delle nuove aristocrazie nella Napoli di Carlo II*, Napoli, Cosme B. C.-Ministero della Cultura, 2022.

ste. Atteggiamento simile, naturalmente, veniva assunto anche dai giudici. Queste soluzioni, ispirate indubbiamente alla prudenza e alla diplomazia, venivano abbandonate quando chi giudicava voleva dare un indirizzo differente a quella funzione di armonizzazione dei corpi inferiori di cui era garante. La sentenza, in questi casi, lasciava intendere che i tempi erano cambiati.

L'architettura del volume

Il volume è stato organizzato in tre parti suddivise, a loro volta, in capitoli, con l'intenzione di separare i punti di indagine sulla tematica delle precedenze.

Nella Parte I, introdotto il concetto della precedenza e del significato che aveva tale parola nella società di Antico regime – fondata sull'onore e fortemente visuale dove ogni forma dell'apparire operava una *sublimazione concettuale comunicativa* – si propone, nel primo capitolo, un percorso storiografico volto a verificare lo *stato dell'arte* negli studi che hanno approfondito i cerimoniali di corte, i riti e i simboli che operavano quella comunicazione per immagini. L'utilizzo di un ben preciso linguaggio fondato sui segni esteriori e sulla loro precisa formalizzazione, sostanziava il rito che presupponeva un'adesione collettiva all'ordinamento sociale e politico proposto, all'interno del quale il posto occupato affermava il proprio essere sociale all'interno del gruppo di appartenenza ma, allo stesso tempo, affermava anche il gruppo e la sua collocazione in una prospettiva olistica, dalla quale non poteva essere ignorato[29]. L'attenzione, nella parte finale del capitolo, si sposta sui cambiamenti introdotti all'interno dei cerimoniali della monarchia cattolica in età moderna.

Nel secondo capitolo, si affrontano i rapporti di precedenza tra le monarchie europee, l'Impero e il papato, in età moderna, osservando la dinamica delle relazioni in base ai cambiamenti degli equilibri a livello internazionale che, inevitabilmente, producevano nuove rivendicazioni in ambito di precedenza. Per la ricostruzione di tali dinamiche, sia tra gli stati europei che tra i corpi della società, si è utilizzata come fonte la produzione della trattatistica del tempo sulle precedenze, operando un'analisi incrociata di vari trattati di diversa provenienza geografica, inglese[30], francese[31], italia-

29 F. Cosandey, *Préséance et Sang Royal*, cit., p. 19.

30 G. Mackenzie, *Observation upon the Laws and Customs of Nation as to Precedency*, Edinburgh, by the Heir of Andrew Anderson, Printer to His most sacred Majesty, 1630; M. Shelton, *An Historical and Critical Essay on the True Rise of Nobility, political and civil, from the first age of the World, thro'the Jewish, Grecian, Roman Commonwealths etc. Down to this present time. To which is annex'd The Order or Precedency with other Curious Things: Chiefly extracted from a Valuable Manuscript, writ by an Herald*, London, Printed for the Author, 1718; *The Right of precedence between Phisicians and Civilians, Enquir'd into*, Dublin, printed for John Hyde in Dame's Street and Robert Owen in Skinner – Row, 1720; B. Burke, *The Book of Precedence. The Peers, Baronets and Knights, And the Companions of the Several Orders of Knighthood*, London, Harrison, 59, Pall Mall, 1881.

31 C. Loyseau, *Traite des Ordres et simples dignitez*, Chastreaudun, pour Avel l'Angelie tenant sa boytique au premier pillier de la grande Salle du Palais a Paris, 1610; *De la preeminence de*

na[32], spagnola[33], olandese[34], e una comparazione tra gli stessi, per cogliere, laddove ve ne fossero state, differenze nei riferimenti dottrinali per i casi controversi. Tra i vari trattati, abbiamo individuato come guida all'interno di questo intricato mondo delle precedenze, quello di Agostino Paradisi perché, come ammesso anche da alcuni autori di quel tempo, abbraccia tutto ciò che concerneva la precedenza, in tutti gli ordini della società. Gli altri trattati si limitano ad interessarsi della precedenza tra monarchie, della precedenza tra i membri della corte o tra gli uffici regi, ma nessuno raggiunge quella completezza di trattazione riscontrata nell'opera del Paradisi.

Si analizzano, dunque nel secondo capitolo, le rivendicazioni di precedenza tra le monarchie europee, le modalità di regolazione adottate nel corso dei secoli, il peso giocato su di esse dagli equilibri internazionali e dalla forza di ogni singolo stato, in ordine alla precedenza, che rendevano tale campo mai definito una volta per tutte e sempre suscettibile di eventuali ritocchi. A livello di relazioni internazionali, la precedenza come elemento ordinante le dignità dei relativi stati subirà una flessione abbastanza importante dopo la pace di Vestfalia, ma verrà meglio formalizzata al fine di regolare le gerarchie istituzionali interne agli stati.

Nella Parte II, si affronta la teorica della precedenza attraverso un'analisi critica del Trattato del Paradisi, unita ad un'analisi comparativa con le tesi sullo stesso argomento esposte nei trattati di altri autori.

Partendo dai vertici della struttura gerarchica sociale e politica degli stati di Antico Regime, si delinea un percorso che tocca tutti i gradi, dal più alto al più basso, prestando attenzione alla ricorrenza dei casi maggiormente dubbi, in ambito di attribuzione delle precedenze, alle posizioni della dottrina prevalente e al confronto tra esse, non senza far riferimento a casi concreti riportati dalle cronache del tempo.

---

nos Roys et de leur preseance sur l'Empereur et le Rou d'Hespagne, Traitté Historique par le Sieur Aubery, Advocat en Parlement, Paris, chez Michel Soly, 1649.

32 A. Paradisi, *Ateneo. Opera Legale, Storica, Morale, Politica e Kavalleresca*, Tomo V, *Delle Precedenze*, Ferrara, A spese della Compagnia, 1735; F. Bordonum, *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654; F. Sestini da Bibbiena *Il Maestro di Camera*., Firenze, per Zenobi Pignoni, 1623.

33 J. De Solórzano Pereira, *Memorial, o Discurso informativo juridico-Histórico-politico, de los derechos, honores, preheminencias, y otras cosas, que se deven dar y guardar a los consejeros honorarios y jubilados, y en particular si se les deve la pitanca que llaman la Candelaria*; Id.., *Memorial y Discurso de las razones que se ofrecene para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deva preceder en todos los actos publicos al que llaman de Flandres*, in *Obras Varias. Recopilacion de diversos Tratados y Memoriales y papeles, escritos algunos en causas Fiscales, y llenos todos de mucha ensenanca y erudicion cuyo Indice se verà en la ultima hoja*, Madrid, a costa de Gabriel de León, Mercader de libros en Madrid, 1676; J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores y Señores de Vassallos en tiempo de paz y guerra*, Tomo Primero, Amberes, En casa de Juan Butista Verdusen, impressor y mercader de libros, 1704.

34 *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractéres*, par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746; *L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé du Duc de Brunswic et Lunebourg*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1600.

Si analizzano quindi le tipologie di azioni legittime a tutela delle prerogative di cui si gode, segnalando i tribunali del tempo competenti a giudicare su questioni di precedenza. Si continua l'analisi addentrandoci in alcune corti delle principali monarchie europee del tempo, per conoscere come venivano regolati al loro interno il rango e la precedenza, in particolar modo, tra i Consigli, gli ufficiali e il personale di corte. Quindi, si esamina la teorica della precedenza tra i vari gradi della nobiltà e il valore dei titoli stessi all'interno dei differenti stati europei e tra le principali repubbliche dell'Europa del tempo; si prosegue con la teorica sulle precedenze relativa a figure come gli *Ambasciatori* e i ministri del primo e del secondo ordine, i magistrati, i professori, i dottori di legge e medicina e i militari.

La Parte III è dedicata alla conflittualità di precedenza nella monarchia Cattolica, nella quale si sottopone la teorica delle precedenze alla prova della pratica processuale, attraverso la presentazione di casi concreti. Si offre uno spaccato di questa conflittualità trasversale, che interessava tutti gli strati sociali, senza distinzione alcuna tra nobili, togati, membri del clero, delle corporazioni, delle istituzioni locali e delle istituzioni centrali.

Le fonti e il metodo

Lo studio sulle precedenze prende in esame il potere e le sue trasformazioni quando in Europa si afferma lo stato moderno. Le precedenze rispecchiano, da una parte, la nuova gerarchizzazione degli stati e delle monarchie rispetto ai vecchi pilastri del potere medievale: l'Impero ed il Papato; dall'altra, fotografano i nuovi equilibri di forza tra i ceti, gli ordini ed i nuovi apparati statali.

Queste riflessioni diventavano sempre più forti durante il lavoro di ricerca presso gli archivi spagnoli, iniziato circa otto anni fa e si consolidavanno, man mano, che esploravo fonti e letteratura sull'argomento. Inoltre, buona parte dei trattati pubblicati in Europa sulle precedenze furono licenziati nel Seicento dopo le paci di Westfalia, di Oliva e dei Pirenei. Essi erano strettamente legati ai nuovi equilibri delle relazioni internazionali. Fino alla conclusione della Guerra dei Trent'anni avevano funto da riferimento in Europa le disposizioni contenute nell'*Ordo regum et principum* del 1504.

La periodizzazione non veniva suggerita solo dalla storicizzazione dei repertori giuridici sulle precedenze. Le centinaia di processi di precedenza rintracciati negli archivi spagnoli indicavano nel Seicento anche molti cambiamenti nelle gerarchie di potere interne agli stati moderni. In questi contenziosi l'ultima parola spettava raramente ai tribunali regi. Anzi, erano i tribunali tradizionali che rinviavano al criterio del rispetto della consuetudine.

Nella tipica conflittualità giurisdizionale, molto spesso, alla lotta per affermare i confini giurisdizionali, si affiancava quella che interessava le prerogative derivanti

dalla dignità dell'ufficio, come il rango e la precedenza all'interno delle manifestazioni pubbliche. Era un tipo di conflittualità la cui apparenteme minor rilevanza, rispetto a quella giurisdizionale, era contraddetta dall'accanimento e dall'enfasi che in essa profondevano le parti contrapposte. Tale tipo di conflittualità si amplificava in modo proporzionale alla moltiplicazione delle sovrapposizioni giurisdizionali sul territorio, che si affollava di poteri legittimi di diversa origine. La conflittualità di prerogativa aumenterebbe, secondo Canet Aparisi, soprattutto nellla seconda metà del XVII secolo:

> En cierto modo es como si una vez transitado el camino del conflicto jurisdiccional y resuelto el mismo con la instauración de vías institucionales para su encauzamiento controladas por la monarquía, se tomase el relevo reivindicativo por parte de los gobernados desde las posiciones de la precedencia[35].

Non era, tuttavia, soltanto questo perché, sovente, la rivendicazione della posizione di precedenza o della difesa della prerogativa, si innestava in fase di conflitto giurisdizionale ancora aperto, anzi ne rappresentava, probabilmente una modalità di pratica dello stesso. L'attacco veniva mosso su di un duplice fronte: la contestazione di esercizio della potestà in quell'ambito territoriale o su quella singola fattispecie; la messa in discussione del rango e della sua collocazione gerarchica, in un contesto relazionale con gli altri poteri, legittimanti l'esercizio stesso della potestà.

Era e lo è ancora, una tematica al margine dell'interesse della ricerca sul potere, come è dimostrato da una storiografia quasi del tutto inesistente.

Per contro, le questioni di precedenza sono state considerate ampiamente nello studio dei cerimoniali di corte, dove assumevano particolare importanza le norme regolanti la partecipazione, al fine di ordinarla in base alla dignità delle parti in causa.

Molto meno è stata studiata la conflittualità di precedenza riguardante le istituzioni della Corte, almeno per la Monarchia Cattolica, come ad esempio i Consigli, nonostante una certa ricorrenza registrata, soprattutto, tra nuove istituzioni di conio regio e vecchie istituzioni regnicole.

Manca del tutto una storiografia sulle contese di precedenze come forma di lotta politica di antico regime, visto che le questioni di precedenza interessavano ogni aspetto della vita sociale, dove ogni gruppo sociale, ceto, trovava la propria collocazione in un contesto relazionale di sistema. L'intera vita sociale di antico regime era una cerimonia e si fondava sulla ritualità, su una serie di norme, il cui valore derivava dalla tradizione, da tutti accettate, dove ogni tassello doveva esser collocato nel posto che gli era proprio all'interno del mosaico sociale. Regnare, nella realtà di Antico regime, corrispondeva non a governare, bensì a riconoscere e garantire un diritto; la questione della precedenza rappresentava una questione di diritto, cioè

35 T. Canet Aparisi, *Jerarquizacion de poderes y cuestiones de precedencia en la Corte virreinal valenciana*, in «Saitabi», 60-60, 2010-2011, p. 170.

collocare ognuno al proprio posto e la messa in discussione di tale posto era questione prettamente giurisdizionale.

Nel trattare tale tematica occorreva innanzitutto verificare l'esistenza di fonti che potessero, dal punto di vista teorico, chiarirne il significato e la portata per la società del tempo ed effettuare una ricognizione a livello storiografico su lavori che avessero affrontato tali tematiche.

Una fonte molto importante è stata la trattatistica sulla precedenza; una serie di trattati che, in vario modo, affrontavano la questione delle prerogative di dignità. Una produzione che ha interessato vari paesi europei, soprattutto a partire dal XVII secolo, proprio perché, nell'assoluta mancanza di una formalizzazione delle regole di precedenza, si rendeva necessario avere dei riferimenti per un ambito che diventava fortemente conflittuale. Fino alla cesura di Vestfalia, il riferimento per le precedenze nelle relazioni internazionali, era rappresentato dall'*Ordo regum et principum* del 1504, fissato durante il papato di Giulio II, oltre che dall'*Ordo ducum*, dello stesso anno, redatti dal Maestro di Cerimonia della Cappella pontificia, Paride de Grassi, e volti a riprodurre un ordine strutturato sulla base dell'importanza degli stati e sulla scorta di alcuni valori di riferimento - come, ad esempio, la religione cattolica - ma sempre suscettibile alle variazioni che, dal punto di vista della potenza degli stati, potevano registrarsi sullo scenario europeo. Una configurazione, del resto, mai del tutto accettata dai vari *ordinati*, tenuto conto che nella graduatoria riportata sulla pagina del diario del de Grassi, vengono annotate le opposizioni mosse a tale ordine di precedenze: ad esempio, l'Inghilterra contestava l'essere posizionata dopo il Portogallo e la Spagna. Un ordine che venne stilato in occasione dell'*Ambasciata di fedeltà* prestata da parte inglese, al pontefice Giulio II; ordine che, secondo Nys[36], rappresentava la semplice annotazione di un precedente da parte del Maestro di Cerimonie, a propria esclusiva utilità e non un regolamento emanato dal pontefice. A ben riflettere, negli anni immediatamente successivi e anche oltre nella composizione dei conflitti di precedenza mai si tenne conto di tale ordine, ma essi furono sempre regolati dai pontefici tenendo conto delle necessità contingenti e valutando la potenza rispettiva dei contendenti.

Dopo la Guerra dei Trent'anni e la pace di Vestfalia, cominciò a vacillare l'ordine fondato sulla maggiore dignità degli uni rispetto agli altri e venne ad affermarsi il principio della parità di dignità. Inutile dire che, soprattutto, il valore riservato all'antichità di professione della religione cattolica scomparve. Si andò delineando il quadro all'interno del quale, sulla scorta di nuovi principi, si basarono le relazioni internazionali che, fino a quel momento, erano state regolate secondo i canoni della precedenza.

Dal punto di vista della trattatistica, un'opera davvero preziosa per la capacità di affrontare l'argomento in modo esaustivo, fu quella del Consigliere di Giustizia del

36 Vedi *Infra*, Parte I, Capitolo II.

Duca di Moderna, Agostino Paradisi. Nell'*Ateneo dell'Uomo nobile*[37], opera suddivisa in diversi tomi, il Tomo V venne dedicato dall'autore alla Precedenza. Il genere letterario dell'opera di Agostino Paradisi è quello del trattato in prosa volgare che si colloca a metà strada tra un trattato di comportamento e un trattato giuridico, strutturato in quattro parti, suddivise in capitoli, e nel quale l'autore cita più di 1.600 autori e relative opere -giuristi, storici, filosofi – che, a vario titolo, avevano affrontato l'argomento o aspetti ad esso afferenti, interessanti tutti gli ambiti della società.

Nella struttura il Trattato del Paradisi, si ispira molto a quella data dal Bordoni al suo trattato, sempre dedicato a tale tematica e licenziato in lingua latina a Parma, almeno cinquanta anni prima[38]. Il trattato di Paradisi, tuttavia, risulta più completo in quanto compie un'analisi su scala europea e, anche se il Bordoni estese la trattazione dal mondo eccelsiastico anche al mondo secolare, quella del Paradisi risulta molto più esaustiva. Inoltre, il Bordoni aveva scelto per la sua opera la cifra stilistica classica dei trattati, ossia la forma dialogica: un dialogo immaginario in cui venivano formulate domande alle quali si dava una risposta e nella risposta si dava vita alla trattazione delle varie questioni in materia. La scelta del Paradisi fu differente già per aver preferito la lingua volgare rispetto al latino, al fine di mettere in condizione tutti di poter leggere il trattato, soprattutto, i membri della nobiltà ai quali era rivolta l'opera che, come egli stesso rilevava, per dedicarsi all'arte militare, trascuravano le lettere e ignoravano il latino. Ciò che colpisce del trattato di Paradisi è la bibliografia di riferimento, relativa a trattati giuridici, storici, morali, filosofici, che avevano preso in esame il tema della precedenza, in modo esclusivo o lambendolo nelle dissertazioni di cause trattate. Un confronto operato a tutto campo, con autori latini, spagnoli, francesi, tedeschi, inglesi, olandesi, maestri della glossa fino a quelli a lui più contemporanei, che rende il trattato tra i più completi mai pubblicati. Naturalmente, la lettura del suo trattato è stata incrociata con molti altri trattati sull'argomento, alcuni dei quali noti allo stesso Paradisi, perché a lui precedenti o coevi, e altri non noti in quanto a lui postumi[39].

37 Opera che nei progetti dell'autore doveva arrivare a 10 Tomi, rispettivamente titolati nel modo seguente: *della Nobiltà*; d*ell'Onore*; *dei Titoli*; *delle Armi Gentilizie*; *delle Precedenze*; *dell'Ingiurie e Nemicizie private*; *delle Mentite*; *del Duello*; *della Pace*; *dell'Amicizia*. La scrittura, tuttavia, lo impegnò per ben trent'anni, infatti il primo volume venne pubblicato nel 1704, il quinto sulle Precedenze fu pubblicato nel 1731 e, a quanto sembra, l'opera non andò oltre questo Tomo; cfr. C. Donati, Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'Ateneo dell'uomo nobile di Agostino Paradisi, in L. Avellini – A. Cristiani – A. De Benedictis, (a cura di), *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*, Atti del IV Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), 3 voll., Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1990, vol. III [Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De Bendictis, intr. di P. Schiera], pp. 345-367.

38 F. Bordonum, *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654.

39 G. Mackenzie, *Observation upon the Laws and Customs of Nation as to Precedency*, Edinburgh, by the Heir of Andrew Anderson, Printer to His most sacred Majesty, 1630; M. Shelton, *An Historical and Critical Essay on the True Rise of Nobility, political and civil, from the*

La prima parte del Trattato del Paradisi, si compone di dieci capitoli nei quali l'autore definisce la precedenza, come essa venisse graduata tra i nobili e gli uomini di virtù, a chi spettasse marciando a piedi, in strada o in carrozza, come comportarsi nelle pubbliche adunanze. L'autore non si esime dal partecipare al dibattito dottrinale che, sulla scorta delle decisioni degli autori prevalenti e dei precedenti storici, si proponeva di fornire soluzioni per quei casi dubbi che erano alla base di tanti episodi di conflittualità. Non tralasciava di elencare i modi in cui si poteva giungere a perdere la precedenza e di dare indicazioni in merito alle modalità di azione in ambito di giudizio possessorio o petitorio, da attivare in sede di difesa delle diverse prerogative, e di indicare i tribunali competenti su tali cause.

La seconda parte del Trattato si compone di quindici capitoli, tredici dei qua-

first age of the World, thro'the Jewish, Grecian, Roman Commonwealths etc. Down to this present time. To which is annex'd The Order or Precedency with other Curious Things: Chiefly extracted from a Valuable Manuscript, writ by an Herald, London, Printed for the Author, 1718; *The Right of precedence between Phisicians and Civilians, Enquir'd into*, Dublin, printed for John Hyde in Dame's Street and Robert Owen in Skinner – Row, 1720; B. Burke, *The Book of Precedence. The Peers, Baronets and Knights, And the Companions of the Several Orders of Knighthood*, London, Harrison, 59, Pall Mall, 1881; F. Bordonum, *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654; F. Sestini da Bibbiena, *Il Maestro di Camera*, Firenze, per Zenobi Pignoni, 1623; J. de Solórzano Pereira, *Memorial, o Discurso informativo juridico-Histórico-politico, de los derechos, honores, preheminencias, y otras cosas, que se deven dar y guardar a los consejeros honorarios y jubilados, y en particular si se les deve la pitanca que llaman la Candelaria*; Id.., *Memorial y Discurso de las razones que se ofrecene para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deva preceder en todos los actos publicos al que llaman de Flandres*, in *Obras Varias. Recopilacion de diversos Tratados y Memoriales y papeles, escritos algunos en causas Fiscales, y llenos todos de mucha ensenanca y erudicion cuyo Indice se verà en la ultima hoja*, Madrid, a costa de Gabriel de León, Mercader de libros en Madrid, 1676, J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores y Senores de Vassallos en tiempo de paz y guerra*, Tomo Primero, Amberes, En casa de Juan Bautista Verdusen, Impressor y mercader de libros, 1704; *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres répresentans suivant leurs différens caractéres,* par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746; *L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé du Duc de Brunswic et Lunebourg*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1600; C. Godofredo Hoffman, *De Praecedentia inter liberas Gentes*, Lipsia, Litteris Schedanis, 1749; T. Balthasar Jessen, *De Jure praecedentia in genere*, Argentor, Johannis Wilhelmi Tidemanni, 1671; *De la preeminence de nos Roys et de leur preseance sur l'Empereur et le Rou d'Hespagne, Traitté Historique par le Sieur Aubery*, Advocat en Parlement, Paris, chez Michel Soly, 1649; J. Lembke, *Dissertatio Juridica de Nobilitate*, Rostoch, John Weplingii, 1684; F. Campanile, *Delle Armi overo Insegne dei Nobili, Napoli*, nella Stamperia di Antonio Gramignani, 1680; L. Rodolfini, *Tractatus de Origine Dignitate Ducum Italiae*, Argentinae, Heredum Lazari Zetzneri, 1624; J.A. Crusii, *Tractatus Politico-Juridico-Historicus De Praeminentia, Sessione, Praecedentia et universo Iure*, Bremae, Impensisi et Typis, 1656; *Tractatus de Maioratu et Praecedentia ac Praerogativa Senioris Principis in Familiis Regiis, Electoralibus et Illustribus in tres Libros divisus*, Francofurti, Typis Nicolai Hoffmani, sumptibus Rulandiorum, 1619; C. Scarnato, *Curioso Dialogo della Precedenza delle Lettere et Arme, tra l'Academico Ardente et Fortunato, con duoi Definitori Mercurio et Marte*, Chieti, Presso Ottavio Terzani e Bortolo Pavese comp., 1628.

li sono dedicati alle norme di precedenza osservate tra le gerarchie ecclesiastiche – all'interno della corte pontificia, ad esempio, nelle relazioni tra abati e badesse, oppure tra Cattedrali e Collegiate, per arrivare al XIV capitolo dove affronta la questione della precedenza tra principi, baroni e padroni delle chiese, e le norme di precedenza osservate nelle processioni.

Nela parte III, anch'essa composta di quindici Capitoli, il Paradisi affronta la tematica delle precedenze e delle dignità del potere temporale e, dunque, la dignità imperiale e dei principi elettori - ecclesiastici e secolari - e le dignità e le cariche imperiali nel modo in cui furono ordinate dall'imperatore. Dedica, poi, la sua attenzione alle monarchie di Francia, Spagna, Inghilterra, per le quali propone un'analisi delle varie cariche di corte e del rapporto gerarchico tra di loro, mentre nei restanti capitoli, fino al X, tratta dell'ordine di precedenza stabilito tra alcune monarchie come Regno di Napoli, Portogallo, Polonia, Danimarca e Svezia. Dal Capitolo XI, affronta le questioni di precedenza tra i vari titoli nobiliari e i patriziati delle Repubbliche, degli *Ambasciatori* e ministri del primo ordine e del secondo ordine.

Nell'ultima parte del trattato, la IV, che si compone di otto capitoli, l'autore si dedica alle norme di precedenza osservate tra magistrati, dottori in legge e dottori in lettere, tra stampatori e librai, tra architetti, scultori e pittori, tra i possessori dell'arte militare in ambito cristiano e nel mondo ottomano.

Per l'approfondimento dei casi particolari concernenti la contrapposizione tra le varie corone europee e i relativi *Ambasciatori*, fonte molto utile si è rivelata essere il trattato di Rousset.[40]. Il trattato venne pensato e redatto, come lo stesso autore

---

40 L'autore nacque in una famiglia protestante il 26 agosto 1686 e fu allevato presso il Collège du Plessis di Parigi, da cui fuggì all'età di diciotto anni. Nel 1732, fu nominato membro della Società Reale di Berlino, dalla quale fu espulso nel 1745, e nel 1739 fu associato dell'Accademia di San Pietroburgo. Nel 1704, arrivò in Olanda ed entrò nelle guardie degli Stati Generali lasciando il servizio nel 1709, dopo la battaglia di Malplaquet. Nel 1723, abbandonò la sua carriera di insegnante, svolta per un quindicennio circa, per occuparsi della direzione di riviste letterarie. Nel 1724, partecipò al Congresso di Cambrai. Nel 1748, fu nominato Consigliere della Cancelleria Imperiale di tutte le Russie con il grado di colonnello Cadde in disgrazia presso lo statolder nel maggio 1749 e fuggì a Bruxelles, dove visse della sua penna e dei servizi resi al governo dei Paesi Bassi austriaci, morì il 13 agosto 1762; L'autore nacque in una famiglia protestante il 26 agosto 1686 e fu allevato presso il Collège du Plessis di Parigi, da cui fuggì all'età di diciotto anni. Nel 1732, fu nominato membro della Società Reale di Berlino, dalla quale fu espulso nel 1745, e nel 1739 fu associato dell'Accademia di San Pietroburgo. Nel 1704, arrivò in Olanda ed entrò nelle guardie degli Stati Generali lasciando il servizio nel 1709, dopo la battaglia di Malplaquet. Nel 1723, abbandonò la sua carriera di insegnante, svolta per un quindicennio circa, per occuparsi della direzione di riviste letterarie. Nel 1724, partecipò al Congresso di Cambrai. Nel 1748, fu nominato Consigliere della Cancelleria Imperiale di tutte le Russie con il grado di colonnello Cadde in disgrazia presso lo statolder nel maggio 1749 e fuggì a Bruxelles, dove visse della sua penna e dei servizi resi al governo dei Paesi Bassi austriaci, morì il 13 agosto 1762. C. Berkvens-Stevelinck, *L'information politique dans les journaux de Rousset de Missy*, in *Gazette et information politique sous l'Ancien Régime*, textes réunis par H. Duranton et P. Rétat, Publications de l'Université de Saint-Étenne, 1999, p. 97-106.

dichiarò, come un'integrazione al ponderoso trattato del Wicquefort dedicato all'ufficio di *Ambasciatore*. La trattazione del Rousset andò ben oltre la trattazione della semplice funzione diplomatica, per quanto importante; infatti, come si evince dal titolo, si affrontava, principalmente, la questione del rango e delle precedenze tra i sovrani europei[41]. Lo stesso autore nella sua introduzione, riconosceva la completezza, dell'opera del Paradisi, salvo, poi, confessare di esser stato ispirato anche da altri autori. Tuttavia, non si esimeva dallo specificare di aver trattato esclusivamente la tematica del rango e della precedenza tra i sovrani europei, senza entrare nei particolari delle controversie che potevano insorgere tra tanti Principi, Duchi, Conti, Baroni, Cavalieri degli Ordini Militari, Grandi di Spagna, Pari di Gran Bretagna, Duchi e Pari di Francia, in quanto materia di memorie ancora più ampie.

Altra fonte molto preziosa, il trattato dello scozzese George Mackenzie.
Avvocato del re Giacomo II, fu meglio conosciuto con il nomignolo di *Bloody Mackenzie*, per l'impegno profuso nella persecuzione e nel castigo dei *Presbyterian Covenanters* scozzesi. Il suo trattato è, come quello del Rousset, focalizzato sulle questioni del rango e delle precedenze tra i sovrani, con una parte finale dedicata a quarantaquattro considerevoli questioni in tema di precedenza sulle quali, a livello di interpretazione dottrinale, il dibattito restava aperto.
Prestando attenzione alle date in cui i trattati dedicati alla tematica della precedenza vennero pubblicati, salta agli occhi che il periodo di maggior diffusione fu quello compreso tra i primi decenni del XVII secolo, a partire dagli anni Trenta, e la prima metà del XVIII secolo. Proprio il periodo in cui gli stati moderni andavano a meglio definirsi nella progettualità, del loro consolidamento, attraverso la ridefinizione degli equilibri caratterizzata da forti tensioni che si manifestavano sia a livello interno degli stati che esterno tra gli stessi stati.

Da parte della storiografia, molta attenzione è stata dedicata, negli ultimi anni, alle precedenze osservate nei rituali di corte, all'interno della prospettiva di studi dedicati a quest'ultima. Risulta, però, ancora bassa l'attenzione sulla tematica della precedenza, ad un livello più generale ed ampio, e della ricaduta di essa sulla vita politica e sociale di antico regime.

La storiografia sulle precedenze di corte, sui cerimoniali e sul loro utilizzo come linguaggio di comunicazione politica e di propaganda, insieme alla teorica della trattatistica sono confluite nella costruzione delle prime due parti del volume. Mano a mano che si arricchiva la conoscenza dell'aspetto teorico in questo ambito, grazie a questa tipologia di fonti, procedeva la ricerca di documentazione di casi concreti che rappresentava un impegno difficoltoso a causa della mancanza di lavori dedicati a questo aspetto della conflittualità di antico regime, non solo nelle aree della Monar-

41 *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractéres*, par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746.

chia Cattolica, che potessero fungere da riferimento. Era necessario rinvenire le tracce lasciate da tale conflittualità all'interno degli archivi, attraverso una ricerca randomica che ha richiesto incursioni, svolte in diversi anni, in alcuni archivi spagnoli[42], al fine di poter disporre di una campionatura consistente di carte processuali. Ricerca che ha permesso, nel volgere di alcuni anni, di accumulare documentazione relativa a centinaia di processi o a parti di documentazione di essi, che sono stati utili per la definizione delle tipologie di conflittualità. Lo studio della documentazione ha condotto alla selezione di alcune tipologie di contenziosi, maggiormente ricorrenti e con caratteristiche rispondenti ad una casistica più intrigante dal punto di vista delle dinamiche di contrapposizione, per gli scenari di conflittualità sul territorio che emergevano, *a latere.*

Le contrapposizioni tra potere episcopale e signorile sul territorio, tra ufficiali dell'inquisizione e ufficiali regi o signorili, tra ordini di frati e ufficiali dell'inquisizione, tra ordini regolari, tra cariche stesse dell'amministrazione signorile o dell'amministrazione regia, riempivano le cronache giudiziarie della realtà di antico regime della monarchia cattolica. Dalla presenza della conflittualità di precedenza non ve-

42 *Archivo de la Nobleza*, *Archivo Histórico Nacional*, *Archivo General de Simancas*. L'*Archivo Histórico de la Nobleza* consta di ben centoquarantanove archivi nobiliari, numerati progressivamente, dei quali abbiamo utilizzato i documenti di uno dei più consistenti di essi, l'archivio dei Duchi di Osuna. Esso comprende le carte afferenti al ducato di Osuna, ducato di Arcos, Ducato di Béjar, ducato di Benavente, ducato di Gandía, ducato di Medina de Rioseco, ducato del Infantado, ducato di Pastrana, marchesato del Cenete e contado del Cid, marchesato di Mondéjar, marchesato di Távara, contado di Saldaña, contado di San Esteban de Gormaz, e *señoríos* de la Hoya del Infantado, e di Mendoza. Soltanto la parte dell'archivio riguardante il ducato di Osuna si compone di 7581 casse, 259 cartelle e 110 libri, mentre le carte relative al ducato di Arcos sono contenute in 300 casse. Nella sezione *Pleitos personales*, sono emerse numerose carte di processi che afferivano alla conflittualità tra rappresentanti dei Duchi, come *Corregidores* e *Alcalde Mayores*, con altri poteri concorrenti sul territorio, come poteva essere il potere episcopale, e quella relativa a *jurisdicciones*, perché la conflittualità si traduceva, come detto, anche in conflittualità di tipo giurisdizionale. Altra documentazione utilizzata è stata rinvenuta nel fondo *Consejo de Inquisición*, all'interno della Sezione *Instituciones de la Monarquía*, presso l'*Archivio Histórico Nacional*. La sezione *Consejo de Inquisición* consta di 3621 fascicoli e di 57 libri, che ricoprono un arco di tempo che va dal XVI secolo fino al XIX secolo, l'intero arco vitale dell'istituzione. Esso, fondato nel XIII secolo, venne stabilito in Spagna nel 1478 con una bolla di papa Sisto IV ma iniziò a funzionare a regime a partire dal 1480. Soppresso durante la Guerra di Indipendenza spagnola, venne riattivato nel 1814 e soppresso nel 1820. L'Inquisizione venne per decreto del 15 luglio del 1834 definitivamente dichiarata sciolta. All'interno delle Sezioni *Secretaría de Castilla* e *Secretaría de Aragón*, che rispettivamente aveva giurisdizione sui tribunali dei distretti di Canarie, Cordova, Corte, Cuenca, Granada, Llerena, Murcia, Santiago, Siviglia, Toledo e Valladolid, la prima, e Barcellona, Cartagena de Indias, Sardegna, Lima, Logroño, Mallorca, Mexico, Sicilia, Valencia e Saragozza, la seconda, restano tracce di processi che sono stati istruiti all'interno dei tribunali di distretto e che giungevano, in appello presso il Consiglio Supremo della Generale Inquisizione. Il fondo de *Instituciones del Antiguo Regimen*, presso l'*Archivo General de Simancas* e, segnatamente, il fondo *Consejo de Estado*, conserva tracce di alcune cause di precedenza che furono sottoposti alla attenzione delle istituzioni più alte, per le quali il sovrano doveva decretare.

nivano risparmiati neanche quei momenti di alleanza tra i vari stati cattolici contro il nemico infedele, ossia l'impero ottomano. Tra le file degli alleati della Monarchia Cattolica, ad esempio, non furono rari i contenziosi interessanti il posizionamento che le rispettive flotte dovevano mantenere, rispetto a quella regia, durante la navigazione.

Nell'*Archivio Histórico de la Nobleza* di Toledo sono conservati gli archivi nobiliari, fonte inesauribile di informazioni relative alle attività pubbliche e personali dei membri delle maggiori famiglie spagnole. La strutturazione e i contenuti dei fondi nobiliari sono molto simili nella maggior parte dei casi, ed essi, molto spesso, compongono una fitta rete di archivi di diverse famiglie confluiti all'interno di altri, a seguito delle strategie matrimoniali e patrimoniali poste in essere dalle nobiltà del tempo.

Grazie alla conservazione delle carte processuali all'interno dell'archivio di famiglia, quando capita di trovarle nella completezza della documentazione, si è in grado di seguire l'intero corso dell'istruzione di un processo di antico regime, in ogni sua fase. Esso generalmente, prendeva inizio da un *pedimento* (supplica) presentato dinanzi ad un giudice, spesso a mezzo di un procuratore, dopo aver effettuato una delega di potere a suo favore. Si trattava di una relazione su fatti accaduti (uno scontro, a volte fisico e violento, altre soltanto verbale ma non, per questo, meno violento), nei quali la parte querelante aveva subito una violazione al proprio diritto. Nella supplica, oltre a denunciare il torto subito, si richiedeva la conservazione del godimento del diritto che era stato interrotto (atto possessorio), oppure si rivendicava la proprietà di un diritto che era stato esercitato da altri (atto petitorio), attraverso una sentenza che rendesse giustizia.

Al *pedimento*, seguiva una *información*, ossia un procedimento informativo, condotto dal *Corregidor*, o dal *Teniente de Corregidor*, per accertare le dinamiche dei fatti, possibilmente, raccogliendo la testimonianza delle persone presenti. Dopo l'*información*, il *Corregidor*, emanava una sentenza che veniva notificata alle parti, contro la quale, entro i termini di legge, avrebbero potuto presentare ricorso. La parte soccombente poteva presentare un *pedimento*, a sua volta, nel quale giustificava le proprie ragioni chiedendo il ritiro della prima sentenza. Naturalmente, un mancato soddisfacimento delle proprie richieste, poteva far scattare il ricorso in appello, ad un tribunale superiore. In ogni modo, le parti, a sostegno delle rispettive ragioni, presentavano una lista di testimoni scelti tra i più rispettabili ed onorati cittadini del luogo, i quali con le proprie dichiarazioni avrebbero dovuto confermare la versione della parte che li aveva convocati. Generalmente, il ricorso in appello di un processo istruito dalla autorità laica, si presentava presso la *Real Chancillería* di Granada o di Valladolid, per l'area territoriale al nord del fiume Tago, in quanto rappresentava il grado di giustizia immediatamente superiore a quello delle corti di giustizia locali. La *Real Chancillería* di Granada aveva anche facoltà di cognizione in prima istanza

di alcune cause, come i casi di corte, nelle cause civili e criminali all'interno dei territori delle cinque leghe intorno alla sede del tribunale (*juzgado de provincia*), e nelle cause di *hidalguía*, *alcabalas y tercias*, di tutte le località al sud del Tago. Le sentenze civili prodotte dagli *Oidores*, potevano essere oggetto di supplica davanti agli stessi e, in seconda battuta, presso il Consiglio di Castiglia, soltanto per i casi cosiddetti *de calidad* e previa cauzione di 1500 *doblas*. Erano, questi ultimi, contenziosi delicati, dal cui esito potevano derivare conseguenze politiche di rilievo. La causa, da questo grado di giustizia, poteva giungere anche all'attenzione del *Consejo de Castilla* e, da un certo punto in poi, della Camera del *Consejo de Castilla*, creata appositamente per trattare affari aventi a che fare con la giustizia e con la grazia regia[43]. A sentenza emanata, la parte vincente richiedeva il rilascio di una *carta ejecutoria* da presentare alle autorità locali, per ottenere l'esecuzione della sentenza obbligando la controparte ad ottemperare a quanto stabilito.

Non erano rari i casi in cui nella contrapposizione, a livello locale, venissero coinvolti i membri del tribunale dell'Inquisizione o i suoi *familiares*, che godevano del *fuero* privilegiato. In questo caso, era lo stesso tribunale ad istruire il processo, una volta ricevuto il *pedimento* e il ricorso in appello veniva presentato presso il Consiglio Supremo della Generale Inquisizione, che si trovava a Madrid.

Nelle cause in cui le parti contrapposte erano costituite esclusivamente da ecclesiastici, il tribunale vescovile diocesano aveva la cognizione in prima istanza, il tribunale vescovile metropolitano subentrava, in seconda istanza, e il *Tribunal de la Nunciatura* - dal 1771, *Tribunal de la Rota* -, per l'ultimo grado di appello. In Andalusia, le sedi metropolitane erano dislocate a Siviglia e Granada, mentre per la circoscrizione di Toledo, vi erano Cordoba e Jaen[44].

Dall'analisi delle modalità di risoluzione dei processi e dalla comparazione tra la pratica e la *teorica* sulle precedenze, emerge come nell'affrontare, ad esempio, la stessa tipologia di violazione, non sempre si configurassero gli stessi esiti. La rigorosa applicazione della teorica veniva osservata fino a quando era possibile ricondurla all'interno dell'alveo del progetto regio o della volontà del sovrano, in quella

43 Su tale organo, vedi J.A. Escudero, *El Consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de 1588*, in «Anuario de historia del Derecho Español», n. 67, 1997,

44 Tra i molti lavori sull'istituzione inquisitoriale in Spagna ci limitiamo a segnalare: H.C. Lea, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, 3 voll.; J.A. Escudero López (ed.), *Perfiles Juridicos de la Inquisición Española*, Madrid, 1989; H. Kamen, *La Inquisición española: una revisión histórica*, Barcelona, Crítica, 2000; J.P. Dedieu, *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècles)*, Madrid, Casa de Velazquez, 1989; B. Benassar (coord.), *L'Inquisition espagnole*, Paris, Hachette, 1979; R. García Carcel, *Origines de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia*, 1478-1530, Barcelona, Peninsula, 1976; J. Contreras Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal, 1982; J. Martín Walker, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Edimat Libros,2001; J. Pérez Villanueva-B. Escandell Bonet (dirs.), *Historia de la Inquisición en España y America*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000.

particolare circostanza. Quando ciò non era possibile, nonostante il costume consolidato, le consuetudini che, da sempre, in tale ambito venivano osservate e che costituivano la legge - come riconosciuto dalla dottrina prevalente - si piegavano alla volontà politica che introduceva il cambiamento. Del resto, come sagacemente aveva segnalato il Tocqueville,

> à côté d'un despote qui commande, se rencontre presque toujours un légiste qui régularise et coordonne les volontés arbitraires et incohérentes du premier […] Il est nécessaire de songer en même temps aux deux pour concevoir le tout.[45]

45 Al fianco di un despota che comanda si trova quasi sempre un giurista che legalizza la volontà arbitraria e incoerente del primo; bisogna riferirsi ad entrambi nel contempo, per capire il tutto; A. DE TOCQUEVILLE, *Mélanges Fragments Historiques et notes sur l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire*, Paris, Michel Levy Freres, Libraires Editeurs, 1865.p. 40.

PARTE I
Votre Majesté elle-mem n'est qu'une cérémonie. Le precedenze nei rituali monarchici

Capitolo I
Onore e precedenze nella società di Antico Regime

Ordine e armonizzazione delle differenze.

Il carattere composito e pluralistico dei corpi politici, tipico degli stati in età moderna, almeno fino al Settecento inoltrato, limitava la funzione dello stato a quella di contenitore ordinante tutti gli altri soggetti minori che «la fantasia istituzionale del Medioevo aveva prodotto a profusione e che negli ultimi secoli dell'età intermedia scoprirono una crescente difficoltà a gestirsi in regime di totale indipendenza»[1].

La funzione dello stato giurisdizionale, dunque, corrispondeva a quella di garante dell'equilibrio, di quelle situazioni soggettive meritevoli di tutela secondo la consuetudine, fondate sul rispetto del diritto della tradizione, attraverso l'emanazione di norme per la loro miglior tutela.

L'esistenza di poteri politicamente rilevanti, spesso di diversa origine in quanto emanazione non di un unico potere politico o di un'istituzione statale esercitante il monopolio della forza, connotò l'intera parabola dell'Antico regime, nonostante il tentativo costante, lungo i secoli dell'evo moderno, volto ad omogeneizzare la pluralità, da parte del potere regio.

Questi poteri – la pluralità da omogeneizzare -, nel loro relazionarsi animavano o, meglio ancora, *sostanziavano* la costituzione medievale[2], in base alla quale ognuno di essi era messo in grado di affermare il diritto alla propria esistenza politica e giuridica, rivendicando le origini e la tutela delle proprie prerogative, soprattutto, quando questa cominciava ad esser messa in discussione proprio dall'emergenza di poteri di altra natura, come quella burocratica, tipici della modernità politica.

Questa affermazione ontologica, per così dire, era alla base delle relazioni tra i diversi poteri di eterogenea derivazione che, nelle manifestazioni pubbliche e private, dovevano essere regolate da rigidi protocolli formali, minuziosamente attenti a quel *ripartimento dei gradi* che nutriva la concordia dell'ordine e manteneva l'unione e la pace. Tali cerimoniali fissavano la gerarchia delle precedenze che occorreva osservare e riconoscere, in modo da preservare l'ordine all'interno di quell'universo di poteri

1 L. Mannori–B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma–Bari, Editori Laterza, p. 63.
2 Il riferimento è al significato inteso in G. Vallone, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39,1, 2010.

che animava la società di antico regime e non dar luogo a imbarazzi o tensioni, in occasione delle manifestazioni pubbliche, quali processioni, ricevimenti a corte, partecipazione alle messe solenni, banchetti, ecc.

La precedenza indicava dunque il rango o il posto di onore dovuto alle persone qualificate, dove porsi a sedere in una cerimonia oppure l'ordine in cui procedere durante una processione o una marcia pubblica. Essa poteva essere precedenza di *diritto*, d'*onore* o di *cortesia*. La precedenza di diritto o di onore era rigorosamente dovuta ad alcune persone e, se messa in discussione, era possibile adire le vie legali e, spesso, anche le vie di fatto per farsela cedere.

La precedenza di cortesia era quella che si riconosceva al merito o all'anzianità ed era regolata dalla civiltà e non dalla legge[3].

Il mantenimento dei privilegi conquistati, presupponeva la capacità del proprietario di riconquistarli in ogni istante, nel caso qualcuno glieli avesse contesi; essi non erano possesso passivo o semplice godimento, bensì rappresentavano il limite a cui era giunto lo sforzo dell'individuo; i privilegi nobiliari, infatti, originariamente non erano concessioni o favori, ma conquiste[4].

Va rilevato che l'ordine delle precedenze in Antico regime, non fu mai oggetto di codificazione e in Francia, ad esempio, si giunse a tale risultato soltanto con un decreto del 24 messidoro dell'anno XII[5]. Questo nonostante la precedenza e il cerimoniale avessero enorme importanza in una società aristocratica. La mancanza di una ferma regolamentazione in tale campo, fu alla base delle vivaci contese e, spesso, dei gravi incidenti che venivano provocati dalla messa in discussione e dalla relativa difesa di specifici diritti che venivano, pertanto, denunciati nei tribunali. Le sentenze dei tribunali creavano, così, i precedenti giurisprudenziali utili per i casi futuri, anche se la casistica si complicava in ambito di precedenze, come vedremo più avanti, mancando di un carattere universale, in quanto suscettibile di variazioni in base al contesto di riferimento. Ad esempio, vi era un cerimoniale per quanto riguardava la corte, uno per quanto riguardava i consigli o, nel caso francese, i parlamenti, un cerimoniale diverso in ambito militare e altrettanto in tempo di guerra o in tempo di pace. Scrive d'Avenel:

> En temp de paix, les ducs et pair ont pas sur les maréchaux de France; c'est le contraire en temps de guerre. On voit au conseil royal le grand maitre de la garderobe, le capitaine des gardes, le premier gentilhomme de la chambre, se tenir debout, pendant que des conseillers au Parlament sont assis; cependant, les premiers étaient en temps ordinaire supérieurs aux seconds. Quand le Parlement marchait en corps,

3 N.V. de Saint Allais, *Dictionnaire encyclopedique de la noblesse de France*, Paris, Chez l'Auteur, rue de la Vrilliere n°10, 1816, vol. II, pp. 327-28.
4 J. Ortega y Gasset, *La ribellione delle masse*, Milano, SE, 2001, p.94.
5 G. D'Avenel, *Richelieu et la monarchie absolue*, Paris, Libraire Plon, E. Plon, Nourrit et C^ie^, Imprimeurs-Èditeurs, rue Garanciére,10, 1884, Tome Primiere, Appencice du Livre Primiere, p. 424.

son premier président avait le pas sur les princes du sang, tandis qu'isolé, il passait apreés tous les ducs[6].

A ben pensarci, già presso gli antichi romani si distinguevano le gerarchie a seconda che si fosse in tempo di pace o di guerra, operando una netta distinzione tra vita cittadina e vita militare. In tempo di guerra, era l'imperatore che comandava, assumendo decisioni in tutta libertà; si trattava di un'investitura di poteri eccezionali che entravano in vigore quando si oltrepassava il *pomerium*, ossia la linea demarcante il termine del territorio cittadino, fuori dalle mura. In tempo di pace, all'interno delle mura, regnava l'*auctoritas*, ossia la legge impersonale e, per controllare che venisse rispettata, veniva scelto un cittadino che, in quanto depositario della legge, diventava un'*automa della legalità*, svuotato della sua personalità e riempito di quell'entità anonima che era la legge e in quanto depositario della legge, "era fatto *magis* degli altri, era maggiorato, *magister* e *magistrato*"[7]. L'*imperator* non era un ministro bensì potremmo definirlo un incaricato e quella imperiale era un'istituzione transitoria che assumeva rilevanza solo mentre lo esigeva la situazione[8].

Vi erano, dunque, dei casi in cui venivano tributati degli onori a particolari persone, per motivi temporanei di cui, normalmente, non godevano. Insomma, il quadro risultava alquanto complicato; in un tale contesto di carenza normativa*, l'usage seul faisait loi*, quello che tradizionalmente veniva praticato, ossia la consuetudine, si faceva legge.

Non sono rare le pubblicazioni, lungo il corso dell'Antico regime, di manuali dedicati alla tematica della precedenza e ai contrasti sorti per questioni in conto di essa, nei quali si cercava di chiarire cosa essa fosse, a chi dovesse essere riconosciuta ecc.., tentando di far luce "*nelle folti tenebre dell'ordinamento*", per individuare un percorso sicuro all'interno di quella giungla di poteri e giurisdizioni concorrenti. Pubblicazioni che diventarono sempre più frequenti tra fine XVII e XVIII secolo, periodo in cui la crisi del vecchio sistema e l'avanzata del potere regio omologante, rendevano la conflittualità in tali ambiti, più frequente anche a causa della non sempre univoca opinione in merito.

La cultura barocca, come del resto ci ricorda Maravall[9], fu innanzitutto una cultura visuale, nella quale il concetto veniva presentato dall'immagine e la rappresentazione del rango attraverso la forma era caratteristica della conformazione generale, non soltanto della vita cortigiana ma di tutti gli strati sociali[10]. Godere di un diritto di preminenza come disporre di un posto a sedere particolare, occupare

6 Ivi, p. 425.
7 J. Ortega Y Gasset, *Un' interpretazione della Storia universale*, Gallarate, Sugarco, 1994, p. 72.
8 Ivi, p. 73.
9 J.A. Maravall, *La cultura del Barocco. Analisi di una struttura storica*, Bologna, il Mulino, 1999, p.413.
10 N. Elias, *La sociedad cortesana*, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1996, p. 87

un determinato spazio preminente o procedere per primo in una processione, esprimeva distinzione che altro non era se non manifestazione esteriore del rango che esigeva il rispetto dell' ordinata simmetria della gerarchia sociale, espressa dall'universo delle forme. Questo accadeva perché, nella società di Antico regime, a differenza di quanto accade nel mondo a noi contemporaneo, vivere significava misurarsi con una serie di difficoltà presenti nell'ambiente, come pericoli, limitazioni e soggezioni. Il miglioramento della propria condizione economica, l'ascesa sociale rappresentavano il risultato dell'enorme sforzo compiuto non dimenticando il *prezzo* che era stato necessario pagare. Avere consapevolezza dei propri limiti permetteva il riconoscimento della superiorità di altri e dell'impressione che vivere significava dover fare i conti con ciò che limitava. Proprio perché era ben chiaro che la vita era una lotta, uno sforzo per poter essere sé stessi, il livello di posizionamento sociale così duramente raggiunto, il privilegio, andava difeso anche con il ricorso alla violenza, laddove si fosse vista esaurita ogni possibilità di difenderlo con la ragione.

Le differenti posizioni degli individui andavano ordinate nei loro rapporti e coordinate nelle loro azioni, ricercando, di volta in volta, il delicato equilibrio mai considerato acquisito una volta per sempre. Loyseau sosteneva la necessaria esistenza del *regno di un ordine* in tutte le cose, infatti – rimarcava - lo stesso mondo in latino, veniva chiamato *ordo* a causa della disposizione delle sue cose e, riteneva, la stessa esistenza degli uomini impossibile senza un ordine; così scriveva il giurista francese:

> Car nous ne pourrions pas vivre en egalité de condition, ains il faut par necessité, que les uns commandente et que les autres obeissent. Ceux qui commandentont plusieurs degrez: les souverains Seigneurs commandent à tous ceux de leur Estat, addressans leur commandement aux grands, les grands aux mediocres, les mediocres aux petits er les petits au peuple. Et le peuple qui obeit a tous ceux là, est encor separé en plusieurs Ordres et rangs, afin que sur chacun d'iceux il y ait des superieurs, qui rendent raison de tout leur Ordre aux Magistrats et les Magistrats aux Seigneurs souverains[11].

L'autore concludeva dicendo che da tale pluralità di ordini si otteneva un *Ordine* più generale, uno *Stato* ben regolato, fondato su di un'armonia, una corrispondenza nonché un rapporto, che andava dal basso verso l'alto, per cui l'ordine stesso diventava lo strumento attraverso il quale la multiformità veniva ridotta ad unità.

È nel contesto eterogeneo, dove pullulano differenze e disuguaglianze che va af-

11 "Perché noi non potremmo vivere insieme in condizioni di eguaglianza, ma è indispensabile che alcuni comandino e altri ubbidiscano. Coloro che comandano hanno diversi gradi: i Signori sovrani comandano sui sudditi dei loro stati, indirizzando i loro comandi ai grandi, i grandi ai mediocri, i mediocri ai piccoli e i piccoli al popolo. E il popolo che ubbidisce a tutti costoro è separato in più ordini e ranghi, per far sì che su ciascuno vi siano sempre dei superiori, che rendano ragione di ogni loro comando ai Magistrati e i Magistrati a loro volta ai Signori Sovrani"; C. Loyseau, *Traité des Ordres et simples dignitez*, Paris, pour Abel l'Angelie tenant sa boutique au premier pillier de la grande Salle du Palais à Pais, 1610, Avant-Propos, p. 1.

finandosi l'arte della mediazione e della ricerca dell'equilibrio pacifico, fine ultimo della politica, ma *prioritariamente* della ragione, intesa nel senso più alto del termine. Ordinare conferendo a ciascuno il proprio peso era, dunque, un assunto allo stesso tempo giuridico e politico e il conflitto per questioni di precedenza costituiva uno dei vari modi in cui poteva manifestarsi la lotta politica e, per tanto, andava regolato, appunto, in sede giuridica.

Equilibrio e giustizia

La parola equilibrio, dal latino *aequs* (uguale) e *libra* (bilancia), indica nella scienza meccanica, lo stato di riposo dei corpi sollecitati da forze contrarie che si distruggono. La metafora dell'equilibrio è tradizionalmente associata al concetto di giustizia; quest'ultima da sempre viene raffigurata, appunto, con la bilancia tra le mani in una condizione di equilibrio - ossia con l'asta in posizione parallela all'orizzonte - rappresentante il fine della stessa. Nell'esperienza di Antico regime la giustizia, da realizzarsi tramite il diritto, si traduceva in concreto nel dare a ciascuno il suo, in ossequio al brocardo ripreso dal diritto romano, *ius suum cuique tribuere*, dove il suo non era una spettanza astratta ed eterna, ma il frutto di continui aggiustamenti e compromessi, di continui e precari equilibri, come esito di una controversia dialettica da cui "ciò che emerge non è il *logos* di ognuno, ma il *dia-logos* che unisce l'uno all'altro in quello strettissimo e irresolubile vincolo relazionale che è l'esistenza"[12].

Questo perché il diritto di Antico regime era un diritto che aveva a che fare con beni materiali (dalla proprietà ai ruoli e alle cariche sociali), e non di carattere spirituale, che potevano essere ripartiti esclusivamente in base alla determinazione di un *justum* obiettivo, che mediasse le singole posizioni soggettive e che non poteva avere una base individualistica, bensì relazionale.

La giustizia, dunque, nella visione del tempo fortemente condizionata dall'insegnamento della Scolastica e di San Tommaso, era definita come una costante e perpetua volontà di dare ad ognuno il suo *gius*, ciò che gli era giustamente dovuto, presente naturalmente nell'ordine stesso delle cose, attraverso la ripartizione oggettiva di beni esteriori e controversi tra i consociati, mai determinabile in astratto e senza un'interrogazione attenta dei casi concreti emergenti[13]. Nella tradizione classica di stampo aristotelico, magistralmente sintetizzata e integrata alla tradizione cattolica dall'Aquinate, la ragione giuridica non era una ragione formale bensì dialettica che si alimentava della realtà e delle contraddizioni di cui essa era intrisa fino al momento in cui la controversia veniva sciolta dal giudice che determinava il *jus*[14].

12 F. D'Agostino, *Introduzione,* in M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986, p. XIV.
13 F. D'Agostino, *Michel Villey: Cristianesimo e Diritto,* in «Revista Europea de Historia de las Ideas Politicas y de las Instituciones publicas», n. 7 (septiembre 2014), p. 68.
14 Per un approfondimento di questi temi si rimanda a M. Villey, *La formazione del*

Nel caso delle precedenze, era importante avere cognizione dell'antichità e della nobiltà delle famiglie nonché delle graduazioni e delle dignità dei magistrati, delle cariche e degli uffici, al fine di poter distinguere i *maggiori* dai *minori*. In ambito di precedenza si registravano scontri a tutti i livelli della società di Antico regime, ai quali non si sottraevano sovrani, principi, duchi, marchesi, magistrati ed ecclesiastici di ogni grado, professori universitari, feudatari e amministratori feudali, diplomatici, rappresentanti delle città e degli stati. Non mancavano casi in cui l'asprezza delle controversie rendesse inevitabile il ricorso "*all'incerto Tribunale di Marte*", al fine di ottenere una sentenza.

Chi si attivava per la conservazione del diritto di preminenza a lui spettante per giustizia, non commetteva atto contrario alla legge, sulla scorta di quanto diceva S. Agostino, *nulla justitia est, ut maior serviat minori*, soprattutto, perché la lesione del diritto di precedenza corrispondeva a revocare in dubbio l'autenticità della condizione sociale del soggetto leso, e a sfidare la sua capacità a difenderla. Resistere e difendersi da un'ingiuria, quando si poteva, era considerato, pertanto, un obbligo e il sottrarsi a tale onere corrispondeva ad un tradimento. È quanto fece notare l'arcivescovo di Siviglia Diego d'Anaya a D. Diego Fernández di Cordova d'Alcaya de las Donzelles quando, in occasione del Concilio di Costanza, al quale partecipavano in veste di *Ambasciatori* spagnoli, ebbero un alterco con gli *Ambasciatori* di Inghilterra e di Tracia, per motivi di precedenza. Visto che l'*Ambasciatore* inglese non voleva cedere il posto usurpato e resisteva fisicamente, l'arcivescovo dopo averlo preso con la forza e caricato sulle spalle, lo scaraventò in una grotta adibita a cimitero e rivolgendosi al nobile spagnolo che lo accompagnava, gli disse:

> Io vedendo che la forza della ragione coll'Avversario non valeva a quella del braccio ho fatto ricorso; con che le parti, che al mio carattere Clericale spettano (vale a dire di dare sepoltura ad un uomo alla ragione morto) adempiute aver credo: Tu ciò che la tua Professione marziale richiede (che in mantenerti nel tuo posto consiste) adempir dei.[15]

Quanto compiuto dal prelato venne apprezzato dai membri del Concilio, unanimemente convinti della necessità della difesa, anche con mezzi violenti, del proprio diritto, al punto che il Presidente, avuto notizia dei fatti, commentò laconicamente dicendo che "*quegli il quale alla ragione fa violenza, al risentimento si espone: l'eccessiva modestia atto di Virtù dire non si debbe*"[16]. Era necessario farsi conoscere come coraggioso da coloro che tentavano di sottrarre quanto *spettante di diritto*, perché era

pensiero giuridico moderno, cit.

15 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile. Ateneo, legali e morali per formare il vero carattere della nobiltà e dell'onore*, Ferrara, a spese della Compagnia, 1740, Tomo Quinto, *Delle Precedenze*, cit., p. 3. Della vicenda accaduta in tale Concilio se ne trova testimonianza anche in M. Ziccata, *Il Perfetto Ambasciatore*, Venetia, Appresso Giusto Wiffeldick, 1649, p. 339.

16 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., p. 3.

indice della conoscenza dei propri diritti.

Sull'utilizzo della violenza in difesa del proprio rango, Loyseau, contrariamente, sosteneva che esso doveva essere conquistato e mantenuto con la dolcezza, essendo l'onore e l'amore due cose

> così sublimi e così preziose da non poter esser ordinate, né ottenute, a mezzo della forza. Pensare di ottenerli con la forza, più che di onore, la rendeva questione di tirannia ed oppressione. Tuttavia così come l'amore era necessario al mondo, lo erano anche l'onore e il rango, affinché non regnasse la confusione tra gli uomini, tuttavia "bisogna[va] conquistarli per merito e mantenerli con la dolcezza"[17].

Le conflittualità emergevano, soprattutto, in occasione di manifestazioni pubbliche, come ricordato più sopra, e ponevano al centro della questione il trattamento riservato ad un individuo, in ragione del suo *status* rispetto al sovrano che serviva, dal quale gli derivava una superiorità nei confronti di altri individui. A questo tipo di conflittualità non erano estranei, come vedremo, i principi e i sovrani cui era proprio il combattere per la gloria e per l'onore, come testimoniano le varie dispute tra i principi dell'Impero in occasione delle riunioni della Dieta imperiale o l'annosa disputa sulla precedenza tra i re francese e spagnolo. Oltre a coinvolgere i diretti interessati, la conflittualità poteva avere conseguenze più ampie, come evidenziava Tommaso Fontanella nel suo *Elegante discorso della Monarchia di Spagna*, come gravi perdite registrate contro gli infedeli per puntigli di precedenza nelle spedizioni, sia di terra che di mare, contro di essi[18]. Altro esempio, ancora, fu il danno che ebbe la Francia, come ricorda il Paradisi, dal passaggio di Andrea Doria al servizio della Spagna, saputo che il supremo Comando delle Armi della Corona Francese era stato conferito ad altri[19]. Per concludere, quanto riportato dal D'Avenel, che così scriveva:

> Le roi d'Espagne reprochant à un de ses ambassadeurs d'avoir négligé une affaire importante pour une cérémonie, celui-ci répondait avec quelque finesse: Comment, pour une cérémonie! Mais Votre Majesté elle-mem n'est qu'une cérémonie![20].

Rito, cerimoniale politico e precedenze

Le dispute sulla precedenza rimandano chiaramente ad un contesto di conflittualità politica; esse erano, infatti, uno dei modi del suo manifestarsi in Antico regime. La precedenza rappresentava una continua sfida conflittuale, un equilibrio provvisorio tra formalizzazione e manipolazione di un ordine di segmenti sempre più ridotti del corpo sociale, ma anche un sistema logico discorsivo fondato su categorie sto-

17 C. Loyseau, *Traité des Ordres et simples dignitez*, cit., p. 8.
18 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile.*, cit., Tomo Quinto, *Delle Precedenze*, p. 4.
19 Ivi, p. 5.
20 G. D'Avenel, *Richelieu et la monarchie absolue*, cit., p. 423.

riche e giuridiche[21]. Essa assumeva significato in quanto strumento di gestione del conflitto politico in un contesto popolato da numerose unità in competizione tra di loro e tendenti a porre la forma delle loro azioni al di sopra dello stesso contenuto, al fine di affermare, attraverso il corpo, lo spazio e la padronanza del simbolico[22].

Assume così molta importanza l'analisi del cerimoniale, di quel complesso di norme e procedure che presiedevano alla celebrazione degli atti solenni, aventi carattere sia religioso che civile, e il valore semiologico contenuto in essi. Per dirla con Zaccaria che scriveva, nel XVIII secolo, sul tema dell'autorità universalistica del papato, le cerimonie erano come quadri o simboli popolari, che le persone altrimenti illetterate e ignoranti potevano leggere al posto degli scritti e della storia[23]. A tal fine, assumeva particolare rilevanza la prossemica, ossia l'utilizzazione culturale dello spazio e delle relazioni spaziali che riproduceva nel mondo reale la coscienza della gerarchia del cosmo nella gestualità dell'etichetta. Creazione ed occupazione di spazio che escludevano ogni alternativa ipotesi di spazialità e che rendevano chiaro, palesandolo, l'ordine sociale e il relativo controllo.

Sin dai tempi più antichi, in ogni tappa della storia umana, il protocollo e il cerimoniale sono stati presenti, operando come strumenti di comunicazione di messaggi afferenti alla gerarchia e al potere ai destinatari sociali. Riti che si riferivano a manifestazioni pubbliche del potere come le cerimonie di incoronazione dei sovrani, i matrimoni o i funerali dei membri delle famiglie reali, le sfilate militari, le entrate trionfali nelle città da parte dei sovrani. Erano manifestazioni volte a dare visibilità al potere e creare il tessuto connettivo con i sudditi - grazie proprio alla loro celebrazione - nelle quali il messaggio istituzionale veniva codificato attraverso elementi a contenuto fortemente simbolico.

Cerimoniale e protocollo nascono, potremmo dire, contemporaneamente alla società, alle prime organizzazioni degli individui in gruppi, come strumenti per la convivenza pacifica e per l'esaltazione delle posizioni egemoniche al suo interno. Vengono così, pian piano, definendosi gli ordini delle precedenze, la regolamentazione della prossemica necessaria alla gestione delle distanze tra sudditi e sovrano, le minuziose direttive destinate a quei funzionari, come i maestri di cerimonia, per sovrintendere alla celebrazione delle cerimonie istituzionali. Sin dai tempi più antichi, è possibile osservare tale fenomeno, basti citare su tutti, l'esempio dell'Impero romano che, oltre ad imporre la propria organizzazione sociopolitica, economica e culturale nei territori ricadenti sotto il suo dominio, ne imponeva anche i riti e le cerimonie. Cerimoniale che, con la caduta dell'Impero romano d'occidente, sopravvisse, seppur con inevitabili contaminazioni, presso la corte di Bisanzio, fino ad

21 M.A. Visceglia–C. Brice (eds.), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e – XIX^e siecle),* Rome, École Française de Rome Palais Farnèse, 1997, p. 9.
22 Cfr. F. Merlo, *La dimensione rituale nell'azione politica*, in «Studi di Sociologia», Anno 38, fasc. 1 (gennaio-marzo 2000), pp. 73-94.
23 F. A. Zaccaria, *Bibliotheca ritualis*, III, Roma, Puccinelli, 1781, p. XVIII.

esser ereditato dall'Impero di Carlo Magno, nella cerimonia dell'acclamazione alla maniera bizantina. Anche la cultura visigota, che si radicò in Spagna, fu fortemente impregnata della tradizione romana.

Per quanto riguarda gli studi sui cerimoniali, nell'ultimo trentennio la storiografia ha fatto enormi passi in avanti, soprattutto, grazie all'attenzione dedicata dalla ricerca agli spazi del potere e, dunque, agli spazi della corte[24]. Fuori dell'Italia, gli studi si erano concentrati sui riti del potere monarchico e sui caratteri della regalità, tematiche che tagliavano fuori il caso italiano, in quanto caratterizzato da una pluralità di forme istituzionali e di tipologie di sovranità che non permettevano un approccio unitario alla tematica. Fu anche grazie all'irruzione di altre scienze sociali, come l'antropologia, la sociologia, la storia dell'arte, che ci si allontanò dagli schemi della ricerca positivistica, della storia evenemenziale, fondata sull'attenzione dedicata ai grandi accadimenti storici, aprendosi a nuovi ambiti di studio ed operando, anche, una revisione interpretativa sui temi classici. Si cominciò a battere nuove piste di indagine tentando la ricostruzione degli immaginari collettivi, la spiegazione dei meccanismi di persuasione nei discorsi testuali e visivi e ad analizzare la categoria del mondo come rappresentazione utile ai fini dell'interpretazione del potere. Venivano approfonditi gli studi dell'immagine e il suo riconoscimento come strumento per la rappresentazione, l'esercizio e la perpetuazione del potere e del rito come produzione simbolica in grado di rappresentare identità sociali e politiche[25]. Centrale anche lo studio della corte intesa come luogo di integrazione sociale e politica delle monarchie, in Età moderna, al quale hanno contribuito storici della letteratura, dell'arte e

---

24 Ci limitiamo qui a segnalare alcuni dei più significativi lavori: N. Elias, *La società delle buone maniere*, Bologna, il Mulino, 1988; P. Burke, *La fabbrica del Re Sole. Una politica dei media nell'età dell'assolutismo: l'industria della gloria e l'immagine pubblica di Luigi XIV*, Milano, il Saggiatore, 1993; M. Fantoni (ed)., *The Court in Europe*, Roma Bulzoni, 2012; G.R. Elton, *Tudor government: The points of contact*, I, *The Parliament*, Vol XXIV, 1974, 183-200, II *The Council*, Vol. XXV, 1975, pp. 195-211, III *The Court*, Vol. XXVI, 1976, pp. 211-228, in «Transation of the Royal Historical Society»; II, III, R. G. Asch-A. M. Birke (eds.), *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age*, c. 1450-1650, Oxford, Oxford U. P., 1991; J. Adamson (ed.), *The princely courts of Europe: Ritual, politics and culture under the Ancien Régime, 1500-1700*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1999; D. Loades, *The Tudor Court, London*, B. T. Batsford, 1986; L. L. Peck, *The mental World of Jacobean Court*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; C. Mozzarelli, *Prince and Court: why and how should the Court be studied Today*, «Schifanoia»,8 (1989), pp. 33-36; J.- F. Solnon, *La cour de France*, Paris, Fayard, 1987; C. Mozzarelli e G. Olmi (cur.), *La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma, Bulzoni, 1983; J. Duindam, *Myths of power: Norbert Elias and the Early Modern European court*, Amsterdam, Amsterdam U. P., 1995; J. Rambaud Cabello, *La corte degli Asburgo di Madrid: tendenze storiografiche*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», 2 (1996), pp. 393-400; P. Vásquez Gestal, *El espacio de poder: la corte objecto historiográfico de la Edad moderna Española y Europea*, Valladolid, Secretariato de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2005.

25 P. Bourdieu, *Los ritos como actos de institución*", en J. Pittrivers y J.C. Peristiany, *Honor y gracias*, Madrid, 1993, pp. 111-123.

della politica, attraverso lo studio della retorica del potere delle monarchie europee del XVII secolo.

Iniziatori di tale filone di ricerca sulle corti e i cerimoniali, che hanno fornito il cosiddetto riferimento teorico, furono gli studi di March Bloch[26], con il suo approccio storico-sociologico, e quelli di Kantorowicz[27], di stampo più marcatamente umanistico, giuridico-filosofico. Ad essi sono seguiti, poi, gli studi di Elias[28], Elton[29], Starkey[30], Giesey[31], Elliot[32], Burke[33] i cui esiti hanno notevolmente influenzato la storiografia occidentale. Fu proprio Norbert Elias ad individuare, per primo, la corte come un campo di ricerca, restituendo a tale luogo la dignità e la legittimità "che una generazione di studiosi era stata fino ad allora incline a ignorare"[34].

Le teorie di Elias non furono immediatamente metabolizzate e cominciarono piuttosto tardivamente ad incidere nel dibattito storiografico sul processo di formazione dello stato moderno, inizialmente incentrato su aspetti, più marcatamente, giuridico-istituzionali. Elias costruisce le sue tesi focalizzando l'attenzione sul processo di civilizzazione e la funzione di modernizzazione, giocata nel passaggio dalla società cavalleresca medievale, dei secoli XI e XII, alla società curiale dell'assolutismo, del XVII secolo. Egli tiene insieme due livelli di analisi nel suo approfondimento della fase di formazione dello stato moderno. Essi sono quello della ricerca storico-empirica e quello della riflessione teorico-sociologica, e l'analisi viene condotta attraverso l'esame del processo di assunzione del monopolio della forza legittima e dell'apparato fiscale - ponendosi sulla scia degli studi di Weber – e attraverso l'esame dello sviluppo dei meccanismi psicologici di controllo e repressione

---

26 M. Bloch, *I re taumaturghi*, Torino, Einaudi, 1973.
27 E. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989.
28 N. Elias, *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, Bologna, il Mulino, 1988; *La società di corte*, Bologna, il Mulino, 2002.
29 G.R. Elton, *Tudor Government. The point of contact*, III, *the Court*, in «Transation of the Royal Historical society», XXVI (1976), pp. 211-228*; Tudor Government*, in «The Historical Journal», 31, 2, (1988), pp. 425-434*; The Tudor revolution in government: administration change in the reign of Henry VIII*, Cambridge, Cambridge University Press, 1953.
30 D. Starkey (ed.), *The English court: from the War of Roses to the Civil War*, London/New York, Longman, 1987; *Court and government*, in C. Coleman–D. Starkey (eds), *Revolution Reassessed. Revisions in the History of Tudor Government and Administration*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
31 R.A. Gisey, *Cérémonial et puissance souveraine. France 15e – 17e siécles*, in *Cahiers des Annnales*, 41, Parigi, 1987;
32 J. H. Elliott, *Philip IV of Spain. Prisoner of ceremony* in A.G. Dickens (ed.),ñ *The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800*, London, Thames and Hudson, 1977, pp. 169-189; Id., «The court of the Spanish Habsburgs: a peculiar institution?» en P. Mack-M.C. Jacob (eds.): *Politics and culture in Early Modern Europe. Essays in Honor of H. G. Koenigsberger*, Cambridge, Cambridge U. P., 1987, pp. 5-24.
33 P. Burke, *La fabbrica del Re Sole*, cit.
34 J. Duindam, *Vienna a Versailles (1550-1780). Le corti di due grandi dinastie rivali*, Roma, Donzelli, 2003, p. 15.

delle emozioni, riprendendo la metapsicologia freudiana.

Il mutamento storico è frutto di un cieco intrecciarsi degli eventi o delle azioni intenzionali dell'uomo? È questa la domanda che si pone Elias e che lo accompagnerà in tutto il suo percorso intellettuale, cercando di definire il rapporto tra le strutture individuali o psicologiche, e le strutture sociali, ossia l'insieme delle relazioni dinamiche tra gli individui indipendenti.

Ma sarà nel suo *La società di corte* che l'autore si soffermerà maggiormente sul tema dei cerimoniali e delle regole dell'etichetta, considerata come la rappresentazione di un ordine gerarchico istituzionalizzato. Nelle società, come quella di corte, nelle quali la realtà sociale risiedeva nel rango e nel prestigio conferiti all'individuo dalla società stessa e dal re - il suo vertice -, godere di alcuni privilegi, quali precedere un altro o restare seduto e gli altri in piedi, rappresentava prova diretta della propria esistenza sociale, qualificante la propria posizione nell'ordine gerarchico di corte e della società[35]. Essendo, tuttavia, l'ordine gerarchico all'interno della corte in costante mutamento, determinato soprattutto dalla qualità del rapporto intessuto con il re o con chi godeva di una posizione di potere in quegli ambienti, si aprivano serie opportunità di lotta per garantirsi una miglior posizione nell'ordine gerarchico. Ciò presupponeva uno specifico tipo di razionalità che esisteva nella cerchia della società di corte, fondato sul preciso controllo dei propri sentimenti[36]. Una razionalità affatto differente dalla razionalità borghese, non informata come questa al calcolo dei guadagni e delle perdite di *chances* di potere in ambito finanziario, bensì al calcolo delle *chances* di potere in ambito del prestigio e dello *status* che, molto spesso, comportavano una perdita in ambito finanziario. La generalizzazione tra le file dell'aristocrazia dei valori cortigiani e l'estensione di questi alla società intera, specialmente di quelli informati all'autocontrollo, ha rappresentato per Elias uno dei principali ingredienti del processo di civilizzazione. I limiti della teoria di Elias in merito al passaggio del nobile da guerriero a cortigiano, sono stati individuati ne "le basi manualistiche della ricerca eliasiana" e nella "ignoranza completa dell'esperienza più antica delle corti bizantina, papale e dell'Italia rinascimentale"[37]. La corte, tra seconda metà del XV secolo e prima metà del XVII secolo, più che uno strumento di disciplinamento della nobiltà rappresentò un punto di contatto, un luogo di

35 N. Elias, *La società di corte*, cit., p. 112.

36 Ivi, p. 108. L'auto-imposizione comincia a funzionare in modo autonomo dall'etero-imposizione, assumendo un aspetto automatico e onnipervasivo. Nella teoria freudiana, le restrizioni esterne che furono imposte all'individuo prima dai genitori e quindi da altri rappresentanti della società, vengono "introiettate" nell'*Io* e diventano la sua "coscienza […] ben presto le repressioni diventano inconsce, per modo di dire automatiche, H. Marcuse, *Eros e civiltà*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2001, p. 24.

37 S. Bertelli, *La corte come problema storiografico. A proposito di alcuni libri (più o meno) recenti*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 164, N. 1 (607) (gennaio-marzo 2006), p.132; vedi anche il volume S. Bertelli-G. Crifò (a cura di), *Rituale, Cerimoniale, Etichetta*, Milano, Studi Bompiani, 1985.

relazioni, tra governanti e classe dirigente, regolate dalla logica del *do ut des*[38]. Anche Le Roy Ladurie contestò la definizione di cortigiano, inteso come guerriero reso domo dalla civilizzazione dei costumi, affermando che la nobiltà della corte di Luigi XIV fu sicuramente più militare o guerriera di quanto non lo furono i gentiluomini non cortigiani del Rinascimento, e le campagne militari e le attività belliche rappresentavano mezzi di elevazione sociale per le *élite* urbane.

Sui cerimoniali monarchici fondamentali rimangono lo studio di Kantorowicz e la sua teoria sui due corpi del re. Sacralità della politica e funzione politica dei rituali sono al centro della ricerca dell'autore, che approfondisce gli studi sulla simbologia del potere in epoca medievale. Un metodo di indagine basato su fonti scritte e su di un'ampia indagine iconologica, funzionale a quello che l'autore stesso - nell'introduzione al volume - dichiara di considerare un tentativo volto a capire e dimostrare come, verificandone i mezzi e i modi, alcuni assiomi della teologia politica cominciarono a svilupparsi durante il Medioevo[39]. Kantorowicz ricostruisce la genesi, nel pensiero giuridico medievale, della metafora o finzione mistica, dei due corpi del re: uno naturale e mortale, soggetto alle ingiurie del tempo; l'altro politico, con carattere perpetuo e, trasmettendosi da un individuo all'altro, superiore ai limiti della natura umana. Una *fictio*, dunque, una costruzione della mente umana che si rende schiava delle proprie finzioni, più facilmente riscontrabili in ambito religioso che in quello politico e/o del diritto costituzionale. Kantorowicz mostra le modalità di evoluzione della teologia politica, dal periodo alto-medievale, ancora contenuta nella struttura generale del linguaggio liturgico e del pensiero teologico – il periodo della forma di regalità *cristica*[40] - a quella dei secoli XII e XIII, centrata sul diritto e sulla giustizia (la regalità *giuricentrica*), in cui avviene la reinterpretazione dei concetti teologici da parte dei giuristi, allacciandosi al diritto romano. Una secolarizzazione, dunque, in atto in questo periodo che vede, mediante l'appropriazione da parte dello Stato dei simboli religiosi, l'emersione di una sfera pubblica autonoma, funzionale all'acquisizione del carattere sacrale dello Stato territoriale.

Tale sacralizzazione sarà al centro della terza forma di regalità di cui parla Kantorowicz, quella *politicocentrica*, che attraverso un *transfert* semantico del *corpus mysticum* dalla chiesa allo Stato, attribuisce a quest'ultimo i caratteri di universalità ed immortalità. Ne consegue– in base all'assunto che a capo di un corpo politico immortale deve esservi un re, anch'egli, immortale -, la necessità di fondare la credenza di un'ulteriore *fictio*, attraverso lo sviluppo di alcuni elementi in ambito delle sfere della giurisprudenza e del rituale. Elementi come: l'idea di continuità dinastica; la corona, entità autonoma e stabile, indipendentemente dagli avvicendamenti

38 R.G. Asch-A.M. Birke, *Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, 1450-1650*, Oxford, The German Historical Institute, Oxford UP, 1991, p. 4.
39 E. Kantorowicz, *I due corpi del re,* cit., p. XXX.
40 Il re imitava e rappresentava l'immagine del Cristo vivente, Ivi, p. 76.

sul trono; la dignità regale che assicura la coesistenza tra il corpo naturale e il corpo politico. Sulla base della regalità *politicocentrica*, viene sviluppandosi la regalità *antropocentrica*, in cui diventano centrali le nozioni di perpetuità dell'umanità e di sovranità dell'uomo.

Nell'analisi della nascita della dimensione di continuità e perennità del potere di Kantorowicz, svolge un ruolo centrale il simbolismo della immortalità del corpo politico, rappresentato dalle effigi poste al di sopra del sarcofago dei sovrani, rappresentanti la *dignitas*, l'istituzione della regalità nella sua capacità di sopravvivere alla morte dell'individuo, depositario di essa.

L'immagine è, anche, al centro degli studi di Burke che analizza la politica dell'immagine nel regno di Luigi XIV[41], finalizzata all'imposizione di un governo assoluto e duraturo. Politica che prende lentamente le mosse dopo la morte di Mazzarino, quando Colbert, divenuto primo membro del Consiglio di Stato, e Jean Chapelain saranno gli artefici di un piano di rilancio dell'immagine del re basato sull'organizzazione della cultura attraverso la fondazione di istituzioni statali, come l'*Académie française* o l'*Académie des Sciences* che mobilitarono artisti, scrittori e scultori al servizio del re. Importanti nello sviluppo di tale politica furono le commissioni di opere a pittori come, ad esempio, a Le Brun che divenne pittore di corte, sostituito da Pierre Mignard alla morte di Colbert, per volere del suo successore, Louvois. Si procedeva verso la costruzione dell'immagine del re, insistendo sulla dimensione sacrale della monarchia (il potere di guarigione) e la rappresentazione del mito del Re sole.

Anche per ciò che riguarda più strettamente il cerimoniale regio, occorre rilevare che, nell'essenza e nelle manifestazioni del potere politico, un ruolo centrale era occupato dal carattere sacro della regalità. Una centralità del sacro riscontrabile non soltanto nelle grandi monarchie e nelle forme monarchiche di Stato. Scrive Visceglia:

> In maniera differente secondo le forme istituzionali dello Stato, i rituali pubblici rappresentavano, nella prima età moderna, le specifiche configurazioni dell'intersezione della sfera del sacro con la sfera del politico, ma ogni configurazione non visualizzava un ordine acquisito una volta per tutte […] era piuttosto l'esito di un processo, un equilibrio tra tensioni che poteva in ogni momento essere messo in discussione, l'immagine dell'interazione tra i protagonisti dell'azione rituale e i destinatari, lo scarto tra l'accumulazione nel passato di elementi rituali […] e la loro interpretazione in precisi contesti storici[42].

È un intreccio molto stretto che si fonda su di una condivisione dei linguaggi differenti, sacro e politico che, come ha rilevato Muir, cesserà soltanto nel Settecento quando, in ambito di rituali, si registrerà una netta separazione tra le due sfere di

41 P. Burke, *La fabbrica del Re Sole*, cit.

42 M.A. Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in M.A. Visceglia–C. Brice (eds.), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e – XIX^e siecle)*, cit., p. 119.

Chiesa e Stato[43].

La necessità di creare una rappresentazione sublime della maestà fu un passo inevitabile ai fini del consolidamento del poter monarchico e dell'integrazione politica, che corrispose all'apparizione di una certa coscienza simbolica, della percezione che la *potestas* e la dignità del re cominciavano a cercare dei modelli identificativi esteriori, dei segni associabili automaticamente all'esercizio del potere regio.

Gli studi sulle corti hanno fatto registrare un progresso grazie anche all'approfondimento degli studi del ruolo di integrazione sociale e politica che ha portato ad individuare dei veri e propri sistemi di *patronage* politico e di fazioni di corte. Fondamentali furono gli studi di Peck, di Asch e Birke sul sistema di *patronage* e la corruzione presso la corte inglese e sul sistema di Corte in un'ottica comparativa a livello europeo[44]. Clientelismo, fazionismo, sistema di *patronage* erano alla base del sistema di integrazione nobiliare presso la corte, ma furono anche strumenti strategici per l'accesso alla persona del sovrano e per il suo controllo[45]. Lo studio del mondo dei favoriti ha contribuito notevolmente alla migliore conoscenza delle dinamiche del potere e della Corte, grazie ai contributi iniziali di Tomas y Valiente e Berenguer[46]. Il *valido* privatizzava la Corte e la distibuzione della grazia regia, condizionava l'accesso al sovrano, influenzando l'intero sistema del potere regio[47]. Gli studi sulla Corte e le *élite* cortigiane, dello spazio del re come luogo di clientela e di *patronage*[48], lo studio degli spazi privati, come la casa del re e della regina, e

43 E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge 1997.

44 L L. Peck, *Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England, London*, Routledge, 1993; R.C. Asch–A.M. Birke (eds), *Prince, Patronage and Nobility. The Court at the beginning of the Modern Age*, Oxford, Oxford University Pres, 1991.

45 R. Stephard, *Court faction in Early Modern England*, in «The Journal of modern History», LXIV, n.4, 1992, pp. 721-745; S. Kettering, *Patrons, Broker and Client in Seventhenth – Century France*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1986; N. Pech, *Patronage and Policy at the Court of James I,* London, Allen Unwin, 1982; Id.., *Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England*, London, Routledge, 1990.

46 F. Tomás y Valiente, *Los Validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Politicos, 1963; J. Berenger*, Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVII*e *siécle*, in «Annales E.S.C.», XXIX, n.1, 1974, pp. 166-92.

47 F. Benigno, *La sombra del rey. Validos y lucha politica en la España del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1992; B.J. García García*, La Pax Hispanica. Política exterior del duque de Lerma*, Leuven, Leuven University Press, 1999; 7 J.H. Elliott-L.W.B. Brockliss, (a cura di), *The World of the Favourite*, New Haven e London, Yale University Press, 1999; A. Feros, *El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III*, Madrid, Marcial Pons, 2002 (ed. orig. 2000); J.A. Escudero (coord.), *Los validos*, Madrid, Dykinson, 2004; P. Williams, *El gran valido. El duque de Lerma, la corte y el gobierno de Felipe III, 1598-1621*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2010 (ed. orig. 2006); A. Alvar Ezquerra, *El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*, Madrid, 2010; H. Tropé (a cura di), *La représentation du favori dans l'Espagne de Philippe III et Philippe IV*, Paris 2010; A. Malcolm*, El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665)*, Madrid, CEEH-Marcial Pons, 2019 (ed. or. 2017).

48 J. Martínez Millán, *La Corte de Carlos V*, 5 vols., Madrid, Sociedad Estatal para la Commemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000; Id... (dir.*), La corte de*

del reclutamento del personale addetto al servizio in tali ambiti[49], hanno permesso ulteriori passi in aventi della ricerca, negli anni più recenti.

Il potere, nel caso spagnolo, si concentrava, dunque, nella corte dove un ruolo primario era giocato dalla nobiltà castigliana, che stabiliva le gerarchie e praticava la dissimulazione a livello cortigiano[50]. La corte come luogo di presenza delle *élite* trasnazionali che affollavano quella di Madrid come quelle imperiale, pontificia, dei regni dell'Italia spagnola giocando, al loro interno, un ruolo importante per la creazione di reti sociali e circuiti di *patronage* che, molto spesso, condizionarono le trasformazioni politiche[51].

L'attenzione degli studi, recentemente, si è spostata verso le corti vicereali e decentrate; nonostante il detto *Solo Madrid es corte*, Álvarez Ossorio Alvariño, già nel 1998, rilevava come nella configurazione della società politica della monarchia cattolica andò consolidandosi l'importanza di un elemento di mediazione tra la corte

Felipe II, cit.; Id.., *Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispána*, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1992; J. Martínez Millán-C. Camarero Bullón-M. Luzzi Traficante (coords.), *La Corte de los Borbones*, Madrid, Polifemo, 2013.; J. Martínez Millán-D. Quiles Albero (coords.*), Crisis y descomoposición del sistema cortesano (siglos XVII-XIX),* Madrid, Polifemo, 2020; J. Martínez Millán - M.A. Visceglia (dirs.), *La Monarquía de Felipe III*, 4 voll., Madrid, Fundación Mapfre, 2008.

49 J. Martínez Millán-M. Rivero Rodríguez-G. Versteegen (coords.), La Corte en Europa, 3 voll., Madrid, Polifemo, 2012.

50 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *El cortesano discreto: itinerario de una ciencia áulica (ss. XVI-XVII)*, in «Historia social», 1997, n, 28, pp. 73-94; Id..*, Proteo en Palacio. El arte de la disimulación y la simulación del cortesano*, in M. Morán-C García García (Coords.), *El Madrid de Velázquez y Calderón: Villa y Corte en el siglo XVII*, tomo I, Madrid, *Ayuntamiento* de Madrid, 2000, pp. 111-138;

51 F. Sánchez-Montes González-J.J. Lozano Navarro-A. Jiménez Estrella (eds), *Familias, élites y redes de poder cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la edad moderna (siglos XVI-XVIII)*, Granada, Comares, 2017. F. D'Avenia, *Élite senza frontiere dentro e fuori la Monarchia spagnola*, in «Mediterranea», XIV (Dicembre 2017), n. 41, pp. 707-712; *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*, B. Yun Casalilla (dir.), Madrid, Marcial Pons, Universidad Pablo de Olavide, 2009; P. Cardim-T. Herzog-J.J. Ruiz Ibáñez-G. Sabatini (eds), *Polycentric Monarchies: How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, Eastbourne, Sussex Academic Press, 2012; J. Watkins, *Premodern NonState Agency. The Theoretical, Historical, and Legal Challenge*, in M.A. Ebben-L. Sicking (eds), *Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy*, Leiden, Brill, 2020, pp. 19-37; M.A. Noto, *Élites transnazionali. Gli Acquaviva di Caserta nell'Europa asburgica (secc. XVI-XVII)*, Milano, FrancoAngeli, 2018; G. Cirillo, *L'Europa tra Asburgo e Borbone. Il ruolo delle élites transnazionali nella sperimentazione delle forme di governo*, in «Nuova Rivista Storica», CIV (2020), n. 2, pp. 771-784; G. Sodano, *Da baroni del Regno a grandi di Spagna. Gli Acquaviva d'Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche*, Napoli, Guida, 2012; V. Favarò, *Pratiche negoziali e reti di potere. Carmine Nicola Caracciolo tra Europa e America (1694-1725)*, Catanzaro, Rubettino, 2019; L. Scalisi, *Da Palermo a Colonia. Carlo Aragona Tagliavia e la questione delle Fiandre (1577-1580)*, Roma, Viella, 2019; C. Cremonini, *Ritratto inedito di un celebre benefattore. Vita e opinioni del principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio*, in *Dalla carità assistenza. Orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Milano, Electa, 1992, pp. 78- 100.

reale e i gruppi sociali più organizzati e potenti dei regni, *señorios* e stati, che fu la corte vicereale, lamentando la scarsa attenzione, fino ad allora prestata dalla storia politica alle corti provinciali, vicereali e signorili, della monarchia spagnola[52]. L'autore parlava di *cortes compuestas*, formate da una corte preminente di rappresentazione sovrana e varie corti signorili sovrapposte che, da lontano, offrivano un'impressione di unità ma nell' esaminarle più da vicino e attentamente, si palesava una più complessa anatomia, articolata da molteplici sfere di potere e *patronazgo* il cui asse era rappresentato dalla casa aristocratica[53]. L'appello a colmare la lacuna di studi su tali corti periferiche non restò inascoltato e cominciò ad essere studiata la dialettica del grande teratro della politica dell'Europa moderna, ossia la monarchia composita degli Asburgo, e il ruolo non secondario delle corti vicereali[54]. Emergevano le differenze tra i viceregni europei, con autonomia giuridico-costituzionale, e quelli americani, dipendenti direttamente dal regno di Castiglia; assumevano rilevanza elementi come il potere discrezionale dei viceré, il vincolo personale che li univa al sovrano. Nei cerimoniali delle Corti vicereali italiane, il cerimoniale castigliano si ibridava con altre forme di cultura. Corti che, per magnificenza e grandezza non erano da meno di quelle centrali e, a mano a mano che, a partire dal Regno di Filippo II, andava formalizzandosi il nuovo cerimoniale presso Madrid, le corti dei viceregni asburgici in Italia vi si conformavano. Nel Regno di Napoli, ad esempio, dove prima era usato il cerimoniale borgognone, negli anni di regno di Filippo II, si cominciò ad introdurre le novità provenienti da Madrid, in merito all'ordine delle precedenze da riservare ai titolati che giungevano a corte[55].

---

52 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *Corte y cortesanos en la monarquía de España*, in *Educare Il Corpo, Educare La Parola: nella Trattatistica del Rinascimento*, a cura di G. Patrizi–A. Quondam, Roma, Bulzoni Editore, 1998, pp. 300-01.

53 Ivi, p. 302.

54 F. Cantù, *Las cortes virreinales de la monarquía española*, in Id... (ed.), *Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia*, Roma, Viella, 2008; A. González Enciso-J.M.a Usunáriz Garayoa (dirs), *Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España moderna*, Pamplona, EUNSA, 1999;

55 Sui cerimoniali di Corte napoletani, il rapporto con Madrid, e sul cerimoniale come elemento di coesione dell'autorità vicereale, vedi M. Rivero Rodríguez, *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*, Madrid, Ediciones Akal, 2011; G. Guarino, *Representing the king's splendour. Communication and reception of symbolic forms of power in viceregal Naples,* Manchester-New York, Manchester University Press, 2010, p. 18 ss.; J.L. Palos, *La mirada italiana. Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (1600-1700)*, Valencia, Universidad de Valencia, 2010, p. 333 ss.; C.J Hernando Sánchez, *Teatro del honor y ceremonial de la ausencia en la corte virreinal de Nápoles en el siglo XVII*, in J. Alcalá-Zamora y Queipo De Llano-E. Belenguer Cebrià (Coords.), *Calderón de la Barca y la España del Barroco*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, I, pp. 591-674; E. Novi Chavarria, *Corte e viceré,* in *Il Regno di Napoli nell'età di Filippo IV (1621-1665)*, a cura di G. Brancaccio-A. Musi, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 103-130.

Simboli, propaganda, immagine pubblica e formalismi rituali della monarchia spagnola

Lungo il corso dei secoli, l'uomo di potere si è servito di svariati strumenti, a cominciare dai riti per finire ai cerimoniali, come strategia per la propria legittimazione pubblica; tuttavia, in Età moderna si registra un salto qualitativo relativo alla presa di coscienza di quanto offerto alla sfera di potere, alla percezione pubblica e alle possibilità di veicolare determinati messaggi verso l'opinione pubblica, attraverso l'immagine rituale e il cerimoniale. Il comando come normale esercizio dell'autorità si è sempre fondato sull'opinione pubblica; comandare non è l'atto di ghermire il potere ma il suo tranquillo esercizio, non tanto una questione di violenza, quanto di tranquillità. Ortega Y Gasset, sosteneva che comando significava prevalere di un'opinione e, dunque, di uno spirito, dal che derivava che il comando non era altro che potere spirituale. Così scriveva:

> Ogni comando primitivo ha un carattere «sacro» perché si fonda sulla religione, e la religione è la prima forma sotto cui sempre si manifesta quel che poi diverrà lo spirito, idea, opinione: insomma l'immateriale, il metafisico[56].

Infatti, continuava Ortega, il primo stato o potere pubblico che si costituì in Europa fu quello della Chiesa, con il suo carattere specifico di potere spirituale, dalla quale il potere politico apprese che anch'esso era potere spirituale, validità di certe idee. Potere temporale e potere religioso sono entrambi poteri spirituali ma l'uno è lo spirito del tempo, opinione pubblica mondana e cangiante, l'altro lo spirito d'eternità, l'opinione di Dio, quella che Dio ha sull'uomo e sul suo destino[57].

La presa di coscienza del potere persuasivo, connesso alla solennità associata ai rituali, e della gestione degli spazi per trasmettere la propria grandezza e autorità, si manifestò, ad esempio in Carlo V, quando ritenne necessario, una volta proclamato imperatore, recuperare alcune ordinanze della casa borgognona, soprattutto, come strategia di comunicazione, volta a creare un richiamo alla figura di Carlo Magno, ed esser percepito come suo epigono. Fu per questo che, al momento della sua incoronazione, adottò la cerimonia della tripla incoronazione dell'epoca carolingia e, successivamente, volle adottare per la Casa di suo figlio Filippo, un'etichetta più degna che gli conferisse maggior distanza e rispetto.

La politica di potenziamento della figura dell'erede della corona, fu al centro di un programma di comunicazione politica ideato dalla cancelleria dei Trastámara, al fine della sua trasformazione in un importante strumento di propaganda politica, attraverso il ruolo assegnatogli nelle cerimonie reali, il trattamento riservatogli, l'esser sempre accompagnato da una serie di simboli e, soprattutto, la formulazione di

56 J. Ortega y Gasset, *La ribellione delle masse*, Milano, SE, 2001, p.154.
57 *Ibidem*.

un modello di giuramento proprio[58].

Allo stesso modo, rientrava nel programma di tale comunicazione l'utilizzo di alcuni spazi tipicamente devozionali per veicolare messaggi politici, oltre che religiosi, cioè che si producesse al loro interno, un'interazione tra le due sfere, politica e religiosa, in modo che la presenza di riferimenti politici contribuisse a valorizzare il significato religioso e, al contrario, il religioso conferisse un effetto di legittimazione politica aggiunta che aveva una delle principali manifestazioni nella trasformazione positiva della memoria del referente politico rappresentato[59]. Dal punto di vista della disponibilità di tali spazi per le pratiche devozionali da parte della monarchia, un'istituzione appositamente destinata ad assecondare le necessità spirituali della famiglia reale e dei membri della corte era rappresentata dalla Cappella reale. Tuttavia, essa rispondeva maggiormente ad esigenze più strettamente legate alle necessità spirituali private quotidiane, mentre, quando i Trastámara volevano proiettare un ben preciso messaggio politico e produrre una sorta di devozione religiosa intorno al potere regio, sceglievano come luogo per le principali cerimonie liturgiche e devozionali la cattedrale e non il palazzo reale. Scrive Nieto Soria:

> La devoción religiosa, cuando es ejercida por la monarquía en un contexto de propiciar una devoción política y de ofrecer una forma de representación sublimada del poder monárquico precisa de unos espacios mucho más amplios, abiertos y accesibles que lo que eran las características de los palacios reales de la época trastámara. De esta manera, esa expresión de devoción religiosa monárquica podía alcanzar unos marcos sociales de difusión muchos más amplios y, por ello, mucho más útiles desde el punto de vista de las necesidades de representación de la propia monarquía. Con ello, además, se conseguía un efecto social y políticamente inclusivo, al tratarse de espacios poseedores de una solemnidad colectivamente asumida que procuraban un efecto añadido de legitimación[60].

La Cappella reale assurgeva, invece, a spazio strategico all'interno del quale era possibile adottare una retorica sacra come forma atta a veicolare discorsi politici di cui la monarchia asburgica, pur, si avvalse attraverso lo strumento del sermone che, a volte, diventava un vero e proprio modulo di teologia politica, variamente orientata a lodare il potere regio, biasimare le azioni dei governanti o proporre riforme radicali nell'amministrazione del regno[61]. Analizzando i contenuti dei sermoni declamati in onore dei membri della famiglia reale, Álvarez-Ossorio Alvariño ha posto

58 A. M. Lobeto Álvarez, *La comunicación política de los principes de Asturias en la Edad Media y su contribución a la imagen del poder*, in D. Del Mar Sanchéz Gonzáles (coord.), *Protocolo, la imagen ritual del poder*, Madrid, Copias Centro, 2016, pp. 153- 163.
59 J. M. Nieto Soria, *Los espacios de las ceremonias devocionales y liturgicas de la monarquía trastámara*, in «Anales de Historia del Arte», vol. 23, Núm. Especial (II), 2013, pp. 243-258.
60 Ivi, p. 257.
61 A. Álvarez-Ossorio Alvariño, *La sacralización de la dinastía en el púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos II*, in «Criticon», nums.84-85, (2002), pp. 313-32.

in evidenza come l'istituzione della Cappella reale, sia nella corte che nelle province, rappresentò una piattaforma materiale e ideologica per l'esaltazione del potere regio, in particolare, durante il regno di Carlo II, attraverso la convergenza tra sacralizzazione della dinastia e culto del trono. I sermoni funebri, in diverse occasioni, servivano a creare l'immagine devota dei sovrani, così come i sermoni di onore potevano rappresentare il primo passo verso un processo di beatificazione, decantando le virtù eroiche dei membri della famiglia reale, mettendo insieme fatti miracolosi e prodigi da presentare davanti alla Congregazione pontificia dei Riti[62].

La retorica sacra, espressa attraverso lo strumento dei sermoni e utilizzata come canale di espressione e comunicazione politica, è stata oggetto di analisi da parte di Martínez Gil che, nello specifico, ha concentrato l'attenzione sui sermoni castigliani del periodo della Guerra di Successione spagnola[63]. L'autore definisce i sermoni del mondo cattolico preindustriale come autentici *mass media*, i cui fini del *docere*, *delectare* et *movere* erano identici a quelli dell'informare, intrattenere e agitare, comuni ad ogni tipo di mezzo di comunicazione, in grado di addottrinare e modellare le coscienze offrendo linee guida di condotta. Infatti, negli ultimi anni la storiografia ha riscoperto questa importante fonte riconoscendole il ruolo avuto come uno dei migliori canali di diffusione della ideologia monarchica[64]. La propagazione di un sistema di valori poggiato sui pilastri del cattolicesimo e della legittimità della monarchia asburgica, operata attraverso la retorica sacra contenuta nella pubblicistica del XVII secolo e nei sermoni, orali e pubblicati, mostra come la dottrina evangelica avesse ceduto il passo a contenuti maggiormente pregni di contenuto politico. Nonostante la natura stessa del sermone fosse quella di esser pronunciato, esclusivamente, una sola volta e destinato ad un uditorio, molto spesso, illetterato, a volte, essi venivano stampati singolarmente o in raccolte di orazioni tenute da un singolo oratore.

Scrive Martinez Gil:

> Pese a todo, el sermón impreso es una fuente histórica muy prometedora. Aunque toda posible espontaneidad se someta en ellos a las leyes de la retórica, aunque cargados de tópicos y de farragosas disquisiciones, constituyen un documento muy abundante, casi serializable, que permite un uso sistemático y no por ello insensible a los matices. Y aun teniendo en cuenta los filtros que anteceden a su fijación escrita, conservan altas dosis de inmediatez respecto de su época, de modo que pueden utilizarse como fuentes de informacion puntual, así como indicadores de estados de opinión y aun de los estados de ánimo en una sociedad y en un momento dados[65].

La preziosità di tale fonte emerge ancor di più in quei sermoni prodotti in parti-

62 Ivi, pp. 329-30.
63 F. Martínez Gil, *Los sermones como cauce de propaganda polítitica: la Guerra de Sucesión*, in «Obradoiro de Historia moderna», n. 20, 2011, pp. 303-36.
64 F. Negredo del Cerro, *La Palabra de Dios al servicio del Rey. La legitimación de la Casa de Austria en los sermones del siglo XVII*, in «Criticón», 84-85, 2002, pp. 295-311.
65 F. Martínez Gil, *Los sermones como cauce de propaganda polítitica*, cit., p. 305.

colari circostanze storiche - come la morte di un sovrano o la salita al trono dell'erede - quando la capacità dell'oratore riusciva a sfruttare al massimo la tensione emotiva a sua disposizione, per condizionare il suo uditorio e trasmettere la certezza della stabilità del sistema vigente. Altra circostanza storica in cui i sermoni compivano un'importante funzione, era quella bellica, specialmente nei casi di guerre civili, nelle quali le parti contrapposte cercavano di fondare, su presupposti religiosi, la legittimazione delle proprie ragioni. Infatti, la funzione di canali di propaganda politica dei sermoni emerse già durante la guerra delle *Comunidades*, per raggiungere il suo apogeo durante la Guerra di successione, quando i due fronti contrapposti, asburgico e borbonico, si trovarono in competizione per il monopolio del favore divino. Lo stesso clero, in tale contingenza, si mostrò diviso; la maggioranza appoggiò la causa del legittimismo asburgico, mentre i gesuiti e il clero secolare castigliano furono a favore della causa borbonica. Da parte di entrambi gli schieramenti, si assicurava di essere nel giusto, di avere la forza divina dalla propria e si tacciava il fronte avverso di eresia e sacrilegio, caratterizzando, così, la pubblicistica clericale per la proiezione della teologia e dell'orientamento morale sul mondo della politica.

Il pulpito, come scenario privilegiato per la diffusione dell'ideologia funzionale alla legittimazione della dinastia regnante e dell'istituzione monarchica, fu ampiamente utilizzato dagli Asburgo, soprattutto in un secolo difficile come il XVII, attraverso l'azione dei predicatori che comunicavano le idee della monarchia spagnola come perfetta figlia della chiesa cattolica e della simbiosi tra Corona e Vangelo, alla comunità dei fedeli[66].

L'importanza conferita all'immagine e alla rappresentazione non poteva non interessare un altro centrale aspetto della propaganda regia, quale fu quello dei ritratti di Stato, nei quali, molto spesso, veniva praticava la dissimulazione dei difetti fisici del modello, in funzione degli interessi dell'ideologia monarchica. Rileva Pascual Chenel che, con l'inizio del regno di Carlo II, si produsse un'incredibile virata iconografica nell'immagine regia verso approdi mai raggiunti precedentemente nella tradizione ritrattistica di casa Asburgo. Virata che si rese necessaria a causa dell'anomalia che venne manifestandosi con la morte di Filippo IV e con un erede al trono di soli quattro anni. Scrive Pascual Chenel:

> es precisamente dicha circunstancia la que obligaría a introducir importantísimas y sustanciales alteraciones en el sistema político de gobierno que determinarían, a su vez, los cambios y novedades operados en la representacíon regia. Así pues, partiendo de la tradición anterior, el retrato de Estado hubo de adaptarse al escenario, mudando el telón para reinventarse a sí mismo superando el agotamiento tipológico a que se había llegado, y articulando nuevas estrategias representativas (tanto para el monarca infantil como para la reina-regente) que satisficiesen y diesen cabal respuesta a la peculiar coyuntura histórico-política[67].

66 F. Negredo del Cerro, *La palabra de Dios*, cit., p, 308.

67 Á. Pascual Chenel, *Juegos de Imagen y aparencia: simulación, disimulación y propaganda*

Emerge che, sin dal battesimo del principe Carlo, si cominciò un'attività di depistaggio delle reali condizioni precarie di salute del neonato che si erano manifestate sin dalla nascita. La notizia era giunta presso le corti di tutta Europa, le quali richiedevano ai rispettivi *Ambasciatori* presso Madrid, di carpire maggiori informazioni. Da parte della monarchia spagnola, bisognava far sapere al mondo che il trono poteva contare su un erede forte e in salute, in grado di assicurare la successione dinastica. Sin dai primi ritratti del piccolo principe e, poi, del giovane re, vennero praticati interventi volti ad infingere una normalità ricorrendo alla retorica, alla simulazione, all'apparenza e all'inganno che poterono soltanto lievemente edulcorare una realtà che si manifestò a partire dal 1661 e terminò con la morte di Carlo II, nel 1700.

Il ritratto reale era l'immagine della Corona e del monarca che la incarnava e la dinastia borbonica conferì un proprio stile ad ambedue le immagini, lungo il corso del XVIII secolo. Pérez Samper, attraverso l'analisi dei ritratti dei sovrani spagnoli, ha mostrato come sia possibile delineare un'immagine espressiva della monarchia borbonica nel periodo dell'Assolutismo illuminato. Una serie di quadri e altre opere di arte effimera che proponendo singole immagini interessanti, danno vita ad una immagine d'insieme e più generale della monarchia spagnola, rendendola come una delle più brillanti monarchie europee del secolo dei lumi.

L'importanza accordata alla cultura e alla scienza, alla protezione e alla diffusione delle stesse; la preoccupazione per lo sviluppo dell'economia e della prosperità del regno; l'attenzione data al commercio, come motore di sviluppo economico, e all'agricoltura; sono tutti messaggi che emergono dalle ricorrenti allegorie presenti all'interno di una serie di ritratti che immortalano il re e la regina - a partire da Filippo V, continuando con Ferdinando VI, Carlo III fino a Carlo IV - e dalle decorazioni delle facciate e degli interni degli edifici regi e di governo[68]. L'immagine della monarchia spagnola nel secolo XVIII è complessa, costruita attraverso molte figure differenti, coerente, tuttavia, con quella di una monarchia potente a livello internazionale e, soprattutto, con quella di una monarchia illuminata desiderosa di conseguire il risultato della felicità per i suoi sudditi. Era questo il messaggio che voleva trasmettere all'esterno; una monarchia che non rompeva con il glorioso passato ma, senza nostalgie, si mostrava proiettata verso il futuro, confidando nel progresso e nelle possibilità di effettivo miglioramento della condizione umana in generale.

> A pesar de todas sus limitaciones y contradicciones, era una imagen fuerte y atractiva, que llevaba consigo un mensaje de grandeza y prosperidad, una imagen que pretendía reflejar el ideal de toda Monarquía del Absolutismo ilustrado, un ideal que la

politica durante el reinado de Carlos II, in A. Baraibar Echeverría, M. Insúa Cerecedea (coords.), El universo si*mbólico del poder en el Siglo de Oro*, Pamplona, Universidad de Navarra, GRISO (Grupo de Investigacion Siglo de Oro), 2012, p. 176.

68 M.A. Pérez Samper, *La imagen de la monarquía española en el siglo XVIII*, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 20, 2011, pp. 105-139.

Monarquía española persiguió con empeño durante todo el setecientos[69].

Lo studio dei protocolli regi ed ecclesiastici permette di conoscere una società e le sue istituzioni in movimento, ossia nell'esercizio di alcune precipue attribuzioni, sia nei processi relativi alla fase organizzativa e al suo svolgimento che, specialmente, negli scontri frequenti che insorgevano durante lo stesso svolgimento, per la rivendicazione o la contestazione del luogo occupato, o che si ambiva ad occupare, da parte dei gruppi sociali.

Un atto o una cerimonia, ripetuti in modo solenne e regolati da norme scritte o consuetudinarie, rappresentano, dunque, un rito: una serie di azioni ad alto valore simbolico espletate all'interno di cerimonie religiose o tradizionali di una comunità, che hanno come finalità quella di ricordare particolari momenti di un tempo storico o mitico delle origini.

Simboli, riti e miti sono comuni a tutte le tradizioni delle antiche civilizzazioni e hanno contribuito a dar vita a quell'immaginario collettivo, patrimonio comune degli individui che, attraverso le cerimonie e i rituali che danno senso e significato al proprio mondo, li fa sentire membri di un gruppo.

Il bisogno da parte del potere di ottenere una legittimazione politica si è soddisfatto, nella storia, attraverso l'attività di propaganda funzionale a tale obiettivo, che ha costituito il sostrato delle celebrazioni liturgiche poste in essere dalle monarchie europee.

Il rito di ascesa al trono ha costituito uno dei momenti più rilevanti di tutto il cerimoniale regio, soprattutto, per ciò che sembrava rivelare sull'origine del potere e sulla relazione tra re e sudditi. Ad esempio, l'imposizione della corona avveniva in diversi modi, per acclamazione o per intronazione; allo stesso modo, anche il riferimento ideologico della stessa regalità, poteva essere differente. La regalità castigliana, ad esempio, era unita agli ideali militari, radicati nell'azione eroica della *Reconquista*, più che a quelli sacri, per cui, qui, i riti di incoronazione avevano un tratto più spiccatamente secolare, fondato sullo scambio di giuramenti tra re e *Cortes*[70].

Ideali che, come rileva Nieto Soria, vengono consolidandosi durante la seconda metà del secolo XIII, quando si cominciò ad aver coscienza dell'idea del regno come conseguenza delle nuove circostanze che promuovevano il valore politico della territorialità, favorendo così l'identificazione del gruppo umano, che formava una comunità politica, non soltanto come un *corpus mysticum*, ma con una spazialità ben definita, con una terra e concreti limiti fisici[71]. Si trattò di un'epoca in cui si prese coscienza, in ambito della corona castigliano-leonese, del valore del perimetro

69 Ivi, p. 139.
70 O. Casal Maceiras, *La construcción de la imagen pública del poder a través del protocolo y el ceremonial. Referencias históricas*, in «Historia y Comunicación Social», vol. 18, n° esp. Octubre (2013), p. 766.
71 J. M. Nieto Soria, *El poder como representación en la monarquía castellano-leonesa del siglo XIII*, in «Res publica», 17,2007, p. 90.

territoriale del regno che, con Ferdinando III, aveva conosciuto una straordinaria espansione, a seguito della riconquista a danno dei musulmani e che, dunque, gli conferiva un marchio di identità complementare, rivendicato come *tierra de cruzada*[72]. L'aspetto quindi secolare, al quale l'autore fa riferimento, serve a richiamare l'attenzione sul problema relativo alla posizione della regalità rispetto al potere divino e a quello ecclesiastico, specialmente, in riferimento alla sua espressione pontificia ed episcopale.

A differenza di quello castigliano, il regno aragonese presentava un più stretto vincolo con la Santa Sede e, sin dal secolo XI, venne fissato un cerimoniale fortemente ispirato alle incoronazioni imperiali, fatte dai papi, che verrà abbandonato con Alfonso IV. Infatti, al momento dell'incoronazione, nella cattedrale di El Salvador di Saragozza, il sovrano dopo esser stato unto dal prelato, agì come ministro officiante nella cerimonia di investitura, afferrando la spada dall'altare ed offrendosi con essa a Dio, armandosi da cavaliere. Scrive Maceiras:

> En una segunda ceremonia, el rey toma la corona del altar y se la pone con sus propias manos, aunque ayudado por el prelado y los infantes. A continuación, coge también con sus propias manos la espada, el cetro y el globo, distintivos de su autoridad y poder[73].

L'autoinvestitura e l'autoincoronazione rappresentò una novità introdotta nel cerimoniale regio aragonese da quel momento in avanti, che verrà imitata, più tardi, anche da altre monarchie.

Anche le cerimonie relative alle esequie reali contribuirono in modo rilevante alla formazione e alla diffusione dei valori della monarchia, in età moderna, e alla sua costruzione dal punto di vista simbolico. La rilevanza rispetto ad altri tipi di cerimonie, derivava dal congiungimento delle due sfere, funebre e trionfale, che conferivano alle esequie reali un elemento in più, a supporto della comunicazione politico-sociale in generale. Alla morte del sovrano o di un altro membro della famiglia reale, le manifestazioni di doglianza corrispondenti alla qualità della rilevanza politica e sociale del defunto, servivano per stringere ancor di più i vincoli tra sudditi e monarchia. In caso di morte del sovrano, le esequie non rappresentavano soltanto un atto funebre attraverso il quale far leva sul sentimento popolare di affetto nei confronti del defunto, ma si trasformavano in una manifestazione trionfale della monarchia, attraverso l'esaltazione delle sue virtù e della sua persona unite alla monarchia, istituzione durevole e immune alla contingenza umana, come hanno dimostrato i pionieristici studi di Kantorowicz.

Tali fini erano raggiungibili grazie ad un particolare linguaggio condiviso con le altre cerimonie pubbliche, un linguaggio della ripetizione, nel quale la reiterazione di temi e gesti, scrupolosamente inseriti in un modello innestato sulla tradizione e

72 Ivi, p. 91.
73 O. Casal Maceiras, *La construcción de la imagen pública del poder*, cit., p. 766.

caratterizzato da un'organizzazione meticolosa nella quale nulla era lasciato al caso e all'improvvisazione, riproducevano le nozioni di ordine e di gerarchia in modo, a volte, ossessivo. La ripetizione e l'ordine si possono considerare come i tratti determinanti il formalismo cerimoniale delle esequie, componenti fondamentali per veicolare attraverso di esse, un certo concetto di monarchia funzionale alla sua stessa costruzione simbolica. L'ordine, come rileva López López, si manifestava in diversi momenti del processo di organizzazione e di svolgimento delle esequie: 1) nel procedimento organizzativo, dal ricevimento della comunicazione reale, alle nomine dei commissari delle esequie, alla distribuzione degli incarichi tra le istituzioni; 2) nel protocollo delle funzioni, individuando i luoghi e gli spazi da occupare nel tempo, la disposizione delle corporazioni civili ed ecclesiastiche nei corteggi delle processioni, le modalità di ricevere e salutare e di esser ricevuti e salutare; 3) nella costruzione delle tombe e degli ornamenti della chiesa; 4) nell'organizzazione della vita urbana nel tempo del lutto, proibendo feste e balli e stabilendo la chiusura delle attività commerciali; 5) nelle modalità di fissare le testimonianze delle esequie che sarebbero restate a imperitura memoria, come le relazioni manoscritte e stampate, i sermonari. Scrive l'autore:

> Una muestra del interés por mantener las formalidades de las ceremonias públicas-en concreto las fúnebres-, y por tanto de la confianza depositada in sus potencialidades comunicativas y representativas, la proporciona el elevado número de pleitos y discusiones que se produjeron en la Edad moderna con ocasión de cambios y variaciones en la organización y protocolo, pleitos y discusiones que fueron protagonizados por entidades diversas y a veces en el interior de algunas corporaciones por sus propios integrantes[74].

Attraverso la ripetizione di motivi e rituali organizzati in un protocollo avverso ad ogni tipo di novità, le esequie erano funzionali all'esaltazione della figura del sovrano e della sua famiglia, delle sue virtù umane e soprannaturali, per mettere in risalto il carattere quasi divino e, pertanto, intoccabile della monarchia e, in ultima istanza, per ottenere la completa accettazione dell'ordine sociale e politico dell'Antico regime. L'impiego di tale risorsa propagandistica si manifestava non soltanto nelle città che, a titolo diverso, mantennero stretti vincoli con la corona spagnola, come Madrid, Valladolid, Siviglia, Barcellona, ma anche in città e *villas* con relazioni meno dirette con la corte, come nel caso della Galizia, studiato dall'autore.

Nelle città della monarchia spagnola il processo di formazione ed evoluzione del linguaggio delle cerimonie funebri, tra XVI e XVIII secolo, fu tra di loro abbastanza similare, facendo registrare un momento iniziale durante il regno di Filippo II, a

74 R. J. López López, *Las ceremonias públicas y la construcción de la imagen del poder reaal en Galicia en la Edad moderna. Un estado de la cuestión*, in J. Bravo Lozano (ed.), *Espacios de poder. Cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII)*, Madrid, Marcial Pons, 2002, 2 voll, vol. I, p. 422, n.53.

partire dalle esequie di Carlo V[75]. Un processo che, oltre a favorire il consolidamento della monarchia, ha rappresentato un importante veicolo di diffusione dei contenuti riformistici del Concilio di Trento. Il definitivo consolidamento si avrà durante i regni di Filippo III e Filippo IV e resterà pressoché inalterato fino al regno di Carlo III - pur con qualche attenuazione di quegli eccessivi aspetti formali tipici del barocco, ad opera delle correnti de *la Ilustración*- dopo la morte del quale, si imporranno dei cambiamenti nei contenuti e nelle modalità, maggiormente coerenti alle trasformazioni del pensiero politico e sociale.

Il funerale del re diventava espressione della preminenza dinastica attorno alla quale si stringeva la nobiltà, dei legami con la chiesa di Trento, della quale il monarca spagnolo, in lotta con il protestantesimo, era il difensore. Le cerimonie funebri diventavano, dunque, uno strumento di propaganda e comunicazione al servizio del ceto dominante, che rinforzavano la coscienza di gruppo e la manifestazione delle dipendenze sociali. Gli obbiettivi comunicativi erano quelli di perpetuare la presenza del re attraverso la sacralizzazione della sua figura che conferiva, così, la gloria eterna mentre la gloria terrena si fondava sulla sua fama, sul profondo rispetto profuso nei suoi confronti da coloro che lo circondavano, e sulla perpetua dimora eterna che lo avrebbe accolto ed ospitato. In secondo luogo, occorreva attestare il potere della dinastia e la necessaria fedeltà della nobiltà che partecipava agli atti funerari. La sua presenza nei luoghi più vicini al defunto e al suo successore, ordinata e separata dal popolo, era inserita nel rigido protocollo regolante gli atti, funzionale a costituire un supporto al successore del defunto. Questo tipo di cerimonie contribuivano a stringere il legame con i sudditi, i quali si sentivano partecipi di queste rappresentazioni, anche se a distanza, avendo tuttavia una visione dell'insieme che permetteva loro di vivere le emozioni provate dai protagonisti e di provare l'orgoglio di appartenere ad una così potente monarchia[76].

A sostegno del rafforzamento dell'immagine simbolica del re e della monarchia,

75 Ci limitiamo a riportare alcuni tra i molti studi dedicati a tale argomento: J. Varela, *La muerte del rey. El ceremonial fitnerario de la monarquía española (1500-1885)*, Madrid, 1990; R. Escalera Pérez., *La imagen de la sociedad barroca andaltaa. Estudio simbólico de las decoraciones efimeras en la fiesta altoandaluza. Siglos XVII- XVIII*, Málaga, 1994; M. P. Monteagudo Robledo*, La monarquía ideal. Imágenes de la realeza en la Valencia moderna*, Valencia, 1995; M. D. Campos Sánchez Bordona y M. I. Viforcos Marinas, *Honras fúnebres reales en el León del Antiguo Régimen*, León, 1995; M. Baena Gallé., *Exequias reales en la catedral de Sevilla durante el siglo XVII*, Sevilla, 1992; J. B. Lores Mestre, *Fiesta y arte efimero en el Castellón del setecientos: celebraciones extraordinarias promovidas por la Corona y por la Iglesia*, Castellón, 1999; S. N. Orso., *Art and death at the Spanish Habsburgs Court*, University of Missouri Press, 1989;V. Soto Caba, *Los catafalcos reales del barroco español (Un estudio de arquitectura eftmera)*, Madrid, 1991; M.A. Allo Mañero, *Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica*, Zaragozza, Universidad de Zaragozza, 1993.

76 M. V. Gómez Requejo*, Los Austrias y las ceremonias alrededor de la muerte del rey, ritual y simbologia*, in D. Del Mar Sanchéz Gonzáles (coord.), *Protocolo, la imagen ritual del poder*, cit., pp. 251-265.

non va trascurato il ruolo giocato dai testi stampati in occasione delle cerimonie pubbliche. López López ha studiato la pubblicistica relativa alle cerimonie pubbliche prodotta in Galizia durante l'Antico regime (sermoni, relazioni, e discorsi), avente come oggetto le proclamazioni reali, le nascite dei figli dei sovrani, i matrimoni reali, le morti dei re, di vescovi e arcivescovi o altre autorità civili ed ecclesiastiche, gli accadimenti politici e altri tipi di cerimonie, evidenziando un costante incremento della sua produzione nell'arco di tempo preso in considerazione, a partire dal 1548 fino al 1837[77].

Una pubblicistica che poneva al centro la difesa incontestabile e incontestata del re e della monarchia, almeno a partire dal XVI secolo fino alla fine del XVIII, quando cominciarono a comparire, in tali pubblicazioni, e a diffondersi nuove idee che annunciavano un processo di trasformazione sociale e politica.

L'effetto del cambiamento delle relazioni internazionali sul cerimoniale monarchico spagnolo

I mutamenti che, in alcune occasioni, interessavano l'ordine delle precedenze, erano inevitabilmente legati a quanto accadeva in ambito della politica internazionale e dalle posizioni di forza giocate da alcuni paesi o dalle reti di alleanze intessute in un particolare momento. Infatti come rileva Visceglia, la configurazione del 1504 dell'*Ordo Regum* et *principum*, strutturata secondo una progressione di importanza, riproduceva l'immagine di una situazione storica, "ma voleva essere allo stesso tempo percepita dai contemporanei come fondamento di un equilibrio politico e come base di ogni trattativa futura volta a modificarlo"[78]. Era, insomma, qualcosa da cui ripartire per definire i nuovi equilibri che si determinavano al cambio delle circostanze.

A tal proposito, con riferimento al mutamento registrato in ambito di protocollo internazionale, molto interessante è lo studio di Del Río Barredo sulla definizione del cerimoniale della monarchia spagnola a partire dal regno di Filippo II[79]. L'autri-

77 R. J. López López, *La imagen del rey y de la monarquía en las relaciones y sermones de las ceremonias publicas gallegas del Antiguo Regimen*, in M. Nunez Rodríguez (coord.*), El rostro y el discurso de la fiesta*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones, 1994, pp. 197-222.

78 M. A. Visceglia, Il cerimoniale come linguaggio politico, cit., p. 126.

79 Tra i principali studi sulla corte spagnola e il cerimoniale, oltre a quello di Barredo, ricordiamo: A. Álvarez-Ossorio Alvariño,. *La Corte: un espacio abierto para la historia social*, in *La historia social en España: actualidad y perspectivas*, S. Castillo Alonso (Coord.). Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social. Zaragoza, septiembre 1991, pp. 247-260; Id., *Corte y cortesanos en la Monarquía de España*, in *Educare il corpo, educare la parola nella Trattatistica del Rinascimento*, G. Patrizi - A. Quondam (coord.). Roma, Bulzoni, 1998, pp. 297-365; Id.., *La sacralización de la dinastía en el púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos I*I, in Criticón. n. 84-85, 2002, 82- 84, pp. 313-332. Y. Bottineau, *Aspects de la cour d'Espagne au XVIIe siècle: l'ettiquete de la chambre du roi* , in Bulletin

ce tenta di delineare i principali tratti del sistema cerimoniale della monarchia cattolica, inteso come un tutto più o meno coerente, all'interno del quale le differenti parti trovavano pieno significato nella visione d'insieme, al fine di comprendere le trasformazioni che videro ridurre alcuni tipi di rituali e ampliare la proiezione pubblica di altri. Barredo chiarisce che il suo utilizzo della categoria di sistema non è funzionale a rappresentare un modello cerimoniale pianificato nell'insieme e una volta per tutte[80] ma, piuttosto utile ad indicare un buon esempio di carattere dinamico del rituale (*dinamismo ritual*), che si presenta molto meno statico di ciò che spesso si è portati a pensare. Del resto, è vero che il rituale reitera l'ordine, come ci ricorda Balandier[81] ma, allo stesso modo, lo può sovvertire attraverso la proposta di nuovi paradigmi simbolici[82]. Ed è proprio questa la motivazione alla base della scelta di concentrare l'attenzione della sua indagine sull'età di Filippo II, in quanto rappresenta il periodo in cui vengono a delinearsi i caratteri essenziali del sistema dinamico, che non esclude del tutto il materiale tradizionale ma, nel lungo periodo, fa registrare dei cambiamenti, se non altro nell'importanza concessa ad alcuni elementi piuttosto che ad altri.

Determinante per accelerare la formulazione di un sistema cerimoniale per la monarchia spagnola, scrive Del Río Barredo, fu il cambiamento, a livello di protocollo internazionale, che comportò la successione senza titolo imperiale, degli eredi di Carlo V nei possedimenti patrimoniali. La supremazia spagnola in ambito internazionale andava, pertanto, difesa attraverso argomenti e formule cerimoniali innovative e il cambiamento non poteva non ricadere sui rituali di ascesa al trono,

Hispanique, LXXIV, 1972, nº 1-2, pp. 138-157; J. Brown – J.H. Elliott, *Un palacio para el rey, el Buen Retiro y la corte de Felipe IV*, Madrid, Taurus, 2003; C. J .de Carlos Morales, *La conflictiva representación de los reinos en el servicio de Carlos V (1516-1522)*, in *La Corte de Carlos V. Corte y Gobierno*,, José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales (dirs.), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 1ª parte, Vol. 1, pp. 141-206; F. Checa Cremades, *Un príncipe del Renacimiento. El valor de las imágenes en la corte de Felipe II*, in *Un príncipe del Renacimiento Felipe II: un monarca y su época*.; Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 25-55; J. H. Elliott, *La corte de los Habsburgos españoles. ¿Una institución singular?*, in Id., *España y su mundo. 1500-1700* Madrid, Taurus, 2007, pp. 185-207; L. M. Enciso Recio, *La corte de dos mundos*, en *Felipe IV. El hombre y el Reinado*, J. Alcalá-Zamora y Queipo De Llano (coord.), Madrid, Real Academia de la Historia, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005, pp. 67- 136; A. Fernández De Córdova y Miralles, *La corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina (1474-1504)*, *Prólogo* de Miguel Ángel Ladero Quesada. Madrid, Dykinson, 2002; V. G. Powell, *La decoración del Alcázar de Madrid y el ceremonial en tiempos de Felipe II*, in *Felipe II y su tiempo*, Madrid, Fundación Argentaria-Visor Distribuciones, 1998, pp. 331-342; J. E. Hortal Muñoz- F. Labrador Arroyo (dirs.), *Evolución y estructura de la Casa de Borgoña de los Austrias hispanos*, Actas del congreso celebrado el 14 y 15 de noviembre de 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos; ;

80 M. J. del Río Barredo, *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,* cit., p. 678.

81 Vedi G. Balandier, *Le désordre*, Paris, Fayard, 1988.

82 F. Merlo, *La dimensione rituale nell'azione politica*, cit., p. 79.

considerati i più importanti del cerimoniale regio, per il loro riferimento ai temi dell'origine del potere, del rapporto tra governati e governanti, oltre quello della costituzione politica di uno stato. Era in tali occasioni che si esponevano i simboli della regalità, espressione delle principali qualità attribuite dalla comunità politica all'autorità regia. Nelle principali monarchie europee, essi erano rappresentati dalla corona, la spada, il trono, lo scettro, tutti attributi del potere regio e incarnazione della nozione di regalità, intesa come entità astratta e immortale, che si trasmetteva da individuo a individuo nel rituale della successione[83]. Nel caso spagnolo, tuttavia, non era possibile far riferimento ad un patrimonio congiunto di simboli del potere regio e di rituali monarchici, a causa del suo carattere composito, con stati che avevano tradizioni cerimoniali differenti e, tra loro, indipendenti. Rileva Barredo che soltanto nella penisola iberica esistevano profonde differenze in tal senso; ad esempio, in Castiglia i simboli dell'autorità regia erano rappresentate dagli speroni che rimandavano all'atto di autoproclamazione a cavaliere che era solito fare il re nei riti di successione. In Aragona, invece, i simboli dell'autorità erano rappresentati dal "pomo y el orbe imperial", integrate alla "garnacha o diademas" dei Conti di Barcellona mentre, in Navarra, essi affondavano le radici in età altomedievale, e si condensavano nell'alzata del sovrano sullo scudo, da parte dei maggiorenti del regno[84]. Una eterogeneità di tradizioni che andavano sommandosi a quelle di altri possedimenti, come il Portogallo, o quelli extra-insulari, quali il Regno di Napoli o i Paesi Bassi.

Filippo II fu abbastanza rispettoso delle varie tradizioni costituzionali dei suoi domini o, forse, gli sembrò conveniente adattarsi, specialmente verso quelle nelle quali si rafforzavano i legami tra corpo politico e sovrano. Barredo, tuttavia, intravede sufficienti indizi che palesano la tendenza verso sottili trasformazioni omogeneizzanti del cerimoniale successorio, segnatamente nella cerimonia del giuramento, conferendo maggiore enfasi al carattere dinastico del giuramento piuttosto che al carattere giurisdizionale dello stesso[85]. Ciò sarebbe testimoniato dall'insistenza sul giuramento dell'erede nei Paesi Bassi, dove esso non era mai stato una pratica costituzionale ma, tale tendenza, la si coglie maggiormente in Aragona dove il cambiamento non assecondava soltanto l'intento di rafforzamento del giuramento dinastico, rispetto al giurisdizionale, bensì anche la trasformazione del giuramento orizzontale, tra re e regno, in un giuramento verticale, tra re e Dio. Scrive Barredo:

> cuando el príncipe Felipe juró como heredero en 1542, Carlos V, recordando su conflictiva jura de 1518, se las arregló para que en la iglesia su hijo se collocara frente al altar mayor (y no ante al Justicia) y para unir el juramento sobre los fueros al que se hacía sobre el misal y la cruz. De ese modo, como en la jura castellana, que

83 *Cfr.* E. Kantorowicz*, I due corpi del re*, cit.
84 M. José del Río Barredo, *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,* cit., p. 679.
85 Ivi, p. 682.

se hacía sobre los Evangelios y la cruz, podía insinuarse la idea de que el rey sólo era responsable de su cumplimiento ante Dios[86].

Carlo V nel 1518, era rimasto profondamente colpito, nonché umiliato quando, giovane duca, si presentò per giurare, come erede al trono di Aragona, l'accettazione dei *fueros* nella cattedrale de la Seo in Saragozza, e fu costretto ad osservare un cerimoniale che lo obbligava ad inginocchiarsi, mentre il *Justicia* di Aragona restava in piedi, dando le spalle all'altare maggiore e rivolto verso i rappresentanti delle *Cortes*. Il principe più potente dell'Europa del tempo, si vide costretto a prostrarsi dinanzi al popolo aragonese; l'offesa non venne mai dimenticata da Carlo V che si premurò bene, in occasione del giuramento del successore, dall'evitare di incorrere nello stesso errore, ordinando che Filippo si inginocchiasse rivolto verso l'altare maggiore, e non verso il *Justicia* e le magistrature del regno, perché la reale maestà era disposta ad inginocchiarsi soltanto dinanzi a Dio.

Un tipo di cerimoniale che minava la dignità regia, la poca raffinatezza dei cavalieri spagnoli e la scarsa cultura della nobiltà, che ignorava il francese e il latino, erano tutti elementi che, sicuramente, ebbero un peso nella decisione di Carlo di formare la *Casa* di suo figlio secondo l'etichetta borgognona, introdotta nel 1548; anche se, va rilevato, la sua introduzione in Castiglia fu temperata dal mantenimento di forme di cerimoniale castigliano che diedero vita ad una sorta di "*hispanización de la Casa Real de Borgoña*", ossia un delicato e difficoltoso gioco di intreccio che andava complicandosi quando bisognava aggiungere ulteriori usi e costumi, nelle occasioni di matrimonio dei monarchi spagnoli con principesse straniere[87]. Sin dal suo arrivo in Spagna, Carlo che era stato educato nelle Fiandre dalla zia Margherita, secondo il servizio domestico di palazzo dei duchi di Borgogna, si era circondato di fiamminghi per il servizio della sua casa, tagliando fuori le nobiltà locali che tradizionalmente servivano il sovrano. Nonostante qualche apertura formale alle file degli ufficiali della casa castigliana, di fatto, questi non erano che meri accompagnatori dei ministri fiamminghi che amministravano gli interessi del sovrano percependo il soldo dalle rendite del regno di Castiglia. Tale stato delle cose fu una delle ragioni alla base della rivolta delle *Comunidades* del 1520-21[88]. Nel 1523, Carlo V riformò la *Casa Real de Castilla*, riconoscendo il protagonismo politico e il servizio di integrazione che essa rappresentava per le *élites* castigliane, impegnandosi a introdurre elementi castigliani anche nel servizio di casa di Borgogna. In tal modo, la nobiltà castigliana cominciò ad esercitare la propria influenza sul sovrano nel governo dell'esteso complesso territoriale che aveva ereditato. Nel 1548, Carlo V ordinò che la *Casa* del principe Filippo venisse organizzata secondo

86 *Ibidem.*

87 M.E. López Rodríguez, *Etiqueta y ceremonial. Aproximaciones a la imagen del rey en la Corte de los Austrias*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense Madrid, 2016, p. 24.

88 J. Martínez Millán, *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana: la imposición de la casa de Borgoña*, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 20, 2011, p. 18.

la *Casa* di Borgogna, senza tuttavia far scomparire del tutto la *Casa* di Castiglia che, fino ad allora, aveva servito l'erede. Il compito di mostrare e istruire all'uso di tale cerimoniale il principe Filippo, fu affidato al III Duca di Alba, *Mayordomo Mayor* dell'Imperatore. Il cerimoniale borgognone si fondava su un ordine estremamente rigoroso, su un livello massimo di fastosità, sulla creazione di un'atmosfera quasi divina intorno al sovrano e sulla promozione della coesione tra i differenti Stati di Borgogna. La precisa articolazione di *Casa* di Borgogna e le differenze dei modelli di servizio del monarca e dei membri della famiglia reale, permisero a Filippo II di integrare le *élites* di tutti i regni e i territori ereditati, all'interno di una nuova organizzazione politica: la *Monarquia hispana*. La terza moglie di Filippo II, Isabella di Valois, introdusse il modello borgognone per raffinare i costumi e le usanze in una corte rozza, dove i sovrani mangiavano, in modo ordinario, senza utilizzare le posate e i servitori erano assolutamente disorganizzati, privi di solennità e di un'etichetta e un cerimoniale stabiliti[89].

Dopo la definitiva stabilizzazione della corte a Madrid, nel 1561, andarono configurandosi quei gruppi di potere che dominarono il gioco politico durante il regno di Filippo II, nei quali le *élite* castigliane ebbero un ruolo prevalente grazie all'accaparramento delle cariche principali e all'imposizione degli ideali politici a difesa della preminenza della Castiglia sul resto del regno[90]. Ciò fu alla base del montare di un risentimento, da parte delle *élite* degli altri regni che, negli ultimi anni di regno di Filippo II, riuscirono a introdursi nel servizio della casa del principe, il futuro Filippo III, e mettere al margine delle dinamiche di governo la fazione castigliana quando il nuovo re salì al trono.

I primi cambiamenti al protocollo borgognone vennero introdotti proprio da Filippo II, nel 1586 che, sentendosi oppresso dalla sua rigidità, lo rifiutava e, dopo un viaggio nei Paesi Bassi, decise di adattarlo agli usi castigliani, conciliando i rispettivi costumi e normative. Tra le novità apportate, l'introduzione in Spagna del termine *Señor* da utilizzare rivolgendosi al re, a sostituzione di quelli di *Altezza* o di *Maestà*, utilizzati per l'Imperatore.[91]

Durante il suo regno, il lento cambiamento nel cerimoniale si manifestò anche attraverso l'attenuazione dell'importanza riservata alla ritualità del giuramento, limitandolo a un'unica cerimonia, ossia quella che inaugurava il regno. Tendenza, quest'ultima, già introdotta dal nonno di Filippo II, Ferdinando il Cattolico nel decretare che il giuramento nel Parlamento del Regno di Sicilia, fosse prestato un'unica volta - alla presa di possesso - e non, come accadeva prima, ogni volta che esso si riuniva, mostrando già una tendenza alla semplificazione e alla concentrazione.

89 J.J. Fernández y Vázquez, *Antecedentes históricos del protocolo y su influencia a través de la historia en los Estados, en la sociedad y en la politica en España y Europa*, in «Anuario Jurídico y Económico Escurialense», XLV, (212), p. 749.
90 J. Martínez Millán, *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana*, cit., p. 21.
91 J.J. Fernández y Vázquez, *Antecedentes históricos del protocolo*, cit., p. 749.

Attraverso la gestione del cerimoniale, si poteva graduare l'importanza del giuramento, facendo leva sulle modalità di organizzazione delle entrate nelle città del regno senza attivare cerimonie formali di accoglienza, da parte delle autorità delle stesse, che prevedevano, ad ogni entrata o ad ogni riunione di *cortes*, la riproposizione del giuramento dei *fueros*. Quest'ultimo aspetto assumeva maggior importanza per alcune città del regno di Aragona, ad esempio, dove il sovrano più potente della Cristianità non teneva molto a ricordare, con frequenza, i limiti al suo potere attraverso le cerimonie formali o a ribadire continuamente la sua qualità di Conte o di Duca[92].

Il giuramento forale in Aragona era una cerimonia unica e propedeutica alla presa di governo, che affermava il costituzionalismo del regno e che, lungo i secoli XVI e XVII, fu alla base di non pochi scontri tra *Diputados*, *Cortes* del regno e Monarchia. Le cerimonie di giuramento forale e delle entrate reali nelle città esprimevano un'idea di rivendicazione da parte del Regno di Aragona, di non accettazione sommessa della dissoluzione identitaria all'interno della Monarchia asburgica. L'argomento della perdita di identità del regno e della sua possibile dissoluzione all'interno della Corona di Castiglia, ritornava ciclicamente all'interno degli scritti giuridici, ecclesiastici e cronachistici, ottenendo come risposta la difesa degli elementi che definivano il regime forale, attraverso la presentazione dei simboli e degli emblemi del regno in ogni momento della presenza regia, stimolando la coscienza aragonese nelle *Cortes* o, introducendo la figura del cronista de Aragon, come avvenne nelle *Cortes* di Monzon del 1547, come garante dei valori identitari[93].

Da questo punto di vista era il sovrano che voleva porre dei limiti piuttosto che subirli. Del resto, il cerimoniale si prefiggeva il fine della rappresentazione del potere e dell'enfatizzazione della figura del sovrano, con l'attribuzione di una posizione di spicco alla sua persona e ai simboli della regalità, come la sua collocazione al centro dei cortei, volta a rimarcare l'indiscussa preminenza dell'occupante tale posizione. Era quanto si cercava di comunicare con il cambiamento introdotto nel cerimoniale del giuramento più sopra riportato; lo sbilanciamento, a favore del sovrano, della dialettica *re/regno,* che rappresentava il fondamento del sistema politico di Antico regime, attraverso il potenziamento dell'azione regia a detrimento del protagonismo di altre istanze di potere.

Durante il regno di Filippo III, molte critiche vennero mosse verso l'adozione del modello di *Casa di Borgogna*, rimarcando le contraddizioni che si verificarono al tempo del padre, con l'imposizione di un'etichetta specifica di una dinastia, all'interno di una monarchia configurata prevalentemente da elementi castigliani che, al-

92 M. José del Río Barredo, *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,* cit., p. 683.

93 E. Serrano Martín, *Imágenes del rey e identitad del Reino en los rituales y celebraciones publicas en Aragon en el siglo XVI*, in Obradoiro de Historia Moderna, n. 20, 2011, pp. 43-71.

lora, vennero allontanati dal potere. Furono proprio questi ultimi che cominciarono a criticare apertamente il modello borgognone palesandone la non conformità con l'evoluzione politica assunta dalla monarchia. L'aumento degli attacchi sprezzanti verso il servizio borgognone e della critica nei suoi confronti si facevano ancor più aspri nei momenti in cui la politica della monarchia imponeva una sempre più alta fiscalità. Le proteste all'interno delle *Cortes* del 1617, che individuavano tra i mali di Castiglia l'eccessiva spesa derivante dal raddoppio dei servitori di casa reale registrato dalla morte di Filippo II, ponevano le questioni della riforma di *Casa reale* e del risparmio delle spese al centro di ogni progetto politico volto a porre rimedio ai mali della monarchia. Pur essendo consapevole della necessità di un intervento, Filippo III morì prima di riuscire a realizzare alcun tipo di riforma. Fu soltanto nel 1624, con Filippo IV, che si ebbe una riforma, concretizzata formalmente nelle *Ordenanzas generales* emanate dal sovrano, alle quali seguirono numerose riunioni per cercare di renderle effettive, almeno per il previsto contenimento delle spese[94]. In una situazione di difficoltà economica generale, il taglio delle spese e la soppressione di uffici del servizio reale se, da un lato, rappresentavano per il sovrano i necessari passi da compiere per dare anche un esempio, dall'altro, lo esponevano alle critiche e alle lamentele delle nobiltà dei vari dominii, a causa del loro allontanamento dal servizio, sancendo il crollo di quel modello di organizzazione politica adottato dalla *Monarquia hispana* di Carlo V e Filippo II e basato, proprio, sull'integrazione delle *élites* dei vari domini. Scrive Martínez Millán:

> Con todo, era mucho mayor y tenía más trascendencia la ruptura de la articulación política de la Monarquía que se estaba produciendo al aplicar tan drásticas medidas económicas, pues la función integradora que habían cumplido las casas reales y el servicio al monarca para las elites de los reinos desaparecía como el propio monarca reconocía en sendas cédulas enviadas al bureo en 1630 y 1631[95].

Le misure adottate distruggevano l'articolazione politica su cui si era basata l'unione monarchica e esponevano il sovrano alle accuse di cattivo *pater familias* perché non ricompensava il merito e il servizio prestato dai suoi sudditi. Tuttavia, la seria crisi economica e la ripresa della guerra con la Francia rendevano le misure adottate – come la soppressione di alcuni uffici e la riduzione *de los platos* concessi ai servitori- inefficaci a contenere il tracollo finanziario che stava vivendo la monarchia. Con la nomina dell'Olivares, nel 1636, vennero emanate nuove *ordenanzas* volte a meglio razionalizzare l'ufficio della *Camera del Re* e, nel 1639, si cominciò ad affrontare la riforma degli uffici e delle spese della *Casa della regina*. Alla caduta dell'Olivares, nel 1643, ancora si era lontano dal migliorare le finanze di casa reale e le soluzioni proposte dalla nobiltà, ritornata a corte, non brillarono per originalità, limitandosi a proporre il controllo delle spese della camera e degli uffici domestici del re, oltre che raccogliere la normativa licenziata durante il regno nelle *Ordenanzas* pubblicate

94 J. Martínez Millán, *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana*, cit., pp. 27-28.
95 Ivi, p. 32.

nel 1651[96]. Cominciò a farsi strada l'idea di sopprimere o, almeno, riformare anche *Casa de Castilla*, cosa che determinò la creazione di una *Junta* per studiare la situazione economica e valutare in merito a una riforma della stessa o alla sua soppressione. Vennero introdotti dei cambiamenti sostanziali che trasformarono radicalmente la *Casa de Castilla*, a partire dai servitori che non ebbero più alcun ruolo rilevante nel governo della monarchia[97].

96 Ivi, p. 39.
97 Ivi, p. 40.

Capitolo II

Relazioni internazionali, gerarchia e precedenze tra le corone dell'Europa di Antico regime

Una vexata quaestio: il Cerimoniale Romano di Giulio II del 1504

In merito all'evoluzione del cerimoniale nella prima età moderna, senza ombra di dubbio, fu la corte di Roma ad essere in anticipo sulle altre corti europee, creando per prima apposite figure burocratiche, come i *Maestri di cerimonia*, e dando vita, alla fine del Quattrocento, al cosiddetto "cambiamento strutturale"[1], con il nuovo *Cerimoniale romano* del 1488.

I cerimoniali della corte pontificia funsero da modello per le restanti monarchie europee, soprattutto per il ruolo internazionale assunto dal papato all'indomani della Controriforma. Fu proprio durante il pontificato di Giulio II che venne formalizzandosi *l'Ordo regum et principum*, regolante la precedenza tra i vari sovrani europei e i rispettivi rappresentanti, nelle occasioni in cui si trovassero a concorrere nelle pubbliche adunanze. La gerarchia, come riporta Visceglia, venne così stabilita: Impero, Francia, Spagna (Castiglia e Aragona), Portogallo, Inghilterra, Sicilia, Scozia e Ungheria[2]; seguivano i titolati con *status* equipollente ad un titolo sovrano. Il Lunadori, pur usando la stessa fonte, fornisce una gerarchia leggermente diversa e più numerosa nel suo trattato sulla Corte di Roma, riportando, alla voce *Ordine della precedenza de' re cavato dal Cerimoniale di Giulio II fatto nel 1504*, la seguente gerarchia: l' Imperatore, il Re dei Romani, il re di Francia, il re di Spagna, il re d'Aragona, il re di Portogallo, il re d' Inghilterra, il re di Sicilia, il re di Ungheria, senza la Scozia tra Sicilia e Ungheria e, dopo quest'ultima, il re di Cipro, il re di Boemia, il re di Polonia, il re di Dacia[3]. L'ordine stabilito nel 1504, durante il papato di Giulio

1 Cfr R. Trexler, *The Libro Cerimoniale of the Florentine Republic by Francesco Filarete and Angelo Manfidi,* Ginevra, Librairie Droez, 1978; P. Burke, *I sovrani pontefici: il rituale papale nella prima Età moderna,* in Id., *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna,* Bari, Laterza, 1988.

2 M. A. Visceglia, *Il Cerimoniale come linguaggio politico*, cit., p. 126.

3 Questi quattro regni riportati G. Lunadori, *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi magistrati & offici con la loro distinta giurisdizione*, Venezia, per il Brigonci, 1660, p. 157.

II, dopo il primo posto assegnato all'imperatore, prevedeva al secondo posto, il *Rex Romanorum*, che era il titolo assunto da colui che veniva eletto dalla Dieta imperiale come erede dell'Imperatore e che, una volta incoronato, assumeva quest'ultimo titolo. L'elezione del successore al trono imperiale poteva avvenire, come molto spesso praticato, ad imperatore ancora in vita, come nel caso di Ferdinando d'Asburgo, eletto *Re dei Romani* nel 1531, un anno dopo l'incoronazione ad imperatore del fratello Carlo V.

Secondo il *Cerimoniale romano*, dunque tra i poteri sovrani, i re precedevano le repubbliche e, tra i re, all'Imperatore spettava il primo posto. La preminenza del re francese, collocato nel *Cerimoniale romano* dopo le dignità imperiali, era legata al mito della discendenza da Carlo Magno e del concetto della *translatio imperii*. Come vedremo più avanti, questa discendenza sarà confutata, in ambito trattatistico, dal giurista scozzeze Mackenzie.

Nonostante la formalizzazione dell'ordine di precedenza tra i sovrani - arricchita anche dall' *Ordo ducum* che ordinava la precedenza tra sovrani che erano insigniti del titolo di *dux* o altro titolo considerato equivalente -non cessarono mai del tutto le conflittualità, come testimonia abbondantemente la storia della spinosa questione delle precedenze. Questo perché come ricorda Visceglia, la precedenza era ancorata, sin dal tardo Medioevo e dalla prima età moderna, allo *jus publicum* ma non era regolata da norme assolutamente definite[4]. Come ammoniva George Mackenzie, in apertura alle sue *Osservazioni sulle leggi e sui costumi delle nazioni in quanto alla precedenza*, l'ambizione degli uomini, come la curiosità, generava in loro un desiderio di conoscere tale argomento [la precedenza] ma la stessa ambizione che rendeva gli uomini curiosi nel conoscerlo, li rendeva non disposti ad ascoltare ogni decisione presa a loro sfavore[5]. Forse la giusta considerazione fu fatta proprio da Giovan Battista de Luca che, a proposito delle conflittualità in ordine alla precedenza tra i sovrani europei, scriveva

> non poca disputa cade tra alcuni re e principi: ma di ciò non è mia parte il discorrere in conto alcuno, sicché se ne lascia il suo pieno luogo alla verità , ed a quel che ne dispongono i cerimoniali, e ne attestano i diarj delle corti degli altri principi, e particolarmente di quella di Roma, in occasione dei trattamenti degli *Ambasciatori*, ovvero degli stessi principi, quando il caso abbia portato il loro congresso, se il punto si sia deciso, o no; mentre queste sono materie più politiche che legali, e per conseguenza o fuori della sfera de' legisti, ovvero che le regole prudenziali proibiscono di metterle in bocca del volgo[6].

4 M.A. Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico*, cit., p. 127.
5 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws and customs as to precedency*, Edinburgh, Printed by the Heir of Andrew Anderson, Printer to His most Sacred Majesty, 1680, p. 1.
6 G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze, coi Tipi di V. Batelli e Compagni a spese degli Editori, 1839, 4 voll., volume III, *Delle Preminenze*, p. 408.

Frederic de Martens scriveva sull'*Europaisches Volkerrecht* in *Friedenszeiten*, pubblicato da D. G. Gunther nel 1787, che la frequenza con cui si manifestavano le dispute di rango tra i sovrani europei e tra i loro *Ambasciatori* e ministri rappresentanti, in occasione dei *Concili,* fornì ai papi il pretesto per redigere delle regole in ambito di precedenza, e quelle date da Giulio II, nel 1504, restarono le più memorabili. Molti furono gli autori che, sia prima che dopo de Martens, criticarono la regolamentazione del rango operata al tempo di Giulio II, così come molti furono coloro che la difesero, senza tralasciare coloro che denunciavano l'arroganza di tale pretesa a gerarchizzare da parte della Santa Sede.

In un articolo pubblicato nel 1896 il professor Nys dell'università di Bruxelles, sosteneva la tesi che, in verità, Giulio II non pubblicò, mai, alcun regolamento di rango[7]. In merito alla pubblicazione del Cerimoniale del 1504, secondo Nys, si era verificato ciò che capitava quando, sbagliando a scrivere il nome di un autore, si originava la trasmissione di un'informazione non vera, a causa dell'errore così ricopiato da un indefinito numero di scrivani.

Pur riconoscendo che la questione delle precedenze fu al centro dell'attenzione dei diplomatici e dei pubblicisti nei secoli XVI, XVII e XVIII[8], per sgomberare il campo da ogni sorta di dubbio, Nys si affrettava a dire che non esisteva alcun *Cerimoniale romano* stampato nel 1504 ma, soltanto, un'opera conosciuta sotto questo nome, dal titolo *Liber pontificalis*, il cui autore fu Agostino Patrizio de Piccolomini, e non si occupava, in alcun modo, di cerimoniale[9].

La prima edizione comparve a Roma nel 1485, una seconda nel 1497 e, infine, una terza nel 1503. Un'altra opera dal titolo *Rituum ecclesasticarum sive sacrarum ceremoniarum Sanctae Romanae Ecclesiae libri tres non ante impressi*, comparve a Venezia nel 1516 e, poi, i *Libri duo de ceremoniis cardinalium et episcoporum in eorum dioecesibus*, di Paride de Grassi, dal cui titolo si evince che trattava esclusivamente di cardinali e vescovi.

Nys si interrogava da dove derivasse la leggenda del *Cerimoniale romanum,* stampato nel 1504, e del regolamento di Giulio II pubblicato nello stesso anno. Nel 1633 il gesuita Pierre Monod, grande amico di casa Savoia e feroce avversario del cardinale Richelieu, compose un libro, con la finalità di far riconoscere la dignità reale ai duchi di Savoia[10]. In tale opera - che suscitò la pubblicazione di una risposta da parte di Dirk Graswinchel - l'autore al fine di stabilire i diritti del duca di Savoia

7 E. Nys, *Le reglement de rang du Pape Jules II*, in Id., *Ètudes de Droit International et de Droit Politique*, Bruxelles-Paris, Alfred Castaigne, A. Fontemoing, 1896, pp. 211- 218.

8 Tra i tanti autori citati da Nys troviamo anche Agostino Paradisi, il cui Tomo dedicato alle Precedenze, nel quale pur si citava il *Cerimoniale romano* di Paride Grassi, viene definito dall'autore come uno tra i più esaurienti in materia.

9 Ivi, p. 212.

10 Il titolo dell'opera è *Trattato del titulo regio dovuto alla serenissima casa di Savoja, insieme con un ristretto della relazione del reame di Cipro appartenente all'Altezza Reale di Vittori Amedeo Duca di Savoja, Principe di Piemonte, re di Cipri*.

e di provare, specialmente, la sua precedenza sul doge di Venezia e sugli altri principi italiani, richiamava due passaggi del *Diarium* di Paride de Grassi. Fu così che questo diario, scrive Nys, divenne per gli autori il *Ceremoniale romanum* stampato nel 1504, e la lista contenuta in questo diario divenne ai loro occhi un regolamento emanato dal papa[11].

Paride de Grassi, bolognese, dottore in diritto canonico, nel 1504, era divenuto uno dei due maestri di cerimonie della *Cappella del papa*, una posizione rilevante, soprattutto per la funzione svolta di regolamentazione e sovrintendenza al cerimoniale delle grandi solennità religiose. La corte pontificia, a partire dagli inizi del XVI secolo, cominciava ad affollarsi di numerosi *Ambasciatori*, pertanto, il cerimoniale giocava un ruolo molto importante, diventando quasi una scienza, al punto che Jean Burchard, il maestro di cerimonie, famoso per il suo *Diarium*[12], parlava di *Ceremoniarum nostrarum*, la regola delle cerimonie, mentre Paride Grassi, suo collega, parla di *Ceremoniarum nostrarum jus*, il diritto delle cerimonie.

Così come Jean Burchard teneva un *Diario*, rivelatosi, poi, preziosa fonte di informazione sul pontificato di Alessandro VI, anche Paride de Grassi tenne il suo, che non venne mai pubblicato integralmente ma, soltanto, alcune parti di esso e, scriveva Nys, esistevano delle copie conservate in molte biblioteche. Tutte queste copie recavano il titolo di *Diarium* ma, una di esse, il *manoscritto Chigi*, recava il titolo *Ceremoniale Tempore Julii II*.

Nelle prime pagine del *Diarium* di de Grassi appare il famoso elenco in cui gli scrittori hanno visto il regolamento destinato ad eliminare tutti i conflitti di precedenza. Esso fu compilato dal cerimoniere in seguito al racconto del ricevimento, tenuto dal neoeletto papa, Giulio II, il 12 maggio 1504, in occasione dell'*Ambasciata di Obbedienza* d'Inghilterra. Scrive Nys:

> Il est clair que Paris de Grassis ne fait que rédiger pour son utilité personnelle une liste de préséance, d'après les usages, usages qui, on le voit par le texte même, sont très peu fixes puisque des conflits demeurent ouverts entre différents rois et princes. Ni dans l'Ordo Regum Christianorum, ni dans l'Ordo Ducum on ne saurait voir un règlement « publié » c'est le mot que plusieurs écrivains emploient, – par le pape Jules touchant le rang[13].

Dunque, si trattava soltanto di una lista dell'ordine di precedenza stilata per il suo uso personale, secondo il costume del tempo, come si evince dallo stesso testo, nel quale il Maestro di cerimonie appuntava i contrasti irrisolti tra i diversi re e principi. Infatti, nella lista dei vari sovrani, al fianco del *Rex Angliae*, collocato dopo Re di Francia, Re di Spagna e Re di Portogallo, si legge "*cum tribus discors praedi-*

11 E. Nys, *Le reglement de rang du Pape Jules II*, cit., p. 213.
12 John Burchard, Vescovo di Orte e Civita Castellana, fu maestro di Cerimonie durante i pontificati di Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Pio III e Giulio II, dal 1483 al 1506.
13 Ivi, p. 215.

ctis" (in disaccordo con i predetti tre), e al fianco del *Rex Siciliae*, "*discors cum rege Portugalliae* e, ancora, *Rex Scotiae et Rex Ungariae* "i*nter se discordes*". Dunque nulla di definitivo, né da far intendere che l'*Ordo Regum Christianorum* e l'*Ordo Ducum* rappresentassero una sorta di regolamento stabilito e pubblicato da Giulio II, come, invece, molti autori avevano inteso. Tra l'altro, secondo Nys, la lettura del *Diarium* del de Grassi offriva ancora molti spunti illuminanti proprio su tale aspetto; infatti, proprio in data 12 maggio 1504, Giulio II mostrò ciò che pensava delle lotte di precedenza e dei mezzi necessari per porvi rimedio. Ricevuta solennemente l'ambasciata britannica, uno dei membri pronunciò il suo discorso, secondo l'usanza solita, chiamando il suo signore re d'Inghilterra, di Francia[14] e di Irlanda. L'*Ambasciatore* francese, a quel punto, si alzò per protestare formalmente contro tale usurpazione del titolo di re di Francia. Il papa finse di non aver capito nulla della questione e rispose all'*Ambasciatore* inglese soltanto in merito alla questione di obbedienza. Si chiedeva Nys, se i due *Ambasciatori* avessero avuto a che fare con il cosiddetto «codificatore» della materia delle precedenze, le cose non sarebbero andate diversamente?

In occasione della celebrazione della messa per l'anniversario della morte di Pio III, si verificò, qualche tempo dopo, uno di quegli incidenti che ricorrevano con frequenza a Roma. Gli inviati del *Gran Maestro* dell'*Ordine dei Cavalieri di Rodi* e l'inviato di Bologna reclamavano un posto all'interno della *Cappella papale* e Giulio II non voleva ammetterli. Per quanto riguardava i deputati dell'*Ordine*, diede come motivazione che essendo il *Gran Maestro* solamente il Generale dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, i generali degli ordini mendicanti avrebbero potuto rivendicare la pretesa allo stesso suo modo. Per quanto riguardava Bologna, il pontefice esitò a causa di un precedente verificatosi durante il papato di Alessandro VI, ma il *Maestro di Cerimonie* rassicurò sua Santità ricordando che dalla stessa bocca di papa Alessandro aveva udito che la cortesia usata verso la città di Bologna ebbe come scopo quello di trarla in inganno. Dunque, non vennero ammessi né gli uni né gli altri. Alcuni cardinali, tuttavia, presero a cuore gli interessi dell'*Ordine di Rodi* e invocarono un capitolo del *Liber Ceremoniarum*; il papa che non voleva cedere, consultò i suoi Maestri di Cerimonie che lo esortarono a perseverare nel suo rifiuto. Alla fine, Giulio II assecondò il desiderio dei cardinali, tuttavia, si chiede Nys, se fosse esistito realmente un regolamento del rango, tutto ciò sarebbe mai accaduto?

E non era forse evidente che il *Liber ceremoniarum* di cui parlava de Grassi era una semplice raccolta di usanze e di precedenti, sempre discutibili, e che non conferiva alcun titolo a nessun rango? In questo caso, gli stessi cerimonieri esortarono Giulio II a non tenerne conto [15].

---

14 Ancora negli atti e le memorie dei negoziati per la pace di Nimega, scrive il Paradisi, il re britannico da sua Maestà Cesarea si trovava trattato coi Titoli di Altissimo e Potentissimo Principe e Signore Giacomo re della Gran Bretagna, di Francia etc., A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., vol. III*, Dei Titoli*, p. 262.

15 E. Nys, *Le reglement de rang du Pape Jules II*, cit., p. 216.

A ulteriore prova di quanto sostenuto, Nys citava il caso di Filippo il bello che, diventato Re di Castiglia e di León, chiese alla corte di Roma se i suoi *Ambasciatori* dovessero o meno cedere il passo a quelli di Aragona. Il papa non espresse opinione e dichiarò di far riferimento alla consuetudine. Secondo l'autore questa risposta rappresentava la prova che Giulio II non aveva affatto normato la questione delle precedenze con un regolamento del 1504. In effetti, se così fosse stato, cioè se la lista di de Grassi avesse riprodotto il cosiddetto regolamento, la questione non si sarebbe dovuta porre perché era noto che il *rex Hispaniae,* di cui si faceva menzione nella lista del celebre Diario era, in effetti, il re di Castiglia e di León.

Ancora, nel *Diarium* di de Grassi, si riscontra un passaggio alquanto istruttivo; nel 1515, nella decima sessione del *Concilio di Laterano*, Leone X chiedeva chi tra il Duca di Savoia, il Duca di Milano e il Doge di Venezia avesse la precedenza, sia di diritto che secondo consuetudine. Il de Grassi rispose che il duca di Savoia veniva in primo luogo, seguito dal Duca di Milano e dal Doge di Venezia, la qual cosa fu trovata curiosa dal pontefice, che la definì «*novum et mirum*». Ora, si chiedeva Nys e noi con lui, se Giulio II avesse regolato la precedenza, attraverso una disposizione formale, Leone X non ne sarebbe stato a conoscenza?

Durante l'incoronazione di Carlo V tenutasi a Bologna nel 1530, da parte di Clemente VII, il *Maestro di cerimonie della Cappella papale*, Biagio Martinelli nel resoconto di ciò che era avvenuto riportava la lista dei ranghi degli *Ambasciatori*, graduati nel modo seguente: l'inviato del re di Francia, l'inviato del re di Inghilterra, l'inviato del re di Ungheria, l'inviato del re di Portogallo. L'ordine riportato era differente da quanto stabilito nel cosiddetto decreto di Giulio II, dove il re d'Inghilterra era collocato dopo quello del Portogallo e, dietro di questo, veniva il re di Ungheria.

In ultima istanza, Nys, forniva la prova che considerava decisiva per confermare la sua tesi. Graswinckel in risposta allo scritto del Monod in favore della casa Savoia, nel quale faceva riferimento al *Diarium* di Paride de Grassi, scrive la sua *Dissertatio de jure praecedentiae inter Serenissimam Venetam Rempublicam et Serenissumum Sabaudiae Ducem opposita dissertationi jussu Serenissimi Ducis evulgata*, stampata a Leyda nel 1644. In essa egli affermava che la lista riportata nel *Diarium* di de Grassi non aveva affatto l'autorità che avrebbe potuto avere un documento d'archivio, ricordando, in questo modo,

> quel est le véritable caractére du journal du maître des cérémonies et il montre, a l'aide de passages de ce journal, que Paris de Grassis s'est trompé dans son énumeration et dans sa fixation de rang[16].

Nys concludeva dicendo che ciò che aveva fatto il *Maestro di Cerimonie*, Paride de Grassi, non fu altro che annotare dei precedenti in modo da avere una documentazione di riferimento di quanto praticato per i momenti in cui ne avrebbe avuto bisogno per il suo ufficio, ma il famoso *Cerimoniale Romanum*, stampato a Roma

16 Ivi, p. 217.

nel 1504, non è punto esistito e Giulio II non ha mai pubblicato un regolamento dei ranghi per i sovrani.

I diritti dell'Imperatore, del Re dei Romani e degli Elettori imperiali

L'ordine tra le corone, dunque, venne fissato nel *Diario* di de' Grassi,del 1504, nel modo seguente: *Imperator Caesar, Rex Romanorum, Rex Franciae, Rex Hispaniae, Rex Aragoniae, Rex Portugalliae, Rex Angliae, Rex Siciliae, Rex Scotiae, Rex Ungariae, Rex Navarrae, Rex Ciprii, Rex Bohemiae, Rex Poloniae, Rex Daniae*[17].

L'autorità dell'imperatore, derivante dalla grandezza dell'impero romano recepita interamente nell'impero di Carlo Magno e dei suoi successori, sia per la Dichiarazione e la libera soggezione del Papa e del popolo romano, consumata a Roma nell'800, era riconosciuta da tutti i re cristiani, i principi e le repubbliche, che manifestarono sempre un rispetto e una riverenza particolare cedendo all'Imperatore il passo, la precedenza e gli onori come capo supremo di tutta la Cristianità.

Benché Carlo Magno fosse stato un imperatore eletto, i successori della sua stirpe furono imperatori ereditari fino alla morte di Luigi III, avvenuta senza eredi, il 21 gennaio 912. Venne, così, nominato dagli Stati di Germania un nuovo imperatore mediante elezione, che fu Corrado I.

> Sicché non può cader dubbio ad alcuno che l'impero non sia stato elettivo da Corrado I fino ad Ottone III, per una non so quale specie d'elezione irregolare. […] Per ora basti sapere che d'allora in qua è divenuta veramente e propriamente elettiva la Corona Imperiale e tale si è sempre conservata fino al dì di oggi, benché siasi mantenuta sul capo degli Austriaci, quasiché successivamente per molte generazioni, e quasi per trecentotrent'anni, cioè dopo Alberto II fino a Carlo VI, nel dì 20 di Ottobre 1740, defunto[18].

Il diritto di eleggere l'imperatore venne concesso ai soli principi di Germania, ai tempi del pontefice Gregorio V e dell'imperatore Ottone III, nel 997. Questi dopo esser stato incoronato imperatore da Gregorio V, ordinò

> Che tanti Principi Germani potessero e dovessero eleggere un imperatore, quando di questo primo capo temporale fusse il Mondo per morte o per altra cagione manchevole, i quali Principi si chiamassero e fussero Elettori dell'Imperio[19].

---

17 C. Cantù, *Spigolature negli archivj toscani. Notizie di Savoja*, in «Rivista contemporanea filosofia», IX, v. 24, fascicolo XXXVII, febbraio 1861 pag. 195; M.A. Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico*, cit., p. 126.

18 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani con più la cronologia genealogica degl'Imperatori da Carlo Magno a Giuseppe* II, Firenze, per Gaetano Cambiagi Stamp. Granducale, 1790, pp. 72-73.

19 *Ristretto della Bolla d'Oro, con il modo di fare l'Imperatore e il Re dei Romani, con il nome degli Elettori e origine di quelli*, in Venezia e Firenze, alle Scale di Badia, 1657, p. 8.

MacKenzie sosteneva che, molto probabilmente, tale costituzione fosse nata dalle grandi difficoltà in cui l'impero si era venuto a trovare dopo la morte di Federico II[20].

La partecipazione alla elezione di così tanti principi di Germania creò molta confusione, al punto che papa Innocenzio IV, nel Concilio Ecumenico tenutosi a Lione nel 1245, ridusse gli elettori a sette: i tre Arcivescovi di Magonza, Colonia e Salisburgo e i quattro Duchi di Austria, di Baviera, di Sassonia e di Brabante, "*parte dei quali perdettero non si sa come il loro diritto e restò trasferito in quelli che sono nella Bolla d'Oro*"[21].

I sette elettori definiti all'interno della Bolla, tre principi ecclesiastici e quattro secolari furono rispettivamente; l'Arcivescovo di Magonza, l'Arcivescovo di Treviri (Arcicancelliere del Sacro Imperio per la Francia e il Regno di Arles) e l'Arcivescovo di Colonia (Arcicancelliere del Sacro Imperio per l'Italia), il Duca di Sassonia, il Conte del Palatinato, il Marchese di Brandeburgo, il Re di Boemia. La scelta dei principi secolari, all'interno del territorio germanico, suscitò molta meraviglia dato che, in quel tempo, vi erano principi di ben maggior grandezza e autorità, come il Duca di Baviera, il Duca di Svevia e quello di Franconia.

> Dicono però alcuni iscusando Ottone, che egli scielse il Principe di Boemia per aggiungere all'unione di Germania quella provincia ricca, popolosa e dalla natura in sua difesa gagliardamente fortificata; parimente elesse il Duca di Sassonia, volendo in ciò (emeritamente) prestar favore, in caso di tanta importanza, al suo sangue, oltre alla gran possanza di quel Duca e per i popoli e per la grandezza dello Stato: fu ancora fra questi scielto il Conte Palatino perché traheva da Carlo Magno la più propinqua origine e il Marchese di Brandeburgo perché egli era similmente dal Sangue di Sassonia disceso[22].

La scelta di Ottone, secondo altri autori, non fu mossa da alcun particolare disegno, ma soltanto consigliata dalla ragione e dal buon giudizio, essendo quei principi, in quel tempo, i più prudenti e, quindi, i più necessari alla costruzione dell'Impero, perché maggiormente propensi alla conservazione della pace in Germania. Il numero degli elettori venne elevato successivamente quando fu creato l'ottavo elettore. Nel 1623, Ferdinando II aveva trasferito la Dignità Elettorale del Conte del Palatinato, Federico V - posto al Bando imperiale, per aver usurpato la corona di Boemia - nella persona di Massimiliano, il Duca di Baviera. Tale evento diede origine ad un conflitto che cessò soltanto nel 1648, con la pace di Münster, quando si concesse a Massimiliano il primo Elettorato, istituendone un ottavo per il conte del Palatinato, con la condizione che venendo meno la linea successoria di Baviera, sarebbe subentrato al suo posto, annullando il nuovo. Nel 1692, venne creato il nono Elettorato

20 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 28.
21 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani*, cit., p. 73.
22 *Ristretto della Bolla d'Oro*, cit., p. 9.

a favore del Duca di Braunswic-Hannover, fissando definitivamente il numero degli elettori divisi in tre ecclesiastici e sei secolari. Nella Dieta imperiale per l'elezione del Re dei Romani, l'ordine gerarchico tra gli elettori all'interno del conclave era il seguente: l'Arcivescovo di Magonza, presiedendo in qualità di Gran Cancelliere di Alemagna, prendeva il primo luogo; quello di Treviri, il secondo e quello di Colonia, il terzo; il Re di Boemia prendeva il quarto; l'elettore di Baviera, il quinto; l'elettore di Sassonia il sesto; l'elettore di Brandeburgo il settimo; l'elettore del Palatinato, l'ottavo; l'elettore di Hannover, il nono[23].

Durante le Cerimonie ufficiali che prevedevano una sfilata con la Maestà Cesarea, il primo tra gli elettori ecclesiastici era l'Arcivescovo di Magonza, che marciava alla destra dell'Imperatore e aveva diritto di convocare l'assemblea per l'elezione; come Gran Cancelliere dell'Impero in Germania teneva in custodia la Matricola imperiale, i Sigilli e l'Archivio dell'Impero.

Tra gli Elettori secolari, il primo era, per il titolo che portava, il re di Boemia. Nel marciare durante le solenni processioni, quando si sfoggiavano gli Ornamenti imperiali, l'imperatore andava avanti, collocato in mezzo all'Arcivescovo di Magonza e all'Arcivescovo di Colonia, rispettivamente a destra e a sinistra[24], seguiti subito dopo dal solo Re di Boemia. Davanti all'Imperatore marciava, da solo, il Duca di Sassonia recando la *Spada* imperiale sfoderata, davanti al quale procedeva l'Elettore di Baviera recante nella mano il *Pomo d'oro* e, al suo lato destro, marciava il Marchese di Brandeburgo recante seco lo *Scettro imperiale*. Seguivano, al lato sinistro, il duca d'Hannover e, finalmente, l'Arcivescovo di Treviri[25]. Nel marciare solennemente, non recando gli Elettori gli *Ornamenti Imperiali*, allora

> l'Imperadore in mezzo agli Elettori di Magonza e Colonia, dietro ha il re di Boemia, avanti immediatamente l'Arcivescovo di Treviri a cui precedono Baviera e Brandemburgo a destra, Sassonia e Palatino a sinistra e, finalmente, l'Elettore d'Hannover[26].

Nel far riferimento al nuovo eletto, nella *Bolla d'oro* non veniva mai usato il titolo di Imperatore ma, soltanto quello di Re dei Romani o, al massimo, Imperatore futuro. Dunque, prima di poter diventare Imperatore bisognava essere Re dei Romani. In realtà, quella che viene detta Elezione dell'Imperatore, era l'elezione da parte degli Elettori del Re dei Romani "*che, vacando l'Imperio, sarà immantinente senza dubbio l'Imperadore*".

> Anticamente Imperatore chiamavasi il Re dei Romani coronato in Roma nella basilica vaticana del Papa e, finché ciò non avea luogo si costumò poscia dirsi il re impe-

23 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., vol. III, *Dei Titoli*, p. 250.
24 A seconda della destinazione del luogo in cui la funzione deve seguire, la posizione dei due Arcivescovi poteva cambiare; ossia, nella Diocesi del Magontino e in tutto il Cancellierato di Germania, gli spettava la destra; nella sua Diocesi e in tutta Italia il Coloniese pratica lo stesso; A. Paradisi, *Ateneo*, cit., *Delle Precedenze*, p. 218.
25 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani* cit., p. 93.
26 *Ibidem*.

ratore eletto. […] Prima la creazione del re dei romani non avea luogo che dopo la morte dell'imperatore; poi si introdusse che vivendo l'imperatore si potesse eleggere un re dei romani, equivalente agli antichi cesari di Roma creati dagli imperatori, al delfino di Francia o al principe di Galles in Inghilterra, eredi ed immediati successori nella corona[27].

Il titolo di Re dei Romani fu introdotto nel 966 dall'imperatore Ottone il Grande che, avendo pensato di far incoronare suo figlio, non osando dargli il titolo di Imperatore, lo distinse con quello di Re dei Romani. Il titolo successivamente verrà utilizzato da molti imperatori fino a quando non venivano incoronati dal Papa come tali. Scrive Paradisi:

in questo senso si deve intendere il Capitolo II della Bolla d'Oro dove si parla dell'Elezzione del Re de' Romani che al nostro proposito è quello che dal Collegio Elettorale viene eletto, vivente ancora l'Imperadore, acciò in caso d'assenza o impedimento di questo, come Vicario Generale, sopraintenda agl'affari dell'Imperio, con la futura successione nella suprema Dignità, dopo la morte dell'Imperadore allora vivente, senza che vi sia bisogno d'altra Elezzione o Conferma[28].

Si procedeva all'elezione del Re dei Romani quando l'Imperatore voleva assicurarsi un successore oppure non era più in condizioni di governare. Colui che veniva promosso a tale dignità, secondo il disposto della *Bolla d'Oro*, immediatamente dopo la sua elezione e prima di intraprendere l'amministrazione degli affari dell'Impero, doveva confermare agli elettori, come ai principali membri dell'Impero, tutti i diritti, i privilegi, le libertà, le grazie, le esenzioni, le dignità e i vantaggi loro dati dall'Impero stesso e fino a quel tempo goduti, con promessa di ratificare tali conferme con patenti spedite "*in forma valida*" immediatamente dopo l'incoronazione a Imperatore[29].

L'imperatore riconosceva il Re dei Romani come un secondo capo dell'impero e lo trattava col titolo di *Maestà;* egli era, veramente, capo vicario ed ausiliare, per cui in assenza dell'imperatore governava da solo. Ambedue avevano il titolo di Avvocati della Chiesa ed usavano la *Bolla d'Oro* nel *Sigillo* e alla loro presenza individuale si spiegava la bandiera dell'impero. Il Re dei Romani, come l'imperatore, aveva il potere di convocare diete, creare cavalieri, conti, baroni e principi; poteva sospendere e cambiare in pena pecuniaria il bando imperiale, alla stregua di come faceva l'imperatore. Usavano ambedue la formula di *plenitude potestatis*, chiamavano gli Elettori con il titolo di *Nipoti* e *parenti*. In varie cose, tuttavia, erano differenti: innanzitutto, nel nome; poi, l'elezione dell'imperatore non aveva luogo se non vacando l'imperio e il Re dei Romani si eleggeva anche vivendo l'Imperatore, ma gli elettori non pote-

27 *Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica da S. Pietro ai nostri* giorni, Compilazione del Cavaliere Gaetano Moroni Romano, Primo Aiutante di Sua Santità Gregorio XVI, Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1845, vol- XXXIII, p. 136.
28 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., vol. III*, Dei Titoli*, p. 268.
29 *Ibidem*.

vano procedere alla sua elezione senza licenza dell'imperatore mentre, al contrario, "*senza licenza di alcuno fanno l'Elezione dell'Imperatore*"[30].

Solo l'Imperatore poteva *fare un re* e giudicare del reato di lesa Maestà, come soltanto a lui spettava giudicare sulle cause insorte tra i Principi e Duchi dell'impero, in merito a privilegi concessi dallo stesso Imperatore, intorno alle precedenze e altre materie gravissime.

Il Re dei Romani aveva per *Arma* una semplice Aquila, mentre l'Imperatore ne aveva una a due teste e soltanto lui poteva usare il titolo di *Invittissimo*, esercitando, da solo, l'autorità in nome proprio e dell'Impero, cosa che al Re dei Romani competeva "*talora in nome dell'Imperio e talora solamente in nome proprio*"[31].

Quest'ultimo precedeva tutti gli altri re nelle adunanze in assenza dell'Imperatore e, in presenza di quest'ultimo, gli sedeva di rimpetto, nel luogo in cui prendeva posto l'Elettore di Treviri.

I re di Francia, nel corso dei secoli, spesso contesero, con lunghissime controversie, il diritto di precedenza al Re dei Romani. Nel 1521, a Calais, si verificò una prima seria contesa tra Mercurino da Gattinara, *Ambasciatore* di Carlo V, che era stato eletto Re dei Romani, ed Antonio de Prato, Cancelliere ed *Ambasciatore* del re di Francia, Francesco I. Il francese sosteneva che, non essendo ancora stato unto dal papa, Carlo non poteva esser considerato Imperatore e, quindi, come Re dei Romani non poteva competere con il re *Cristianissimo*; la tesi del Gattinara, invece, era che anche solo come Re dei Romani gli spettasse il diritto di precedenza. Così, riporta il Paradisi, in occasione dell'incontro tra la regina di Inghilterra e il Principe di Spagna, suo promesso sposo, i Consiglieri della regina si scusarono con l'*Ambasciatore* Francese per non esser stato invitato all'evento, motivandolo con il voler evitare lo scandalo di uno scontro che sarebbe potuto derivare da questioni di precedenza, sapendo che l'*Ambasciatore* del Re dei Romani non l'avrebbe mai concessa[32].

Naturalmente, i difensori dell'uno e dell'altro fronte si prodigarono nel ricercare prove e testimonianze storiche e giuridiche circa la legittimità delle rispettive pretese. Da parte francese, ci si appellava al fatto che, in alcune occasioni, i re di Francia ebbero la precedenza sui Re dei Romani come, ad esempio, nella Conferenza tra l'Imperatore Arrigo II e Roberto, il re di Francia. Dal fronte opposto, si rivendicava che il Re dei Romani aveva la medesima facoltà dell'Imperatore, col quale condivideva un medesimo e solo Tribunale, e dato che dal suo tribunale non si ammetteva appello al Cesare, doveva quindi aver la precedenza sul re di Francia. Scrive Paradisi:

> come appunto il Cerimoniale sotto il Pontificato di Giulio II dell'Anno 1504 […] dispone. E nei diari di Gio: Brucardo sotto il Pontificato di Alessandro VI si legge che sendo nata Controversia per conto di Precedenza nella Cappella della Purifi-

30 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani*, cit. p. 97.
31 *Ibidem*.
32 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., *Delle Precedenze*, p. 219.

cazione alla presenza di quel Papa, tra gli Ambasciadori del Re de' Romani da una parte, e quello del Re di Francia dall'altra, […] a favore dell'Ambasciadore desso Re dei Romani la Controversia fu risolta[33].

Furono molti gli scrittori francesi che perorarono la causa francese - Godefroi fu uno di essi -, ma tutte le loro ragioni cadevano non appena si cominciava a considerare il carattere della dignità di Re dei Romani e a comparare questi con il re di Francia. Secondo le Costituzioni dell'impero, Re dei Romani era, come abbiamo visto, il successore designato dall'elezione dei principi elettori, al quale veniva conferito il titolo di *Majestas Caesarea* che poteva esercitare in assenza dell'imperatore e durante la vita stessa dell'imperatore, così come avvenne con Ferdinando I, fratello dell'imperatore Carlo V. Il titolo corrispondeva, dunque, a quello di imperatore, infatti, rileva Rousset, molti imperatori nel passato si accontentavano di usare soltanto il titolo di Re dei Romani, pertanto, non si capiva quale ragione portasse la Francia a disputare la precedenza, in questo caso. Inoltre, il *Cerimoniale Romano* del 1504, poneva il Re dei Romani subito dopo l'Imperatore e prima del re di Francia, e gli *Ambasciatori* del Re dei Romani, Massimiliano I, ebbero durante la vita dell'imperatore Federico III, la precedenza su quelli di Luigi XII, in occasione della firma del Trattato di Borgogna[34].

A difesa francese, si sosteneva che durante il Concilio di Trento, nel 1542, le lettere credenziali degli *Ambasciatori* francesi furono lette prima di quelle degli *Ambasciatori* del Re dei Romani; tuttavia, chiosava Rousset, questo poteva essere chiamato un *actus possessionis praecedentia*, poiché esse furono lette al momento dell'arrivo degli *Ambasciatori*, tenendo conto, dunque, dell'ordine di arrivo e non del rango dei loro mandanti, cosa che non determinava, in alcun modo, il diritto alla precedenza[35].

Del resto, il successore designato dell'imperatore non poteva assolutamente cedere il passo ad un re di Francia, in quanto godeva delle stesse prerogative dell'imperatore che non gli consentivano di cedere il passo ad alcuna testa coronata. Ecco perché quando l'imperatore Leopoldo dichiarò re di Spagna l'arciduca Carlo, fratello di Giuseppe I, Re dei Romani, quest'ultimo non gli diede *la mano* nelle visite che gli fece e, a tavola, il Re dei Romani occupò il primo posto, a destra dell'Imperatore e dell'Imperatrice, mentre il re di Spagna occupava il secondo posto, alla sinistra del Re dei Romani.

Nonostante tutto ciò, i re di Francia non vollero mai cedere la precedenza al Re dei Romani e, al Concilio di Trento, scrive Rousset, questa disputa fece molto scalpore. I francesi sostenevano che il loro re era sovrano e assoluto e che era in possesso del diritto di seguire immediatamente l'imperatore e di precedere tutti gli altri re;

33 Ivi, p. 220.
34 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 65.
35 Ivi, p. 65.

d'altra parte, il Re dei Romani non era che il re titolare e un eventuale imperatore, in quanto coadiutore della dignità imperiale. La cosa venne rimessa al Papa il quale non prese alcuna decisione lasciando la questione irrisolta, anche perché, intanto, Ferdinando era diventato imperatore e non vi era più alcun ministro del Re dei Romani a perorare la causa. Di tale accadimento da parte francese, ne scriveva anche il Paradisi limitandosi a citare la *Storia* di detto Concilio, nella quale si legge che la controversia fu accomodata, dopo molti dibattimenti, il giorno 8 luglio 1546, nella *Congregazione generale*, in modo che gli Ambasciadori di Francia sedettero appresso i Cesarei "*senz'altra dichiarazione per conto degli Ambasciatori che di fatto non intervenivano: vale a dire di Ferdinando Re dei Romani*"[36].

Nello stesso Concilio, anche gli *Ambasciatori* del re di Portogallo, Jacopo Silva, Jacopo Govea e Giovanni Paez, che giunsero a Trento il giorno 5 di marzo e vennero ricevuti nella congregazione, dopo aver presentato le loro procure, disputarono la precedenza con gli *Ambasciatori* del Re dei Romani, Ferdinando d'Asburgo.

> Essendovi i Padri raccolti il diciannovesimo giorno di Marzo e avendo udita la ragione delle due parti, regolarono finalmente dopo molti contrasti, che solo per questa volta il primo *Ambasciatore* di Portogallo fosse collocato fra i Vescovi e in faccia ai Presidenti, in tal posto esporrebbe la sua legazione, e renderebbe ubbidienza al concilio per parte del suo Signore, mentre che gli *Ambasciatori* di re Ferdinando, si fermerebbero nel gabinetto Legato e così fece. Ma come questo regolamento era fatto per questa sola volta e che in seguito né i Presidenti, né i Padri non poterono terminare questo affare, se ne rimise la decisione al Papa[37].

La risposta di Roma, dopo un attento esame, fu che questa era un'antica disputa non ancora risolta e che, nel concilio di Costanza, si era prescritto di osservare lo stesso regolamento osservato in Roma alla presenza del Papa. Si pensò di poter accomodare il tutto convincendo gli *Ambasciatori* del Re dei Romani, in quanto Vescovi, ad occupare i primi posti tra i loro confratelli e gli Inviati portoghesi, in quanto laici, tra gli *Ambasciatori*. In caso contrario, allora, i Padri avrebbero dovuto trovare un'alternativa; fu così che nel giorno della Congregazione generale, il 24 aprile, la questione si concluse con i portoghesi seduti di fronte ai ministri dell'Imperatore, alla destra delle sedie dei presidenti, dove si sedevano gli Elettori ecclesiastici, e gli *Ambasciatori* di Ferdinando si posero alla sinistra, "*avendo i Presidenti pubblicamente dichiarato che ciò era senza pregiudizio del diritto delle parti e per il bene della pace*"[38].

Ancora una volta, emerge che, in ambito di contesa del diritto di precedenza, nulla era stabilmente definito e, ogni volta, bisognava cercare una soluzione coerente agli equilibri del momento e al più general contesto europeo.

---

36 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., *Delle Precedenze*, p. 222.

37 *Storia ecclesiastica per servire di continuazione a quella di Monsignor Claudio Fleury tradotta dal francese dal Signor Conte Gasparo Cozzi dall'anno MDLI sino all'anno MDLIX*, Genova, nella Stamperia di Agostino Olzati, 1774, Tomo, XXII, p. 99.

38 *Ibidem*.

Rousset scriveva che il re di Portogallo pretendeva la precedenza sul Re dei Romani e che non voleva accordarla ai re di Francia, Inghilterra e Polonia. In riferimento al Re dei Romani, anche egli riportava quanto accaduto nel Concilio di Trento, dove gli *Ambasciatori* portoghesi vennero piazzati tra i banchi degli Arcivescovi e degli Elettori Ecclesiastici, mentre quelli del Re dei Romani, al banco dei Secolari immediatamente dopo l'Imperatore. Per quanto riguardava la pretesa nei confronti della Francia, scriveva Rousset che "*rien n'est moin soutenable*", in quanto se la Francia la negava alla Spagna, figurarsi il cedere nei confronti del Portogallo. In merito all'Inghilterra che, pure, disputava la precedenza alla Spagna, rilevava Rousset, nel soppesare le ragioni avanzate dai vari principi, quelle inglesi varranno sempre di più rispetto a quelle portoghesi, *ex antiquate dignitatis Regiae atque ex potentia et splendore Regnorum et Dominii*[39].

L'antichità della dignità regia inglese risaliva ai secoli VI e VII, mentre quella portoghese soltanto al XII secolo, sotto il regno di Alfonso I nel 1112, quando quella terra venne eretta a Regno. Le storie, sia antiche che moderne, narravano dello splendore e della potenza della Corona d'Inghilterra, il cui nome e gloria avevano riecheggiato in Palestina, nei secoli XI e XII, e la cui potenza esplose tra XII e XIV secolo, nelle guerre contro la Francia. Inoltre, i re di Inghilterra avevano riunito le tre corone di Inghilterra, Scozia e Irlanda, facendo acquistare a questa monarchia, nel consesso europeo, un generale rispetto, degno del suo potere. La potenza inglese, sia marittima che terrestre, era di gran lunga superiore a quella del Portogallo, le cui conquiste in Africa e nelle Indie, nonché gli scambi commerciali con quei paesi, tuttavia, non erano sufficienti ad eguagliare la Corona inglese, tanto da non godere ancora in Europa, come fuori di essa, della stessa attenzione che le veniva riservata.

Durante il Concilio di Trento, nel 1557, il re di Polonia, Sigismondo Augusto, pretese il rango superiore e la precedenza sul Portogallo, ma il papa decise in favore del Portogallo.

Onori contesi. Rivalità tra Francia e Spagna

Un'altra annosa questione in conto di diritto di precedenza, fu quella tra i re di Francia e di Spagna e su chi dovesse esser preferito quando entrambi concorrevano nelle pubbliche adunanze. Gli spagnoli ritenevano di dover esser preferiti perché erano i più cattolici tra i re, nonché signori di molti più regni mentre, da parte francese, si ribatteva rivendicando il titolo di re Cristiani - consacrati ed unti – e la precedenza accordata sugli spagnoli in molti *Concilii generali* come il Concilio Laterano del 1215, quelli di Costanza del 1416, di Basilea del 1433 nonché dallo stesso papa Pio IV, a Roma, nel 1564[40]. Rousset elencava le rispettive ragioni avan-

39 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 70.

40 Sulla decisione del pontefice di tale anno e la causa della contesa vedi M.A. Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico*, cit., pp.128-129.

zate da spagnoli e francesi: da un lato, il sovrano spagnolo possedeva più di quindici corone reali, una quantità di reami ai quattro angoli del mondo, dei quali era signore assoluto, come la Castiglia, l'Aragona e le Indie occidentali, da sud a nord si estendeva a tutti gli angoli del mondo e per tale ragione era da preferire ai più grandi monarchi che regnavano e che avevano regnato, fino a quel momento. Ancora, il papa Alessandro VI, oltre ad aver assegnato il titolo di *Regis Catholici* a Ferdinando I, re di Spagna, di Aragona e di Castiglia, gli aveva concesso, allo stesso tempo il primo posto e la precedenza nel *Cerimoniale romano* e nella Cappella papale, avanti al re di Francia e a tutte le teste coronate europee. L'imperatore Carlo V, come re di Spagna, mantenne sempre la precedenza nei confronti dei re francesi, Francesco I ed Enrico II, così come i suoi *Ambasciatori* la tennero su quelli francesi, in *loco tertio* e in tutte le assemblee. Il successore di Carlo V, Filippo II rivendicò sempre la precedenza sulla Francia, presentando rimostranze direttamente al Papa, come fece in occasione del Concilio di Trento[41]. A tal proposito, è interessante il contenuto di un documento custodito nell'Archivo General de Simancas, archiviato come *Copia de Discurso hecho en Trento sobre la precedencia de los embajadores de España y Francia*, che tratta proprio delle modalità da osservare nell'assegnare i posti agli *Ambasciatori* francesi e spagnoli, nel tentativo di evitare che potessero accadere scontri. In esso viene riportato quanto segue:

> Il primo spediente che ci occorre è questo che si come innanzi all'altare della Chiesa maggiore si pongono due banche, l'una ornata di carmosino alla banda destra, nella quale sedono i legati, et l'altra a mano sinistra alquanto manco rilevata, et ornata di nero, nella quale sedono gli *Ambasciatori* pur similmente ornata et rilevata si desse il primo luogo, in qual delle due volesse all'Ambasciadore dell'Imperatore et similmente si desse elettione a Francia s'ella volesse o il primo nell'altra banca o il luogo sussequente all'Imperatore: et il terzo a quello di S. M[aes]tà Cath[oli]ca: il quale verrebbe ad havere o il primo luogo sopra l'una delle banche o il luogo immediato dopo l'Imperatore: dietro alla quale seguitasse in ogni caso Portogallo. Ma questo partito porta difficoltà perché il banco straordinario verria a essere come il luogo delli caudatarij de Cardenali, et sarebbe necessario alzare troppo il banco delli legati, l'altro partito è che si mutasse l'altare portandolo più innanzi insin al fin del choro facendo, che il sacerdote, celebrando volti la faccia al popolo, et le spalle per linea diretta alli legati et che dall'un canto et l'altro delli legati più vicino all'altare, si ponghino due banchi per gli Ambasciadori, et si segni poi l'ordine sopradetto. In quanto poi all'accompagnar i legati, dicevano potersi ordinar che gli Ambasciadori non l'accompagnassero, et con questo modo pare potersi seguitar i negotij infin a tanto che le M[aes]tà loro havessero determinato come loro fusse paruto: et inquanto al dar dell'oliva, o altri simil atti, che non ammettono rimedio, essi erano tanto

41 *Mémoires sur le Rang et la Préseance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans, suivant leurs différens caractéres, par Mr. Rousset, Membre de lìAcademie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royal de Berlin pour servir de supplement a l'Ambassadeur et ses fonctions de Mr de Wicquefort*, Amsterdam, chez Francois l'Honoré et fils, 1746, p. 61.

tardi che fra tanto si poteria passare nel modo precedente[42].

Questo documento offre testimonianza di una tipologia di decisione che, spesso, veniva adottata per evitare di schierarsi e arrecar danno ad una delle parti, cercando di trovare una soluzione di compromesso volta a non sminuire la dignità di entrambe le parti. La controversia, in questo caso, tra l'*Ambasciatore* di Francia e quello di Spagna venne sopita dando all'*Ambasciatore* spagnolo un luogo separato[43].

In realtà, la pretesa da parte spagnola di esser preferita alla Francia, cominciò ad essere avanzata da quando Carlo V fu eletto Imperatore e gli *Ambasciatori* spagnoli cominciarono a sfruttare la qualità di *Ambasciatori* imperiali ottenendo, così, sempre la precedenza. Tuttavia, tale pretesa continuò ad esser avanzata anche quando i sovrani spagnoli non furono più sul trono imperiale[44]. A partire dal regno di Filippo II, cominciò ad organizzarsi la difesa della primazia spagnola in Europa con argomenti e formule cerimoniali innovative, perché non più garantita dalla dignità imperiale, unico elemento riconosciuto alla preminenza cerimoniale, nella gerarchia internazionale del prestigio principesco. I trattatisti spagnoli ricorsero, così, agli argomenti della potenza territoriale e dell'unità religiosa, come basi per giustificare che il diritto a conservare il possesso della preminenza andava modificato in virtù del cambiamento delle circostanze.

Rousset, indicava ancora, tra le motivazioni a favore della Spagna, che Massimiliano II, imperatore dei Romani, e *primum Caput de toute la Chrétienté*, aveva concesso alla Spagna la precedenza sulla Francia[45].

In merito ai tentativi posti in essere dal re di Spagna per esser preferito a quello Francese riportiamo un passo del trattato di Ziccata, che è indicativo della considerazione goduta dalla Francia, in conto di precedenza, rispetto alla Spagna:

> Il re di Spagna ha voluto sovente contendere la prerogativa di onore contro il re di Francia, ma è stata sempre decisa contro di Spagna. Il Signor di Novailes, *Ambasciatore* di Francia, appresso una delle prime Repubbliche d'Italia, l'anno 1558, hebbe il loco da quello di Spagna per decreto del Senato di quella, & poi anco per decreto del Pontefice fatto di consenso di tutto il Concistoro de Cardinali, nel quale il Pontefice disse ad alta voce che li Re di Francia erano gli antichi protettori della Chiesa Romana e che le più belle parti della casa di Spagna erano membre della casa di Francia. Ma innanzi l'anno 1558 prencipe alcuno Christiano non haveva posto in dubbio la precedenza della casa di Francia et anco gli Inglesi l'hanno sempre preferita alla casa di Spagna. Benché fossero antichi confederati et amici dell'una e nemici dell'altra. Et doppo la morte di Maria nel Capitolo Tenuto dai Cavalieri dell'ordine

42 Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, legajo 21, 184.
43 S. Pufendorf, *Il Diritto della natura e delle Genti o sia Sistema Generale de' principi li più important di morale, giurisprudenza e politica, rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambattista Almici bresciano*, Tomo IV, Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 17059, p. 349, n. I.
44 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 2.
45 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 61

della Giarrettiera la vigilia di S.Giorgio l'anno mille cinquecento cinquanta cinque; fu decretato che il loco del Re di Francia fosse appresso il Capo dell'ordine a mano dritta, dove prima era quello di Spagna all'hora che il Re Filippo si era maritato nella Regina et il giorno di S Georgio si diede loco al Re di Francia a mano dritta et al re di Spagna a sinistra; doppo quello dell'Imperatore che era vacuo, et poi a' tempi di Carlo IX, la Regina di Inghilterra fece porre la Bandiera di Francia del medesimo riccamo e grandezza della sua. Et nel rollo sottoscritto di anno in anno dalla Regina il nome del Re di Francia, e il primo doppo il suo. E' cosa notoria che le signorie di Genova, Ragusi, li Re di Polonia et Moscovia hanno trattato confederatione con il Re dei Turchi e sempre è stata concessa la prerogativa di honore al Re di Francia chiamandolo nelle lettere loro, il maggior de maggiori Prencipi Christiani[46].

A sostegno delle pretese avanzate dai Francesi, vi erano le seguenti motivazioni: la Corona francese, sin dal principio, aveva avuto la precedenza su quella spagnola; anche il *Cerimoniale romano* del 1504 gliela riconosceva; nel XIV secolo, l'*Ambasciatore* di Giovanni II, re di Castiglia e di Spagna, cedette la precedenza all'*Ambasciatore* francese di Carlo VI a Napoli, in occasione di un banchetto reale; nella *Bolla* di Papa Paolo III, con la quale si convocò il Concilio di Trento, il re di Francia venne nominato immediatamente dopo l'imperatore dei romani e prima di tutti gli altri re; ai Concili di Basilea e di Trento, gli *Ambasciatori* di Francia presero il passo prima degli spagnoli; nel 1486, gli *Ambasciatori* di Ferdinando il Cattolico e di Isabella di Castiglia, cedettero senza alcuna contestazione il passo agli *Ambasciatori* del re di Francia, Carlo VIII, in occasione di una solenne Assemblea; al Congresso di Fornovo nel 1495, l'*Ambasciatore* di Francia, il Duca de Rohan, ebbe la precedenza e il posto d'onore in tutte le sessioni, rispetto allo spagnolo; così accadde anche *In conventu Lateranensi* che si tenne a Roma nel 1513, 1514 e 1515, dove l'*Ambasciatore* francese, monsignor de Fourbin, ebbe precedenza di passo, posto d'onore e tutte le precedenze in ogni atto, rispetto all'*Ambasciatore* spagnolo[47]. La precedenza francese sulla Spagna in questa particolare occasione viene, tuttavia, smentita nell'opera anonima *Precedencia de España*, nella quale, facendo riferimento al Concilio lateranense convocato da Giulio II, contro il *Conciliabolo* di Pisa, si riportava che l'*Ambasciatore* francese non potè precedere lo spagnolo perché, in quel momento il re di Francia non aveva *Ambasciatori* a Roma "*por ser enemigo del Papa, con guerra abierta*", impegnato a favorire i Cardinali ribelli e gli altri prelati che si erano riuniti a Pisa contro il pontefice[48]. Anche dopo la morte di Giulio II, quando il re francese si pacificò con il nuovo pontefice, Leone X, citando Guicciardini, l'anonimo autore scrive che gli Agenti del Re presentarono i mandati e gli ordini del proprio sovrano, senza nominare *Ambasciatori*.

---

46 *Il perfetto Ambasciatore trasportato dall'idioma spagnolo e francese all'Italiano per Mutio Ziccata. Opera Politico-Historica*, Venezia, Appresso Giusto Wiffeldich, 1649, p. 340.
47 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., pp. 61-62.
48 *Precedencia de España. Devida a sus Católicos Reyes,* Madrid, Gonçález, 1630, p. 87.

Anche in merito al Concilio di Basilea, viene fornita, ancora, una differente versione rispetto a quanto riportato da Rousset. Nell'opera anonima si fa riferimento al al capitolo 243 della *Cronaca* del re Don Juan II di Castiglia, nella quale si riporta che nel Concilio presentandosi grandi inconvenienti tra gli *Ambasciatori* castigliani e gli inglesi per questioni di precedenza, il Dottor don Pablo de Cartagena, Rettore di Santiago e Segovia, sostenne con tanta eccellenza ed efficacia le ragioni legittime dei re castigliani che ottenne l'effetto desiderato in suo favore. Scrive l'anonimo autore:

> Y los Embaxadores del Rey Enrico X de Inglaterra no consentian despues que los Embaxadores de Francia los precediessen a ellos; sobre lo qual escriviò el mismo Obispo de Burgos una obra muy elegante llamada: El tratado de las dissensiones[49].

E anche durante il Concilio di Ferrara del 1430, al tempo di papa Eugenio III, gli *Ambasciatori* del re di Castiglia precedettero tutti gli *Ambasciatori* francesi. Nel *Cerimoniale*, riportava ancora l'anonimo autore, si narra che il primo giorno di luglio del 1505, entrarono nella sessione pubblica gli *Ambasciatori* di Portogallo per dar l'obbedienza a Giulio II; l'*Ambasciatore* di Spagna, don Francisco de Rojas, e quello francese ebbero divergenze sulla precedenza fino a giungere al punto "*que uno a otro se dieron con los sombreros*" e il Maestro di Cerimonie risolse la disputa adottando lo stratagemma di porre un vescovo tra i due. L'*Ambasciatore* del re di Spagna venne posto a destra e l'*Ambasciatore* del re di Francia a sinistra che, nonostante ciò che dicano i francesi, significava aver dato la precedenza allo spagnolo[50]. Al di là di tutto, la questione della precedenza andava decisa a favore della Spagna sia che si tenesse conto dell'ordine naturale, sia della dignità di coloro che la pretendono, sia secondo l'ordine della legge cristiana. In base all'ordine naturale, in base al quale il primo ha diritto di precedenza, argomentava l'anonimo autore, il re di Spagna aveva diritto a precedere perché il primo re del lignaggio dei Goti, Atanarico, fu eletto e regnò intorno al 343, mentre il primo re di Francia, Pharomando, soltanto, nell'anno 419. Anche per ciò che concerneva la dignità, si risolveva a favore della Spagna, in quanto Atanarico, primo re di Spagna, nasceva figlio di re, mentre, Pharomando era figlio di Duca. In base all'ordine della legge cristiana, il primo cristiano aveva il diritto di precedere gli altri, e i re di Spagna furono sempre cristiani, mentre il primo re di Francia cristiano fu Clodoveo, che salì al trono molto tempo dopo. Inoltre, i re di Spagna combatterono per ottocento anni contro gli infedeli, in nome della Santa Fede e per ampliare il proprio regno, riuscendoli a sconfiggere, mentre i re di Francia facevano la guerra ai propri vicini che erano cristiani, come loro[51].

Ritornando al trattato *Ateneo dell'uomo nobile*, citato tra l'altro, dallo stesso Rous-

49 Ivi, p. 88.
50 Ivi, p. 89.
51 Ivi, pp. 92-95.

set, che scriveva come l'autore "*il ne cite pas moins de 1616 Auteurs*"[52], in merito al *Cerimoniale romano*, proprio il Paradisi rilevava che Paride [de] Grassi, *Maestro delle Cerimonie* sotto il pontificato di Giulio II, nel libro *Vecchio* del *Cerimoniale romano*, del 1504, riportava che, anticamente, la Francia godeva del diritto di precedenza non solamente nei confronti della Spagna, ma anche nei confronti del Re dei Romani e dell'Imperatore stesso, e che ciò fu praticato, senza controversia, fino al 1558. Scriveva Paradisi:

> verità per conto della Spagna anche da Filippo II conosciuta, mentre, seguita la Rinunzia del Governo della Monarchia di Spagna a di lui favore, al Vargas ordinò, che il Titol d'*Ambasciatore*, non solamente suo, ma di Carlo suo Padre ancora prender dovesse: ma ciò a nulla giovogli, poiché fu risposto che, avendo Carlo rinunziato l'Imperio a Ferdinando suo fratello, i di lui Ambasciadori del diritto della Precedenza sopra quegli degli altri monarchi pretender più non potevano[53].

La pretesa spagnola alla precedenza venne ancora avanzata a Venezia nel 1558 e, rimessa la controversia al Senato veneto, questo si espresse a favore della Francia[54]. Anche se, va detto, la contesa della precedenza presso la *Serenissima* fu causa di grandi preoccupazioni, come riportava l'*Ambasciatore* a Madrid, Suriano, il quale, per la grande eco che la questione ebbe presso quella corte, fu impegnato nel giustificare al sovrano quanto deciso dal Senato veneziano, manifestandogli come, per rispetto alla sua persona, fu tenuto sospeso per un anno e più "*il luogo dell'Ambasciatore di Francia*". Confessava l'*Ambasciatore*, subito dopo, come non vi fosse stato sentimento di "*mala soddisfazione in quella corte*" dove, anzi, si valutava quanto tentato dall'*Ambasciatore* spagnolo Vargas, fatto in "*malo modo e fuori tempo*", in quanto anche gli stessi spagnoli confessarono che "*quel luogo*" era sempre stato del re di Francia"[55].

Non accontentandosi della sentenza dell'istituzione veneziana, il re di Spagna ricorse alla corte pontificia ma, anche il papa, Pio IV, sentenziò a favore del sovrano francese. La superiorità a questi riconosciuta riposava sull'antichità del regno franco, nato poco più di quattrocento anni dopo la nascita di Cristo e il primo ad abbracciare la religione cristiana. A tal proposito scrive il Rousset:

> Lorsque l'année 1556. le Sr. de Vergas, Ambassadeur de Philippe II. Roi d'Espagne, entreprit à Venise de prendre le Pas *de facto* devant le Duc de Noailles, Evêque d'Aix en Provence, Ambassadeur de France, celui- ci s'y opposa de toutes ses forces & l'autre ne gagna rien. Pendant le Concile de Trente en 1563 & 1564. l'Ambassadeur de France ne voulut absolument pas céder la Préséance à celui d'Espagne, qui fût à la fin obligé de se retirer *ex ordine sessionis* , et de prendre un *locum extraordinarium ad*

52 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 4.
53 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle precedenze*, p. 235.
54 *Ibidem*; anche in G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws and customs as to precedency*, cit. p. 2.
55 *Le relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato raccolte e illustrate da Eugenio Albèri*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1853, Serie I, Vol. III, p. 386.

latus Secretarii. Les Pères du Concile ont aussi reconnu dans ce tems- là la Préséance de la Couronne de France sur celle d'Espagne. Ce que les Papes Pie IV, en 1564, et Sixte V, en 1588, ont aussi fait. La même chose est arrivée à Venise & en Pologne, lorsque les Ambassadeurs de France et d'Espagne s'y sont trouvés en meme tems[56].

Come ha giustamente evidenziato Barredo in un suo studio, il biografo di Filippo II, Luis Cabrera de Cordoba, acuto osservatore ed interprete delle cerimonie reali, invocava modifiche della gerarchia del prestigio internazionale, a causa del considerevole cambiamento delle circostanze. Riferendosi al conflitto del 1564 presso la corte papale, egli dichiarava

callaron antes los reinos de Castilla, Aragón y Navarra por el singular derecho y dignidad de cada uno, mas no podía España toda; antes las cosas eran distintas, porque no había una voz de Rey de España[57].

Era una chiara esortazione al voler tener conto del mutamento delle condizioni che vi erano agli inizi del XVI secolo e prendere atto della potenza spagnola.

Quando nel 1564, papa Pio IV ebbe grandi dispute con il re di Spagna e il suo *Ambasciatore*, Don Juan de Zúñiga, in merito alla contesa di precedenza tra Spagna e Francia, fece richiesta alla corte di Francia e al suo *Ambasciatore* di accordare per quella volta la precedenza, il rango e il posto d'onore all'*Ambasciatore* spagnolo, in occasione della festa di Pentecoste e in tutte le solennità che si sarebbero tenute. Nonostante tutto ciò, l'*Ambasciatore* di Spagna, come era prevedibile, non mancò di lamentarsi amaramente e sebbene i Cardinali Pisani, Cesi, Borromeo e Vitelli, avessero tentato di spiegare, su commissione papale, che Pio IV aveva impegnato la propria parola con i francesi pur di soddisfare in tale affare la Spagna, il Zúñiga lasciò la corte di Roma e vi fece ritorno soltanto dopo la morte di Pio IV, nel 1565, quando salì al soglio pontificio il successore, Pio V[58]. Ritornato a Roma, tuttavia, l'*Ambasciatore* ebbe disposizioni da Filippo II, di astenersi da tutti gli atti e le solennità pubbliche, a meno che non gli fosse stata concessa la precedenza sull'*Ambasciatore* francese, alla Corte papale. Per conservare tuttavia intatte le sue ragioni l'*Ambasciatore*, ottenne da Pio V un *Breve* nel quale fu dichiarato che, nonostante l'*Ambasciatore* di S. M. Cattolica a Roma non si ritrovasse nelle pubbliche cerimonie, ciò non avrebbe pregiudicato "*punto delle ragioni che haveva nel possessorio e petitorio della preeminenza e così viva ancora la conservatione delle ragioni e si ovviano le contese*"[59]. Dell'accaduto troviamo riscontro anche nell'opera di Rousset che, a tal

56 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 62.
57 M. José del Río Barredo, *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,* in *Felipe II (1527- 1598): Europa y la Monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II (1598- 1998), Europa dividida, la Monarquía católica de Felipe II,* Universidad Autonoma de Madrid, 20-23 abril 1998, J. Martínez Millan (dir. Congr.), Vol. 1, Tomo 2, 1998, pp. 678-79.
58 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 63-64.
59 *Il perfetto Ambasciatore trasportato dall'idioma spagnolo e francese all'Italiano per Mutio*

proposito, riportava che, visto che Filippo II era fortemente risoluto e molto fiero, Pio V dovette trattare questo affare seriamente e dichiarò:

> Que quoique l'Ambassadeur d'Espagne Don Zuniga ne se trouvât pas souvent à la Cour Papale aux solemnitez cela ne porteroit aucun préjudice à son Haut Principal et a lui Ambassadeur, ni in possessorio, ni in petitorio[60].

Fu così che, da quel momento, il Maestro di Camera del Papa cominciò ad assegnare orari e giorni per le Udienze degli *Ambasciatori*, al fine di evitare l'incontro tra di loro, specie tra francesi e spagnoli, e la nascita di contese per la precedenza. Invece, in occasione di celebrazioni, presso la Corte papale, di *Atti* solenni, come processioni, canonizzazioni di santi, canto del *Te Deum*, ogni *Ambasciatore*, in base all'importanza dello stesso atto, il coinvolgimento e l'interesse della propria corona o casa reale, avrebbe valutato se intervenire o meno. In caso di partecipazione dell'*Ambasciatore* spagnolo, quello francese si sarebbe astenuto dal partecipare e viceversa[61].

Nel 1633, presso la corte di Danimarca l'*Ambasciatore* spagnolo, ancora, disputò la precedenza al conte d'Avaux, *Ambasciatore* di Francia, ma alla fine fu costretto a ritirarsi mentre il francese restò, conservando la sua prerogativa[62].

Fu soltanto durante il regno di Filippo IV, a seguito dell'increscioso accadimento verificatosi a Londra nel 1661, che gli *Ambasciatori* spagnoli, su ordine del sovrano, non contestarono più la precedenza ai francesi o, almeno, così dovette sembrare allora. Infatti, il 10 ottobre di quell'anno in occasione della visita nella città dell'*Ambasciatore* straordinario del re di Svezia, l'*Ambasciatore* ordinario di Luigi XIV, il conte d'Estrades, spedì incontro allo svedese i suoi Gentiluomini per accoglierlo nella solenne entrata nella città di Londra. L'*Ambasciatore* di Spagna mandò, anch'egli, i suoi Gentiluomini con le carrozze, spalleggiati da più di duemila persone, reclutate a pagamento e con l'ordine di far passare gli spagnoli davanti ai francesi. Nel tentativo di compiere quanto ordinato, vennero uccisi i cocchieri e i cavalli delle carrozze francesi e furono ferite molte persone.

Luigi XIV, venuto a conoscenza dei fatti, intimò all'*Ambasciatore* Straordinario di Spagna presso la sua Corte, il conte di Fuenseldaña, di lasciare la Francia e fece sapere al successore del diplomatico espulso, il marchese de Las Fuentes, di astenersi dall'entrare nel suo regno. Contemporaneamente, il re francese ordinò alle guardie di frontiera di impedire il passaggio attraverso la Francia, al governatore dei Paesi Bassi che stava rientrando in Spagna e avvisò i suoi ministri alle Frontiere dei Paesi Bassi che stavano per dare esecuzione all'ultimo Trattato di pace tra le due corone, di interrompere le trattative con i ministri del re Cattolico. Venne, inoltre, dato incarico all'Arcivescovo di Ambrun, *Ambasciatore* francese presso la corte di Madrid,

---

Ziccata. Opera Politico-Historica, Venezia, Appresso Giusto Wiffeldich, 1649, p. 337.
60 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 64.
61 *Ibidem*.
62 Ivi, p. 63.

di informare il re Cattolico di quanto accaduto.

Filippo IV, messo a parte dei fatti, decise di dare soddisfazione alla Francia, ordinando l'immediato rientro del Batteville, l'*Ambasciatore* spagnolo responsabile dei fatti di Londra, vietando ai suoi rappresentanti presso altre corti di intervenire alle cerimonie partecipate dai francesi. Il sovrano spagnolo, inoltre, dichiarò che avrebbe ordinato al Marchese de la Fuentes, *Ambasciatore* designato presso la corte francese, di compiere atto di riparazione nella sua prima Udienza con il re Cristianissimo; cosa che accadde il 24 marzo del 1662. In quell'occasione, l'*Ambasciatore* dichiarò che il suo sovrano, a riparazione degli eccessi avvenuti a Londra il 10 di ottobre, per i quali era "*restata molto disgustata*", ordinava al Batteville "*che per dare a V. M. la dovuta soddisfazione e palesare contro di lui i risentimenti ai suoi eccessi dovuti*" il ritorno a Madrid, intimando inoltre ai suoi *Ambasciatori* in Inghilterra, come in tutte le altre corti e luoghi, "*da trovarsi cogli Ambasciatori ed altri ministri della Maestà Vostra, nelle adunanze e cerimonie pubbliche astenersi debbano*". La dichiarazione fu resa dinanzi al Re di Francia, alla presenza del Duca d'Orleans suo fratello, del principe di Condé, del duca di Anguien, di altri duchi e Pari, del Nunzio pontificio, degli *Ambasciatori* di Venezia, di Savoia, dei residenti di Modena, Firenze, Mantova e Parma, degli *Ambasciatori* di Svezia e di Olanda, degli inviati e dei residenti degli Elettori di Magonza, di Treviri, del Brandeburgo, del Palatinato, dell'Arciduca d'Austria, di Lunenbourgh, di Bransuvich, del Langravio d'Assia, del Vescovo di Spiria, del principe d'Oranges. Luigi XIV a quel punto disse: "*voi avete sentito la dichiarazione fattami dall'Ambasciatore di Spagna. Vi prego pertanto scriverne ai vostri superiori, affinché sappiano che il re Cattolico ha ordinato ai suoi Ambasciatori che in tutte le congiunture la precedenza a' miei ceder debbano*" [63].

L'insistenza e l'audacia commista, in alcuni casi, alla violenza, di cui gli *Ambasciatori* si rendevano protagonisti nelle contese di precedenza, può esser, in qualche modo, giustificata dalla grande responsabilità che gravava su di essi, soprattutto quando venivano insidiati nelle posizioni acquisite nel corso del tempo, in quanto avere un atteggiamento arrendevole in tali occasioni, poteva dar luogo alla perdita del diritto del proprio sovrano che in quella circostanza rappresentavano.

Come veniva raccomandato anche nel manuale di Bragaccia, dal titolo *L'Ambasciatore*,

> nelle sessioni dunque delle Diete ha da procurar l'*Ambasciatore* che non gli passi alcuno pregiudicio in questo genere, perché non solo è suo, ma è anco del suo Signore o della sua Patria […] Per tanto per quello che tocca alle precedenze se gli nascesse alcuna contesa coll'*Ambasciatore* di uno altro Prencipe al suo antecessore manifesta cosa è che non deve permettere d'esserne all'hora spogliato il suo Prencipe per la ragione acquistata et ove non potesse coll'authorità solita comparire in dette attioni publiche, appare, che egli dovrà anzi astenersi di comparirvi non lasciando di instare

63 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle precedenze*, p. 242.

appresso chi fosse presidente della Dieta, che gli sia assegnato il proprio luogo che se la precedenza indifferentemente fosse hora in una corte hora in una altra stata data hora all'uno hora all'altro, non havendo esso preoccupato il luogo preteso e cosa chiara, che può comparire e sedersi in luogo inferiore senza pregiudicio della precedenza , fattane scrivere (ad cautelam) pubblica protestatione[64].

In questo passo si coglie appieno il senso dei comportamenti, a volte eccessivi, assunti dagli *Ambasciatori* e, anche, dai sovrani nel tentativo di mantenere intatte le proprie prerogative e salvaguardare i propri diritti.

Luigi XIV decise, tuttavia, di alzare il tiro, quando cominciò a mettere in discussione l'appellativo che, negli atti ufficiali, l'imperatore utilizzava rivolgendosi agli altri sovrani, ossia il titolo di *Serenitas* e di *Dilectio vestra*. Il re Sole giustificava la sua pretesa con la motivazione di aver trovato numerose testimonianze che dimostravano come alcuni imperatori di casa d'Austria, nelle loro lettere indirizzate ai re di Spagna, avessero utilizzato il titolo di *Maestà*, accampando, dunque, la pretesa che nel rivolgersi a lui venisse utilizzato il titolo di *Majesté Royale*[65]. L'imperatore Ferdinando III, si oppose fortemente ad una pretesa così *sconosciuta* e *nuova* ma, dopo varie negoziazioni in merito, decise di accordare al re di Francia*, certo respectu*, qualcosa in più rispetto agli altri sovrani. Nelle lettere indirizzate al sovrano francese, l'imperatore avrebbe utilizzato, in certi casi, il titolo *di Majesté Royale* e quest'ultimo rivolgendosi all'imperatore avrebbe sempre utilizzato il titolo di *Majesté imperiale*. L'accordo prevedeva tuttavia una limitazione; negli scritti pubblici e nelle lettere spedite in qualità di *Imperator Romanus*, al re di Francia, così come nelle lettere o patenti spedite dalla Cancelleria dell'impero o dalla Dieta generale, veniva utilizzato il titolo di *Serenitas Vestra*, anche per la regina. Nelle lettere di auguri, felicitazioni o condoglianze, l'imperatore si rivolgeva al re e alla regina francesi e spagnoli con il titolo di *Votre Majesté* o *Vuestra Maestà*. Fu soltanto per cortesia e per causa di consanguineità e non per un dovere indispensabile, che Sua Maestà imperiale decise di assecondare in parte la pretesa del sovrano francese, rimarcando che, in alcun modo, a causa di ciò potessero essere pregiudicate le sue alte prerogative imperiali.

Va rilevato, tuttavia, che nonostante la dichiarazione dell'*Ambasciatore* di Filippo IV di Spagna, resa a corte di Luigi XIV che, per l'occasione aveva invitato principi e *Ambasciatori* di quasi tutti gli stati europei a testimonianza dell'avvenuta cessione di rango da parte spagnola, la questione era ben lungi dal ritenersi conclusa. La Spagna continuò ad opporsi con tutte le forze alla precedenza francese, tanto da co-

64 G. Bragaccia, *L'Ambasciatore. Opera divisa in Libri Sei nella quale si hanno avvertimenti politici et morali per gli Ambasciatori et intorno quelle cose che soglion accadere all'Ambasciarie, utilissima alla Gioventù così di Repubblica, come di Corte che pretenda di salire per questa più breve via a gli honori et principali dignità. Tratta della Pratica, confermata dalla Civile e Morale et coll'Historia illustrata*, Padova, Appresso Francesco Bolzetta Libraro, 1627, pp. 307-308.

65 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 13.

stringere la Francia a non inviare più *Ambasciatori* presso la Corte di Vienna, perché l'imperatore si era dichiarato apertamente a favore della precedenza e delle prerogative della corona spagnola "*ensorte que l'Espagne pour soûtenir ce poste d'honneur a toûjours entretenu à Vienne, auprès de l'Empereur, un Grand Seigneur cum Caractere reprefentativo*"[66].

Dopo che la casa Borbone salì al trono di Spagna, con Filippo V, questa grande contesa cessò, cedendo il giovane re spagnolo, la precedenza a suo nonno e, scriveva Rousset "*a une couronne a la quelle il devoit celle, qu'elle venoit de lui mettre sur la tete*"[67]. L'autore aggiungeva che, tuttavia, i re di Spagna e di Castiglia, da un lato, e i Re di Francia e di Navarra, dall'altro, avevano un'altra disputa tra di loro, ossia chi di loro fosse il migliore, il più vicino e gradevole figlio della Chiesa Cattolica Romana, evidenziato nei rispettivi titoli di re Cattolici e re Cristianissimi.

I titoli dell'Imperatore e della Maestà cesarea

La pretesa di Luigi XIV avanzata nei confronti dell'Imperatore in merito al titolo che riteneva dover essere utilizzato nei suoi confronti, ci offre l'occasione per affrontare un'altra delle spinose problematiche tipiche del mondo di Antico regime. A tal proposito, bisogna precisare che i titoli utilizzati tra i sovrani e, in generale, tra le nobiltà e le dignità, sia laiche che ecclesiastiche, non erano, mai, lasciati alla libera scelta di chi parlava o scriveva ma, come per tutto il resto, nella società di Antico regime esistevano precise parole e ben definiti titoli che andavano utilizzati, in base alla circostanza e al grado di nobiltà e di dignità con cui ci si rapportava, per cui, così come accadeva per il luogo in cui prender posto, era necessaria anche la conoscenza dei termini adeguati da utilizzare nella specifica occasione.

In merito, dunque, a quanto pretendeva il monarca francese Luigi XIV, vediamo quali erano i titoli che la maestà imperiale utilizzava nei confronti degli altri sovrani europei, in base a quanto riporta il Paradisi all'interno del III tomo della sua opera, dedicato, appunto, ai titoli. Nel riferirsi a quello che assunsero i Re dei Romani e dei Germani, l'autore riporta che fu preferito il titolo di *Sacratissimi* e *Santissimi*, mentre quello di *Sacra Cesarea Maestà* venne mutuato dagli antichi imperatori Romani, tuttavia, esso veniva utilizzato anche perché quel monarca veniva consacrato con il crisma. Il titolo di *difensore della Chiesa* fu introdotto dopo che Clemente VII, nell'incoronazione di Carlo V, fece giurare questo principe affinché si impegnasse ad esser il difensore della Chiesa Romana.

Per quanto riguardava i titoli utilizzati dall'Imperatore nei confronti delle altre autorità ecclesiastiche e secolari del tempo, Paradisi si affidava a quanto riportato

66 Ivi, p. 63.
67 Ivi, p. 64.

nel formulario di Lorenzo Hindermayr, citato dall'Abate Paccichelli nelle memorie dei suoi viaggi. Da tale formulario si evinceva che, scrivendo al Papa, l'Imperatore utilizzava il titolo di *Beatissimo in Christo Patri Domino.*
Dovendo scrivere ad un Nunzio Apostolico, l'Imperatore utilizzava il titolo di *Reverendo Devoto*, mentre nei confronti del Collegio dei Cardinali, *Cardinalium Collegio Reverendissimis in Christo Patribus DD.S.R.E. Episcopis, Presbyteris et Diaconis ac universo Collegio Cardinalium, et Amicis nostris carissimis.*

Con i sovrani la formula ricorrente, come detto in precedenza, era quella di *Serenissimo*; ad esempio, nelle lettere inviate al re di Spagna, l'Imperatore, generalmente, esordiva con *Hispaniae Serenissimo ac Potentissimo Principi N. fratri nostro carissimo*; con il re di Francia, *Serenissimo et Christianissimo Principis Domino Ludovico Galliae Regi*; con il Re d'Inghilterra, negli atti e memorie dei negoziati della Pace di Nimega, il re Britannico venne trattato dalla Maestà Cesarea con i titoli di *Altissimo e Potentissimo Principe e Signore Giacomo Re della Gran Bretagna, di Francia e nostro Illustrissimo Fratello e Cugino*[68].

I modi di parlare e di scrivere, rileva il Paradisi, con il passare del tempo, si alteravano e i Principi, a tal proposito, non vollero mai assoggettarsi ad una regola fissa, al contrario, quando credettero di poter trarne un profitto, ne approfittarono. I re di Spagna prima che regnasse la Casa d'Austria non vollero mai assumere il titolo di *Maestà*; il primo fu proprio Carlo V, mentre i suoi predecessori si erano accontentati di quello di *Altezza*[69]. Nel trattato di pace stipulato tra Carlo V e Francesco I a Madrid, nell'anno 1526, Imperatore e Re di Francia venivano intitolati *Altissimi*, *Eccellentissimi e Potentissimi Principi, Carlo V, di questo nome, Sacratissimo Imperadore de' Romani, sempre Augusto, Re Cattolico delle Spagne, e Francesco I di questo nome Re di Francia*.

Allo stesso modo venne praticato nei trattati di Cambrai, del 1529, e di Crepy, del 1545, e gli stessi titoli vennero utilizzati per il figlio dell'Imperatore, il principe Filippo, e il figlio del re di Francia, il secondogenito Carlo, Duca di Orleans. Nulla di diverso anche nel trattato di Cateau Cambresis del 1559, tra Filippo II ed Enrico III e, nel trattato di Vervin, tra Filippo II ed Enrico IV, del 1598.

Filippo II, a seguito della degradazione che nel suo regno avevano subito i titoli di *Magnifico* e di *Magnanimo*, da tutti un tempo stimati gloriosi e decenti soltanto se utilizzati nei confronti di Principi ed eroi, fu indotto ad ordinare che a nessuno venisse dato altro titolo che quello dovuto per giusto dominio o conveniente alla propria dignità o carica esercitata, stabilendo che al Duca, al Principe, al Marchese, al Conte, al Barone, al Dottore, al Capitano e simili, si dovesse scrivere senza altro titolo aggiunto[70]. Anche in Francia, dove una volta il *Monsieur* era il maggiore dei titoli, con il quale si appellava il Delfino, ossia l'erede al trono, ai tempi in cui scri-

68 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, p. 262.
69 Ivi, p. 147.
70 *Ibidem*.

veva il Paradisi, come riporta lo stesso autore, si era "*reso famigliare*" e venne introdotto quello di *Altezza*. In Germania, il titolo di Altezza, di cui si facevano pompa i sovrani spagnoli, prima di Carlo V, e i sovrani inglesi, prima di Enrico VIII, rilevava il Paradisi,

> oggidì non basta ai Principi Cadetti, che non hanno l'appannaggio di mille scudi annui e viene aborrito in quelle famiglie che nelle loro Case hanno introdotto la Dignità di Principe, ognun d'essi vuole assolutamente esser trattato di Serenità[71].

I titoli di *Altezza* e di *Eccellenza* derivavano proprio dall'altezza o dall'eccellenza di un luogo o di altra cosa, come il titolo di *Signore* derivava dalla potenza, quello di *Magnifico* dalla virtù della magnificenza, cosa che rendeva palese all'occhio di tutti, che il destinatario del titolo era da considerarsi degno di stima più degli altri. Il titolo di *Illustre* che, precedentemente, veniva riservato alla persona dell'Imperatore, a causa di tutti gli inconvenienti derivanti dagli abusi fatti dei titoli, aveva portato ad utilizzare nei confronti della Cesarea Maestà i titoli di *Gloriosissimo*, *Sacratissimo*, *Invittissimo*, *Potentissimo*, *Augusto*.

Fu Urbano VIII che, nel considerare il titolo di *Illustrissimo*, utilizzato precedentemente anche per i Cardinali e, al suo tempo, divenuto comune a persone di gran lunga inferiori, pensò di porre qualche riparo e partì dal considerare le quattro sorgenti dei titoli che erano il Sacerdozio, l'Imperio, la Virtù e il Valore. Giudicò, così, propri del Sacerdozio i titoli di *Santo*, *Beato*, *Venerabile* e *Reverendo*; dell'Imperio, i titoli di *Maestà*, *Potenza*, *Altezza* ed *Eminenza*; della Virtù i titoli di *Magnifico* e *Magnanimo*; del Valore i titoli di *Eccellenza*, *Illustre* e *Chiaro*[72]. Così risolse che essendo la Dignità Cardinalizia un misto di Sacerdozio ed Imperio, potevano essere utilizzati, riferendosi ai Cardinali, i titoli di *Eminentissimo* e di *Reverendissimo*, stabilendo che tali titoli venissero utilizzati anche per gli *Elettori Ecclesiastici* dell'Impero e per il *gran Maestro di Religione* di Malta. Scriveva il Paradisi:

> e fu creduto esser di valore tale, che i Cardinali principi, a' quali, mentre sono laici, si devon quellli di Serenissimo e d'Altezza, per Decreto della Congregazione de' Riti, confermato in forma di Breve da Innocenzo X, dell'anno 1644, ove di più vien ordinato che niun Cardinale nelle Armi Gentilizie debba usare altr'Ornamento che quello del cappello, come si vede da una sua Costituzione; in ordine la seconda, restò stabilito, doversi contentare di quello di Eminenza, Titolo, come si è veduto nel Capitolo XI di questa stessa parte, non nuovo, mentre se ne fa menzione in più luoghi de' Testi e segnatamente nell'Autentica *de fidejussoribus*[73].

Paradisi riportava quanto raccontato nell'opera di Aubery sulla vita del Cardinale Mazarino, in merito al caso del fratello del Re di Polonia, Giovanni Casimiro che, essendo stato promosso alla porpora nell'anno 1646, ricusò la lettera di compli-

71 Ivi, p. 148.
72 Ivi, p. 178.
73 *Ibidem*.

mento speditagli con la berretta del Cardinal Nipote, perché non conteneva titolo maggiore di quello di *Eminenza*. Infatti, egli pretendeva, in quanto fratello di re, di godere del diritto di ritenere il titolo di *Altezza* e di poter ornare le sue Armi, oltre il Cappello, con la Corona ferrata, cosa che andava contro a quanto stabilito da Innocenzo X, con il suo decreto del 1644. Il papa fu costretto ad emanare un'altra costituzione con la quale proibiva in modo ancor più serrato ai Cardinali di qualunque condizione di pretendere altro titolo di quello di *Eminentissimo* o di *Eminenza*. Come osservava Aubery, non vi era alcuna ragione di preferire il Titolo di *Altezza* a quello di *Eminenza*, in quanto tale titolo fu scelto per accrescere lo splendore della dignità cardinalizia, elevarla rispetto al titolo di *Illustrissimo* che era utilizzato precedentemente e condiviso con gli imperatori e i reali. L'autore stigmatizzò l'eccessivo rigore utilizzato dal Papa nei confronti del cardinale Gio Casimiro, ritenendo che avrebbe potuto avere maggior riguardo nei confronti del *Decreto e dichiarazione della Congregazione dei Riti*, che lasciava in libertà i figli e i fratelli dei re di tenere il titolo di *Altezza*, anche se ciò si riteneva valido soltanto nei casi di monarchie ereditarie e non elettive. A chiosa di tale questione, il Paradisi osservava come Aubery avesse menzionato che il Cardinale Francesco Barberini trattò il Cardinal de' Medici con il titolo di *Eminente Altezza*[74].

Sul rango e sulla precedenza di cui godevano i fratelli dei sovrani, Rousset scriveva che

> c'est l'usage des Roïaumes et de Chaque Famille Roïale, qu'il porte le Titre de Son Altesse Roïale e quelques fois aussi simplemente di Son Altesse […] un terme et Titre ancien qui tire son origine de l'Espagne[75].

Anche il Rousset confermava quanto riportato dal Paradisi in merito al titolo di *Altezza*, invalso presso i sovrani spagnoli e, poi, da Carlo V sostituito con quello di *Maestà*. Il titolo di *Altezza*, ricordava l'autore, tuttavia, venne conservato per tutti gli altri membri della famiglia reale[76]. Oltre che con i fratelli del sovrano, esso veniva utilizzato anche nei confronti dei figli naturali del re, in quanto anch'essi Principi[77].

Bisogna, tuttavia, tenere presente, avvertiva il Paradisi, che il Papa, fregiando i Cardinali del Titolo di *Eminenza*, non pretendeva obbligare sé stesso al suo utilizzo e tanto meno le corone.

Interessante, anche, l'analisi della lingua utilizzata nelle missive ufficiali che i sovrani del tempo indirizzavano ai Cardinali, dalla quale emergeva che il papa e l'imperatore utilizzavano la lingua latina e il primo si rivolgeva loro con la formula *Dilecte fili Nostre* mentre il secondo, nell'intestazione, utilizzava *Reverendissimo in Christo Patri* , *Domino Cardinali*….*Amico nostro Carissimo*, e nel corpo della lettera

74 Ivi, pp. 178-79.
75 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 95.
76 *Ibidem*.
77 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, p. 302.

utilizzava la formula *Reverendissima Paternitas Vestra*.

Il re di Francia utilizzava la lingua francese e l'appellativo *Mon Cousin*; il sovrano di Spagna utilizzava la lingua spagnola e il titolo di *Muy Reverendo en Cristo padre Cardenal*; il re di Inghilterra scriveva in francese e utilizzava la formula *Mon Cousin*, alla stregua di quanto praticato dal re di Francia; il re di Portogallo utilizzava la lingua portoghese e il titolo di *Illustrissimo e Reverendissimo em Christo Padre Cardenal*[78]

Nelle sue missive, il Papa scrivendo ai *Patriarchi*, *Arcivescovi* e *Vescovi*, per ragione dell'Ordine Episcopale, in cui erano suoi pari, utilizzava nei loro confronti il titolo di *Venerabili fratelli*. Rivolgendosi all'Imperatore, ad ogni sovrano, Duca, Principe o Cardinale che non portava il carattere Episcopale, utilizzava il titolo di *figlio* ma, scrivendo, ai Cardinali Vescovi e Preti tutti insieme li chiamava *fratelli*. Nei confronti dei monarchi non compresi *nel grembo della Chiesa*, utilizzava titoli come *Serenissimi*, *Potentissimi*, aggiungendo però *Salutem et Spiritus illuminationem*, mentre con i monarchi cattolici soleva utilizzare *Apostolicam benedictionem Majestati Tuae Clarissime fili noster amantissime permanenter impartimur*[79]. Nello scrivere all'Imperatore e ai sovrani soleva aggiungere il titolo di *Illustre*, sin dai tempi antichi praticato dai pontefici, mentre con i principi inferiori ai regi, come Duchi, Principi, Marchesi o conti utilizzava *Dilecte fili Nobilis Vir;* lo stesso praticava con gli *Ambasciatori* ai quali aggiungeva il loro proprio carattere.

Scrivendo alla moglie di un Duca o Principe, utilizzava la formula *Dilecta in Christo filiae Nobili Mulieri* e in questi termini soleva contenersi anche con le mogli degli *Ambasciatori*.

Il titolo *Nobile*, riporta il Paradisi citando il giurista Cardinal De Luca, anticamente veniva usato con persone qualche poco distinte dai Plebei mentre, a coloro che vivevano in modo Civile e nobilmente, si dava il titolo di *Messere*. I Nobili di primo rango venivano distinti con l'altro titolo di *Magnifico*, perché il Titolo di *Nobile* vera e propriamente, non denotava nobiltà come qualità nativa o acquistata, che distinguesse i *Gentiluomini* dai *Popolari* e che costituisse la persona nel primo ordine della città, ma soleva darsi agli *Artisti* anche meccanici, come denotante eccellenza di virtù nella propria Arte[80].

Le rivendicazioni dall' Inghilterra

I re di Francia fondavano il loro diritto di precedenza sui sovrani della Gran Bretagna, *super actus possessorios*; essi sostenevano che nel colloquio tra Riccardo II, re d'Inghilterra, e Carlo IV, re di Francia, quest'ultimo tenne la mano destra e il posto d'onore e, quando si sedettero a tavola, il re di Francia ebbe la precedenza. In

78 Ivi, p. 180.
79 Ivi, p. 155.
80 *Ibidem*.

opposizione a tale pretesa, scriveva Rousset, veniva affermato che, nell'incontro tra Carlo V di Francia ed Enrico V d'Inghilterra, nel 1421, fu quest'ultimo ad avere la precedenza sul sovrano francese.

Delle ragioni del re di Inghilterra trattò l'avvocato di Giacomo I Stuart, MacKenzie che, in merito alla precedenza contesa con i sovrani francese e spagnolo, scriveva che: 1) quelli inglesi furono i sovrani della prima isola cristiana; 2) il sovrano inglese ricevette il crisma dell'unzione prima degli altri due sovrani; 3) avendo conquistato la Francia, al tempo di Enrico V, il re inglese aveva diritto a tutte le precedenze reclamate dalla Francia.

Per quanto riguardava il rapporto con la Spagna, le differenze tra le due corone in conto di precedenza erano assai risalenti nel tempo, ma ripresero in modo maggiormente vigoroso sotto i regni di Ferdinando il Cattolico e del suo successore Carlo V. Ciò avvenne a causa della convinzione che alla crescita della potenza spagnola corrispondesse il diritto a prevalere *de facto* sugli altri re, tentando così di ottenere la precedenza sui sovrani inglesi. Naturalmente, i sovrani Enrico VIII, Edoardo VI, la stessa Regina Maria furono sempre ben disposti a cedere la precedenza a Carlo V, in quanto imperatore, ma non furono mai disposti a cedergliela come Re di Spagna.

Nel Concilio di Costanza, gli *Ambasciatori* spagnoli, non potendo ottenere la precedenza nei confronti degli inglesi con "*la voce della dolcezza*", la presero con la forza, giungendo allo scontro fisico con l'Arcivescovo di Siviglia. Allo stesso modo, in Occasione del Concilio di Basilea, nel 1434, ebbe luogo un'altra disputa quando l'*Ambasciatore* inglese prese il posto di don Juan de Silva, *Ambasciatore* spagnolo che, in preda alla collera per l'accaduto, reagì tentando di spostare con la forza il suo contendente costringendolo, a sua volta, a difendersi in ogni modo possibile. L'episodio violento al quale si assistette, suscitò indignazione e confusione nell'assemblea che, compatta, biasimò il comportamento dello spagnolo, la cui condotta fu giudicata dal presidente e dai padri del consiglio come un attentato. Pur riconoscendo come giusto sostenere il proprio diritto, non venne ritenuto opportuno l'attacco fisico all'*Ambasciatore* di una potenza rispettabile come quella inglese.

Anche il Mattei, nella sua *Storia di Arrigo IV*, riporta che, in un'altra occasione, Giulio II decise sulla controversia insorta tra il re di Inghilterra e il re di Castiglia a favore del primo, nonostante Ferdinando insistesse sul fatto che in passato la Spagna aveva ceduto la precedenza a Francia ed Inghilterra, perché si trovava in più parti divisa, ma dopo l'unione dei tanti regni che la componevano, non lo si poteva pretendere più. Nonostante ciò il pontefice Giulio II "*in congiuntura della Cerimonia del giuramento di fedeltà da quei monarchi prestatoli, all'Inglese la precedenza esser dovuta dichiarò*"[81]. Sulla scorta di tale testimonianza assumerebbe sempre più valore quanto sostenuto dal Nys, altrimenti, risulterebbe molto strano che, poco tempo dopo, Giulio II avesse potuto cambiare radicalmente idea e assegnare nel famigerato

81 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle precedenze*, p. 266.

Cerimoniale, la precedenza alla Spagna, e collocando l'Inghilterra dopo il Portogallo.

Quando il re francese, Enrico IV, nel 1600 tentò di mediare a favore della pace tra Inghilterra e Spagna, la regina Elisabetta, considerando che, dopo il 1492 e il 1503, i re di Castiglia erano diventati molto più potenti, a seguito dell'unione delle corone di Aragona, Napoli e Sicilia, nonché di altre province e stati, prima di inviare i suoi *Ambasciatori*, prevedendo ciò che sarebbe potuto accadere, fece esaminare, nonostante fosse protestante, il libro delle *Cerimonie della Corte di Roma*, facendo ricopiare tutto ciò che, in merito al diritto di precedenza, fosse per la sua causa, più vantaggioso; in particolare, ci tenne affinché venisse ricopiato quel passaggio in cui si dichiarava: *inter Reges primum locum deberi Regi Galliae, secondum Regi Angliae, tertium Regi Castelliae*.

Nell'antico *Cerimoniale* della Corte di Roma, riporta Rousset, il re d'Inghilterra era posizionato davanti a quello di Spagna, per la maggiore antichità del regno. Infatti, l'isola possedeva la dignità regia già a partire dal secolo V, mentre i re di Castiglia e, poi, re di Spagna a quel tempo non erano che Conti, ottenendo il titolo regio dopo il IX secolo. Finalmente, durante la disputa per la precedenza avuta tra Ferdinando il Cattolico ed Enrico VII, il papa Giulio II, si era pronunciato a favore del secondo[82]. Fu così cha Elisabetta I ordinò ai suoi *Ambasciatori* de Neuville, Herbert e Edmond di non cedere, in alcun modo, la precedenza agli spagnoli, al punto di autorizzarli a rompere, piuttosto, le negoziazioni.

Al momento dell'Assemblea, quando gli inglesi rivendicarono la precedenza, gli spagnoli la rifiutarono; scriveva Rousset:

> Ils déduisirent par écrits les Prérogatives et le titres de leurs Hauts Principaux, et rompirent la Négociation quoique les Ministres de France tentassent de les concilier en leur offrant leur médiation, tachant d'obtenir qu'ils traitassent par é crits que les Médiatuers remettroient aux uns et autres[83]

Rousset concludeva citando quanto Camden riportava nella sua *Storia* del regno di Elisabetta[84]; gli inglesi sostennero che la preminenza del Regno d'Inghilterra fosse ben nota in tutto il mondo ed era provata da solide ragioni e, inoltre, in quel Consiglio ricevettero, confermarono e continuarono con onore il loro possedimento avito, difendendo le loro prerogative e affermando l'inesistenza di alcuna giusta causa per la quale essi avrebbero dovuto succedere agli spagnoli[85].

Oltre alla preferenza accordata al re d'Inghilterra nei Concili Generali di Pisa, Costanza e Basilea, andava ricordato che Carlo V, nell'ordinare i cavalieri del *Toson d'Oro*, assegnò il posto sulla destra al re di Inghilterra e quello alla sinistra al re di

82 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 67 - 69.
83 Ivi, p. 68.
84 W. Camden, *The History of the most renowed and victorious Princess Elizabeth, late Queen of England*, London, Printed by M. Flesher for R. Bentley at the Post-Office in Covent Garden, 1688.
85 Ivi, p. 69.

Spagna.[86]. Aggiunge Mackenzie che se la corte di Roma aveva, negli ultimi tempi, deciso in favore della Spagna, la cosa era da imputare, esclusivamente, allo scisma compiuto dall'Inghilterra e alla grande stima che Roma nutriva nei confronti della Spagna, per non indulgere nei confronti di chi aveva abbandonato la chiesa romana.

A loro volta, i sostenitori delle ragioni della Spagna citavano i precedenti verificatisi nei Concili di Costanza e di Basilea quando, nel primo, la controversia fu decisa in favore del Cattolico e, nel secondo, la si ottenne con la forza usata dall'*Ambasciatore* da Silva. In ragione dell'ampiezza dei domini, inoltre, senza fatica si vedeva che *"il sole ad ogni ora in qualche luogo di quella vasta monarchia risplende*[va]", tanto che l'imperio romano anche quando si trovò nell'*auge* della sua grandezza, era comunque più piccolo di quello spagnolo e ciò faceva comprendere quanto la monarchia spagnola fosse superiore a quella inglese[87]. Inoltre, cosa di non poco conto, si rivendicava che i re Cattolici comandavano nei loro regni in modo assoluto mentre, l'autorità dei sovrani inglesi, da quella del Parlamento, era limitata non poco.

L'antichità e la dignità del regno di Scozia

Interessante la tesi avanzata da Mackenzie in merito alla gerarchia delle teste coronate europee, che vedeva al vertice l'imperatore del Sacro romano impero. Il fondamento giuridico della superiorità dell'imperatore, scriveva il giurista inglese, veniva desunto dai giuristi, italiani e tedeschi, dalle citazioni di diversi testi della *Civil law* (diritto romano) che raccoglieva le leggi fatte dagli stessi romani e che, pertanto, non avevano valore vincolante per gli altri popoli né valore probante contro di essi. Prove che, a maggior ragione, non si potevano presentare contro la Scozia, ricordava Mackenzie, perché essa non fu mai terra di conquista dei romani e, per tanto, mai soggetta all'impero, al punto che, per difendersi dagli scozzesi, i romani furono costretti a costruire un muro, cosiddetto *Vallum Adriani*, le cui vestigia offrivano un'inconfutabile prova dei limiti posti all'impero romano dalla Scozia, assurgendo a confine tra questo e gli indomiti scozzesi [88].

Nel caso di concorrenza tra principi secolari, la regola generale contemplava che in occasione dei Concili, la precedenza venisse riconosciuta al sovrano che per primo avesse abbracciato la religione cristiana, cosa che, come abbiamo riportato precedentemente, aveva reso il sovrano francese preferibile rispetto allo spagnolo.

Altra regola applicata tra principi di pari dignità era dare la precedenza a chi tra essi ne fosse stato investito per primo. Fu proprio in base a tali principi, sui quali vi era una generale concordia tra i giuristi, che George Mackenzie poté fondare le proprie argomentazioni sulla superiorità del re della Gran Bretagna, il primo ad unire i

86 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 3.
87 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle precedenze*, p. 266.
88 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 2.

titoli di Re di Scozia e di Re di Inghilterra.

In merito alla dignità più antica, infatti, il giurista scozzese dimostrava nel suo trattato come il re Fergus di Scozia avesse ottenuto la dignità regale molto prima degli altri sovrani europei, trecentotrenta anni prima della nascita di Cristo, mentre Egbert, il primo re d'Inghilterra, iniziò il suo regno addirittura ottocento anni prima del sacro evento. Aggiungeva, inoltre, che i membri della famiglia reale francese che si erano seduti e sedevano sul trono, nel XVII secolo, erano i discendenti di Ugo Capeto e non dei Carolingi o dei Merovingi. In quel tempo, la Scozia, invece, poteva vantare una serie ininterrotta di ben centodieci monarchi e Achaius, il sessantacinquesimo re di Scozia, regnante ai tempi di Carlo Magno, con questi diede vita a numerose leghe, delle quali si ha testimonianza nelle pagine scritte dagli storici non soltanto scozzesi e francesi ma, anche, di altri paesi.

In Francia, dunque, con l'ascesa al trono di Ugo Capeto, venne interrotta la linea degli originali sovrani e, per quanto riguardava i re di Spagna - chiosava Mackenzie - essi non erano altro che discendenti dei conti di Trastámara e, dunque, nessuno di essi poteva competere con i sovrani scozzesi, in quanto ad antichità.

Il giurista scozzese nel continuare la sua arringa difensiva, confutava le tesi sulla Scozia avanzate da alcuni storici, circa il non aver avuto alcun re prima di Fergus II e che il popolo scozzese rimase sconosciuto fino ai tempi di Costantino il grande. Il giurista citava quanto scritto da Egesippo, vissuto ai tempi dell'imperatore Adriano, dunque circa centodieci anni prima di Costantino, che descriveva già gli scozzesi come gente bellicosa e, in più, aggiungeva:

> William of Westminster confesses, that we came into Britain in the 77 year after Christ: Beda likewise another English man, makes us to have been in this isle before the days of Julius Caesar. And as it cannot be denyed that we were still subject to monarchy, so no historian can pretend, thet we obeyed any Race, save that which now reigns: Whereas we con condescend wher the English and French were conquered by strangers and had their Royal line dethroned, and inverted[89].

Le monarchie di Spagna e di Francia, al contrario, nacquero molto tempo dopo: la prima, quando Rodolfo, re dei Romani venne eletto nel 1273; la seconda, quando Ugo Capeto usurpò il trono, nel 987[90].

Mackenzie riteneva che tra i pari in dignità, l'elemento di discrimine per esser preferito in materia di precedenza, fosse l'antichità del sangue e non la data di conversione al cristianesimo. Tuttavia, anche utilizzando quest'ultima, ai fini dell' attribuzione del diritto di precedenza, ancora una volta, si risolveva in favore del re di Scozia, perché re Donald abbracciò la fede cristiana nell'anno 199, prima ancora di Guglielmo il Conquistatore, di Ugo Capeto e dei monarchi spagnoli[91].

89 Ivi, p. 5.
90 Ivi, p. 4.
91 Ivi, p. 6.

Non si asteneva, inoltre, dal criticare la corte pontificia nell'aver preferito, durante il Concilio di Costanza, l'Inghilterra e la Francia alla Scozia, imputando la scelta a meri motivi di convenienza, in quanto Roma si era sempre mostrata maggiormente incline ai paesi più servizievoli nei suoi confronti.

Anche il Paradisi concordava sui caratteri di antichità dell'origine, dell'ampiezza e della potenza degli stati, del nome e delle gesta, sentenziando che "*al nostro proposito parimente si considerano*", ma li riteneva applicabili solo nel caso in cui i contendenti avessero avuto pari dignità, poiché se fosse bastata soltanto l'ampiezza degli stati per suffragare il diritto alla precedenza, allora tutti avrebbero riconosciuto la superiorità della Spagna rispetto alla Francia.

Su tale aspetto in particolare, concordava anche Francesco Sestini da Bibbiena autore del trattato *Il Maestro di Camera*, che, nel capitolo dedicato alla *Precedenza*, affrontava proprio la questione della graduazione dei vari livelli tra pari in dignità, ai fini della precedenza. Chi pretendeva la precedenza come superiore, a parità di titolo, doveva prendere in considerazione differenti variabili, "*non solo in quanto a sé, ma anche in riguardo a quello da cui la pretende*[va]"[92].

Mackenzie non mancava di criticare i parametri utilizzati per la risoluzione dei problemi di precedenza tra i pari in dignità, cui ricorrevano gli altri autori come, ad esempio, l'antichità della popolazione, delle province o della dinastia del proprio regno. Considerando le province, secondo il giurista, nessuno avrebbe potuto rivendicare la precedenza in quanto era impossibile sapere quale tra i regni fosse stato il primo ad essere abitato. In merito all'antichità o alla ricchezza delle province, citando il *de Preaecedentia* di Gotofredo, era chiaramente accettato dai giuristi il principio, "*Regionis, Locique cui principes praesunt, ratio et sic de eorum locorum praestantia, veterum elogia necquicquam ad praecedentiam faciunt*"[93]. Volendo, invece, considerare l'antichità dei sudditi, secondo il Mackenzie, il popolo scozzese risultava, anche in questo caso, preminente, essendosi conservato integro nella razza per secoli, a differenza di quello inglese, risultato dell'incrocio di danesi, sassoni e francesi.

Egli contestava, allo stesso modo, la pretesa inglese di superiorità sulla Scozia; la concessione *in capite* delle terre di Northumberland, Cumberland e Westmerland, da parte della corona d'Inghilterra ai re di Scozia e l'omaggio che questi ancora prestavano loro, non rappresentavano alcunché di disonorevole per la Scozia, in quanto pratica molto diffusa e comune tra i principi sovrani. Infatti, Enrico e gli altri re d'Inghilterra avevano reso l'omaggio a Filippo e agli altri re di Francia, per le province che possedevano in quel regno e il re di Spagna rendeva omaggio annualmente al papa per i Regni di Napoli e di Sicilia. Tuttavia, insisteva Mackenzie, i fatti all'origine dell'omaggio reso per le suddette province, erano stati travisati da molti. Esse furono ottenute dagli Scozzesi come ricompensa, per l'intervento in aiuto dei

92 F. Sestini da Bibbiena, *Il Maestro di Camera*, Firenze, Per Zanobi Pignoni, 1623, p. 196.

93 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 5.

Britanni contro i Romani e, successivamente, contro i Sassoni e i Danesi, e come pegno per continuare l'amicizia tra i due popoli in avvenire. Per tale servizio gli scozzesi, riportava Mackenzie, vennero naturalizzati inglesi, come del resto venne ratificato nello statuto di St. Edward, in cui si poteva leggere: "*quia omnes ferme Scoti proceres ex Anglis conjuges coeperunt et ipsi rursus ex Scotis et sic facti sunt duo in carne una*.". Unione, dunque, suggellata a mezzo di matrimoni incrociati tra esponenti delle nobiltà scozzese ed inglese. Far comparire il re di Scozia come vassallo del re di Inghilterra, obbligato all'omaggio, rilevava il giurista scozzese, era una tesi falsa, in quanto il modo naturale e legale per provare che un uomo fosse un vassallo era quello di produrre un contratto feudale, tra un superiore e, appunto, un vassallo. Gli inglesi non erano in grado di produrre un atto formale né originale relativo alla costituzione di tale rapporto vassallatico, così come accaduto tra il Papa e il re di Spagna o l'imperatore e i principi imperiali[94].

La Scozia era riconosciuta come una libera monarchia e i loro sovrani come supremi e indipendenti, non soltanto dai principi stranieri, che ricevevano i suoi *Ambasciatori* come rappresentanti di sovrani liberi, me anche nei Concili generali, dove il re di Scozia era stato sempre preferito ai re di Castiglia, di Ungheria, di Polonia, di Navarra, di Cipro, di Boemia e Danimarca, al punto da essere, in tal modo, gerarchizzati da papa Giulio II, nel 1504[95]. Cosa che sarebbe stata impossibile se il re di Scozia fosse stato considerato soltanto come un principe feudatario; inoltre, se la Scozia fosse stata vassalla dell'Inghilterra, i sovrani di questa avrebbero certamente bramato la Corona di Scozia e ottenuto la precedenza dagli altri sovrani per tale motivo. Desta perplessità quanto scritto dall'autore in merito alla gerarchizzazione di Giulio II, del 1504, perché sappiamo che la Scozia venne collocata dopo la Spagna[96]. Va, tuttavia, rilevato che l'Inghilterra aveva sempre contestato la precedenza accordata ai tre regni che la precedevano, come anche il Regno di Sicilia non accettava che il Portogallo gli fosse stato preferito e l'Ungheria, a sua volta, dibatteva con la Scozia sulla precedenza accordatale[97].

Chiamando in causa ancora la potestà pontificia, Mackenzie sosteneva che ogni papa aveva sempre considerato la Scozia come un regno libero ed indipendente e riportava, come prova, alcuni precedenti storici, come l'opposizione del Papa Innocenzo VI[98] alla richiesta del sovrano inglese, Eduardo I, di non dover ungere o incoronare il re di Scozia senza esserne stato messo a conoscenza oppure il rifiuto, dello stesso papa, alla richiesta, sempre di Edoardo I, di avere la libertà di raccogliere

94 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., pp. 9-10.
95 Ivi, p. 11.
96 C. Cantù, *Spigolature negli archivj toscani. Notizie di Savoja*, in «Rivista contemporanea filosofia», IX, v. 24, fascicolo XXXVII, febbraio 1861, p. 195; M.A. Visceglia, *Il cerimoniale come linguaggio politico*, cit., p. 126.
97 *Ibidem*.
98 Nel trattato di Mackenzie è riportato Innocenzo IV ma si tratta, evidentemente, di un errore di stampa.

le decime in Scozia, fino a quando avesse goduto del diritto *terrarum omnium suae jurisdictioni subjecatarum*[99]. Ancora, il giurista scozzese faceva riferimento ad una lettera di papa Bonifacio VIII, inviata al re d'Inghilterra della quale dichiarava di avere in copia, nella quale scriveva

> ad celsitudinem regiam potuit pervenisse, qualiter ab antiquis temporibus, etc, quodque Regnum Scotiae (sicut accepimus) a progenitoribus tuis, Regni Angliae Regibus feudale non extitit nec existi, etc[100].

Non soltanto i principi, i papi e gli storici di altre nazioni ma, anche, il re di Inghilterra, secondo Mackenzie, riconosceva la libertà e l'indipendenza del regno di Scozia, visto che egli, alla stregua del Parlamento, trattava con i suoi *Ambasciatori*. Un superiore non avrebbe trattato con un suo vassallo, perché un inferiore non manderebbe mai un *Ambasciatore* dal suo superiore. Inoltre, argomentava ancora il giurista scozzese, quando re Enrico d'Inghilterra entrò in guerra con il conte di Leister, chiese aiuto al re di Scozia e il suo *Ambasciatore* rimarcò come l'aiuto militare non fosse richiesto con pretesa di superiorità, perché il re inglese non aveva alcuna ragione per accamparla. Scrive Mckenzie:

> And I observe, that in the Contract of Marriage, betwixt Henry the VII. for his Daughter Queen Margaret, and James the IV that sometimes the King of Scotland is called Rex Scotorum, and sometimes Rex Scotia, in the same paper; and the Commission granted by the King of Scotland, for compleating that Marriage, is called Commissio regis Scotia pro matrimonio; in all which Contract, the King of Scotland is called, Charissimus noster frater, a Title never granted to a Feudatory by his superior[101].

Insomma, la questione di precedenza tra Scozia ed Inghilterra non era cosa destinata a una facile risoluzione, tanto che, Giacomo I Stuart, re di Scozia, quando per diritto di successione ereditò anche la corona inglese, dovette risolvere la spinosa questione relativa alla precedenza tra i due regni. Negli atti ufficiali, nelle pubbliche cerimonie doveva essere citato per primo il titolo di re di Scozia o quello di re di Inghilterra? Gli scozzesi e gli inglesi erano fortemente intenzionati a rivendicare, rispettivamente, il proprio diritto alla precedenza, adducendo le motivazioni più svariate e ricercando nella storia civile, politica e religiosa le motivazioni avvaloranti le proprie tesi. Fu così che re Giacomo I, consapevole del fatto che qualunque decisione presa avrebbe scontentato o l'uno o l'altro regno, riuscì a venir fuori dall'impasse assumendo il titolo di re della Bretagna e, come annota Paradisi, "*a' nostri tempi, com'è noto, quei monarchi per distinguersi da' Duchi di Bretagna, Re della Gran Brettagna si intitola*[ro]*no*"[102].

---

99 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 11.
100 *Ibidem*.
101 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 22.
102 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V,, *Delle Precedenze*, p. 69

Le prerogative delle Corone di Danimarca, Svezia, Polonia e Ungheria

Il Re di Danimarca, in virtù dell'antichità del suo regno, pretendeva la precedenza sulla Svezia e la Polonia e, per la stessa ragione, la precedenza o almeno la parità di rango rispetto alla Spagna. Scrive Rousset che, gli storici danesi, facevano risalire l'origine dei loro sovrani a più di mille anni prima della nascita di Cristo. Nella *Histoire d'Allemagne*, continuava l'autore, vi erano testimonianze su come Carlo Magno, dopo aver stipulato un trattato di pace con Gotrick, re di Danimarca, lo convertì al cristianesimo, confermandolo nella sua dignità reale. Oltre a queste notizie, attestanti l'antichità del regno, in merito alla sua sovranità e al suo potere, continuava Rousset, la corona di Danimarca[103] vantava la dominazione sull'Inghilterra, sulla Norvegia, sul Gotland e il titolo di potenza sovrana di tutto il nord.

Nel 1029, Canut il Grande, re di Danimarca, sottomise la Svezia dopo aver sconfitto Amand II detto il malvagio; ancora nel 1388, la regina di Danimarca, Margherita, dopo aver sottomesso tutta la Svezia, costrinse Alberto di Mecklenburgo a cederle il regno *cum pleno Dominio*[104], restando le due corone unite per ben 135 anni, fino a quando Gustavo Vasa, la ricondusse alla libertà[105].

Rousset citava lo storico danese Pontanus che, in merito alla precedenza, riportava come la Danimarca fosse stata sempre preferita alla Svezia e alla Polonia, presso la corte imperiale, ottenendo il posto alla destra dell'imperatore. La stessa citazione veniva riportata anche da Mackenzie che scriveva: "*Pontanus relates that the Em-*

---

103 Sulla Danimarca e i territori scandinavi tra Medioevo e Età moderna vedi B. Sawyer, *Medieval Scandinavia: from conversion to reformation, circa 800-1500*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993; T. K. Derry, *History of Scandinavia: Norway , Sweden, Denmark, Finland and Iceland*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000; K. Helle (a cura di), *The Cambridge history of Scandinavia*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003; A. Forte, R. D. Oram, F. Pedersen, *Viking Empires*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005; P. H. Sawyer, *Kings and Vikings: Scandinavia and Europe AD 700 -1100*, London, New York Routledge, 2013; B. J. Nordstrom, *Scandinavia since 1500*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2023; R. N. Bain, *Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden from 1513 to 1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2024; J. L. Larson, *Reforming the North: the Kingdoms and churches of Scandinavia, 1520-1545*, New York, Cambridge University Press, 2010; J. Heinsen, *The Scandinavian empires in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, in C. Anderson (dir.), *A global History of Convicts and Penal Colonies*, London, Bloomsbury Academic, 2018; P. D. Lockhart, *Denmark in the Thirty Years' War, 1618-1648: King Christian IV and the Decline of the Oldenburg State*, Selinsgrove, Susquehanna University Press, 1996; ID, *Denmark, 1513-1660,: the rise and decline of a Reinassance monarchy*, Cambridge Oxford University Press, 2007; D. Kirby, *Northern Europe in the Early modern period: the Baltic world 1492-1772*, London New York, Routledge, 2014; G. Patisso, *Colonie senza un impero. Società, rivolte e legislazione schiavista nei territori danesi d'oltremare (sec. XVII-XVIII)*, Milano, UTET Università, 2024.

104 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 71.

105 *Ibidem*

perour did upon this account give him the right hand, and thereby preferred him to Sweden"[106]. Gli antichi sovrani di Danimarca avevano sempre preteso un *Dominium* su gran parte delle terre prospicienti al Mar Baltico. L'esercizio di tale dominio, lungo tutta la sua costa, si manifestava attraverso le violente incursioni che i re di Danimarca, Canut V, Woldemar ed Eric VII posero in essere a partire dai secoli XII e XIII, attraversando il Baltico per saccheggiare le terre dei Vandali e la Pomerania. Le spedizioni a danno dei Vandali, compiute con l'approvazione degli imperatori, rappresentavano la punizione per essersi sottratti all'Impero e aver dato prova di mancanza di fedeltà. Per tale motivo, gli Imperatori Corrado I e Lotario II diedero il titolo di *Reges Vandalorum et Sclavorum* ai sovrani danesi e, da quel tempo, il re di Danimarca mantenne costantemente il titolo di *Rex Sclavorum*, come testimoniato da un vecchio sigillo di Eric VII, del 1288, dove si leggeva *Rex Danorum et Sclavorum*. I sovrani di Danimarca conservavano ancora, tra XVI e XVII secolo, diritti e regalie nella Pomerania vandala e a Rugen, terre che, successivamente, vennero vendute da Federico II di Danimarca, in parte, ai duchi di Pomerania e, in parte, cedute, durante la pace del Nord del 1660, al re di Svezia, come *Duc de Poméranie et de Vandalie*. [107]

In merito alla corona di Svezia[108], Mackenzie riportava che, nel Concilio di Basilea, l'Arcivescovo di Uppsala rivendicò la precedenza spettante al suo signore, il re di Svezia, su tutti i principi Cristiani, essendo egli il vero successore dei Re Goti, che esigevano tributi anche dagli imperatori e dai re di Francia, e rivendicò la precedenza anche nei confronti della Polonia, in quanto monarchia elettiva e limitata[109]. La Svezia non era meno antica della Danimarca e i suoi re vantavano, secondo quanto si evinceva dalle testimonianze degli storici antichi, altrettanta vetustà. Già ai tempi di Carlo Magno, Biörn, il re dei Goti, era così potente da essere preferito da tutti nelle alleanze, tanto che lo stesso imperatore volle stipulare con lui un trattato.

Tale alleanza venne perpetuata da Luigi il Pio, successore di Carlo Magno, e dal successore di Biörn e, ancora, nel X secolo, gli imperatori sassoni prestavano par-

106 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 25.
107 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 72
108 Sulla Svezia in età medievale e moderna vedi B. Sawyer, *Medieval Scandinavia: from conversion to reformation, circa 800-1500*, cit.; T. K. Derry, *History of Scandinavia: Norway , Sweden, Denmark, Finland and Iceland*, cit.; K. Helle (a cura di), *The Cambridge history of Scandinavia*, cit.; A. Forte, R. D. Oram, F. Pedersen, *Viking Empires*, cit.; P. H. Sawyer, *Kings and Vikings: Scandinavia and Europe AD 700 -1100*, cit.; B. J. Nordstrom, *Scandinavia since 1500*, cit.; R. N. Bain, *Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden from 1513 to 1900*, cit.; J. L. Larson, *Reforming the North: the Kingdoms and churches of Scandinavia, 1520-1545*, cit.; J. Heinsen, *The Scandinavian empires in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, in C. Anderson (dir.), *A global History of Convicts and Penal Colonies*, cit. ; D. Kirby, *Northern Europe in the Early modern period: the Baltic world 1492-1772*, cit.; P. D. Lockhart, *Sweden in the Seventeenth Century*, London, Red Globe Press, 2004 ; L. E. Wolke, *Gustavus Adolphus, Sweden and the Thirty Years' War, 1630-1632*, Barnsley, Pen and Sword Military, 2022.
109 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 25.

ticolare cura e attenzione alla conservavazione dell'amicizia con la Svezia, cosa che portò Eric VIII ad abbracciare la religione cristiana[110]. Per quanto atteneva al potere, allo splendore e alle grandi gesta degli svedesi, continuava Rousset, bastava sfogliare non soltanto gli *Annali* svedesi e goti, ma tutte le altre *Storie*, per aver contezza delle imprese compiute dagli svedesi in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, da Oriente ad Occidente nel continente, tanto da guadagnarsi il nome di *Terrore delle nazioni*.

La richiesta fatta dall'Arcivescovo di Uppsala nel Concilio di Basilea, di cui dava notizia Mackenzie, viene riportata, anche, nel trattato di Rousset, che così scriveva:

> Nicolas Ravallus, Achevêque d'Upsal, er Ambassadeur de Suéde, fit a l'Assemblée un magnifique discours, dans lequel, aprés avoir étalé toutes les grandes Actions de la Nation, il conclut ainsi, *Speramus, Reverendissimi Patres, judicabitis, in ordine sedium, nostru Regnum primum et si non primum, tamen primo proximu locu sibi vindicare*[111].

Le gesta dei sovrani svedesi, Gustavo Adolfo, Cristina, Carlo Gustavo in Germania, Polonia e Danimarca, dove fecero conquiste e alleanze, contribuirono a conferire maggior lustro alla loro corona, rendendo il regno di Svezia una delle potenze più considerevoli d'Europa. Per tale motivo, alla firma del trattato di Münster, durante la formalizzazione della pace di Westfalia, gli *Ambasciatori* svedesi rivendicarono la parità di rango tra la corona svedese e quella francese[112].

Fu con la pace di Westfalia del 1648, infatti, che l'Elettore di Brandeburgo cedette alla Corona svedese, con il consenso dell'Imperatore, la Pomerania citeriore, Rugen e le sue dipendenze, paese che aveva fatto parte dei territori dei Vandali e, quindi, ancor più di diritto il re di Svezia decise di riprendere l'antico titolo di Re dei Vandali di cui i suoi predecessori si erano fregiati fino al XIV secolo[113].

Nonostante la preferenza accordata nel *Diario* di de' Grassi, del 1504, al re di Portogallo sul re della Polonia, quest'ultimo la volle contestare nel 1557, quando la questione si ripropose con delle tinte, a tratti, comiche per le modalità con cui si manifestò. Quando gli *Ambasciatori* dei rispettivi regni si incontrarono a corte dell'Imperatore Carlo V e, nello specifico, durante una cerimonia tenutasi in chiesa, l'attenzione dell'*Ambasciatore* del Portogallo, che aveva occupato il primo posto, venne richiamata dai gesti dell'*Ambasciatore* polacco che gli diede ad intendere di voler conferire con lui in privato, invitando il portoghese a seguirlo ma, nel momento in cui questi si alzò, il polacco, correndo fulmineamente, gli rubò il posto[114].

Il re di Polonia, annotava Rousset, volle contestare la precedenza anche al re di Svezia, uno dei regni sovrani più antichi nel godimento del titolo regio. L'autore ammoniva che sarebbe bastato aprire qualsiasi libro di *Storia* di Svezia o di Germania

110 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 71.
111 *Ibidem*.
112 Vedi paragrafo successivo.
113 Ivi, p. 73.
114 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 25.

per convincersi dell'assurda pretesa del sovrano polacco, in quanto i sovrani svedesi furono sempre indipendenti, a differenza della Polonia che non poteva negare che, sin dai tempi dell'Imperatore Carlo Magno in poi, era stata sottomessa alla sovranità imperiale e coloro che portarono il titolo di Re in Polonia, come in Boemia "*ont paié à l'Empreur d'Allemagne le Tribut nommé Ritter- Steuren et lui ont fait hommage in solemni Curia*"[115]. Chiosava l'autore ricordando che la corona svedese in quanto ereditaria, doveva precedere la corona elettiva polacca, *jure Gentium et communi*.

La rivendicazione di precedenza da parte polacca venne avanzata, anche, contro il regno di Ungheria, tuttavia, come rilevava Rousset, era innegabile che quest'ultimo dovesse prevalere *nell'Antiquitate Dignitatis Regiae*, poiché già tra quarto e quinto secolo, i suoi re godevano di una potenza "*qui les rendoit redoutables au reste de l'Europe, témoin Attila*"[116]. Inoltre, il regno poteva vantare una serie ininterrotta di sovrani dal V al X secolo, mentre la Polonia nello stesso periodo aveva soltanto Duchi o Signori considerati come vassalli dell'Impero.

Il regno di Ungheria, inoltre, abbracciò la religione cristiana prima della Polonia e i papi confermarono la Dignità Reale ai sovrani di Ungheria come Principi cristiani, molto tempo prima del regno di Polonia, quando papa Silvestro investì il re Stefano I, dopo la sua conversione alla religione cristiana. Al sovrano, successivamente diventato santo, venne data la Corona reale con la Croce Patriarcale d'oro che i re d'Ungheria recavano nelle loro *Armi* e, al regno di Ungheria, venne concesso il titolo distintivo di Regno apostolico. Infatti, l'*Ordo Regum* della Corte di Roma nel 1504, collocava il re di Ungheria ben tre gradi prima del re di Polonia.

A testimonianza della sua superiorità nei confronti della Polonia, vie erano le quattro corone di Ungheria, Croazia, Dalmazia e Slavonia, portate dai sovrani ungheresi, alle quali si sommava la conquista delle province di Transilvania, Valacchia, Moldavia, Bulgaria, Bosnia e Serbia, alcune delle quali, come Bulgaria e Serbia, con il titolo di regno. Non andava ignorato, infine, l'importante ruolo giocato dal regno di Ungheria come baluardo della Cristianità, nell'azione di contenimento delle forze dell'impero ottomano[117]. La potenza del regno era andata, poi, ad aumentare a seguito dell'entrata nella compagine dei domini di Casa d'Austria.

Rilevava Mackenzie che, tuttavia, in occasione dell'incontro tra l'imperatore Massimiliano, il re di Polonia, Sigismondo, il re di Ungheria, Vladislaus, e il re di Boemia, Lodovico, nell'anno 1515, il polacco venne preferito all'ungherese e camminò alla destra dell'imperatore. Controversia di precedenza che si ripresentò durante il Concilio di Trento, dove però si decise di far prendere posto ai sovrani non sulla scorta delle loro rispettive dignità, bensì in base alla data di produzione delle loro Commissioni nel Consiglio[118].

115 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 74.
116 Ivi, p. 73.
117 Ivi, p. 74.
118 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 25.

Il re ungherese rivendicava la precedenza anche nei confronti del regno di Boemia, sostenendo che il Regno di Ungheria, tra i titoli dell'impero era collocato prima di quello di Boemia. Tuttavia, a difesa delle proprie ragioni, la Boemia citava la *Bolla d'Oro* dell'imperatore Carlo IV, in cui veniva ordinato che, in tutti gli atti che concernevano l'impero, il re di Boemia aveva la precedenza su tutti gli altri sovrani. Del resto, il re di Boemia, come stabilito proprio nella *Bolla d'Oro*, era indicato come il primo degli elettori secolari, e si fregiava del titolo di *Gran Coppiere Ereditario* dell'Impero, con la funzione di presentar da bere al *Re dei Romani* o all'Imperatore la prima volta che mangiavano in pubblico, in una Sottocoppa di argento dal peso di dodici marchi[119].

Pertanto, concludeva Mackenzie, il re di Ungheria aveva la precedenza nelle cose non relative all'impero, mentre cedeva il passo al re di Boemia nelle questioni ad esso relative[120].

Le nuove relazioni internazionali ed i conflitti di precedenza dopo Westfalia

Le contese di precedenza e quelle intorno alla dignità del luogo e del grado tra i vari sovrani d'Europa si combatterono sia con le armi – una battaglia navale tra Inghilterra e Belgio confederato avvenne il 21 maggio 1652 per il diritto di precedenza e si concluse con il trattato di Westminster del 25 aprile 1654[121] - che con gli scritti, basti pensare ai vari trattati che su tale argomento furono licenziati da vari autori di ogni stato europeo. Scriveva Foramiti, nel secolo XIX, che

> I papi in epoche differenti pubblicarono degli statuti sopra la precedenza e quello di Giulio II, nell'anno 1504 fu particolarmente accreditato, ma non venne mai generalmente ricevuto. Negli stessi concilii ove tanti sovrani comparivano in persona o col mezzo di rappresentanti, e fino nella cappella papale, si rifiutò di osservarlo. In fatti un tal ordine di grado formato dal papa, non può essere molto calcolato, se in esso non solo la Francia e la Spagna, ma ben anche il Portogallo precedono la corona della Gran Bretagna; la Sicilia viene in appresso, indi l'Ungheria, la Boemia e la Polonia, per ultimo la Danimarca: la Svezia in esso non è menzionata, a cagione che trovavasi in allora aggregata alla Danimarca[122].

Scriveva Lampredi che il diritto di precedenza fra i popoli d'Europa era incerto e controverso, fatta eccezione per le prerogative del Papa e dell'Imperatore, dignità che non andavano soggette a questione alcuna. Egli concludeva che, intorno alla

119 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo III, *Dei titoli*, p. 279.
120 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 26.
121 G. M. Lampredi, *Diritto pubblico universale, o sia diritto di natura e delle genti*, Milano, per Giovanni Silvestri, 1828, vol. III, p.237.
122 F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di Gius Naturale, Civile, Canonico, Mercantile-Cambiario-Marittimo, Feudale, Penale, Pubblico-Interno, e delle* Genti, Venezia, coi Tipi di Giuseppe Antonelli E Premiato di Medaglie d'Oro, 1842, p. 660.

questione della precedenza, si poteva determinare che andava conservato fermo e stabile quell'ordine di princìpi che si era costituito fra le genti o con dei patti espressi o per consuetudine confermata, mediante un tacito consenso[123].

La questione diventava sempre più spinosa, soprattutto, quando riguardava concorrenti pari in dignità; come scriveva Francesco Sestini da Bibbiena nel suo trattato *Il maestro di camera*, ai titoli corrispondevano precedenze e, dunque, sembrava che la materia potesse restringersi ai due soli capi, della qualità dei titoli e a chi si dovessero dare o meno. Tralasciando il titolo imperiale, scriveva, i titoli ordinariamente erano quattro: Re, duca, marchese e conte. La precedenza la si poteva pretendere come superiore di titolo ma, anche come superiore di grado, in pari titolo, cosa che comportava, per ben valutare, la ricerca degli elementi a fondamento del grado di superiorità. Per individuare tali elementi caratterizzanti il grado di superiorità, bisognava tener presente, scriveva Sestini da Bibbiena, che il principe era correlativo al suddito, per cui la sostanza del principato era data dal dominare i sudditi e, dunque, occorreva distinguere tra quei principi che avevano "*podestà di dominare i sudditi solo nell'havere*" da quelli che li dominavano "*nell'havere e nella persona*". Dunque, erano i secondi ad avere la precedenza. In quest'ultima categoria, continuava, vi erano alcuni con autorità limitata ed altri con autorità assoluta e, come assoluti e supremi signori,

> possono imporre editti e ordini che hanno forza di legge viva, con che dichiarano, correggono, derogano e annullano la comune; dare sentenze che non hanno appello o reclama a superiore e posson fare lega d'argento e d'oro, imprimerla col nome e sigillo loro e darle il prezzo che vogliono e questi pure meritano la precedenza in riguardo a quelli che l'hanno limitata[124].

Quando non vi era tra i principi, superiorità nella sostanza del principato, allora andavano considerati gli *accidenti* dei principi, quelli dei sudditi e quelli dei paesi dominati, partendo da questi ultimi. Si doveva tener conto, cioè, di chi avesse più domini dell'altro e, in caso di uguaglianza di domini, quale tra questi domini avesse più città e, in caso di uguaglianza nel numero di città, quale dominio avesse le città più antiche. In caso di uguaglianza nell'antichità, occorreva stimare quali città fossero più popolose e, in caso di uguaglianza di popolazione, quale tra i due popoli fosse più antico.

Esaurito questo livello, si prendeva in considerazione l'altro *accidente*, quello dei sudditi, dove contava, in caso di uguaglianza nell'antichità, quale popolo fosse più ricco e, se ugualmente ricchi, quale più nobile e virtuoso. In caso di uguaglianza nella virtù e nella nobiltà, si sarebbe dovuto considerare quale avesse maggior numero di nobili e, se ugualmente numerosi, quale nobiltà fosse stata più abile e, infine,

123 Ivi, p. 239.
124 F. Sestini da Bibbiena, *Il Maestro di Camera*, Firenze, per Zanobi Pignoni, 1623, p. 196-97.

quale più valorosa.

Esauriti gli *accidenti* dei sudditi e dei paesi dominati, perché non rilevate differenze notabili, si prendevano in considerazione le condizioni proprie degli stessi principi: il terzo *accidente*, dunque. Si teneva conto se tra di loro vi fosse superiorità nei beni di fortuna, poi, di corpo e, in ultimo, di animo, "*la quale ultima condizione si deve molto più stimare di qualsivoglia altra*"[125]. L'autore concludeva il suo trattato, aggiungendo:

> Ora quel Principe che è superiore in tutte le sopraddette cose, o in alcune di esse che prevagliano a quelle dell'altro, di ragione merita, e può pretendere l'Eccellenza del precedere, altrimenti si potrebbe dire che la precedenza e sua pretensione fusse nulla in effetto, esca lusinghevole d'adulatori, imprudenza di chi la dona, vanità di chi la pretende, e tanto per ora basti[126].

Di quanto riportato dall'autore, ci sembra che, soltanto, nelle rivendicazioni della Spagna sulla Francia, si fosse fatto riferimento ad uno dei citati *accidenti* e, segnatamente, a quello che vedeva il re di Spagna sovrano di un maggior numero di paesi.

Su tale argomento, Rousset riconosceva che i sovrani erano uguali in rapporto al nome e al titolo che portavano e che gli uni, come gli altri, godevano dell'alta qualità della Maestà reale. In rapporto alla precedenza, tuttavia, perché un re venisse preferito ad un altro, nel *Cerimoniale* dei Papi a Roma o per un costume generalmente riconosciuto, bisognava sapere che, tenendo conto dell'antichità della dignità, un principe più recente era tenuto a cedere il passo, a dare la precedenza e il posto d'onore al principe di una dinastia più antica, così come il sovrano di un regno più recente lo doveva fare con il sovrano di un regno più antico[127].

Un altro elemento da tener presente e che era a fondamento della stima particolare che i papi o gli imperatori avevano nei confronti dei sovrani, era rappresentato dalla religione cristiana. Un terzo elemento era dato dal possesso continuato e assai risalente nel tempo, fondato *jure gentium et civili*, che un sovrano poteva provare dimostrando di aver goduto della precedenza e del passo d'onore rispetto agli altri re, sia durante i Concili che durante le Assemblee solenni e secolari. Infine, la potenza di un sovrano, la sua forza, nonché, la quantità delle province che componevano il suo regno, potevano essere elementi determinanti per la precedenza sugli altri.

Anche Rousset, sembrava far riferimento a quegli accidenti di cui parlava Sestini da Bibbiena, almeno per quanto interessava l'antichità del titolo, della professione di fede cattolica e della quantità dei possedimenti.

A partire dalla fine della guerra dei Trent'anni, i sovrani d'Europa o, meglio, alcuni di essi, non vollero più misurare il rango tra di loro attraverso i caratteri dell'antichità, dell'esteriorità dello splendore regale e dei loro titoli e, ancor meno,

125 Ivi, p. 199.
126 *Ibidem*.
127 *Mémoires sur le Rang et la Préseance*, cit., p. 58.

misurando la potenza del loro regno e il numero delle province. Si cominciò a far riferimento alla propria dignità reale e alla sovranità, senza tener conto di alcuna distinzione, di maggiore o minore antichità, conferendo ad esse lo stesso carattere, in termini di onore e di prerogative. Fu quanto venne ribadito dagli *Ambasciatori* e plenipotenziari del regno di Svezia esplicitamente ai ministri francesi durante la Conferenza di pace a Westfalia, nel 1648, sostenendo che il regno e la Corona di Svezia erano nel possesso della stessa dignità goduta da un re di Francia e, di conseguenza, le due corone erano affatto uguali per il rango e che la corona di Svezia "*ne céderoiti pas la moindre chose á celle de France in praecedentia et in prerogativa*"[128]. Scriveva Rousset:

> Lors de la Paix de Munster en 1648 la Couronne de Suéde déclara nettement celle de France, que vû son ancienneté, sa dignité, sa puissance, sa splendeur et sa magnificence, elle ne céderoit a aucune autre et prétendoit d' etre tratée d'égale avec elle, ce quel es Ministres de France ne purent contredire, ainsi ils convinrent que tout iroit d'egal entr'eux dans les conférences, les visites, in *loco tertio* et dans la signature[129].

I Conti di Kinski e di Stratman, *Ambasciatori* dell'Imperatore, come primo principe e prima testa coronata d'Europa, invitati alla Conferenza di Nimega del 1676, ricevettero le visite degli *Ambasciatori* e plenipotenziari degli altri sovrani senza alcuna distinzione, al che i ministri rappresentanti la Francia si opposero richiedendo l'adozione di un altro cerimoniale a loro dovuto a causa della qualità di colui che rappresentavano, pretendendo il rango e la precedenza nelle visite e contro visite. Gli *Ambasciatori* imperiali rifiutarono il rango preteso dai francesi, rispetto agli altri *Ambasciatori* di teste coronate, e continuarono a ricevere e rendere le visite e contro visite nell' ordine in cui i diplomatici si presentavano.

Negli atti posti in essere in quel particolare torno di tempo, si coglie il senso della trasformazione all'interno dell'Europa e dell'introduzione di elementi di modernità all'indomani della Guerra dei Trent'anni, come il passaggio da un'Europa unipolare ad un'Europa multipolare, ossia non più schiacciata dal peso di un'unica potenza, come la Spagna del XVI secolo, e l'impossibilità di riproporre un analogo scenario con la rediviva Francia, proprio per la comparsa sulla scena internazionale di nuovi regni e stati che non erano disposti in alcun modo ad essere soggetti passivi nelle relazioni internazionali, ma rivendicavano il diritto a giocare il proprio ruolo. I tempi stavano cambiando, facendo registrare un'evoluzione del sistema degli Stati europei, dal quale nacque un diverso modo di essere della vita internazionale, quel concerto europeo costruito sulla politica di equilibrio e sull'insieme dei principi definiti, proprio nel 1648, a Westfalia. Pur senza formalizzare l'estinzione dei poteri imperiali, i trattati di Münster e di Osnabruck crearono, di fatto, in Europa, un gruppo di grandi potenze impegnate a mantenere un equilibrio continentale che sfuggisse alle

128 Ivi, p. 59.
129 Ivi, p. 72.

logiche della politica di potenza, definendo norme legittime in grado di assicurare che le relazioni fra Stati fossero caratterizzate da criteri di giustizia. Sulla base di tali concetti, non sarebbero più esistite entità politiche subordinate alla potestà imperiale, almeno in teoria se non in pratica, ma solo stati di varia grandezza, giuridicamente uguali, cioè *superiores non reconoscentes*[130]

Scriveva Foramiti che nella moderna Europa e, propriamente, dalla pace di Westfalia in poi, non si riconosceva nella dignità imperiale una superiorità sulla regia, limitandosi solo ad usare con qualcuna di esse una preferenza cerimoniale[131].

Ancora, nel Congresso di Vienna, ritenendo impossibile fissare dei principi fermi sul grado delle nazioni, venne evitata qualsiasi discussione in merito, ammettendo in linea generale il principio di eguaglianza del grado, in modo che le pretese avanzate dalle corti per una precedenza di grado furono sempre rigettate. Ciononostante, negli anni seguenti al Congresso, scriveva Foramiti:

> molte nazioni riconoscono per eccezione la precedenza di alcune altre: così il Portogallo e la Sardegna accordano la precedenza all'Inghilterra, alla Spagna e alla Francia; e la Danimarca alla Francia soltanto, mentre la pretende sopra la Svezia. Dopo che i Borboni salirono sul trono di Spagna e delle Due Sicilie, l'*Ambasciatore* di Francia ebbe sempre il passo sopra quelli delle indicate due potenze. I re che fanno parte della Confederazione germanica, osservano fra loro il grado fissato dall'atto federale, vale a dire Baviera, Sassoni, Annover, Wirterberg. I sovrani che godono degli onori reali, senza avere il titolo d'imperatore e di re, cedono il passo a queste dignità, ma l'ottengono sopra coloro che non sono in possesso degli onori reali. Le repubbliche accordano ordinariamente la precedenza agli imperatori ed ai re, quantunque l'Inghilterra sotto Cromwell, e la repubblica francese abbiano conservato il grado che avevano occupato sotto i loro re: in relazione poi agli altri sovrani il loro grado non è determinato[132].

In pieno XIX secolo, il cambiamento era ormai avvenuto e, seppur formalmente si fosse affermato il ripristino dello *status quo ante* rivoluzione francese, di fatto, la società fondata sull'onore era stata minata fino al midollo e di lì a breve avrebbe esalato gli ultimi respiri. Tuttavia, fu proprio in tale torno di tempo che all'interno dei regni redivivi, venivano formalizzati in modo dettagliato i ranghi e le precedenze, in modo da non lasciare spazio all'improvvisazione. Come ricordato più sopra, D'Avenel osservava che in Francia l'ordine delle precedenze non fu mai codificato lungo il corso dell'Antico regime - se non dal brocardo che voleva *la consuetudine far la legge* - mai venne attuato qualcosa di paragonabile a quanto operato del primo Console il 24 messidoro del XII anno che, rimarcava, ancora regolava ai tempi in

130 E. Di Nolfo, *Prima lezione di Storia delle relazioni internazionali*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 36.
131 F. Foramiti, *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di Gius Naturale*, cit., p. 658.
132 Ivi, p. 660.

cui scriveva l'autore, la preminenza tra i corpi costituiti[133].

La precedenza nel XIX secolo: i conflitti tra autorità pubbliche del Regno delle Due Sicilie

Le contese di precedenza, tuttavia, non cessarono di esistere neanche dopo il crollo dell'Antico regime. Nel Regno di Napoli, era venuto meno il valore legale della nobiltà con la legge del 9 agosto del 1806, che aboliva feudalità e sue attribuzioni, conservando la nobiltà ereditaria, interessante i titoli di principe, duca, conte e marchese legittimamente concessi, trasmissibile in perpetuo ai discendenti con ordine di primogenitura e nella linea collaterale, fino al quarto grado.Con la legge del 23 maggio del 1815, re Ferdinando I delle Due Sicilie conservava l'antica e la nuova nobiltà, tuttavia, erano caduti quei requisiti riguardanti l'onore e la dignità del rango e l'antichità del seme che avevano caratterizzato le regole di precedenza in antico regime. Come si regolava adesso, la precedenza in occasione di cerimonie pubbliche?
Il decreto del 1° gennaio del 1819, stabiliva che la precedenza in questi eventi veniva conferita, di anno in anno, dal sovrano ad una delle autorità residenti nelle rispettive province e il corteggio si sarebbe riunito presso la dimora della persona scelta ad occupare il primo posto nelle cerimonie. Tuttavia, il programma, secondo il quale queste cerimonie si sarebbero dovute regolare, veniva preparato dall'Intendente della provincia. Il 18 maggio del 1819, un ulteriore decreto modificò il precedente, stabilendo che nelle cerimonie pubbliche tenute nei luoghi di residenza del sovrano e del Luogotenente generale, si sarebbe osservata l'etichetta della Real Corte mentre, in tutti gli altri luoghi, gli onori e le precedenze delle autorità venivano regolate in base alle norme definite nell'articolo 2 del decreto.
Veniva presentata la lista delle autorità che, in seguito all'ordine regio, avrebbero dovuto assistere alle cerimonie pubbliche partendo dai vertici militari, giudiziari civili, ecclesiastici, amministrativi, e giudiziari criminali, a scendere, fino ai comandanti di piazza[134]. Tuttavia, non passò molto tempo che cominciarono a sorgere dubbi su chi spettasse avere la precedenza tra le molte cariche dell'apparato militare, amministrativo e giudiziario

Infatti, gli organi centrali cominciarono a essere ripetutamente interpellati, al fine di ottenere indicazioni volte a dirimere i contrasti che sorgevano tra i funzionari locali, in conto di precedenza.

Il 5 di agosto del 1826, dal Ministero degli Interni del Regno delle Due Sicilie, veniva inviato un Real rescritto al luogotenente generale in Sicilia, nel quale si chia-

133 G. D'Avenel, *La monarchie*, cit., p. 424.
134 *Delle Cerimonie pubbliche, delle Onorificenze della nobiltà e de' Titoli e degli Ordini Cavallereschi nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stabilimento Tipografico di Nicola Fabricatore, 1854, Libro I, p. 14.

riva quanto segue:

> Eccellenza, avendo posto sotto gli occhi del Re il rapporto di V. E. degli 8 dicembre passato , riguardante la contesa di precedenza insorta fra il cavalier Donato , già sotto intendente , ed indi , coll' abolizione della sottointendenza, eletto consigliere d'intendenza in Catania, e l'altro consigliere cavaliere Ardizzone, la M. S. udito il parere della consulta de' reali dominii oltre il faro, considerando che nell'ordine gerarchico de' funzionarii amministrativi, il sotto intendente è considerato di un grado maggiore del consigliere d'intendenza, che nella traslocazione d'impiego il cavalier Donato non è stato degradato , che perciò la sua anzianità deve considerarsi dalla elezione a sotto intendente; à nel consiglio ordinario di stato del 1. del corrente, dichiarato, che spetta al consigliere ex sotto intendente cavaliere Donato la precedenza sopra il suo collega cavaliere Ardizzone[135].

Ancora, era sentita la necessità di ordinare; soprattutto, occorreva definire e misurare, mettendo in accordo la gerarchia e la dignità, all'interno dell'organigramma istituzionale. Venivano emergendo delle questioni che, alla stregua di quanto accadeva in passato, andavano risolte, soprattutto, in seno alla nuova organizzazione data dopo la restaurazione del Regno.

Una delle tante questioni da definire, dunque, riguardava i palchi da riservare alle autorità, come accadde nel caso del nuovo teatro di Cosenza. Il Ministero degli affari Interni, comunicava all'Intendente della detta città, in data 10 dicembre 1826, che la prelazione per la scelta dei palchi fu questione che già si era posta nel 1819, quando il Ministero autorizzò che la preferenza venisse accordata, soltanto, alle prime autorità che erano: l'Intendente, il Consiglio di Intendenza e il Segretario generale, la Gran Corte Criminale, il Comandante della Provincia, il Tribunale Civile, il Comandante della Piazza. La decisione in merito agli altri palchi veniva affidata "alla sorte". Tuttavia, si autorizzava l'Intendente affinché, ai cinque palchi per le autorità sopraindicate, venisse aggiunto un sesto palco per il corpo municipale, che "rappresenta[va] il dritto dominicale per parte della città di Cosenza"[136].

Il posto da attribuire nelle cerimonie pubbliche e la contesa tra i vari ufficiali, tuttavia, continuava a rimanere uno dei motivi principali di attrito.

A Barletta nel 1829, la controversia insorta tra i direttori del Genio e di Artiglieria del luogo e i sottoispettori di Gendarmeria in merito al posto da occupare nelle pubbliche cerimonie, richiese l'intervento della *Consulta di Stato de' Reali Domini al di qua del Faro*. Questa risolse la controversia stabilendo che nella fila di sedie che andavano poste parallelamente all'altare maggiore, nel centro della linea, sedesse il Sottointendente, alla sua destra le autorità militari che erano alla testa delle sue dipendenze, residenti nel capoluogo del distretto, osservando l'ordine di rango e di

135 *Delle Cerimonie pubbliche, delle Onorificenze della nobiltà e de' Titoli e degli Ordini Cavallereschi nel Regno delle Due Sicilie*, Napoli, Stabilimento Tipografico di Nicola Fabricatore, 1854, Libro I, p. 33.
136 Ivi, p. 31-32.

anzianità come erano i direttori del Genio e di Artiglieria e Sotto ispettori o comandanti di Gendarmeria e il Comandante di Piazza mentre, alla sua sinistra, le diverse autorità civili, come sindaco, giudice regio e commissario di polizia[137].

Inconvenienti analoghi si registravano anche in Capitanata tra la carica di giudice regio e quella di ispettore di polizia, sempre in ambito di pubbliche cerimonie, per i quali, ancora una volta, il Ministero era chiamato ad intervenire, su richiesta del Procuratore Generale del Re della Provincia. In questo caso, la decisione, del 18 aprile 1829, fu favorevole all'ispettore di polizia, in virtù della determinazione sovrana dell'anno precedente[138].

Nei casi dubbi proposti dalle autorità dei capoluoghi, delle province e dei distretti, il Consiglio di Stato si era limitato a rimandare a quanto era stato disposto dal Real decreto del 18 maggio 1819, per cui tutte le autorità militari e civili citate all'interno del decreto, intervenivano prendendo il posto assegnato, mentre tutte quelle che non erano citate nel decreto, avrebbero dovuto astenersi dal partecipare.

Emerge, insomma, che a distanza di almeno quindici anni dall'emanazione di un decreto che fissava l'ordine e le precedenze al livello di cerimoniale pubblico, nel Regno delle due Sicilie, continuavano ad esservi contrasti o mancanza di chiare determinazioni sul posto assegnato ad alcune figure del complesso organigramma, militare, amministrativo, politico, in concorso tra loro o con le cariche ecclesiastiche. Non furono rari i casi in cui l'Intendente di Provincia chiedeva lumi al Ministero e questi, a sua volta, spediva chiarimenti e istruzioni. Il 10 maggio del 1823 il Ministero degli Affari interni comunicava:

> Signori Intendenti, in occasione della cerimonia, che ebbe luogo il 12 gennaio ultimo, furono elevate da qualche intendente de' dubbii sulla interpetrazione del decreto de 18 maggio 1819, col quale è determinato l'ordine delle precedenze delle diverse autorità nelle pubbliche funzioni. Ad evitare ogni ulteriore quistione su questa materia, ella signor intendente, analogamente al citato real decreto, disporrà che nella formazione del programma, che dovrà essere compilato in ciascuna occasione, ove si tratta di fissare il posto alle autorità in chiesa, si segui, per la prima linea, ciò che dispone l'articolo 19 del suddetto decreto, e nel fissarlo, per tutte le rimanenti autorità, si esegua strettamente l'ordine prescritto nell'articolo 2 dello stesso decreto[139].

Il requisito dell'anzianità che mutuava dal brocardo "*Qui prior est tempore, potior est iure*" la sua efficacia, conservava intatta la valenza nell'ordinare, a parità di rango come, ancora, reggeva il principio secondo il quale posizionarsi a destra era considerato luogo preminente rispetto a chi prendeva posto a sinistra.

137 Ivi, p. 40.
138 Ivi, p. 41.
139 Ivi, pp. 22-23.

PARTE II
I diritti di Precedenza nellaTrattatistica europea

Capitolo I

Sulle Precedenze.
Agostino Paradisi ed altri trattatisti europei

Teorica dell'onore: la precedenza nel mondo della dottrina giuridica.

L'insieme delle questioni che ruotavano intorno al tema delle precedenze veniva affrontato all'interno del V Tomo dell'opera dal titolo *Ateneo dell'uomo nobile. Opera legale, storica, morale politica e kavalleresca, divisa in dieci Tomi*[1], di Agostino Paradisi, noto giureconsulto e ministro del Duca di Modena, prozio del ben più noto poeta, filosofo ed economista, suo omonimo. La famiglia Paradisi si trasferì dallo Stato romano all'estense dopo il 1710, quando Agostino venne chiamato a Modena come Consigliere di Giustizia, dal Duca Rinaldo I. Originario di Civita Castellana, dove nacque nel 1655, egli aveva ricoperto la carica di Uditore di Rota a Ferrara e a Bologna, per poi esser chiamato a Modena. Il Paradisi pubblicò anche altri libri; curò, infatti, la traduzione dal castigliano al volgare, dell'*Eroe* di Lorenzo Graziani, e "*volle anche armeggiare in dialettica facendosi campione della più mite sentenza sull'uso del cioccolato in tempo di digiuno*"[2]. La scrittura dell'*Ateneo dell'uomo nobile* lo impegnò per ben trent'anni; infatti, il primo Tomo venne pubblicato nel 1704, il quinto sulle Precedenze fu pubblicato nel 1731 e, nonostante avesse pianificato gli argomenti dei successivi volumi, l'opera non andò oltre, in quanto Paradisi morì nel 1735.

> Sebbene nell'Ateneo dell'Uomo nobile prevalga alla critica l'erudizione, nondimeno fa meraviglia come i Continuatori della Storia Letteraria del Tiraboschi non ne diano cenno. Il Conte Agostino Paradisi pronepote del Consigliere la chiama – Opera piuttosto laboriosa che elegante, ma che altresì non manca di nulla intorno le vaste provincie di difficile erudizione che in essa si trattano[3].

Un ampio lavoro erudito da cui attinsero molti studiosi del tempo e, anche, di tempi successivi, per la vasta messe di notizie assai ben documentate che offre in

1 I dieci tomi prendevano il titolo della tematica di cui si trattava in ciascuno di essi: *della Nobiltà*; *dell'Onore*; *dei Titoli*; *delle Armi Gentilizie*; *Delle Precedenze*; *dell'Ingiurie e Nemicizie private*; *delle Mentite*; *del Duello*; *della Pace*; *dell'Amicizia*.
2 *Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese del Cavalier Abate Girolamo Tiraboschi*, Reggio, Tipografia Torreggiani e Compagno, 1837, Tomo V, p. 224.
3 Ivi, p. 223.

merito alle consuetudini nobiliari in Italia e, più generalmente in Europa. Tra i vari trattati[4] che sull'argomento abbiamo avuto modo di analizzare e comparare tra di loro, quello del Paradisi è risultato il più completo perché non si limita soltanto a trattare della precedenza tra le teste coronate europee, ma estende l'analisi a tutti i gradi della società e la sua trattazione è costantemente arricchita dalla dottrina prevalente in materia.

Il genere letterario dell'opera di Agostino Paradisi è quello del trattato in prosa volgare, uno dei generi più importanti della letteratura, a partire dal Cinquecento, che contribuì a *sdoganare*, per così dire, in ambito letterario, il volgare che inco-

4 G. Mackenzie, *Observation upon the Laws and Customs of Nation as to Precedency*, Edinburgh, by the Heir of Andrew Anderson, Printer to His most sacred Majesty, 1630; M. Shelton, *An Historical and Critical Essay on the True Rise of Nobility, political and civil, from the first age of the World, thro'the Jewish, Grecian, Roman Commonwealths etc. Down to this present time. To which is annex'd The Order or Precedency with other Curious Things: Chiefly extracted from a Valuable Manuscript, writ by an Herald*, London, Printed for the Author, 1718; *The Right of precedence between Phisicians and Civilians, Enquir'd into*, Dublin, printed for John Hyde in Dame's Street and Robert Owen in Skinner – Row, 1720; B. Burke, *The Book of Precedence. The Peers, Baronets and Knights, And the Companions of the Several Orders of Knighthood*, London, Harrison, 59, Pall Mall, 1881; F. Bordonum, *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654; F. Sestini da Bibbiena *Il Maestro di Camera*., Firenze, per Zenobi Pignoni, 1623; J. de Solórzano Pereira, *Memorial, o Discurso informativo juridico-Histórico-politico, de los derechos, honores, preheminencias, y otras cosas, que se deven dar y guardar a los Consejeros honorarios y jubilados, y en particular si se les deve la pitanca que llaman la Candelaria*; Id, *Memorial y Discurso de las razones que se ofrecene para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deva preceder en todos los actos publicos al que llaman de Flandres*, in *Obras Varias. Recopilacion de diversos Tratados y Memoriales y papeles, escritos algunos en causas Fiscales, y llenos todos de mucha ensenanca y erudicion cuyo Indice se verà en la ultima hoja*, Madrid, a costa de Gabriel de León, mercader de libros en Madrid, 1676; J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores y Senores de Vassallos en tiempo de paz y guerra*, Tomo Primero, Amberes, En casa de Juan Butista Verdusen, impressor y mercader de libros, 1704; *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractéres,* par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746; *L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé du Duc de Brunswic et Lunebourg*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1600; C. Godofredo Hoffman, *De Praecedentia inter liberas Gentes*, Lipsia, Litteris Schedanis, 1749; T. Balthasar Jessen, *De Jure praecedentia in genere*, Argentor, Johannis Wilhelmi Tidemanni, 1671; *De la preeminence de nos Roys et de leur preseance sur l'Empereur et le Rou d'Hespagne, Traitté Historique par le Sieur Aubery*, Advocat en Parlement, Paris, chez Michel Soly, 1649; J. Lembke, *Dissertatio Juridica de Nobilitate*, Rostoch, John Weplingii, 1684; F. Campanile, *Delle Armi overo Insegne dei Nobili, Napoli*, nella Stamperia di Antonio Gramignani, 1680; L. Rodolfini, *Tractatus de Origine Dignitate Ducum Italiae*, Argentinae, Heredum Lazari Zetzneri, 1624; J. A. Crusii, *Tractatus Politico-Juridico-Historicus De Praeminentia, Sessione, Praecedentia et universo Iure*, Bremae, Impensisi et Typis, 1656; *Tractatus de Maioratu et Praecedentia ac Praerogativa Senioris Principis in Familiis Regiis, Electoralibus et Illustribus in tres Libros divisus*, Francofurti, Typis Nicolai Hoffmani, sumptibus Rulandiorum, 1619; C. Scarnato, Curioso Dialogo della Precedenza delle Lettere et Arme, tra l'Academico Ardente et Fortunato, con suoi Definitori Mercurio et Marte, Chieti, Presso Ottavio Terzani e Bortolo Pavese comp., 1628.

minciava ad essere utilizzato anche nella trattazione di temi elevati e, finanche, per esprimere i valori della raffinata società aristocratica.

Generalmente, la forma narrativa del trattato era quella dialogica, in quanto attraverso la proposizione di un dialogo tra due soggetti immaginari, organizzato in domande e risposte e la contrapposizione dialettica di più tesi, consentiva una veste narrativa più fluida che ne agevolava la lettura. Nello specifico, il trattato del Paradisi, che non ricorse a tale strategia narrativa, si colloca a metà strada tra un trattato di comportamento e un trattato storico-giuridico, in cui l'autore cerca di fissare le regole da osservare in specifici contesti e circostanze, in ossequio alla tradizione e ai valori fondanti la società del tempo. Materie come le precedenze e i titoli, non avevano leggi fisse, per cui si diceva in merito *stat pro ratione voluntas*, e nonostante quella delle precedenze non fosse tanto soggetta alle novità, come quella dei titoli, tuttavia, risultava materia difficile da trattare, soprattutto, per la diversità dei costumi adottati nei diversi Regni, Province e Città.

Il Paradisi cominciava il suo trattato con un *Avvertimento* nel quale asseriva che in materia di precedenze era importante - alla stregua di quanto praticato nel tomo IV dedicato alle *Armi Gentilizie* (le insegne ereditarie delle famiglie), dato alle stampe nel 1725 -, la prova dell'antichità e della nobiltà della famiglia. Era, inoltre, necessaria anche la conoscenza della graduazione della dignità dei Magistrati, delle cariche e degli uffici, al fine di ottemperare a ciò che competeva alla precedenza, ossia discernere i maggiori dai minori[5]. Soprattutto, in conseguenza del verificarsi di inconvenienti e grandi scandali tra i membri secolari, tra i membri ecclesiastici e tra membri secolari ed ecclesiastici. Trovandosi costretto a narrare di contese di precedenza tra principi, l'autore ritenne importante dichiarare di non voler arrecare pregiudizio ad alcuno, né di voler proporre regole volte a "derogare agli usi e ai privilegi delle Nazioni", e, soprattutto, non intendeva, in alcun modo, arrogarsi la presunzione della decisione. Quest'ultima dichiarazione trovava spazio ulteriore in una *"Protesta dell'Autore",* nella quale ribadiva che scrivere di contese non equivaleva a decidere di esse, e che il riportarle era, esclusivamente, in ossequio alla qualità di storico, essendo cose di cui già si era scritto e, chiosava, "così scritte o stampate le ho avute".

Il tomo si presenta diviso in quattro parti, suddivise, a loro volta, in capitoli. La prima parte si compone di dieci capitoli. Nella prefazione viene precisato che la motivazione principale che aveva spinto l'autore a trattare delle materie affrontate nei dieci tomi dell'opera (nobiltà, onore, titoli, armi gentilizie, precedenze, ingiurie e nemicizie private, mentite, duello, pace, amicizia), era stata quella di affrontarle in modo differente da quanto praticato fino a quel tempo, attraverso un approccio che tenesse conto dei punti di vista legale, storico, morale, politico e cavalleresco, al fine di consegnare alla *Repubblica* dei letterati un'opera concernente tutto ciò che

5 Ivi, *Avvertimento*, p. I.

riguardasse l'uomo nobile[6].

L'autore fu molto combattuto nel decidere se scrivere l'opera in "lingua latina o italiana" anche se, in ossequio alla sua professione di legista e alla materia trattata, avrebbe dovuto preferire la prima. Alla fine, optò per la lingua italiana, in quanto molti termini "*nelle materie kavalleresche meglio si spiegano in italiano che in latino e particolarmente per quello che riguarda le Armi gentilizie, le ingiurie, le Mentite e il Duello*". Aggiungeva l'autore che a favore della scelta finale, aveva pesato il considerare che non fossero pochi i nobili – ai quali era destinata l'opera - che applicandosi nel mestiere delle armi, trascuravano lo studio della lingua latina, stimandolo "*superfluo alla loro professione*".

In merito allo stile adottato nella stesura, il Paradisi affermava di aver preferito uno stile "*corrente e piano*", più adatto quando si scriveva per insegnare, a quello "*sublime e pomposo*", tanto più che "*sendo questa una specie di storia, non richiede uno stile ampolloso ed elevato, ma bensì facile ad intendersi*"[7].

Alla *Protesta* dell'autore in apertura dell'opera, segue un indice, in ordine alfabetico, degli autori citati nel volume, di ben venti pagine, più un elenco di due pagine, di titoli di opere e codici anonimi, anch'essi citati. Il Paradisi dichiarava poggiare l'intero suo scritto sull'autorità delle Sacre scritture, dei testi canonici e civili dei santi padri della chiesa, dei dottori, degli storici e degli esperti in materie cavalleresche, anche perché come ricordava, negare giustizia a coloro lo avevano preceduto sarebbe stato "*un'adulare senza fondamento il proprio genio*". Nelle cose dubbie, tuttavia, aveva stimato ragionevole dire il proprio parere, perché il suo intento era quello di trattare delle materie e non fare il compendio di opinioni altrui, per meglio spiegare le cose che, da chi era venuto prima, erano state lasciate dubbie.

Nel trattare gli argomenti, precisava di aver fatto riferimento più diffusamente alle cose accadute a Ferrara e Bologna, delle quali aveva potuto avere un'esperienza diretta negli anni ivi trascorsi come *Uditore* e *Segretario dei Memoriali* di quella Legazione, sotto il governo del Cardinale Acciajoli e di Monsignore Acquaviva, e come *Uditore di Ruota*.

La scelta del titolo dell'opera, gli era stata suggerita dall'Imperatore Adriano che volle far erigere in Roma un palazzo in cui radunare gli uomini dotti di scienze e di professioni per leggere i propri scritti, e che volle chiamare *Ateneo*, "*per Testimonio di Giulio Capitolino, di Lambridio e di Strabone proveniente da un lugo dedicato a Minerva, Dea delle Scienze e delle Arti liberali, dove i poeti ed altri scrittori Greci portavano le loro composizioni, come facevano i latini al Tempio di Apollo*"[8].

6 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit, Tomo I, *Della nobiltà*, Prefazione, p. IX.
7 Ivi, p. X
8 Ivi, p. XIII.

Il concetto di precedenza e di distinzione

Il principio da cui partiva l'autore e che, in realtà, rappresentava quello su cui era fondata l'organizzazione dell'umana società del tempo, era che il governo del mondo venisse distribuito in modo analogo alla proporzionata distribuzione dei gradi dei cieli. La vita era un accomodamento del soggetto all'universo che influenzava enormemente l'organizzazione sociale, riproponendo l'analogo modello di *cosmo*. Dover considerare il principio del preferire alcuni ad altri derivava, secondo l'autore, dalla legge di natura, dalla legge divina e dalla legge degli uomini.

Era contrario alla legge naturale che gli uomini fossero destinati a vivere tutti nello stesso grado; che il diritto di precedenza andasse desunto dalla legge divina era testimoniato all'interno delle Sacre Scritture e dai Santi padri, oltre che dalle precedenze, previste dallo stesso Dio, tra le angeliche gerarchie.[9] Infine, la legge umana disponeva che gli ordini di tutte le persone e di tutti i gradi andassero distinti e l'ordine consisteva nella disposizione dei pari e dei dispari, attribuendo a ciascuno ciò che ragionevolmente gli spettava (*ius suum cuique tribuere*), al fine di conservarlo nella perfetta armonia.

Non erano differenti le parole usate da Rousset, all'interno del suo trattato sulle precedenze, in apertura del quale così scriveva:

> L'ordre & le Rang sont fondez sur les Loix mêmes de la Nature, *sine ordine omnia confunduntur*, dit un grand Pape ; & la Nature même n'a commencé d'être que du moment que le Créateur a détruit le cahos & la confusion, en plaçant les Elémens chacun dans son rang & toutes les choses dans un certain ordre, qui y subsiste jusqu'à ce jour. L'Ecriture Sainte est formelle sur la distinction qui doit se trouver entre les différentes Dignitez & sur-tout on pouroit alléguer ici l'ordre de la Hiérarchie Celeste, & celui que Moyse a établi dans l'établissement de la République d'Israël, tant dans le Civil que dans l'Ecclésiastique ; ses cinq Livres sont d'un bout à l'autre une preuve de la nécessité de l'ordre & de la distinction des Rangs dans un Etat. [10].

L'intera società, senza l'ordine e la distinzione di rango, non sarebbe esistita, anzi, sarebbe ricaduta nel caos. L'ordine era necessario a livello generale ma, anche, a livello particolare, per cui ogni società, che si trattasse di Impero, Regno, Repubblica, Principato o altro, avrebbe dovuto adottare un certo ordine di ranghi tra i rispettivi capi senza il quale, pretendendo ognuno il rango superiore, non avrebbero potuto comunicare tra loro. Per tale motivo nessuno poteva negare la necessità della distinzione dei ranghi[11].

---

9 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle precedenze*, p. 2.

10 *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractéres*, par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746, p. 4.

11 *Ibidem*.

Proprio a causa della delicatezza di tale materia, numerose liti erano accadute, nel corso dei secoli: dagli scontri tra le potenze o tra gli ordini in occasione di particolari adunanze volte a trattare affari "*gravissimi*", come furono il Concilio di Costanza, il Concilio di Trento, la Dieta imperiale, fino agli scontri, nelle processioni, tra le Chiese, per la precedenza delle reliquie dei beati. *Zizzanie*, come le chiamava l'autore, alle quali non si sottraevano, dunque, sovrani, principi, ecclesiastici di ogni ordine e grado, nonché uomini d'armi. Noti erano i fatti relativi alla contesa per questioni di precedenza, tra genovesi e senesi, verificatasi a Bologna in occasione dell'incoronazione di Carlo V, che vide i protagonisti passare, nel volgere di poco tempo, dalle parole ai fatti, dando vita ad una vera e propria scazzottata, al punto da esser cacciati, su ordine dell'imperatore, dalla chiesa.

Nonostante il divieto fatto alle persone private di ricorrere alle armi per questioni di precedenza che imponeva di rivolgersi ai magistrati, senza per questo esser tacciati di viltà, il Paradisi rimarcava che:

> ricorrendovi come ambiziosi quando le prerogative sostenere intendono, ripresi esser non debbono poiché ne' Proverbj al V si legge: *ne des alienis honorem tuum*: e con ragione poiché com'anche il Legislatore ci ricorda, l'onore più che la vita apprezzare si debbe[12].

Ai fini della conservazione di un diritto o di una prerogativa posseduti in base ad un giusto titolo e messi in discussione, per non esser tacciato di viltà, era necessario dar luogo a tutte le azioni possibili, non lasciando nulla di intentato, perché anche cedendo pochissimo di quanto competeva alla propria dignità, si sarebbe finito con il perdere tutto. Pertanto, concludeva l'autore, il diritto di precedenza era lodevole, giusto e irrinunciabile, tenuto conto che esso riguardava l'occupazione dei luoghi più degni, da parte delle persone più degne, secondo quanto stabilito dalle gerarchie. Una volta che veniva creata una gerarchia di privilegi nell'ambito dell'etichetta, ci ricorda Elias, essa era mantenuta in vita dalla competizione tra le persone coinvolte, comprensibilmente preoccupate di conservare le connesse *chances* di potere derivanti dal privilegio[13].

> Questa necessità di lottare per le *chances* di potere, *status* e prestigio, costantemente minacciate, fu senza dubbio il fattore dominante a causa del quale […] i membri di questa società si condannavano reciprocamente a esercitare un cerimoniale divenuto ormai un peso e a nessuno era data la possibilità di avviare il benché minimo cambiamento[14].

L'etichetta esprimeva la situazione di equilibrio in cui si era andata stabilizzando la struttura sociale, attraverso un gioco di pressioni e contropressioni che garantivano una sicurezza per le rispettive esistenze sociali e per il prestigio. Si trattava

12 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 6.
13 N. Elias, *La società di corte*, Bologna, il Mulino, 1980, p. 99.
14 Ivi, p. 100.

tuttavia di una sicurezza precaria, sottoposta costantemente agli attacchi di quanti, di rango inferiore o pari, cercavano in ogni modo possibile, di introdurre innovazioni nell'etichetta e, quindi, nell'ordine gerarchico[15]. Gli studi sulla corte condotti da Elias, ci mostrano come l'etichetta fosse uno strumento di dominio nelle mani del re "*altamente flessibile*", innescante una vera e propria competizione tra i partecipanti alla vita di corte, al fine di garantirsi una posizione. Tuttavia, va rilevato che l'etichetta e la sua riproduzione dell'ordine gerarchico erano estese a tutte le manifestazioni pubbliche che coinvolgevano gli apparati di corte e del regno, nelle quali si innescavano le identiche dinamiche registrate per la corte. Questo perché la realtà sociale risiedeva nel rango e nel prestigio conferiti dalla stessa società all'individuo e la possibilità di passare davanti ad un altro o di sedersi in un posto preminente rispetto ad altri, non rappresentavano cose di poco conto, bensì la prova diretta della propria superiorità nonché della stessa esistenza sociale. In ogni società aristocratica, l'opinione sociale è ciò che dà fondamento all'esistenza di ogni singolo membro; "*il concetto di onore e i suoi derivati esprimono in modo assai appropriato questa importanza e questa funzione dell'opinione sociale*"[16].

Le quattro parti in cui Paradisi divise il trattato, affrontavano rispettivamente: le regole generali osservate in ambito di precedenza; le prerogative delle dignità ecclesiastiche; le prerogative delle potenze secolari e dei loro pubblici rappresentanti alle corti straniere; le prerogative e le preminenze delle dignità e cariche dei professori di lettere, dell'arte militare e delle arti meccaniche.

Superiorità del seme e del sangue o della virtù?

La precedenza, scriveva Paradisi, era funzionale alla distinzione del merito di alcune persone in concorrenza con altre, permettendo il compimento di alcuni atti volti a far emergere la superiorità del proprio merito rispetto agli altri. Tale prerogativa consisteva in una comparazione di cose che "*ai luoghi propri ed accomodati si adatti* ". La voce *precedenza* non aveva sempre lo stesso significato, secondo l'autore, ma dipendeva dai casi, dai tempi, dai luoghi e dagli atti in base ai quali, con ragione, andavano fatte le dovute distinzioni. Veniva ribadito, in questo modo, quella che era la ragione dialettica e non formale del diritto che perveniva, a seconda dei casi, alla definizione del *jus* partendo dalla realtà.

La precedenza indicava *l'ordine della proporzione delle cose* necessario, ad esempio, quando più persone *degne* del medesimo onore, non potendo aspirare allo stesso grado dovevano esser ordinate in proporzione, appunto, al proprio merito, distinguendo i natali, la dignità o la grandezza. *Ricognizione di maggioranza* che, in certi atti, era dovuta ad una persona rispetto ad un'altra o, come la definiva il Bordoni,

15 Ivi, p. 103.
16 Ivi, p. 113.

diritto per cui, negli atti onorifici una persona ad un'altra o più persone, debba esser preferita[17].

Cosa accadeva quando a concorrere erano persone nobili di sangue ma non dotati di virtù, con persone non nobili ma virtuosi? Paradisi si cimentava nel tentativo di dipanare il complicato groviglio di pareri dati sulla questione. Un terreno arduo, reso ancor più scivoloso dalla miriade di eccezioni che interessavano le questioni di precedenza. Il principio universalmente e tradizionalmente riconosciuto da tutti gli autori era che la nobiltà prendesse origine non dal sangue bensì dalla virtù; pertanto, chi si ritrovava dotato di virtù, doveva essere meritevole di stima maggiore di colui che non ne fosse stato dotato, e la scienza si trovava nel numero dei beni onorevoli.

Del resto, lo stesso Paradisi ammoniva che "*la voce Precedenza, il medesimo significato sempre non ha*", e che dipende "*dalla qualità degli atti e dei casi*", e con "*ragione ai tempi, luoghi, casi ed atti le distinzioni fare si debbono*" perché se tali distinzioni non si facessero, "*l'ordine conservare non si potrebbe*"[18]. Qui, l'ordine veniva inteso come *mutatio proportionis ordinum reipublicae*, o secondo la definizione di Alberico da Rosate "*parium dispariumque rerum suo loco collocandarum recta dispositio*". Infatti, il Paradisi parlava di disposizione di "*cose pari e dispari che ai luoghi propri collocar si debbono*".

L'autore, in ossequio al metodo ispirato alla visione del diritto naturale classico, finalizzato alla ricerca di un valore, partiva dalle opinioni esistenti sul caso discusso, per passare in rassegna le autorità dottrinali e i pareri dei giureconsulti, assumendo la controversia, praticata metodicamente, come strumento di ricerca. Paradisi usava lo strumento della controversia partendo dalla filosofia di Aristotele, il quale sosteneva che le Scienze favorivano i *Grandi* e gli *inferiori*, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. L'autore continuava, richiamando le rappresentazioni che i *Gentili* facevano di Pallade - la dea delle scienze - presentandola armata, per far comprendere che le scienze erano necessarie alle armi. Non mancava l'incursione nella storia, attraverso la citazione delle imprese del grande Ciro - re di Persia – che, in tutte le sue guerre, riportò vantaggi grazie al sapere di Chilo, così come Augusto si avvalse di Simonide, Trajano di Plutarco e Antonino Pio di Gorgia.

Paradisi passava, poi, ad esporre le ragioni degli oppositori che si fondavano sul concetto che la nobiltà fosse più stimabile sulla base di quanti più avi nobili si potessero contare, schierandosi a favore della nobiltà di sangue, citando autori come Tassoni, Muzio, Tiraquello, Cravetta e Natta[19]. Non mancava di riferire le posizioni di quegli autori che vincolavano lo splendore della nobiltà dei posteri alla costante dimostrazione dell'esser all'altezza dei propri avi, rappresentate da autori come Muzio, Guevara, Giovenale e Blasio che asseriva, addirittura, che nobile veramente

17 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 9.
18 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., p. 8.
19 Ivi, p. 12.

non poteva dirsi colui che non risplendesse per propri meriti.[20]. Questa tesi veniva avallata inoltre, da Boileau, Pigna, Castoro, Zuccolo, Spinola.

Del resto, anche gli antichi Romani, come osservava il Possevino[21], permettevano l'ingresso nel *Tempio dell'Onore*, soltanto, a coloro che, prima, erano entrati nel *Tempio della Virtù* e, a supporto di tale linea di pensiero, anche il Tiraquello riportava che tutti concordavano che le buone maniere o la virtù fossero da preferire alla nobiltà.

La lunga incursione nella storia e nella filosofia, proposta dal Paradisi, veniva, infine, ancorata alla sua contemporaneità con il riferimento alle *novissime Cesaree Costituzioni,* nelle quali si precisava che i Dottori anche se di umile estrazione "*a Nobili di Sangue eguagliare si debbano: che di tutti quei privilegi e prerogative godano che nell'Imperio e segnatamente nei Cesarei Palazzi e nell'Augustale Camera si concedono*"[22]. Le stesse leggi, rimarcava l'autore, disponevano che i dottori in Legge, esercitando una carica riguardevole, dovessero precedere i Nobili di sangue. Nelle città di Bologna e di Ascoli, i dottori avevano la precedenza sui nobili, anche sui signori della primaria nobiltà.

Sembrava esservi un accordo tra i vari scrittori citati dal Paradisi nel riconoscere che l'uomo virtuoso meritasse più onore del nobile, solamente, per nascita. Colui che conferiva nobiltà alla propria famiglia, ossia chi si era guadagnato la nobilitazione, rappresentava la suprema nobiltà che si poneva al di sopra degli altri nobili di sangue e di virtù, al quale era dovuta la precedenza.

Primato delle Lettere o delle Armi: una vexata quaestio

Il Paradisi introduceva, così, la *vexata quaestio* relativa alla preminenza che uomini d'arme e uomini di scienza rivendicavano, rispettivamente, a proprio favore, nel concorrere gli uni con gli altri. La contesa traeva origine dalle dinamiche che si manifestavano intorno alla nascita delle moderne modalità di governo dei territori, tra XVI e XVII secolo, frutto del progetto politico delle monarchie, che facevano della marginalizzazione dell'antica aristocrazia di cappa e spada, a vantaggio del ceto di giuristi, nuova nobiltà di servizio del sovrano, uno strumento della loro politica volta alla concentrazione del potere.

Fu in questo torno di tempo, che cominciò a farsi ancor più aspra la lotta tra la *ragion di stato e di guerra* e la *ragion civile*, ossia tra la nobiltà di spada e la nobiltà di toga, in merito alle rispettive pretese di superiorità accampate dall'una sull'altra parte, i cui strascichi arriveranno fino a Settecento inoltrato.

Sulla questione più stringente relativa alla precedenza tra le lettere e le armi, il

20 *Ibidem*.
21 G. B. Possevino, *Dialogo dell'Onore*, Venezia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli, 1553, Libro I, p.43.
22 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., p. 14.

Paradisi dedicava un apposito capitolo, il VI, a testimonianza della rilevanza assunta dalla questione. In esso, l'autore, riproponeva lo stesso strumento metodico della controversia, elencando prima le posizioni dei fautori della superiorità delle *Armi*, e degli autori a sostegno di esse, per poi passare alle ragioni dei fautori delle *Lettere*.

Naturalmente, che si fosse deciso a favore della superiorità di una o dell'altra, ricordava l'autore, non sarebbero mancati coloro che avrebbero fatto appello, perché venivano giudicate migliori le cose reputate più utili e, dunque, in tempo di pace si preferivano i magistrati e gli altri possessori di lettere ai marziali, salvo preferire, in tempo di guerra, l'esatto contrario[23].

I sostenitori delle *Armi* non mancavano di introdurre, nel perorare la propria causa, il nesso con il divino, sostenendo che la *Militia* precedeva la stessa creazione dell'uomo e che Dio aveva fornito le Armi agli "*Angeli per combatter contro Lucifero*". In questo modo, sdoganando l'uso delle armi prima della venuta dell'uomo e indicando la creazione della *Milizia terrestre* un'imitazione di quella dei *Celesti conflitti*, si dimostrava la sua antichità rispetto alla stessa creazione delle Leggi e, pertanto, andava stimata come più nobile[24]. L'arringa difensiva continuava, al passo successivo, attraverso l'ancoraggio della primazia marziale alla storia terrena, affermando che il domino dei Romani fu stabilito prima con le armi e, soltanto, successivamente fuono promulgate le Leggi, a testimoniare che i fatti, molto più che le parole, di stima sono degni.

Altro merito attribuibile ai possessori dell'arte militare, era il tenere in azione continua la virtù reale, contribuendo ad accrescere il vigore dell'animo; infatti, le due virtù della forza e della magnanimità appartenevano alle *Armi*. Bastava, a tal proposito, pensare agli eroi, chiamati semidei, quali Achille, Pericle e tutti coloro che, con la forza delle *Armi*, resero eterni i loro nomi; e non paghi dell'incursione nel mito e nella storia antica, i fautori delle *Armi* si appellavano anche ai grandi sovrani che, per loro gloria, "*alle persone di quelli* [gli eroi o semidei] *paragonarsi hanno preteso*". Le scienze, continuavano ad ammonire, se non sostenute dalle *Armi* sarebbero oltraggiate, mentre queste ultime senza l'aiuto delle *Lettere*, erano sufficienti ad obbligare gli uomini a vivere secondo i dettami della ragione, come dimostrarono tanti popoli tra i quali gli spartani, i persiani e i romani che, trascurando la dignità dottorale, anelavano quella dell'*Ordine Equestre*. Per i *Campioni delle Armi* la felicità dei popoli e il governo della Repubblica dipendevano dalla forza delle *Armi* e studiare molto le *Lettere* distraeva dalle attività necessarie alla conservazione della Repubblica. Autori come il Moroni, il Pescetti, il Machiavelli, il Grozio sostennero la tesi secondo la quale con la definizione di *Armi degli uomini* non si faccesse riferimento esclusivo a spade, archibugi o lance, ma a tutto ciò con cui i *magnanimi* e i *forti* reprimevano la prepotenza e difendevano la giustizia, "*che per ragionevoli*

23 Ivi, p. 38.
24 Ivi, p. 39.

cagioni combattendosi, Opera più degna, che, insegnando, si fa"[25].

Lo stesso Baldassarre Castiglioni, ricorda Paradisi, nel suo *Cortigiano* sosteneva che la prima e principale professione doveva essere quella delle *Armi*, e pur riconoscendo varie, benché deboli, ragioni favorevoli alle *Lettere*, in merito alla precedenza, pronunciava la sua sentenza a favore delle *Armi*[26].

Uno spaccato di tale contesa viene offerto dalle pagine dell'opera di Francesco Vargas Machuca, *La dignità della Ragion di Stato e Guerra difesa nei suoi consiglieri*[27], in cui richiamava le origini della contesa, all'interno del regno di Napoli, tra il ceto militare e quello togato. Scriveva l'autore:

> Se per l'Universo comparisce da Reina [la superiorità della Ragion di Stato e Guerra], in Napoli non debbe star da Serva; e sdegnando i togati di dare al suo Consiglio il primo luogo e il primo onore, come non ricordevoli di esser quel che sono per di lei favore, a Noi che ne siamo le membra ci tocca a mantenerglielo. Proccureremo intanto i dritti e la Maestà con sì chiare evidenti pruove difenderne, che restandone Essi stessi paghi e convinti, abbiano a confessare, che non sempre la miglior causa sia dal conto dei più dotti[28].

Il problema si poneva anche rispetto alla nobiltà della patria, in quanto il gentiluomo o cittadino di patria superiore, doveva precedere il gentiluomo o cittadino di patria inferiore.[29]

Cedant arma togae. Le ragioni dei letterati.

I fautori delle *Lettere*, a loro volta, presentavano altrettante solide motivazioni a sostegno della propria causa. Anch'essi cercavano di radicare nel divino le origini della propria superiorità, asserendo che era grazie alla scienza, chiamata anche *facoltà*, che fu acquistata la cognizione di Dio e che la superbia di Lucifero venne condannata dalla sapienza. Lo stesso Adamo, quando venne chiamato in giudizio, secondo la disposizione della stessa Legge, fu punito senza il bisogno di ricorrere alle *Armi*, in quanto l'ordine dei Giudizi in Paradiso venne introdotto prima di ogni altro ordine.

---

25 Ivi, p. 41.
26 Ivi, p. 42.
27 Il Machuca pur essendo un togato, scrive Miletti, "non temette di entrare in contrasto con l'ideologia del ceto di appartenenza [in questa] orazione che trasmessa già nel 1732 a Pietro Giannone a Vienna, dove teorizzò il primato della Ragion di Stato sulla Ragion civile, al fine di dimostrare l'infondatezza della pretesa dei componenti togati del Consiglio Collaterale di vedersi parificati nel cerimoniale, ai colleghi aristocratici di cappa e spada, *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 98, (2020), https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-vargas-machuca_(Dizionario-Biografico)/
28 F. Machuca Vargas, *La dignità della Ragion di Stato e Guerra difesa nei suoi consiglieri*, Napoli, 1733, p. 5.
29 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., p. 16.

Ricorrendo alle Leggi delle Genti e passando, così, alla storia, i domini delle cose vennero distinti in forza delle leggi e, quindi, queste erano generanti, e più antiche, delle Armi che, invece, erano il loro *generato*. Governare gli stati era compito dei *Legisti* e custodirli dei *Marziali* - sostenevano i fautori delle *Lettere* - ed essendo il governo un ufficio più nobile della difesa, visto che a questo tutti gli uomini possono essere atti, contrariamente al primo, la precedenza spettava, dunque, ai *Legisti*. Pur ricorrendo alla legge Civile o a quella Canonica, era manifesto che le *Leggi* fossero state introdotte prima delle *Armi*, onde evitare che i buoni venissero molestati dai cattivi; a sostegno di tale tesi, veniva chiamato in causa, addirittura, un marziale come Giulio Cesare che soleva dire che Roma "*più a Cicerone, che a tutti i più gloriosi Capitani era tenuta*"[30].

Dunque, le *Lettere* comandavano le *Armi* e chiunque avesse operato contro la disposizione delle leggi, con la sola forza delle *Armi*, "*per Bruto più tosto che per Uomo si fa*[ceva] *conoscere*", perché con le scienze si esercitava la parte più nobile dell'animo, giungendo alla vera conoscenza di Dio.

Persino l'arte militare con lo studio acquistava maggior coraggio, come era dimostrato dalla storia di quei grandi Generali che furono ancor più eccellenti, avendo avuto "*delle lettere ornamento maggiore*": Scipione Africano, Alessandro, Pericle, Lucullo, Pirro, Traiano, Adriano e tanti altri eroi dell'antichità. Autori come il Muzio, il Possevino e il Vizzani osservavano che l'uomo con le sole Lettere era più atto alla conservazione della pubblica felicità e all'Umana conservazione di quanto non si potesse con le sole *Armi*, perché con le Lettere si apprendevano tanto le cose Celesti quanto quelle Terrestri, nonché le regole per ben governare le città, i Regni e le Monarchie.

Nel suo *Dialogo dell'Onore*, il Guazzo - ricordava ancora Paradisi - dichiarava che le *Lettere* e le *Armi* erano di pari dignità in quanto, in tempo di pace come in tempo di guerra, entrambe necessarie per ben governare i popoli. Egli sosteneva che i Papi, perché amanti della pace, volevano che le *Armi* alla *Toga* dovessero cedere, ma il Birago, nella sua *Gerusalemme conquistata*, aggiungeva che al di fuori dello Stato ecclesiastico e di alcune città d'Italia, le *Armi* precedevano[31].

In materia di precedenza, Paradisi, confortato da giuristi come Baldo e tanti altri, raccomandava come necessario il dover attenersi alla Consuetudine e che se questa fosse stata molto "*esorbitante dalla legge*" o contraria, in base a quanto prescritto dalla Legge Civile, "*per lo corso di dieci Anni s'induce*[va]", ovvero prevaleva, se osservata da almeno un decennio. Diversamente, la *Legge Canonica* prevedeva l'osservanza durante il corso di quarant'anni, anche se, per molti dottori, il termine dei dieci anni poteva ritenersi più che sufficiente. Tuttavia, rimarcava Paradisi, la maggior parte dei Dottori riconosceva che in questi casi di precedenza era conveniente far

30 Ivi, p. 43.
31 Ivi, p. 48.

riferimento alla consuetudine.

Negli atti militari, vi era accordo tra *Marziali* e *Dottori* affinché la precedenza fosse a favore dei primi, salvo nei casi in cui il Dottore avesse avuto giurisdizione sui soldati come, ad esempio, l'Uditore dell'Esercito o della Cittadella; allora, questo ufficiale avrebbe preceduto non soltanto i soldati ma anche i loro ufficiali[32].

Della superiorità dei legisti rispetto ai militari, si trovavano cenni anche all'interno di un'importante opera di Bovadilla, dedicata ai *Corregidores* - importanti ufficiali di nomina regia e signorile della Spagna moderna, al vertice politico, militare e giuridico, delle città iberiche -, in un passo in cui si raccontava un aneddoto avvenuto ai tempi dell'Imperatore Tiberio. Riportava l'autore come, al tempo, in Senato vi fossero due tipologie di banchi, una di essi destinata ai giureconsulti e, l'altra, destinata ai cavalieri e, avendo nominato cavaliere uno dei letterati, il giorno seguente quello della nomina, questi prese posto tra i banchi destinati ai cavalieri. A quel punto, l'Imperatore lo riprese dicendo di essersi sbagliato nell'aver deciso di cambiar di posto, perché avrebbe potuto, l'Imperatore, nominare in un giorno cento letterati come cavalieri, ma non gli sarebbero bastati dieci anni per potere nominare un cavaliere come letterato[33].

Era questa - continuava il giurista spagnolo - la più condivisa e comune opinione, che voleva il dottore preferito al milite, per quanto riguardava gli atti di onore e precedenza. La milizia senza la Capitania, non conferiva dignità mentre il *Doctoramiento* sì, rendendo così lo stato pubblico della giustizia di maggiore eccellenza e dignità, in quanto conferiva maggior potere e comando rispetto a quello militare. Il Bovadilla sentenziava che, in tale disputa, la concordia si trovava nel preferire il cavaliere negli atti meramente di guerra, mentre negli atti di lettere, di solo governo o di governo e milizia congiunte, nel preferire il letterato. Scriveva il giurista spagnolo:

> con las letras se corrigen los vicios de la intemperancia, de la temeridad, de la injusticia, de la imprudencia, y de la pusilanimidad, y con ellas se perficionan los hechos hazanosos, y suben de punto hasta el mayor grado de virtud[34].

Bovadilla asseriva che occorreva regolarsi in base ai casi che, di volta in volta, si presentavano e in base al contesto in cui ci si trovava a dover operare, perché se il luogo da governare era particolarmente tumultuoso e bellicoso, o di frontiera o di zona costiera, era necessario ipotizzare la presenza di un cavaliere *letrado* come, ad esempio, coloro che avevano ricoperto la caricha di *Auditores de los presidios* o *gente de armada*, in quanto pratici di quei governi specifici. E, dunque, per dotare i *Corregimientos* bisognava ricercare con così tanta attenzione persone nelle quali ricorresse-

32 Ivi, p. 50.

33 J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores y Senores de Vassallos en tiempo de paz y de guerra*, Amberes, a costa de los Hermanos De Tournes mercaderes de libros en Leon de Francia, 1750, Tomo I, p. 117. (Pdf)

34 Ivi, p. 118.

ro tali qualità accennate e, nel caso in cui non si trovasse un *letrado* con tali qualità, almeno si doveva trovare un cavaliere di valore e di finanza, al quale non mancasse la prudenza, in quanto da preferire, in tale ufficio, al *letrado* senza le qualità. Nel caso, invece di un paese pacifico, secondo la legge comune, rilevava Bovadilla, era opinione condivisa che al governo fossero destinati uomini dotti in legge.

Honorem meum nemini dabo. La precedenza incrociandosi in strada e nelle pubbliche Adunanze

Le regole della precedenza venivano osservate, non soltanto, nelle cerimonie pubbliche o in occasione di particolari ricorrenze o celebrazioni di banchetti, ma, anche, nel camminare normalmente in strada, sia a piedi che in carrozza.

Incrociando in strada persone più qualificate occorreva ceder loro il posto più degno; come ricordava il Paradisi, ciò veniva generalmente praticato nelle città di Italia, tranne in alcune, come Roma e Venezia, dove la presenza di stranieri era così alta che risultava impossibile il riconoscere le reciproche qualità, nonostante proprio al fine di rendere ben riconoscibili le qualità delle persone che si incrociavano, venivano predisposti determinati segnali. Ad esempio, nell'incrociare, di notte, persone accompagnate da due torce, si sapeva che si trattava di semplici cavalieri, baroni o prelati; se le torce erano quattro, allora si trattava di Duchi e Principi, mentre con sei torce marciavano i Cardinali e gli *Ambasciatori*[35].

Si tendeva a distinguere l'atto di cortesia del non privare qualcuno di ciò che possedeva, rientrante nella sfera privata dei rapporti, dall'atto di civiltà che afferiva a quanto dovuto nei confronti di coloro che erano, per conto d'altri, in dignità costituiti, ad esempio i magistrati, non essendo lecito usurpare ciò che era di altri. Secondo alcuni autori come il Deciano, a tale prerogativa pubblica, anche volendo, non si poteva rinunciare, al punto che, in caso di occupazione con sprezzo, del posto spettante, da parte di qualcuno, legittima sarebbe stata la sua difesa con la forza.

Occorreva, intanto, fare chiarezza anche intorno a cosa si intendesse con l'espressione "*cedere il luogo più degno*", perché, anche in questo caso, il contesto creava differenze. Per molti autori, *cedere il luogo più degno* corrispondeva al cedere il lato destro della strada anche se, rimarcava il Paradisi, la destra non sempre "*la Precedenza indica, né la maggioranza conclude*". Ciò perché in città come Londra, Augusta, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova, Faenza e altre dello Stato di Milano il tratto di strada più vicino al muro, perché più pulito e più comodo, era quello stimato come luogo più degno.

Il Paradisi affrontava anche la questione relativa alla precedenza in strada tra carrozze e tra queste e carri che, stando a quanto riportava, costituiva la causa dell'alto tasso di incidenti che, spesso, finivano con spargimenti di sangue. In questi casi, si

35 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., vol. II*, Dell'Onore*, p. 180.

praticava che il *Carrettone* incrociando la *Carrozza* doveva cedere la precedenza, a meno che il primo non trasportasse un carico per il quale, in considerazione della sua quantità e del pericolo di perderlo, non fosse tenuto ad osservare la precedenza.[36] La filosofia alla base di tali osservanze era che le leggi, al fine di conservare in modo ordinato le Repubbliche, richiedevano in riferimento ai gradi e ai meriti delle persone, uguale proporzione e giusta misura di tutte le parti del *Corpo politico*. I precetti relativi all'eguaglianza e alla proporzione volevano che ad ognuno il suo grado fosse dovuto e che in modo proporzionato si conferisse; con i pari, dunque, bisognava usar eguaglianza e, verso i superiori, atti di umiliazione proporzionati alla maggioranza.

Ricordava il Paradisi che, la grandezza della nascita, l'eminenza del merito o del grado, qualificavano i luoghi, ma bisognava subordinare il mondo alle regole che, formando una perfetta armonia, permettevano il governare tutte le cose "*con buon concerto*"[37]. Era necessario che gli onori venissero distribuiti in modo proporzionato, tenendo i luoghi distinti tra le gerarchie degli uomini, in quanto questi premi invitavano a perseguire la virtù. Pertanto, i Principi, luogotenenti di Dio in Terra, dovevano occupare i luoghi più degni e, dopo di essi, i Magistrati, di grado in grado. In modo più completo, per procedere con le regole della proporzione, la graduazione doveva essere così ordinata: prima, con proporzionato ossequio, il Papa, i Monarchi, i Cardinali, i Principi; dopo di questi i Ministri e, segnatamente, i Prelati ed altre persone di dignità ecclesiastiche rispettivamente costituite. Lo stesso ordine valeva al momento in cui si consumava l'atto del saluto.

Sin dal tempo dei Romani, la distinzione dei luoghi nelle pubbliche funzioni, rappresentava una cerimonia a testimonianza della considerazione riservata ai presenti e che veniva estesa anche ai principi assenti, come ai defunti, al punto che, ricorda il Paradisi, "*ne' luoghi publici vedeansi esposte con magnificenza sedie particolari, come simulacri della Maestà degl'assenti, gloria de' Defonti, e consolazione degl'Eredi*"[38].

Allo stesso modo, ai suoi tempi, riportava l'autore, ai giudici e ai magistrati, in assenza dei principi, venivano riservati i luoghi più eminenti, particolarmente, quando dovevano giudicare, perché godere del diritto di seduta, denotava giurisdizione e dignità. Moltissimi giuristi, ricordava Paradisi, consideravano un grande onore quello di sedere, mentre altri stavano in piedi, perché denotava un merito corrispondente e, dunque, trovandosi alla presenza del Giudice, risultava conveniente far sedere gli uomini investiti di dignità, seppur in luogo inferiore, rispetto al giudice.

Diego Saavedra Fajardo sosteneva che, nel caso in cui una persona potente o un giudice avessero negato un tale diritto a una persona degna, era conveniente rubare il posto piuttosto che disputarlo, particolarmente negli atti pubblici, perché con il

36 Ivi, vol. V, *Delle Precedenze*, cit., p 24.
37 A. Paradisi, *Ateneo,* cit, Vol. II, *Dell'onore*, p. 170.
38 Ivi, p. 171.

divieto veniva ad essere messo in discussione il merito e la stima della persona[39].

Paradisi scriveva che i luoghi primari si distinguevano i quattro ordini: 1) quello che alla destra in mezzo si trova; 2) l'immediato a questo, dalla parte sinistra; 3) l'altro che alla destra del primo è collocato; 4) quello che al secondo succede[40]. In Europa, al tempo del Paradisi, nelle adunanze di tre persone era noto a tutti che la destra dovesse succedere al luogo di mezzo, tuttavia, ricordava l'autore, nei secoli passati non si era sempre praticato così e, ancora, a quel tempo, non in tutte le occasioni veniva rispettata tale gerarchia. Mancando, inoltre, concordanza sul dover preferire la sinistra piuttosto che la destra nel conferire precedenza, l'autore procedeva, dunque, nell'elencare le tesi alla base delle rispettive posizioni. Tutte alquanto convincenti nelle argomentazioni che non mancavano di riferimenti alla natura, alle sacre scritture, alla storia, al fine di affermare la propria superiorità[41].

Nelle sedute, la prossimità al principe era indice di riconoscimento reso all'onore della persona, secondo una sentenza condivisa dai giuristi del tempo come, allo stesso modo, risultava esservi concordanza nel riconoscere come luogo più degno nelle adunanze, il sedere alla testa della Tavola. Quando tuttavia, ci si ritrovava tra persone del medesimo grado o poco distante, chi era superiore doveva collocarsi nel mezzo[42].

Anche rispetto al considerare il capo della tavola come luogo più degno, onde evitare amarezze derivanti dall'incertezza nella gerarchia, ricordava l'autore, molto spesso si faceva ricorso ad una tavola rotonda, anche se ricordava che, secondo la *Glossa* e quanto sentenziato da Baldo e altri giuristi, "*quello il luogo più degno si dice, che, siasi a destra o pure a sinistra, al principe più vicino si trovi*"[43].

Tra persone di *Dignità* suprema e altre di grado molto inferiore, era opportuno, oltre che legittimo, rimarcare la disparità nella seduta, attraverso sedie di differenti altezza e materiali, perché come ricordava Baldo, l'altezza della sedia indicava la precedenza della dignità[44]. Ancora, Baldo ricordava che la precedenza consisteva nel sedere prima degli altri, ma siccome essa non consisteva soltanto nella mano o nel sedere, ma anche in ordine al portarsi ai luoghi delle adunanze, a tal proposito, Paradisi ricordava che gli inferiori dovevano recarsi ai luoghi assegnati prima dei superiori, aggiungendo che tale precetto si applicava al contrario tra principi, quando l'inferiore si recava a trovare il superiore presso la sua residenza[45].

Nel ricevere in casa, veniva considerato, come luogo più onorevole, quello di-

39 *Cfr* D. Saavedra Fajardo, *L'idea di un principe politico christiano rappresentata con bellissime imprese quali dimostrano il vero essere politico, con esempi historici e discorsi morali*, Venezia, per Niccolò Pezzana, 1654.
40 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 27.
41 Ivi, pp. 28-34.
42 Ivi, p. 172.
43 Ivi, p. 34.
44 Ivi, p.35.
45 Ivi, p. 36.

rimpetto alla porta della stanza dove si teneva l'udienza e quanto più si stava vicino al muro, tanto più si veniva contraddistinto; così era quanto si praticava nelle Chiese dal Papa, dai Cardinali e dai Vescovi e nei Tribunali dai giudici. Tuttavia, l'onorificenza si considerava, non soltanto nell'incrociarsi in strada o nel prender posto a sedere ma, anche, nel ricevere le persone, andando loro incontro, quando giungevano per motivi legati agli affari o per mero piacere. Alcuni, per onorare coloro che si recavano in visita presso le proprie case, si portavano fin sulla strada per accoglierli, anche se Paradisi ricordava l'esempio riportato dal Montagne, in merito alla discussione sul cerimoniale, quando Margherita, regina di Navarra, ebbe a dire che, indipendentemente dalla grandezza della condizione delle persone che venivano in visita, gli ospiti andavano sempre attesi all'interno della casa, essendo sufficiente accompagnarli all'appartamento in cui si terrà il ricevimento.[46] In merito a tale assunto, il Paradisi ritenne opportuno far riferimento allo stile della Corte di Roma, da lui definito "*esemplare esattissimo nel Cerimoniale*"[47]. È nel tomo II della sua opera, dal titolo *dell'Onore*, che il Paradisi offre una panoramica in materia di *Cerimoniale romano*, facendo riferimento alle modalità di ricevimento a palazzo attivate dai Cardinali[48].

In occasione di visita da parte degli *Ambasciatori* regi, per il loro ingresso solenne nella città, i Cardinali inviavano un loro Gentiluomo con carrozza, "*a fargli un complimento a Pontemolle* [l'attuale Ponte Milvio]" e, all'entrata del palazzo del Cardinale presso il quale si recavano in visita, venivano accolti dal suono di una campanella. Giunti al palazzo, i *Gentiluomini* dei Cardinali andavano verso la Carrozza e i Cardinali li ricevevano un passo o due fuori dalla sala. Le sedie venivano poste in modo che "*tutte stiano voltate verso la porta di fianco ma, quelle de' Cardinali, nel luogo più degno*"[49].

Con i Principi napoletani che si recavano a Roma, in qualità "*di Camerate del Vice-Re di Napoli*, destinato *Ambasciatore d'ubidienza* per il Re Cattolico", i Cardinali mandavano un *Gentiluomo* per dargli il benvenuto e, recandosi in visita ai Cardinali, questi mandavano "*l'Ambasciatore per strada*", mentre i *Cortigiani* li incontravano a quattro gradini del secondo branco delle scale e i Cardinali li ricevevano sulla soglia della porta.

Il *Residente* del Portogallo veniva incontrato dai *Cortigiani* "*a capo*" delle scale e i Cardinali lo ricevevano "*passata tutta l'Anticamera e la metà dell'ultima*"; quando partiva, era accompagnato dal Cardinale fino alla porta della sala, senza uscire fuori, e i cortigiani scendevano "*poco meno che tutto il secondo branco di Scale*". Nel caso del *Residente* di Savoia, i Cortigiani lo incontravano scendendo le scale, mentre il Cardinale in anticamera, dove si trovavano gli *Ajutanti di Camera* e, alla partenza,

46 *Ibidem*.
47 A. Paradisi, *Ateneo,* cit, Vol. II, *Dell'onore*, p. 175.
48 Ivi, pp. 170-182.
49 A. Paradisi, *Ateneo,* cit, Vol. II, *Dell'onore*, p. 175.

venivano accompagnati dai Cardinali fino alla sala e i *Cortigiani* scendevano tutto il primo branco di scale.

I Reggenti napoletani, invece, venivano accolti dai *Cortigiani* fuori dalla porta della sala, dove il Maestro di Camera veniva loro incontro fino alla porta dell'anticamera e ascoltava la loro istanza riferendola, subito dopo, al padrone. Questi, quindi, usciva ricevendoli al fine della camera, nella quale doveva dar loro udienza. Quando partivano, erano accompagnati fino alla *Soglia* della porta della sala, dai Cardinali e, fino alle scale, dai *Cortigiani*.

I *Grandi di Spagna* venivano incontrati dai *Cortigiani* alla carrozza e, dai Cardinali, dieci passi dentro la sala, mentre alla partenza erano accompagnati dai Cardinali alla scala e dai *Cortigiani*, di nuovo, alla carrozza. Il protocollo, tuttavia, subiva un cambiamento in caso di ricevimento dei secondo geniti dei *Grandi di Spagna* che venivano incontrati dai *Cortigiani* al secondo branco di scale e, dai Cardinali, ricevuti vicino alla sala. Alla loro partenza, i Cardinali li accompagnavano fin fuori la porta della sala, uscendo e rientrando, mentre i *Cortigiani* li servivano alla carrozza[50].

Le varie modalità di ricevimento venivano minuziosamente elencate dal Paradisi anche per quanto riguardava il ricevimento dell'Agente di Genova, degli *Ambasciatori* di Svizzera, di Lucca, di Savoja, di Firenze, di Malta, di Parma, di Bologna, di Ferrara, del Senatore di Roma, del Contestabile Colonna, del principe Savelli e degli altri principi nipoti di Papa, dei principi di Caserta, di Sonnino e di Masseranno, dei Duchi di Sermoneta, Sforza e gli altri duchi romani[51].

Di particolare interesse è la regolamentazione fatta per le visite notturne che prevedeva per i semplici cavalieri, baroni e prelati, il farsi accompagnare con due torce, mentre i duchi e i principi con quattro e i Cardinali e gli *Ambasciatori* con sei torce[52].

Paradisi concludeva il *Capitolo V*, dedicato alla precedenza nelle pubbliche adunanze, avvertendo che, nel trovarsi in luogo cerimoniale diverso dal comune, sarebbe stato conveniente uniformarsi all'uso locale, chiosando che" *la più vera sentenza, per tanto al nostro proposito quella mi sembra, che, come Fabio de Anna dice, alla Consuetudine riporta*". Ricordando, tuttavia, che se questa fosse stata fuori legge o ad essa ripugnante, "*per lo corso di un decennio introdotta dire si debbe*"[53].

Perdita, recupero e tutela del diritto di precedenza

Nel *Capitolo VII* si affrontano le cause di perdita del diritto di precedenza e le modalità in cui esso si poteva recuperare.

50 Ivi, p. 176.
51 Ivi, pp. 176-177.
52 Ivi, p. 180.
53 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p.38.

Il diritto di precedenza poteva esser perso senza infamia, per disposizione di legge, nel momento in cui veniva meno l'esercizio della *Dignità*, per la quale competeva il diritto alla precedenza, oppure quando, per ragioni di infermità, non si esercitava più l'impiego per il quale essa era dovuta.

Un'altra modalità di perdita del diritto si configurava con il permettere volontariamente, e per lungo tempo, il godimento dello stesso, da parte di un altro, lasciando, così, presumerne la giustizia. Inoltre, nel caso in cui, colui che ne godeva senza oppposizione, fosse riuscito a dimostrare il possesso antichissimo della prerogativa, esso avrebbe acquisito forza di privilegio. Tuttavia, lo *spogliato* poteva opporsi all'atto usurpativo e la regola poteva essere mitigata se il mancato godimento fosse stato imputabile ad una lontananza motivata dal servizio per il sovrano o per la patria.

In ogni modo, l'usurpazione del diritto da parte di un inferiore non poteva, in alcun modo, rappresentare pregiudizio alle disposizioni di legge che individuavano, nel superiore, il legittimo godimento del diritto di precedenza. Secondo alcuni giuristi, come Baldo, Boerio, Menochio, chi usurpava il posto di un altro andava considerato alla stregua di un reo di sacrilegio e, pertanto, privato, non soltanto, del posto ingiustamente usurpato ma, anche, del posto spettante alla sua dignità ed essere collocato al posto più infimo; altri giuristi, tra i quali il Felino e il Cassaneo, definivano il responsabile di una tale usurpazione come *insolente*, concordando, anch'essi, con la pena dell'assegnazione del posto più infimo, perché coloro che usurpavano i posti altrui "*atto ingiusto, vano e disordinato*" commettevano. Altri, ancora, ammonivano, inoltre, che i meritevoli dell'onore e della fama, non dovessero assolutamente trascurare la virtù acquistata, perché "*altramente facendo di stolti il titolo merita*[va]*no e di dignità maggiori indegni si rend*[eva]*no*"[54]; contrariamente, ritenevano sufficiente limitare la sanzione al ricollocamento dell'usurpatore al posto spettante. Scriveva il Paradisi:

> per fatto proprio con infamia la precedenza allora si perde, quando qualche delitto si commette, come di lesa maestà, d'assassinio, di tradimento, e simili […] per cui la dignità, che la precedenza seco porta, si perde […] quando il delitto infamia seco non porti, il delinquente venendo in grazia restituto, per sentenza del Mastrillo, il suo luogo ed ogni altra prerogativa ricupera[55].

Elemento di discrimine, naturalmente, era rappresentato dalla reintegrazione ampia e plenaria, ad opera del Principe che poteva rimettere al delinquente ogni reato, condonare ogni pena ricevuta, con l'effetto di annullare ogni processo e atto contro di lui, restituendolo alla patria, alla fama e ai gradi ed agli onori goduti prima del delitto commesso.

Quando si perdeva la precedenza, per omissione o altrui usurpazione, ammoniva il Paradisi, lo spogliato intenzionato a recuperarla, non al Principe, bensì al giudice

54 Ivi, p. 52.
55 *Ibidem*.

avrebbe dovuto rivolgersi, al fine di essere reintegrato o mantenuto nel suo possesso.

Le contese di precedenza: giudizio possessorio e giudizio petitorio

Nel *Capitolo VIII* vengono trattate le modalità in cui porre in essere gli atti probatori del diritto di precedenza nei *giudizi possessori*, ossia nei processi che avevano per oggetto la reintegrazione o il mantenimento nel possesso del diritto. Per ottenerli occorreva provare che al momento dell'atto di turbativa del godimento del diritto, la vittima si trovava nel suo pacifico possesso. Come ricordava Paradisi, infatti, il verbo *mantenere* significava "*tenere la cosa controversa nello stato in cui al tempo del mosso giudizio si trovava*"[56]. In ordine al possesso, secondo l'opinione della *Rota romana*, era sufficiente provare che fosse risalente nel tempo e che la precedenza, essendo *cosa incorporale*, senza la partecipazione e la pazienza di colui che soffriva il pregiudizio, non poteva essere acquistata da altri, perché chi con violenza veniva privato di qualcosa, con l'animo, tuttavia, ne conservava ancora il possesso[57]. Era necessario il concorso "*del corpo e dell'animo*" per perdere, definitivamente, il possesso di qualcosa.

Se il possessore del diritto, tuttavia, permetteva ad altri di esercitare atti pregiudiziali al suo diritto, in sua presenza e senza opporsi, non gli competeva la cosiddetta manutenzione dello stesso, cosa che, al contrario, non sarebbe accaduto qualora si fosse trattato di atti a lui non noti oppure di atti praticati con gli ospiti per cortesia e che operavano contro il proprio diritto, in quanto "*ciò che per civiltà si fa, obbligo non induce*"[58].

La precedenza si poteva anche lasciar correre, ossia vederla andare in favore dell'avversario contro il quale non si poteva concorrere in una particolare circostanza come, ad esempio, nel caso del re di Francia che, per tale qualità regia, superiore non riconosceva, tuttavia, come Duca di Borgogna, territorio che era principato dell'Impero, nel partecipare alle Diete imperiali, veniva considerato con quest'ultima graduazione. Stando a questa affermazione, risultava vana qualsiasi rivendicazione, da parte del sovrano francese, di superiorità nei confronti dell'imperatore.

Il Paradisi riportava il caso del Duca d'Anguien, primo principe del sangue di Francia che, alla morte del padre, il Principe di Condé, ne aveva assunto il titolo e, dovendo recarsi a Bruxelles, l'Arciduca Leopoldo, futuro imperatore, che si trovava in quella città per conto dell'allora re di Spagna, volle sapere se il Principe pretendesse *la mano* da esso. Questi rispose che l'onore non lasciava di ricordargli il proprio dovere e che quando l'Arciduca nei Paesi Bassi non rappresentava la persona del re Cattolico, non gli avrebbe ceduto il passo ma, se si fosse recato alla di lui dimora in qualità di rappresentante del re Cattolico, non avrebbe negato *la mano*[59].

56 Ivi, p. 54.
57 Ivi, p. 55.
58 Ivi, pag. 55.
59 Ivi, pag. 56.

Come apprendiamo da questo esempio, al fine di evitare, quanto più possibile, scontri ed inconvenienti imbarazzanti, si ponevano in essere delle attività volte a carpire informazioni circa la disponibilità dei possibili concorrenti ad affrontare la cosa in modo, potremmo dire, elastico, ossia finalizzato ad evitare lo scontro, oppure in modo rigido e indisponibile al dialogo.

Per quanto atteneva al giudizio possessorio, dunque, vi era concordia tra i giuristi nel ritenere che anche solo un atto valesse come sola prova, come, infatti, al duca di Ferrara, nella contesa con il Duca di Toscana, bastò dimostrare che, all'entrata di Carlo V in Lucca nel 1541, aveva occupato la destra del monarca, per pretendere la precedenza sul contendente toscano, che aveva occupato la sinistra[60].

L'antichità del possesso che si provava con sentenze e strumenti di tempi remoti, derogava a tutte le leggi, anche alle disposizioni del *Cerimoniale romano*, formato da Clemente VIII, poiché "*la disposizione di quello alla forza della Centenaria o immemorabile consuetudine, non deroga*"[61].

Come comportarsi in sede di azione petitoria, ossia di difesa del diritto di proprietà, è argomento trattato nel *Capitolo IX* dal Paradisi. Chiarito che chiunque, turbato nel possesso del diritto di precedenza, avrebbe potuto ricorrere all'uso della forza delle armi, secondo una regola considerata di carattere generale dalla comunità dei giuristi del tempo, si procedeva precisando che i Vescovi, nel compiere tutti gli atti, come prendere posto a sedere o camminare, godevano della precedenza su tutte le autorità ecclesiastiche e secolari di ciascuna città o provincia in cui esercitavano, in ossequio alla dignità vescovile e non per i loro meriti[62]. Tra più vescovi, con pari dignità, la precedenza spettava al più anziano; lo stesso veniva praticato tra i cardinali, anche se, per gli uffici *graziosi*, in merito al diritto di precedenza, faceva fede la data del diploma mentre, per gli uffici di giurisdizione, la presa del possesso.

L'antichità della dignità, tuttavia, veniva meno alla funzione legittimante il diritto alla precedenza, nei casi di dignità ottenute dal Papa e dall'imperatore - i primi monarchi della cristianità - perché preferite alle altre, anche se concesse successivamente. Era questa una regola applicabile quando tra i concorrenti non vi fosse concorso di disparità. Ancora una volta, come per il giudizio *possessorio*, anche nel *petitorio*, raccomandava Paradisi, restava consigliabile il ricorso alla consuetudine, possibilmente quella del luogo più vicino[63]. Ricorso che veniva limitato, nel caso

60 Il Duca di Ferrara di tale atto solenne, con l'esame di molti testimoni, aveva fatto produrre un rogito pubblico, ritenendo di aver conquistato la precedenza sul suo concorrente. La disputa si riverberò negli anni successivi anche all'interno della corte romana, tra gli *Ambasciatori* dei due stati, Cfr. P. Capei, *Saggio di "Atti e Documenti nella controversia di precedenza tra il Duca di Firenze e quello di Ferrara, negli anni 1562-1573*, in «Archivio Storico Italiano», Nuova Serie, vol.7, n.2 (14), «Giornale Storico degli Archivi Toscani: Anno II, Dispensa seconda (1858)», pp. 93-116.

61 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 58.

62 Ivi, p. 61.

63 Ivi, p. 63.

di consuetudine contraria alla legge naturale, in quanto l'ordine della precedenza alla dignità dei gradi, era appoggiato alla conformità all'ordine naturale, come concordavano molti giuristi, tra cui anche il Paradisi, per cui risultava certo che *"le Cose Naturali coll'autorità della consuetudine cangiare non si ponno"*[64]. Paradisi si mostrava a favore della dipendenza dalla legge naturale, dalla legge divina e dalla legge umana della prerogativa della precedenza, tuttavia, rimarcava che, quando alla consuetudine non si poteva opporre una legge contraria, andava riconosciuto il principio dell'acquisto del diritto di precedenza in vigore della consuetudine consolidata, almeno, per il corso di dieci anni.

Le controversie tra i Tribunali competenti

Dei giudici competenti nelle controversie di precedenza si tratta nel *Capitolo X*, che chiude la *Parte I* del Trattato.

Il supremo tribunale del Papa si occupava delle controversie tra le primarie Dignità ecclesiastiche anche se, molto spesso, i Concilii avevano sentenziato in merito. I tribunali ordinari, invece, si occupavano delle controversie tra gli ecclesiastici inferiori – secolari, regolari, ordinari -, mentre le controversie tra i Principi e stati dell'Impero erano riservate al solo imperatore. Tuttavia, era cosa abbastanza diffusa che Papa e imperatore, perché eccessivamente occupati, , molto spesso, rimettessero ai propri tribunali il disbrigo delle suddette controversie. Scriveva il Paradisi che, per quanto riguardava le controversie tra sovrani, non potendo alcuno di essi esser giudice competente, quando non si faceva ricorso alle armi, ci si poteva rimettere ad un lodo arbitrale, contro il quale non vi era possibilità di reclamare, perché non permesso dall'imperatore.

Nonostante le più varie modalità che il genio umano era in grado di escogitare per risolvere le questioni di precedenza, in particolare, nel concorso tra principi in pari dignità costituiti, vi era sempre la possibilità che si presentasse un ulteriore motivo di conflittualità contenuto nella stessa modalità di risoluzione. Un esempio è rappresentato dal caso in cui adottando la risoluzione pratica dell'alternata cessione della precedenza, molto spesso, si presentava la problematica relativa a chi, per primo, sarebbe dovuta andare la precedenza, spostando, così, la questione su un ulteriore livello di conflitto.

Nei casi dubbi, affinché nessuno potesse essere vittima di pregiudizio alcuno, veniva contemplata, da una parte dei giuristi, la possibilità di ricorrere alla sorte, così come, più volte, praticato nelle Diete imperiali. Ripiego che doveva essere evitato nei casi in cui la controversia poteva essere risolta con la ragione, perché le decisioni affidate alla sorte, sovente ingiuste si rivelavano. Molto spesso, per impedire il sorgere di contese pregiudiziali tra i sudditi che anelavano alla precedenza, spettava

64 Ivi, p. 64.

ai principi porre degli argini ad eventuali incidenti. È quanto fece Ottavio Farnese nella contesa tra parmigiani e piacentini su quale città dovesse esser citata per prima sulle lapidi che il duca si accingeva ad apporre nei luoghi delle stesse, scegliendo di incidere la dicitura «*Ottavio Farnese Duca di P. e P.*», in modo che ciascuna avrebbe potuto spiegarla a proprio vantaggio[65]. Uno degli strumenti maggiormente utilizzati dai sovrani e dai principi nelle cui corti si dovevano tenere pubbliche adunanze, per evitare disturbi che potessero creare imbarazzo, era quello di comunicare ai contendenti di astenersi dal partecipare, come fece Giacomo I, al momento della sua entrata in Londra, comunicandolo agli *Ambasciatori* di Francia e Spagna.

Il cerimoniale dell'incoronazione di Carlo V imperatore

Il *Capitolo I* della *Parte II* del Trattato sulle precedenze, viene dedicato alla precedenza del Papa sopra le altre dignità del mondo. Che la dignità papale fosse considerata, rispetto a tutte le altre dignità, sia ecclesiastiche che secolari, superiore era opinione comune tra i giuristi europei del tempo, tanto che gli veniva riconosciuta una preferenza anche nei confronti dell'autorità imperiale, e nessuno riteneva possibile revocarla in dubbio. Non che durante i secoli, tale autorità non fosse stata insidiata, al fine di usurparne il primato, basti ricordare le persecuzioni che subirono i cristiani o i tentativi operati dai patriarchi di Costantinopoli e dagli imperatori d'Oriente. Finalmente, l'imperatore Foca, nel secolo VII, riconobbe che la precedenza spettava al papa Bonifacio III, su tutte le dignità ecclesiastiche. Nonostante i ripetuti tentativi, fatti nei secoli successivi, da parte degli scrittori di professione della Chiesa cattolica separata, che tentarono di togliere la precedenza al pontefice romano, essa restava tuttavia incontrastabile. Del resto, nel *Cerimoniale romano*, in tutte le funzioni, ecclesiastiche e civili, tenute nelle Chiese, nei Concili o altrove, il papa era sempre collocato nel luogo più eminente e l'imperatore non sedeva in luogo più alto di quello dove il pontefice teneva i piedi[66]. Sempre all'interno del citato *Cerimoniale romano*, veniva previsto che, all'entrata del Papa in città o all'atto del montare a cavallo, l'imperatore o il re che in loco si fosse trovato, avrebbe dovuto tenere il freno del cavallo. Allo stesso modo, nell'andare il Papa in sedia, l'Imperatore o il re, con i più qualificati personaggi portavano per alcuni passi la sedia, lasciandola soltanto al comando preciso del pontefice.

Anche il rito del bacio del piede del pontefice da parte degli imperatori o dei re non poteva esser revocato in dubbio e, a testimonianza di ciò, il Paradisi non tralasciava di riportare quanto contenuto nella *Relazione Storica degli anni 1529-30*, manoscritto relativo alle *Azioni compiute da Carlo V durante la cerimonia della sua incoronazione*, celebrata a Bologna, da parte di Clemente VII. In essa, l'incoronando

65 Ivi, pp.68 - 69.
66 Ivi, p. 76.

imperatore, stando in posizione genuflessa e non sottraendosi al rito, disse al papa le seguenti parole: "*Padre Santo io sono venuto a baciar i piedi a vostra Santità come da tempo ho desiderato e prego Dio che ne risulti buon servigio a vostra Beatitudine*"[67].

Il Paradisi riportava quasi integralmente il manoscritto citato più sopra, in quanto lo riteneva utile perché riguardava gli argomenti trattati nel capitolo. Il *Manoscritto* anonimo, utilizzato dal Paradisi[68], descriveva minuziosamente le giornate relative alle cerimonie dell'incoronazione di Carlo V.

Mentre l'imperatore e il corteggio dei cardinali arrivavano, il Papa attendeva in cima alle scale di S. Petronio, "*ov'era preparato un teatro*" nel quale, al centro, vi era la Sedia Pontificia, coperta di Velluto Cremisi, sotto un Baldacchino di broccato d'Oro; al lato sinistro, vi era un'altra sedia per l'Imperatore e intorno al Teatro, erano collocate le sedie di Velluto Verde destinate ai Cardinali.

Lo steccato esteriore era occupato da Arcivescovi, Vescovi, Prelati, ed altre persone *di distinzione*, così ecclesiastiche, come secolari, mentre, ai piedi della Scalinata, presenziava la *Guardia de' Svizzeri sotto le Armi*, e i cavalieri controllavano le strade.

All'avvicinarsi di Carlo alle Scale di S. Petronio, tutti i magistrati bolognesi smontarono da Cavallo. Il *Gonfaloniere di Giustizia* prese le redini del Cavallo dell'imperatore mentre il *Rettore* del *Collegio de' Legisti* teneva la staffa. I dottori del medesimo *Collegio* in toga di Velluto nero con mantella di seta intessuta d'oro di color porpora di Vaj e Collana d'oro, portarono il baldacchino fino al piano superiore del Teatro, sopra la Testa di Carlo, il quale posti i piedi sopra i gradini di pietra, voltandosi verso i principi e Baroni del suo seguito, accennò loro che si trattenessero. Il Maestro di cerimonie del Papa, tuttavia, suggerì come più consono che, almeno, alcuni di essi l'accompagnassero. Salito l'imperatore con "*maestoso passo*", si avvicinò al Trono pontificio, piegò due volte il ginocchio destro e, poi, giunto ai gradini, piegandosi sulle ginocchia fece il terzo inchino. Baciò, quindi, il piede destro al papa il quale, levatogli la mitra, porse la mano, in atto di volerlo sollevare.

Sarà proprio il rito del *bacio del piede* ad essere oggetto di una serrata polemica, a partire dal Cinquecento, nata negli ambienti protestanti che lo giudicavano come una sorta di adorazione idolatrica e superstiziosa di derivazione romana e pagana, respingendo la pretesa papale di sottomettere i sovrani ad essa, e al rito di dover reggere la staffa e la briglia del papa a cavallo[69].

Considerato come un rito servile e indegno che confermava agli stranieri la natura delle genti italiche, inclini a tale genere di ossequio e di prostrazione, il *bacio del piede* era, invece, un rito su cui i cattolici insistevano. Con esso, si voleva metter

67 Ivi, p. 79.

68 La preziosa fonte si trova presso la Biblioteca dell'Università di Bologna, secondo quanto riportato in G. Mazzatinti, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, Firenze, Olschki, 1982.

69 M. Caffiero, *La maestà del Papa. Trasformazioni dei rituali del potere a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in M.A. Visceglia–C. Brice (eds.), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e – XIX^e siecle),* cit., p. 295.

in luce la modestia dei pontefici che l'avevano introdotta, affinché fosse la croce, e non la loro persona fisica, oggetto dell'ossequio e per rimarcare la superiorità della sovranità pontificia rispetto a quella dei principi secolari.

La polemica, come ricorda Caffiero, continuerà lungo tutto il secolo XVII, anche se soltanto nel Settecento emerse in tutta la sua portata, nella temperie dell'offensiva antipapale e antiromana, scatenata dalle correnti del giurisdizionalismo, dell'epicospalismo e del giansenismo[70]. Non a caso, fu oggetto di attenzione, da parte del Paradisi, che scriveva, proprio, in quegli anni. Nasceva, in questo periodo, una letteratura apologetica dei diritti temporali della Chiesa e della superiorità del pontefice sui sovrani secolari e sui vescovi, volta soprattutto a confutare lo origini pagane del rito del *bacio* che, invece, veniva fatto risalire ai tempi di Cristo e Pietro e alla fase di fondazione della Chiesa, dimostrando, poi, la continuità nei secoli di tale atto di adorazione da parte dei sovrani e imperatori nei confronti del pontefice. Scrive Caffiero:

> Nella fase di maggior crisi del potere temporale e di declino del ruolo politico internazionale del papato, si assiste, perciò, ad una sorta di rovesciamento del processo di secolarizzazione – delle strutture statali come del cerimoniale stesso – delineato da Paolo Prodi per la prima età moderna, relativamente al processo di costruzione dello stato: così nell'esaltazione della funzione spirituale e dell'azione universalistica del pontefice, l'ideologia della sovranità è sostituita dall'insistenza sul carattere sacrale del potere papale e sulla sua specifica, assolutamente diversa, identità regale[71].

In merito alla cerimonia del *bacio del piede*, Paradisi riportava che l'atto, riservato al Sommo Pontefice, era finalizzato a ricordarci "*nella di lui venerabile rappresentanza*" la persona del Salvatore. Il bacio naturalmente non era al piede del papa, bensì alla Croce rappresentata sulle scarpe pontificie, e per rispondere alle polemiche il Paradisi commentava:

> Alcune volte però, in vece della Croce, per chiudere la bocca di quelli, che dicevano esser indecente tal segno nei piedi del Pontefice, si è usata la figura dei tre chiodi della Croce: e particolarmente da Gelasio II per testimonio del Magri nel suo Dizzionario Sacro alla voce sandalia; e porta l'effigie dello stesso Gelasio co' detti tre Chiodi ne' sandali alla voce Mitra[72].

Non condannava, l'autore, il costume di baciare il piede dei Vescovi, in quei luoghi dove si praticava, anche perché era usanza della primitiva Chiesa e, secondo quanto riportava il Baronio, a quei tempi era un onore concesso anche agli altri sacerdoti. Paradisi, attraverso le citazioni di quanto riportato da vari autori, tendeva a confermare l'antichità del rito del *bacio del piede*, in risposta a coloro che credevano, e scrivevano, essere un'invenzione romana. A sostegno di quanto sostenuto, l'autore

70 Ivi, p. 296.
71 Ivi, p. 293.
72 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo II, *Dell'Onore*, p. 153.

riportava che, nei primi tempi, si praticava non soltanto con i sacerdoti ma, anche, con i monaci che non avevano alcun ordine. Tale pratica fu collaudata a Paola da S. Girolamo nella sua vita, fino a rinvenirne traccia nell'epistola di S. Paolo a Timoteo, quando San Gio: Crisostomo esagerando la santità della vita dei Monaci dei suoi tempi, esortava il popolo a correre ai loro piedi dicendo che era molto meglio e più onorevole il toccare i piedi di quelli, che il capo di altri[73]. Cerimonia che si osserva nella Provincia dei Maroniti dove per testimonianza di Villamont, i Cristiani baciavano il piede, non solo al Patriarca ma, anche, ai Vescovi e ai Monaci. Anche i padri Domenicani praticavano il rito con il loro Generale e, rimarcava il Paradisi, non mancavano autori che, in risposta a coloro che parlavano di adorazione e non di bacio, affermavano che adorare era lo stesso che *deosculari*, essere baciati, come spiegava Nicolò Alemani nella sua dissertazione storica *de Lateranensibus paretinis restitutis*[74].

Ritornando alla cronaca della cerimonia di incoronazione di Carlo V, l'imperatore dopo aver compiuto l'atto del *bacio del piede* del Papa e aver ribadito di essere servitore di sua Santità, venne fatto alzare e prese posto alla sinistra del pontefice, su indicazione del *Maestro di Cerimonie*, seppur ad un'altezza inferiore alla seduta del Vicario di Cristo[75]. A questo punto, il rito del *bacio del piede* venne osservato anche dai principi e dai baroni del seguito dell'imperatore e, una volta compiuto, il Papa invitò Carlo V ad andare in chiesa. Questi *facendogli riverenza fino a terra,* accompagnato dai Cardinali, Niccolò del Flisco, Vescovo di Sabina ed Arcivescovo di Ravenna, Antonio Sanseverino, Scaramuccia, Triulzio e Ridolfi, entrò, quindi, in S. Petronio, mentre il Papa, preceduto dagli altri Cardinali e dalla Corte, si recò a Palazzo dove, terminate le Cerimonie in S. Petronio, anche l'Imperadore lo raggiunse.

Il 22 di Febbraio del 1530, essendo già preparato tutto ciò che era necessario per la funzione che si sarebbe tenuta nella Cappella di Palazzo, il Cardinale Encovordio, in abito sacerdotale, accompagnato da otto Vescovi mitrati, attese l'Imperatore alla porta della Cappella, il quale avvisato dal *Maestro delle Cerimonie*, dalle sue stanze si avviò, preceduto da numerosissimo corteggio di prelati, principi ed *Ambasciatori*. Fra questi, comparivano don Alvaro d'Osorio, Marchese d'Astorga, che portava lo scettro Cesareo; don Pietro Paceio, Duca d'Ascalona, che portava la spada; Alessandro de' Medici, Duca di Penna e nipote del Papa, che portava il *Globo*, sormontato dalla Croce; Bonifazio Paleologo, marchese di Monferrato, portava la Corona di Monza.

L'Imperatore accompagnato dal Cardinal Ippolito de' Medici alla destra, e dal Cardinale Giacomo Doria, alla sinistra, venne ricevuto dal Cardinal Encovordio, dal quale fu accompagnato all'adorazione del Venerabile.

Il Cardinale Andrea della Valle, presentò il libro dei Vangeli all'Imperatore che

73 Ivi, p. 154.
74 *Ibidem*.
75 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 80.

sopra di essi prestò giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica; successivamente, si recò in Sacrestia e, dopo esser stato vestito con una toga di broccato d'oro e un manto, del medesimo broccato, con cappuccio, venne ricondotto in cappella, dove si sedette sul trono.

Al comparire del papa con la sua corte, l'imperatore si alzò dalla sua sedia e gli andò incontro fino alla metà della cappella; il papa, dopo una breve orazione, prese posto su di una sedia, più alta di un gradino di quella dell'Imperatore. Dopo che i quattro Principi collocarono le insegne sopra l'Altare, ebbe inizio la messa. Dopo l'Epistola, l'Imperatore, andò ad inginocchiarsi dinanzi al Papa, il quale pose al dito dell'Imperadore un anello e, il Vescovo di Pistoia, monsignor Pucci, consegnò lo *Stocco*, al Cardinal Cibo che, una volta sguainato, lo pose in mano al Papa che lo presentò all'Imperatore. Così fece anche per il *Globo* e, finalmente, gli pose in capo la Corona di ferro del Regno di Lombardia e, sopra di essa, la Corona d'oro del Regno de' Romani. Ritornato alla sua sedia, che intanto era stata cambiata e coperta, come quella del papa ma collocata un gradino più in basso, Carlo V si sedette[76].

All'offertorio, consegnato lo *Stocco* al Duca d'Ascalona e passato ai piedi del Papa, baciando la Patena, l'imperatore offrì dieci monete d'oro e restò genuflesso sino al momento dello scambio della pace. Terminata la messa, fu comunicato dal Cardinal Guglielmo e compiuta la Cerimonia della Coronazione per il Regno di Lombardia.

Il 23 di febbraio, dopo che il Papa ebbe tenuto il Concistoro, il Cardinal Pietro Accolti, in qualità di Protettore della Spagna, presentando a sua Santità l'Informazione dell'Elezione e Coronazione di Cesare in Germania, fece istanza per la Concessione della Corona Cesarea. Ricevuto il permesso per il giorno seguente, radunati a Palazzo tutti i Personaggi di distinzione delle corti imperiale e pontificia, si recarono alla Chiesa di S. Petronio. Qui, il Papa, portato da' suoi Palafrenieri sulla Sedia gestatoria, sotto il Baldacchino, con alla destra il Cardinal Innocenzo Cibo e alla sinistra il Cardinal Paolo Cesi, giunto all'Altar maggiore, discese dalla Sedia e andò all'adorazione del Venerabile. Successivamente raggiunse il trono, "*si osservi ancora una volta*", elevato un gradino di più di quello di Cesare e prese posto.

La Corte Cesarea, intanto, si era incamminata e tra paggi, scudieri, camerieri, alti ufficiali di Corte, segretari, baroni, conti, marchesi e principi, raggiungeva il numero di duecento persone. Bonifazio Paleologo, Marchese di Monferrato, precedeva l'Imperadore portando lo Scettro, Filippo Conte Palatino e Duca di Baviera, detto il *Bellicoso*, portava il *Globo*, Francesco Maria della Rovere, duca d'Urbino, come *prefetto* di Roma portava lo *Stocco* e Carlo, duca di Savoja, portava il diadema prezioso.

L'Imperatore, in veste lunga di broccato d'Oro, manto cesareo e Corona di Ferro, avendo alla destra il Cardinal Gio Salviati, alla sinistra il Cardinal Gio Ridolfi, Diaconi, "*col Corteggio di gran numero di personaggi grandi*", quasi tutti Feudatari dell'Impero, entrò in cappella e giurò sul Libro de' Vangeli il rispetto dei Capitoli

76 Ivi, p. 81.

relativi all'esatta osservanza della Legge di Cristo e dei precetti della Chiesa Cattolica, impegnandosi nella difesa perpetua della sede apostolica, facendosi Procuratore della dilatazione della Religione Cattolica e dell' esaltazione della Chiesa e del Pontefice romano.

Terminata la funzione suddetta, i Camerieri vestirono l'imperatore per essere ricevuto al *bacio della pace*, dopo di che proseguì il Viaggio. Venne ricevuto da quattro cardinali che lo accompagnarono alla Cappella dedicata a S. Gregorio Papa, dove gli furono poste le scarpe di Velluto Cremisi, ricamate di Oro ed arricchite di gioielli, la *tonicella diaconale* e un *ricchissimo piviale*. Tornato sul Ponte che, dal palazzo, conduceva alla Chiesa, si recò presso la Ruota porfiria, dove era stato approntato un faldistorio, coperto di Drappo d'oro, affinché l'Imperatore potesse ottemperare alla *confessione di S Pietro*. Compiute alcune cerimonie, sopraggiunse il Cardinale Alessandro Farnese, Vescovo d'Ostia, priore dei Vescovi e decano del S. Collegio, con il Cardinal Salviati, alla sua destra e il Cardinal Ridolfi, alla sua sinistra, i quali accompagnarono l'Imperatore ad una Cappella dedicata a S. Maurizio, dove venne spogliato del piviale e della tonicella, ed aperti alcuni bottoni sopra il gomito destro e tirata da parte la Camicia, dal Cardinal Farnese, fu unto col crisma sopra la Spalla.

L'Imperatore fu accompagnato dagli stessi Cardinali alla presenza del Papa, al quale tutti fecero profonda riverenza, e inginocchiatosi ad un faldistorio dichiarò di riconoscer Clemente VII per vero e legittimo successore di S. Pietro, Vicario di Cristo in Terra e, poi, si recò a baciar l'altare e preso il Turibolo, lo incensò. Successivamente i Cardinali, Ippolito de' Medici, Girolamo Doria e Girolamo Grimaldi, diaconi baciarono il petto e la bocca all'imperatore.

Terminate tali Cerimonie, il Papa e l'Imperadore tornarono alle loro prime Sedie; quindi, il Marchese di Monferrato, il Duca di Baviera, il Duca d'Urbino e il Duca di Savoja su indicazioni del Maestro delle Cerimonie portarono lo *Scettro*, lo *Stocco*, il *Globo* e la *Corona* a Monsignor Sacrista, che collocò tutto sopra l'Altare[77].

Iniziata la messa, dopo l'Epistola, cantata in lingua latina da Monsignore Marini, suddiacono, e in lingua Greca da Monsignor Martelli, *Cameriere del Papa*, i Cardinali Salviati e Ridofi accompagnarono l'imperatore, alla presenza del Papa, dove monsignor Pucci prese lo *Stocco* e lo consegnò al Cardinal Cibo che, sguainatolo, lo porse al Papa. Questi, recitando l'Orazione *Accipe Gladium ab Altari sumptum*, lo diede all'Imperatore genuflesso dicendogli che se ne valesse contro i ribelli della Chiesa, il quale ricevutolo lo fece vibrare per tre volte e, baciatone l'elsa, lo passò al Cardinal Cibo. Questi, riposto lo *Stocco* nella *Vagina*, lo consegnò al Papa che, volendo creare l'Imperatore come cavaliere di S. Pietro, con quello lo armò dicendo: *accingere gladio tuo super femur tuum potentissime*.

A quel punto, l'imperatore si alzò in piedi e sguainò lo stocco alzandolo con la punta verso il cielo e vibratolo per tre volte verso terra lo ripose nella *Vagina*. Il

77 Ivi, p. 82.

Cardinal Cibo presentò lo scettro al Papa che lo consegnò all'imperatore dicendo *Accipe Virgam Virtutis et Veritatis* e così fu fatto anche per il Globo recitando il Papa l'orazione *Accipe pomum*, Finalmente declamando il Papa le parole *accipe signum gloriae,* l'imperatore fu ornato del Diadema Cesareo, insegna del Romano impero e ricevette il titolo d'*Augusto*.

Carlo V, curvatosi e poste le mani sul pavimento, baciò il piede destro del papa, poi, si alzò e toltagli la spada, dal Duca di Urbino, con il Diadema in Testa, lo scettro e il Globo nelle mani, venne accompagnato da due Cardinali al trono, dove si sedette.

All'offertorio, deposti ai piedi del papa lo scettro, il Globo e il diadema, per mostrarsi Tributario alla Chiesa romana, l'imperatore offrì "*quattro doppie da quattro scudi l'una, dove era impressa la di lui effigie*" e il Papa ricevuto il tributo tornò all'Altare.

Al momento dell'eucarestia, il Monsignore Suddiacono portò due ostie consacrate, una grande e l'altra piccola; il Papa presa la grande per tre volte declamò le parole: *Domine non sum dignus,* replicate dall'Imperadore, dal Cardinal Cesarini e da Monsignore Alberini. Divisa l'ostia maggiore in due parti, il papa ne assunse una di esse e con l'altra metà, a sua volta divisa in due parti, comunicò il Cardinal Diacono e il suddiacono mentre, con l'ostia piccola, l'Imperatore[78].

Dopo la Comunione, riassunto il Manto e le altre sue insegne Cesaree, Carlo tornò alla sua sedia, come anche il Papa e, recitate alcune orazioni, tornò all'altare. Terminata la messa, il Cardinal Cibo pubblicò l'indulgenza concessa dal Papa agli astanti, e fu data la benedizione al popolo.

Mentre in Chiesa si deponevano gli abiti sacri, le due Corti si prepararono per la solenne Processione e Cavalcata, regolate dai Maestri delle Cerimonie.

Il papa e l'imperadore discesi dalle scale di S Petronio, montarono a cavallo; prima il Papa, mentre l'Imperatore gli teneva la staffa e, data mano alla Briglia, volle seguire il pontefice a piedi per un po', nonostante l'invito di questi affinché montasse a cavallo. Poi, aiutato dal Duca d'Urbino, Carlo montò a cavallo e ponendosi alla sinistra del papa proseguì il viaggio sotto il Baldacchino, portato da dodici gentiluomini bolognesi, preceduti da un tesoriere che gettava monete d'oro e d'argento coll'Effigie dell'Imperatore e con incise le parole: *Carolus V Imp*, da un lato, e due colonne rappresentanti le erculee col motto: *Plus ultra 1530*, dall'altro. Al seguito del Baldacchino vi erano l'Arcivescovo di Bari, i Vescovi di Cauria, detta Coria, di Portogallo, altri vescovi e prelati, Arrigo, Conte di Nassau, con alcuni *Ambasciatori*. Questi erano seguiti dal Collegio dei Dottori di Legge di Bologna, poi, altri dottori bolognesi ma non collegiati, i lettori pubblici di quello studio ed infine "*una gran truppa di Trombetti e Timpani seguitati da alcune Compagnie d'uomini d'arme, condotte dal Marchese d'Ascoli, dal conte di Rodi, dal Barone d'Antiego, dal signore di*

78 Ivi, p. 83.

Vienna e dal Barone di S. Saturnino" e, ancora, le Fanterie Spagnuola, Borgognona e Tedesca, sotto la condotta dei loro Capitani. Giunti in piazza San Domenico, i due monarchi si separarono, il Papa colla sua corte al seguito andò a palazzo, mentre Carlo, col suo seguito, si diresse verso la Chiesa di S Domenico per quella funzione da Clemente intitolata San Giovanni Laterano. Schierati alla porta della chiesa stavano i canonici lateranensi di Roma che, una volta giunto l'imperatore, lo ossequiarono e, poi, lo condussero a visitare la tomba di S. Domenico e il famoso reliquiario. Poi, l'imperatore venne vestito per la cerimonia che lo creò Canonico Lateranense e, successivamente, ripresi il manto e la corona, sguainando lo *Stocco*, procedette a creare come cavalieri molti gentiluomini bolognesi[79].

Uscito di Chiesa e montato a Cavallo, col seguito della sua corte, l'imperatore tornò a palazzo dove, nel Cortile, con lo stocco creò cavalieri i cinque stendardieri della città e i ventiquattro paggi della città che, lungo il corteo, avevano servito alla staffa.

Entrò, poi, nella sala del *Gigante* dove erano imbandite *molte mense*, tra le quali ve ne era una più eminente, sulla quale si trovava la statua dorata di un re. Qui, Carlo depose il *Diadema*, lo *Scettro* il *Globo* e il *manto* e, poi, andò a sedersi ad un'altra mensa poco distante, un gradino elevata dal suolo, sotto il Baldacchino di Broccato d'oro, dove fece sedere anche i Duchi di Savoja, di Baviera e d'Urbino, nonché il Marchese di Monferrato.

La lunga cronaca del rito dell'incoronazione, nelle intenzioni del Paradisi, doveva essere funzionale ad avvalorare la tesi della superiorità pontificia rispetto alle altre dignità del mondo. Paradisi componeva il suo trattato nel XVIII secolo, il tomo dedicato al tema delle Precedenze venne pubblicato nel 1740, proprio in quel torno di tempo in cui cominciava a registrarsi uno slancio rilevantissimo della letteratura relativa ai grandi momenti della liturgia cattolica e della cerimonialità papale. Il Cerimoniale della corte pontificia rappresentava un riferimento, per l'autore, imprescindibile al fine di orientarsi in quel mondo intricato della conflittualità fondata sulle differenze di dignità. A sostegno della tesi della superiorità pontificia, l'autore non aveva tralasciato, di far riferimento, ad uno dei più controversi rituali del cerimoniale pontificio: il *bacio del piede*. Un rito praticato spesso, non soltanto, nelle cerimonie straordinarie, come la cerimonia di incoronazione, la cerimonia del possesso e quella dei funerali del papa ma, anche, nelle cerimonie ordinarie, ad esempio, le udienze. Era una cerimonia invisa, soprattutto, al fronte della critica di origine protestante, come abbiamo visto. La polemica intorno al rito del *bacio del piede* era andata facendosi più stringente nel Settecento, periodo in cui emergeva la trattatistica volta a difendere, in un momento di perdita di prestigio del papato a livello europeo, la superiorità del pontefice sui sovrani secolari e sui vescovi. Le rivendicazioni episcopalistiche, del resto, provenivano dall'interno dell'istituzione ec-

79 Ivi, pp. 85-86.

clesiastica, e si riferivano all'atto del *bacio del piede* come ad un ossequio, un tempo, comune a tutti i vescovi e non specifico spettante, soltanto, al pontefice romano[80]. Rivendicazioni in linea con le tesi limitanti la potestà e l'infallibilità pontificie ed esaltanti la giurisdizione episcopale, che, tuttavia, veniva confutata, dal fronte opposto, con la tesi che il gesto onorifico ed esclusivo dell'omaggio del *bacio del piede*, era tributato al papa solo in quanto rappresentante della persona di Gesù Cristo, provando, così, oltre che confermando, l'esclusivo diritto papale al titolo di *Vicarius Christi*[81]. Tuttavia, l'argomento che definiva il rituale del bacio del piede come vero atto di adorazione, nonché segno di una maestà speciale, traente origine dalla diretta rappresentazione divina, venne, via via, ripreso e maggiormente enfatizzato, all'interno di ben più duri conflitti che maturarono in pieno XIX secolo, in una progressiva accumulazione di sacralità sulla persona del pontefice, come testimoniato dall'evoluzione del dibattito storico sul rito in questione. Veniva, ora, rivendicato il concetto di adorazione - insito nel rito - della persona del pontefice, non preoccupandosi più di rimarcare, come era accaduto nella trattatistica cinquecentesca, che l'atto fosse rivolto alla croce riprodotta sulla scarpa del pontefice.

80 M. Caffiero, *La maestà del papa*, cit. p. 297.
81 Ivi, p. 298.

Capitolo II
Le monarchie europee e le consuetudini accordate nelle precedenze

L'ordine degli onori fra gli ufficiali della corte pontificia

Tra le cariche ecclesiastiche, alla dignità papale seguiva quella cardinalizia, tuttavia, il Paradisi decise di dedicare il *Capitolo II* della *Parte II* del tomo dedicato alle Precedenze, agli ufficiali della Corte pontificia che, pur riconoscendone l'inferiorità gerarchica rispetto ai cardinali, venivano considerati come *membra* di essa. Non tralasciava di ricordare che i *Cerimoniali* nelle corti dei principi venivano regolati secondo il rito particolare da ognuno di essi adottato e non secondo le leggi del Diritto Comune.

In base al regolamento del cavaliere Girolamo Lunadori, stilato nel suo *Discorso della Corte di Roma*, al primo posto veniva collocato il *Governatore di Roma* che con il titolo di *Vice Camerlingo*, godeva della precedenza su tutti i prelati e i magnati che assistevano al soglio pontificio, compresi gli *Ambasciatori* dei monarchi[1]. Egli rappresentava una sorta di magistrato maggiore e, quando compariva nella città di Roma, era preceduto da una milizia di Alabardieri. Godeva delle stesse prerogative dell'Uditore di Camera e del Tesoriere generale ma, rispetto a questi, godeva anche del privilegio di non dover prestare ossequio al Cardinale Segretario di Stato[2].

Subito dopo il Governatore, seguiva l'*Uditore Generale della Camera* che aveva la precedenza su tutti i prelati e i patriarchi. Egli era giudice competente ed ordinario di tutte le cause dei Prelati e riceveva onorevoli trattamenti, non riservati neanche ai Vescovi e agli Arcivescovi.

A questo ufficiale seguiva il *Tesoriere Generale*, giudice e superiore di tutti i *Depositarj* (tesorieri), avente la direzione di tutte le rendite, i proventi e gli emolumenti del Papa e del suo fisco, in quanto, alla stregua dell'Uditore della Camera, esercitava

1 Sui cerimoniali presso la Corte pontificia vedi M. A. Visceglia- C. Brice (coords), *Céréemonial et Rituel à Rome (XVI – XIX siécle)*, Roma, Ecole Française de Rome Palais Farnése, 1997; M. Dykmans, *Le cérémoniale papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance*, Roma, Institut historique belge de Rome, 1977; P. F. Schreiber, *Canonical Precedence*, Washington, Catholic University of America Press, 1961;
2 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 90.

giurisdizione ecclesiastica e secolare. Egli godeva degli stessi onori riservati all'Uditore su tutti gli altri prelati, con diritto di precedenza sugli stessi.

Il *Senatore di Roma*, nelle Cappelle pontificie godeva dello stesso trattamento riservato agli *Ambasciatori* regi e, al soglio, prendeva posto dopo l'*Ambasciatore* cesareo e prima dell'*Ambasciatore* di Francia[3]. Anche se, dopo l'inizio delle contestazioni, su tale precedenza, da parte francese, aveva scelto di astenersi dall'intervenire[4]. I *Conservadori* quando si trovavano con il Senatore, godevano del medesimo trattamento a questi riservato, invece in sua mancanza, avevano "*luogo dopo l'ultimo Principe del soglio, sopra il quarto gradino*".

Tra il *Gran Contestabile* Colonna e il Capo della Casa Orsini, principi che assistevano al Soglio Pontificio, il Decreto di Sisto V stabiliva che la precedenza spettasse al più vecchio dei due, uniformandosi alle leggi naturali, delle genti e comuni, che ai *seniori*, in concorso con i *giunori*, assegnavano la precedenza. Riportava Paradisi, che la Casa Orsini non accettò mai quanto stabilito, nonostante l'assenza di contestazione alcuna da parte dei Colonna, quando era toccato di precedere ad un suo membro, come nel caso della funzione del possesso di Leone X. La Casa Orsini, dunque, aveva sempre protestato contro gli atti di precedenza dei Colonna e le proteste venivano motivate dall'essere, il Duca di Bracciano, feudatario del papa, nonché, la stessa casa Orsini, molto più degna e antica dei Colonna, per il maggior numero di uomini illustri nelle *Armi* e, soprattutto, per i molti esponenti della casa imparentati con sovrani[5]. Inoltre, la prerogativa di soglio fu concessa alla Casa Orsini nel 1493 mentre, soltanto nel 1499, alla Casa Colonna[6].

Da parte di quest'ultima si rispondeva che in merito all'antichità e allo splendore, le storie erano piene di Principi ecclesiastici e secolari, di generali di eserciti di Casa Colonna e delle loro gesta illustri. Oltre a principati e ducee possedute in territorio italiano, per centinaia di anni, la Casa ancora godeva di un Elettorato dell'Impero, in quanto il principe e marchese di Brandeburgo, elettore imperiale nonché, al tempo del Paradisi, Re di Prussia, discendeva dalla nobilissima famiglia di Pietro Colonna[7].

Dopo le suddette case, seguivano i *Protonotaj apostolici*, partecipanti, sopranumerarj o straordinari e, ad essi, seguivano i *baroni delle Case* colonna ed Orsini, comprendendo, in tal numero, anche i *Capi delle case* che discendevano dai fratelli e nipoti dei papi, che regolavano le precedenze secondo il criterio dell'anzianità. Figuravano, poi, gli *Uditori della Rota*, che procedevano per ordine di anzianità - riconoscendo tuttavia una distinzione alla dignità di *Decanato della Rota*, rispetto a

3 G. Lunadori, *Relatione della Corte di Roma*, cit., p. 155- 56.
4 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 91.
5 Agnese Orsini fu moglie di Ladislao, re di Polonia, Cunegonda Orsini fu moglie di Bela, il re d'Ungheria, Matilde Orsini fu moglie di Clodoveo II, re di Francia.
6 Ivi, p. 92.
7 Ivi, p. 93.

tutti gli altri *Uditori* - seguiti dai *Chierici di Camera*. Prefetto di quel tribunale era il *Cardinal Camerlingo* e alla tavola rotonda, dove si decidevano le cause, sedevano il *Governatore di Roma*, come *Vice Camerlingo*, il *Tesoriero Generale* e il *Presidente di Camera*. Vi erano poi, *l'Avvocato fiscale*, l'*Avvocato dei poveri* e il *Procuratore del fisco*, generalmente chiamati *Camerali*.

Seguivano ai tribunali citati, gli altri baroni romani, i principi, i duchi, i marchesi e i conti, poi i *Residenti* e gli *Agenti dei Principi di Altezza*, i *Prelati Referendari* e i *Protonotarj*. Il Paradisi concludeva il capitolo facendo una relazione dei corteggi che seguirono i Pontefici Clemente VIII e Innocenzo XII, rispettivamente, nelle uscite a Ferrara e a Civitavecchia[8].

Nel *Capitolo III*, della *Parte II*, si affronta invece la questione della precedenza che competeva ai Cardinali in concorso con altre Dignità Ecclesiastiche e Secolari, nel quale non ci si allontanava da quanto sentenziato dal Bordoni: i Cardinali erano preferiti, dopo il Papa, a tutti i prelati ecclesiastici e, di conseguenza, ai Patriarchi, agli Arcivescovi, ai Vescovi ed altri, "*Imperator vero illis præponitur, et mediant Reges*"[9].

Il *Capitolo IV* è dedicato alla Precedenza riservata ai *Cardinali Legati de latere*, che erano i delegati inviati dal papa quando non poteva prendere parte, personalmente, ai Sinodi generali che si celebravano in Oriente e che, a partire da papa Leone, vennero chiamati, appunto, con tale nome[10]. Essi venivano spediti con autorità, potere e giurisdizione e il loro segno distintivo era la Croce che li precedeva nelle Processioni, come si praticava con i monarchi. Scrive Paradisi:

> I Legati *de latere*, alcune volte chiamati anche Mandati, come dalla Storia Ecclesiastica vediamo, anticamente solean scegliersi dell'Ordine Episcopale; ma a' nostri giorni, […] non si prendono che del Colloegio de'Cardinali, e vengon sempre distinti con l'agiunto *de latere*; sì perché costituiscono un corpo solo col Papa, di cui nell'Esercizio delle Cariche, e nelle Amministrazioni de' Governi, sono membri e chiamansi di lui fratelli; sì perché quando ricevono i marchi delle Legazioni, stanno al fianco di Sua Santità, Capo di quel Corpo, che forma l'Apostolico collegio, e per la medesima ragione, chi esercita tale Dignità, si chiama, Cardinale mandato dalla Sede Apostolica[11].

Nella Chiesa, tale termine era antichissimo e le spedizioni dei legati avvenivano in occasione dei Concili Generali mentre, altri, erano inviati presso l'Imperatore, presso i Re e i principi sovrani, nonché le Repubbliche, per trattar *Leghe* contro i nemici della Chiesa e Paci tra Principi cristiani o per sposare principi o assistere ai battesimi dei loro figli. Essi venivano anche spediti per condurre Eserciti o per governare Province dello Stato Ecclesiastico, come erano, ai tempi del Paradisi, Avi-

8 Ivi, pp. 98-100.
9 F. Bordoni, *Theatrum Praecedentiae*, cit., p. 61.
10 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 426.
11 Ivi, p. 428.

gnone, Bologna, Ferrara, Ravenna, Urbino. Infatti, il loro *Ufficio* "*versa[*va*] piuttosto in ordine al Principato Secolare che all'Ecclesiastico*" ed essi venivano considerati più come *Presidi* o *Vicari* di quelle Province, godendo delle prerogative di tutte le *Regalie* che spettavano al Sovrano[12].

Della precedenza alla *Dignità Patriarcale* da parte di altri Prelati dovuta, si trattava nel *Capitolo V*; in esso veniva precisato che i *Patriarchi* godevano della precedenza nei confronti dei Vescovi Metropolitani. Ai tempi della Chiesa delle origini, i *Patriarcati*[13] erano quattro, l'Alessandrino, l'Antiocheno, il Gersolimitano e il Costantinopolitano, con giurisdizione rispettivamente sull'Africa, sull'Asia minore, sull'Oriente, sulla Grecia ed una parte del Settentrione; tutti soggetti al Pontefice Romano. In tempi più vicini all'epoca del Paradisi, quello di Costantinopoli e quello di Antiochia, trovandosi in zone geografiche assoggettate al "*giogo ottomano*", e perché i cristiani che vivevano lì erano per lo più scismatici, vennero aggiunti i *Patriarcati* di Aquileia, di Grado, di Venezia, delle Indie, di Etiopia e, in ultimo, da Papa Clemente XI, quello di Lisbona.

Nel *Capitolo VI* viene trattata la precedenza dovuta alla *Dignità Primaziale*, non senza prima aver specificato cosa si intendesse con la voce *Primate*. Tale titolo che un tempo era di ogni Vescovo Metropolitano, spettava, ormai, soltanto a quei Vescovi con giurisdizione su più province, i quali avevano la precedenza dopo i Patriarchi. Tra i *Primati* della Germania si annoveravano l'Arcivescovo di Salisburgo, che prese il posto di quello di Madgeburgo che seguì Lutero; l'Arcivescovo di Treviri, *Primate* della Gallia orientale mentre, nella Gallia celtica, vi erano i *Primati* di Bourges e di Vienna, quest'ultimo contrastato, però, dal *Primate* di Lione, ma senza esito. *Primate* della Spagna era quello di Toledo anche se, segnalava il Paradisi, nel Concilio Lateranense la precedenza gli venne contestata dal Compostellano, "*e ciò perché la Città di Compostela da Giacomo Sacerdote, l'Istituzione Apostolica ricevesse*"[14]. In Inghilterra, l'*Eboracense*[15], ossia l'Arcivescovo di York, e il *Cantuariense*, della città di Canterbury, avevano grande autorità, e vennero graduati nella precedenza, da Enrico VIII, secondo l'ordine della loro anzianità. In Scozia, il *Primate* era l'Arcivescovo di S. Andrea, in Ibernia, come veniva chiamata l'antica Irlanda, l'Arcivescovo di Armacano (Armagh) recava il nome di *Primate*, mentre in Ungheria era lo Strigoniense, ossia l'Arcivescovo di Esztergom e in Polonia, l'Arcivescovo di Gniezno.

Della precedenza alla *Dignità Metropolitana* o Arcivescovile dovuta in concorso con i vescovi e come essa venisse praticata tra gli Arcivescovi, il Paradisi trattava nel *Capitolo VII*, mentre dedicava alla Precedenza che competeva alla dignità Vescovile il *Capitolo VIII*.

---

12 Ivi, p. 429.

13 Per una storia dei Patriarcati vedi M.E. De Graya, *Patriarchi Latini. L'Españsionismo della Chiesa al tempo delle Crociate*, Milano, Paperback, 2022.

14 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 120.

15 Da *Eboracum*, nome dell'antica città di York.

Nel capitolo successivo, il *Capitolo IX*, l'attenzione veniva rivolta ai *Vicari Generali* dei Vescovi che, secondo la dottrina prevalente, avrebbero dovuto precedere tutte le Dignità inferiori a quella Vescovile. L'autore, quindi, affrontava i casi di concorso di tale carica con le altre Dignità ecclesiastiche, come i *Capitoli* delle Metropolitane o delle Cattedrali, gli *Inquisitori* del Santo Ufficio e i *Governatori* delle città, oltre che delle prerogative dei *Vicari Capitolari* e *Foranei*[16].

Le *Collegiate* di canonici, sia secolari che regolari, dovevano cedere la precedenza al *Capitolo* della Metropoli o Cattedrale, al cui capo vi era un Arcivescovo o Vescovo e, insieme, costituivano il *Corpo Supremo*. Tuttavia, vista la frequenza con la quale nascevano controversie di precedenza tra i Canonici delle Metropoli e delle Cattedrali, il *Capitolo X* veniva, dall'autore, dedicato a tale argomento; così scriveva Paradisi:

> le Dignità di cui siamo per parlare, regolarmente in sei consistono; e sono I. l'Arcidiaconale; II l'Arcipresbiteriale; III la Prepostoriale; IV la Decanale; V la Primiceriale; VI la Priorale. Regolarmente dico perché, come vedremo, in alcuni luoghi il numero è maggiore in altri minorre e l'ordine per tutto uniforme non é[17].

La *dignità Arcidiaconale*, un tempo di grande importanza nella chiesa e, poi, andata in decadenza, ai tempi del Paradisi, veniva collocata dopo quella Vescovile in quanto, l'Arcidiacono, pur non essendo sacerdote, precedeva tutte le altre dignità dell'Ordine Sacerdotale, dopo il *Vicario Generale* che, con il vescovo, componeva un solo Tribunale. Ricorrendo nell'Arcidiacono anche la qualità di sacerdote, in assenza del Vescovo, veniva preferito all'Arciprete nel celebrare le messe solenni, in quanto ritenuto più degno. Vi erano, tuttavia, dei luoghi e delle città in cui i sei gradi di dignità elencati in premessa al capitolo, subivano variazioni. Ad esempio, a Modena, Bologna, Ferrara, Parma, Siena, Padova, Cremona e altre città, per consuetudine, l'Arciprete veniva preferito all'Arcidiacono[18].

Argomento del *Capitolo XI* è la Precedenza tra Cattedrali e Collegiate, tra differenti Collegiate, tra Collegiate e Parroci e tra Parroci e *Vicari foranei* Costituendo il *Capitolo* di ogni Cattedrale un solo corpo con il proprio Vescovo, anche in assenza di quest'ultimo o in periodo di *Sede* vacante, al *Capitolo* competeva la precedenza su tutti i *Capitoli* inferiori, subordinati alla Cattedrale, e sui Parroci, sia nella Cattedrale che nelle Chiese dei *Capitoli* inferiori e dei Parroci. Per comprendere quali prerogative competevano distintamente alle Dignità e ai Canonici delle *Collegiate* occorreva, innanzitutto, premettere che queste ultime si distinguevano in due classi: le *Insigni* e le *Semplici*. Alla prima classe appartenevano quelle nelle quali concorrevano sette requisiti: la *Matricità*[19] sulle altre chiese soggette alla Metropoli

16 Ivi, p. 147.
17 Ivi, p. 155.
18 *Ibidem*.
19 Il nome deriva da *Chiesa matrice* che in antichità indicava la chiesa provvista di fonte battesimale, al centro di una circoscrizione territoriale civile e religiosa, alla quale erano

o Cattedrale; la nobiltà del luogo in cui si trovava la *Collegiata*; la sua antichità; la precedenza goduta sulle altre chiese e anche se una delle chiese su cui godeva precedenza era, anch'essa, insigne; la struttura degli edifici, sia essa interna che esterna; il numero delle Dignità, di Canonici e altri Ministri; la moltitudine delle persone che, per assistere ai divini uffici, vi concorrevano.

> Requisiti, che tutti uniti in una Collegiata difficilmente si ponno trovare, come nella Reale, ed Imperiale di Santa Maria della Scala di Milano si trovano. Anzi essa da Papa Pio IV in un suo Breve, spedito il dì 24 Gennaio del 1561 colle seguenti parole da tutte le altre di quella Città viene distinta: *quae in illa Civitate valde Insignis existit*.[20]

Carlo V nel 1541, con suo Diploma, dichiarò la medesima Chiesa sua Cappella Imperiale, prendendo sotto la sua protezione il Preposto e il Capitolo, come i suoi beni. Allo stesso modo, Filippo IV, re di Spagna, con suo privilegio spedito in Madrid il 19 marzo del 1662, eresse la detta Chiesa in sua Reale Cappella con tutte le prerogative di cui godono simili Reali Cappelle.

La Collegiata semplice, scriveva il Paradisi:

> con il concorso di tutti i requisiti si prova […] E principalmente si prova collo strumento dell'Erezione e la susseguita osservanza della Provisione Apostolica con Sentenze; Laudi; Transazioni; colla denominazione del Capitolo e dei Canonici e d'altre simili dimostrazioni. E provata l'osservanza, la Collegiata nel possesso delle sue prerogative mantenuta esser debbe[21].

Nonostante la Chiesa *Collegiata* precedesse le non *Collegiate*, secondo la superiorità della Gerarchia secolare, alla Parrocchiale della stessa Gerarchia, cioè secolare, competeva la precedenza sulla *Collegiata* Regolare.[22]

Il tema della Precedenza degli Abati e delle Badesse, veniva affrontato nel *Capitolo XII*, non prima di aver premesso la distinzione tra le tre classi di Abati. La prima classe comprendeva i Prelati - detti anche *Abati Grandi* - con giurisdizione ordinaria, non soggetti ad alcun Vescovo, che usavano le insegne Pontificali in ragione della propria Dignità. Gli *Abati* della seconda classe erano esenti, soltanto, dalla giurisdizione dei Vescovi; gli *Abati* della terza classe, invece, non erano esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, essendo a questi subordinati totalmente.

---

riservate, in via esclusiva, alcune funzioni liturgiche, quale quella di officiare il battesimo e da essa dipendevano le altre chiese e cappelle del paese prive di battistero. Nel linguaggio delle *Decretali*, con il termine di chiesa matrice volle indicarsi la superiorità gerarchica di una chiesa sull'altra. Una chiesa Cattedrale era chiesa matrice, rispetto a quelle della diocesi, *Enciclopedia dell'ecclesiastico. Opera dell'ABB. Vincenzio D'Avino terminata dal P. Antonio Pellicani*, Torino, Cav. Pietro Marietti Tipografo Pontificio ed Arcivescovile, 1878, vol. I, pp. 575-76.

20 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 167.

21 Ivi, p. 168.

22 Ivi, p. 169.

Un'ulteriore differenza tra gli Abati correva tra i Secolari e i Regolari, in base alla quale i primi godevano della precedenza sui secondi[23]. Le precedenze tra gli Ordini dei *Regolari* in genere, e al loro interno, venivano trattate dal Paradisi nel *Capitolo XIII* mentre, il *Capitolo XIV,* veniva dedicato alla Precedenza e altre prerogative competenti ai Principi, Baroni e ai loro rappresentanti nonché ai Padroni delle Chiese. In esso, si rimarcava che i Principi e i Baroni in Chiesa dovevano avere un luogo più onorevole rispetto agli altri, il più vicino al Coro, con tanto di Sedia onorifica, Baldacchino, Genuflessorio e Strato, affinché fossero distinti dal popolo. La Sedia, tuttavia, non doveva essere fissa, quasi a formare un trono, perché era prerogativa che spettava soltanto ai Vescovi e ai signori Secolari che godevano delle prerogative di supremo dominio. Tuttavia, quando si giustificava per consuetudine il godimento da parte di un signore secolare di una sedia con il Trono, anche nel Presbiterio e altri onori simili, il Vescovo non poteva contrastarli, come sostenuto dai giuristi più autorevoli e, anche, dalla Rota Romana[24]. Nonostante il *Cerimoniale romano* disponesse la collocazione delle Sedie dei Magistrati secolari e dei Principi fuori dagli spazi del *Coro* e del *Presbiterio*, la Consuetudine immemorabile derogava alla legge.

Nel *Capitolo XV*, a chiusura della *Parte II* del Trattato, l'attenzione del Paradisi veniva dedicata al tema della Precedenza nelle Processioni,.

Le rigide consuetudini perseguite dall'Imperatore e dal Re dei Romani nelle Diete e nelle pubbliche adunanze

La *Parte III* del Trattato del Paradisi è dedicata alle teste coronate d'Europa e alle precedenze spettanti all'Imperatore e ai singoli sovrani degli stati moderni del tempo. Un argomento al centro, anche, di altri trattati, di cui abbiamo dato conto nelle pagine precedenti, rispetto al quale Paradisi non poteva astenersi dal trattare. E lo fece con tale dovizia di particolari e ricchezza espositiva al punto tale che il suo trattato risulta ancora essere uno tra i più esaurienti in materia, come testimoniato da molti autori di analoghi trattati editi successivamente.

Il *Capitolo I* della *Parte III* inizia con una precisazione dell'autore relativa all'importanza della vastità dello Stato su cui un signore regnava *come superiorem non recognoscens*, all'infuori di Dio. In merito all'eminenza e alla molteplicità dei titoli in concorso tra pretendenti, il Paradisi sembrava concordare, così come tutta la dottrina in merito, con quei precetti che facevano riferimento agli *accidenti* dei principi, dei sudditi e dei territori, trattati da Sestini da Bibbiena nel suo *Maestro di Camera*. Aggiungeva il Paradisi che tali prerogative, tuttavia, erano ammesse soltanto a favore di coloro i quali, al tempo della controversia, ne fossero stati in godimento e non

23 Sulle differenze tra Secolari e Regolari si rimanda al Tomo III dell'opera del Paradisi e, segnatamente, alla Parte I, Capitolo XX.

24 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., Tomo V *Delle Precedenze*, p. 191.

a favore di coloro che non lo fossero più, sebbene un tempo ne avessero goduto. Commentava il Paradisi:"*i beni di fortuna producono la potenza, questa la Dignità, della quale la Precedenza, come di nobile innesto prezioso germoglio, si considera*" [25].

Anche se, non tralasciava di avvertire, quando la Maestà non si trovava unita alla forza, sarebbe potuta risultare pericolosa e i principi saggi, in particolari contingenze, nel trattare gli affari, avrebbero dovuto desistere dal pretendere le ragioni che, con giustizia, a loro favore spettavano. Soggetto protagonista del Capitolo era dunque l'Impero, una formazione che restò in vita per oltre un millennio e che abbracciò gran parte del continente, nell'arco di tale durata[26].

Paradisi, nel cominciare a cimentarsi nella trattazione della dignità imperiale, riportava la graduazione dei Monarchi Cristiani, annotata dal de Grassi nel suo *Cerimoniale Romano*, al cui vertice collocava l'Imperatore anche se, nei secoli a seguire, i vari sovrani di Francia, Spagna, Inghilterra, Ungheria e altri regni, non mancarono di contendergli *l*a precedenza. Tale gerarchia trovava applicazione esclusivamente nel concorso dei sovrani o loro rappresentanti alle cerimonie presso la Corte e la Cappella pontificia e adunanze convocate dal pontefice. Per questioni dell'impero si graduava osservando l'Ordo Ducum.

La precedenza dell'Imperatore dei Romani oltre che sui principi cristiani, era riconosciuta anche nei confronti dell'Imperatore di Costantinopoli. In merito alle Diete imperiali, secondo quanto previsto dalla *Bolla d'Oro*, l'Imperatore occupava il luogo più degno e, allo stesso modo, l'Imperatrice, intervenendo a tali adunanze, sedeva con competente intervallo dall'Imperatore[27].

> Anche l'Imperatrice, o Regina de' Romani, si porti al luogo della Sessione vestita delle sue Insegne d'Augusta, in distanza competente di spazio dopo il Re, o Imperadore de' Romani, e dopo ancora il Re di Boemia, il quale siegue immediatamente l'Imperadore; e vi vada Ella accompagnata da' suoi principali Cavalieri e dalle sue damigelle[28].

Un'attenzione veniva dedicata dal Paradisi all'occupazione degli spazi osservata nelle adunanze e nei banchetti, utilizzando come fonte quanto riferito dall'*Ambasciatore* venziano Federico Badoero, nella sua relazione sul periodo in cui fu residente presso la corte dell'Imperatore Carlo V[29].

Il Re dei Romani precedeva tutti gli altri re e occupava la sedia Cesarea, in assen-

25 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 215.
26 Per una storia dell'Impero vedi P. Wilson, *Il Sacro Romano Impero. Storia di un millennio europeo*, Roma, il Saggiatore, 2017.
27 Ivi, p. 217.
28 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani*, cit., p. 60.
29 *La Relazione delle persone, Governo e Stati di Carlo V e di Filippo II letta in Senato da Federico Badoero nel 1557*, venne edita nel volume *Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo Decimosesto raccolte e illustrate da Eugenio Albèri*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1853, Serie I, Volume III, pp. 175- 330.

za dell'Imperatore mentre, in concorso con questi, occupava il posto di rimpetto, dove usualmente stava l'Elettore di Treviri[30]. Nelle Consulte, l'Imperatore sedeva con gli Elettori e il Re dei Romani stava, immediatamente, dopo di lui ma in luogo più basso; seguivano, a destra, gli Elettori di Treviri, Magonza e Colonia e, alla sinistra, gli Elettori di Boemia, Palatinato, Sassonia e Brandeburgo.

Dalla relazione del Badoero emergevano interessanti notizie relative ai banchetti, dal punto di vista della prossemica, in merito ai luoghi occupati e, dal punto di vista del cerimoniale, in merito ai compiti spettanti a ciascun Elettore. L'Imperatore mangiava, da solo, a tavola e, anche, ogni Elettore ne aveva una propria. Il marchese di Brandeburgo aveva il compito di portare il *Bacino* con la salvietta e l'*orciuolo* di dodici marche d'argento; il Conte del Palatinato portava quattro piatti d'argento di quattro marche, con le vivande; il Re di Boemia, con la prima Coppa d'argento di dodici marche, portava il vino. Intervenendo a tali banchetti l'Imperatrice o Regina dei Romani, sedeva ad una tavola al lato dell'Imperatore o Re dei Romani, tre gradini più bassa di quella e, altrettanto, superiore di quelle degli Elettori. Riportava il Paradisi che, nell'anno 1612, al banchetto di incoronazione dell'Imperatrice Anna, recedendo dalla disposizione della Bolla d'Oro, ella mangiò alla stessa tavola dell'Imperatore Mattia, suo sposo, mentre l'Imperatrice vedova di Rodolfo II, che intervenne parimente, in memoria della sua "*pristina Dignità ritenne il primo luogo, perché come tale, in vigore della disposizione del Testo degl'imperiali privilegi tuttavia goder dovea*"[31].

L'ultima parte del *Capitolo I* è dedicata alle questioni di precedenza insorte tra il Re dei Romani e il re Cristianissimo di Francia, di cui abbiamo trattato nelle pagine precedenti, alla stregua delle precedenze tra gli Elettori della Dieta imperiale, che venivano affrontate dal Paradisi nel *Capitolo II*, dedicato alla precedenza tra gli Elettori ecclesiastici dell'Impero e nel Capitolo III, dedicato alle questioni di precedenza tra gli Elettori secolari. All'interno di questo terzo capitolo veniva affrontato anche il tema relativo alle dispute di precedenza tra gli Elettori e gli altri Stati, in merito al quale l'autore, richiamando il contenuto della Bolla d'Oro, scriveva che gli Elettori andavano preferiti agli *Ambasciatori* Regi e delle Repubbliche in tutti gli atti che riguardavano l'Impero[32].

Al Capitolo VI della Bolla d'oro, infatti, si decretava che:

> Tenendosi Corte Imperiale, tuttavolta che per l 'avvenire in perpetuo dovrà tenersi, i sudditi Principi Elettori immutabilmente tengano i loro luoghi a destra e a sinistra, secondo l'ordine e il modo prescritto di sopra, n'è verun altro Principe di qualunque stato, dignità, preeminenza o condizione egli sia, possa essere in qualsivoglia maniera ad alcuno di essi preferito in qualsisia atto spettante alla stessa Corte, o sia di camminare o di sedere o di stare in piedi, sopra di che segnatamente esprimiamo

30 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 218.
31 Ivi, p. 219.
32 Ivi, p. 224.

che il Re di Boemia celebrandosi tali Corti in tutti i suddetti atti e in ciascuno di essi vada immutabilmente avanti a qualsivoglia altro Re che a caso vi venisse o vi si ritrovasse presente, per quanto fosse questi cospicuo per singolari prerogative di dignità[33].

La Repubblica di Venezia non volle mai piegarsi a tale disposizione e fece istanza, presso l'Imperatore Ferdinando III, affinché venisse riconosciuta "*per Coronata*" e venisse accordata la precedenza ai suoi *Ambasciatori*, su quelli degli Elettori imperiali. L'istanza suscitò l'accesa e pronta reazione dei principi Elettori stessi che, a mezzo dei propri deputati e del Collegio Elettorale in Corpo, dinanzi al Maggiordomo maggiore domandarono a Sua Maestà imperiale la precedenza, in nome di tutti gli Elettori, su tutte le Repubbliche e tutti i Principi dell'Imperio. Inoltre, in merito alle richieste di Venezia, dichiararono che nessuna decisione andasse presa senza il loro consenso e che ogni *Ambasciatore* Elettorale godeva delle stesse prerogative riservate a quelli Regi, tra le quali "*quella di coprire davanti S. M.*"[34].

I Conti di Kats, Preposto d' Erlang, di Sconcher Reigerbergh e Ruicht, deputati in nome dell'Elettore di Magonza e dell'Elettore di Baviera, in particolare, presentarono poi le sette ragioni, che ai loro Sovrani credevano dover competere, in ossequio al contenuto della Bolla d'Oro, ossia che agli Elettori, così in Chiesa ed in Senato, come in Corte, "*il luogo appresso S. M. dopo le Teste Coronate, compete*".

A sostegno delle ragioni degli Elettori, il precedente verificatosi nell'anno 1577 quando, confermato il titolo di Granduca al suo signore, un *Ambasciatore* della Corte di Firenze promosse l'identica pretesa avanzata dalla Repubblica di Venezia, senza frutto. Scriveva Paradisi:

Che i Papi, tale verità conosciuta, agli Elettori i primi luoghi dopo quei de Re hanno conceduti: che però nel *Cerimoniale Romano* si legge: *Principes Elettorale, Romani Imperii dignio res habeantur Principibus, praeter Reges*[35].

Alle ragioni degli Elettori, i veneziani rispondevano che la Regia maestà dei Principi poggiava su tre basi: l'antichità del comando; la grandezza degli Stati; la libertà perfetta mai interrotta. Essi ricorrevano tutti nella Repubblica di Venezia, mentre, altrettanto, non era possibile dire per gli Elettori, non essendovi traccia di essi ai tempi di Costantino e, nemmeno, ai tempi in cui l'Impero d'Occidente venne distrutto dai Goti. Della Dignità elettorale si cominciò a parlare, soltanto, nel 996, ai tempi di Ottone III, quando venne istituita con l'autorità di Papa Gregorio V. La superiorità e libertà della Repubblica di Venezia, la cui antichità risaliva ai tempi di Papa Innocenzo I e degli Imperatori Onorio e Teodosio, era nota a tutti. Essa rappresentava l'unico esempio di Repubblica nata veramente libera, tanto da esser chia-

33 *Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani*, cit., pp. 28-29.
34 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 224.
35 Ivi, p. 225.

mata da papa Alessandro III, nell'anno 1177, con il titolo di Regina, paragonandola ai re, quando "*presentate due ombrelle, l'una per Sua Santità, l'altra per l'Imperatore Federico, disse: Deferatur tertia pro Duce Venetiarum*", facendo sedere il Doge su di una sedia uguale a quella cesarea[36].

La qualità regia, come argomentavano i veneziani, non risultava né dagli ornamenti né dai titoli, bensì consisteva nella suprema autorità sui sudditi. Consistendo il regnare nel non dipendere dalla volontà e dall'arbitrio altrui, se non dal proprio, chiunque godesse di tale diritto, a qualsiasi titolo, poteva dichiararsi re.

La corona della Repubblica di Venezia consisteva nella sua libertà, della quale si era sempre fregiata. Per quanto riguardava le prerogative a favore degli Elettori, contenute all'interno della Bolla d'Oro, a partire dal 1356 in poi, ammesso che la Repubblica si trovasse annoverata tra le teste coronate, in ordine alla precedenza, quelle non arrecavano alcun pregiudizio nei suoi confronti mentre gli Elettori, eccettuati i Re, potevano pretendere di precedere gli altri principi. Alla contestazione che durante il Concilio di Trento, gli *Ambasciatori* degli Elettori avessero ottenuto la precedenza su quelli della Repubblica di Venezia, si rispondeva che, in quella sede, fu decretato "*che per qualsiasi atto non si intendesse diritto alcuno perduto, né acquistato*" [37].

Naturalmente, come sempre accadeva in questi casi, non si pervenne mai ad una decisione che assegnasse la ragione, in modo definitivo, ad una delle parti perché, quello delle precedenze, restava un campo perennemente aperto agli aggiustamenti che, in ogni momento e in ossequio agli equilibri politici e alla graduazione delle rispettive potenze degli stati, poteva, e doveva, essere risistemato, come del resto la storia aveva, fino a quel torno di tempo, mostrato.

Le nuove regole stabilite a Vienna sotto l'Imperatore Carlo VI

Nel *Capitolo IV* viene minuziosamente descritto l'ordine delle precedenze tra le Dignità, le cariche e gli uffici della corte cesarea, composta dai *Consiglieri* o, se si vuole, *Ministri* e dai vari *Collegi*, oltre che dell'articolazione gerarchica e funzionale dell'amministrazione della stessa. Di *Collegi* ne esistevano alcuni chiamati *Intimi*, i cui membri si fregiavano del titolo di *Eccellenza*, estendibile alle consorti che lo conservavano anche nel ricorrere la condizione di vedovanza. I *Consiglieri Intimi* occupavano il primo grado e, tra questi, il vertice era rappresentato dal *Maggiordomo Maggiore dell'Imperatore* che precedeva tutte le altre cariche ed era a capo del *Consiglio di Stato*. A tale carica seguiva quella di *Cameriere Maggiore di Sua Maestà Cesarea* che, in *Anticamera*, precedeva tutte le altre cariche mentre, nella carrozza

36 *Ibidem*.
37 Ivi, p. 227.

dell'Imperatore, veniva preceduto dal *Cavallerizzo Maggiore*, la carica immediatamente successiva. A queste, seguiva il *Maresciallo di Corte*, con giurisdizione civile e criminale su tutte le cariche di corte e sui ministri dei principi stranieri, dalle cui sentenze si poteva far appello, soltanto, presso la *Suprema Cancelleria di Corte*.

Seguivano i *Capitani dei Carabinieri* e *dei Trebanti*[38] che prendevano posto all'interno del *Consiglio di Stato*, in base all'ordine di anzianità, senza tener conto di titoli o dignità e, fuori dalla carrozza imperiale, precedevano il *Cameriere Maggiore* mentre, all'interno, *cedevano la mano* a tutte le altre cariche[39]. Essi non dipendevano da nessun altro e ricevevano gli ordini direttamente dall'Imperatore.

Il *Consiglio di Guerra* era presieduto dal *Presidente di Guerra* e *Luogotenente generale*, al quale seguivano un *Vicepresidente* e i *Consiglieri di Guerra* che precedevano per ordine di anzianità. I gradi del Consiglio erano occupati da: il *Maresciallo,* al primo grado; il *Generale della Cavalleria*, il *Generale della Fanteria*, il *Generale dell'Artiglieria*, tra loro uguali, al secondo grado; il *Maresciallo della Cavalleria* e il *Maresciallo della Fanteria*, tra loro uguali, al terzo grado; il *Generale di Battaglia*, al quarto grado.

Il *Supremo Magistrato di Conferenza* esaminava gli Affari di Stato e, attraverso un *Referendario*, si dava conto di essi all'Imperatore che assumeva le decisioni in merito. I membri di tale Consiglio erano quattro ma, al tempo in cui scriveva il Paradisi, erano, soltanto, tre[40] e sedevano in ordine di anzianità.

Esisteva, poi, la carica di *Maresciallo degli Stati Ereditari*, ricoperta da un nobile di *Spada e Cappa,* a capo di un' "*adunanza*" di legisti composta di tre classi, *Cavalieri*, *Gentiluomini* e *Cittadini primarj*, proposti dalle Province soggette. Tale magistrato aveva la cognizione universale di tutti i fondi, terreni, signorie e feudi posseduti negli stati Ereditari, nonché delle ipoteche, debiti, fedecommessi e transazioni di ogni genere. La principale incombenza era quella di limitare le tasse in ogni Provincia, Signoria e Stato che, in base alle esigenze di corte, ogni anno potevano aumentare o diminuire, ed erano oggetto di concordato tra Corte e Stati[41]. Altra incombenza di tale Tribunale era quella di provvedere di *Tutori* e *Curatori* i *Pupilli* e le *Vedove* appartenenti all' *Ordine Equestre*, degli Stati Ereditari. Somministrava, inoltre, la giustizia ai creditori e ai successori nei beni e in altri affari di natura simile che, in caso di revisione, passavano direttamente al *Consiglio di Stato Ordinario*, in cui sedevano l'Imperatore e i Primi Ministri della *Suprema Conferenza di Stato*. Questo *Consiglio* era composto di *Cavalieri*, alcuni dei quali insigniti dell'Ordine del Tosone, e altri *Camerieri della Chiave d'Oro*, figure preminenti a corte dopo le

38 Corpo della Guardia imperiale i cui soldati erano armati di alabarda.
39 Ivi, p. 228.
40 I componenti erano in quel momento il Principe Eugenio di Savoja, che ricopriva la carica anche di Presidente di Guerra, il Conte di Sinzedorff, Gran Cancelliere di Corte, e il Conte Gundachio di Starembergh.
41 Ivi, p.229.

prime cariche, e aveva la cognizione delle cause grandi degli *Ordini Equestri*, della polizia e della politica, concernenti le ragioni della Casa d'Austria, in materia di successioni, eredità, confini e materie simili, per le quali occorrevano molto studio e attenti esami.

Al *Consiglio* e *Cancelleria di Guerra* era riservata la competenza sull'Ordine militare della Monarchia e su tutto ciò che riguardava la giustizia, la polizia e la convenienza di detto ordine. Tale magistratura era composta di *Marescialli*, *Generali*, *Tenenti Generali*, e i più anziani *Ufficiali Maggiori*. Vi erano, poi, degli *Uditori dell'Esercito* e dei *Referendari* che facevano rapporto delle decisioni prese al presidente o al vice presidente. Scriveva il Paradisi che, tra i dipendenti direttamente dall'Imperatore, questo *magistrato* non aveva rango. A tale Consiglio era subordinato il *Commessariato di Guerra*, dipendente anche dalla *Camera Suprema* con cognizione sull'economia militare, prendendo direttamente ordini dal *Commissario Generale*. Nello specifico, si occupava dell'esazione delle contribuzioni, della loro amministrazione e dei fondi che l'erario imperiale stanziava annualmente per le truppe e lo Stato maggiore. Di tutto ciò rendeva conto alla Camera Suprema.

Il *Presidente del Consiglio e della Cancelleria d'Italia e di Spagna* gestiva gli affari dei Regni di Napoli e Sicilia e dello Stato di Milano. Tale magistratura, riportava il Paradisi, era composta quasi tutta da spagnoli e le sue deliberazioni dipendevano dall'Intima e Suprema Conferenza di Stato.[42]

Seguiva il Presidente del *Consiglio e Cancelleria dei Paesi Bassi Austriaci*, magi-

42 Il ruolo degli spagnoli presso la corte viennese è stato oggetto di studio, negli ultimi anni, da parte della storiografia, in particolare, grazie all'attenzione dedicata al periodo dell'ultimo sovrano spagnolo della dinastia degli Asburgo e a quello del primo sovrano della dinastia dei Borbone, nonché alla temperie della guerra di successione spagnola che, fino a pochi decenni fa, rappresentavano argomenti rimasti al margine dell'attenzione storiografica, concentrata maggiormente sul periodo di splendore dell'impero spagnolo. L'influenza spagnola presso la corte austriaca fu una conseguenza della presenza degli esiliati della Guerra di Successione, rei di aver appoggiato la causa degli Asburgo, che finirono con il riparare presso Vienna dove, grazie all'appoggio garantito loro da Carlo VI, riuscirono a crearsi delle posizioni di potere che non mancarono di creare forti tensioni con le *élite* imperiali che, fino ad allora, avevano monopolizzato il potere a corte. Le possibilità di ascesa di tale partito furono determinate soprattutto dalla volontà dell'imperatore di non rinunciare definitivamente alla sua eredità spagnola, Sul peso del partito spagnolo presso la corte di Vienna vedi V. León Sanz, *Al servicio de Carlos VI. El partido español en la corte imperial*, in *El declive de la monarquía y del imperio español: los tratados de Utrecht (1713-1714)*, coord por J. Albareda i Salvadó, Barcelona, Critica, 2015, pp. 225-276; Ead, *Cultura española y poder politico en la Corte de Viena del emperador Carlos VI (1711-1740)*, in «Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional», n. 152, 2002, pp. 30-47; EAD, *Patronazgo politico en la corte de Viena: los españoles y el Real Bolsillo Secreto de Carlos VI*, in «Pedralbes: Revista de historia moderna», n. 18, 2, 1998, pp. 577-594; Ead, *El partido español en la corte imperial de Carlos VI: la Conferencia de Estado*, in *La dinastia de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el imperio,* coord por J. Martínez Millan-R. Gonzalez Cuerva, Madrid, Polifemo, 2011, vol. III, pp. 1663-1690; R. Quirós Rosado, *Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión española*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2017.

strato composto di spagnoli, fiamminghi e tedeschi, "politici e legali", dipendente anch'esso dalla *Suprema Conferenza di Stato*.

La Soprintendenza dell'erario della monarchia era affidata al *Presidente Universale delle Finanze*, che contava ben tremila subordinati, impiegati nelle *Camere* dei Regni, Province e Stati. Magistratura dipendente, in parte, dalla Suprema Conferenza e dal piacere dell'Imperatore, era considerata tra gli organi più distinti dell'Impero.

La competenza sulla giurisdizione civile e criminale ricadeva in capo al *Consiglio Senatorio* composto da un Presidente, un Vicepresidente e da tre ordini di soggetti: *Cavalieri legali*, *Gentiluomini* e *Assessori legali* che, unitamente, decidevano in merito alle cause. Le sentenze di tale magistratura erano appellabili presso la *Suprema Camera di Corte*. In occasione dell'elezione di un nuovo Imperatore, tale magistrato si riuniva in corte per prestare giuramento di fedeltà alla maestà cesarea, a differenza degli altri magistrati che singolarmente prestavano giuramento nelle mani del capo del tribunale che lo riceveva in nome dell'Imperatore[43].

Concludeva la gerarchia *il Magistrato civico* o sia *Pretorio* di quella *Dominante*, composto da un buon numero di cittadini che avevano diverse incombenze per conto di litigi e controversie popolari o per conto di giurisdizione del Borgomastro. Questo era chiamato per reggere o custodire il registro delle *Case* e degli *stabili*, manutenere le strade, difendere i diritti dei cittadini e delle *Arti*, dell'annona, vigilare sulla sanità, approvvigionare gli arsenali dell'attrezzatura militare, spettante alla giurisdizione separata da quella imperiale, alla custodia del denaro pubblico.

Nelle processioni e funzioni pubbliche questo era l'unico corpo che partecipava, quando interveniva l'Imperatore, camminando innanzi al *Capitolo Arcivescovile*, preceduto dalle *Arti*, dai Cittadini, dai *Collegi dei Dottori* e dai *Sindaci* delle città.

Inoltre, presso la corte imperiale, vi erano molte altre cariche, dignità ed uffici come, ad esempio, quelli inviati dai governi dei Regni di Ungheria e di Boemia, dai circoli della Slesia e dell'Austria, come dai Regni di Napoli, Sicilia, dagli Stati di Milano e Mantova.

L'Imperatore spediva i suoi *Ambasciatori ordinari* presso le corti di Roma, Madrid, presso la Repubblica di Venezia mentre, *Ambasciatori Straordinari* erano inviati presso Costantinopoli e in Polonia; presso le altre corti spediva i ministri del secondo Ordine[44].

La gerarchia degli onori nella corte francese, tra principi, aristocrazia, "dignità", detentori di uffici

Abbiamo, precedentemente, trattato della contesa tra il re Cristiano e il re Cattolico in ambito di precedenza, affrontata dal Paradisi nel *Capitolo V* della *Parte III*

43 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 230.
44 *Ibidem*.

e sulla quale non ritorneremo. Analizziamo, invece, quanto riportato nei *Capitoli VI* e *VII*, nel quale l'autore compie, rispettivamente, un'analisi sulle precedenze tra i principi del sangue e, continua, proponendo un resoconto, analogo a quello fatto per l'impero, sugli uffici, le dignità e le cariche della corte francese.

Nel Regno francese, le Regine, dopo il Re, precedevano tutti i Principi e le Principesse, anche se, nella cerimonia di incoronazione di Carlo IX, la Regina, attenta ai vantaggi dei figli e per non arrecare pregiudizio alcuno, cedette il primo luogo al fratello del re. Bisogna precisare che i regi principi, come riporta il Menetrier, venivano divisi in tre ordini: il primo era chiamato della *Real Casa*, che comprendeva il Re, la Regina e i loro figli; il secondo era chiamato della *Razza Reale*, in cui confluivano i fratelli e le sorelle del Re con i loro figli; il terzo era chiamato del *Sangue Reale* e abbracciava coloro che non erano, immediatamente, figli o fratelli del Re, né figli dei fratelli dello stesso ma, che in mancanza di discendenza diretta del re o dei suoi fratelli, vantavano il diritto di successione alla Corona. Essi erano qualificati con tale titolo per distinguerli dagli altri principi non nati di sangue regio, ma chiamati semplicemente Principi, Duchi o Conti[45]. Tali principi venivano graduati, nelle precedenze, nell'esatto ordine appena citato. Cosandey ha studiato il cerimoniale all'interno della Corte francese; in particolare, per quanto riguarda i *Principi del sangue*, rileva che essi sedevano alla destra del sovrano ed erano gli unici ai quali era consentito giungere a cavallo nel cortile del palazzo reale. Nel 1594, i principi del sangue erano due, nel 1610 se ne contavano 3, fino a giungere al 1775, con sei principi del sangue[46].

Il primogenito del Re di Francia, come successore nel Regno, si chiamava semplicemente *Delfino*[47], mentre, prima dell'annessione del Delfinato, veniva chiamato semplicemente *Fils ainé* o *Monsieur*. Il suo primogenito si indicava con il titolo di *Duca di Borgogna*. Il titolo di *Delfino* non si stimava inferiore di quello di *Cesare* tra i Romani, spettante a chi era destinato a succedere nell'Impero.

Il secondogenito del Re, recava il titolo di *Duca di Anjou*, mentre gli altri cadetti venivano chiamati *Figli di Francia*, seppur ciascuno di essi recava il suo titolo, come il *Duca di Berry*, e simili. Alle figlie legittime dei re di Francia spettava il titolo di *Madame di Francia*.

I figli naturali del sovrano erano considerati anch'essi principi e qualora legittimati ricevevano il titolo di *Altezza*, assumendo il nome del luogo assegnatogli per appannaggio dal re. Le figlie naturali non venivano considerate come membri della *Regia Casa* e non ricevevano alcun appannaggio; venivano chiamate *Madamigelle*

45 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, p. 301.

46 F. Cosandey, *Préséance et Sang Royal, le rite comme construction d'un mithe identitaire*, in «Cahier de la Méditerranée», n. 77, 2008, pp. 19-26.

47 Scrive il Paradisi, "Titolo, al parere di alcuni, proveniente da Umberto Signore di Vienna e Territori adiacenti che compongono quella provincia, che Delfinato si appella; o come altri vogliono da Delfino, nome di uno dei Padroni di quella Provincia che poi restò incorporata nel Regno di Francia"; A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, p. 302.

di Borbone e, maritandosi, assumevano il titolo della famiglia di cui entravano a far parte.

Il Primo fratello del Re portava il titolo di *Duca di Orleans* e ci si rivolgeva a lui dandogli il titolo di *Monsieur*; il suo primogenito portava il titolo di *Monsieur le Prince* mentre la sua primogenita soltanto quello di *Madamoiselle*. Con i fratelli del re, loro mogli, sorelle e figli, si utilizzava il titolo di *Altezza Regale*.

Il titolo di *Principe di Condé* era riservato al primo dei *Principi del Sangue Reale* ed egli era a capo di un ramo discendente direttamente da San Luigi. Nessuno dei suoi, tuttavia, era stato re di Francia e, per questo, usava il titolo di *Altezza Serenissima*, mentre il suo primogenito si chiamava *Monsieur le Duc*[48]. Altri signori primari di quella corte erano i *Pari del Regno*, la cui origine, secondo alcuni, risaliva ai tempi di Carlo Magno il quale scelse dodici tra i più illustri dei suoi conti palatini, e gli conferì il titolo di *Pari*, esimendoli

> da qualunque giurisdizione, benché superiore, alla riserva di quella del Parlamento Generale, a cui esso monarca stesso e suoi figli volle soggiacessero, affinché quelli ad ogni altro suddito fossero superiori[49].

Secondo altri, la parola *Pari* aveva lo stesso significato di *Patrizio*, dignità che era considerata grande in Costantinopoli e che Costantino mutuò dall'impero romano, accrescendone la dignità. I governi delle province venivano conferiti a *Patrizi* e così vollero fare anche i re di Francia per premiare i cortigiani del loro seguito. Da ciò derivò che i loro *Patrizi*, ai quali conferivano i governi delle province e che talvolta erano anche *Duchi*, venissero chiamati indifferentemente con i titoli di *Duchi* e *Patrizi*. Con il passare del tempo, abbreviando la parola in lingua francese, venivano detti *Ducs et Pars de France*, come accadde con il titolo dell'ufficiale chiamato *Magister Palatii*, diventato, poi, con il passare del tempo, *Maitre du Palais*[50]. Questi *Pari* erano i primi *Consiglieri* e *Direttori del Regno*, componevano un Corpo che presentava le rimostranze al Re e precedevano i *Principi del Sangue* stessi. Essi giudicavano le cause dipendenti dai Parlamenti e amministravano gli interessi del Regno. Fino a che durò la loro grandezza ebbero una grande autorità al punto che "*quella dei loro Re, potea dirsi più tosto aristocratica che monarchica*". Sei di quel *Corpo* un tempo furono Ecclesiastici e altri sei Laici[51]. Al tempo in cui scriveva il Paradisi, erano otto i gradi in cui si distinguevano i Pari, ed essi erano: 1. Il grado degli antichi *Duchi* o *Conti Pari*; 2. Il grado dei *Duchi* e *Pari* riconosciuti dal Parlamento come tali; 3. Il grado dei *Duchi* riconosciuti semplicemente come *Duchi* dal Parlamento di Parigi;

48 Ivi, p. 303.
49 *Ibidem*.
50 Ivi, p. 304.
51 Gli Ecclesiastici furono l'Arcivescovo di Reims in Champagne, i Vescovi di Laon, Langres, di Chalon, di Nojon e Beauvais, le cui dignità di Pari non si riconoscevano perché fossero vescovi, ma perché tre di essi erano Duchi e gli altri Conti. I Laici erano i Duchi di Borgogna, di Gujenna e di Normandia, i Conti di Fiandra, di Tolosa e di Champagne.

4. Il grado dei *Duchi* e *Pari* riconosciuti da altri Parlamenti e non da quello di Parigi, che era la sola *Corte dei Pari*; 5. Il grado dei *Duchi* e *Pari* fatti per lettere del *Grande Sigillo*, non riconosciuti ancora da alcun Parlamento; 6. Il grado di alcune persone, alle quali il re faceva godere degli onori del *Louvre*[52], senza che fossero *Principi* o *Principesse* e senza che avessero ducato o lettera che portasse tale titolo; 7. Il grado dei *Duchi* e *Pari* per brevetto; 8. Il grado dei *Duchi* di creazione straniera ai quali il Papa aveva concesso quel titolo e alcuni altri grandi Signori[53].

I Pari erano feudatari e dipendevano dalla Corona, e il numero di dodici, un tempo fissato, vi era ancora, anche se ai Pari secolari, al tempo del Paradisi, non restava altro che il titolo e l'esercizio di particolari funzioni, durante il Cerimoniale della Coronazione.

Riportava il Paradisi che tra *Principi* e *Magnati* francesi, molto spesso, sorsero controversie che, poi, trovarono un accomodamento, con quanto venne deciso da Luigi XIV, al suo riappacificamento con il *Principe di Condé*[54]. Di seguito riportiamo la sintesi dei dieci articoli in cui si strutturava il decreto emesso dal sovrano, nel maggio del 1711.

Luigi XIV volle che il *Principe di Condé* godesse della precedenza su tutti gli altri *Principi del Sangue* e, dopo la morte del *Delfino*, suo figlio, ordinò che i *Principi del Regio sangue*, durante la cerimonia di incoronazione del re, dovessero rappresentare gli *Antichi Pari di Francia* e, a partire dall'età di quindici anni, tenessero posto e voce deliberativa all'interno delle *Corti* dei *Parlamenti*. Stabilì, inoltre, che i suoi figli legittimati e i loro discendenti maschi, venissero fregiati della dignità di *Pari* e che nella *Consacrazione del Re*, rappresentassero, parimenti, gli antichi *Pari*, dopo e in mancanza dei *Principi del Sangue*. Giunti all'età dei vent' anni, nelle *Corti* del *Parlamento*, dovevano avere voce deliberativa e che, così nelle *Udienze* come nel *Consiglio*, avessero posto dopo i *Principi del Sangue* ma precedessero tutti i *Duchi* e i *Pari*, seppur le loro *Ducee* fossero meno antiche.

Lapidario il commento di D'Avenel in merito alla decisione di Luigi XIV di dare "*à ses bâtards la préséance sur les autres ducs. Son père n'avait pas osé aller jusque-là*"[55].

I *Duchi* e i *Pari* nelle *Consacrazioni*, in mancanza dei *Principi del Sangue* e dei legittimati, che avevano le dignità di *Pari*, venivano chiamati a rappresentare gli antichi *Pari*, avendo posto, già dal primo giorno della loro ammissione. All' età di vent'anni venivano ammessi nel *Parlamento*.

Soltanto i figli maschi, discendenti da coloro a favore dei quali era stata fatta l'erezione, ricevevano il titolo e le clausole generali inserite o da inserirsi nelle Erezioni

52 Vedi *Infra,* p. 236.
53 *Ibidem*.
54 Sull' età di Luigi XIV vedi P. Goubert, *Luigi XIV e venti milioni di francesi*, Bari, Laterza, 1968; R. Mandrou, *Louis XIV en son temps. 1661-1716*, Paris, Presses Universitaire de France, 1973; F. Bluche, *Louis XIV*, Paris, Fayard, 1986; E. Leroy Ladurie, *L'Ancien Regime del Louis XIII a Louis XV*, Paris, Hachette, 1991.
55 G. D'Avenel, *Richelieu et la monarquie absolue*, cit., p. 269.

delle *Ducee* e delle dignità di *Pari*; a favore delle femmine, altro effetto non producevano se non per colei che discendeva dalla *Casa*, e portava il cognome di colui a favore del quale le *Lettere* erano state spedite.

Veniva fatto obbligo, inoltre, di contrarre matrimonio esclusivamente con persona giudicata degna di godere di tale onore, ricevendo posto nel *Parlamento* soltanto a partire dal giorno, in cui otteneva l'ammissione.

Ai possessori di *Ducee* e di dignità di *Pari* veniva permessa la sostituzione del Capo del Luogo attraverso il pagamento di una somma pari a lire 15000, restando il titolo di *Ducea* annesso a quel luogo scelto, oltre che la dignità di *Pari.* Veniva stabilito che coloro che avessero voluto introdurre litigi contro i sudditi delle *Ducee* o contro la dignità di *Pari*, avrebbero dovuto rivolgersi al re, presentando le proprie ragioni, per ottenere il permesso a proseguire il litigio. Seguiva un comando, riservato al *Duca di Lussemburgo* e al *Duca di Pincy*, ai quali veniva concesso il posto nel *Parlamento* di Parigi e in ogni altro luogo, mentre al *Marchese d'Antin* il luogo gli sarebbe stato concesso soltanto a partire dal giorno in cui sarebbe stato ricevuto con nuove lettere. Quanto stabilito in queste *Ordennances* per conto dei *Duchi* e *Pari*, concludeva il sovrano, era da considerarsi valido anche per i duchi non *Pari*, in ordine a ciò che loro poteva appartenere[56].

L'intervento del sovrano, con apposite *Ordennances*, sulle modalità di intervento dei *Principi del Sangue* nelle cerimonie di Consacrazione del sovrano, fu dettato dalla ricorrenza frequente di incidenti per ragioni di precedenza che, in tali occasioni, si verificavano. Delle tante riportate dal Paradisi, ne citiamo una, in particolare, tratta dalla *Storia* del Cardinal Mazzarino, accaduta durante la cerimonia di Consacrazione di Luigi XIV. I Pari ecclesiastici vennero sistemati in un banco posto alla destra dell'altare, dietro il quale trovarono posto i cardinali e, più in basso degli altri, vennero sistemati i prelati non officianti. Insorse, in quell'occasione, qualche discordia tra il cardinale Mazzarino e i *Principi del Sangue*, i quali con ripugnanza, in passato si erano visti costretti a cedere la precedenza ad un ministro "*che gli aveva fatto tremare*" - il cardinale Richelieu -; infatti, un'ordinanza di Luigi XIII, del 17 aprile del 1642, aveva stabilito la precedenza dei cardinali francesi e stranieri sui principi di sangue. Questi ultimi, per dissimulare questa loro debolezza e il timore nutrito nei confronti di Richelieu, avevano praticato lo stesso verso gli altri cardinali, "*credendo di salvare il loro onore con un rispetto che, per quello che dicevano, verso una delle prime Dignità Ecclesiastiche, più che verso la qualità di Primo Ministro di Stato usato aveano*."[57] Dopo la morte di Richelieu, non mostrarono più tanto sentimento religioso e non vollero più mostrarsi così accondiscendenti nei confronti del primo ministro.

> Il Principe di Condé e i due suoi figliuoli apertamente dichiararono, che dai Cardinali la mano allora pretendevano e che per tutto la pretenderebbono. Il Re, obbliga-

56 A. Paradisi, *Ateneo,* cit., tomo V, *Delle Precedenze*, pp. 244-45.
57 Ivi, p. 245.

to ad interporre la propria autorità, ordinò che nelle Chiese i Cardinali precedessero: che in ogni altro luogo per conto dei Principi del sangue il contrario si praticasse: Che nelle reciproche visite i Principi del sangue in casa propria co' Cardinali le medesime Civiltà usassero, che essi Cardinali render loro dovevano[58].

Nella cronaca di questa vicenda si colgono tutti gli elementi di tensione che rimandano ad una ben più profonda conflittualità politica che si stava consumando nella Francia del tempo, ossia l'opposizione politica nobiliare al regime del Cardinale Richelieu, prima, e del Cardinale Mazzarino, dopo. Tale conflittualità scaturiva dalla reazione di quella nobiltà rispettosa del diritto e della tradizione, amministratrice degli interessi del Regno, messa al margine della pratica decisionale, colpita dalle strategie poste in campo da Richelieu e Mazzarino e dalla repressione che questi esercitavano contro ogni opposizione volta a ripristinare le forme antiche della pratica del potere[59]. Si tentava di ripristinare la monarchia tradizionale, fondata sulle consuetudini e le tradizioni che si erano fatte leggi, con il mutuo consenso di governanti e governati. La monarchia tradizionale, secondo i suoi sostenitori, rispettava quelle consuetudini e quei costumi che animavano le costituzioni territoriali, cosa che, invece, il nuovo sistema non faceva, a detrimento del mutuo consenso e a favore dell'imposizione della volontà di una sola parte. La monarchia tradizionale, scriveva D' Avenel, era una costituzione, e il re era solo uno dei poteri, seppur grande, dello Stato; nella monarchia assoluta il re non era più una parte del tutto ma era il tutto e "*la Constitution, c'est lui-même, c'est- à- dire qu'il n'y en a plus*"[60].

Precedentemente, presso la corte, i grandi vassalli della corona, ossia i *Pari* più antichi procedevano immediatamente dopo il re, precedendo sempre i *Principi del sangue*. Fu Enrico III il primo che, tramite un'ordinanza del 1576, conferì la precedenza ai *Principi del sangue* e, più tardi, Luigi XIV,

décida [...] que les princes du sang étaient pairs-nés [...] Il avait rendu tous les grands égaux , et n'avait reconnu entre eux d'autre prééminence que celle de l'âge[61].

Ai tempi in cui scriveva Paradisi, oltre agli antichi dodici, venivano chiamati Pari anche "*i Duchi di Vandome, di Ghise, d'Useiz, di Montharon, di Vantadour, Beaufort, Tremouille, Suillj, di Laynes, Desdiguieres, Brisac, Chaulnes, Richelieu, Retz, S. Simon,*

58 *Ibidem*.
59 Sulla critica aristocratica del *Ministeriat* e la lotta politica contro Richelieu e Mazzarino e, più generalmente, contro l'innalzamento dell'autorità regia Cfr. F. Benigno, *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni Editore, 2011; Id., *Specchi della Rivoluzione*, Roma, Donzelli, 1999; A. Jounna, *Le devoir de révolte, La noblesse francaise et la gestation de l'Etat moderne*, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989; M. Bannister, *Condé in Context. Ideological Change in Seventeeth-Century France*, Oxford, Routledge, 2000; C. Jouhaud, *Mazarinades: la Fronde des mots*, Paris, Editions Aubier, 2009; J. Nicolas, *La Fronde en mouvement, Le développement de la crise politique entre 1648 et 1652*, in «Dix-Septieme Siécle», 36, n. 145, 1984, pp. 305-322.
60 G. D'Avenel, *Richelieu et la monarchie absolue*, cit., p. 2.
61 Ivi, p. 269.

Rochefauchault, la Force, Valentinois, Roban, Bouillon, Luxembourg, Verneuil, d'Estrees, Gramont, Mazarin, Villeroj, Mortmar, Crequì, Saint Aignan, Foix, Liancourt, Tremes, Noailles, Coaslin, Pralin , Aumont, Senneterre, Saintemaure, la Valiere, ed altri che non [avevano] fatto verificare le lettere in Parlamento"[62]. Erano tutti considerati come Consiglieri del re, anche se, soltanto i primi dodici, come più sopra ricordato, intervenivano *nella Cerimonia della Consacrazione* e *Coronazione del re*. La suddivisione dei compiti tra i dodici Pari, in tali cerimonie, avveniva nel seguente modo:

> Il primo degli Ecclesiastici consagra ed unge quel monarca con l'oglio della Sacra Ampolla; in di lui mancanza supplisce il Terzo; il secondo porta la Sacra Ampolla; il terzo tiene lo Scettro Regale; il quarto il Manto; il quinto l'Anello; il sesto la Cintura della Spada; gli sei Laici portan gl'altri ornamenti appartenenti a quella Cerimonia; cioè il Duca di Borgogna la Corona, e cinge la Spada al fianco del Re; il Duca di Gujenna porta la prima Bandiera quadrata; il Duca di Normandia la seconda; il Conte di Tolosa gli Speroni; il Conte di Fiandra la Spada; il Conte di Campagna lo Stendardo da guerra. Ciascun Pari in quella funzione porta in testa un Cerchio d'oro in forma di Corona. Quando fu coronato il Regnante Luigi XIV, il dì 7 di giugno 1654, rappresentarono gl'Antichi Pari, Prelati e Principi grandi a piacimento del Re[63].

Per convenzione tra le due Corone di Francia e di Spagna, i Duchi francesi godevano del titolo di Grandi di Spagna così come questi, in territorio francese, godevano del titolo di Duchi, partecipando degli onori e delle prerogative riconosciute agli uni, quanto agli altri, nei rispettivi paesi.

La dignità di *Grande* di Spagna[64] era il più gran fregio di cui potevano godere i magnati spagnoli, i più intimi alla persona del re, considerati come le colonne portanti della monarchia. A palazzo, venivano ricevuti con gli onori militari, stando le guardie sotto le *Armi*; essi si dividevano in tre classi: alla prima appartenevano coloro che si *coprivano il capo* (mantenevano il cappello sulla testa) prima di cominciare a parlare con il re quando, al comparire, egli ordinava loro «*cubridos*»; alla seconda classe, appartenevano coloro che, giungendo al cospetto del re, facevano due passi indietro, cominciando a parlare con il capo scoperto, fin quando il re non consenti-

62 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, p. 305.
63 *Ibidem*.
64 Sulla dignità della *Grandeza de España* e sui *Grandi di Spagna,* vedi A. Carrasco Martínez, *La Grandeza de España. Una categoría ceremonial y política*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2024, pp. 485-516; L. Scalisi, *Della Grandezza di Spagna. L'Italia spagnola alla ricerca di titoli, conferme e potere*, in «Magallanica. Revista de historia moderna» Vol. 7, n.14, 2021, pp. 93-113; A. Carrasco Martínez, *Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos II*, in «Studia Historica. Historia Moderna», num. 20, 1999, pp. 77-136; Id., *Los Grandes castellanos ante el valimiento*, in F.J. Aranda Pérez (coord), *La declinación de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 607-613.

va loro di *coprirsi*; alla terza, appartenevano coloro che non *coprivano il capo* se non al termine della conversazione quando, ritiratisi alla "*muraglia*" con gli altri *Grandi*, il re comandava loro di *coprirsi*[65].

Non si praticava distinzione di precedenza, tra *Grandi*, per cui se i più giovani o coloro dell'ultima classe si fossero trovati a sedere, sopraggiungendo altri della prima classe e più anziani, questi ultimi non avrebbero, per diritto di precedenza, potuto rivendicare i posti occupati dai primi sebbene, per civiltà, gli sarebbero stati, comunque, offerti. Generalmente, tutti coloro che avevano il titolo di Duca appartenevano ai *Grandi*, tuttavia vie erano anche dei Marchesi e dei Conti che godevano di tale *fregio* annesso alla terra che possedevano.

I *Grandati* si distinguevano ancora in *Ereditari* e *Vitalizi*; i possessori dei primi venivano chiamati *Grandi a Titolo* e avevano giurisdizione sulle Terre dei loro Titoli, godendo del diritto di trasmetterle in via ereditaria ai primogeniti. Questi ultimi, per prender possesso dei loro *Grandati*, avrebbero dovuto far il *complimento con il cappello in mano*, al primo incontro con il re e, dopo avergli parlato, senza attendere l'ordine, avrebbero potuto coprirsi. Coloro che godevano della dignità in vita, erano chiamati *Grandi a vita* o, anche, *Titolati* e, morendo, il titolo spirava nella loro *Casa*, non avendo Terre erette in *Grandati*, ma fregiati, soltanto, della dignità per loro meriti o per grazia regia. Questi si distinguevano in: spagnoli naturali, sudditi del re e stranieri non sudditi.

Possedere il *Grandato* comportava il godimento di molteplici prerogative; oltre a quella già menzionata di coprirsi in presenza del Sovrano, si annoveravano: prender posto a sedere in presenza del sovrano nella Real Cappella e in altri posti; prendere posto nelle immediate vicinanze durante i battesimi dei principi, nelle processioni e negli accompagnamenti pubblici; manifestare le doglianze alla morte del sovrano, in prossimità del suo cadavere, restando *coperti* e seduti; portare a spalla il defunto sovrano; esser considerato parente adottivo della maestà e trattato da cugino e, in caso di nomina a Viceré, godere del trattamento da *Illustre* cugino; esser messi a parte dei casi da decidere più ardui; veder trattata la propria persona da *Eccellenza*; avere il permesso di aggiungere la corona ducale alle proprie *Armi*; essere ammesso in occasione della Pasqua e delle altre festività al bacio della mano del re; non poter subire un arresto in assenza di una commissione firmata dal sovrano; esser condotto in prigione tenendo la *mano destra* rispetto a chi lo conduceva, eseguendo l'ordine, tranne nel caso del delitto di *lesa maestà*.

Ancora, nei casi di malattia del sovrano, era permesso ai Grandi di entrare liberamente a palazzo reale fino al luogo in cui egli si trovava e, negli altri casi, fino alla *Galleria dei ritratti*; era concessa loro l'udienza particolare dal sovrano; disponevano di una camera di *primo grado* nella Corte; in caso di guerra, era loro riconosciuto il soldo di cinquecento scudi, se inclini a servire con una *picca*; potevano avvalersi di tutori in minore età a seguito di consulta reale; potevano entrare e uscire di corte

65 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. I, p. 318.

con speciale permesso del proprio re; potevano sedersi nei Tribunali di giustizia; e molte altre prerogative che dimostravano quanto piena di eccellenza fosse la *Grandezza*. In Aragona, addirittura, un *Grande* non poteva essere condannato alla pena capitale.

Tutti i *Grandi* godevano della prerogativa di assistere alla mensa del re, tuttavia, l'onore maggiore consisteva nell' ottenere la carica di *Gentiluomo di Camera*, in quanto con essa si deteneva una chiave che consentiva l'apertura di ogni porta del palazzo permettendo, a proprio piacimento, l'accesso ad ogni camera,.

Ritornando ai titoli della monarchia di Francia, alle duchesse francesi, era concesso l'onore di portare sul *cielo* delle loro carrozze l'*Imperiale*, ossia la coperta di panno o di velluto, ornamento considerato, presso la corte di Francia, *Manto* particolare della dignità ducale[66].

Il *Capitolo VI* terminava con la cronaca della cerimonia di Consacrazione di Luigi XV, tenuta a Reims il 25 di ottobre del 1722.

Nel *Capitolo* successivo, si tratta esclusivamente degli *uffici* principali della Corte francese, a partire dalla carica, molto importante, del *Grande Limosiniere di Francia*, che conferiva a coloro, tra gli *Ecclesiastici*, che la esercitavano, il supremo onore. A partire dal 1696, scriveva il Paradisi, tale carica venne ricoperta soltanto da soggetti "*della Porpora appunto precedentemente fregiati*"[67].

Il *Grande Limosiniere* aveva la facoltà di liberare i detenuti in occasioni solenni, quali la salita al trono del monarca, la consacrazione del monarca, la nascita dei *Figli di Francia*, ecc…Disponeva delle *Limosine* dispensate dal sovrano, degli ornamenti per la Regia Cappella, assisteva il sovrano nella sua Camera durante le orazioni, al momento di andare a letto e al risveglio. Durante la messa, presentava il Vangelo al sovrano, l'*Ufficio* (la comunione) e l'acqua benedetta; quando il sovrano mangiava, benediceva la tavola nella Camera della mensa. Il *Grande Limosiniere* non concorreva con i Cardinali per conto di Precedenza, in quanto fuori dal suo ufficio non interveniva in altro tipo di attività e, fuori dalle funzioni, in quella Corte i Cardinali precedevano secondo l'ordine della loro anzianità. Il *Grande Limosiniere*[68]certificava il giuramento, prestato davanti al re, dai nuovi Arcivescovi e Vescovi di Francia e dai Generali degli Ordini. In occasione di Leghe e atti simili, presentava al sovrano il *Libro dei Vangeli* su cui prestare giuramento; nelle processioni camminava alla destra del Sovrano e quando il sovrano permetteva ad alcuni Grandi ufficiali della sua

66 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*,, p. 259-260.
67 Ivi, p. 255.
68 Su questa importante carica vedi A. Maral, *Le Grand Aumônier de France et le Diocése de la Chapelle Royale sous Louis XIV*, in «Biblioteque de l'Ecole des chartes», t. 158, 2000, pp. 475-506; R. Mousnier–B. Pearce, *The Institutions of France under the Absolute Monarchy, 1598-1789*; Chicago, Chicago University Press, 1992; R. Doucet, *Pierre Du Chastel, Grand Aumônier de France*, in «Revue Historique», 133, n. 2. 1920, pp. 212-57; P. Emard, *Jacques Amyot, Grand Aumonier de France superieur des Quinze-Vingts Pauvres Aveugles du Roi (1560-1593)*, in «Revue du Seizième Siècle», vol. 14, 1927, pp. 281-314.

casa, al momento della *Predica* o in altre funzioni ecclesiastiche, di prendere posto a sedere, il *Grande Limosiniere* sedeva alla sua destra. Sua era la funzione di battezzare il *Delfino* e i *Figli* e le *Figlie* di Francia, oltre che i principi e le principesse, di cui il re era padrino. Tra le prerogative esercitate al di fuori della Cappella e del Palazzo del re, vi era la *Soprintendenza* su alcuni ospedali - lo *Spedale dei Trecento* e lo *Spedale des Haudriettes* di Parigi, lo *Spedale dei Cento Venti Ciechi* di Chartres – e il ricevere, nelle proprie mani, la professione della Fede dei cavalieri dell'*Ordine dello Spirito Santo*.

In assenza del *Grande Limosiniere*, nello spedire le *Fedi* del *Giuramento di fedeltà* prestato al re, faceva le veci il *Primo Limosiniere* che, in presenza del suo superiore, poteva esercitare anche alcune funzioni; ad esempio, la domenica, durante la messa, presentare il pane benedetto al re, alla regina, ai figli e nipoti di Francia e alle principesse loro spose. Un *Limosiniere di Quartiere* invece li presentava agli altri *Principi* e *Principesse del Sangue* e al conte di Tolosa.

La seconda carica per importanza, presso la Corte di Parigi, era quella di *Gran Maestro di Francia* che esercitava la giurisdizione sopra il *Primo Maestro di Casa*, il *Maestro di Casa ordinario*, i *Maestri di Casa Gentiluomini serventi*; il *Tesoriere*; i *Computisti Generali*; il *Computista ordinario della bocca* e loro subalterni, secondo quanto stabilito da Luigi XIV, nel regolamento del 1681. Vi erano cariche che dipendevano direttamente dal sovrano, mentre altre erano nominate dal *Gran Maestro*, carica che, ricordava il Paradisi, al suo tempo era ricoperta da Enrico di Borbone, Principe di Condé.

A tale carica seguiva quella di *Gran Ciambellano*, una delle più grandi e qualificate del Regno, visto che colui la esercitava, godeva dell'onore di trovarsi quasi sempre vicino alla persona del Re. Il *Gran Ciambellano* presentava la Camicia al Re, onore che cedeva, soltanto, ai *Figli di Francia*, ai *Principi del Sangue* o ai *Legittimati*. Prendeva l'asciugamano bagnato del sovrano, gli porgeva la salvietta a tavola e serviva durante la mensa. Porgere la salvietta, quando il sovrano prendeva posto a tavola, era atto spettante al primo ufficiale tra gli assistenti e denotava Precedenza[69].

Alla *Cerimonia di Consacrazione* del Re, il *Gran Ciambellano* calzava gli stivali al sovrano, gli metteva indosso la *Dalmatica* e il manto reale; durante i *Letti di Giustizia*[70] tenuti dal Sovrano nel Parlamento o negli Stati Generali, assisteva, in ginocchio, prendendo posto ai piedi del sovrano. La cerimonia del *Letto di Giustizia*[71] era un importante rituale previsto dalla costituzione della monarchia tradizionale francese, al punto che de l'Hopital ebbe a dire

69 Ivi, p. 257.

70 Atto solenne della Monarchia francese che prevedeva la presenza del sovrano nel Parlamento, seduto su un'ampia poltrona a baldacchino (in francese *lit*), che in età moderna divenne un mezzo per costringere il Parlamento a registrare le *Ordennances* del re.

71 Sul rituale del *Letto di Giustizia* vedi S. Hanley, *The lit de justice of the Kings of France: Constitutional ideology in legend, ritual and discourse*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1983.

que si tout le monde (jusqu'aux moindres officiers) est couvert et assis dans un lit de justice, c'est parce que tous doivent non- seulement avoir la liberté de leurs suffrages, mais encore concourir avec leur maître à la confec[tion] de la loi[72].

Il *Gran Ciambellano*[73] assisteva alle udienze degli *Ambasciatori* prendendo posto dietro la Sedia regia, su di una sedia pieghevole della Regia Camera, cosa reiterata in tutte le occasioni in cui il re gli concedeva di assistere seduto, in sua presenza. Egli era collocato sempre vicino al sovrano, anche sul letto di morte e, in quest'ultima circostanza, gli spettava l'ufficio della sepoltura e l' accompagnamento della Salma insieme ai *Primi Gentiluomini della Camera*.

La carica di *Primo Gentiluomo della Camera* venne istituita da Francesco I, sostituendo quella di *Cameriere*. I *Gentiluomini* erano quattro, tutti Principi del Sangue, e prestavano giuramento di fedeltà nelle mani del re. In assenza del *Gran Ciambellano*, facevano le sue veci, ricevendo il giuramento da tutti gli ufficiali della Regia Camera.

Al *Gran Scudiere di Francia*, anticamente, spettava la soprintendenza delle Regie Scuderie ed era chiamato, da alcuni, anche *Cavallerizzo maggiore* o *Contestabile* (dal latino *Comes Stabuli*), dignità simile a quella di *Maggiordomo* o *Maestro di Camera*. Prestava giuramento nelle mani del sovrano e, a sua volta, riceveva nelle sue mani il giuramento da parte di tutti gli ufficiali della Scuderia. Disponeva delle cariche vacanti della *Piccola* e della *Grande Scuderia* e, quando il re si recava in guerra, la *Grande* precedeva la *Piccola* mentre, in altri casi, accadeva il contrario o "*andavano del pari*". Nelle cerimonie che prevedevano la prima entrata del sovrano in una città del regno o di nuova conquista, il *Gran Scudiere* di Francia cavalcava innanzi al re recando la *Regia Spada*. Durante i *Letti di Giustizia* tenuti dal sovrano, sedeva ai piedi del Trono, dal lato del *Gran Ciambellano* e, nelle *pompe Funebri*, recava la *Spada Reale*[74].

Il *Primo Scudiere* comandava la *Piccola Scuderia*, quella di cui si serviva il re ordinariamente; suo compito era quello di presentare la mano quando il monarca per montare o scendere dalla carrozza aveva bisogno, seguire il sovrano a cavallo quando cavalcava, congiuntamente al *Capitano della Guardia del Corpo*, occupando il lato sinistro. Anche egli prendeva posto nella Regia Carrozza, quando si accomodava qualche personaggio, tuttavia, così come accadeva durante i *Letti di Giustizia*, veniva preceduto dal *Capitano della Guardia del Corpo* e da quello dei *Cento Svizzeri*.

La carica di *Gran Cacciatore di Francia* era, anch'essa, molto antica, anche se

72 G. D'Avenel, *Richelieu et la Monarchie*, cit., p. 97.

73 Sul Gran Ciambellano ma, anche, sulle altre cariche di corte vedi *Histoire des Grands Officiers de la Couronne de France avec l'origine et le progrez de leurs Familles. Ensembrle le catalogue des Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit*, par le R. P. Anselme, Parisienne, Augustin Deschausse, Tome Second, Paris, Chez Estienne Loyson, aul Palais, a l'entree de la Gallerie des Prisonniers, au Nom de Jesus, 1674; B. Barbiche, *Les institution de la Monarquie française a l'époque moderne*, Paris, Quadrige, 2012.

74 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 258.

aveva assunto tale nome, soltanto, dai tempi di Carlo VI, sostituendo quello di *Maestro Cacciatore*. Il *Gran Cacciatore* prestava giuramento nelle mani del sovrano e presentava il bastone al sovrano, quando questi si recava a caccia del Cervo. Alla cattura della preda, gli si recideva lo zoccolo destro che, dato nelle mani del *Gran Cacciatore*, lo presentava al re.

Il *Gran Maestro delle Cerimonie*, carica creata nel 1565 da Enrico III, disponeva di tutte le materie dei cerimoniali in occasione di matrimoni, battesimi, prediche solenni, letti di giustizia, arrivi e partenze pubbliche del re, della regina, dei principi, adunanze del re, dei principi, dei *Grandi* del Regno, processioni, udienze pubbliche concesse dal sovrano ad *Ambasciatori*, legati, nunzi, Assemblee degli *Stati*, delle *Corti*, dei *Corpi del Regno*, solennità, pompe funebri ecc.. In queste ricorrenze il *Gran Maestro delle Cerimonie* godeva dell'onore di prendere gli ordini direttamente dal Re; egli era munito di un *bastone da Comando*, di velluto nero con pomo d'avorio, ed era assistito nelle sue funzioni dalla Guardie, affinché si evitassero disordini.[75].

Il Paradisi menzionava anche la carica di *Contestabile* di Francia, nonostante fosse stata abolita nel 1617, dopo la morte del Duca di Lesdiguieres, e la sua giurisdizione fosse passata ai suoi luogotenenti, i *Marescialli di Francia alla Tavola di Marmo*, in quanto quell'Ufficiale fu il Primo della Corona, oltre che il Capo delle Armate. Nelle entrate pubbliche dei sovrani, marciava davanti al cavallo del sovrano, impugnando la spada nuda; dava disposizioni sugli accampamenti, le marce e le battaglie e, senza la sua approvazione, il sovrano, trovandosi nelle armate durante l'attacco di nemici, non prendeva decisioni. Cessata tale carica, la giurisdizione su tutti i crimini commessi dai militari, e sulle *differenze* insorte tra gli stessi, si trovava nelle mani del *Preposto del Contestabile*.

Originariamente i *Luogotenenti del Contestabile* erano due, ma quando il *Contestabile* cominciò ad essere investito di funzioni militari, divennero suoi luogotenenti i *Marescialli*, che andarono crescendo nel numero, proporzionalmente all'aumentare dei compiti attribuiti al loro superiore pertanto, scriveva il Paradisi, di *Marescialli di Francia*, "*oggidì se ne contano fino a dieci*". Prestavano giuramento nelle mani del re, venivano trattati con il titolo di *Messeigneurs*.

Il *Cancelliere di Francia* era un'altra importante carica della corte francese. Egli era depositario dei sigilli del re, di cui usava l'autorità in ambito di amministrazione della giustizia, di donativi, grazie ed uffici accordati dal re. Nelle funzioni solenni, veniva preceduto dagli *Svizzeri della Cancelleria*; quando il re assisteva al suo tribunale di giustizia, il *Cancelliere* prendeva posto ai piedi del trono, su di una sedia appositamente preparata. Era il solo ufficiale del regno che non vestiva mai a lutto, perché doveva trovarsi sempre pronto al servizio del re e del regno, per render giustizia, della quale egli rappresentava il vertice. Godeva della precedenza sul *Contestabile di Francia*, perché, ricordava il Paradisi, "*le armi alla toga cedono*".

75 Ivi, p. 259.

Al *Cancelliere* succedevano i *Presidenti delle Corti Supreme del Parlamento*, che sedevano in un banco alla destra del re, dopo l'ultimo gradino del trono; i *Maestri delle Suppliche della Casa Reale*, prendevano posto a sinistra, immediatamente dopo i *Consiglieri del Regio Consiglio* e avanti tutti i *Consiglieri dei Parlamenti del Regno*.

Il Paradisi, accennando ai dodici *Parlamenti* di tutto il regno di Francia[76], avvertiva che si sarebbe limitato a trattare soltanto del *Parlamento di Parigi*, chiamato *Parlamento dei Pari* perché, per quanto riguardava la precedenza, ciò che era valido in questo Parlamento, "*per norma servi[va]*" anche agli altri[77].

Il *Corpo del Parlamento di Parigi*[78] era composto di dieci *Presidenti*, alcuni *Consiglieri d'Onore*, quattro *Maestri delle Richieste Ordinari della Casa del Re*, venti *Presidenti*, molti *Consiglieri*, un *Procuratore Generale*, tre *Avvocati Generali*[79]. In esso, i *Principi del Sangue*, come più sopra riportato, vi entravano di pieno diritto, con posto e voto deliberativo, a partire dal compimento dei quindici anni di età, mentre i *Pari di Francia*, non prima di aver compiuto i 25 anni e, soltanto, dopo aver prestato il "*giuramento di bene e fedelmente render giustizia e di osservare le ordinanze e tener segrete le deliberazioni*"[80]. Per ordine di Luigi XIV, emanato a mezzo di un editto del luglio del 1644, agli ufficiali del parlamento che avevano servito per venti anni o deceduti durante il loro ufficio, venivano concessi i privilegi spettanti ai nobili.

Ad una breve descrizione dell'abbigliamento dei membri della Corte del Parlamento nelle funzioni di cerimonie[81], seguiva una rassegna relativa alle concessioni

76 Essi erano ubicati a: Parigi, Tolosa, Grenoble, Bordeaux, Lione, Rouen, Aix; Rennes, Pau, Mets, Dovay, Besançon.

77 Ivi, p. 262.

78 Sul Parlamento di Parigi e sul ruolo politico svolto in età moderna vedi A.N. Hamscher, *The Parlement of Paris after the Fronde, 1653 -1673*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press Digital Editions, 2010; E. Glasson, *Le parlement de Paris. Son rôle politique depuis le régne de Charles VII jusqu'a la révolution*, 2 voll., Paris, Hachette et cie, 1901; J.H. Shennan, *The Parlament of Paris*, London, Sutton Pub Ltd, 1998; Id., *The political Role of the Parlement of Paris*, 1715-23, in Historical Journal, n. 8, 1965, pp. 179-200; Id., *The political role of the parlement of Paris under cardinal de Fleury*, in English Historical Review, n. 81, 1966, pp. 520-42; B. Stone, *Robe against sword: the parlement of Paris and the French aristocracy*, *1774-1789*, in French Historical Studies, n.9, 1975, pp. 278-303; Id., *The Parelement of Paris, 1774-1789*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2011; R. Villers, *L'organisation du parlement de Paris et des consils supériurs d'apres la réforme de Maupeou*, Paris, Jouve, 1937.

79 Sui componenti la magistratura vedi J. Félix, *Le magistrats du parlement de Paris, 1771–1790*, Paris, Sedopols, 1990.

80 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 262.

81 Scriveva Paradisi: "*I Presidenti del Parlamento nelle Funzioni di Cerimonie compariscono in Toga di Scarlatto, e Manto foderato d' Armellini ; Berretta di Velluto nero, orlata con un gran Gallone d'Oro; quello del Primo Presidente con due Galloni, l'uno di sopra, l' altro di sotto si distingue: I Consiglieri d' Onore; i Maestri delle Richieste; i Presidenti delle Inchieste e delle Richieste di Palazzo ; il Procuratore Generale, e gli Avvocati, parimente Generali, portano anch'essi la Toga di Scarlatto ; ma con Cappuccio orlato d' Armellini: Il Capo Notaio Civile, oltre la Toga porta il Mantelletto di Scarlatto, foderato d'Armellini: il Capo Notajo Criminale ; quello delle Presentazioni ; i quattro Notaj , e Segretari del Parlamento , portano anch' essi*

della prerogativa di poter entrare in *Carrozza* nel palazzo dove dimorava il sovrano[82].

Il Paradisi continuava elencando i residenti stranieri presso la Corte di Francia, come il *Nunzio Apostolico*, prelato della Corte di Roma che precedeva tutti gli altri pubblici rappresentanti, i ministri di Spagna, Inghilterra e Portogallo, con il titolo di *Ambasciatori*, quelli della Repubblica di Venezia, dell'Imperatore, di molti principi d'Italia come della Germania, con il titolo di *Inviati*.

Gli *Ambasciatori* precedevano gli *Inviati*, venivano ammessi alle Udienze per primi e godevano degli *onori del Louvre*, ossia dell'esser accompagnati nel loro ricevimento da un *Duca* e *Pari*. Gli *Ambasciatori* entravano sempre con la carrozza nel cortile del Regio Palazzo e venivano ricevuti dalle Guardie. Nelle Udienze, sia pubbliche che private, godevano dell'onore di coprire e di sedere sopra uno sgabello.

Il Re destinava un giorno, ogni settimana, alle Udienze degli *Ambasciadori*, e degl'*Inviati*. Il *Nunzio* veniva sempre preferito; a seguire, la preferenza veniva accordata a colui che per primo l'aveva domandata e, poi, gli altri, osservando la medesima regola, valida anche con gli *Inviati*[83]. A sua volta, il re di Francia inviava propri *Ambasciatori* ordinari presso la corte di Roma, di Madrid, di Lisbona, di Londra, di Costantinopoli, di Venezia, di Torino, all'Aja e a Soleure (nel Cantone svizzero della Soletta). Fino a quando gli Asburgo regnarono in Spagna e, pertanto l'Imperatore, dopo il Nunzio, agli *Ambasciatori* spagnoli dava la precedenza sugli altri, il re di Francia presso la corte imperiale inviava un ministro di II ordine mentre, successivamente, provvide a mandare un *Ambasciatore* di rango più elevato, presso quella corte. La tattica adottata impedì la creazione di un precedente che avrebbe potuto minare le prerogative francesi in ambito di precedenza con la Spagna. In questo modo, infatti, da parte francese, si poteva sostentere che l'unica ragione giustificante la precedenza concessa all'*Ambasciatore* spagnolo fosse attribuibile alla presenza un ministro di II ordine presso la corte imperiale, quindi di dignità inferiore rispetto allo spagnolo, non rappresentando, in alcun modo, una concessione o una disponi-

la Toga di Scarlatto, col Cappuccio foderato l'Armellini: Il Primo Usciere la porta parimente simile, con Berretta di Drappo d' Oro, arricchita di Perle, orlata d'Armellini: Gli Avvocati compariscono in Toga nera, e Cappuccio del medesimo Colore, foderato d'Armellini: Tutti gli altri Uffiziali compariscono anch'essi in Toga nera", *Ibidem*.

82 Ivi, pp. 263-64.

83 "Alle Udienze pubbliche, così gli Ambasciadori, come gl' Inviati, con esso loro conducono il proprio Corteggio nobile, che prima di loro entra nella Camera dell'Udienza; e mentre il Ministro parla, forma quello una specie di Corona. A tali Udienze, così il Nunzio, come gli Ambasciadori vengono accompagnati da un Duca, e Pari di Francia, in mezzo de quali essi camminano: Così il Nunzio, come gli Ambasciadori, subito, che giungono alla presenza del Re, chinansi tre volte: S. M. allora si leva il Cappello; e si alza in piè: quando il Rappresentante s'avvicina, torna a cuoprire, e sedere: così fa esso Rappresentante, quando comincia a parlare, e quando S. M. gli ha rispoſto, avendo seco Persone di distinzione, gliele presenta, e soglion' esser ricevute con affabilità: così suole praticarsi cogl'Inviati: ma questi non cuoprono, ne siedono. Suole il Re riceverli, stando in piè, o sidendo, con cavarsi il Cappello nell'atto di riceverli, e di licenziarli". Ivi, p. 264.

bilità a cedere la mano alla monarchia spagnola da parte francese.

Alle corti di Polonia, Danimarca e Svezia, il re di Francia inviava solo *Ambasciatori straordinari* e, allo stesso modo, faceva presso le corti dei principi italiani, di Germania e presso le Leghe Grise[84].

L'etichetta cortigiana. Della "poderosa España" e dell'Inghilterra, "piccol mondo a parte"

Alla precedenza tra le Corone di Spagna, Inghilterra, Napoli, Sicilia e Sardegna, il Paradisi dedica il *Capitolo VIII*, della *Parte III*. Sulle rivendicazioni in tema di precedenza avanzate da spagnoli e inglesi, abbiamo dato conto nelle pagine precedenti, operando una comparazione tra quanto i trattatisti del tempo, compreso il Paradisi, riportassero in merito alle differenti posizioni su cui si attestavano i due fronti contrapposti. Per quanto riguardava i Regni di Napoli, Sicilia e Sardegna, l'autore rimandava a quanto scritto nei *Capitoli XIX* e *XX* della *Parte II*, del *Tomo III* dell'opera, dal titolo *Dei Titoli*, nei quali si presentava una sintesi della Storia, a partire dalle origini, di essi, delle istituzioni presenti al loro interno e della divisione amministrativa del territorio.

Ritornando al Tomo dedicato alle *Precedenze*, nel *Capitolo IX* della *Parte III* si tratta delle precedenze tra le Dignità, le Cariche e gli Uffici delle Corti di Spagna e Inghilterra.

Nel caso della Spagna, si prendevano le mosse dal governo politico della capitale del regno, Madrid, a capo del quale vi era un Ministro ordinario, con il titolo di *Governatore*, che gli spagnoli chiamavano *Corregidor*[85]. Era questa una carica che, abitualmente e tradizionalmente, veniva concessa a cavalieri di nascita, di merito e, non essendo una carica legale, bensì politica, colui che la ricopriva non indossava la toga, alla stregua dei giuristi, ma la *Spada* e la *Cappa*, come ministro politico. Dalla sua giurisdizione dipendevano l'amministrazione della Giustizia, civile e criminale, e l'amministrazione economica; inoltre, era membro, in qualità di consigliere, della *Regia Camera delle Finanze* (*Hacienda*) e del *Consiglio delle Indie*. Veniva assistito, nella funzione giudiziaria, da due *luogotenenti* giureconsulti e professori di legge di grande reputazione, che godevano del posto nelle *Udienze* e nelle *Cancellerie* del regno[86].

Il Paradisi continuava trattando del *Tribunale dell'Inquisizione* di Madrid, dipendente da quello *Supremo* di Toledo, a capo del quale si trovava il *Primo Inquisitore di*

84 Ivi, p. 265.

85 Per un approfondimento su tale carica vedi J. Del Corral, *Corregidores y Alcaldes de Madrid, estado de la cuestion*, in «Anales del Institutio de Estudios Madrilenos», n. 36, 1996, pp. 187-204.

86 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 268.

Corte, giudice ecclesiastico dalle cui sentenze ci si appellava al Tribunale di Toledo. Dopo aver elencato gli ufficiali che prestavano servizio all'interno di tale tribunale[87], il Paradisi passava a trattare delle principali cariche ed uffici ecclesiastici della Corte di Madrid.

Il *Capo della Regia Cappella*, e *Limosiniere maggiore* era il *Patriarca delle Indie*, uomo appartenente alla primaria Nobiltà di Spagna. Egli esercitava le Cariche suddette in sostituzione dell'Arcivescovo di Compostela, che le aveva in proprietà, e assisteva a tutte le funzioni in essa tenute. Il *Capo della Regia Cappella* proponeva al Re i nomi dei soggetti destinati ai posti vacanti negli *Impieghi* della cappella che, una volta nominati prestavano giuramento nelle sue mani. Durante la Messa, presentava il Vangelo al re e alla regina, *dava* l'Incenso, la Pace e la benedizione. Presiedeva le Giunte e le Assemblee della Cappella[88], alle quali partecipavano il più anziano *Maggiordomo del Re* e il *Contraloro* (*Controlor*), con i quali, però, trattava esclusivamente di materie economiche.

Il Giudice della medesima Cappella, soleva esser un *Inquisitore* del Supremo Tribunale, o il *Vicario Generale* di Madrid o "*altro ecclesiastico di alta sfera*", con giurisdizione sia nel civile che nel criminale. L'impiego di *Rettore* e *Parroco di Palazzo* veniva esercitato dal *Decano dei Cappellani maggiori* che godeva di precedenza e di posto d'onore tra i *Cappellani* e risiedeva in Palazzo. I *Cappellani* sedevano in un banco posto di rimpetto a quello dei *Grandi* di Spagna.

Paradisi procede nella sua trattazione con una rassegna di tutti i Consigli della monarchia polisinodale:

> Si trovavano in quella Corte molti Consigli e Tribunali e, tra questi, quello che di stato si chiama, […] con distinta venerazione fu riguardato […] nel presente governo quel supremo tribunale si può dire poco meno che soppresso, mentre di pochi ministri è composto: il re co'suoi Segretarj del Dispaccio universale da sé tutto spedisce e tali pochi Ministri, benché in memoria del pristino splendore col Titol

87 "*Compongono il Corpo di detto Tribunale anche altri quattro Inquisitori Ecclesiastici subalterni, Teologi, e Canonisti, uno de quali è sempre il Confessore del Re: Sonovi poi due Togati del Reale Consiglio di Castiglia, col Titol d'Assessori, eletti sempre dall' Inquisitore Generale , coll' approvazione del Re: Vi è ancora un Fiscale Canonista; un Segretario ; ed un Algorzino maggiore; o sia Primo Ministro , Esecutore della Giustizia; amendue soggetti primari; e Kavalieri di Spada, e Cappa: Niuno di detti Ministri si ammette, se non dopo rigoroso Processo sopra la limpidezza del loro Sangue per conto della Religione*", *Ibidem*.

88 Tra i vari studi su tale figura, ci limitiamo a segnalare L. Frias, *El patriarcado de las Indias occidentales: nuevas investigaciones históricas*, in «Estudios Eclesiasticos: Revista de investigacion e informacion teologica y canonica», vol. 1, n. 4, 1922, pp. 297-318; Id., *El Patriarcado de las Indias occidentales: documentos*, in «Estudios Eclesiasticos: Revista de investigacion e informacion teologica y canonica», vol. 2, n. 5, 1923; E. Jiménez Pablo, *Capellán mayor, Limosnero mayor y Patrarca de las Indias*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la Monarquía católica*, J. Martínez Millán–J.E. Hortal Muñoz (dir), vol. I, Madrid, Polifemo, Universidad Autonoma de Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2015;

d'Eccellenza trattati sieno, l'antica autorità non ritengono[89].

Alla stregua del *Consiglio di Stato*, il *Consiglio di Guerra* che, nei tempi passati, veniva subito dopo questo e godeva dell'onore della presenza del Re, al tempo in cui scriveva il Paradisi, si trovava ridotto nella sua totale decadenza. Un tempo governato dai primi Generali degli Eserciti che determinavano gli Affari principali della *Guerra* e delle *Spedizioni*, *Marittime* e *Terrestri*, aveva ridotto le sue competenze all'esaminare e decidere le Controversie Civili e Criminali tra soldati, mentre gli *Affari di Guerra* si esaminavano nel *Regio Gabinetto*, luogo in cui venivano prese le decisioni. Componevano il *Consiglio di Guerra* due Ministri militari, cinque *Togati*, ed un *Fiscale* e la loro autorità, "*appena, sopra piccole provigioni si estende[va]*"[90]. Vi era poi una *Tesoreria Generale di Guerra* con a capo un *Tesoriere Generale di Guerra* il cui impiego in quella Monarchia godeva di grande stima.

Quasi soppressi questi due *Consigli di Stato* e di *Guerra*, gli Affari di maggior importanza della Monarchia venivano trattati dal sovrano, coadiuvato da cinque *Segretari del Dispaccio Universale*[91] con competenze, rispettivamente, sugli *affari di Stato*; sugli *affari di Guerra*; sugli *affari politici*; sugli interessi del *Regio Erario*: sugli *affari delle Indie e della Marina*. I *segretari*, riportava il Paradisi, erano *uomini di penna*, dagli spagnoli chiamati *plumisti*, ed erano i Ministri della Corona più autorevoli[92]. Tra tutti i *Consigli* esistenti nella monarchia spagnola godeva il primato quello di *Castiglia*[93], al cui vertice vi era un *Presidente*[94] al quale

89 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 269.

90 *Ibidem*.

91 Sulla Segreteria del *Despacho universal* vedi A. Hamer Flores, *La Secreteria del Despacho Universal de la monarquía hispanica: origen y evolucion de un cargo de confianza del rey*, in *Pueblos y culturas de la preistoria a la actualidad*, coord. por S. Olivero Guidobono-C.L. Paz Reverol, Madrid, Dickynson, 2023, pp. 231–251.; Id., *Los secretarios del Despacho Universal de la monarquía hispanica durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)*, in «Revista de estudios Histórico-juridicos», n. 41, 2019, pp. 505-525; Id., *De Austrias a Borbones. La Secretaría del Despacho Universal en la sucesión a la Monarquía Hispánica*, in *La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725: Biografías relevantes y procesos complejos*, coord por J. M. De Bernardo Ares, Madrid, Silex, 2009, pp. 87-106; J.A. Escudero López, *Siglo XVII: el gobierno del rey con validos, consejos, juntas y secretario del Despacho Universal*, in Id., *El Rey: historia de la Monarquía Hispanica*, vol. I, Madrid, Editorial Planeta, 2008;

92 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, pp. 269-70.

93 Sul Consiglio di Castiglia vedi M.I. Cabrera Bosch, *El Consejo Real de Castilla y la ley*, Madrid, CSIC, 1993; S. de Dios de Dios, *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1982; C. De Castro Monsalve, *El Consejo de Castilla en la historia de España (1621-17670)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015; Ead., *La Nueva Planta del Consejo de Castilla y los pedimentos de Macanaz*, in «Cuadernos de Historia Moderna», n. 37, 2012, pp. 23-42; P. Gan Giménez, *El Consejo Real de Castilla: tablas cronologicas (1499-1558)*, in «Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada», n. 4-5, 1969, pp. 5-179; F. Barrios, *La Gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y Secretarios de la Administración de Corte (1556-1700)*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2015; I.J. Ezquerra Revilla, *El Consejo Real de Castilla en la articulación del territorio como espacio cortesano: la comisión de Roque de Huerta, Guarda Mayor de los Montes de la Villa de Madrid y su distrito (1574-1585)*.

94 Su tale figura vedi P. Gan Giménez, *Los Presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)*,

erano attribuiti grandi onori e autorità, in quanto considerata tra le cariche più alte della monarchia. Infatti, essa era assegnata in proprietà esclusivamente ad un *Grande di Spagna* ma, regolarmente, a titolo di Governo vi venivano promosse persone di grado inferiore, come vescovi, togati del consiglio che venivano, in sostanza, a godere degli stessi onori spettanti ai presidenti ma, nel nome e nel titolo, tra gli *Illustrissimi* si distinguevano[95]. Scriveva il Paradisi che, quando la carica era conferita in proprietà

> quegli, che l'esercita, come Capitano Generale delle Armate, e come Presidente di tutti gli Affari di Guerra si considera: Così nel Civile, come nel Criminale, il mero e 'l misto Impero esercita dalle sue Sentenze non ad altri, che al Re si appella: negli Eserciti deputa esso gli Uffiziali, che le Cause Civili decidono: altri, che alle Sentenze danno l' esecuzione; altri, che regolano i prezzi delle Vettovaglie , e d'altre Cose, che nelle Armate si vendono: Tutti i Kavalieri , ed altri Signori grandi della Regia Corte dalla di lui giurisdizione dipendono: senza la sua autorità per loro conto nulla si può fare . Le Chiavi della Città ; Fortezza, Terra, Castello, o altro Luogo , in cui la Regia persona si trovi , appresso di lui si depositano; Punisce gli Aggravi, e le Offese di qualsisia sorta , che a Kavalieri delle Armate vengono inferite: Quand' un Esercito da un Luogo, per passare ad un altro , debbe partire , esso con Bando fa pubblicare, che il Re, e'l suo Contestabile le tali, e tali cose ordinano: di tutti i pregiudizi, che al Regno vengono inferiti egli è in caricato: La di lui autorità, dopo la Regia, è la maggiore: può portare la Corona, così in Testa, come sopra lo Scudo delle sue Armi gentilizie.[96]

Il Consiglio era composto di Ventiquattro Ministri togati e due Fiscali anch'essi togati, e per un più rapido disbrigo degli affari, questi si distribuiva in Cinque sale, o piccoli Consigli chiamati: il primo e il secondo di *Governo*, il terzo della *mil y quinientas*[97], il quarto di *Giustizia* e il quinto di *Provincia*.

Da questi Ventiquattro ministri togati, il sovrano ne sceglieva quattro o sei, i quali radunati nella casa del Presidente davano vita alla Camera di Castiglia[98] che aveva

in «Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada», n.1, 1968, pp. 7-31; S. Grande Lorenzo, *La Presidencia del Consejo Real de Castilla: (1390-1808)*, Tesi di dottorato UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006; Ead., *El presidente del Consejo de Castilla y el Generalato de la Suprema*, in «Revista de la Inquisición: Intolerancia y derechos humanos», n. 15, 2001, pp. 27-86; Ead., *La Presidencia del Consejo Real de Castilla*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2013.

95 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 270.

96 *Ibidem*.

97 La *Sala de Mil y Quinientas* aveva competenza su cause particolarmente gravi, "*en que despues de la Vista y Revista de la Chancillería, en el juicio de propiedad, se apela, por via de agravio a S. M. Y para admitir la apelacion, deposita el que la hace 1500 doblas de a 485 maravedis cada una; si gana el pleito se le vuelven y si le pierde las pierde tambien, y se da una parte al Rey, otra a los jueces que habian sentenciado y otra a la parte que gana el pleito*", *Diccionario Castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana: su autor el P. Esteban de Terreros y Pando,* Madrid, En la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compania, 1787 Tomo Segundo, p. 585.

98 Sulla Camera di Castiglia vedi J.A. Escudero López, *El Consejo de Cámara de Castilla y la reforma de 1588*, in «Anuario de Historia del derecho Español», n. 67, 1997, pp. 925-

competenza su tutte le Mercedi Ecclesiastiche o Politiche dei Regni di Castiglia e d'Aragona. In tale tribunale vi erano tre Segretari: uno aveva il titolo di *Padronato Regio*, con competenza su tutte le materie che riguardavano le dignità e gli uffici ecclesiastici come Vescovati, Canonicati, Prebende e simili, mentre gli altri due segretari avevano competenza sugli affari politici, cioè *Corregimientos*, *Regidurías*, Titoli e altre Regie mercedi, l'uno per il Regno di Castiglia e l'altro per il Regno di Aragona[99].

Altro tribunale, considerato come la sesta sala del Consiglio di Castiglia[100], era la Sala degli *Alcaldes di Casa e Corte*, composta di dieci ministri togati ed un fiscale, anche se il numero era variabile tra gli otto e i sedici *alcaldes*, senza tener conto degli *Alcaldes Supernumerarios*.

Il Paradisi riferiva che, al suo interno, si trattava esclusivamente di cause criminali, anche se alcuni ministri decidevano, con giurisdizione ordinaria, sulle cause civili.

Scrive de la Guardia Herrero:

> Así desde 1561, la Sala de Alcaldes administró y gobernó la Villa de Madrid y las cinco leguas que le rodeaban. Tenía, por lo tanto, que compartir atribuciones con el Ayuntamiento de Madrid. La vinculación de la Sala con las antiguas instituciones centrales de la monarquia unido al interés que todo monarca tienen en que su lugar de residencia sea gobernado de la mejor forma posible explican que la Sala estuvies integrada por experimentados letrados[101].

Vi era, poi, un altro Tribunale, chiamato delle *Case Reali* - continuava Paradisi -, che si distingueva in tre Classi: *Casa di Castiglia* antichissima; *Casa di Borgogna* introdotta sotto il regno di Carlo V; *Casa di Francia* che ebbe principio con Filippo V.

Il governo generale della Regia Casa era affidato ad un tribunale supremo chiamato *Bureo*[102], con competenza su cause di Governo, economiche, civili e criminali,

---

942; J.M. Delgado Barrado, *La Cámara de Castilla: fuentes legislativas para un estudio institucional (1442-1759)*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. 52, n. 180, 1992, pp. 59-81; M. Del Mar Felices de la Fuente, *La Cámara de Castilla, el rey y la creacion de titulos nobiliaros en la primera mitad del siglo XVIII*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. 70, n. 236, 2010, pp. 661-686;

99 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 271.

100 Il Paradisi parla di sesta camera del Consiglio di Castiglia, anche negli scritti di Gonzalez Davila, del XVII secolo, di Marinez de Salazar del XVIII secolo, e di Desvideses du Dezert, nel XIX secolo, tale tribunale veniva indicato come la *quinta* sala del Consiglio di Castiglia.

101 C. de la Guardia Herrero, *La Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Un estudio social*, in «Investigaciones historicas: Epoca moderna y contemporanea», n. 14, 1994, p. 64. Su tale tribunale vedi anche J.L. de Pablo Gafas, *La sala de Alcaldes de Casa y Corte, 1561-1834*, in *Madrid, Atlas Histórico de la ciudad siglos XIX-XX*, coord por V. Pinto Crespo, Madrid, Lunwerg Editores, 2001, pp. 276-281; Id., *Justicia, gobierno y policia en la Corte de Madrid: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1583-1834)*, Madrid, UAM Ediciones, 2001.

102 Nome derivato dal francese *Bureau*; su tale Giunta vedi J. Martínez Millan, I.J. Ezquerra Revilla, *La Real Junta de Bureo*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la Monarquía católica*, J. Martínez Millán–J.E. Hortal Muñoz (dir), vol. I, Madrid, Polifemo, Universidad Autonoma de Madrid: Universidad Rey Juan Carlos,

presieduto dal *Maggiordomo maggiore*, e composto dai *Maggiordomi di Settimana*, il *Maestro di Camera*, il *Controlor* o *Maestro di Casa*, il *Greffier*. In tale tribunale si esaminavano anche i conti delle spese della Camera, della Guardaroba e delle Scuderie.

Il *Consiglio delle Indie*[103] aveva competenza su tutte le cause di Grazia e di Giustizia che riguardavano gli affari, in prima istanza o in *appellazione*, delle Province di oltremare. Presieduto da un *Grande* di Spagna, "*che per lo più suol'essere uno di quei, che in quelle parti Viceré sia stato*"[104], proponeva al re i soggetti da destinare in quelle terre a cariche, dignità ed uffici politici, militari ed ecclesiastici. Esso era composto da vari ministri, sia togati che di Spada e Cappa: vi erano due fiscali togati, due segretari di Spada e Cappa; un fiscale e un segretario "*pe' Regni del Perù: un altro Fiscale e un altro Segretario per lo Governo della nuova Spagna*"[105].

Gli affari concernenti il Regio Erario erano trattati nel volgarmente chiamato *Consiglio della Regia Camera di Azienda*[106]. Qui si decidevano tutti i processi che riguardavano la mala amministrazione degli *Assentisti* e degli *Impresari*, come quelli riguardanti i sudditi, sia che fossero creditori che debitori, con la detta *Camera*. Anch'esso composto di ministri togati e di Spada e Cappa, si divideva in tra sale o *consiglietti*, per il più celere disbrigo degli affari: il primo consiglio, composto di un fiscale togato e di un segretario di Spada e Cappa, si chiamava del *Governo dell'A-*

2015; E. De Benito, *La Real Junta del Bureo*, in «Cuadernos de Historia del derecho», n.1, 1994, pp. 49-124; J. M. Abad Liceras, *La Real Junta del Bureo*: *Una jurisdiccion en Palacio*, in *La administración de justicia en la historia de España: actas dela III Jornadas de Castilla-La Manchasobre investigacion en archivos*, Guadalajara, 11-14 noviembre, 1997, Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 629-648; O. Caporossi, *Las etiquetas de corte: el plantamiento de una nueva institución, la Junta del Bureo*, in *Carlos V. Europeismo y universalidad* (Congreso internacional, Granada, mayo 2020) coord. por F. Sanchez-Montes Gonzalez, J.L. Castellano, Vo. 5, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlo V, 2001, pp. 95-106.

103 Sul Consiglio delle Indie vedi, AA. VV., *El Consejo de Indias en el siglo XVI*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1970; J. A. Escudero López, *La creación del Consejo de Cámara de Indias, in Derecho y administración publica en las Indias hispanicas: actas del XII congreso internacional de historia del derecho indiano* (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998) coord por F. Barrios Pintado, vol. I, Cortes de Castilla- La Mancha, Universidad de Castilla- La Mancha, 2002

104 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 271.

105 *Ibidem*.

106 La produzione di pubblicazioni su tale Consiglio, negli anni, è stata copiosa, ci limitiamo a segnalare soltanto alcune di esse: T. García–Cuenca Ariati, *El Consejo de Hacienda (476- 1803)*, in M. Artola Gallego (aut.), *La economia española al final del Antiguo Régimen: IV Instituciones*, Madrid, Alianza, 1982, pp. 405-502; M. Del Camino Fernández Gómez, *Notas sobre el Consejo de Hacienda y la politica financiera de Felipe IV*, in «Anuario de historia del derecho español», n. 73, 2003, pp. 315-350; C. J. De Carlos Morales, *El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlo V (1523-1556)*, in «Anuario de historia del derecho español», n. 59, 1989, pp. 49-160; Id., *Grupos de podere en el Consejo de Hacienda de Castillo: 1551-1556*, in J. Martínez Millán, *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, Universidad Autónoma de Madrid, UAM Ediciones, 1992, pp. 107-136.

zienda, composto di un fiscale togato e uno di Spada e Cappa, con competenza sulla buona amministrazione delle Regie finanze; il secondo, era chiamato del *Governo dei millones*[107], in quanto l'amministrazione della tassa del *milliones* rappresentava uno dei maggiori interessi della corona, composto di cinque ministri, altrettanti deputati del Regno[108], un fiscale togato e uno di Spada e Cappa; il terzo consiglio aveva il nome di *Giustizia*, formato da ministri togati e uno solo di Spada e Cappa, con competenza sui contenziosi della Amministrazione Regia. Quando gli affari erano di grande rilievo, tuttavia, si ammetteva anche un altro ministro di Spada e Cappa, esercitante, come il primo, voto consultivo; vi era, inoltre, un fiscale. "*Formano le altre Sale o sien Consigli, per la maggior parte Soggetti di Spada e Cappa, con pochi togati, per esaminare qualche dubbio giuridico*"[109].

La competenza sull'amministrazione e sul governo dei sussidi che riscuoteva la monarchia per concessione pontificia, era del *Consiglio della Crociata*, presieduto dal *Commissario Generale della Crociata*, ecclesiastico, e composto di assessori togati e di Spada e Cappa. Il governo delle commende degli ordini militari come l'*Ordine di Calatrava*, di *San Giacomo*, di *Alcántara* e di *Santa Maria de Montesa*, era affidato al *Consiglio degli Ordini*[110], di cui il sovrano era il *Gran Maestro*. Esso era presieduto da un *Presidente Crociato*, *Grande di Spagna*, e composto di sei *Ministri* cavalieri e un *Fiscale*, un *Segretario* e un *Computista* di Spada e Cappa, tutti *Crociati*,.

Esaurita la rassegna sui Consigli principali della Monarchia spagnola all'inizio

---

107 La nascita della *contribución de millones* fu il risultato del compensare le perdite prodotte dalla distruzione della Invencible armada, il cui ammontare si stimava intorno ai 10 *millones* di ducati. Il sovrano chiese alle *Cortes* un aiuto economico equivalente a tale cifra, anche se l'assemblea concesse qualcosa in meno, con un contributo pari a otto *millones* di ducati nell'arco di sei anni; J.I. Andres Ucendo*, Una herencia de Felipe II: los servicios de Millones en Castilla durante el siglo XVII*, in *Felipe II (1527- 1598): Europa y la monarquía católica, Congreso Internacional "Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II* (Universidad Autonoma de Madrid, 20-23 abril 1998), J. Martínez Millan (dir. congr.), Vol. 2, Madrid, Parteluz, 1998, p. 53.

108 Per le controversie che potevano nascere per conto dell'Amministrazione dei *millones*, le città dei Regni deputavano alcuni *Commissari* che, durante i sei anni, risiedevano a corte a spese dei regni. Essi erano cavalieri, tra i principali dei Regni, e formavano una *Deputazione* per trattare unitamente di cose che interessavano altri pubblici servizi, le cui decisioni venivano deliberate all'interno della *Sala* o *Consiglio de mil y quinientas* del *Regio Consiglio*. Le prerogative di tali Deputati erano distintissime e. terminati i sei anni, venivano premiati dalla Regia munificienza, con grazie e mercedi, alla loro qualità e grado corrispondenti; A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 272

109 *Ibidem*.

110 Sul Consiglio degli Ordini vedi M.J. Álvarez-Coca González, *El Consejo de las Ordenes Militares,* in «Cuadernos de Historia Moderna», n. 15, 1994, pp. 297-324; E. Postigo Castellanos, *El Consejo de las Ordenes Militares: fundacion y reformas de Carlos V*, in «Hispania Sacra», vol. 39, n. 80, 1987, pp. 537-565; C. López González, J.I. Ruiz Rodríguez, *Felipe V y la reforma del Consejo de las Ordenes Militares*, in J. Contreras Contreras, A. Alvar Ezquerra, J.I. Ruiz Rodríguez (coord.), *Política y cultura en la época moderna: (cambios dinasticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, Universidad de Alcala, Editorial Universidad de Alcala, 2004, pp. 443-48.

del Settecento, il Paradisi si concentra sulle *Guardie Regie del Corpo*[111], che si dividevano in tre *Compagnie*: *Spagnola*; *Italiana*; *Fiamminga*[112].

Esse erano composte da un Capitano, con dignità di *Grande di Spagna*, un *Sergente Maggiore,* due *Aiutanti Generali*, un *Luogotenente*, quattro *Brigadieri* e quattro *Sottobrigadieri*, duecento guardie, di cui venti *Cadetti*[113]. Il Capitano doveva stare sempre al seguito del re, sia che si spostasse in carrozza che a cavallo e, in tale servizio, si alternavano con cadenza quadrimestrale, nell'ordine seguente, lo spagnolo, l'italiano e il fiammingo. Il *Capitano* servente aveva il suo quartiere a Palazzo e, quando il sovrano andava in carrozza, egli occupava il terzo posto, seguito da un *Tenente* e un *Esente* a cavallo, il primo a destra e il secondo a sinistra, mentre quattro guardie precedevano la carrozza e un *Brigadiere* o *Sottobrigadiere* al comando di altre guardie, cavalcavano dietro di essa. Quando il re si recava in Cappella, il Capitano della Guardia di servizio sedeva in un banco dietro al soglio.

Le principali cariche presso la Corte di Spagna[114] erano quelle di *Maggiordomo*

111 Su tali corpi militari scelti vedi, F. Andujar Castillo, *La Corte y los militares en el siglo XVIII*, in «Estudis: Revista de Historia moderna», n. 27, 2001, pp. 91-122; Id. *El fuero militar en el siglo XVIII*, in «Chronica Nova. Revista de Historia moderna de la Universidad de Granada», n. 23, 1996, pp. 11-31; Id, *Poder militar y poder civile en la España del siglo XVIII*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez», n. 28, 2, 1992, pp. 55-70; Id, *La educacion de los militares en la España del siglo XVIII*, in «Chronica Nova. Revista de Historia moderna de la Universidad de Granada», n. 19, 1991, pp. 31-56; Id, *Elites de poder militar: las guardias reales en el siglo XVIII*, in *La pluma la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, J.P. Dedieu-J.L. Castellano- M. V. López Cordón Cortezo (eds.), Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 65-94 .

112 Sulla corporazione militare fiamminga rimandiamo al volume monografico della «Revista Internacional de Historia militar», dal *titolo Presencia de flamencos y valones en la milicia Española*, E. Martínez Ruiz (coord.), n.96, 2018.

113A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 273.

114 Sulla Corte di Spagna la produzione storiografica è veramente vasta ci limitiamo a citare una parte di questa J.H. Elliott, *The court of the Spanish Habsburgs: a peculiar institution?*, in P. Mack-M.C. Jacob (eds.), *Politics and culture in Early Modern Europe. Essays in Honor of H. G. Koenigsberger*, Cambridge, Cambridge U. P., 1987, pp. 5-24; Id., *Philip IV of Spain. Prisioner of ceremony*, in A.G. Dickens (ed.), *The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800*, London, Thames and Hudson, 1977, pp. 169-189; J. Martínez Millán (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, Alianza, 1994; Id.(dir.), *La corte de Carlos V*, Vol. I-V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000; G. Redworth-F. Checa, *The kingdoms of Spain: the courts of the Spanish Habsburgs, 1500-1700*, in J. Adamson (ed.),*The princely courts of Europe: Ritual, politics and culture under the Ancien Régime, 1500-1700*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1999, pp. 42-65; A. Rodríguez Villa, *Etiquetas de la Casa de Austria*, Madrid, Imprenta de Medina y Navarro, 1913; A.M. HEspañha, *La Corte* en *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 177-202; A. Fernández de Córdova Miralles: *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina (1474-1504)*, Madrid, Dykinson, 2002; A. Alvarez-Ossorio Alvariño, *Corte y provincia en la monarquía católica. La corte de Madrid y el Estado de Milán (1660-1700)*, in *La república de las parentelas. El Estado de Milán en la monarquía de Carlos II*, Mantova, Gianluigi Arcari, 2002, pp. 7-50; J. F. Baltar Rodríguez, *Las juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)*, Madrid, Centro de Estudios

maggiore, di *Cavallerizzo maggiore* e di *Somelier de Corpus*.

La Carica di *Maggiordomo Maggiore*[115] veniva occupata, quasi sempre, da un *Grande di Prima Classe*, a Corte precedeva tutti e, nei casi in cui colui che occupava la carica fosse privo del titolo di *Grande*, veniva trattato con il Titolo d' *Eccellenza*, potendo *cuoprire* il capo dinanzi al sovrano[116].

Nella *Regia Cappella*[117], il *Maggiordomo* prendeva posto a sedere, al lato della Cortina del Re, su di un *Tamburetto*, coperto di Velluto e partecipando allla rappresentazione di *Commedie*, e alle Feste di Palazzo, Cerimonie e Udienze dei *Pubblici Rappresentanti* di Principi Stranieri, aveva il comando anche nel *Quarto* del Re; scriveva il Paradisi:

> sendosi portato a quella Corte un Ambasciadore della Porta Ottomana; in occasione della pubblica Udienza, stando il Re sul Trono sotto il Baldacchino, il Maggiordomo maggiore, col Cappello in Testa anch'esso, stava sotto il Baldacchino, due gradini più abbasso della Regia Sedia, col Bastone in mano: il Someglier de Corpus, senza esercizio alcuno della sua Carica, cogli altri Grandi faceva Spalliera[118].

La giurisdizione del *Maggiordomo maggiore* si estendeva a tutto il *Continente* del Regio Palazzo fino all'*Anticamera* del re, avendo diritto di cognizione e decisione sulle controversie che per causa di precedenza in esso insorgevano. Prendeva ordini esclusivamente dal sovrano e li trasmetteva, a voce al *Maggiordomo di Settimana* e, in base alle commissioni, al *Controlor* o al *Greffier*, per iscritto. Nei tempi passati, scriveva il Paradisi, il *Maggiordomo maggiore* custodiva le chiavi del Palazzo ma, dopo l'istituzione delle *Guardie del Corpo*, si ebbe il trasferimento delle competenze del *Maggiordomo maggiore* al Capitano delle *Guardie Reali*, figura di nuovo conio della

---

Políticos y Constitucionales, 1998; H. Nader, *Habsburg Ceremony in Spain. The Reality of the Myth*», «Historical Reflections/Reflexions Historiques», 15, 1 (1988), pp. 293-309; J. A. Martínez Millán, *El control de las normas cortesanas y la elaboración de la pragmática de las cortesías (1586)*, in «Edad de Oro», XVIII, 1999, pp. 103-133; M.J. García Sierra, *La Corte de España en el siglo XVII: oficios y ceremonias*, 3 vol. Tesis Doctoral, Madrid, Fac. Geografía e Historia-UCM, 1996; A. Malcolm, *La práctica informal del poder. La política de la Corte y el acceso a la Familia Real durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV*, «Reales Sitios», XXXVIII, 147, 2001, pp. 38-48.

115 Su tale carica vedi A. López Álvarez, *El duque del Infantado, mayordomo mayor de la Casa de Castilla y caballerizzo del Rey (1621-1622)*, in A. Gambra Gutierrez–F. Labrador Arroyo, *Evolucion y estructura de la Casa Real de Castilla*, vol. II, Madrid, Polifemo, 2010, pp. 837-900; L.A. Ribot García, *El IX conde de Santisteban (1645-1716). Poder y ascenso de una Casa noble a traves del servicio a la Corona*, in «Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna», n. 31, 2018, pp. 23-42;

116 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 273.

117 Cfr. B. Nelson, *Ritual and Ceremony in the Spanish Royal Chapel, c. 1559-c. 1561*», «Early Music History», 19, 2000, pp. 105-200; J.J. Carreras-B.J. García García (eds.), *La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna*, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2001; L. Robledo Estaire, *Capilla Real*, in E. Casares Rodicio (dir.): *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Vol. 3, Madrid, SGAE, 1999, pp. 119-132.

118 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 273.

corte borbonica, che divenne la più vicina al sovrano[119].

Nelle pubbliche funzioni il *Maggiordomo maggiore* presentava la sedia al re e la ritirava alla loro fine; inoltre, quando il sovrano usciva in carrozza, in assenza della regina, egli prendeva posto nell'abitacolo sedendosi sul lato sinistro, dalla parte dei cavalli, mentre il *Cavallerizzo maggiore* sul lato destro.

Fuori dalla reggia aveva la precedenza su tutti e tutto ciò che era governo della *Famiglia reale* rientrava nelle sue competenze, compreso ricevere il giuramento nelle sue mani da parte di tutti gli Ufficiali al servizio della *Famiglia reale*. Le *Guardie* prendevano gli ordini restando in piedi davanti a lui che, seduto, si rivolgeva loro usando il Voi. In sua assenza, le veci erano espletate dal *Maggiordomo di settimana* più anziano[120]. Anche se un numero definito non esisteva, i *Maggiordomi di settimana,* subalterni del *Maggiore*, erano, regolarmente, quattro, scelti tra persone della maggiore distinzione. Nelle Udienze assistevano in piedi dopo i *Grandi* e, quando il re usciva a piedi da Palazzo, marciavano recando il loro bastone tra le mani. Al pranzo e alla cena del sovrano, assaggiavano per primi il pane e le bevande ad egli destinate e, nelle occasioni delle *Entrate* degli *Ambasciatori* e degli *Inviati*, conduceva a Corte, insieme ai *Gentiluomini della bocca reale*, tenendo sempre la mano sinistra.

Il primo favorito del re era il *Cavallerizzo Maggiore*, anch'egli scelto tra le file dei *Grandi di Spagna*, ed era l'unico in tutta Madrid che poteva comparire in muta a sei, di mule o di cavalli. Nella carrozza, durante le uscite del re, a lui spettava il primo posto, al *Maggiordomo Maggiore* il secondo, e al *Somigliero di Corpus* il terzo. Il Cavallerizzo maggiore aveva la soprintendenza di tutta la scuderia e al suo comando erano tutti i paggi e gli staffieri di Corte[121].

Ufficio della Corona di Borgogna era il *Sommelier du Corps del Re*, detto anche *Maestro di Camera* che, regolarmente soleva essere un *Grande di Spagna*, addetto alla vestizione e svestizione del sovrano. La sua giurisdizione si limitava ai regi Appartamenti, a partire dall'anticamera dei titolati e tutto ciò che si trovava nella camera reale, alla morte del sovrano, era *di sua ragione*. Egli conservava la *chiave maestra*, simile a quella del re; le chiavi dei Regj appartamenti erano di quattro tipi, le une dalle altre differenti:

la I. che *Cappona* si chiama, si consegna a *Gentiluomini della Camera*, ma che non

119 Su tale aspetto vedi F. Andujar Castillo, *La Corte y los militares en el siglo XVIII*, cit., pp. 211-238.

120 Ivi, p. 274.

121 Il Paradisi elencava anche gli altri ufficiali al servizio del *Cavallerizzo maggiore*, come il *Primo Cavallerizzo*, della più cospicua nobiltà e servito da Carrozza a quattro mule, ma da un solo cocchiere; i quattro *Cavallerizzi di Corte*, che servivano nelle pubbliche funzioni a cavallo alla portiera della Regia Carrozza; i quattro *Cavallerizzi di Campagna*, che servivano quando il re andava in carrozza giornalmente; il *Veditore* (*Veedor*), una specie di *Governatore* della *Regia Kavallerizza*, che aveva contezza delle spese di questa, il *Foriere* o *Tesoriere*, che teneva il conto delle Entrate della Cavallerizza, A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 275.

sono di servigio; serve quella, per aprire le Porte sino all'Anticamera de Grandi: Colla II. che *maschia* si chiama, si aprono le Porte di due Anticamere, ove regolarmente i Gentiluomini di servigio si trattengono: si consegna la III. a Gentiluomini, che attualmente servono, e con quella le Porte delle Camere del Re aprono, quando S. M. o 'l Maestro di Camera colla sua Chiave particolare non abbia data una terza girata: la IV è quella, che al Re, al Maestro di Camera ed al Privato è riserbata[122].

Servivano, ancora, nella Cappella, quando vi si trovavano le reali Maestà, quattro *Sommellieri di Cortina*, membri della primaria nobiltà, i quali erano addetti a tirare e chiudere le cortine.

Anche se il *Privato*[123], scriveva il Paradisi, all'interno della Corte fosse privo di una carica specifica, non poteva esimersi dal menzionarlo, in quanto rappresentava la figura del re e, da solo, con questi trattava degli affari. Nelle Giunte occupava il primo luogo e spiegava al *Maggiordomo*, come a tutti gli altri ufficiali, quale fosse la volontà regia; esaminava tutte le lettere e le risoluzioni dei *Consigli*, dava gli ordini al *Segretario del Dispaccio generale*, firmava le risoluzioni, concedeva udienza ai pubblici rappresentanti dei Principi esteri, dai quali pretendeva la precedenza anche nel suo appartamento, prerogativa, però, che dai *Nunzi Pontifici* non gli veniva accordata.

I *Gentiluomini di Camera* in servizio presso la corte erano regolarmente dodici, per lo più *Grandi di Spagna* o primogeniti delle Case *più cospicue*, portavano la chiave dorata, come il *Maestro di Camera*.

Il Paradisi, nel tralasciare altri uffici minori "*le cui incombenze con nostro assunto che fare non hanno*", passava ad esaminare la *Corte della Regina*, prima e, poi, la *Corte del Principe d'Asturias* e di altri infanti.

Per ciò che perteneva alla *Corte della Regina*, anche qui, la figura del *Maggiordomo maggiore*, di estrazione nobiliare e scelto tra i *Grandi di Spagna*, godeva di dispotica autorità su tutti i suoi dipendenti e in tutte le funzioni, alla stregua di

122 Ivi, p. 276.

123 Sulla figura del *Privado* e, più in generale sulla *Privanza* vedi J.H. Elliott, *Richelieu y Olivares*, Barcelona, Crítica, 1984; Id., *Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo*, in «Anuario de Historia del derecho español», n. 67, 1997, pp. 885-900; L. Brockliss–J.H. Elliott, *The Age of the Fovourite, c 1550 – c 1675*, London, Yale University Press, 1998; B.J. García García, *La aristocracia y el arte de la privanza*, in «Historia social», n. 28, 1997, pp. 113-125; F. Tomás y Valiente, *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, Siglo XXI, 1990; Id., *El Poder Politico, validos y aristócratas*, in M. Del Carmen Iglesias, *Nobleza y Sociedad en la España moderna*, Madrid, Nobel, 1996, pp. 135-155; V. Mínguez Cornelles, I. Rodríguez Moya, *Olivares: retrato simbolico de una privanza*, in A.P. Bernat Vistarini–J.T. Cull (coords.), *Los dias del Alción: emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro*, Universidad de las Islas Baleares, Servicio de Publicaciones, 2002, pp. 401-418; Y. Campbell Manjarrez, *El poder y la privanza: las propuestas de Alarcón*, in «eHumanista: Journal of Iberian Studies», vol. 32, 2016, 201-219; B.J. García García, *El duque de Lerma o el arte de la privanza cortesana*, in «Historia 16», n. 203, 1993, pp. 37-46; Id., *La pax hispanica. Política exterior del Duque de Lerma*, Leuven, Leuven University Press, 1996; F. Benigno, *L'ombra del re: Ministri e lotta política nella Spagna del Seicento*, Venezia: Marsilio, 1992;

quello della *Corte del Re*. In Campagna, prendeva la destra del *Cavallerizzo maggiore*, con l'autorità degli ordini alla *Cavallerizza* della medesima regina[124]. La *Casa della Regina*, generalmente, era costituita da uffici simili a quelli del Re; vi erano quattro *Maggiordomi della settimana*, la *Cameriera Maggiore*, ufficio destinato sempre ad una *Dama* vedova, *Grande di Spagna*, dalla quale dipendevano le *Dame*, la *Guardia maggiore*, le *Signore d'onore*, le *Cameriere* e le *Guardie*, oltre che la minuta servitù. Ella assisteva la regina nella vestizione e nella svestizione, l'accompagnava a mensa e, nelle uscite in *Muta*, serviva dal lato del suo *Cavallerizzo* con *Cavallo di Corte*.

Vi erano otto *Dame*, figlie o mogli di *Grandi di Spagna*, che alternavano il servizio di guardia ogni giorno, assistendo la regina durante la vestizione, la *toilette*, le Regie Udienze.

Una *Dama d'onore*, chiamata *Guardia maggiore*, teneva le chiavi dell'*Anticamera* e delle *Porterie*, vigilando alla custodia degli appartamenti della Regina e sul contegno delle cameriere. Una gentildonna particolare, chiamata *Azafata*, aiutava la regina nel calzare e scalzare le scarpe, andava dopo le dame e in carrozza portava una cassetta d'argento, con tutto ciò che poteva servire.

L'impiego di *Cameriere* era assolto da dodici figlie di *Cavalieri* e *Ministri Togati*, e consisteva nel presentare gli abiti alla regina, le calzature, portare i piatti alla mensa. La più anziana di loro custodiva la biancheria e un'altra la *Toilette*. Nelle *uscite di Corte* venivano servite da una *Carrozza di Corte* ma, soltanto, con il permesso della *Cameriera maggiore* e con l'assistenza di una *Dueña*, ossia donna d'età, civilmente nata, usualmente, una vedova di grado inferiore a quello delle *Cameriere*.

Le *Dueñe* portavano il *Toccado*, ossia un segno distintivo del loro stato vedovile, e servivano alternativamente ogni giorno in *Anticamera*, aprendo e chiudendo la porta. Vi erano altre *Dueñe* di condizione inferiore, chiamate *Guardie* che servivano anch'esse in *Anticamera*[125].

I Principi d'Asturias e i Regi Infanti avevano la loro Corte a parte, nei loro Appartamenti, a quella della *Casa del Re* corrispettiva. A ciascuno di essi venivano affidati un Ajo; un *Governatore*; un *Tenente*; ed un *Gentiluomo* chiamato *di manica*, o *di braccio*, che li assistevano. Detti *Gentiluomini* in *Anticamera* entravano colla *Chiave Cappona*: il più anziano di loro esercitava la carica di *Mastro di Camera* ma, senza Titolo, perché tale carica nella Corte dei principi non si usava. Il titolo di colui che ricopriva la carica di *Ajo del Principe d'Asturias* e successore alla Corona, era sempre di *Grande di Spagna*.

Il *Tenente* era Cavaliere qualificato e di distinzione; il *Gentiluomo di Manica*, che fosse del *Principe* o di un *Infante*, era parimente Cavaliere di qualità distinta, di grado però inferiore al *Tenente* e non doveva mai allontanarsi dal fianco del suo Padrone.

---

124 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 277.
125 Ivi, p. 278.

Concludeva il Paradisi scrivendo:

> Oltre le accennate Dignità, Cariche, ed Uffizj, S. M. Cattolica spedisce *Ambasciadori Ordinari*alle Corti di *Roma*, *Vienna*, *Parigi*, *Lisbona* , *Londra*, *Venezia*, ed a *Svizzeri* [126]: Alle Corti del *Nort* non ne spedisce che de *Straordinari*; alle occasioni dopo la Pace di *Munster* fa anche le spedizioni degli ordinari *all'Haia*[127].

Passando a trattare della Corte del Regno di Inghilterra[128], il Paradisi sentenziava che il Governo dell'Inghilterra non poteva assolutamente dirsi monarchico, bensì un misto di Regio, Aristocratico e Democratico. Gli affari di maggiore importanza dipendevano dalle risoluzioni del *Parlamento*, corte o magistrato che, un tempo, veniva chiamato *Consiglio del Re* ed era composto dai *Grandi del Regno*, cosa che continuò anche quando cominciò a chiamarsi *Parlamento*. Fu dopo il governo di Enrico VIII, che vennero aggregati i Comuni che, rileva Paradisi, "*forma[va]no il Terzo Stato*"[129].

Per maggior chiarezza, Paradisi aggiungeva che, in quel Regno, le persone annoverate sotto la qualità di *Baronetti*, non erano considerate alla stregua di nobili, ma che essi, congiuntamente ai cavalieri, agli scudieri e ai *Gentiluomini*, erano ascritti ai Comuni. Salvo aggiungere che i Comuni, formavano una piccola nobiltà che godeva la precedenza rispetto ai cittadini.

I *Baronetti* precedevano tutti i Cavalieri, fatta eccezione per i Cavalieri della *Jarretiera*, quelli del Consiglio di Stato e i Cavalieri creati sotto la Bandiera del Re, in tempo di guerra, chiamati *Bannerets*[130].

---

126 M.A. Ochoa Brun, *Historia de la diplomacia española*, t. VIII: *La Edad Barroca* (II). Madrid, MAE, 2006; P. Sans Camañes, *Las instrucciones diplomaticas de los embajadores españoles en Inglaterra durante el siglo XVII*, in «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», n. 33, 2015, pp. 11-31; C. Bravo Lozano, *Spain and the Irish mission, 1609-1707*, New York, Routledge, 2019.

127 *Ibidem*.

128 Sulla Corte inglese tra i tanti lavori pubblicati vedi: J.M. Beattie, *The English Court in the Reign of George I*, Cambridge, Cambridge U. P., 1967; G.R. Elton, *Tudor Government: The points of contact, III: The Court*, in «Transactions of the Royal Historical Society», 26, 1976, pp. 211-228; D. Loades, *The Tudor Court*, London, B. T. Batsford, 1986; R.M. Smuts (ed.), *The Stuart Court and Europe: Essays in Politics and Political Culture*, Cambridge, Cambridge U. P, 1996; J.C. Sainty-R.O. Bucholz (coms.), *Officials of the royal household, 1660-1837*, P. I, *Department of the Lord Chamberlain and associated offices*, London, University of London-Institute of Historical Research, 1997; J.C. Sainty-R.O. Bucholz (coms.), *Officials of the royal household, 1660-1837*, P. II, *Department of the Lord Steward and the Master of the Horse*, London, University of London-Institute of Historical Research, 1998; R. Sherwood, *The court of Oliver Cromwell*, London, Croom Helm, 1977; C. Campbell-Orr (ed.), *Queenship in Britain, 1660-1837: royal patronage, court culture, and dynastic politics*, Manchester, Manchester U. P., 2002; E. Cruickshanks (ed.), *The Stuart Courts*, Gluocestershire, Stroud, 2000; L. Mackay, *Inside the Tudor Court. Henry VIII and his six wives through the writings of the Spanish Ambassador Eustace Chapuy*, The Hill, Amberley Publishing Limited, 2014.

129 Ivi, p. 279.

130 A. Paradisi, *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo III *Dei Titoli*, vol. I, p. 337.

> Baronets come next, who by having granted them the Addition of Sir, to be ſet before their Names, ſeem allied to Knighthood; but this (ſaith Albmole, in his Treatise of the Order of the Garter ') gives them not the Dignity of Knighthood[131].

A tal proposito, Mackenzie riportava che l'ordine dei *Baronetti* in Inghilterra fu eretto dal re Giacomo I, "*for advancing the plantation of Ulster in Ireland*", ossia per favorire il progetto di colonizzazione inglese del nord dell'Irlanda. Questi cavalieri godevano di privilegi e precedenza simili ai nobili, al punto che insorsero controversie di precedenza tra essi e i figli di *Visconti* e *Baroni*, alla presenza dello stesso re Giacomo I, che furono risolte in favore degli ultimi. Allo stesso tempo, tuttavia, fu dichiarato che i *Bannerets*, i *Cavalieri della Giarrettiera* (*Knights of the Garter*), *Privy Consellours*, *Master of the court of Wards and Liveries*, *Chancellour and Under Thesaurer of the Exehequer Chancellour of the Dutchy*, *Chief Justice of Chief Barons of Exchequer*, e altri *Judges*, e *Barons of the degree of the Coif*, dovessero avere posto e precedenza prima dei figli di *Visconti* e *Baroni* e prima di tutti i *Baronetti*[132]. Shelton, riportava che quello di *Baronetto* era un grado di onore che conferiva la precedenza sui *Bannerets*, tranne quelli nominati *sub vexillis regis in aperto Bello et ipso Rege personaliter praesente*. E confermando quanto riportato da Mackenzie, in merito alla creazione del titolo per stabilizzare la zona dell'Ulster, aggiungeva:

> In the Year 1609, the King having care for the Quietness of Ireland, had granted to the City of London the present Possession and Plantation in the Province of Ulster; whereupon afterwards in the Year 1612. they sent thither about three hundred Persons of all sorts of Handycrafts- Men, chiefly to inhabit the two Cities of Londonderry and Colerain, where they ordain'd Alderman Cockain for the first Governour. And for their advancing of this or the like Plantation in Ireland, King James about this time began a new Order of Knights, which are call'd Baronets, because they take place next to Barons younger sons[133].

Il re stabilì per legge quali dovessero essere i requisiti di base per candidarsi al rango di *baronetto*: al momento del rilascio della patente, bisognava dimostrare di essere in grado di mantenere in Irlanda, per tre anni, il numero di trenta soldati di fanteria, pagando loro il salario annuale; bisognava dimostrare di essere *Gentiluomini* di sangue da almeno tre generazioni; infine, bisognava essere in possesso di terreni aviti, "*or imnediat reversion to the Value of 1000l, per ann*"[134].

Il numero dei baronetti fu ristretto a soli duecento onde evitare un'eccessiva crescita, ma se l'obiettivo di pacificazione dell'Ulster, non fosse stato raggiunto, l'or-

131 M. Shelton, *An Historical and Critical Essay on the True Rise of Nobility, political and civil, from the first age of the World, thro'the Jewish, Grecian, Roman Commonwealths etc. Down to this present time. To which is annex'd The Order or Precedency with other Curious Things: Chiefly extracted from a Valuable Manuscript, writ by an Herald*, London, Printed for the Author, 1718, p. 147.
132 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 55.
133 M. Shelton, *An Historical and Critical Essay*, cit., pp. 148-49.
134 Ivi, p. 149

dine sarebbe stato sciolto[135].

Shelton riteneva che quando ricorreva la parola *Baronetto* negli antichi statuti o nei libri di antichi autori, in realtà, essa indicava i *bannerrets*.

Dopo i baronetti seguivano gli *esquires*, il cui termine significava in francese *Scutiferi*, in italiano *armigeri*, ossia gli attendenti dei cavalieri durante le campagne di guerra, coloro che portavano i loro scudi, ma esso non aveva nulla a che fare con le attività militari essendo, soltanto, un mero titolo di dignità. Coloro che rivendicavano tale titolo, precisava Shelton, erano i figli più giovani dei *Nobiluomini*, i quattro *Esquires* del corpo del Re, i figli maggiori dei *Baronetti*, i *Cavalieri del bagno* e i *Cavalieri Batchelors*. Tutti coloro che servivano il re ad ogni chiamata di adorazione, venivano creati *Esquires* dal re con un collare di argento[136]. Tutti coloro che servivano presso la Corte del re, che per la preminenza del loro ufficio venivano chiamati *Serjeants*, erano fatti *Esquires with Chains*, con un collare di argento e nero che veniva posto loro al collo, dal sovrano stesso

Riprendendo l'analisi degli uffici presso la Corte inglese, il Parlamento si riuniva esclusivamente su convocazione regia e nel luogo fissato dal sovrano, anche se le adunanze parlamentari "*da qualche tempo nell'antico palazzo di Westminster soglion seguire, ove i Pari hanno una Camera da quella dei Comuni separata*"[137]. La Camera dei Pari era composta da *Principi del Sangue*, *Grandi Ufficiali della Corona*, *Duchi*, *Marchesi*, *Conti*, *Visconti* e *Baroni*, più due *Arcivescovi* e ventiquattro *Vescovi*, per lo Stato ecclesiastico.

Le regole di precedenza tra i Pari prevedevano che, dopo il re e la regia famiglia, avessero luogo i Duchi, seguiti dai Marchesi, i primogeniti dei Duchi, i Conti, i primogeniti dei Marchesi, i Cadetti dei Duchi, i Visconti, i primogeniti dei Conti, i Cadetti dei Marchesi, i Baroni, i Cadetti dei Conti, i primogeniti dei Baroni. I Nobili prendevano posto ciascuno secondo il tempo della propria creazione, dunque, in ordine di antichità[138].

La *Law of Precedence*, nel regno di Inghilterra, sebbene integralmente confermata all'epoca di di Enrico VIII, era risalente ad un'epoca più remota dell'*Act "For Placing the Lord"*, del 1539. Essa fu il risultato di regolamentazioni in merito che vennero emesse ufficialmente in diversi periodi. La prima di esse fu *"The Order of all Estates of Nobles and Gentry of England"*, lo statuto redatto nel 1339, mentre l'ultimo ufficialmente emesso prima dello statuto di Enrico VIII, fu emanato da Enrico VII, con il titolo *Series ordinum of the reign*, considerato di massima autorità. Lo Statuto di Enrico VIII fu un atto declaratorio che confermava l'antica e preesistente *Law of Precedence* e, a sua conferma, *"it is a matter of historical fact that the advice of Garter*

135 *Ibidem*.
136 Ivi, p. 150.
137 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 279.
138 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, vol. I, p. 336.

King of Arms was taken before the bill was brought in"[139]. I successivi decreti più importanti, furono emanati da re Giacomo I, nel 1612 e nel 1616. In quel tempo, era sorta una disputa tra i figli cadetti dei Baroni e dei Visconti e il nuovo ordine dei *Baronetti*, creato proprio in quel tempo, su chi dovesse avere la precedenza che, alla fine, fu risolta dal sovrano a favore dei figli dei *Pari*.

Uno dei principi guida della *Law of Precedence* era che la precedenza derivava dal padre o dal marito e non poteva derivare dalla linea femminile, a meno che non si trattasse di una *Pari* nel suo pieno diritto. La figlia ed unica erede del primo duca del Regno (a meno che non si trattasse di una *Pari* nel suo pieno diritto) non avrebbe potuto conferire maggior precedenza a suo figlio, di quanto ne avrebbe conferito un semplice cittadino al proprio. Gli uomini di rango ufficiale che godevano di una precedenza personale più elevata, venivano collocati nell'ordine gerarchico della precedenza, tenendo conto di essa. Era il rango maschile che conferiva, dunque, la precedenza e che regolava i cerimoniali di Stato. Le mogli e i figli dei Grandi Ufficiali di Stato e di tutti coloro che derivavano il proprio posto sulla scala dal rango ufficiale, non avevano alcuna conseguente precedenza, tantomeno le mogli e i figli degli Arcivescovi e dei vescovi.[140] Una *Lady* che aveva la precedenza per nascita, come la figlia di un *Pari* o di un *Baronetto*, conservava il suo rango innato e la precedenza anche se sposata con un *Commoner*, ma in caso di matrimonio con persona di rango più elevato, assumeva la precedenza dovuta al rango del marito. Le vedove dei *Pari*, dei *Baronetti* e dei *Cavalieri* conservavano, secondo l'etichetta della società e non per legge, i loro titoli e la precedenza.

In occasione di un'incoronazione o di un altro cerimoniale di stato, le vedove dei *Pari* che avevano sposato un *Commoner*, non venivano invitate. In società le cose erano differenti e, generalmente, conservavano i titoli del primo matrimonio. Anche se tale pratica non derivava dal diritto, tuttavia dopo aver sposato un *Commoner*, le vedove di persone "*Honorables*" non conservavano il titolo, perdendolo anche in ambito sociale, dove era usato per cortesia. Una *Pari* nel suo pieno diritto non perdeva il rango e la precedenza con il matrimonio e neanche con la vedovanza. Le figlie dei *Pari*, dei *Baronetti* e dei *Cavalieri* o altre persone di dignità, assumevano il rango immediatamente successivo a quello delle mogli dei loro fratelli maggiori. Tra i *Pari* e i *Baronetti*, le vedove avevano la precedenza sulle mogli, a parità di antichità. I *Pari* e le *Pari*, tra di loro, prendevano il rango nel modo seguente: I. *Pari* di Inghilterra; II. *Pari* di Scozia; III. *Pari* di Gran Bretagna; IV. *Pari* di Irlanda; V. *Pari* del Regno Unito e di Irlanda, creati dall'Unione (1801), secondo le date delle rispettive patenti.

Le *Dame di Onore di Sua Maestà la Regina* prendevano il rango dopo le figlie dei *Baroni*. I *Baronetti* di Inghilterra, d'Irlanda, di Scozia, di Gran Bretagna e del Regno

139 B. Burke, *The Book of Precedence. The Peers, Baronets and Knights, And the Companions of the Several Orders of Knighthood*, London, Harrison, 59, Pall Mall, 1881, p. 5.
140 Ivi, p. 7.

Unito, si graduavano tra loro secondo le date delle rispettive patenti. L'*Atto di unione* della Gran Bretagna e dell'Irlanda del 1801 che fissava la precedenza dei diversi ordini tra i *Pari,* non introdusse nessun altro tipo di precedenza. I membri del *Privy Council* di Gran Bretagna e del *Privy Council* di Irlanda, si graduavano in base alla data del giuramento prestato.

Gli *Ambasciatori* davano la precedenza soltanto ai membri della *Famiglia Reale* della corte presso cui erano accreditati e ai figli e ai fratelli dei sovrani, mentre i ministri degli Esteri e gli inviati non avevano alcuna pretesa di precedenza. Tale questione fu sollevata e risolta in sede del Congresso di Vienna, nel 1815, anche se, rilevava Burke, in Inghilterra, venne concesso loro il posto dopo i duchi e prima dei marchesi[141].

All'interno dell'ordine degli *Esquires* figuravano individui con differenti gradi di dignità, ad esempio: tutti i figli dei *Pari* e dei *Lords* del parlamento fino all'emancipazione; i figli più giovani dei *Pari* dopo la morte del padre; i primogeniti dei figli più giovani dei *Pari*, in perpetua successione; i nobili di altre nazioni; i primogeniti dei *Baronetti* e dei *Cavalieri*, creati dalla regina con apposite lettere patentali; gli *Esquires of the Bath* e i primogeniti, secondo lo Statuto degli ordini; i *barrister at law* (una sorta di avvocato) per il loro ufficio; giudici di pace e sindaci, durante il loro mandato; avvocati nelle colonie; gli *Esquires* del corpo del principe; le persone che, durante la cerimonia dell'incoronazione, avevano servito in alcune cariche importanti; le persone impiegate nella *Casa della Regina* o in uffici superiori, con potere discrezionale della Corona; sceriffi di contea, capitani degli eserciti e della marina.

I *Luogotenenti di Sua Maestà* e gli *Sceriffi di contea,* cariche apicali in ambito locale, non avevano alcun posto assegnato all'interno della scala generale né godevano di alcun rango sociale derivante dall'ufficio, tranne nei casi di un onore concesso dalla Corona o dal Parlamento[142].

Paradisi osservava che alcuni *Grandi Ufficiali*, che erano il *Gran Cancelliere del Regno*, il *Gran Tesoriere*, il *Presidente del Consiglio di Stato*, il *Guardasigillo privato*, precedevano tutti i *Duchi*, dopo la *Famiglia Reale*, purché tutti i *Grandi Ufficiali* fossero *Baroni* solamente. Dopo di loro, il *Gran Ciambellano d'Inghilterra*, il *Contestabile*, il *Conte Maresciallo*, il *Grand'Ammiraglio*, il *Gran Maestro della Casa del Re*, il *Ciambellano Regio* prendevano luogo dopo il *Guardasigillo privato* e sopra quelli, che erano del loro medesimo ordine. I *segretari di Stato* che erano *Baroni*, precedevano tutti gli altri *Baroni* che non avevano alcuno degli *Uffici* menzionati. I Primogeniti dei *Duchi* avevano la qualità di *Marchese*, quelli dei *Marchesi* di *Conte*, quelli dei *Conti* di *Barone*[143].

Ogni grado di nobiltà godeva di alcuni "*marchi*" di grandezza e di distinzione particolare: ogni *Duca* e *Marchese* poteva avere un baldacchino; ogni *Duchessa* pote-

141 Ivi, p. 8.
142 Ivi, p. 9.
143 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, vol. I, pp. 336- 37.

va farsi portare la coda dalla moglie di un *Cavaliere*; ogni *Conte* poteva far alzare un Baldacchino, ma solo con le frange e senza pendenti; un *Conte* non poteva lavarsi insieme ad un *Duca* senza il di lui permesso, così come un *Visconte* non poteva farlo senza il beneplacito di un *Conte*[144].

Con riguardo alla spesa e ai pesi cui erano tenuti coloro che occupavano gradi d'onore, trovandoci ancora in una società nella quale la subordinazione delle spese alle entrate - sostanza *dell'ethos* borghese - non era ancora subentrata alla subordinazione delle spese al prestigio e al consumo per lo *status* - sostanza dell'*ethos* nobiliare -, dai costumi e dalle leggi di quel regno era disposto che ogni carica nobile dovesse avere rendite proporzionate alla sua qualità e terre ereditarie, al fine di poter sostenere il proprio *posto* con decoro e supplire alle spese che conveniva fare per il servizio del Re e della Patria[145].

L'*ethos* economico della società di corte non era qualcosa di ovvio, per dirla con Elias, e il diverso atteggiamento nei confronti delle entrate e delle uscite del mondo aristocratico di corte, rispetto a quello borghese-professionista, non poteva esser spiegato, semplicemente, attribuendolo ad un insieme di vizi e di difetti; non era arbitrio o miopia e non si trattava di scarso autocontrollo degli individui in questione. Tutto ciò si spiegava soltanto in "*connessione con la specifica struttura costituita dall'insieme di molti individui e con le specifiche interdipendenze che li lega[va]no gli uni agli altri*"[146].

Le leggi d'Inghilterra, contrariamente al costume degli altri paesi, non annoveravano tra i nobili gli inferiori al grado di *Barone*.

Per le stesse leggi, i figli di un *Duca*, ai quali per civiltà, soltanto, spettava il titolo di *Marchese*, una volta citati in giudizio venivano considerati alla stregua di un artigiano e giudicati senza distinzione alcuna. Fino a quando non venivano promossi dal re alla Dignità di *Pari del Regno* o fino a che il genitore non fosse morto, essi, se deputati nel Parlamento, non potevano pretender posto che nella *Camera Bassa*,[147].

> La Camera de' Comuni era composta di Ottanta Cavalieri per le quaranta Contee, o Provincie d'Inghilterra. Altri dodici Cavalieri v'intervenivano per le dodici *Contee* del Principato di Galles e vi erano ancora cinquantaquattro Cittadini, quattro dei quali per la Città di Londra, degli altri, due per ciascuna delle altre venticinque Città. Vi erano, poi, sedici Baroni per i cinque Porti, i quali nel Parlamento non passavano che per semplici Cittadini ma, per essersi distinti negli Impieghi in mare, da essi esercitati per la difesa del Regno, per antico costume, col Titolo suddetto si distinguevano. Per la stessa ragione godevano ancora la prerogativa di spedire quattro dei loro Cittadini, per portare il Baldacchino sopra la Testa del Re nella cerimonia della sua Coronazione. Avevano parimente posto nel Parlamento quattro Cittadini

144 Ivi, p. 337.
145 *Ibidem*
146 N. Elias, *La società di corte*, cit., pp. 69-70.
147 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III, *Dei Titoli*, vol. I, p. 337.

per le due Università e circa altri trecentotrenta cittadini per Borghi, o piccole Città, che erano centosessantotto, ognuna delle quali inviava due *Deputati*, a volte anche uno solo[148].

Tutte le risoluzioni degli affari dovevano essere approvate dalle due Camere, con il consenso previo del sovrano. Scriveva il Paradisi:

> Da quanto sin quì detto abbiamo si comprende, che il Parlamento, non solamente come un Consiglio si considera; ma, come si è accennato, una Corte di Giustizia rappresenta, di Soggetti spirituali e temporali composta, che in qualità di Giudici, da più celebri Giuresconsulti del Paese assistiti presiedono[149].

I *Comuni* venivano considerati come *Grandi Inquisitori* della Nazione, in quanto dinanzi a quel supremo tribunale potevano accusare chiunque e, durante la fase della rivoluzione, pretesero di esercitare da soli la corte di giustizia, eliminando la Camera dei *Pari* e, di fatto, dando vita al Parlamento con la sola Camera dei comuni.

Succedeva al Parlamento la prima Corte di Giustizia, chiamata *Banco Reale* con competenza sui delitti di tradimento e di fazioni e simili, e sui decreti e le sentenze di tutti i giudici del regno, le cui sentenze revisionava e correggeva nei casi di errori di fatto o di ragione.

Vi era poi, il *Consiglio di Stato*, composto da membri ecclesiastici e laici scelti dal sovrano e si distingueva col Titolo di *Consiglio Privato*, e *Segreto*. Anticamente aveva competenza sugli affari di maggior rilievo rientranti nella sfera del governo del re, mentre, ai tempi del Paradisi, aveva competenza su affari riguardanti il bene pubblico e la difesa del regno[150]. A capo di questa *Corte* anticamente sedeva un *Presidente*, carica successivamente soppressa a favore della presidenza assunta dal sovrano. Interveniva, in qualità di *Consigliere*, uno dei due *Segretari di Stato*, che avevano la custodia del *Regio Sigillo*, chiamato *Signet*, adoperato in tutte le *spedizioni* ed in tutte le lettere firmate dal Re.

Nel *Banco Comune*, o *Corte de' Litiganti*, chiamata *Comune*, si decidevano gli affari ordinari. La *Corte delle Finanze* o dello *Scacchiere* - detta così perché il tappeto che copriva la gran tavola all'interno della sala *era fatto a scacchi* - aveva competenza sugli interessi del *Tesoro* e sulle *Regie Rendite*. Anche la *Corte del Tappeto Verde*, che si teneva nel Regio Palazzo, prendeva il nome dal colore di quell'ornamento.

Vi era un tribunale chiamato *Corte di Cancelleria* perché per Giudice aveva un *Cancelliere d' Inghilterra*, che, secondo la disposizione delle *Leggi del Regno* o per equità, decideva le cause. Essa formava due Corti in una sola unite: la *Corte dell'Equità* che si occupava di frodi e di *soverchierie* - come erano detti gli atti di prepotenza – e interveniva quando si presentava la necessità di attenuare il rigore delle Leggi e la severità di altri Tribunali. Alle corti suddette si poteva aggiungere la *Camera della*

148 A. Paradisi., *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 279.
149 Ivi, p. 280.
150 *Ibidem*.

Stella o *Camera Stellata*, così chiamata perché si riuniva a Westminster in una Camera il cui pavimento "*era formato a stelle*"[151], con competenza sulle Cause di Sediziosi e di Ribelli. Giudici di questa corte erano il *Cancelliere*, il *Tesoriere d'Inghilterra*, il *Presidente del Consiglio del Re*, il *Guardasigilli* particolare, i *Consiglieri di Stato*, così ecclesiastici che secolari, i *Baroni del Parlamento* scelti dal Re, due *Giustizieri Capitali de' Banchi*.

In merito all'ordine osservato nella Corte inglese nella graduazione delle dignità, scriveva Paradisi:

> Per conto della Precedenza si procedeva coll'ordine, che segue , cioè dopo il Re, i Principi del Sangue, e i Gran di Uffiziali della Corona, de'quali già si è parlato: indi in primo luogo i Duchi: II. I Marchesi: III. i Primogeniti de' Duchi: IV. i Conti: V. i Primogeniti de Marchesi: VI. i Cadetti de' Duchi: VII. i Visconti: VIII. i Primogeniti de' Conti; e i Cadetti dei Marchesi: IX. i Baroni: X. i Primogeniti de Visconti, e i Cadetti de' Conti: XI. i Cadetti de Visconti; e quei de' Baroni . Il Re Giacomo però ordinò, che essi Cadetti de Visconti e de' Baroni dovessero ceder la Precedenza a Kavalieri della Gartiera , ed a Banneretti , creati, come si è accennato, sotto lo Stendardo del Re, ed in tempo di Guerra nell'Armata alla sua presenza[152].

Chiosava l'autore elencando dopo questi *Ufficiali Maggiori* gli altri ufficiali che servivano nelle province del regno; un *Contestabile* per ciascuna Provincia "che, come *Gran Preposto* si considerava"; i *Procuratori d'Uffizio* delle città anch'essi *Contestabili* chiamati, titolo pari a quello di *Commissari delle Parrocchie*; un Segretario di Stato addetto alle Lettere patenti; una *Guardia della Corona e della Spada d'Inghilterra* che aveva la facoltà di portare una Corona di piombo.

In ogni Contea veniva inviato un *Visconte* per Governatore, in inglese chiamato *Sheriff*, che aveva lo stesso significato di *Gran Prepoſto*, anche detto *Luogotenente*; vi erano poi i *Governatori delle Piazze del Regno*.

Per quanto riguardava l'apparato diplomatico dislocato presso gli altri stati europei, la corte inglese spediva i suoi *Ambasciadori* alle altre accennate Corti, "*fatta eccezione per quelle di Roma e di Vienna siccome della Repubblica di Venezia ove suol fare spedizioni straordinarie*"[153].

La corona inglese inviava un *Ambasciatore* straordinario anche presso la *Porta ottomana* per la sicurezza del Commercio dei Sudditi in Levante, ma sotto la Bandiera di Francia. Singolare era la questione dell'*Ambasciatore* presso le Province Unite; a partire dal 1585, la Regina Elisabetta impiegò il Conte di Licester al *Comando delle Armi* a presidiare alcune piazze negli *Stati* delle Provincie Unite, affinché soprintendesse al rimborso delle somme che l'Inghilterra aveva loro prestato, imponendo anche la presenza di un ministro inglese, all'interno del loro *Consiglio di Stato*. Quando

151 In realtà le stelle erano dipinte sul soffitto.
152 Ivi, p. 281.
153 *Ibidem*.

il debito fu rimborsato, durante il regno di re Giacomo I, vennero disimpegnate le piazze e gli olandesi non vollero più subire la presenza straniera all'interno del proprio *Consiglio*. Pertanto, al momento della successione del nuovo *Ambasciatore*, comunicarono al re inglese che, pur ricevendo il suo *Ambasciatore*, non lo avrebbero più ammesso nel loro *Consiglio di Stato,* essendo venute meno le motivazioni a garanzia della regina Elisabetta. Nonostante il risentimento da parte inglese per tale presa di posizione, al punto da definire ingrata la *Repubblica*, il sovrano dovette accettare lo stato di fatto delle cose ma per palesare il proprio risentimento inviò all'Aja non più un *Ambasciatore* bensì un Ministro di II ordine. Soltanto nel 1668 si riprese ad inviare un *Ambasciatore ordinario* all'Aja a seguito della stipula del trattato della Triplice Alleanza tra Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia, in funzione antifrancese. A partire dal 1674, dopo la Terza guerra anglo-olandese, l'Inghilterra cominciò ad inviare un *Ambasciatore Straordinario*[154].

Onori contesi. Le precedenze tra i Re di Portogallo, Polonia, Danimarca e Svezia

Nel Capitolo XI il Paradisi affrontava alcune questioni ancora aperte ai suoi tempi, in merito alla precedenza contesa tra le monarchie di Portogallo, Polonia, Danimarca e Svezia. Abbiamo già fatto riferimento, più sopra, ad alcuni episodi, come quello che vide coinvolti gli *Ambasciatori* portoghese e polacco, presso presso la corte dell'Imperatore Carlo V, oppure alle reciproche rivendicazioni tra la Svezia e la Danimarca, in merito a questioni di precedenza. Anche qui, l'autore per ponderare le rispettive posizioni, ricorreva all'accertamento di quei requisiti considerati necessari per graduare le rispettive dignità. Si trattava di requisiti generalmente accettati dalla letteratura giuridica del tempo, da giuristi come Sestini da Bibbiena, Pufendorf[155], Mackenzie, Rousset, Paradisi, e riguardavano l'antichità del regno, l'estensione e la ricchezza dei domini, la grandezza della potenza, la sovranità assoluta, i titoli illustri e grandiosi.

Il Paradisi affermava che, tra i quattro regni, la precedenza dovesse spettare al regno di Portogallo, in quanto agli altri superiore per la sua antichità, religione, potenza e guerre sostenute; così scriveva:

> quei Popoli co' Romani per lo corso di dugento, e più Anni ebbero Guerre: in abbracciare la Religione Cattolica tra essi i primi sono stati: delle loro Guerre, ed espulsione de Saraceni, ed altre Barbare Nazioni da quel continente fanno fede le Gesta di

154 *Ibidem*.

155 Cfr. *Il Diritto della natura e delle genti o sia sistema generale de' principii li più importanti di morale, giurisprudenza e politica di Samuele Barone di Puffendorf rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambatista Almici bresciano*, Tomo IV, Venezia, appresso Pietro Valvasense, 1757, p. 343.

quella Nazione in tutte le parti del Mondo gloriose sono state, mercè le grandissime loro Conquiste, così in Asia, come in Africa, ed in America[156].

L'autore non mancava di ricordare, inoltre, che nel volersi attenere al *Cerimoniale romano*, il re di Portogallo era preceduto dal re di Aragona e precedeva il re di Polonia. I portoghesi rivendicavano la precedenza anche nei confronti del regno di Napoli come testimoniato da un trattato, del 1603, manoscritto del frate Bernardo de Braga, rinvenuto da Albano Antere da Silveira Pinto, nell'archivio Torre de Tombo di Lisbona, che lo ricopiò e lo pubblicò nel XIX secolo[157]. Il diritto alla precedenza del regno portoghese si fondava, essenzialmente, su tre ragioni: nell'essere più antico come regno; nell'essere stato confermato dalla Santa Sede Apostolica prima del Regno di Napoli; nell'esser stato unito alla Corona di Spagna prima di quando fu unita Napoli e

que no tempo de tal união esteve separado no governo , de maneira que agora está governando-se por seus naturaes , e não por estrangeiros . dando-se sentenças a final sem mais appellação nem ag gravo , e batendo-se nelle Moeda da maneira que ao pre sente se faz[158].

Alle tesi avanzate dai vari storici in merito all'antichità del Regno di Polonia, Paradisi osservava che l'origine del popolo polacco risultava ignota anche agli stessi autori antichi. Anche a riguardo della nascita della monarchia, non vi era concordanza tra i vari autori, anche se la maggior parte di essi sosteneva che sin dal 550, la terra fu soggetta a duchi e che, a partire dal 999, il titolo venne commutato in regio. Secondo alcuni autori fu l'Imperatore Ottone II che fregiò Boleslao, che prima di ogni altro abbracciò la fede cristiana, del titolo di re, anche il Paradisi chiosava "*però da tutti gli scrittori ammesso non [era]*"[159].

Dell'antichità dei regni di Svezia e Danimarca, abbiamo riportato più sopra; volendo, ora, passare alle gesta compiute dai monarchi dei rispettivi regni, osservava il Paradisi che quelle dei monarchi svedesi restavano preponderanti rispetto a quelle degli altri regni.

I re di Danimarca, forti dell'antichità della propria monarchia, pur avevano avuto contese di precedenza con altri sovrani e, come riportato dal Pontano nella sua *Storia di Danimarca*, a seguito di una controversia nata tra il sovrano danese ed altri sovrani, venne riconosciuta la precedenza al primo e, perciò, gli venne assegnato il

156 A. Paradisi., *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 282.
157 B. de Braga, *Tratado sobre a precedencia do Reino de Portugal ao Reino de Napoles*, Porto, Typographia da Revista, 1843.
158 "e che al tempo di tale unione rimase separato nel governo, in modo che ora è governato dai suoi naturali, e non da stranieri, dandosi sentenze in via definitiva senza ulteriori appellazioni o aggravi, e battendo la sua moneta nel modo che si fa attualmente"; Ivi, p. 53.
159 A. Paradisi., *Ateneo dell'uomo nobile*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 284

posto alla destra dell'Imperatore.

Non dimenticava, il Paradisi, di far riferimento all'arte militare e, a tal proposito, riteneva incontrastabile il giudizio sui polacchi come guerrieri dotati di maggiore esperienza, il cui valore eroico era noto presso tutti i paesi d'Europa[160].

Anche per quanto riguardava la dignità, osservava il Paradisi, a tutti era notorio lo zelo per la fede cattolica, della nazione dei Lituani, sotto il governo Jagellone. Elemento di discrimine era rappresentato dal fatto che, in Polonia, a differenza della Svezia, l'autorità monarchica era limitata per conto dell'ordine equestre e il re non esercitava giurisdizione sul clero, sin dai tempi in cui fu introdotta la religione cattolica. Senza il permesso del Senato, inoltre, il sovrano non poteva concludere trattati di pace né dichiarare guerra, imporre tributi, alienare beni della Corona, istituire tribunali, battere moneta. Nonostante tutto, come riportava il Grozio e come era confermato dal de' Grassi e il Lunadori, "*ut qui primi christianissimum professi sunt, in Conciliis ad rem Christianam pertinentibus praecedant cantero*"; presso la Corte romana, dunque, il re di Polonia sopra il Danese e lo Svedese la precedenza doveva godere[161].

160 *Ibidem*.
161 Ivi, p. 285.

Capitolo III
Delle Precedenze fra nobili e fra repubbliche

Nella società dei ceti: Duchi e Principi

Le dignità di *Duca* e di *Principe* insieme a quelle di *Marchesi*, *Conti* e *Baroni*, furono mutuate dalle dignità romane di *Presidi*, *Prefetti*, *Consoli* e *Proconsoli*. Il Paradisi precisava si rendeva necessario distinguere "*i tempi e la differenza che dalla fantasia degli uomini per conto della stima maggiore o minore di tali dignità, la regola assumeva*"[1]. Il titolo di Duca, al tempo di Costantino, veniva conferito ai capitani destinati a custodire i confini e a governare le province dell'Impero, anche se, secondo alcuni autori, era stato introdotto prima.

Presso i francesi, anche prima di Carlo Magno, i principali baroni del regno, si decoravano con tale dignità ducale e, allo stesso modo, nella Spagna dei Goti, veniva considerata come una dignità importante.

Le repubbliche il cui capo non portava il titolo di re, distinsero la loro suprema dignità con quella di duca, come facevano le repubbliche di Venezia e di Genova, usando il titolo di *Doge*. Il titolo, originariamente non ereditario, era, poi, divenuto trasmissibile di padre in figlio, tuttavia, sull'epoca in cui ciò cominciò a verificarsi, rilevava Paradisi, esistevano tante ipotesi quanti erano gli scrittori. Alcuni di essi propendevano a datare l'ereditarietà del titolo dopo il regno dei tre Ottoni, altri, invece, al tempo dei Longobardi e, segnatamente, dopo il loro insediamento in Italia[2].

Secondo alcuni storici, i primi *Duchi* vennero istituiti dagli esarchi e riconosciuti, poi, dai Longobardi, mentre il Marzari attribuiva ai romani la coniazione del titolo e Alciato l'attribuiva, congiuntamente a quelle di Marchese e Conte, a Carlo Magno.

Nella sua dissertazione sulla Dignità ducale, nel *Capitolo XXIV* della *Parte II* del *Volume III* della sua opera, dedicato ai *Titoli*, il Paradisi utilizzò come fonte quanto scritto da Francesco Maria Fiorentini[3], al fine di illustrare le origini e la storia del titolo.

Il titolo di *Duca*, derivante dalla voce *dux*, guida o condottiero, sin dalle origini denotava persona di grande dignità, essi non prendevano il titolo dai luoghi parti-

1 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 285.
2 Ivi, 286.
3 *Cfr* F. M. Fiorentini, *Memorie della Gran Contessa Matilde*, Lucca, nella Stamperia di Vincenzo Giuntini, 1756. La prima edizione, consultata da Paradisi, venne pubblicata a Lucca, nel 1642.

colari bensì dalle province e, per Paradisi, era cosa certa che, dopo gli Imperatori e i re, con autorità più sovrana degli altri, governarono i Duchi[4].

Con il tempo, i territori concessi in amministrazione cominciarono ad esser confermati in proprietà e a coloro che erano titolari della dignità ducale, venne conferito il titolo di *Spettabile*, collocato tra quello di *Illustre* e quello di *Clarissimo*. Anche l'Alciato confermava che, trattando dei *Duchi*, essi andavano annoverati tra gli *Illustri*, in quanto esercitanti la podestà regia, con potere di promulgare leggi, battere moneta, di tenere tra le mani lo scettro regio e di farsi precedere dalla *Spada* e dalla *Mazza*, di creare cavalieri, di concedere *Armi* e di compiere altri atti riservati alla regia dignità, come accadeva per i duchi di Austria, di Borgogna, di Milano, di Savoja, di Modena, di Firenze, di Parma, di Mantova[5]. Aggiungeva il Paradisi che, quei *Duchi*, *Marchesi* e *Conti* che esercitavano le predette prerogative, non solamente tra gli *Spettabili* ma, anche, tra gli *Illustri* andavano annoverati. In questo passo, il Paradisi si conformava a quanto detto dal Rodolfini nel suo trattato sulle dignità dei Duchi italiani e, segnatamente, quando richiamando la dottrina prevalente adduceva:

> Quod verum est, quando Duces sunt electi de numero Illustrium […] et alio modo declarat Alciato […] ubi ati, eos Duces esse Illustres qui regali potestate praefulgent et legibus soluti sunt nec ex facto Caesaris potentiam formidant, ut Mediolanensis, Austriacus, Burgundus et Britannus[6].

In merito alla precedenza tra principi e duchi, tenendo conto delle consuetudini dei luoghi, in Italia, generalmente, ai *Duchi* spettava la precedenza sui *Principi*, secondo l'opinione diffusa tra i giuristi, fatta eccezione per il regno di Napoli, dove però, aggiungeva il Paradisi , "*il duca d'Atri il suo titolo con quello di Principe non avrebbe mai cambiato*"[7].

In merito al titolo di *Principe*, più moderno rispetto a quello di *Duca*, Mastrillo considerava la dignità Principesca maggiore di quella Ducale, tanto da doversi stimare prossima alla dignità regia. Al principe di Taranto e al principe d'Acaja, ad esempio, spettava la precedenza sui duchi e sui marchesi.

Guardando allo Stato di Milano, i sovrani che lo possederono, col titolo di *Duchi* furono conosciuti; Amedeo VIII, *Conte* di Savoja, nonostante fosse considerato come un re nei suoi domini, del titolo di *Duca* fu compiaciuto, quando nel 1426, l'Imperatore Sigismondo lo investì di quella dignità.

I *Duchi* d'Italia venivano investiti del titolo di *Altezza* e i loro primogeniti gode-

4 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo III *Dei Titoli*, p. 369.
5 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 287.
6 L. Rodolfini, *Tractatus de Origine Dignitate Ducum Italiae*, Argentinae, Heredum Lazari Zetzneri, 1624, p. 3.
7 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 289.

vano dello stesso titolo. Quando si recavano a Roma per prestar ubbidienza al Papa, avevano la precedenza su tutti gli *Ambasciatori* oltre che su tutti i Baroni[8].

Considerando le consuetudini praticate fuori d'Italia, l'Austria anticamente chiamata Marchesato venne, nell'anno 1158, eretta da Federico I, non in Principato, bensì in *Ducea* e, vista la grandezza, la nobiltà e la ricchezza del paese, da Federico II venne eretta in *Arciducea*, titolo che non si ritrovava negli usi dei feudi ma che, dopo la dignità regia, occupava il primo luogo, secondo il Cassaneo, mentre, per il Mastrillo, essa era pari alla dignità regia.

Nella solennità dell'incoronazione di Massimiliano come *Re dei Romani*, gli *Ambasciatori* dell'*Arciduca* si videro assegnare il IV posto, immediatamente dopo gli Elettori, anche se ciò venne contestato dall'Arcivescovo di Salisburgo. Commentava il Paradisi:

> Osservare altresì si debbe, che, quantunque regolarmente nelle Diete dell'Imperio i Principi inferiori, quando in persona alle Adunanze si portano, sopra gli Ambasciadori de Principi in ordine Superiore costituiti la Precedenza godano, gli Ambasciadori della Casa d'Austria a quei di Borgogna, ed agli altri di Salisbourg, quando in persona v'intervengono, i luoghi non cedono[9].

Gli Arciduchi d'Austria godevano degli stessi privilegi riservati agli *Elettori*, non erano sottoposti alla giurisdizione della *Camera imperiale* e, in forza di una dichiarazione di Federico I, dell'anno 1166, reiterata nel corso dei secoli dagli imperatori, fino a Carlo V, essi erano paragonati ai *Duchi* di Borgogna, Lorena e Savoja, anzi, addirittura a questi preferiti e, inoltre, non erano soggetti in alcunché all'Impero, non contribuendo al sostentamento della *Camera*[10].

Oltre ai titoli che l'imperatore poteva creare a proprio piacimento all'interno dei suoi Stati ereditari, che non si dicono titoli dell'impero, ve ne erano altri, all'interno del territorio imperiale, che potevano esser distinti in tre ordini: al primo ordine appartenevano quelli chiamati dell'Impero, in quanto le persone che ne erano fregiate dipendevano soltanto da esso; i titoli del secondo ordine, erano quelli ricadenti su coloro che, pur dipendendo per una parte dei propri domini dall'Impero, erano titolari anche di uno o più feudi, subordinati a qualche altro principe di cui erano vassalli e al quale rendevano omaggio; i titoli appartenenti al terzo ordine ricadevano sui titolari di feudi non dipendenti immediatamente dall'Impero e che, nelle Diete, non avevano posto.

Gli appartenenti al primo ordine, pertanto, partecipavano dei benefici dell'Impero ed erano stimati di condizione maggiore, considerati come piccoli sovrani. Molti di loro godevano della facoltà di battere moneta e di altri diritti e gli Elettori

8 Ivi, p. 290.
9 Ivi, p. 291.
10 P. M. Wehneri Helten, *Symphorematis Supplicationum in quo Tractatus de modo appellandi in Camera Imperiali*, Francofurti, Typis Wolfgangi Hoffmani Impensis, 1630, pp. 23 – 37;

dell'Impero non disdegnavano, quando si presentava l'occasione, di contrarre con essi delle parentele[11].

I *Conti* Palatini del Reno e i *Marchesi* del Brandeburgo, in Germania, venivano stimati più che i *Duchi* e non venivano neanche considerati come *Conti* o come *Marchesi*. Essi erano *Elettori* e *Margravi* nello stesso tempo, considerate le prime dignità dellImpero, e, in quanto signori di sovrane giurisdizioni, venivano differentemente considerati rispetto ai *Marchesi* di puro titolo.

Il titolo di *Duca* in Moscovia, l'antica Russia, era tenuto in maggior considerazione di quello di *Principe* e, in Francia, come noto, al primogenito del re – il cosiddetto *Delfino* - veniva conferito il titolo, non di *Conte* e neanche di *Principe*, bensì di *Duca* di Borgogna e ai cadetti di casa reale quelli di *Duca* di Berry, d'Anjou, di Bretagna.Tra i titolati di nuova erezione, i *Duchi* sopra gli altri la precedenza godevano, seguiti dai *Principi*.

In Spagna, al successore del sovrano, al contrario, veniva assegnato il titolo di *Principe* delle Asturie e, in quel regno, i *Conti* erano tenuti in grande considerazione. Molti di essi, infatti, erano fregiati della dignità del *Grandato* anche se, non poche famiglie appartenenti alla primaria nobiltà e insignite di tale dignità, potevano vantare il titolo di Duca.

In Inghilterra, all'erede al trono veniva conferito il titolo di *Principe* di Galles, mentre il secondogenito riceveva il titolo di *Duca* di York; i *Conti* (*Earls*) erano tutti *Pari* del regno e trattati dal sovrano con il titolo di *Cugini*; ognuno di essi veniva distinto con il nome della Provincia, della cui capitale portava il titolo, fatta eccezione soltanto per due di essi, "*dei quali l'uno è personale, Maresciallo d'Inghilterra chiamato; l'altro dell'illustre famiglia di Rivers, lo cui primogenito Conte s'intitola*"[12].

Negli Stati di Terraferma, chiosava il Paradisi, esisteva una nobiltà simile a quella degli altri stati, con feudatari che avevano i titoli di *Marchese*, di *Conte* e altri, tuttavia, i membri del *Patriziato* di Venezia, che rappresentavano il Corpo della Repubblica di Venezia ed esercitavano la sovranità su quella nobiltà, che non era di quel Corpo, erano considerati di ordine superiore e precedevano, in ogni luogo, la nobiltà di Terraferma.

Generalmente, tra *Duchi*, la precedenza era assegnata ai più antichi investiti della dignità, anche se i più recenti fossero stati titolari di Stati maggiori,

> perché quanto più presto una persona al Principe servigi ha prestati, per premio de' quali da esso prima degli altri di quella Dignità è stato fregiato, tanto più a quelli preferito esser debbe[13].

Erano, infatti, queste le motivazioni che si opponevano da parte dei sostenitori delle ragioni del Duca di Ferrara, Alfonso d'Este, contro il duca di Firenze, Cosimo

11 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., tomo V, *Delle Precedenze*, p. 291.
12 Ivi, p. 292.
13 Ivi, p. 293.

dei Medici, in merito alla contesa sulla precedenza. Si argomentava che l'antichità del titolo degli Este era sufficiente nei confronti di "*un magistrato, per principale che fosse di una Repubblica, che non poteva venire in contesa di precedenza con il Duca di Ferrara*". Del resto, all'entrata di Carlo V in Lucca, fu proprio il Duca d'Este a camminare il luogo superiore, a porgere la salvietta all'Imperatore "*preminentia sola del principale ch'è tra gli assistenti nelle gran corti*"[14]. Il Bordoni, al contrario, così chiudeva la questione:

> Et sicut Archidux præfertur Ducibus, vt Archiepiscopus Episcopis, nam iste est caput Episcoporum, & ille caput Ducum, ita Magnus Dux simplices Duces, consequenter in Italia Magnus Dux Florentiæ, & Etruriſ ceteris preferendis erit[15].

Vecchie gerarchie: Marchesi, Conti, Visconti e Baroni

In merito all *vexata quaestio* su quale tra i titoli di *Conte* e *Marchese* fosse più antico, non vi era accordo tra i vari giuristi, e le opinioni, a tal proposito erano varie. Alcuni autori asserivano che in molte leggi del tempo dei Goti si faceva riferimento ai *Conti*, come, ad esempio, menzionava Cassiodoro, parlando dei *Conti* di Roma e di Ravenna. Anche nelle leggi dei Longobardi, ricorreva spesso il titolo di Conte in sostituzione di quello di Prefetto; a tal proposito, ancora, Cassiodoro, riportava che il *Gran Limosiniere* veniva chiamato anche *Conte del Patrimonio*[16].

Secondo altri autori, alla dignità di *Marchese* era coerente la stessa amministrazione contemplata per quella di *Duca* e, dunque, i *Marchesi* dovevano godere della precedenza sui *Conti*. In alcune città, la distinzione tra *Marchesi* e *Conti* non si praticava e, in ordine a tale assunto, il Cardinale De Luca richiamava l'attenzione sulla necessità di verificare la differenza di prerogative tra le due dignità che, nel caso, di impossibilità di prova a mezzo delle *Investiture*, sarebbero dovute risultare almeno dalle *Consuetudini*, purché assistite da qualche fondamento ragionevole[17].

Il Cassaneo sosteneva che in Francia e in Germania, per consuetudine, i *Conti* avevano la precedenza sui *Marchesi*, se discendenti da sangue regio o investiti del titolo di *Pari* di Francia, aggiungendo che, durante i regni di Carlo Magno e di Ludovico il Pio, l'Italia si trovava divisa in *Contadi* governati, appunto, da *Conti* che avevano la precedenza, non soltanto, sui *Marchesi* ma, anche, sui *Duchi*.

Il De la Roque, scriveva nel suo *Trattato della Nobiltà* che, in Francia, alcune Contee erano state investite della dignità di *Pari*, cosa che, invece, non si poteva dire esser accaduta anche per i Marchesati[18]. Scriveva l'autore:

14 *Ragioni di Precedentia tra il Duca di Ferrara e il Duca di Fiorenza*, s.l., 1562, p. 4.
15 F. Bordonum, *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654, p. 235.
16 A. Paradisi, *Ateneo*, cit, Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 294.
17 *Ibidem*.
18 G.A. De La Roque, *Traité de la noblesse, de ses differentes especes*, Paris, Chez Estienne

Namur est dit Marquisat dans une Chartre de Baudoüin Comte de Flandres & de Hainaut, Marquis de Namur, qui et sans date. Neantmoins dans une autre Chartre posterieure du Roy Philippes Auguste , du mois d'Aoust 1206 Philippes frere du mesme Baudoüin , n'est qualifié que Comte de Namur[19].

In Italia il Marchesato veniva stimato come più degno della Contea, in base all'ordine che era dato ai titoli feudali (Duca, Marchese, Conte); De La Roque citava un editto del duca di Savoia, dell'ottobre del 1576, nel quale veniva stabilito che per ambire alla concessione del titolo di Marchese, da parte del Duca, era necessario dimostrare di avere cinquemila ducati di rendita annua mentre, per il titolo di Conte, tremila ducati di rendita annua. Anche il giurista Luca da Penne sosteneva che, in Italia, i Marchesi godevano della precedenza sui Conti. In Francia, al contrario, i Conti precedevano i Marchesi, infatti, De La Roque riconosceva che, qui, i titoli di Duca e Conte erano sempre stati sinonimi, come si evinceva anche dai documenti antichi e dalla storia di quei luoghi. L'autore riportava alcuni esempi: i duchi di Normandia e di Bretagna venivano chiamati, indifferentemente, Duchi e Conti; in una carta di Enrico II di Inghilterra si faceva riferimento a Guglielmo, Duca e Conte di Normandia; i Conti di Champagne erano tenuti nella stessa considerazione riservata ai duchi di Borgogna, di Normandia e di Aquitania[20].

Inoltre, i *Conti* intervenivano alla cerimonia di consacrazione, come anche alla cerimonia di incoronazione dei sovrani, mentre, i marchesi non vi erano ammessi. A tal proposito, il Paradisi aggiungeva che alla cerimonia di incoronazione di Luigi XV, la partecipazione del *Marchese* de la Urilliere avvenne in qualità di *Segretario di Stato* e quella del Marchese di Dreux, in qualità di *Gran Maestro delle Cerimonie* e così per gli altri Marchesi che presenziarono non per il titolo ma per l'ufficio che ricoprivano[21].

In merito alla Spagna, De Bovadilla, scriveva che:

Oy en España non se puede distinguir qual sea mayor dignidad, Conde o Marques, sino es por la dicha ley de Partida, que puso al Conde tras el Rey. Entre los Grandes destos Reynos no ay precedencia, sino que preceden y se sientan como llegan, y como se juntan y caen guardandose sus cumplimientos y respetos que se tienen, sino atender tanto a los Titulos, como a la antiguedad, calidad y hazienda de sus casas y personas: aunque al que los tiene doblados de Duque y Conde o Marques y Conde se deve precedencia y lo mismo se usa entre los otros titulados[22].

Michallet, 1678, p. 300.
19 Ivi, p.198.
20 Ivi, p. 299.
21 Ivi, p. 295.
22 J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores y Senores de Vassallos en tiempo de paz y guerra*, Tomo Primero, Amberes, En cas de Iuan Butista Verdusen, Impressor y mercader de libros, 1704, p. 452.

In Svezia, i *Conti* facevano parte della prima nobiltà del Regno ma, generalmente, tale regola era valida soltanto se l'Investitura fosse stata concessa dal Papa, dall'Imperatore o da un altro sovrano, con facoltà di conferire tale dignità, con le *Regalie*. Secondo l'opinione diffusa tra i dottori, tra i quali Cassaneo e d'Afflitto, il requisito che permetteva di riconoscere un vero *Conte* era, oltre al possesso del Titolo, quello di possedere un territorio in Feudo, non soltanto con *Ville* e *Castelli* ma, *conditio sine qua non*, con una città sede di Vescovato.

In Germania, il Conte Palatino del Reno, rappresentato dal Duca di Baviera, dopo il trattato di Münster del 1648, precedeva il Marchese di Brandeburgo e il Duca di Sassonia. Allo stesso modo i Langravi, che erano Conti dei paesi come Assia, Alsazia, Turingia, precedevano i Marchesi, tranne quello di Brandeburgo, in quanto Elettore.

> Les Comtes des Provinces sont plus que les Marquis des Villes frontieres. Le Comte de Flandres avoit la prerogative sur le Marquis du Saint Empire, dont le Siege estoit à Anvers. Les Marquis ſont plus que les petits Comtes des Villes, parceque leurs Charges ſont d'une autre confideration[23].

In Inghilterra, come in Italia, i Marchesi precedevano i Conti e nelle Consuetudini della Normandia, anticamente comuni a quelle d'Inghilterra, la *taxe du relief* dovuta dai Marchesi era più alta di quella dovuta dai Conti. In Francia, chiosava De La Roque, si avevano due specie di Conti: i Conti superiori e i Conti dipendenti[24].

Nel Regno di Napoli, ai Marchesi, come ai Conti, che possedevano molti feudi, competeva la precedenza rispetto ai Principi, vigendo, quindi, la regola in base alla quale il feudatario di più terre o di una sola terra, però più grande, precedeva il signore di feudi minori, anche se Conte o Marchese. Scriveva Paradisi:

> Prima di lasciar di discorrere dei Titolati del Regno suddetto, di dire inutile non sarà, che alla presenza di quel Vicerè, come il Mastrillo scrive, i Titolati alla di lui sinistra siedono, e col Capo scoperto parlano; ma, quando il Pretore all' Adunanza interviene, esso Pretore la sinistra, i Titolati la destra occupano. Quando più Titolati vi si trovano, l'Anziano, o in Dignità, maggiore costituito, precede: ma, quando esso Anziano, o in Dignità maggiore, dopo l'Adunanza del Congresso soppraggiugne, gli altri da luoghi precedentemente occupati non partono. Lo stesso scrittore dice ancora, che in quel Regno i Titolati, anche dopo aver perduti i Feudi, alla presenza del Vicerè, cogli altri Titolati, siedono: Sentenza, che allora ammetter si può, quando il Feudo per Contratto, o per Delitto, che infamia seco non porti, perduto sia[25] .

Ritornando alla maggiorità o minorità dei feudi, rilevava ancora l'autore che, per conto della *Precedenza*, veniva tenuta in considerazione la nobiltà maggiore dei sudditi, come accadde, ad esempio, nella contesa tra le case Estense e Medicea.

23 G. A. De La Roque, *Traité de la noblesse,* cit., p. 300.
24 Ivi, p. 301.
25 A. Paradisi, *Ateneo*, cit, Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 296.

Derivando il titolo di *Visconte* da quello di *Conte*, se ne deduceva l'inferiorità rispetto a quest'ultimo, in quanto, originariamente, si definiva *Visconte* colui che esercitava le veci di un Conte. Tuttavia, non mancarono casi di *Visconti* che, in quanto a potenza, nulla ebbero da invidiare ai *Conti*. La dignità di *Visconte*, ai tempi del Paradisi, era considerata maggiore di quella di *Barone*, mentre in Germania, in ordine al grado di dignità, tra *Conti* e *Baroni*, riportava l'autore, differenza non vi era, anche perché, anticamente, i *Conti* erano inferiori ai *Baroni*, in quanto questi erano veramente nobili, mentre, il titolo di *Conte* "*altro che uffizio non significava*"[26]. In Bretagna i Baroni precedevano i Visconti. In ogni modo, riportava il Paradisi, sia i *Conti* che i *Baroni*, come i *Marchesi* e i *Principi*, militando con carica a quella di *Colonnello* inferiore, non soltanto i di lui ordini dovevano eseguire ma erano tenuti anche a cedere la precedenza, oltre che "*venerarlo*"; anche se, tale *Colonnello*, non altro che semplice soldato di fortuna fosse stato.

I veri *Baroni*, nel Regno di Napoli, con il titolo di *Vicarj* venivano distinti e procedevano di pari con i *Conti* ma non nelle adunanze con il *Viceré*, nelle quali sedevano dopo i *Conti* mentre, all'interno del *Parlamento Generale* non avevano posto. Scriveva Paradisi:

> I Marchesi , Conti, e Baroni, che da Padri, che tali stati sieno, discendono, i novelli Marchesi, Conti, o Baroni precedon: così a favore di quei, che i Titoli dalla Viva Voce del Principe, dal quale li riconoscono, in competenza d'altri, che per Rescritto gli hanno ottenuti, si dice i Titolati del Papa in pari Dignità sopra quei, che i Titoli da altri Sovrani hanno riportati, come il Mastrillo al luogo citato soggiugne, la precedenza godono: molto più sopra i Napoletani, per esser quel Regno Feudo della Chiesa; ed essi Titolati per conseguenza Suffeudatari: così in Bologna, coll' Intervento di Carlo V, Papa Paolo III. dichiarò: A Pontifici; i Cesarei succedono; perchè, come Baldo nel Proemio de' Digesti scrive, la Cesarea autorità per lo Mondo tutto si considera[27].

Colui che era fregiato dei titoli di *Conte* e di *Barone* precedeva il *Conte*; i *Conti* precedevano i *Visconti*, come anche i *Baroni*, e le loro prerogative, in ordine al prender posto a sedere e a tutti gli altri diritti, si trasmettevano ai figli. Tra i pari di dignità vigeva la regola della precedenza goduta da colui che per primo ne fosse stato insignito.

Paradisi riportava la distinzione in *classi*, operata dal De Luca, in merito ai *Conti*: la prima era quella dei *Conti palatini*, nobili privi di terre e di vassalli, che avevano servito, leggendo, in qualche pubblica università, per venti o più anni, ed erano chiamati, dai dottori, *Conti ideali*, derivando la loro dignità dalle prerogative proprie delle università in cui avevano servito; la seconda classe contemplava i *Marchesi* e i *Conti* a capo di marchesati e contee, come i *Marchesi* di Brandeburgo o i *Conti* di

26 Ivi, pp. 297-298.
27 Ivi, p. 298.

Catalogna, di Fiandra o di Calabria, annoverati tra i grandi principi. Questi erano tali in quanto possedevano città, terre e castelli con giurisdizione ed imperio, in qualità di feudi dai loro sovrani eretti. Le prerogative di tali titolati dipendevano dalle *Consuetudini* proprie dei luoghi, non esistendo, pertanto, una regola generale. La terza classe, coniata da De Luca, contemplava quei titolati che pur non godendo di feudi, per averli alienati o ricusati o perché passati in potere di altri, in essi qualche resto di quella dignità ancora risiedeva. A questa seguiva la quarta classe dei *Titolati* che non avevano dominio o imperio alcuno, ma possedevano il titolo per ragioni di discendenza da veri titolati di luoghi giurisdizionali; essi conservavano l'onorifica denominazione quando la discendenza da tali feudatari era conosciuta. L'ultima classe, la quinta, risultava composta da quei titolati con la denominazione di un luogo ma privi di feudo e giurisdizione, i quali non erano veramente titolati e, pertanto, non potevano usare, al di fuori del dominio del concedente, le insegne e le altre prerogative competenti ai veri titolati[28]. In merito all'ordine della precedenza, osservava il Paradisi, un *Marchese* o un *Conte*, *superiorem non recognoscens*, precedeva i duchi feudatari.

Tutti coloro che possedevano un qualche luogo giurisdizionale in tutto o in parte con sudditi, in Italia, venivano chiamati *Baroni*, mentre in Germania, il titolo di *Barone* era portato soltanto da coloro che possedevano molti luoghi con antica giurisdizione. Secondo De La Roque,

> Le titre de Baron est aprés celuy de Vicomte. C'est un mot fort general, qui comprend tous ceux qui tiennent leur principale Seigneurie immediatement de la Couronne[29].

Secondo Gregoire de Tours il significato di Barone corrispondeva a "*viros fortissimos & viros fortiores*"; anche nelle leggi dei Longobardi e dei Normanni, *Baro* significava "*un homme par excellence, un homme d'importance, un homme fort valliant*".[30]A proposito delle Baronie, nei Registri del Parlement de Toussaint del 1282, durante il regno di Filippo III, in una *Enqueste* del 12 dicembre, venivano riportate le seguenti parole:

Appert que Baronnie anciennement estoit Seigneurie souveraine, après le Roy & dessous luy. Ainsi Baronnie est plus que Comte, attendu qu'il y a des Comtes qui sont Barons & d'autres non. Ainsi teniren Baronnie, c'est relever nuëment de la Couronne. Et lors que les Rois de France assignoient en appanage des Comtez & Duchez à leurs enfans, ou à leurs freres, ils ajoûtoient és Lettres qu'ils bailloient telles terres à tenir, in Comitatum & Baroniam[31].

---

28 A. Paradisi, *Ateneo*, cit, Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 299.
29 G. A. De La Roque, *Traité de la noblesse,* cit., pp. 301-02.
30 Ivi, p. 302.
31 *Ibidem*.

Le leggi suntuarie del 1283, sotto lo stesso re Filippo, non facevano differenza tra Duchi, Conti e Baroni, stabilendo che i Conti, Duchi e Baroni, da seimila libre di terra in su, potevano farsi fare per sé stessi e le loro donne, quattro paia di abiti all'anno, per cui, rimarcava De La Roque, non vi era differenza nell'abbigliamento di Conti, Duchi e Baroni.

Il Paradisi premetteva che alla classe dei *Baroni*, in generale, non appartenevano soltanto coloro che erano fregiati di tale titolo, in quanto titolari di uno o più Castelli, con quattro feudi distiniti, però intieri, ma, anche, altri feudatari che, pur possedendo i titoli di *Duca*, *Principe*, *Marchese*, *Conte* o altro, possedevano feudi senza il diritto delle *Regalie*. Con il termine di *Regalie* si intendeva la facoltà di esercitare alcune prerogative come battere moneta, imporre gabelle e dazi sulle merci che entravano nei porti o che passavano sui fiumi, concedere Tratte, creare Accademie e fare atti simili che erano marchi di sovranità che potevano appartenere soltanto a *Duchi*, *Conti*, *Baroni* e altri signori per concessione del Sovrano[32]. In Francia, secondo quanto riportava De Le Roque, potevano chiamarsi Baroni soltanto coloro che erano a capo di una Baronia composta almento da tre Castellanie, e una terra poteva esser eretta a Castellania se il signore per antichità aveva l'alta, la media e la bassa giustizia, sui soggetti alla signoria, "*avec Marché, Foire, Peages, Prevosté, Eglis e, & preeminence sur tous ceux qui dependent de la terre, & qu'elle foit tenuë àun seul hommage du Roy*"[33]. In Inghilterra, invece una Baronia era composta da tredici feudi, concessi direttamente dal sovrano, mentre in Spagna, i Baroni erano collocati al terzo grado della nobiltà, preceduti dai Duchi, Principi, Conti e Marchesi che, invece, erano al secondo grado, subito dopo il sovrano[34].

Francois le Maire sosteneva che nessuno poteva definirsi Barone senza possedere almeno una città chiusa, aver fondato almeno un'Abbazia o un Priorato, o avere almeno due Castellanie con alta, media e bassa giustizia.

A livello generale gli autori concordavano su alcune regole di base che prevedevano che per dar vita a un regno nuovo e nominarne il re erano necessari quattro Ducati e quattro Contee, con dieci Ville o Città. Per fare un Duca era necessario che avesse quattro contee subalterne, cosiccome per una Conte occorrevano quattro viscontee subalterne. I Marchesi erano creati come i Conti, mentre, i Visconti dovevano avere due Baroni subalterni e questi ultimi, quattro Castellanie e quattro feudi militari subalterni[35].

32 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, p, 49.
33 G. A. De La Roque, *Traité de la noblesse,* cit., p. 304.
34 Ivi, p. 408.
35 Ivi, p. 304.

Le prerogative delle repubbliche

La discussione sulle differenti dignità delle repubblice e sulle modalità di regolamentazione della precedenza tra loro, con particolare riferimento alla Repubblica di Venezia, di Genova, di Lucca, delle Province Unite, dell'Elvezia e delle Leghe Grise, animava il panorama della dottina giuridica attraverso il proliferare di contrastanti posizioni tra i vari sostenitori delle rispettive nazioni.

Il Paradisi distingueva le repubbliche libere, che non riconoscevano alcun monarca o imperatore al di sopra di loro, dalle repubbliche suddite, le quali dipendevano da un monarca o dall'Imperatore. Tra tutte le repubbliche presenti in Europa, al tempo in cui scriveva Paradisi, quasi nessuno negava la precedenza su tutte le altre, alla *Repubblica di Venezia*[36]. Questo perché, considerando il carattere dell'antichità, essa poteva contare su ben tredici secoli di vita, tanto da essere considerata un miracolo della natura e dell'arte oltre che definita come il rifugio della libertà e il presidio della Cristianità.

Il carattere della potenza, le tante guerre sostenute in mare, come in terra, le formidabili opposizioni alla potenza ottomana e la partecipazione a tante leghe, con i pontefici e con i vari monarchi, testimoniavano della sua grandezza. Che non si potesse legittimamente porre in discussione la precedenza spettante alla Repubblica veneta sulle altre, era testimoniato da quanto praticato presso la Corte pontificia, dove solo Venezia era ammessa all'*Onore della Sala Regia*, che comportava la facoltà di spedire *Ambasciatori* e altre prerogative regie, "*onore che dai Genovesi per ragione del loro dominio sopra l'isola di Corsica, alla quale il titolo di Regno si attribui*[va]*, più volte alla Corte di Roma* [era] *stato chiesto, ma sin qui non riportato*"[37].

I membri del patriziato della Repubblica di Venezia, avevano fissato delle precise norme vincolanti le proprie libertà a beneficio delle sorti della Repubblica. Ad esempio, veniva considerato inabile al governo della Repubblica, chiunque godesse di una qualsiasi dignità o titolo che lo avrebbe reso soggetto a principi stranieri; chiunque avesse ricevuto pensioni da principi stranieri, veniva segregato dal numero dei patrizi secolari ed espulso dal corpo dei magistrati; chi comprava Terre negli Stati dei principi stranieri, veniva privato della nobiltà e bandito con la confisca dei beni.

Non veniva neanche permesso l'acquisto di feudi e signorie nello stesso stato della Repubblica, in modo che "*tra loro non si confond*[esse] *l'egualità*". Erano proibiti i matrimoni con gli stranieri ma permessi, invece, con i nobili di Terraferma e con i

36 Sulla Repubblica di Venezia vedi R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze, Giunti, 1981; G. Benvenuti, *Storia della Repubblica di Venezia*, Pisa, Athenaenum. 1981; A. Zorzi, *La Repubblica del Leone. Storia di Venezia*, Milano, Bompiani, 2001; G. Gullino, *La Repubblica di Venezia*, in G. Galasso (dir.*) El Reino de Napoles y la Monqrquia de España entre agregacion y conquista, (1485-1535)*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoracion Culturales, 2004; P. Scandaletti, *Storia di Venezia dalle origini ai giorni nostri*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 2012; E. Cafagna-V. Dal Cin-M. Harivel, *Linguaggi del potere: l'élite della Repubblica di Venezia fra legittimazione e rappresentazione*, in «Società e Storia», n. 155, 2017, pp. 1-4.

37 A. Paradisi, *Ateneo*, cit, Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 302.

cittadini veneziani; inoltre, venivano vietate le primogeniture, "*acciò cadendo in un solo le ricchezze, chi le possiede non abbia con che ingelosire la pubblica libertà e gli altri, restando poveri, spinti dalla necessità non si induchino a tradirla*"[38].

Questi importanti principi definirono lo spirito di dedizione alla *respublica* del patriziato, i cui membri non cessarono mai di sentirsi partecipi e cointeressati a una grande e programmatica impresa collettiva, che forgiò un ceto solidale e dotato di forte senso corporativo contribuendo a rendere le istituzioni politiche veneziane un modello di stabilità e di efficienza. Al contrario, tutto ciò non si ravvisava nel patriziato genovese, che resse il governo più con i criteri di un'azienda che non con quelli di uno stato, come rilevava Procacci, e ciò che colpiva maggiormente era "*la sproporzione esistente fra il prestigio europeo dei suoi finanzieri e del suo Banco e la sua debolezza ed esiguità come organismo politico*"[39]. L'individualismo genovese si rifletteva nelle strutture stesse della città, che era un tessuto di consorterie nobiliari, di confraternite religiose e popolari; si rifletteva anche nella conformazione del paesaggio urbano, raffigurante più un agglomerato di quartieri che una composizione unitaria. Il patriziato genovese rimase sempre un agglomerato di alberghi e di clan familiari, rivali tra di loro, concorrenti nell'assicurarsi la maggior influenza sugli affari politici della città. Anche dal punto di vista economico, le finanze dei privati erano più floride di quelle della repubblica, tanto che quest'ultima era costretta a contrarre forti debiti e obbligazioni ricorrendo al prestito privato dei cittadini più facoltosi. Fino a che l'erario pubblico fu in grado di corrispondere gli interessi ai creditori tale sistema funzionò bene ma, quando si profilò, nei momenti di crisi o di stagnazione economica, il rischio che non soltanto gli interessi ma, anche, i capitali potevano essere persi, si palesò la mancanza di uno spirito di dedizione alla repubblica, come nel caso veneziano. Dopo la guerra di Chioggia, profilandosi l'ombra del dissesto sulle finanze cittadine, i creditori della Repubblica si coalizzarono in un consorzio - il *Banco di San Giorgio* - ottenendo che l'amministrazione del debito pubblico fosse ad esso devoluta. Il *Banco*, così, gestiva direttamente alcuni proventi fiscali dello stato, facendosi, i creditori stessi, amministratori delle entrate dei loro debitori e assumendo il ruolo di curatori fallimentari. Quando le cose cominciarono ad andare ancor peggio, gli amministratori del *Banco* pretesero di più, spingendosi fino alla diretta amministrazione di alcuni territori della Repubblica, come le colonie in Oriente, i castelli e le terre della riviera, la Corsica, con ampie facoltà di sfruttarli a proprio piacimento, compresa la possibilità di venderli[40]. Dinamiche che tracciano il profilo di governo tecnico ossequioso di un vincolo esterno *ante litteram*, con una vaga similitudine con le vicende economiche a noi più contemporanee.

In merito alle questioni di precedenza, la Repubblica di Genova[41] in molte oc-

38 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, p. 457.
39 G. Procacci, *Storia degli italiani*, 2 voll., Bari, Universale Laterza, 1972, vol. I, p. 208.
40 Ivi, pp. 82-84.
41 Sulla Repubblica di Genova, oltre alla succitata opera di Giuliano Procacci, vedi anche G. Benvenuti, *Storia della Repubblica di Genova*, Milano, Mursia, 1977; A. Pacini, *La Genova di Andrea Doria nell'Impero di Carlo V*, Firenze, Olschki, 1999. Vedi anche C.

casioni tentò, tramite i propri *Ambasciatori*, di imporsi sulla Repubblica di Venezia. Anche, il Duca di Savoja, perseguì lo stesso intento, attraverso una lunga contesa, durata circa duecento anni, che cessò quando si vide costretto a richiedere la protezione della Repubblica di Venezia, contro Francesco I, re di Francia. Venne, da allora, praticato, tra i rispettivi *Ambasciatori* in occasioni di Visite e altro tipo di Cerimonie, un trattamento alla pari, fino a quando Carlo Emanuele diede vita ad una controversia, presso la Corte di Francia, con l'*Ambasciatore* veneziano per questioni di precedenza, alla quale seguì la rottura, quasi irriconciliabile, nelle relazioni tra i due Stati, , soprattutto, a seguito della perdita patita dalla Repubblica, del regno di Cipro a favore di Solimano II, e l'assunzione del titolo di re di Cipro, da parte del Duca di Savoia[42].

In sede conciliare a Trento, l'*Ambasciatore* del Duca di Baviera sollevò una questione di precedenza nei confronti della *Serenissima* ma, da parte dell'*Ambasciatore* veneto, si replicò che il suo concorrente avrebbe dovuto, in ogni occasione, cedere la precedenza. La Repubblica di Venezia spediva *Ambasciatori* ordinari presso le Corti di Roma, Parigi, Madrid e, anche, presso la Corte di Costantinopoli, con una regolarità nell'ordine dell'alternanza nelle suddette città, tale da far registrare una circolarità ricorrente tra i diplomatici che vedeva l'*Ambasciatore* che lasciava Parigi passare a Madrid e viceversa, per, poi, passare alla Corte di Vienna e, da questa, a quella di Roma. Gli *Ambasciatori* spediti presso l'Imperatore, recavano il titolo di *Savi Grandi*, gli altri erano distinti con il titolo di *Terraferma* mentre, l'*Ambasciatore* alla Porta Ottomana, veniva chiamato *Balio*. Alcune volte, la Repubblica spediva *Ambasciatori straordinari* in Inghilterra e in Svizzera, per particolari affari, inoltre, spediva, anche, *Ministri del II ordine*, scelti dalla *Classe* dei cittadini, di rado da quella dei Patrizi[43].

Sulle differenze tra gli *Ambasciatori* della Repubblica di Venezia e dei principi elettori, ne trattò anche il Rousset, dedicando un apposito capitolo al rango degli *Elettori* del Sacro Impero e alle dispute avute con la Repubblica di Venezia. L'antico splendore e la riconosciuta potenza della Repubblica fecero in modo che il doge della Repubblica venisse ad essere compreso *inter Illustrissima Europae Capita*, con il riservare, allo stesso e alla Repubblica, il titolo di *Serenissimo*. Sulla base di tale fondamento, la Repubblica aveva disputato il rango a molti principi e Stati di Europa, nonché agli illustri *Elettori* dell'Impero. Scriveva Rousset:

> Mais comme une telle prétention étoit très-mal fondée, le Cérémonial Papal de Paris de Grassis a placé l'année 1504 le Duc de Venise beaucoup au-dessous des autres Ducs, savoir après l'Archiduc d'Autriche & les Ducs de Savoie & de Milan & près de

Bitossi, *Il governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova, Ecig, 1990; M. Salonia, *Genoa's Freedom, Entrepreneurship, Republicanism, and the Spanish Atlantic*, Lanham-Boulder-NewYork-London, Lexington Books, 2017; T.A. Kirk, *Genoa and the sea: policy and power in an early modern maritime republic, 1559-1684*, The Johns Hopkins University Press 2005, pp. 92-95.

42 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 302.

43 Ivi, p. 303.

celui de Bavière ne le mettant en aucune manière en Concurrence avec le très-Illustre Collège des Electeurs égaux aux Rois[44].

Rousset riportava i vari episodi di contesa della precedenza che i rappresentanti della Repubblica di Venezia ebbero con gli Elettori. Nel 1490, l'*Ambasciatore* di Venezia aveva preso posto nella Cappella Papale davanti al *Ministro Elettorale* di Magonza, ma il papa Innocenzo VIII decise a favore dell'*Elettore* di Magonza, ritenendo che avesse rango e passo superiori alla Repubblica di Venezia. Durante la processione per la sepoltura dell'Imperatore Federico III, nel 1493, l'*Ambasciatore* di Venezia, ebbe posto immediatamente dopo i sette ministri elettorali. Jean Burchard, il *Maestro di Cerimonia* dei Papi Innocenzo VIII, e Alessandro VI, segnò nel suo *giornale Romano*, così come in altri atti di quei tempi, che gli Elettori di S. E., come anche i duchi di Borgogna, nella Cappella papale, precedevano sempre la Repubblica di Venezia. Quando nel 1600, l'Imperatore Mattia d'Austria si sposò, a Gratz, con l'Arciduchessa del Tirolo, Anna, l'*Ambasciatore* Palatino ebbe, durante il giorno delle nozze, la precedenza su quello di Venezia.

Nel 1636, raccontava Rousset, che le Repubbliche di Venezia e di Genova, fecero pressioni, presso la Santa Sede e presso l'Imperatore, per avere un rango più elevato, chiedendo all'Imperatore Ferdinando II di essere posizionate immediatamente dopo i re e le Teste coronate e di ricevere analogo trattamento. L'intero *Collegio elettorale*, tuttavia, si oppose ad una simile richiesta in quanto contraria alla *Capitolazione Imperiale* e, dunque, insostenibile. Gli *Elettori* nel 1640, a Nurnberg, nella loro assemblea, presero la decisione in forma di istrumento pubblico, conservato nella Cancelleria dell'Impero, di non accordare il passo e, ancor meno, tutti gli onori regi agli *Ambasciatori* delle Repubbliche. Scriveva Rousset:

En 1642 tous les Ministres Electoraux étant à Vienne à cause de l'affaire de l'Electeur Palatin se firent donner plusieurs Extraits du Protocole du Maitre des Cérémonies de Rome, qui prouvoient par des Actes autentiques la Préséance des Electeurs du S. Empire. Dans le Mois de Juillet de la même année , les Ambassadeurs Electoraux ont présenté à la Cour Impériale les avis qu'ils avoient reçus de Rome avec une ample Déduction adressée à l'Empereur qui ont été mis parmi les Actes de la Chancelerie de l'Empire. L'Empereur Ferdinand III étant mort & Léopold lui aïant succedé en l'année 1658. sur le Trône Impérial, le Collège Electoral a revendiqué distinctement dans sa Capitulation son très- ancien Droit de Préséance avant toutes les Républiques[45].

In merito alla Repubblica olandese[46], Mackenzie riportava come gli *Stati Generali*

44 *Memoires sur le rang et la preseance*, cit., p. 141.
45 Ivi, p. 142.
46 Sull' Olanda in Età moderna vedi, J. Huizinga, *La civiltà olandese del Seicento*, Torino, Einaudi, 2008; C. R Boxer., *The Dutch Seaborne Empire 1600-1800*, Hutchinson (1965); A. Goldgar ,*Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*, Chicago, University of Chicago Press, 2008; J. Israel, *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806*, Oxford, Clarendon Press, 1998; C. Price, *Culture and Society in the Dutch Republic during the 17th Century*, London, Batsford, 1974.

olandesi contesero, varie volte, alla Repubblica di Venezia[47] e alle altre repubbliche la precedenza argomentando di essere più potenti e di rappresentare una *Società* di repubbliche. La loro pretesa si estendeva anche a tutti i principi dell'Impero, facendo leva, in questo caso, sulla maggiore indipendenza di cui godeva la Repubblica, rispetto agli Elettori e ai principi imperiali. Tuttavia, come abbiamo visto, la pretesa non venne assecondata e la preferenza fu accordata, dall'Imperatore, agli Elettori[48].

Della contesa di precedenza tra le repubbliche di Venezia e Genova, ne scriveva anche Mackenzie nel suo trattato, segnalando che la concorrenza tra le due già si era manifestata nel 1373, all'incoronazione del re di Cipro e, in quell'occasione, il sovrano preferì Venezia. Aggiungeva l'autore scozzese che, secondo l'opinione della maggioranza dei giuristi, Venezia era preferita a tutte le repubbliche italiane. Nel 1530 a Bologna, durante la cerimonia di incoronazione di Carlo V, si ebbe una contesa in conto di precedenza tra *Ambasciatori* delle Repubblica di Genova e della Repubblica di Lucca, della quale Mackenzie si limitava a riportare che, alla fine, venne preferita Genova[49], mentre il Paradisi narra della contesa tra gli *Ambasciatori* di Genova e quelli di Siena che, disputando tra loro per conto di precedenza "*con scandalo sì grande dalle parole a' pugni passaron*", al punto che, su ordine dell'Imperatore vennero, allontanati dalla Chiesa[50].

La Repubblica di Genova, scriveva il Paradisi, secondo alcuni scrittori fondata da Giano re d'Italia, secondo altri fondata da Genovino, compagno di Fetonte, fu soggetta ai romani e, dopo esser stata distrutta dai Cartaginesi, venne riedificata. Nell'anno 660 d.C. venne distrutta dai Longobardi, riedificata ancora una volta e, sotto l'impero dei Re d'Italia, ubbidì a Carlo Magno e suoi successori, per cento anni. Cresciuta di popolazione e di reputazione, ottenne il permesso di creare magistrati e mettere in piedi armate; sotto il comando di Ademaro, suo governatore, soccorse i corsi contro i saraceni e, vinti questi ultimi, la Corsica restò in suo potere.

Nel 935, i Saraceni misero Genova a ferro e fuoco, ma la risposta di questa fu pronta e, inseguiti gli invasori via mare, riuscirono a recuperare i prigionieri e conquistare anche la Sardegna. Grazie a tali gloriose imprese si videro riconosciuti dalla Sede Apostolica molti privilegi. Ci fu un tempo in cui i genovesi furono signori di tutti i popoli liguri compresi "*tra il Varo e la Magra, lungo il mare e le pendici degli Appennini*", poi, a causa delle discordie tra gli stessi cittadini, non solo persero l'acquistato ma, per scampare allo sterminio, furono costretti a richiedere il patrocinio, ora dell'Imperatore Enrico VI, ora del Re di Napoli, Roberto, poi del Re di Francia Carlo VI e, infine, del Duca di Milano. Scriveva Paradisi, "*presentemente la Repubblica è padrona di quel paese, che volgarmente viene chiamato Stato o Riviera di*

47 Vedi E. Cafagna, *Il potere dei gesti: preminentia e reputatione nei cerimoniali diplomatici fra Repubblica di Venezia e Province Unite (1610-1623)*, in «Società e Storia», n. 155, 2017, pp. 5-31.
48 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 27
49 *Ibidem*.
50 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 5.

Genova, che da' moderni si divide in Riviera di Levante e di Ponente"[51].
La Repubblica di Genova, ribadiva il Paradisi in accordo con la maggioranza degli autori, in ambito di precedenza cedeva dinanzi alla Repubblica di Venezia, come la Repubblica di Lucca, mentre la Repubblica delle Province Unite veniva immediatamente dopo la Repubblica di Genova, precedendo tutte le altre. Sulla pretesa di Genova a voler esser considerata al pari della Repubblica di Venezia, Rousset rilevava che essa avrebbe avuto senso, durante i secoli XIII, XIV e XV, quando le due repubbliche si disputavano il predominio sul Mediterraneo, ai livelli marittimo e commerciale. Tuttavia, la potenza genovese cominciò a scemare verso la fine del XV secolo, fino a giungere, in pieno XVI secolo, a vedere ridotta la sua sovranità, quando i re francesi, Carlo VIII, Luigi XII e Francesco I, la obbligarono a sottomettersi alla Corona francese, come vassalla, con l'obbligo di rendere omaggio. Seppur successivamente, grazie a quanto compiuto da Andrea Doria, Carlo V la riportò nel godimento degli antici privilegi attraverso un atto imperiale e un Diploma di Sovranità,

> mais il ne le fit qu'après avoir obtenu d'avance pour l'Empire tous les Droits &Priviléges, qui ne sont pas moindres que le Souverain pouvoir, & que les anciens Empereurs avoient sur cette République, ainsi sa prétendue Souveraineté n'est pas des mieux fondée, parce qu'elle peut lui être disputée & par la France & par l'Empire; c'est pour cela que les Empereurs, les Rois & les Princes de l'Europe, n'ont jamais voulu traiter la République de Génes comme celle de Venise[52].

Durante i pontificati di Urbano IX e di Innocenzo X, la Repubblica di Genova, cercò di ottenere dalla Corte di Roma le prerogative *Reali*, come quelle accordate a Venezia, fondando la pretesa sul possesso dell'Isola della Corsica, alla quale si voleva dare il titolo di Regno e, per ottenere il rango richiesto, giunse ad offrire al papa e al suo nepotismo, dieci tonnnellate di oro. I genovesi si sarebbero accontentati anche se il pontefice avesse voluto acconsentire, alle istanze presentategli, affinché i loro *Ambasciatori* potessero essere ricevuti, se non nella *Sala Reale*, almeno in quella *Ducale*, ma rifiutò.

Le altre corti europee, soprattutto quelle di Francia e di Spagna, si guardarono bene dall'accordare alla Repubblica di Genova gli stessi onori riservati a Venezia, e dal riservar loro il trattamento riservato agli altri principi italiani. Genova, infatti, non inviava volentieri *Ambasciatori* in Francia e in Spagna, proprio perhé riteneva che non venisse riservato loro il trattamento dovuto.

Nonostante i suoi ministri fossero ricevuti anche alla Corte imperiale, presso le corti francese, spagnola, romana, essi non godevano degli onori riservati agli altri principi italiani, né di alcuna prerogativa regia. Il problema del *deficit* nobiliare rappresentò un cruccio fondamentale per il patriziato di Genova la cui problematicità è stata, recentemente, messa a fuoco da Cirillo. Il problema si presentava al mo-

51 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, p. 465.
52 *Memoires sur le rang et la preseance*, cit., p. 171.

mento dell'inserimento nella prima nobiltà dei principali stati italiani perché, non avendo un riconoscimento a livello di patria, cominciarono a perseguire, a livello familiare, il risanamento di tale *deficit* nobiliare, attraverso l'acquisto di importanti feudi e di titoli nobiliari. Fu una politica che interessò una ventina di famiglie del patriziato genovese che, in periodi diversi, diedero luogo a vari acquisti, soprattutto nel periodo dei regni di Filippo IV e di Carlo II[53]. Furono strategie che miravano al cuore della Monarchia Asburgica, per ottenere mercedi ed onori. Le famiglie genovesi investirono ingenti somme di denaro, puntando ai feudi militari, in grado di trasmettere la nobiltà, per sanare questo *deficit* originario della madrepatria, per il quale il suo patriziato continuava ad essere associato alle attività del commercio e delle arti vili, e per inserirsi nell'alta aristocrazia dei principali stati italiani, al fine di consolidare le reti di relazione a livello politico. Scrive Cirillo:

> Su queste esigenze si trova[ro]no davanti un muro. I feudi antichi o nobili che da[-va]no uno status nobiliare primario non [erano] reperibili in quanto [avevano] un valore simbolico aggiunto che [avrebbe sminuito] lo stato aristocratico delle famiglie nobiliari natie dei singoli stati[54].

I genovesi erano ancora troppo invischiati nella mercatura e nel commercio di denaro ma, al contempo, erano divenuti troppo potenti, economicamente, per non essere presi in considerazione. La risoluzione fu trovata, dunque, grazie al mercato dei titoli che soddisfaceva sia le esigenze finanziarie della corona spagnola che le esigenze di dignità delle famiglie genovesi. Attraverso la politica di acquisto dei titoli, molte famiglie genovesi diedero luogo ad un radicamento capillare in vaste aree italiane, soprattutto durante i regni di Filippo IV e Carlo II[55]. Soltanto per il Regno di Napoli, verranno creati oltre cento titoli di *Principe*, tutti ereditari; un titolo inesistente nel Regno, infatti, gli unici principi furono i Sanseverino di Salerno, di origine longobarda. L'utilità di tale titolo, per i genovesi, era data dalla possibilità di poterlo spendere negli uffici di corte o tra gli stessi cortigiani a Madrid, in ambito di precedenza, in quanto considerato un *passepartout* in grado di aprire tutte le porte[56]. Una politica, quella del patriziato genovese, completamente agli antipodi di

53 G. Cirillo, *I Savoia e le nobiltà italiane. La storiografia aristocratica e la difficile costruzione di un'identità*, Napoli, COSME B.C., Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Archivi Napoli, 2020, p. 91; vedi anche Id., *Nobiltà riflessa. La storiografia positivistica e la questione delle aristocrazie italiane dell'età moderna*, Milano, Educatt, 2020; Id. *Da Ercole a Marte. I volti delle nobiltà italiane dell'età moderna attraverso la storiografia positivistica*, Napoli, COSME BC, Ministero della Cultura. Direzione Generale di educazione, Ricerca e Istituti culturali, 2025.

54 Ivi, p. 92.

55 Tra i principali contributi in merito, cfr. per la Sicilia, M.A. Calabrese, *Figli della città. Consoli genovesi a Messina in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2018; F. D'Avenia, *Nobiltà allo specchio*, cit. Per il Regno di Napoli, vedi, G. Brancaccio, *«Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, Guida, 2001; A. Musi, *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1996; D. Balestra, *Gli Imperiali di Francavilla. Ascesa di una famiglia genovese in Età moderna*, Bari, EdiPuglia, 2017.

56 Ivi, p. 92-93.

quella del patriziato veneziano che, degradava dal rango della nobiltà e bandiva dalla repubblica, confiscandone i beni, chi comprava terre da Principi stranieri.

Al contrario di quelli di Genova, i ministri pubblici, *Ambasciatori* ed inviati dalla Repubbica olandese, venivano, invece, ricevuti con tanto di distinzione e trattati come gli *Ambasciatori* delle teste coronate, presso tutte le corti, imperiale, regie, elettorali.

In quanto a potenza, le lotte combattute dai Paesi Bassi, nei due secoli precedenti al tempo del Paradisi, contro tante grandi potenze ne davano testimonianza; in quanto a ricchezze dei propri popoli, venivano paragonate a quelle di Principi, tanto che alcuni autori, come Besoldo, sostenevano che i suoi *Ambasciatori*, per ragione della propria libertà, potevano pretendere la precedenza sugli *Ambasciatori* dei Principi vassalli.

Alla contestazione mossa alla pretesa della Repubblica olandese di spedire *Ambasciatori*, in quanto facoltà riservata alle regie Corone, molti autori asserivano che le Repubbliche libere godevano, anche, dei diritti spettanti ai Re e che esse erano state riconosciute come libere e tali dichiarate espressamente dalla Corona di Francia, di Spagna e dall'Imperatore che contrastavano la loro libertà. I loro *Ambasciatori*, continuva Paradisi, venivano ricevuti alle Corti di Vienna, di Francia, di Spagna, di Inghilterra, Stoccolma, ed alla Porta Ottomana.

Gli *Ambasciatori* delle Province Unite pretendevano la precedenza nelle Diete Imperiali anche sugli *Ambasciatori* degli Elettori, tanto che l'Imperatore Leopoldo, all'articolo V del suo *Capitolare*, dovette dichiarare che nelle Diete dell'Impero gli Elettori avevano la precedenza sugli *Ambasciatori* delle Repubbliche estere, benché libere. Chiosava Paradisi scrivendo

> Ma fuori di quelle Adunanze non so poi, se l'accennata Decisione dagli Ambasciadori d'esse Repubbliche fosse ammessa: poichè, quantunque gli Elettori sopra di quelle la Precedenza pretendano, le ragioni dei Principi dell'Imperio del medesimo peso giudicate non sono[57].

Al contrario, la Repubblica di Genova aveva perduto, continuava Rousset, il suo antico lustro e la sua antica potenza, in quanto non possedeva che un piccolo distretto in Liguria e l'isola della Corsica nel Mediterraneo, pertanto, non poteva dirsi pari alla potenza dell'Olanda, né aveva altrettanta forza marittima e terrestre[58].

La Repubblica di Genova, rimarcava il Rousset, nel 1396 si era sottoposta alla corona francese con delle condizioni fortemente umilianti, volute da Carlo VI e, non volendo elencarle tutte, ne riportava soltanto le più dure tra le quali ricordava quella che prevedeva la nomina, da parte del re francese, degli ufficiali della repubblica, ai quali indicava i modi in cui la repubblica andava governata; la costituzione del Governatore in nome del re francese, e il giuramento di fedeltà al re francese. da parte degli ufficiali genovesi; il doge genovese conservava l'autorità e lo splendore

57 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p.304.
58 *Memoires sur le rang et la preseance*, cit., p. 172.

soliti, ma la potestà a formare il governo della città si Genova, restava nelle mani del sovrano francese[59].

La repubblica fu sottomessa al regno francese come suddita, tanto che Carlo VIII avrebbe voluto donarla in feudo al Duca di Milano. Sotto il Regno di Francesco I, ci fu il cambio di rotta intrapreso da Andrea Doria, che permise di cacciare i francesi dal territorio e di mettere la Repubblica sotto la protezione dell'Imperatore Carlo V e della Spagna, riuscendo ad ottenere che Genova restasse sempre una Repubblica libera in Italia.

La Repubblica di Elvezia[60], nata dalla Lega di tredici Cantoni[61], come premio per le proprie gesta nella difesa di Roma dai Saraceni, si vide concesse dall'Imperatore Lodovico, figlio di Carlo Magno, molte prerogative ed immunità a conservazione delle proprie libertà, confermate con Bolla papale del 1512, da Giulio II. Tuttavia, secondo il Paradisi, non poteva essere paragonata alla Repubblica delle Province Unite, perché i Cantoni non avevano gli stessi interessi e le stesse alleanze e, di sovente, gli uni contro gli altri si combattevano per conto di religione[62]. In merito alla precedenza tra *Ambasciatori*, secondo alcuni giuristi, quelli delle province libere che non riconoscevano superiori, dovevano precedere, in quanto in quanto rappresentanti di Governi liberi, i Principi dell'Impero; per altri autori, gli *Ambasciatori* dei Principi dell'Impero non dovevano esser preceduti da quelli delle Repubbliche, perché formalmente non erano Principi, anche se il Paradisi osservava come questa opinione non fosse manchevole di contraddizioni, tenuto conto delle ragioni di Venezia e delle Province Unite, pertanto, era necessario procedere con le dovute distinzioni[63].

Mackenzie scriveva che i Cantoni svizzeri, furono considerati come parte dell'impero fino al trattato stipulato, nel 1648, tra il re di Svezia e l'Imperatore, nel quale furono dichiarati Stati liberi "*et in possessione seu quasi possessionis libertatis et exemptionis ab Imperio*"[64], e venne stabilito che i loro *Ambasciatori* avrebbero preso posto dopo i Veneziani e gli Olandesi. Scriveva Mackenzie:

> The French King treats them with the title of Magnifiques Seigneurs: And though their Deputies could not prevail with the French King, in anno 1602. and 1603. to be covered when he received them; Yet I conceive, that now they will be received as the Ambasadours of Holland or Venice, who are covered at their Reception, since in

59 *Ibidem.*
60 Sulla Repubblica elvetica vedi J. Strickler ed., *Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik*, 10 voll., Berna, Stampfli, 1895-1910 ; E. Dunant, *Les relations diplomatiques de la France et de la République helvétique, 1798-1803*, Basilea, Fb&C Limited, 1901.
61 Berna, Lucerna, Urania, Suitz, Undervald, Zuch, Clarona, Basilea, Friburg, Solodoro, Sciaffuza, Appezze, Zurigo.
62 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 304.
63 Ivi, p. 305.
64 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 27.

anno 1646 they are acknowledged to be as Free State[65].

Le leghe Grise, formate da popoli che vivevano, sin dal 1471, in Repubblica, erano considerate dal Paradisi alla stregua dei Cantoni svizzeri, formando uno stato sovrano "*che da tutte le potenze [era] molto considerato*", per ragione delle loro alleanze ma, anche, per quei passi tra le montagne impervie che garantivano la comunicazione della Germania con l'Italia, la Francia e la Spagna nonché Venezia, rendendo così necessario il mantenimento di buoni rapporti con essi. Su di esse, rileviamo oltre alla laconica notizia data dal Paradisi, l'altrettanta laconica informazione del Mackenzie in merito all'*Ambasciatore* grisone che venne ricevuto, nel 1627, dal re francese, con gli stessi onori riservati ad un Ministro inviato da un principe imperiale[66].

Sull'argomento delle precedenze tra repubbliche è interessante riportare anche quanto considerato dal Rousset, all'interno del suo trattato, circa la superiorità di Genova, rispetto alle repubbliche elvetiche. L'autore elencava i punti che riteneva essere a favore della precedenza dovuta alla repubblica ligure: il primo era che tutti i sovrani oltre all'Imperatore, gli Elettori, i Principi e gli altri Stati di Europa, consideravano Genova come una repubblica illustre, conferendo al suo Doge il titolo di *Tres-Illustre Prince*, cosa che, ad esempio, non avveniva per la repubblica elvetica, che presso tutte le corti d'Europa veniva trattata con il titolo di *Magnifique* e *Tres-Magnifique*, oppure, *Noble* e *Tres Honorable*. Il secondo punto a favore di Genova era il possesso, da secoli, della Sovranità e l'esser stata sempre considerata e trattata, da tutti i grandi principi europei, come una Repubblica libera, sebbene nei secoli XV e XVI, i re di Francia tentarono di ridurla sotto la propria sovranità. Al contrario la Suisse, veniva considerata come una Repubblica quasi libera e non ancora come Stato sovrano; nel 1648, al tempo dei trattati di Munster et d'Osnabrung, solo Francia, Spagna, Svezia e Casa Arciducale di Austria, le avevano riconosciuto il titolo di Stato sovrano, perché interessati affinché lo avesse.

Ancora, e siamo al terzo punto a favore di Genova, presso le Corti di Roma, di Francia, di Spagna, di Svezia e dei vari principi italiani, la Repubblica di Genova veniva trattata con molta più considerazione di quella riservata alla repubblica elvetica. Nel cerimoniale del 1504 di Paride de Grassi, il doge di Genova aveva il posto fra i principi e, in Francia, in Spagna e nelle Corti d'Europa, i ministri del primo e del secondo ordine, inviati dalla Repubblica di Genova, venivano trattati con onori maggiori di quelli riservati a un principe, cosa che non avveniva per quelli della Repubblica svizzera. Scriveva Rousset:

> Les 26 Ambassadeurs que les Cantons envoïérent à la Cour de France en 1661, furent reçus avec les Cérémonies convenables, & cependant le Roi ne voulut pas leur accorder de se couvrir pendant l'Audience, quoique les Ministres & Princes d'Italie jouiffent de ce Privilège, bien plus le Chancelier de France & le prémier Président du Parlement leur aïant rendu visite, ils ne voulurent pas leur accorder la Place d'Hon-

65 *Ibidem*.
66 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws*, cit., p. 27.

neur ni leur céder la Droite quoique dans leurs propres Hôtels[67].

La stessa situazione si verificò, nel 1661, presso la corte dei Savoia, a Torino, quando i cantoni svizzeri, Zurigo, Basilea, Berna e Schafhausen inviarono i loro *Ambasciatori* e, dopo esser stati introdotti all'Udienza con le Cerimonie ordinarie, il duca non permise loro di coprirsi in sua presenza, prerogativa mai rifiutata agli *Ambasciatori* di Genova. Di nuovo, nel 1687, a Strasburgo, gli *Ambasciatori Straordinari* ivi mandati per il complimento a Luigi XIV, ricevettero lo stesso trattamento del 1661. L'Imperatore, scriveva Rousset, si rivolgeva ai Cantoni svizzeri con i titoli di *Nobili*, *tres-honorables*, *cher amis* e concludeva le lettere con la formula *nous vous sommes affectionnés*. Scriva ancora Rousset:

> La Reine Elizabeth d'Angleterre écrivant en 1593 à quelques Cantons Suisses, à l'occasion de la Ville & République de Géneve, leur donnoit le Titre de *Potentats* & *Magnifici* & *Cari Amici* , &c. *Puissans & Magnifiques Seigneurs & chers Amis*[68].

Allo stesso modo, Giulio III, nelle lettere credenziali assegnate al nunzio Franken, nel 1551, inviato presso i Cantoni svizzeri, utilizzò nei loro confronti il titolo di *Gens libres et Fils Aimés*.

67 *Memoires sur le rang et la preseance*, cit., p. 174.
68 *Ibidem*.

Capitolo IV

Le pluralità delle precedenze nella burocrazia dei nuovi stati moderni: diplomatici, *Ambasciatori*, magistrati, dottori, militari

Degli Ambasciatori Ordinari spediti dai Principi sovrani alle Corti straniere

Argomento particolarmente delicato in materia di precedenza era rappresentato dal cerimoniale diplomatico che regolava le attività degli *Ambasciatori Ordinari* spediti nelle corti straniere e le modalità in cui graduare, tra di loro, la precedenza[1].

1 Sugli *Ambasciatori* in età moderna e e sul ruolo della diplomazia in generale vedi G. Sabbatini–P. Volpini, *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, Roma, FrancoAngeli Editore, 2011; P. Volpini, *Ambasciatori nella prima età moderna tra corti italiane ed europee*, Roma Sapienza Università Editrice, 2022; C. Bravo Lozano–A. Alvarez-Ossorio Alvariño (eds.), *Los embajadores: representantes de la soberania, garantes del equilibrio, 1659-1748*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2021; D. Carrió Invernizzi (dir.), *Embajadores culturales: transferencias y lealtades de la diplomacia Española de la edad moderna*, Madrid, UNED, 2016; P. Volpini, *Los Medici y España;: principes, embajadores y agentes en la Edad Moderna*, Madrid, Silex, 2017; M. van Gelder - T. Krstic, *Cross-Confessional Diplomacy and Diplomatic Intermediaries in the Early Modern Mediterranean*, «Journal of Early Modern History», n. 19, 2015, pp. 93-105; R. Gonzalez Cuerva, *La Historia global de la diplomacia desde la Monarquía Hispana*, in «Chronica nova», n. 44, 2018, pp. 21-54; L. Sicking–A. Servantie. *L'origine de la Diplomatie Impériale à la Cour Ottomane. Les missions de Cornelius de Schepper, Ambassadeur Habsbourgeois à Constantinople, 1533-1534*, in «Publication du Centre Européen d'Études bourguignonnes», n. 56, 2016, pp. 213-239; M.A. Ochoa Brun, *Historia de la diplomacia española*, t. VIII: *La Edad Barroca* (II). Madrid, MAE, 2006; P. Sans Camañes, *Las instrucciones diplomaticas de los embajadores españoles en Inglaterra durante el siglo XVII*, in «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», n. 33, 2015, pp. 11-31; E. Plebani–E. Valeri–P. Volpini, *Linguaggi, negoziati e Ambasciatori tra XV e XVI secolo*, Roma, FrancoAngeli Temi di Storia, 2017; S. Andretta, *L'arte della prudenza. Teorie e prassi della diplomazia nell'Italia del XVI e XVII secolo*, Roma, Viella, 2006; *Rappresentare a Corte. Reti diplomatiche e cerimoniali di Antico Regime*, a cura di C. Bravo Lozano - R. Quirós Rosado, numero monografico di «Cheiron. Materiali di aggiornamento storiografico», 1, (2018).

Fin qui, abbiamo visto che la maggior parte delle dispute di precedenza, tra i sovrani europei, avvenivano a mezzo di *Ambasciatori*, nel senso che i monarchi istruivano i propri rappresentanti su come comportarsi e dinanzi a chi non cedere mai la precedenza al punto che gli stessi *Ambasciatori* si sentivano investiti di un senso di responsabilità tale che imponeva loro di resistere, risolutamente, ad ogni tentativo volto ad insidiare le prerogative del proprio sovrano. Per meglio addentrarci nel merito delle questioni trattate nel presente capitolo, si rende necessario dar conto di alcune importanti premesse relative alla natura, al carattere, alle qualità e alle funzioni degli *Ambasciatori* che, il Paradisi aveva provveduto a fornire nel volume II, del III Tomo della sua opera *Ateneo dell'uomo nobile*.

La voce *Ambasciatore*, in latino *Legatus* ed anche *Orator*, ricordava il Paradisi, si adattava a qualunque persona che, con la voce o con i segni, spiegasse i sensi dell'altrui mente. In realtà, il Balzac definiva come *Ambasciatore* un uomo sagace, spedito dal principe o da una Repubblica, a mentire e a ingannare altri principi o repubbliche, per il bene del suo signore; definizione che, chiosava Paradisi, "*sovente trovavasi conforme alla verità*"[2]. In senso stretto, con il termine di *Ambasciatore* si intendeva colui che era inviato come Messo pubblico per trattare affari, così di pace che di guerra, non in qualità di militare o di togato, bensì munito della sola forza dell'ingegno. Il Wicquefort concordava con tale definizione, infatti nel suo trattato definiva l'*Ambasciatore* come un

> Ministre Public qu'un Souverain envoye a une puissance estrangere, pour y representer la personne, en vertu d'un pouvoir, de lettres de creance, ou de quelque commission qui fasse connoitre son caractere[3].

Nel Trattato sui *Titoli*, Paradisi analizza anche l'origine del nome di *Ambasciatore*, dando voce a tutte le ipotesi sul significato e sulle provenienze geografiche circolanti in merito[4]. L'autore scriveva che l'*Ambasciatore* portava il titolo di Ministro Pubblico, tuttavia, non ogni Pubblico Rappresentante era *Ambasciatore*, infatti, i *Legati* e i *Nunzi* non avevano tale qualità, anche se le voci latine di *Legatus* e *Nuncius*, lasciavano intendere il contrario. Il Paradisi aveva tradotto il Wicquefort, che così scriveva:

> que tout Ministre Public n'est pas Ambassadeur, mais qu'il est necessaire qu'il ait le caractere , qu'on appelle representant,sans lequel il doit prendre rang parmy les Ministres du second ordre. Le *Nonce* n'a pas la qualité d'Ambassadeur, mais il ne laisse

2 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, vol. II, *Dei Titoli*, p. 252.
3 *L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé du Duc de Brunswic et Lunebourg*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1600, p. 3.
4 Secondo alcuni la parola derivava dall'ebraico *Hambassaroth*, tradotto nel latino *Annuntiantibus*; secondo altri dal latino *Ambactus*, con il significato di mercenario, servo che si inviava; secondo altri, come il Wicquefort, dallo spagnolo *Embiar*, da cui derivò la voce *Embaxador*; A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 252.

pas de l'estre sous un nom Latin[5].

È piuttosto evidente che il Paradisi si sia servito del trattato del Wicquefort per la redazione del capitolo relativo agli *Ambasciatori*, essendo questo uno dei trattati più completi del XVII secolo, licenziati in materia. Infatti, dalla lettura incrociata dei trattati emerge come l'autore modenese, in molti passi, si limitasse soltanto alla semplice traduzione, di quanto scritto dal Wicquefort.

Tutti gli altri ministri, continuava il Paradisi, come i *Plenipotenziari*, gli *Internunzi*, i *Gentiluomini inviati*, i *Segretari dell'Ambasciata* e i *Segretari degli Ambasciatori* che, in mancanza degli *Ambasciatori*, trattavano gli affari in loro vece, non avevano il carattere di Pubblici Rappresentanti, ma venivano riconosciuti come Ministri Pubblici. Come tali dovevano essere considerati coloro che, sulla scorta di un ordine verbale, venivano dai Principi impiegati per trattare affari con un altro Principe, purché questo li riconoscesse, a sua volta, come tali, prestando in loro quella fede che ad altri, senza lettere credenziali, non sarebbe stata prestata. Gli *Ambasciatori* godevano della protezione delle *Leggi delle Genti*, avevano i loro assegnamenti regolati e, per quanto spesso venissero confusi i due vocaboli di *Ambasciatore* e di *Legato*, essi non corrispondevano esattamente. Il *Legato*, nella storia romana, era colui che la Corte romana spediva, al tempo in cui scriveva Paradisi, ai Governi delle Province o ai Viceré, per quanto atteneva al governo laico, ossia coloro che venivano spediti a governare Regni e Province, la cui giurisdizione dipendeva dalla volontà del Delegante. *Legati* erano denominati anche quei ministri che clandestinamente, senza titolo, venivano spediti ad esplorare per la verifica delle notizie presso altre corti che, in altra forma, sarebbe stato impossibile avere. Veri *Ambasciatori*, invece, erano coloro che venivano spediti dai principi che governavano i propri stati con dispotica autorità, che godevano delle prerogative di far Leghe, intimare Guerra, fare Paci, promulgare leggi, abolire quelle già fatte, imporre gabelle, punire i delinquenti, far loro grazia a proprio piacimento. I Principi inferiori non solevano spedire *Ambasciatori* ma, soltanto, *Inviati*, *Residenti* o *Agenti*.

Presso la Corte di Francia, gli *Ambasciatori* dei sovrani, ai tempi del cerimoniale di Luigi XIII, precedevano i cardinali e seguivano il *Conde de Soissons* (titolo che era riservato al primogenito del ramo cadetto dei Borbone). Alle ambasciatrici straniere veniva riservato il trattamento ricevuto dalle duchesse francesi, osservato anche per le ambasciatrici francesi negli altri regni[6].Le *Ambascerie* meritavano il titolo di *Illustri* quando vi concorreva:

> l'eminenza sì del principe che la spedisce, che dell'altro, a cui vengono spedite; il lustro de' natali, così degl'*Ambasciatori* come delle persone che gl'accompagnano; l'im-

5 *L'Ambassadeur et ses fonctions*, cit., p. 3.
6 G. Davenel, *Richelieu et la monarchie*, cit., p. 426.

portanza dell'affare e l'adempimento del fine per cui seguono[7].

Generalmente, si spediva un solo soggetto per le *Ambascerie Ordinarie*, mentre, per quelle *Straordinarie*, si univano ad un capo più compagni che con il solo titolo di *Ambasciatori*, svolgevano il ruolo di Consiglieri. Con essi il capo della Spedizione era tenuto obbligatoriamente a consultarsi in merito agli affari più rilevanti, quando non vi era motivo di dubitare della fede di alcuno di loro[8]. Vi erano Principi che, anche solo per trattare affari non particolarmente gravi, giudicavano atto di poca stima non inviare, presso le proprie corti, molti *Ambasciatori*, con magnificenza corrispondente alla loro grandezza. Allo stesso modo, vi furono coloro che, al contrario, vedendo un'esuberanza di persone al seguito degli *Ambasciatori*, reagirono in malo modo, come nel caso in cui Federico II rifiutò l'apertura delle porte della città di Napoli ai tre *Ambasciatori* di Ungheria, seguiti da una comitiva di tremila cavalli, ai quali, alla richiesta di esser ammessi nella città, rispose che quella comitiva aveva sembianze più di esercito che di *Ambasceria*[9].

Fra tutti gli uffici dispensati dai Principi e dalle Repubbliche, quello di *Ambasciatore*, per l'importanza del ministero, per l'ampio ventaglio degli affari che si dovevano trattare, nonché per lo splendore del carattere dell'incarico, era tra i più importanti rispetto agli altri e, per questo, andava affidato a uomini con particolari qualità.

L'*Ambasciatore* doveva essere uomo di età matura, in confidenza con il principe, ricco di beni di fortuna ma, soprattutto, di virtù morali, fedele, segreto e prudente, in grado di servire il suo principe e di far risaltare il lustro della sua corte. Doveva esser un abile oratore, in grado di parlare con gli stranieri, sia amici che nemici, in grado di essere all'altezza di rappresentare la maestà del Principe, l'onore del popolo, la gloria della Patria. Doveva esser ricco di ingegno, di partiti e di eloquenza, intesa quest'ultima, come loquela semplice e schietta, di cui ci si potesse fidare, accompagnata dalla prontezza di qualche risposta piacevole e frizzante, utile ad "*accreditare l'ingegno e a ribattere qualche improvviso colpo*". Scriveva il Paradisi:

> l'ordinario costume di favellare degl'*Ambasciatori* deve essere maturo, e grave; non fastoso, ma soave; non affettato, ma che penetri e blandisca […] Concettoso, ma non mordace, pulito ma non studiato, breve, ma suggoso; ricco più di sensi che di parole; atto sempre a convincere, ma senza arroganza; più da filosofo che da Oratore. Il Pubblico Rappresentante dunque, serve bene il suo principe quando fa risaltare il proprio valore nelle dispute de' suoi diritti e prerogative. Vien'egli pagato, perché serva il suo Signore con lo spirito e con la lingua. Per qualsisia occasione non deve esporsi a combatter in Duello. […] Ma siccome tutte le riferite doti difficilmente ponno trovarsi unite in un Uomo così non ogni Uomo è atto ad esercitare quel

7 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 255.
8 Ivi, p. 257.
9 *Ibidem*.

mestiero, per cui non bastan que' soli talenti, che dispensa la Natura, conviene, che venghin ajutati e perfezzionati co' lavori dell'arte[10].

Alla qualità di cittadino, alla nobiltà dei natali, alle ricchezze, che doveva possedere il candidato alla carica di *Ambasciatore*, doveva essere unita l'avvenenza della persona, ossia doveva essere di bella presenza o, almeno, non doveva esserci nella sua presenza esteriore cosa che potesse turbare la vista del principe con cui doveva trattare.

Gli *Ambasciatori Ordinari* e gli *Straordinari* dovevano avere le stesse qualità personali; ambedue le figure godevano di tutte le prerogative delle *Leggi delle Genti*, ed erano Rappresentanti dello stesso grado. Venivano distinti coloro che avevano il titolo di *Ambasciatori di Ubbidienza* che venivano spediti per assistere al giuramento o all'esecuzione di qualche contratto o per rappresentare il proprio sovrano alla cerimonia di qualche battesimo, matrimonio, incoronazione o funerale, ma non trattavano affari, pur non smettendo di essere *Ambasciatori* e ricevendo onori più grandi di coloro che li trattavano[11]. In altri tempi, per distinguere gli *Ambasciatori Ordinari* da quelli *Straordinari*, era solito chiamare i primi con il nome di *Residenti*, parola, osservava Paradisi, "*che da un secolo e più*" aveva assunto un significato particolare, denotante quel ministro che non aveva, propriamente, il carattere di *Rappresentante* del *I Ordine*, ma una qualità che gli faceva godere dei diritti delle *Leggi delle Genti*, in modo da esser considerato dal principe che lo spediva come Ministro Pubblico, per cui, prescindendo da alcune cerimonie, non vi era privilegio o prerogativa dovuta agli *Ambasciatori* che non fosse comune ai *Residenti*. Su questo punto, di altro parere era il Wicquefort che asseriva di non distintinguere tra *Ambasciatori Ordinari* e *Straordinari*, perché non c'era alcuna differenza tra loro. Essi dovevano avere le stesse qualità personali, le loro credenziali, la loro istruzione, il loro potere e godevano in egual misura di tutte le prerogative del *Diritto delle Genti* ed erano entrambi rappresentativi allo stesso grado. Concludeva affermando *je ne diray rien des uns qui ne puiſſe - aussy estre* [etre] *appliqué aux autres*[12].

Paradisi riporta il contenuto di una lettera datata 22 marzo 1685, del *Nunzio* presso la corte di Parigi, Cardinale Ranucci, scritta al *Nunzio* presso la corte di Vienna, Cardinale Bonvisi, nella quale metteva a parte quest'ultimo che, giunto a Parigi il Consigliere Seiller, come *Residente Cesareo*, insorse una differenza per conto del cerimoniale da adottare nei suoi confronti, a causa di una distinzione che era stata introdotta presso la corte parigina tra i Ministri dei Principi che vi dimoravano come *Residenti* e quelli con il titolo di *Inviati*. Essa prevedeva che questi ultimi venissero condotti alla prima udienza del Re, dagli *Introduttori degli Ambasciatori* con le Regie Carrozze e *avessero la mano*, in casa propria, dal *Segretario di Stato*, sia in occasione di

10 Ivi, p. 258.
11 Ivi, p. 267.
12 *L'Ambassadeur et ses fonctions*, cit., p. 5.

visita che per trattare affari, negando ai primi ambedue i trattamenti. A causa di tale disparità di trattamento, i Principi che avevano presso quella corte ministri, onde evitare controversie, avevano provveduto a cambiare il titolo di *Residente* in quello di *Inviato*. Dunque, presso quella corte restava soltanto il *Residente Cesareo* con tale titolo. La cosa fu risolta, da parte cesarea, dando ai suoi ministri presso la corte francese il titolo di *Inviati*, evitando così di adeguare il trattamento dei residenti francesi presso la corte imperiale a quelli praticati in Francia, in quanto avrebbe reso uguali le due corti come avrebbe voluto, appunto, il re francese[13].

Il titolo di *Inviato straordinario*, molto più moderno di quello di *Residente*, venne introdotto dai Principi quando cominciarono a spedire, presso le corti straniere, *Gentiluomini* per trattare specifici affari che non richiedevano un'*Ambasceria* solenne. Anche l'*Inviato* si considerava come un *Residente Straordinario* anche se, non passando alcuna differenza tra gli uni e gli altri, coloro che, per un lungo tempo avevano esercitato tale impiego, volevano essere considerati come "*piccoli Ambasciatori*".

Era possibile il verificarsi di casi di contrasto di precedenza tra l'*Ambasciatore Ordinario Residente* presso la corte in cui l'*Ambasciatore Straordinario*, era stato inviato e, per evitare tali contrasti di precedenza,

> era stato osservato che l'Ordinario *Ambasciatore* pigliasse alcun pretesto o di divotione o d'infimità o di altro et uscire dalla città ove risiede[va] per dar campo all'estraordinario di spedire i suoi affari senza pregiudizio della propria autorità. Ma perché l'ordinario può grandemente aiutare come più informato della corte il negotio dello straordinario, hanno altri preso temperamento ch'egli alloggi l'*Ambasciatore* straordinario poscia che con tal mezzo può sempre cedergli il luogo senza alcuno iscapito della sua dignità[14].

All'arrivo dell'*Ambasciatore* presso la Corte di residenza, raccomandava il Paradisi, doveva prestare attenzione affinché non venissero praticate novità pregiudiziali "*al di lui carattere*", in quanto le cerimonie solevano esser differenti, in base ai costumi delle corti. A livello generale, il primo atto dell'arrivo doveva essere quello dell'ingresso o dell'entrata. L'ammissione degli *Ambasciatori* si distingueva in due sorti di Udienze: una chiamata *Udienza di Cerimonia*, o *pubblica*; l'altra *Udienza di negozio*, dette *privata*. Pur non essendo necessaria, la *pubblica* costituiva, tuttavia, il principio del Ministero e stabiliva i Pubblici Rappresentanti nella loro carica. Gli *Ambasciatori* che venivano spediti ai Congressi non avevano questo tipo di Udienza, limitandosi a comunicare le proprie lettere credenziali ai Mediatori e ai Ministri con i quali dovevano trattare.

Alla *Cerimonia pubblica* intervenivano molti nobili e cortigiani "*ed essa soleva*

13 Ivi, p. 268.

14 G. Bragaccia, *L'Ambasciatore. Opera divisa in Libri sei, nella quale si hanno avvertimenti politici e morali per gli Ambasciatori e intorno a quelle cose che soglion accadere all'Ambasciarie*, Padova, Appresso Francesco Bolzetta Libraro, 1627, p. 35.

seguire in un Atrio ben maestoso"; quindi, si concertava la seconda udienza che si teneva, con altrettanto onore e magnificenza in un conclave interiore, salvo che, avvertiva il Paradisi, il Principe scegliesse un luogo inappropriato e, a quel punto, l'*Ambasciatore* avrebbe dovuto rifiutarlo. Scriveva Paradisi:

> Generalmente le formalità delle Visite soglion regolarsi giusta la grandezza degli Imperi, sicché alla potenza, all'amicizia succede l'ospitalità. Diversamente, si considera la spedizione dell'*Ambasciatore* di un Principe Superiore da quella di un eguale, o inferiore: ogn'un'opera a proporzione delle proprie forze: cede al maggiore, chi si trova inferiore[15].

Le modalità di ricevimento degli *Ambasciatori*, osservava Paradisi, sebbene regolate, ormai, presso quasi tutte le corti, tuttavia, non erano praticate da molto tempo, fatta eccezione per la Corte di Roma, presso la quale, da più di due secoli, si registrava la presenza di un *Maestro di Cerimonie*. Tra i personaggi che accrescevano lo splendore della Corte romana con la propria presenza, vi erano, principalmente, gli *Ambasciatori* che l'Imperatore e gli altri sovrani, principi, repubbliche, finanche città, in quel luogo spedivano. Essi erano distinti in due generi: *Ambasciatori Straordinari*, il cui ufficio era limitato al riconoscimento del papa in qualità di Successore di San Pietro, e *Ambasciatori Ordinari*, il cui ufficio comportava di risiedere presso la corte, per trattare gli affari dei propri sovrani. Il Paradisi specificava che si distinguevano gli uni dagli altri, in ordine alle prerogative; con gli *Straordinari* si praticavano molti onori che agli altri non si concedevano, come le *Solenni Cavalcate* in entrata a Roma, l'Udienza in Concistoro pubblico oppure il ricevimento in Sale distinte secondo la qualità e la preminenza dei principi e degli affari.

Il numero degli *Ambasciatori Straordinari*, come riportato in precedenza, dipendeva dall'arbitrio di chi li spediva, mentre quello degli *Ambasciatori Ordinari*, era soltanto uno per Ambasceria[16].

Le città di Ferrara e Bologna e di Ferrara, nonostante suddite dello Stato Pontificio, figuravano l'una come Principato e, l'altra, come Repubblica, e pur spedendo quattro *Ambasciatori di ubbidienza*, ognuna aveva il suo *Ordinario* residente che, nei soliti giorni, veniva ammesso all'Udienza del Papa e del Cardinale Primo Ministro, ricevendo trattamento decoroso, curando la conservazione dei privilegi e di altri diritti della Patria, espondendo i ricorsi relativi agli aggravi ricevuti dal Legato pro tempore e dai suoi ufficiali, ai quali serviva "*per freno di non poca considerazione*".

Per il ricevimento di ciascun *Ambasciatore*, si assegnavano giorni differenti per le Udienze, in modo da cedere e precedere vicendevolmente, tuttavia, segnalava Paradisi, nonostante il principe, presso la cui corte si trovavano, scegliesse il giorno e il luogo, era, incontrastabile che, in ambito di prerogative e di precedenza, gli *Ambasciatori* non dovevano dipendere dall'altrui arbitrio, ma dal proprio merito e

15 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 294.
16 Ivi, p. 295.

dagli ordini dei propri sovrani. Pertanto, in caso fosse stato assegnato un giorno o un luogo ritenuto non convenevole, avrebbero dovuto ricusarlo, con le dovute proteste, in ossequio al principio secondo il quale se per la via retta non era possibile salvare il proprio decoro, conveniva ricorrere alle vie oblique, utilizzando stratagemmi e ripieghi, come vedremo più innanzi. Osservava il Paradisi che, quando le *Ambascerie* erano tutte *Straordinarie*, i Principi che le ricevevano erano soliti trattare gli *Ambasciatori* a proprie spese, per tutto il tempo della loro permanenza. Con gli *Ambasciatori Ordinari* non fu più così e, soltanto, in occasioni straordinarie i Principi, dopo le prime Udienze, praticavano tale consuetudine, come il Papa:

> finezza che da' Re di Spagna, non solamente non si costuma cogli *Ambasciatori* ma né pure coi Regi figli, regola a cui però alcune volte han derogato: Filippo secondo in Brusselles ammise alla sua mensa il Cardinal Carafa nipote di Paolo Quarto. In Francia ed in Inghilterra non suole praticarsi che in occasione di Solennità di qualche matrimonio. In altre Corti, gli *Ambasciatori* vengon'alloggiati fino al giorno della loro prima Udienza. I Monarchi del Nort, uniformansi co' Cerimoniali de gli altri principi[17].

Esisteva una sorta di consuetudine generale in base alla quale gli *Ambasciatori* godevano degli stessi onori riservati ai loro sovrani, quando presenti. In caso di controversia in ordine alle prerogative del luogo, con *spirito e coraggio* avrebbero dovuto proporre i diritti dei loro signori e, se fosse stato necessario, lasciare il luogo piuttosto che restare e vedere pregiudicati i propri diritti. Se fosse stato necessario, pur di astenersi dal partecipare, si poteva sempre ricorrere al pretesto di versare in cattive condizioni di salute. In definitiva, gli *Ambasciatori* non sarebbero dovuti comparire laddove fossero stati sicuri di non poter essere considerati come meritavano. I Pubblici Rappresentanti dovevano esser considerati come attenti sostenitori delle ragioni dei propri Principi e, onde evitare di essere derisi, non avrebbero dovuto sottoporre la propria Dignità all'incertezza di una contesa; bisognava difendere il proprio posto ma con ponderazione.

Il Paradisi sosteneva che, prima dell'anno 1416, non si erano mai verificate controversie in conto di precedenza, per la scarsa importanza data, fino ad allora, a tale aspetto e perché nessuno pretendeva che le reciproche convenienze fossero estese oltre il giusto dovuto.

Dopo l'abdicazione di Carlo V che lasciò la Corona di Spagna a suo figlio Filippo e i possedimenti imperiali al *Re dei Romani*, suo fratello Ferdinando, il giovane sovrano spagnolo "*mosse ogni pietra*" affinché i suoi pubblici rappresentanti non cedessero la precedenza a quelli francesi, *"ond'*è *poi venuto, che il puntiglio per tal conto tra le potenze, guerre sovente ha prodotte*"[18].

Gli *Ambasciatori*, dunque, cominciarono ad agire per evitare che i propri sovrani

17 Ivi, p. 299.
18 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 306.

restassero pregiudicati nei loro diritti, perché in tale campo, *per poco che si fosse ceduto tutto si sarebbe perduto*, con il rischio, per gli *Ambasciatori*, di incorrere nella pena di morte. In merito alle contese tra gli *Ambasciatori*, era regola comune il non dover giungere al duello, perché "*tale impiego non colla Spada, ma colla lingua e colle forze del corpo, occorrendo, esercitar conviene*". e, aggiungeva Paradisi

> Gli Ambasciadori dunque, se colla ragione, e colla forza le prerogative dei loro Sovrani difender non ponno, più tosto che cedere, partir debbono: con che si conclude, che i Pubblici Rappresentanti debbon esser un poco Commedianti; ma non rappresentare giammai il Personaggio di Capitano del Teatro[19].

Naturalmente, agli *Ambasciatori* veniva richiesto di sostenere le prerogative del proprio sovrano anche a costo del proprio sangue ma, oltre questo, rimarcava l'autore, non si poteva pretendere, ricordando che i rappresentanti non dovevano abbassarsi eccessivamente né i Principi innalzarsi oltre l'onesto.

Nonostante il compito svolto dai *Maestri di Cerimonie,* gli *Ambasciatori* non sempre tenevano conto di quanto da essi stabilito perché, da buoni conoscitori del proprio lavoro, erano ben consapevoli che, presso alcune Corti, le convenienze di modo erano alquanto trascurate al punto da poter provocare gravi pregiudizi. Tale aspetto costituiva uno dei motivi alla base della scelta, da parte dei sovrani, di uomini ben esperti per tali incarichi e che, al presentarsi tali occasioni, fossero pronti nell'individuare il luogo più conveniente in cui collocarsi.

Nel prender posto a sedere e nel coprirsi, secondo la pratica diffusa tra i Principi cristiani, esisteva una gerarchia che ordinava gli *Ambasciatori*, alla stregua dei loro rispettivi sovrani, tuttavia, i principi barbari, presso le proprie corti, si facevano conoscere dai padroni dei Pubblici Rappresentanti inviati, per non essere timorosi nell'usare ogni sorta di crudeltà. Un esempio, riportato dal nostro autore, riguarda la cronaca di quanto accadde ad un *Ambasciatore* italiano - del quale non è specificato chi rappresentasse - che per aver voluto esporre la sua ambasciata senza scoprirsi il capo dinanzi allo zar di Moscovia, come previsto dalle leggi del suo paese, quest'ultimo diede ordine che gli venisse fissato il Cappello al cranio con un chiodo, "*così alle leggi e Costumi del suo paese contravvenuto mai non avrebbe*"[20].

In base ad una regola generale condivisa tra i principi che avevano la conoscenza, seppur minima, delle *leggi delle Genti*, gli *Ambasciatori* che giungevano alle corti, presso le quali erano stati inviati, a svolgere il proprio ufficio, dovevano ricevere la visita degli altri *Rappresentanti* già presenti presso questa corte. In realtà era il nuovo arrivato che, previamente, provvedeva a far avvisare, da un segretario, gli altri *Ambasciatori* del suo arrivo, i quali, a loro volta, mandavano un segretario a dare il benvenuto. Dopo di ciò, si dava luogo alle *Visite pubbliche* e il visitato era tenuto a restituirle, rispettando lo stesso ordine in cui le aveva ricevute. Era questo

19 Ivi, p. 306.
20 Ivi, p. 309.

un costume praticato anche tra i *Cardinali* e gli *Ambasciatori* delle teste coronate, al momento dell'arrivo dei nuovi *Cardinali* che avevano ricevuto la promozione. Questi, tuttavia, non restituivano le visite nello stesso ordine con cui le avevano ricevute ma, dopo la prima visita dovuta al *Cardinale decano*, si recavano in visita presso gli altri cardinali, secondo l'ordine di vicinanza dei palazzi in cui essi risiedevano. Per la visita agli *Ambasciatori*, invece, il primo a dover esser visitato era il *cesareo*, il secondo era il francese e il terzo era lo spagnolo, anche nel caso in cui quest'ultimo avesse anticipato il francese nella sua visita[21].

Gli *Ambasciatori* regi inviati presso la Corte di Roma, erano piuttosto riluttanti a *cedere la mano* ai Principi romani, in casa propria, a meno che, per motivi particolari, i rispettivi sovrani non avessero loro ordinato di fare diversamente.

Vi erano, poi, le cosiddette *Visite di necessità*, che facevano parte delle *Cerimonie* inseparabili dall'ufficio diplomatico ed erano quelle rese ai Principi giunti presso la corte dove gli *Ambasciatori* risiedevano. Tali visite prevedevano il rispetto di particolari regole che, chiosava il Paradisi "*non già in congiunture di negoziazioni, ma nel gran mondo (come si suol dire) s'impara*[va]*no*"[22].

Quando le *Ambascerie* erano composte da più soggetti, questi erano da considerarsi inseparabili e formavano un solo *Corpo*; se presso la medesima corte venivano spediti due *Ambasciatori*, uno con il titolo di *Ordinario* e l'altro con il titolo di *Straordinario*, a quest'ultimo spettava la precedenza sul primo.

Argomento di controversia tra i vari autori era se, nei casi di dubbia precedenza, al fine di evitare gli scandali, risultasse più opportuno per gli amabasciatori, astenersi dal partecipare o partecipare e constatata l'impossibilità di resistere opponendo la forza fisica, lasciare il luogo per non pregiudicare il diritto del proprio sovrano. Veniva citato il caso di una controversia, tra le tante verificatesi durante il Concilio di Trento, riportata dal Cardinale Pallavicino nella sua *Storia del Concilio di Trento*, relativo ai due *Ambasciatori* dell'imperatore Ferdinando, giunti a Trento, e l'*Ambasciatore* del re di Portogallo, giunto successivamente. Quest'ultimo protestò asserendo che uno degli *Ambasciatori* di Ferdinando, tale Drascovizio, avrebbe dovuto cedere la precedenza perché non munito di *Mandato* in forma autentica del suo Signore e, dunque, non rappresentandolo come Cesare ma in qualità di Re di Ungheria, non poteva competere in precedenza con chi rappresentava il re di Portogallo. La decisione, vista l'opposta resistenza dell'*Ambasciatore* imperiale, fu rimessa ad una giunta creata *ad hoc*, composta di cinque prelati eletti, che avrebbe dovuto chiarire i dubbi e decidere sui seguenti punti: 1. se Drascovizio senza Mandato di procura e solo con le lettere credenziali poteva essere ammesso; 2. se doveva essere ammesso prima del portoghese; 3. a quale di essi il luogo più degno si sarebbe dovuto assegnare.

La commissione decise: in merito al primo punto, in modo affermativo, po-

21 Ivi, p. 311.
22 Ivi, p. 312.

tendolo riconoscere soltanto con le lettere credenziali e sulla scorta di altre forti testimonianze, come *Ambasciatore Cesareo*; in merito al secondo punto, di conseguenza, avrebbe dovuto precedere l'*Ambasciatore* portoghese, secondo la regola del *Cerimoniale romano*, e doveva essere ammesso perché giunto prima del portoghese; in merito al terzo punto, fu dichiarato che i rappresentanti ecclesiastici avrebbero dovuto sedere sul lato destro e i laici sul lato sinistro[23].

Stando a quanto deciso in quell'occasione pur richiamandosi al *Cerimoniale romano*, ai fini dell'attribuzione della precedenza venne considerato l'ordine di arrivo degli *Ambasciatori* (criterio applicato nel *Concilio* di Trento).

Ritornando alle questioni controverse in merito alla difesa delle posizioni da parte degli *Ambasciatori*, secondo alcuni autori, bisognava rigettare i mezzi termini e si ricordava ai *Pubblici rappresentanti* che i diritti dei propri sovrani dovevano essere difesi coraggiosamente, mantenendo, a qualsiasi costo, il luogo a loro spettante. Aggiungeva a tal proposito Paradisi, che i francesi, più delle altre nazioni, alle proposte dei mezzi termini si facevano conoscer come inesorabili[24].

Molto spesso, gli *Ambasciatori* preferivano lasciar il luogo, piuttosto di accettare soluzioni di compromesso; a volte, erano gli stessi sovrani che, al fine di evitare contese imbarazzanti presso le proprie corti che avrebbero potuto interferire con la celebrazione dell'evento, ordinavano agli *Ambasciatori* a rischio di conflitto, di lasciare la città e di astenersi dal partecipare.

Nelle occasioni di elezione di nuovi pontefici, di salita al trono di un nuovo sovrano, di matrimoni reali e simili cerimonie, venivano spediti *Ambasciatori Straordinari*, per prestare il *Giuramento di fedeltà* ai pontefici, o per gli *Uffici di Congratulazioni* ai nuovi sovrani. Quando gli *Ambasciatori* inviati presso la Corte di Roma, possedevano il titolo di Principi, godevano degli onori che gli spettavano e assolto il dovere dei complimenti di palazzo, ricambiavano la visita, cominciando dal *Cardinale decano* e, a seguire, tutti gli altri.

Il Paradisi riportava, come esempi la cronaca dell'*Ambasciata straordinaria* per la salita al soglio pontificio del papa Clemente X, tratta dall'*Istruzione* data al Marchese Riccardi, dalla Corte toscana[25]; la cronaca della *Ambasceria* prestata a Clemente VIII, in occasione del matrimonio di Filippo III con Margherita d'Austria,[26]; la cronaca della spedizione di *Ambasceria Straordinaria* del Marchese Gio Vincenzo Salviati, della Corte di Toscana di Cosimo III, in occasione della salita al trono del nuovo re inglese, Carlo II[27].

Anche la potenza ottomana, segnalava il Paradisi, si faceva conoscere come zelante in ambito di precedenza e, tenuto conto dell'ignoranza circa i suoi costumi, decise

23 Ivi, p. 315.
24 *Ibidem*.
25 Ivi, pp. 318-320.
26 Ivi, pp. 320-326.
27 Ivi, pp. 326-327.

di dedicarle qualche pagina. Le prerogative godute dai *Pubblici Rappresentanti* dei principi stranieri nelle Corti, non erano a quella nazione sconosciute, tenuto conto che il precetto da ricordare quando si parlava di tali ministri, era quello di non fare alcun male ad un *Ambasciatore*. In base alla legge ottomana, dunque, bisognava onorare i Pubblici Rappresentanti dei principi stranieri e difenderli dalla violenza; non mancava, tuttavia, di rilevare il Paradisi, che tale precetto veniva osservato fino a che si dimostrava compatibile con i loro interessi. Generalmente, quando un *Ambasciatore* entrava negli stati del Gran Signore e fino a che vi rimaneva, veniva *trattato* a spese della *Porta*. L'entità della spesa profusa per l'accoglienza, era regolata dall'entità dell'Affare che l'*Ambasciatore* doveva trattare. Le Cerimonie che si tenevano presso la *Porta* nei ricevimenti degli *Ambasciatori*, per lo splendore non erano da meno di quelle tenute dai principi cristiani e per fornirne un esempio Paradisi riportava quanto scritto, nel 1617, nella *Relazione dell'Entrata d'Almerico Nani, Ambasciatore della Repubblica di Venezia in Costantinopoli*,[28].

Discorrendo in termini generali, Paradisi osservava che i Turchi pretendevano di far credere che tra di loro le persone dei *Pubblici Rappresentanti* venissero considerate come sacre e inviolabili, perché così la loro legge disponeva ma, ogni volta che veniva a crearsi un'occasione di rottura con i sovrani che ivi avevano spedito *Rappresentanti*, perdevano ogni sorta di rispetto nei loro confronti. Secondo l'autore erano, sostanzialmente, due i motivi per cui si ammettevano, presso la Porta, i *Pubblici Rappresentanti*: per aver persone con cui lamentarsi quando non si rispettavano i Trattati; per avere presso di loro degli ostaggi al fine di ottenere l'esecuzione dei Trattati.

I *Pubblici Rappresentanti* che la *Porta* inviava presso le Corti europee, dovendo trattare particolari affari, non avevano il titolo di *Ordinari,* ma venivano dotati del titolo di *Straordinari*.

Anche i principi cristiani non inviavano, presso la *Porta*, *Ambasciatori Ordinari*, tuttavia, questa non permetteva la partenza di alcun *Ambasciatore* da Costantinopoli se, prima, non fosse giunto il suo successore o se non fosse stato garantito, da colui che lasciava, il repentino arrivo del suo successore.

In conclusione, il Paradisi aggiungeva che anche lo zar di Moscovia non spediva *Ambasciatori Ordinari* presso le corti europee ma, soltanto, rappresentanti per trattare negozi particolari, come accadeva presso le corti di Vienna, Parigi e Madrid.

I Principi italiani e d'Europa, ad eccezione di quelli di cui aveva precedentemente trattato e della corte di Savoia, che vantava *Ambasciatori Ordinari* presso le Corti di Roma, Parigi, Madrid, inviavano per i loro affari *Ministri del II Ordine*, mentre le Corti di Modena, Toscana e Parma facevano riconoscere i propri rappresentanti, nelle principali corti europee, con il titolo di *Straordinari*[29].

28 Ivi, pp. 328- 329.
29 Ivi, p. 331.

Le istruzioni sovrane per Gentiluomini, Ministri ed altri inviati per Ambascerie

I Ministri del Secondo Ordine non potevano, in alcun luogo, pretendere la precedenza sugli *Ambasciatori*, detti *Caratterizzati*. Nella categoria del II Ordine erano compresi, anche, i Deputati degli *Stati Generali*, quando non venivano portati dagli stessi *Ambasciatori* nella deputazione generale in nome del loro corpo.

I Ministri del II Ordine venivano trattati con distinzione presso tutte le Corti; generalmente, esponevano i loro affari restando in piedi e con il capo scoperto e prendevano posto in luoghi inferiori rispetto agli *Ambasciatori*. Tuttavia, a tali ministri era fatto obbligo di prestare attenzione affinché, a seguito di eccessive sottomissioni, la Dignità dei principi che servivano non venisse "*prostituita*". Al fine di evitare ciò, prima di inviare tali ministri, i principi li mettevano a parte di tutto quanto sarebbe potuto loro accadere, affinché non urtassero "*in certi impensati scogli non urtino*"[30].

Nelle *Istruzioni* per la spedizione presso la Corte di Vienna e presso Innsbruck, del Marchese Lorenzo Nicolini, in qualità di *Inviato Straordinario* del Granduca di Toscana, si specificava che gli *Inviati Straordinari* degli Elettori spediti presso quella corte, venivano ammessi in un'Anticamera riservata, il cui accesso era inibito agli *Ambasciatori Ordinari*. Pertanto, gli si intimava di operare, in ogni modo, al fine di procurarsi tale tipo di distinzione, sperando, così, che i ministri di Toscana venissero trattati al pari di quelli degli Elettori[31]. Al marchese vennero fornite istruzioni anche in merito alle visite da fare: prima di ogni altro, andava visitato il *Nunzio Pontificio*[32], poi gli *Ambasciatori* delle Corone, poi quelli della Repubblica di Venezia; quelli degli Elettori e delle Province Unite, se fossero stati presenti, senza pretendere da essi *la mano* né altra cortesia particolare se non quella che, con la sua destrezza, avrebbe potuto ottenere da quei rappresentanti[33]. Al marchese, inoltre, veniva consigliato di trattare tutti con il titolo di *Eccellenza* e di non permettere che venisse trattato con titolo inferiore a quello riservato agli inviati degli Elettori, della Corte di Savoia e della Repubblica di Genova.

In ambito di precedenza avrebbe dovuto cederla ai Rappresentanti degli Elettori, ma non a quelli dei Savoia, di Genova e dei Principi d'Altezza, d'Italia e di Germania, che egli avrebbe dovuto precedere. Al giungere gli *Ambasciatori* di Savoia e Genova, avrebbe dovuto trattarli con il titolo di *Eccellenza*, assicurandosi che venisse da essi trattato con il titolo di *Illustrissimo* e che, presso la di loro Casa, ricevesse *la*

30 Ivi, p. 332.
31 Ivi, p. 333.
32 Scriveva D'Avenel in merito alla precedenza accordata al Nunzio Pontificio: «Une dépêche de ce temps nous apprend que la préséance du nonce sur les autres ambassadeurs, aujourd'hui admise dans les capitales où il s'en trouve, n'était nullement reconnue alors, mais que le Pape cherchait à l'établir », G. D'Avenel, *La monarquie*, cit., p. 31, n. 2.
33 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 333.

mano. Rivolgendosi agli *Ambasciatori* degli altri principi, d'Italia come di Germania, non avrebbe dovuto eccedere il titolo di *Illustrissimi*, smettendo di trattare con loro, al trovarli contrariati per questo.

Nell'*Istruzione* del 1670 fornita all' inviato del Granduca di Toscana, in Spedizione alla Corte di Parigi, Marchese Mattias Bartolomei, veniva specificato che i Segretari di Stato di quella monarchia si trattavano con il titolo di *Eccellenza* e che alle carrozze dei *Gentiluomini Inviati* era inibito l'accesso nel Cortile del Louvre, in tutte le Case Regie, di città e di campagna, nel Palazzo del Duca di Orleans, e così anche per le carrozze dei *Residenti* di ogni Potentato, "*alla riserva della prima*"[34]. I *Rappresentanti* con il solo titolo di *Residenti* cedevano *la mano* ai *Gentiluomini Inviati*, tranne in casa e nella carrozza dei *Gentiluomini*.

I magistrati e le gerarchie nelle precedenze

Per trattare delle precedenze tra magistrati era necessario, prima di entrare *in medias res*, distinguere i Magistrati in tre classi: *Magistrati maggiori*; *Magistrati minori*; *Magistrati infimi*.

I *Magisrati maggiori* erano quelli che avevano competenza su materie di Stato o su Cause Civili e Criminali della maggior importanza, le cui sentenze non erano appellabili. I *Magistrati minori* avevano la cognizione delle cause di minore rilievo, mentre i *Magistrati infimi* avevano cognizione sulle cause di infimo valore ed erano, dal legislatore, indicati con il titolo di *pedanei*.

Tale primaria distinzione dei magistrati non esauriva le differenze tra loro in quanto, all'interno della medesima classe, potevano presentarsene altre, in ordine alle prerogative esercitate, decisive per determinare la precedenza degli uni sugli altri. Ad esempio, alcuni vi erano alcuni magistrati chiamati *Ordinari* o *Amministratori*, altri chiamati *Straordinari* o *Soprannumerari* e altri, ancora, che avevano il titolo di *Onorari*. Tra questi si operava un'ulteriore distinzione in base tra coloro che venivano detti in Dignità costituiti, esercitanti la giurisdizione con il *mero e misto imperio*, e coloro che esercitavano una più limitata giurisdizione[35].

I Magistrati esercitanti la giurisidizione ordinaria godevano della precedenza su coloro che erano distinti con il titolo di *Delegati*, perché la giurisdizione delegata cessava più facilmente di quella ordinaria, in quanto quest'ultima anche dopo la morte del concedente, "*appresso il Provvisto viva resta*[va]". Quando al magistrato *Delegato* non competeva altro titolo che quello dell'ufficio, una volta terminato l'impiego, restava privo anche della prerogativa della precedenza.

Oltre alla giurisdizione del *mero e misto imperio*, in ambito di precedenza tra magistrati, aveva peso anche il numero delle persone subordinate alla propria giu-

34 *Ibidem*.
35 Ivi, pp. 338-39.

risdizione. Per alcuni giuristi, come Baldo ad esempio, contavano anche le qualità eminenti delle persone sottoposte alla giurisdizione mentre, per il Ricci e il Sanfelice, assumevano importanza le qualità del concedente e l'antichità d'istituzione della Dignità[36]. Tali differenze, naturalmente, erano rilevanti per determinare la precedenza tra magistrati dello stesso grado, mentre non lo erano nei casi di differenti gradi di Magistrature. Ad esempio, la nobiltà maggiore dei natali del Magistrato inferiore in competizione con altri Magistrati maggiori per conto di precedenza, non veniva presa in considerazione. Pertanto, la persona di sangue magnatizio o per altra ragione superiore all'inferiore di sangue ma di dignità superiore, doveva cedere la precedenza[37].

Tra i magistrati di pari grado, in ordine alla precedenza, valeva la regola della priorità della promozione, mentre ai magistrati, quantunque inferiori, che esercitavano la giurisdizione in modo continuato, in concorrenza con magistrati onorari, per quanto di dignità costituita maggiore, era dovuta la precedenza[38].

Tra i vari ministri che alla corte del Principe risiedevano, secondo l'opinione comune a molti giuristi, ai *Segretari di Stato*, ai *Luogotenenti*, ai *Consiglieri* e ufficiali simili, spettava la Precedenza in quanto il grosso degli Affari delle Monarchie, dei Regni e dei Principati era, principalmente, appoggiato alla loro fede, e non essendoci cariche superiori a quelle da essi esercitate venivano, pertanto, annoverati tra i patrizi[39].

La maggioranza dei giuristi riconosceva ai Magistrati delle Cause Criminali la precedenza sui Magistrati delle Cause Civili, in base alla sentenza del Freccia che recitava "*sine controversia hodie Judices Criminales praecedunt et praeferentur Civilibus*"[40]. In risposta al giurista Rainaldo che affermava come anche a Bologna tale sentenza venisse assecondata, Paradisi citava la sua personale esperienza dei tempi in cui aveva esercitato la *Dignità Pretoria*, in qualità di *Podestà*, presso quella città e, nonostante la limitazione della giurisdizione podestarile alle sole Cause Civili, egli precedeva tutti gli altri magistrati, tranne il *Gonfaloniere,* sulla scorta dell'antica e illimitata autorità storicamente goduta dalla sua carica. Incontrando, un giorno, in strada l'*Uditore del Torrone*, che era giudice criminale, alla pretesa della precedenza da parte di questi, il Paradisi gliela rifiutò. Portata la causa dinanzi al *Legato*, Cardinal d'Adda, questi decise a favore del Paradisi, nonostante il porporato, definito dall'autore "*ingenuo*", "*a favore del suo ministro gli arbitrj usar dovesse*". L'*Uditore del Torrone*, non soddisfatto di tale decisione, ben sapendo che una delle prerogative della carica di *Podestà*, ricoperta dal Paradisi, fosse quella di spedire *Patenti per la delazione delle armi* ed altre esenzioni, fece arrestare un suo *Patentato*, fatto scarce-

36 Ivi, p. 339.
37 Ivi, p. 340.
38 *Ibidem*.
39 Ivi, p. 341.
40 Ivi, p. 342.

rare subito dal Legato[41]. Il Rainaldo, propendeva per l'applicazione della sentenza del Freccia a Bologna, in quanto aveva ricoperto la carica di *Uditore del Torrone* in passato.

Nel Regno di Napoli, ai *Consiglieri di Stato* con competenza a decidere sulle controversie politiche e militari, spettava la precedenza sugli altri che tale competenza non avevano. Il Sanfelice sosteneva che ai *Consiglieri* era dovuta la precedenza su tutti gli Ufficiali, tuttavia, i Reggenti rispondevano che, possedendo la giurisdizione ordinaria con l'Amministrazione, spettava loro la precedenza su tutti coloro che tale giurisdizione non avevano. I *Consiglieri*, a loro volta, replicavano che ciò era ammissibile nei casi di Magistrati senza Amministrazione e soltanto con il Titolo, ma non nei casi di Magistrati che "*coll'esercizio la Dignità riten*[eva]*no*"[42]. Paradisi riportava un caso concreto, in merito alla disputa, sul quale era intervenuta una decisione della Rota Romana:

> di Precedenza tra 'l Presidente, e Giudice di quella Provincia da una parte, e 'I Tesoriere della medesima dall'altra, la Rota , attesa la giurisdizione maggiore, il Chericato, e 'l Dottorato del Presidente, a di lui favore rispose dicendo che in materia di Precedenza quegli preferire si debbe nella cui persona qualità e prerogative maggiori concorrono. Ne al Tesoriere suffragò addurre la distinzione tra 'l Dottore, e 'l Soldato , di cui nel Capitolo VI della Parte I di questo Trattato anch' io ho parlato, poichè la Rota rispose, come io quivi ho accennato, che la regola a favore del Soldato allora procede, quand' esso col Dottore del pari del tutto va ; non già quando il Dottore in qualità di Giudice del Presidio, o dell'Armata il proprio Uffizio esercita, mentr egli allora, non solamente sopra Soldati, ma anche sopra loro Capitani in atto d'esercizio della propria giurisdizione si trova. In quella Contingenza per tanto la Rota disse, che non intervenendo il Presidente in qualità di persona privata, ma di Superiore, sopra tutti gli Uffiziali, tra quali il Tesoriere, alla di lui giurisdizione soggetto si trovava, la Precedenza goder dovea[43].

Ritornando al caso dei *Consiglieri* napoletani, il Mastrillo aggiungeva che i *Consiglieri non titolati*, nelle Adunanze sedevano in un Banco con il capo coperto ma, quando riferivano delle cause, scoprivano il capo e, al creare uno di loro Marchese, questi godeva la precedenza su tutti gli altri, anche se più anziani.

A Napoli, anche i *Vicari Regj*, se titolati, sedevano avanti il Viceré, in quanto, osservava il Mastrillo, coloro che erano di due Dignità insigniti dovevano esser preferiti a coloro che ne avevano soltanto una, "*e ciò così per conto di sedere in Consiglio, come per conto di votare e soscriver procede*"[44]. In questi casi i meno degni erano tenuti a cedere il posto ai più degni e, in caso contrario, potevano, a tal fine, essere costretti. Su questo punto, però, i giuristi non erano concordi: per alcuni non era

41 Ivi, pp. 342-43.
42 Ivi, p. 343.
43 Ivi, pp. 343-44.
44 Ivi, p. 344.

possibile praticare azione di ingiuria; secondo altri, era possibile. Gherardo di Petrasanta, infatti, sosteneva che il meno degno che occupava il luogo destinato al più degno, non solo poteva essere da questi cacciato, ma poteva esser collocato al posto più infimo.Tuttavia, il Principe, di autorità ordinaria, promovendo qualcuno ad un ufficio, poteva ordinare che altri Magistrati, di maggiore dignità, dovessero cedergli la precedenza, come, spesso, accadeva a Napoli[45]. Al fine di poter godere delle prerogative spettanti, i ministri di quei tribunali erano tenuti a comparire in toga nelle pubbliche adunanze.

Generalmente, i Magistrati precedevano i *Consultori* e gli *Assessori* anche se, a Napoli, venne concesso al Consultore del Viceré, che anticamente sedeva nel Banco con il capo scoperto, di coprire il capo e di sedere in sedia, in tutte le funzioni, dopo il *Presidente*, tra i *Consiglieri*. Inoltre, nel *Regio Patrimonio* e in assenza del *Presidente*, gli venne concessa, come *Protettore*, la precedenza su tutti gli altri, oltre al titolo di *Spettabile* e l'essere annoverato tra gli *Illustri*.

Nelle città dell'Impero, i *Consiglieri cesarei* occupavano i primi posti, succeduti dai *Conti Palatini*, che, specificava il Paradisi, non andavano confusi con i possessori di grandi Stati e Province, appartenenti a una gerarchia di gran lunga superiore, ma con tale denominazione si faceva riferimento, come specificato da De Luca, a coloro che avevano ottenuto tale titolo, soltanto dopo aver letto sulle Cattedre universitarie per venti anni.

A questi, nelle città imperiali, succedevano i Dottori e le loro figlie che "*anticamente in tempo della loro fanciullezza, come tutte le altre, luogo non avevano*"[46].

Supposta la parità tra i Magistrati si applicava, in conto di precedenza, la priorità del tempo della promozione, intesa non dal giorno della stessa, bensì da quello del possesso regolare. A parità di tale requisito e della classe del Magistrato, al *Seniore*, competeva la precedenza e ricorrendo ancora la parità, si accordava la precedenza a colui che esercitava più magistrature.

Quando vi era dubbio, anche tra i Magistrati, si ricorreva alla nobiltà dei natali e alla quantità dei beni di fortuna, in ossequio al principio secondo il quale le dignità, accompagnate da tali requisiti, risplendevano maggiormente e la giustizia si amministrava in modo più esatto. Tra pari in dottrina, il nobile di sangue dotto, doveva esser preferito al dotto non nobile di natali.

Allo stesso modo, la precedenza spettava al Magistrato, figlio di Magistrato, in concorrenza con il Magistrato che non fosse *figlio d'arte*; come lo stesso accadeva al Magistrato feudatario nei confronti del Magistrato concorrente ma non feudatario.

Restava, tuttavia, ferma la regola in base alla quale per l'acquisto di una Dignità inferiore, la Precedenza acquisita in ragione della dignità Superiore non si perdeva[47].

45 Ivi, p. 344.
46 Ivi, p. 346.
47 Ivi, p. 346.

Como fueren llegando, se podrán sentar. Conflitto tra magistrature alla Corte di Madrid

La conflittualità in conto di precedenza, come fin qui si è potuto constatare, era sempre manifestazione, seppur ad un altro livello, della conflittualità politico-giurisdizionale e a fronte della recrudescenza che cominciò a manifestarsi negli scontri si avvertiva sempre più la necessità di fissare un protocollo che raccogliesse le regole cerimoniali attraverso le quali declinare le varie precedenze tra le magistrature e le istituzioni nelle cerimonie pubbliche o atti pubblici, all'interno dei singoli stati e tra gli stessi stati. In particolar modo, nel XVII secolo, la frequenza delle contrapposizioni venne sollecitata anche dai cambiamenti registrati nelle modalità di governo dei territori che spiazzarono le consolidate gerarchie tradizionali, modificandole o, almeno, tentando di modificarle attraverso la diffusione capillare degli apparati regi a scapito di quelli regnicoli. Ha scritto Canet Aparisi:

> en cierto modo es como si una vez transitado el camino del conflicto jurisdiccional y resuelto el mismo con la instauración de vias institucionales para su encauzamiento controladas por la monarquia, se tomase el relevo reivindicativo por parte de los gobernados desde las posiciones de la precedencia[48].

Riportiamo nelle pagine seguenti, un caso che ha a che fare proprio con la disputa tra magistrati dei livelli più alti delle istituzioni della monarchia cattolica, proprio perché calzante con quanto trattato all'interno del paragrafo precedente. Le notizie di questo scontro le traiamo da una memoria a stampa di tipo difensivo, composta da D. Juan del Castillo[49] - per trent'anni *Oydor de Audiencia* e, al tempo della di-

48 T. Canet Aparisi, *Jerarquizacion de poderes y cuestiones de precedencia en la Corte Virreinal Valenciana*, in «Saitabi», n. 60-62, 2010-2011, p. 170.

49 Insigne giurista castigliano. Educato. nei primi studi, da un fratello del padre a Valladolid, che lo introdusse al patrocinio del Conte di Buendia y de los Acuna, frequentò l'università di Salamanca, dove seguì le lezioni di canoni e legge "*graduandose muy probablemente de bachiller en canones*", nel 1588 o 1559. Dopo Salamanca, dove, probabilmente si addottorò in *utroque iuris*, divenne docente universitario ad Alcalà raggiungendo i massimi livelli come cattedratico di canoni. Giunse, poi, all'università complutense dove ottenne fama sia come professore che come scrittore; infatti, fu autore di vari libri, raccolti sotto il titolo di *Quotidianarum controversiarum Iuris*, il primo dei quali fu un trattato dal titolo *De usufructu*, pubblicato nel 1603, che conobbe varie ristampe in tutta Europa. Il secondo e il terzo volume, invece, furono delle miscellanee, anche se nel terzo erano prevalenti le fattispecie relative al fedecommesso e al maggiorascato. Furono pubblicati rispettivamente, nel 1605 e nel 1611. Altri tre volumi furono pubblicati fra il 1619 e il 1627, dedicati alle ultime volontà, mentre il settimo ed ultimo libro fu, dall'autore, dedicato alla trattazione di una regalia del sovrano di carattere fiscale: le terze dovute ai Re di Spagna. Esso fu pubblicato nel 1634, quando era, ormai, diventato *Oidor* del Consejo de Castilla. Infatti, la fama derivata dalla prima pubblicazione, gli valse la protezione di personaggi influenti della corte che lo portarono alla carriera nel servizio al sovrano, prima come *Oidor* presso l'udienza di Galizia, poi in quella di Siviglia. Giunse alla *Chancillería* di Granada per passare, finalmente, alla corte madrilena dove per alcuni anni fu Consigliere del Consiglio de Hacienda, nella sala degli *Oidores*. Questo non gli impedì di continuare a pubblicare

sputa, *Oydor del Consejo de Hazienda* - per il suo conflitto di precedenza incorso con l'*Alcalde di Corte*, don Antonio Chumacero, per quanto riguardava il diritto di precedenza nel prender posto e nel votare, in seno ad una *Junta* che il sovrano spagnolo aveva convocato, presso la casa del Conte di Arcos, per decidere su alcuni affari. La tipologia della contesa è simile a molte altre che si verificavano, di norma, presso le corti di tutta Europa, tuttavia, la memoria è indicativa dello stile e del metodo con cui tali cause venivano istruite, nonché della tipologia delle fonti giuridiche e giurisprudenziali alla base delle azioni intraprese per dimostrare la legittimità del proprio diritto, rivendicato o difeso che fosse, in una contesa giudiziaria.

Il sovrano, informato dell'insorgere di tale controversia in conto di precedenza, aveva deciso, adottando una delle modalità che, in tali casi, venivano impiegate al fine di risolvere in tempi brevi la disputa, ossia accordare la precedenza in base all'ordine di arrivo all'interno della sala dove si sarebbe tenuta la *Junta*. Da ciò derivò il comando dato mediante la formula che dà il titolo al presente paragrafo: *como fueren llegando se podran sentar*. La contesa, proprio per l'intervento diretto di una decisione del sovrano, avrebbe dovuto ritenersi conclusa, tuttavia, del Castillo scrisse tale memoria difensiva[50], indirizzandola al sovrano, proprio perché il suo concorrente, l'*Alcalde* Chumazero, mostrava con il suo comportamento di volerla continuare e di non accettare la decisione regia. Tale atteggiamento rappresentava una messa in discussione dell'onore dell'*Oydor* e, ad una simile provocazione, come noto, non ci si poteva astenere dal reagire. Infatti, saputo che il Chumazero aveva scritto al sovrano, pretendendo di dimostrare il fondamento del suo diritto a precedere del Castillo, questi scriveva "*es fuerça que yo salga a defender el mio y el de mi Consejo*", chiedendo al sovrano un ultimo intervento, chiaro e definitivo, al fine di silenziare il suo contendente. Egli argomentava che la precedenza spettava, di diritto e di governo, al *Consejo* e la decisione avrebbe dovuto render giustizia al diritto regio stabilendo, in modo definitivo, l'ordine della precedenza.

Dopo la prima decisione del sovrano che regolava la precedenza in base all'ordine di arrivo, l'*Oydor*, si recò alla prima riunionte della *Junta*, presso la Casa del Conde de los Arcos ma don Antonio Chumazero non si presentò, perché avendo contezza di non riuscire ad arrivare per primo ed ottenere la precedenza, quel giorno preferì non presentarsi. L'assenza, in questo modo, non avrebbe comportato alcuna lesione o indebolimento del diritto che si voleva tutelare, come suggerito dalla dottrina prevalente in materia.

Le due parti convennero sull'osservare l'ordine dato dal sovrano - in pacifico accordo e senza alcuna intenzione di arrecare pregiudizio all'altrui diritto -, di precedere

trattati, che venivano ora arricchiti con la pratica del diritto che aveva modo di sperimentare attraverso i suoi incarichi. Morì da consigliere *de Hacienda* intorno al 1640; Cfr S. De Dios, *El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680)*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015 pp. 760 – 64.

50 La memoria non contiene alcuna data, tuttavia, in base ai riferimenti che ci derivano dalle note biografiche dell'autore, essa è stata scritta negli anni compresi tra il 1634 e il 1640.

nella *Junta* alternativamente, fino a quando il sovrano non avesse deciso diversamente. Scriveva del Castillo

> Y ante todas cosas supongo, que en esta ocasion no se trata de las personas, ni Ministros, que estan siruiendo, sino de la preeminecia de las plaças, y de los oficios, y precedencia en los lugares, y actos publicos, por razon de las plaças mismas; y que el dicho don Antonio Chumazero es muy docto, y de grande ingenio, y singular, y buen Ministro, y el y todos los Alcaldes, que oy actualmente siruen, personas de muchas letras, y partes, y que merecen mucho, y tanto mas que yo, quanto a todos es notorio: si bien en esta pretension no tienen razon, ni justicia, y la de mi Consejo, es llana, cierta, y evidente , como se mostrara con fundamentos, y razones vivas, que concluyen[51].

La memoria del Consigliere *Oydor* era organizzata con la classica struttura della trattatistica del tempo, nella quale la dissertazione prendeva le mosse dai tempi dell'alba del mondo terrestre, di Adamo ed Eva e del resto degli esseri viventi creati da Dio, per tenere il filo del discorso ben saldo all'ordine divino della creazione, del quale quello terrestre rappresentava una diretta trasposizione. I sovrani, dunque, quali delegati di Dio in Terra, dal quale derivavano tutto il loro potere, creavano tutte le Dignità temporali, gli uffici, le giurisdizioni e l'ordine delle relative precedenze derivavano dalle mani del sovrano. In conformità a ciò, tutte le precedenze dei *Consiglieri*, dei Magistrati e le dignità dei loro uffici e del loro esercizio, le sedute nei luoghi pubblici erano sottoposte pienamente all'arbitrio e alla volontà del sovrano e, pertanto, potevano variare a seconda delle circostanze ed essere concesse in modo differente,

> Porqué en esta materia de precedencias, y assientos entre personas de Dignidad, oficios, y plaças, no se puede discurrir en particular, porque no tienen firmes, fixas, ni ciertas prerrogatiuas, sino variables, segun la calidad de los oficios, como lo notaron comunmente los Autores, y a los Consejeros y Ministros, que son simulacro y figura de su cetro Real de V.M. se les deue guardar sus preeminencias, y mayorias: porque son de valor, y de estimación inestimable; y todos se reputan y tienen en el Derecho por parte del cuerpo de V.M. y penden de su Real persona, como las estrellas del firmamento del cielo, y como esplendor del mismo firmamento[52].

Da quanto si evince dal documento, l'assenza di regole fisse in tale materia rendeva necessario rapportarsi ad ogni singolo caso con la dovuta accuratezza, al fine di rendere sempre giustizia alle richieste di tutela dei rispettivi diritti dei convenuti.

Naturalmente, la volontà del sovrano rappresentava la variabile indipendente nella complicata fase decisionale in quanto, come magistrato in ultima istanza, superiore a tutti, giudicava singolarmente, con la dovuta considerazione ed importanza, in merito alla precedenza dei posti e delle sedute pubbliche da assegnare. Scriveva,

51 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde de Corte D. Antonio Chumazero en Junta escrito por D. J. Del Castillo,* f. 1r.

52 Ivi, f. 2v.

dunque, del Castillo che la difesa di un ministro e delle sue preminenze, prerogative e precedenze, nonché della sua dignità era cosa onorifica e permessa dal diritto, anche da quello naturale, senza che si potesse incorrere in vizio di superbia né di ambizione. In questo passo del documento si ha la prova della formazione giuridica dell'autore che cita un parere largamente condiviso a livello di dottrina che anche lo stesso Paradisi, infatti, citava, usando le medesime utilizzate dal nostro Consigliere; scriveva Paradisi: "*quando nei termini dell'Onesto il diritto di precedenza si difende, ancora una volta dico, effetto di ambizione e di superbia chiamare non si debbe*"[53]. Con la difesa onesta, si salvava il mantenimento dell'ordine che andava osservato nel prender posto, nel votare, soprattutto, nei luoghi pubblici, tra Senatori e Magistrati che occupavano uffici importanti e preminenti, perché la maggior dignità e il maggior onore venivano mostrati proprio dalla seduta e dalla precedenza.

A dimostrazione dei fondamenti legittimi del suo diritto e di quello del Consiglio, Juan del Castillo li sottoponeva al vaglio dei vari gradi delle fonti giuridiche, dalla più alta alla più bassa: la volontà del sovrano, il diritto comune, le leggi del Regno, le ordinanze particolari, il costume e le consuetudini osservate, la dottrina e le sentenze dei più autorevoli giuristi che in materia di precedenza si erano espressi.

Partendo dalla volontà del sovrano, argomentava di non poter immaginare che questi potesse togliere la precedenza al suo *Consejo de Hazienda*, volto a difendere il suo Real patrimonio e le sue finanze con gran lavorio, per darla agli *Alcaldes* che giudicavano e trattavano cause così tanto inferiori.

Scriveva del Castillo:

> Si por los derechos comunes,o leyes del Reyno, o ordenanças le tiene de determinar esta competencia, no las ay en terminos, ni indiuiduales para decision de lo que se trata: y si algunas se pueden ponderar, y induzir, vienen a ser en coprobacion del derecho del Consejo y de los Oydores Consejeros de Hazienda, sin que por los Alcaldes se puedan torcer, ni violar en forma, ni en manera alguna.[54]

Quanto praticato tradizionalmente non poteva essere richiamato dagli *Alcaldes* a loro favore, perché non vi era alcun precedente di contesa tra *Alcaldes* e *Consejeros* per questioni di precedenza che fosse stato risolto a loro favore.

Gli *Alcaldes* non avevano mai avuto la precedenza sui *Consejeros de Hacienda* che, al contrario, avevano sempre goduto di tale prerogativa. Mancando i precedenti, ribadiva il consigliere, gli *Alcaldes* avrebbero dovuto ricorrere ad altri mezzi, al fine di fondare le loro pretese mentre, da parte del *Consejo*, e in suo favore, andava tenuto presente che, nelle processioni tenute nel giorno del santissimo Sacramento, il *Consejo de Hazienda* aveva sempre avuto luogo distinto, onorabile e noto, al contrario degli *Alcaldes* di Corte. Questi, in tale circostanza, restavano

> apartados en diferentes partes van en la procession misma tan contra su voluntad

53 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 7.
54 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde*, cit., f. 3t.

como todos echan de ver: porque lo tienen por carga y aun por desautoridad y quisieran lugar cierto y senalado y no ir divididos y de por sí[55].

Godendo della precedenza nelle Processioni, argomentava del Castillo, il *Consejo* e gli *Oydores de Hazienda y Contaduria mayor*, avrebbero dovuto goderne anche negli altri atti e nelle occasioni in cui si riunivano e concorrevano. Nelle processioni, gli *Alcaldes* non procedevano, né assistevano ad esse, uniti come un corpo, alla stregua degli altri Consigli perché, in caso contrario, il corpo avrebbe avuto un preciso posto, distinto, in modo da risultare chiara la graduazione di precedenza. Era proprio dalla mancanza di tale posto e dal presenziare alle processioni singolarmente e non come corpo, che si desumeva la loro inferiorità, rispetto al *Consejo de Hazienda* e i suoi *Consejeros*.

Anche se negli ultimi anni, l'*Alcalde* più antico e il Fiscale erano soliti assistere alle processioni con i *Consejeros de Hazienda*, precedendo gli altri Consigli, tuttavia, rimarcava del Castillo, tale pratica non meritava considerazione in conto di precedenza, in quanto gli *Alcaldes* e il *Fiscal de la carcel*, pur procedendo con il Consiglio, non cessavano, per questo, di esser inferiori ai Consiglieri dei *Consejos* di Aragona, delle Indie e degli altri che seguivano il *Consejo de Hazienda*.

Inoltre, nonostante l'*Alcalde* più antico uscisse regolarmente con il *Consejo de Santa Maria* procedendo nella processione insieme agli altri membri del *Consejo*, ciò non accadeva per una presunta precedenza acquisita o da acquisire o per altro, ma procedeva accompagnandolo come ministro inferiore, senza, per questo, pretendere di avere alcun diritto, per riconoscimento della suprema dignità e autorità del *Consejo*.

Del Castillo confutava la tesi avanzata dalla parte contendente che, in materia di diritti incorporali e di precedenze, riteneva sufficiente un solo atto di possesso per acquisire il diritto di precedenza o, quanto meno, per revocare in dubbio l'altrui diritto. La tesi si fondava sul precedente verificatosi, una volta soltanto, in occasione di una festività celebrata nel Convento di San Felipe a Madrid, quando l'*Alcalde* di Corte, Juan de Chaves y Mendoça, sedette in miglior posto rispetto all'*Oydor* del *Consejo de Hazienda y Contaduria mayor*, D. Luis Mercado. L'autore della memoria dimostrava la debolezza della tesi nonché l'insufficienza di un simile atto, anche se posto in essere con il concorso di tutti i requisiti necessari, perché era necessario l'osservanza della consuetudine consolidata per il tempo di quarant'anni - secondo la legge canonica - o almeno di dieci anni - secondo quella civile – di quanto praticato esclusivamente quella volta che, dunque, da sola non bastava[56].

Del Castillo aveva fatto riferimento a uno dei fondamentali principi, in tema di precedenza, sul quale vi era una generale concordia tra i giuristi. Lo stesso Paradisi, citando il famoso giurista de Anna, lo riportava:

la Consuetudine, siasi fuori della Legge, o pure a questa ripugnante, per lo corso di

55 Ivi, f. 4
56 Ivi, f. 5r.

un Decennio introdotta dire si debbe: ma, che, se la disposizione della Legge Canonica si attende, quando essa Legge resiste, alla quadragenaria ricorrer conviene[57].

Inoltre, risultava invalido un atto di possesso rivendicato da chi nel momento in cui esso veniva consumato, era assente, in quanto l'azione legale spettava, esclusivamente, ai presenti. Affinché degli atti di possesso - o, anche, solo uno - diventassero consuetudine o arrecassero pregiudizio, permettendo l'acquisizione di un diritto, era necessario provare che fossero compiuti con l'intenzione di produrre un cambiamento, finalizzato alla perdita dell'altrui diritto di precedenza. Questo perché ricorrenti erano i casi in cui la precedenza veniva concessa per civiltà o, anche soltanto, per cortesia, se non per grazia, senza che da questo si potesse desumere una perdita del proprio diritto. Fu ciò che accadde esattamente nel caso della festa al Convento di San Felipe, in quanto don Luis, scriveva del Castillo "*no podia renunciar […] espressamente el derecho de la precedencia, que es publico, en perjuyzio de los demas Oydores del Consejo que alli no se hallaron ne de los sucessores y del Consejo mismo*".

Un altro precedente menzionato dalla parte avversa, fu quando i *Consejeros* del *Consejo de Hazienda* che parteciparono ai lavori di alcune *Juntas* riunitesi presso l'*Hospital de la Corte*, per trattare di alcuni affari di governo, presero posto in luogo inferiore a quello dell'*Alcalde* più antico. Anche in questo caso, rispondeva del Castillo non poteva rinvenirsi un pregiudizio al diritto dei *Consejeros*, né conferire diritto alcuno all'*Alcalde*, perché l'atto non implicava alcuna rinuncia - tacita o anche espressa - perché trattavasi di diritto irrrinunciabile. Poteva capitare che, a volte, il sovrano, per giusta causa, conferisse la precedenza per sua volontà, ad una persona in particolare, invertendo quanto tradizionalmente osservato ma, ciò, non comportava una cristallizzazione della situazione per sempre e per tutti, causante pregiudizio ai successori. Si trattava di una questione di diritto personale e particolare riguardante esclusivamente le persone coinvolte, dalla quale non derivava un diritto universale e perpetuo e, pertanto, essa estendeva i suoi effetti soltanto a quelle persone.

Gli *Alcaldes* non erano membri di alcun *Consiglio* e, pertanto, non potevano pretendere uguaglianza con i membri dei Consigli, soprattutto con i membri del *Consejo de Hazienda* che era così autorevole. Il titolo di *Alcalde de Corte* non poteva esser uguale al titolo di *Oydor del Consejo de Hazienda*, perché era inferiore di qualità, di condizione e di natura differente. L'*Alcalde* non era un titolo *di Sala*, ma personale, di Ministro di giurisdizione ordinaria, mentre quelli di *Oydores* e di *Consejeros* erano titoli "*y renombre de Congregacion y Comunidad*". Già da questa differenza si evinceva che non poteva esservi competizione tra loro, né si poteva dubitare della precedenza a favore degli *Oydores*, perché titolo migliore e maggiore, *di Sala* e non solo personale.

Al di fuori della *Sala criminale*, dove riuniti in *Junta* facevano corpo di Tribunale, gli *Alcaldes* erano giudici ordinari, avendo una giurisdizione uguale a quella del *Teniente della Villa* e nei giudizi criminali "*a prevención*"[58], il che denotava la grandissi-

57 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 38

58 La modalità "*a prevención*" rappresentava uno degli escamotage creati per tentare di dar

ma diseguaglianza con il *Consejo* e i *Consejeros* i quali, nei propri affari, non avevano alcuna "*prevención*". Questi ultimi, al contrario, conservavano sempre, anche al di fuori di esso, la dignità e la preminenza del *Consejo*; scriveva del Castillo che per gli *Alcaldes* al di fuori della *Sala*:

> cessa la representación, y aquella es accidental y la del Consejo essencial, y así es certissima y sin duda la precedencia por la diferencia que ay de essencia a accidente y de lo perpetuo a lo momentaneo y temporal[59].

Veniva posta in evidenza l'antichità del *Consejo de Hazienda*, diretto discendente dell'antico magistrato romano, il *Procuratore di Cesare*, addetto all'amministrazione delle finanze regie e alla conservazione del patrimonio regio. Il *Consejo de Hazienda* - argomentava del Castillo - a sua volta, succeduto a tale magistrato, si intendeva costituito in tutte le qualità e le preminenze, nonché antichità ed eccellenza, godute da quello. Gli *Alcaldes*, che furono introdotti molto tempo dopo e con giurisdizione limitata, non potevano pretendere la stessa antichità degli *Oydores*.

A difesa degli *Alcaldes*, all'interno della memoria presentata dal Chumazero, si argomentava che la creazione dell'ufficio di *Alcalde*, da parte di re Alfonso X, risaliva al 1363 e, nel 1436, re Juan[60] stabilì la residenza a corte di quattro *Alcaldes* e, per tanto, la nascita del *Consejo* era stata, dunque, successiva a quella dell'ufficio di *Alcalde*.

Rispondeva del Castillo che all'ordine del tempo più antico si preferiva l'ordine della superiore qualità, così come anche era stato deciso nella disputa in conto di precedenza, tra il Duca di Ferrara e il Granduca di Firenze. Pur essendo più antico il primo, venne riconosciuta la maggiore dignità del secondo, che la spuntò nella contesa[61]. Con tale argomentazione, secondo del Castillo, svaniva il fondamento della priorità e dell'anteriorità della fondazione dell'ufficio,

> porque esta la hazen variar los accidentes de la mayor calidad de placa y de la dignidad essencial o administracion a ella anexa: porque es inseparabile de la persona, aora sea mas moderna, aora mas antigua[62].

---

una soluzione a quella che da molti fu considerata una patologia del sistema giuridico di antico regime, ossia la conflittualità giurisdizionale tra magistrature. Tale modalità prevedeva che si incaricasse dell'affare il primo che si fosse imbattuto nel caso concreto.

59 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde*, cit., f. 8r.

60 Le date riportate sono, evidentemente, errate. La figura di Alcalde de Corte venne creata nel 1274 da Alfono X, per giudicare i *casos de corte* e i delitti di lesa maestà, mentre Juan I, nel 1379, stabilì che la Cancelleria, integrata da alcuni *Alcaldes de Corte*, dovesse riunirsi ogni anno in tre luoghi: Medina del Campo, Olmedo e Alcalá de Henares. Da quel momento presero il nome di *Alcaldes de Corte y Cancilleria*. Nel 1351, gli *Alcaldes* che seguirono la corte itinerante del sovrano e che non restarono presso la Cancilleria, vennero denominati *Alcaldes de Rastro*, per il governo e la giustizia del *Rastro del Rey*, ossia il luogo dove risiedeva il sovrano fino a cinque leghe intorno ad esso; C. de la Guardia Herrero, *La Sala de Alcaldes de Casa y Corte*, cit., pp. 37-38.

61 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde*, cit., ff. 10r-11v.

62 Ivi, f. 12r.

Se fosse bastata la sola considerazione del tempo, agli *Alcaldes* sarebbe spettata la precedenza anche sul *Consejo de Indias* e suoi *Consejeros*, rispetto ai quali tuttavia, non potevano pretendere eguaglianza, per la grande autorità, qualità, dignità e sovranità di quel sinodo e, anche, perché era notorio che gli *Alcaldes* di corte potevano diventare *Consejeros* per promozione.

Il *Consejo de los Oydores* era incorporato al *Consejo de Hazienda* dei *no letrados*, o Cavalieri *de capa y espada*, i quali ebbero sempre la precedenza sugli *Alcaldes*, in modo indubitato. Del Castillo aggiungeva che

> las persona unidas e incorporadas se juzgan en todo y por todo unas mismas y riassume una misma naturalezza y se goviernan con un mismo derecho y consigue unos mismos privilegios y preeminencias en aquellos a quien fueron unidos y incorporados[63].

La memoria proseguiva valutando la qualità delle giurisdizioni esercitate rispettivamente dalle due magistrature, dimostrando la superiorità di quella del *Consejo*, in quanto le sue sentenze erano inappellabili. Inoltre, il *Consejo* aveva giurisdizione su tutto il regno, mentre l'*Alcalde* aveva giurisdizione limitata alla Corte e alle cinque leghe.

Dalla parte opposta, si replicava che la giurisdizione del *Consejo* era limitata soltanto ad alcuni tipologie di cause e di persone, mentre quella dell'*Alcalde* era universale e ricadente su un maggior numero di persone. Tuttavia, del Castillo faceva notare che, ad un livello generale, erano principalmente rilevanti la qualità e l'autorità dell'*officio* stesso e, ad un livello particolare, la qualità e le condizioni delle persone soggette, piuttosto che il numero delle stesse.

Il *Consejo* aveva giurisdizione sulle cause che riguardavano direttamente il sovrano e le sue finanze, il suo patrimonio, le sue rendite e i diritti regi. Il sovrano era, dunque, sempre una delle parti in causa - sia come parte attiva che passiva - e la giurisdizione, privativa e senza appello, del *Consejo* si estendeva ai Duchi, Conti, Marchesi e *Señores de Vassallos*, alle Chiese e ai *Cabildos* di Spagna, ai più potenti *hombre de negocios* stranieri.

Gli *Alcaldes de Corte* esercitavano la giurisdizione su persone talmente varie, come vagabondi, facinorosi, ladri, assassini, *gitanos* e delinquenti che, quasi sempre, erano persone umili e di bassa condizione. Alle sentenze delle cause civili emanate dagli *Alcaldes* si poteva ricorrere, in appello, al *Consejo Real*, all'interno del quale esse potevano essere revocate o riformate[64]. In realtà, come riporta de la Guardia Herrero, sin dai tempi di re Juan II, fu stabilito che gli appelli per le sentenze civili della *Sala de Alcaldes* dovessero essere presentati davanti al Consiglio di Castiglia[65]. In merito alla giurisdizione criminale, invece la *Sala de Alcaldes*, aveva

63 Ivi, f. 13v.
64 Ivi, f. 15r-15v.
65 C. de la Guardia Herrero, *La Sala de Alcaldes de Casa y Corte*, cit., p. 41.

una jurisdicción para los asuntos criminales muy superior a la de otros tribunales del reino porque sus sentencias solamente podian ser apeladas ante la propia Sala[66].

Soltanto in caso di pena di morte, la sentenza veniva revisionata da un'istituzione più alta, generalmente, il sovrano. Quest'ultimo, lungo tutto il corso dell'Antico regime, ebbe anche facoltà, se lo avesse ritenuto opportuno, di rivedere e alterare le massime pene inflitte dalla *Sala*, le cui pene non potevano essere applicate senza il *placet* del sovrano. Inoltre, a partire dal regno di Carlo III, le sentenze della *Sala de Alcaldes* non poterono esser più pubblicate.

Con lo stabilimento definitivo della Corte a Madrid, voluto da Filippo II, a partire dal 1561, il tribunale cominciò ad avere attriti con le autorità madrilene per una sorta di sovrapposizione di giurisdizione, così nel 1563, il sovrano decise che la *Sala de Alcaldes* divenisse grado di appello per le sentenze criminali emanate dall'*Ayuntamiento* di Madrid, rendendo necessario l'aumento degli *Alcaldes* da quattro a sei.

Nella memoria del Chumazero, ritornando al nostro caso, si consideravno gli *Alcaldes de Corte* incorporati al *Consejo Real*, in quanto procedevano con esso, negli atti pubblici. Secondo del Castillo, l'assunto era destituito di ogni fondamento di verità, mancando tutte le qualità necessarie. Tale incorporazione, che non conferiva loro alcuna giurisdizione utile alla cognizione di cause di competenza del Consiglio, era praticata per mera ostentazione del detto *Consejo*. Infatti, nella consulta del venerdì, pur accompagnando il *Consejo*, gli *Alcaldes*, preso posto i Consiglieri, lasciavano la sala. Sentenziava del Castillo: "*la precedencia se ha de juzgar respeto la plaça y oficio que cada uno tiene y no respeto del Consejo que algunas vezes va acompañando*"[67].

Seppur durante il corso del XVII secolo, la *Sala de Alcaldes* venisse considerata come quinta *Sala del Consejo de Castilla*, tale situazione non venne mai confermata dalle ordinanze dello stesso consiglio.[68]

Importante, anche, il riferimento che del Castillo faceva alla nuova *Recopilación*, all'interno della quale erano identificate come piazze di gran pregio e qualità quelle di *Oydores* di Valladolid e di Granada, che godevano, per certo, luogo migliore e precedenza in concorrenza con gli *Alcaldes de Corte*. Nel libro 9, la *ley* III del titolo I della *Recopilación* stabiliva che nella *Contaduria Mayor* risiedessero tre *Letrados*, per il dispaccio delle cause, e che venissero nominati *Oydores* della *Contaduria mayor*, con il godimento di identiche giurisdizione e autorità a quelle godute dagli *Oydores* delle *Audiencias* in merito alla definizione degli affari e di tutte le altre prerogative ricadenti in capo ad essi[69]. Tuttavia, pur riconoscendo agli *Alcaldes* l'aver guadagnato, nel corso degli anni, la precedenza sugli *Oydores* di *Chancillería*, questo non

66 Ivi, p. 39.
67 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde*, cit., f. 19r.
68 C. de la Guardia Herrero, *La Sala de Alcaldes de Casa y Corte*, cit., p. 41.
69 *Sobre precedencia de Consejero de Hacienda y Alcalde*, cit.,, f. 22r.

era sufficiente per decidere in loro favore, sulla scorta dell'equiparazione fatta nella *Recopilación* con gli *Oydores de Contaduria*. Anche perché, aggiungeva, gli *hombres de letras y estudios* non desideravano altro che accedere ad una piazza di *Oydor de Hazienda*, in quanto ministero così "*eccellente e preminente*" rispetto a quello di *Alcalde*, ministero inferiore per la qualità delle cause e delle persone che trattava.

Il *Consejo de Hazienda* era un gran tribunale al quale conveniva molto che entrassero a farne parte i migliori ministri e i maggiori *Letrados* de la *Chancillería*, come quelli proveniente dalla *Chancillería* di Valladolid. A tali uomini bisognava riconoscere onore, preminenza e prelazione a sostegno delle qualità loro richieste, evitando di poterli affliggere, all'interno della Corte, vedendosi preceduti da ufficiali che trattavano affari molto inferiori, come gli *Alcaldes*. Concludeva del Castillo:

> Y si para que de justicia, y de derecho, y por toda buena razon deua preceder y preferirse en todas ocasiones a los Alcaldes de Corte mi Consejo; concluyen los discursos y motiuos ponderados, y referidos: con mucha mas fuerça, y fuera de toda imaginacion de duda deuen concluyr para los demas Consejos desta Corte, y en particular para el de Indias, y el de Ordenes, siendo el uno,y el otro en su esfera, en su ministerio y exercicio, y despacho ordinario de materias tan graues,y importantes, tan soberano, preeminente, superior, y sublime, que no se puede admitir, ni aun imaginarse comparación alguna; y es assi, que en el memorial que a V.M. se dio sobre la misma competencia nuestra, se intenta, y aun se dize, que las ventajas de las plaças de los Alcaldes son conocidas, no solo a las del Consejo de Hazienda, sino a las de los demas desta Corte, exceptas las del Consejo: y añade mas, que tienen mas estimació, que otra alguna de los demas Confejos[70].

Volendo incrociare quanto riportato dal Paradisi, in merito di precedenza tra magistrati, con quanto emerso da questo caso, ci sembrerebbe che le ragioni del *Oydor del Castillo* fossero maggiormente radicate in ciò che la dottrina prevalente esprimeva in materia. Infatti, nel precedente paragrafo che tratta di precedenza tra magistrati, si rimarcava come i magistrati maggiori fossero quelli che avevano competenza sulle materie di Stato o Civili e Criminali della maggior importanza, per le quali non era ammesso ulteriore appello. Quindi, la precedenza doveva spettare al *Consiglio* e ai *Consiglieri* e *Oydores de Hazienda*. Inoltre, ancora il Paradisi segnalava che tra i ministri che risiedevano alla corte del principe, la precedenza competeva ai *Segretari di Stato*, *Luogotenenti* e *Consiglieri*, in quanto ad essi erano principalmente affidati gli Affari delle Monarchie e dei regni e le cariche che esercitavano erano *altamente risplendenti* e, in ordine al ministero, le più alte. Tenuto, dunque, conto di quanto prescritto, ed anche per una differenza qualitativa di giurisdizione del *Consiglio* rispetto a quella dell'*Alcalde*, le ragioni del Castillo erano confortate dall'indirizzo prevalente in dottrina.

70 Ivi, ff. 25r-25v.

Regolamentazione degli onori tra dottori, teologi, canonisti e filosofi

Dopo un'incursione nei diversi usi e consuetudini praticate in varie città, in conto di precedenza tra magistrati[71], Paradisi passa ad analizzare le modalità di regolamentazione della precedenza tra *Dottori*, *Teologi*, *Canonisti* e *Filosofi*, anticipando che in riferimento alla Laurea Dottorale, venivano collocati per primi coloro che l'avevano ottenuta dopo rigoroso esame dal concedente più degno, tranne se ottenuta per grazia o privilegio.

Tra pari, coloro che erano dotati di più Scienze, in concorso con gli altri professori di una sola Scienza, dovevano essere preferiti. Ai *Dottori* seguivano i *Lincenziati*, in quanto questi non si trovavano in alto grado, se non in quello di conseguire la Laurea. Rilevava il nostro autore che sotto il nome di *Licenziati*

> quegli solamente si comprendono che da una Università o in un Collegio, giusta la Consuetudine di alcuni paesi, della Spagna, segnatamente, ove la Licenziatura, che del Dottorato l'immagine rappresenta si concede: ma in Italia ed in molti altri Paesi ne' quali il titol suddetto di Licenziato in uso non è, il solo Dottorato, che non ad altri, che a persone nelle Scienze provette e senza Solennità non si conferisce quello si è che si considera: il perché essi Dottori, che d'insegnare, e di creare ancora altri Dottori, in Grado si Trovano, a' Licenziati si preferiscono[72].

Chi più degli altri nel suo esercizio aveva faticato, doveva, tra pari, precedere.

Alla disputa tra professori delle scienze, non si poteva sbagliare sul fatto che i Dottori in Teologia, che trattava de "*l'increata sapienza e la sua infinita conoscenza*", dovessero precedere i Dottori nelle altre scienze. Potevano accadere casi di disputa tra Teologi, per varie ragioni (di anzianità, di lettura, di preminenza delle Università, o dei Principi che rappresentavano nelle Pubbliche adunanze), come accadde ad esempio durante il Concilio di Trento, nel quale venne adottata una soluzione che fu condivisa da tutti i giuristi, perché si uniformava alla disposizione della Legge comune. La precedenza venne stabilita tenendo conto esclusivamente dell'anzianità del Dottorato[73].

Ai *Teologi* seguivano i *Canonisti*, che concorrevano con i primi alla conservazione della Religione, all'estirpazione dell'eresia, al governo delle anime. Per quanto riguardava la precedenza tra Dottori di tale scienza Canonica, coloro che si trovavano applicati nell'esercizio della Lettura dovevano precedere gli altri, anche coloro che, pur essendo più anziani, tuttavia non leggevano[74]. Varie erano le questioni su cui si dibatteva se preferire i *Teologi* ai *Canonisti* o viceversa.

---

71 L'autore affronta nel *Capitolo* II della IV *Parte* del Trattato i casi delle città di: Ascoli, Firenze, Siena, Modena, Reggio, Mantova, Piacenza, Parma, Milano, Cremona, Pavia, Novara, Como, Tortona, Vigevano; Ivi, pp. 347-366.
72 Ivi, p. 366.
73 Ivi, p. 368.
74 *Ibidem*.

Sulla questione della precedenza tra *Teologi* e *Canonisti*, in ordine al governo delle Chiese, affermava il Paradisi, che vi era divisione tra i giuristi; i sostenitori dei *Teologi*, affermavano che la principale occupazione dei Vescovi doveva essere quella del predicare, unita a quella dell'insegnamento e che il primo impiego dei Pastori delle Anime, doveva versare intorno alla Dottrina dei costumi. I sostenitori dei *Canonisti*, sostenevano che per l'insegnamento delle *Scritture* si dovevano preferire i *Teologi*, tuttavia, nei Tribunali i *Canonisti* dovevano esser preferiti perché trattandosi di controversie, nel "*Foro eterno la Sentenza de' Canonisti appunto a quella de' Teologi prevale[va]*". In ordine a ciò che riguardava le altre materie ecclesiastiche, riportava Paradisi:

> l'Ostiense, e Gio Andrea, il Mandosio, il Simanca, il Cassaneo, il Fritschi e l'Ugolino, dicono che per conto de' Concorsi alle Chiese, prescindendo dall'Uffizio di predicare, in tutte le altre cose, che al Vescovo spettano, a' *Canonisti* sopra' Teologi la Precedenza compete; poiché la Scienza Canonica in Teologia pratica consiste, onde senza di lei, la Chiesa governare non si può, mentre essa il governo delle anime principalmente riguarda[75].

A ciò che i sostenitori dei *Teologi* dicevano in ordine all' Uffizio di predicare, e d'istruire nei Costumi, da parte de *Canoniti* si ribatteva che sia nell'ufficio di predicare la parola di Dio, che di insegnare la Dottrina de Costumi, dai *Canonisti* poteva esser fatto in modo non inferiore rispetto a quanto facessero i *Teologi*.

In molti luoghi della Germania, osservava Paradisi, ai *Teologi* succedevano i *Maestri* di Filosofia che per dottrina e per erudizione si erano resi celebri, per cui dovevano precedere tutti gli altri dottori. Le virtù senza lo studio dei libri, non potevano essere messe in pratica e gli esempi dei principi che grazie alla loro ignoranza persero gli Stati non erano pochi, scriveva il nostro autore, ricordando come la "*povera Italia*" per essere stata sotto il governo di principi barbari e ignoranti, ne fosse la testimonianza. Un principe virtuoso, meglio che un ignorante, le cose del suo stato, che fossero guerre, sedizioni o affari ordinari, avrebbe gestito. I maestri di filosofia, quindi, nelle Accademie con giustizia gli altri professori precedono [76].

Negli Studi universitari. La nuova "Pianta" del 1703 della Regia Università degli Studi napoletana e gli scontri sulla superiorità degli onori tra Legisti e Canonisti

A testimonianza di quanto affrontato nel paragrafo precedente, riportiamo i contenuti di una memoria difensiva relativa a una controversia insorta in conto di precedenza, all'interno della Regia Università degli Studi napoletana, tra i professori primari di Legge Civile e i professori primari dei Sacri Canoni. Si tratta di una me-

75 Ivi, p. 369.
76 Ivi, p. 70.

moria anonima, pubblicata nel 1703, volta a sostenere le ragioni dei professori di Legge, che tenteremo di incrociare con quanto riportato a livello teorico dal Paradisi e applicarlo a tale specifico caso.

La controversia sembrava essere sorta a causa della rivendicazione avanzata dai professori di Teologia di avere la precedenza sui professori di Legge nella Regia Università degli Studi, nonostante la riforma degli studi operata con Prammatica del 1703, stabilisse il contrario.

I professori di Teologia radicavano la loro rivendicazione su quattro punti fondamentali: la Dignità dei Sacri Canoni; la loro antichità all'interno delle Accademie; la Consuetudine di precedenza; *la possessione*. Anche il Paradisi, nel suo *Trattato*, come abbiamo più sopra riportato, assegnava ai *Teologi* la precedenza su tutti gli altri dottori.

L'autore della memoria difensiva confutava ognuno dei quattro punti di forza presentati dalla parte contraria. Innanzitutto, la dignità dei Sacri canoni non era causa sufficiente di precedenza; non contestando tale dignità nota a tutti, sulla quale mai si mosse alcun dubbio, si rispondeva che da essa non ne derivava necessariamente la precedenza, altrimenti si sarebbe dovuta riconoscere la precedenza sui primari professori della Legge Civile, anche agli *Istitutisti* della facoltà e ai *Quadriennali* dei trattati, perché spiegavano gli stessi sacri canoni, non essendoci minor dignità in una Cattedra rispetto ad un'altra. Questa cosa, aggiungeva l'autore, avrebbe significato innovare rispetto a quanto praticato fin dai tempi antichi, per cui l'argomento, tolto dal contesto della dignità, provava nulla. Occorreva, dunque, secondo l'autore, conoscere le due tipologie di precedenza, ossia *la Precedenza pura e semplice* e la *Precedenza rispettiva*, mutuando la definizione di Gotofredo che recitava: *Respectiva quoque Praecedentia a Pura, et simplici diligenter distinguenda venit*. Scriveva l'autore:

> E l'importanza è grande. *Saepe enim uno respectu praecedentia alicui defertur, vel delata fuit, quae alio respectum minime debetur:* Or di coteste due Precedenze, è chiaro, che nell'Università Napoletana non à, nè à mai avuto luogo la Pura, secondo la quale il primo luogo di precedenza toccherebbe alla, Teologia, come l'à in tutte le Università, dove s'attende la precedenza Pura. […] E pure nella nostra Università la Teologia à tenuto, e tiene il terzo luogo: né di ciò mai s'è doluta, o à mosso quistione. Segno è, che n'essa s'attende solo la precedenza Respettiva; per la quale i Sacri Canoni, degnissimi sopr'ogni Legge Civile , ben possono nel governo Politico esser delle precedenze alla Legge Civile posposti, come parimente l'è posposta la Teologia[77].

A fondamento delle ragioni addotte, veniva citato il caso francese dell'Università di Parigi, nella quale, sin dai tempi antichi, la Teologia stessa aveva ceduto, e continuava a cedere, il passo alla Filosofia. Addirittura nelle nozze del re di Francia, il

77 *Ragioni di Precedenza nella Regia Università degli Studi a pro De' Professori Primari di Legge Civile, contro i Professori Primari de' Sacri Canoni*, sl, 1703, pp. 5-6.

Rettore dell'Università, scelto esclusivamente dal corpo dei filosofi, occupava il posto del Delfino e, nell'onore, rappresentava il primogenito del re di Francia. L'Università di Parigi, continuava l'autore, fu fondata da Luigi VII, la cui cura fu affidata a Pietro Lombardo, grandissimo teologo, che non si fece scrupolo a posporre la Teologia alla Filosofia. Dunque, nessuna stranezza ricorreva nell'Università napoletana, se la Legge Civile precedeva la Canonica.

Se la causa della *precedenza rispettiva* della Filosofia era perché "le altre Facoltà senza di essa valevano poco", ciò andava a favore della tesi dell'autore quando asseriva che prima di aver conoscenza perfetta dei Sacri Canoni era necessario aver appreso la Legge Civile, alla quale, pertanto, andava la precedenza.

Del resto, il Principe nella sua Università poteva conferire la precedenza, *Rispettiva*, a qualsiasi facoltà, come meglio avrebbe ritenuto, così come era accaduto quando, in alcune occasioni, l'aveva conferita alla Teologia, in altre alla Filosofia, poi, ancora, alla Legge Civile[78].

A confutazione del secondo punto, che richiamava in causa una delle qualità specifiche per valutare l'attribuzione della precedenza, ossia l'antichità attribuita ai sacri canoni rispetto alla Legge Civile, si ribadiva che quasi tutte le Università degli Studi fiorirono al tempo di Innocenzo III, mentre in Oriente, già più di un secolo prima, esistevano le Accademie di Costantinopoli e di Berito, all'interno delle quali si professava la legge e, in queste mai aveva posto piede alcun professore di Canoni[79].

Volgendo lo sguardo ad Occidente, nell'Ateneo romano il riferimento fu sempre alle *leges* o al *jus* comprendenti soltanto le Leggi Civili, mai si ebbero i Sacri Canoni in cattedra. Alcuni per dimostrare l'antichità dei Sacri Canoni, facevano riferimento all'apparato di glosse – la terza nello specifico – di Tancredi, intorno al 1220, tuttavia, sin dal 1137 Lotario II aveva ordinato che le leggi romane venissero spiegate nelle Accademie d'Italia e il primo fu proprio Irnerio presso lo Studio di Bologna. Dunque, chiosava l'autore, la spiegazione della Legge Civile era di sessant'anni più antica di quella dei Sacri Canoni[80].

Il terzo punto, che l'autore si accingeva a confutare, tirava in ballo anch'esso alcuni argomenti fondamentali, in ambito di contese in conto di precedenza, ossia quello che rappresentava un caposaldo imprescindibile per l'attribuzione della precedenza, la consuetudine, la cui importanza è stata messa in evidenza più volte da Paradisi, all'interno del suo trattato, e il giudizio possessorio, del quale pure abbiam tratto lumi dalle pagine del Paradisi analizzate precedentemente.

I sostenitori dei Sacri Canoni rivendicavano la Consuetudine della precedenza a loro favore invalsa fino alla Riforma degli Studi del 5 maggio 1703, vedendosi, dopo di essa, retrocedere al secondo posto.

Rispondeva l'anonimo autore che contro la legge scritta della Riforma niente gio-

78 Ivi, p. 7.
79 Ivi, p. 8.
80 Ivi, p. 11.

vava la legge antecedente non scritta. Su questo punto, tuttavia, il Paradisi aveva ben affermato il principio secondo il quale se la consuetudine contraddiceva la legge, era necessario provare l'osservanza per almeno dieci anni, secondo la Legge Civile, diversamente per la Legge Canonica era previsto il corso di quarant'anni, anche se, per molti giuristi, il termine dei dieci anni era ritenuto più che sufficiente[81].

La capacità argomentativa dell'autore, degna del ceto che difendeva, diventa anor più incisiva nell'asserire che, in merito al possessorio:

> Ne' passati tempi il Lettore della Cattedra Primaria Mattutina de' Sacri Canoni co'l soldo d' annuali docati 400, o sia per Consuetudine, come la Parte dice, o piu veramente per abuso, possedeva nell'Università il primo luogo, precedendo a tutti i Lettori di qualunque Facoltà. Avvenne, che vacando ella Cattedra, si formò la Riforma degli Studi, colla quale molti ordini, ed usi, o abusi dell'Università s'annullarono, e frà gli altri intorno a' soldi, e alle precedenze, […] S'accrebbe il soldo alla Cattedra Primaria Mattutina de Canoni fino a docati 600, e s'eresse altra nuova Cattedra Canonica Vespertina col soldo di docati 400. Però così l'una, come l'altra nella Pianta, ch'ivi si propone, si collocò nel secondo luogo, lasciando il primo alle Cattedre di Legge Civile. Pubblicata questa Riforma nel corrénte anno 1703, a' 5 di Maggio, indi ad alcun tempo si conferì l'una, e l'altra Cattedra Primaria Canonica, Mattutina, e Vespertina agli odierni possessori. Dunque non occorre, ed è vano favellar di Possessione; però che la Cattedra Primaria Canonica Vespertina è nuova, fondata ultimamente dalla Riforma. […] E come à accettato l'accrescimento del soldo da 400 a 600 docati, cosi è necessario, che si contenti della diminuzion dell'onore, arretrandosi dal primo al secondo luogo[82].

A suffragio della propria tesi, l'autore rivendicava la possibilità della nuova legge di modificare le precedenze, così come, del resto aveva fatto Carlo IV con la *Bolla d'Oro*, riformando le precedenze tra gli Elettori Ecclesiastici e Laici, assegnando al Re di Boemia, che occupava l'ultimo posto, il primo. Allo stesso operò Gregorio XIII che, senza curarsi del possesso, riformò varie precedenze tra i religiosi. Ora, perché la riforma universitaria con la nuova Pianta, collocava al primo posto il *Jus Civile*, chiosava l'autore, i Lettori Primari della Legge Civile, erano *quasi in posssesso* della precedenza, che nasceva dall'atto del sedere, mentre il presunto *quasi possesso* nasceva dall'apertissima priorità che conferiva loro la Pianta. I difensori della Consuetudine ricordavano il caso del conflitto tra il professor dei Canoni, Cappella, e il professore di Legge, Aquadia, nel quale, per decreto del Consultore del Prefetto degli Studi, il secondo dovette cedere la precedenza. L'anonimo autore, tuttavia, ricordava alla controparte che in quel caso la decisione fu a favore dell'*Alternazione*, stratagemma applicato nei casi dubbi, che prevedeva, di volta in volta, l'aternanza della precedenza tra i due concorrenti. Era questo un rimedio di cui molti giuristi, come il Paradisi e Gotofredo ne avevano fatto menzione nei propri trattati.

81 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 45.
82 *Ragioni di Precedenza nella Regia Università degli Studi*, cit., pp. 12-3.

Neanche serviva, a difesa del possesso, la rivendicazione che ai Lettori dei Canoni si era sempre ceduta la precedenza, in quanto si ricordava che contese di tal tipo all'interno dell'Università napoletana si erano già verificate, tra il Lettore della Cattedra Primaria Vespertina di Legge Civile che contendeva la precedenza al Lettore della Primaria Mattutina dei Canoni[83].

A chiosa della confutazione dei quattro punti si ricorreva al dettato della legge, al fine, come dice il nostro anonimo togato, di "*schermirla dagli artifizi co' quali la Parte s'affatica di oscurarla e invilupparla*", e si passava a citare alcuni passi nei quali risultava palese la volontà di riformare il soldo e la precedenza, chiamata ancora onore:

> Ordiniamo e comandiamo che li soldi e le precedenze di quelle (cattedre) si riducano a proporzione di maniera che le più nobili tengano maggiore onore e soldo in conformità della Pianta seguente: Jus Civile, Sacri Canoni, Teologia, Medicina, Filosofia, Matematica, Rettorica, Lingua Greca[84].

La parte avversa replicava che quella pianta faceva esclusivamente riferimento alla riforma del soldo, tuttavia, si rispondeva che uno dei principali fini per cui si facevano le *Piante*, era proprio quello di stabilire l'ordine e i gradi delle Precedenze e che l'ordine riportato delle varie discipline, riguardava, proprio, l'ordine dei gradi, degli onori e delle precedenze. La riforma emendava l'abuso della consuetudine che aveva visto invertire quanto contenuto negli Statuti, conferendo la precedenza alla cattedra primaria Canonica mattutina su quella primaria vespertina della Legge Civile. Inoltre, facendo riferimento alla proporzione tra soldo e precedenza, nel dettato normativo, la cattedra maggiormente remunerata era quella che godeva della precedenza su tutte le altre. E ciò che veniva stabilito era in perfetta concordanza con la Legge comune, in quanto tra i capi dai quali poteva e soleva nascere la precedenza, vi erano grado, anzianità di tempo, giurisdizione, perpetuità di posto e molti altri, ma uno di essi era il maggior soldo, perché tra quelli che erano del medesimo corpo il maggiore stipendio era contrassegno di maggior merito, a cui si doveva la precedenza[85].

Insomma sulla scorta di tutte queste ragioni espresse il nostro autore si rivolgeva ai *Reggenti* del Consiglio Collaterale, dinanzi ai quali aveva perorato la causa, esprimendo le ragioni di parte, affinché confermassero quanto ordinato, e che nulla venisse innovato, in ambito di precedenza, difendendo la Riforma da chi tentava di sovvertirla.

83 Ivi, p. 14.
84 Ivi, p. 16.
85 Ivi, p. 19.

La precedenza tra Dottori in Legge e in Medicina

Sul come decidere nella contesa di precedenza tra Dottori in Legge e Dottori in Medicina, regnava l'unanimità nel mondo dei giuristi, almeno in riferimento a quanto praticato in Italia, Spagna, Francia e Germania. Si riteneva che, sia in ambito di giudizio petitorio che di giudizio possessorio, la decisione dovesse essere a favore dei Dottori in Legge. Vi era, tuttavia, qualche autore, come Decio, che pur riconoscendo giusto che la precedenza venisse ceduta dai Medici ai Legisti, riteneva che, tra di loro, per consuetudine, il laureato più anziano precedeva come accadeva, ad esempio, in Inghilterra. Il Tiraquello sentenziava che essendo i Legisti dei medici delle anime, dell'onore come dei beni di fortuna, mentre i Medici lo erano soltanto del corpo, in dubbio non si poteva revocare che ai primi, sopra gli ultimi, la precedenza competeva[86].

Non mancava il levarsi di voci di coloro che rivendicavano la superiorità della Medicina a fronte delle Leggi, come, ad esempio, Paolo Zacchia che nelle sue *Quistioni medico-legali*, sosteneva che per quanto riguardava il Politico e il Medico, il primo non era causa del bene comune in quanto questo derivava dalla ragione delle leggi che erano opera del Principe. Non essendo il Politico primariamente la causa del bene pubblico, in questo doveva cedere al medico che invece era la causa, grazie alla sua arte, della salute del corpo. Da qui concludeva che presentandosi le occasioni nella medicina, i dogmi e altre cose ancora, il medico poteva cambiare, mentre al politico e molto meno al giureconsulto di cambiare le leggi non aveva potere. La risposta di Paradisi a tale affermazione fu la seguente:

> E presupposto, quanto detto abbiamo, che la maestà delle Leggi della Medicina maggiore dire si debba; e che a' loro Professori sopra' Medici la Precedenza competa, credo, che negare non si possa tanto più, che come ogni Uomo, anche di corto intendimento, comprender ben può, senza le leggi, e i loro Professori il Mondo sussister non potrebbe. Senza Medici, come al luogo citato del *Trattato della Nobiltà* si vide, viver si potrebbe, come per tante centinaja d' Anni i Romani vissero, e come il Signor di Montagna scrive, una gran parte del Mondo, senza Medicina, e senza Medici, vive. Tante Nazioni, che tampoco non la conoscono, più che noi altri Europei, sane, e robuste vivono[87].

Senza le leggi, dunque, la giustizia e l'onestà sarebbero *andate in bando*, secondo l'autore, e la pace non avrebbe avuto luogo. Lo stesso Cicerone definì le leggi come inventate per la salute dei cittadini e per la sicurezza delle città, ed amministrate per la quiete di quei popoli, pertanto, si poteva affermare con giustizia che la legge partecipava di quelle prerogative che erano attribuite alla Teologia e che, per tale motivo, le due scienze dovevano precedere tutte le altre.

86 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 373.
87 Ivi, p. 374.

Tra i legisti dello Stato Ecclesiastico, i dottori con il titolo di *Avvocati Concistoriali* precedevano tutti gli Avvocati e Dottori che esercitavano in quei tribunali. I dottori creati *Conti Concistoriali* dall'Imperatore, precedevano tutti gli altri dottori e tutti i nobili di sangue non dottori.

> I Dottori di sangue nobile, come di due dignità fregiati, in concorso co' non nobili, nei quali una sola dignità concorre, in tutti gli atti preceder debbono. Per la medesima ragione al più nobile sopra il men nobile la precedenza compete. Così per conto del nobile di città più riguardevole in concorso col Nobile di città inferiore[88].

Secondo alcuni autori, il dottore laureato in Legge Canonica doveva precedere il Dottore in Legge Civile, tuttavia, il Menochio sosteneva che tale legge fosse in vigore, soltanto, nello Stato Ecclesiastico non trovando appllicazione negli Stati dell'Impero. I Dottori in *Utroque* (laureati in diritto canonico e in diritto civile), dell'una e dell'altra legge, godevano della precedenza sui dottori laureati in un diritto soltanto, anche se laureati prima degli altri; tuttavia, osservava il Paradisi, in alcuni luoghi si praticava il contrario[89]. La regola suddetta veniva applicata anche ad altre dignità, così ecclesiastiche come secolari, nei Concili e nelle Pubbliche Adunanze e, tra di loro, precedeva il primo elevato in Dignità. Tra i pari in grado, la precedenza veniva accordata ai più anziani, tranne nei casi di concorso con giovani di merito grande, possedendo soltanto il requisito dell'anzianità.

Il laureato soldato precedeva il laureato non soldato, come anche accadeva per il laureato figlio di laureato nei confronti del laureato figlio di non laureato; questo perché, come spiegava il Paradisi, il paterno splendore nei figli qualche vantaggio portava, "*che il Dottore di Sangue nobile, come di più gradi di nobiltà fregiato, il Marchese e il Conte di sangue non nobile precede*[va]"[90].

Alcuni dottori volevano che, addirittura, anche i causidici, in concorso con i semplici nobili, dovessero godere della precedenza, tuttavia il Paradisi, definiva ardua una tale presa di posizione se fatta senza operare le dovute distinzioni.

Secondo alcuni autori, l'ufficio di *Procuratore* era giudicato vile ed ignobile, se riferito nei confronti di coloro che attendevano a quelle cause stimate vili ed ignobili, mentre invece altri erano fregiati di un certo raggio di nobiltà, molto di più i *Procuratori* dei Vescovi e delle persone illustri che, secondo il Tiraquello, andavano annoverati tra i nobili professori. Infatti, molti giuristi volevano che i *Procuratori fiscali* in concorso con i segretari regi avessero la precedenza, anche se si riteneva che i *Procuratori* dei Baroni in Parlamento, non potevano occupare i luoghi destinati ai Baroni. Il l'ufficio di *Procuratore del Fisco*, in Francia, recava Dignità e la estendeva, oltre a colui che la esercitava, anche ai suoi discendenti che acquisivano la nobiltà.

Il Paradisi offre un breve *excursus* storico sull'ufficio di *Procuratore* partendo dal

88 Ivi, pp. 375-76.
89 Ivi, p. 376.
90 Ivi, p. 377.

tempo dei romani, per sottolineare l'importanza di tale carica; importanza conferita anche a quella dei *Notai*, in quanto *Giudici Ordinari ai Contratti di volontaria giurisidizione*, ufficio che porta Dignità, in particolare se assegnata dal Principe, nel qual caso, godono della precedenza dopo gli Avvocati e i Medici e sopra i popolari. Quanto detto in ordine ai dottori di Legge, in conto di precedenza, valeva per i dottori di Medicina.

Il Paradisi continua il suo Trattato trattando nel *Capitolo V* della Precedenza tra Stampatori e Librai, per passare a quella tra Architetti, Scultori e Pittori, nel Capitolo VI, dove analizza le differenti modalità praticate nelle città di bologna, Ascoli, Ferrara, Piacenza, Parma, Modena, Reggio, Milano, Siena, Mantova, Cremona, Vigevano, Como, Pavia, e in Toscana[91].

La precedenza tra possessori dell'Arte Militare

Il Trattato continua con il *Capitolo VII,* della *Parte IV*, dedicato alla precedenza tra possessori dell'Arte Militare. tra Professori dell'Arte militare tra Cristiani in particolare. I Romani distinguevano l'arte della Guerra in Togata e Armata; la prima consisteva nel disputare, e le sue armi erano rappresentate dai libri, mentre, la seconda, invece, dipendeva dalla forza del corpo, dall'esperienza, dal coraggio e dalla prudenza, con un certo peso attribuito anche alla fortuna, e le armi utilizzate erano ben altra cosa. La Milizia armata si differenziava in Milizia marittima e Milizia Terrestre; a tale distinzione se ne aggiungeva una seconda, riguardante la Milizia Terrestre, differenziata in Equestre e Terrestre "*onde avviene, che tra i marziali, di gloria avidi, per conto di precedenza si contenda*"[92].

Tra la Milizia Marittima e quella Terrestre occorreva graduare la precedenza e considerare, per tale assunto, se l'una fosse o meno subordinata all'altra.

Esse erano indipendenti, l'una dall'altra, complementari per il bene del Principe e per la conservazione dei Principati. Con riferimento ai pericoli maggiori che si potevano incontrare, si era propensi ad ipotizzare una precedenza a favore della Marittima sulla Terrestre, imputabile alla presenza di maggiori pericoli in mare che in terra, in quanto non si combatteva soltanto contro gli uomini ma anche contro "*quell'instabile elemento*" e contro la forza dei venti, da rendere necessario il concorso di "*coraggio, sperienza, industria e vigilanza*"[93].

Da ciò ne derivava che Ufficiali per le Armate di Mare veramente esperti erano molto più rari di quelli per le armate di Terra e, aggiungeva Paradisi, gli ufficiali di mare potevano comandare anche in terra mentre risultava molto più difficile il contrario[94]. Le ragioni del fronte opposto, al contrario, rimarcavano che con gli Eser-

91 Ivi, pp. 384-391.
92 Ivi, p. 392.
93 *Ibidem*.
94 *Ibidem*.

citi terrestri si conquistavano gli Stati e i Regni e, sempre con essi, si conservavano. Nonostante fosse vero che anche con le flotte si riuscisse ad espugnare le fortezze che si trovavano in una condizione di prospicienza al mare, e questi casi erano molto meno frequenti. Non da ultimo, si rimarcava che tutto ciò che necessitava al sostentamento delle flotte proveniva dalla terra. Paradisi sentenziava che quanto detto a favore della Milizia Terreste era vero, tuttavia, sembrava che

> a favore della Marittima la Quistione risolver si debba, mentre colle Flotte, com' è noto, nuovi Mondi si scuoprono, e si conquistano: Città, non solamente sulle Spiagge de Mari si espugnano (che molte veramente non sono) ma Regni, ed Imperi ancora si soggiogano, come quei del Perù, del Messico, del Brasile, della Nuova Francia, o sia Canada, oltre tanti altri Paesi, fede ne fanno. Quivi tutte le sorte di Metalli, Droghe, e tante altre cose preziose, all'Uman vivere, se non tutte necessarie, utili almeno si trovano, che noi, se da quei Paesi non venissero, non avessimo[95].

A vantaggio della Marittima vi era che mentre dalle Armate Terrestri molti uomini vili e codardi, potevano disertare, al fine di dar vita ad azioni di tipo predatorio, la stessa cosa risultava di difficile attuazione in mare, pertanto nell'Armata Marittima si cimentavano soltanto coloro che erano mossi dallo stimolo di gloria e, dunque, coraggiosi.

Ancora, la sconfitta in mare di un nemico, rendeva difficoltoso, per il paese sconfitto, ripristinare nel breve periodo una flotta e il Paradisi utilizzava come esempio ciò che era accaduto alla potenza Ottomana dopo la sconfitta del 1571, oppure, alla Spagna dopo la sconfitta della *Invincible armada*.

Volgendo l'interesse verso la sola Milizia Terrestre e, in particolare, alla Cavalleria e alla Fanteria queste, spesso, pur essendo complementari alle conquiste e alla conservazione degli Stati, cadevano, in competizione tra di loro cercando l'una di precedere l'altra. I fautori delle ragioni della Cavalleria sostenevano che essa dovesse precedere in quanto per il suo esercizio erano richieste maggiori cose rispetto alla Fanteria. Gli ufficiali come i soldati non erano impegnati esclusivamente alla conservazione della propria persona ma dovevano attendere anche al proprio cavallo.

Da parte dei sostenitori delle ragioni della Fanteria si rispondeva che la Cavalleria non poteva agire in ogni luogo come, invece, essa poteva fare, rivelandosi, pertanto, più utile al principe e, visto che il fine della Guerra era quello di acquistare, recuperare o difendere gli stati, ciò non era possibile senza la Fanteria[96]. La disputa in conto di precedenza si estendeva anche all'interno dell'Armata Terrestre, tra avanguardia e retroguardia su quale delle due andasse considerato come luogo più degno. Anche in questo caso, le ragioni dei sostenitori di una parte si sovrapponevano a quelle dei sostenitori dell'altra e nel riportarle, il Paradisi rilevava come era necessario avvertire che in alcuni casi l'una parte si convertiva nell'altra ad esempio, quando il nemico

95 Ivi, p. 392-93.
96 Ivi, p. 394.

giungeva alle spalle e la retroguardia si trasformava in avanguardia.

Per conto delle precedenze marittime, alcuni autori, come il Cassaneo, ritenevano che i Cavalieri della Religione Gerosolimitana dovessero godere della precedenza su tutte le altre soldatesche, aggiungendo che il suo *Gran Maestro* dovesse precedere tutti i Patriarchi e i Prelati, inclusi i Cardinali.

> Anzi, che, sendo Gran Maestro in Dignità altissima costituito, dopo l'Imperadore e gli altri Monarchi, che de' diritti dell'Imperio godono, tutti gli altri Principi parimente preceder dovrebbe[97].

Quando nel 1563, arrivò a Trento, in sede Conciliare, Martin de Roxas Portal Rubio, Comandante di Malta e *Ambasciatore* del Gran Maestro, richiese posto al banco degli *Ambasciatori* laici. I procuratori dell'Arcivescovo di Salisburgo, del vescovo di Aichstat e di altri prelati, ai quali non era stato permesso di inviare *Ambasciatori* al Concilio, si opposero alla richiesta contestando che l'*Ambasciatore* dell'Ordine era un ecclesiastico ma, come riporta il Wicquefort, l'*Ambasciatori*e maltese rispose:

> La milice temporelle estoit inseparable de leur Ordre, qui avoit fes armées, qui battoit monnoye, & qui faifoit tout ce qu'un Prince Souverain peut faire, & qui àcause de cela n'avoit point ses Procureurs au Concile,mais son Ambassadeur[98].

Il trattato del Paradisi si conclude con il *Capitolo VIII* dedicato alla precedenza tra i Professori dell'arte Militare nell'Impero Ottomano.

L'argomento delle *Precedenze* fu trattato dal Paradisi in modo, possiamo dire, del tutto esaustivo; il suo lavoro, citato da diversi altri autori anche internazionali, ebbe una buona circolazione a livello europeo, proprio perché offriva quanta più casistica possibile, tenendo conto del fatto che le poche norme di carattere generale esistenti sull'argomento, almeno una decina, potevano essere messe in crisi dalla molteplicità, pressoché infinita, che la realtà umana era in grado di offrire all'osservazione giuridica.

Nel regno di Marte. Gli Ordini Militari

Ci sembra doverosa, a questo punto, una digressione sugli ordini militari, che sono stati introdotti dal Paradisi, parlando dell'Ordine dei Gerosolimitani, e sul gran contributo che fornirono nella difessa della Religione cristiana e per il ruolo che continuarono a giocare lungo il corso dell'Antico regime e dei quali, pur, tratta il Paradisi nel *Tomo III* del trattato sui *Titoli*.

Gli Ordini militari erano composti di quei cavalieri che, per merito, erano di-

97 Ivi, p. 395.

98 *L'Ambassadour et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé di Duc de Brunswic et Lunebourg Zelle &c*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1560, Premiere Partie, p.358.

ventati tali e venivano sostenuti dalla prudenza dei principi con il decoro necessario atto a far risplendere l'onore del *Miles*, ossia quello che era considerato il più nobile di tutti. Osservava il Paradisi che il Menetrier distingueva gli Ordini della Cavalleria in quattro classi: militare; regolare; onoraria; sociale.

L'ordine militare era quello antico che si conferiva dopo molte e gloriose azioni compiute in guerra e coloro che ne venivano fregiati si chiamavano *milites* - onore che non era disdegnato dai principi e dai sovrani stessi - tra i quali si annoveravano i cavalieri d'armi e di leggi, ossia i dottori[99]. L'investitura di tali cavalieri avveniva a mezzo di cerimonie tenute con grande solennità e i principali ornamenti dei cavalieri consistevano nel *cingolo militare* e nella spada.

La classe della Cavalleria regolare era quella di certi Ordini militari[100] nei quali si faceva professione prendendo il loro abito, promettendo di portare le Armi contro gli infedeli, soccorrere i Pellegrini che andavano nei luoghi santi e servirli negli *'Spedali*.

La Cavalleria d'onore veniva comunicata da alcuni principi ai *Grandi* delle proprie Corti o altre figure, che volevano onorare conferendo loro tali marchi di distinzione.

La Cavalleria sociale non era fissa, non era regolata da statuti, né era stata confermata dai papi; essa costituiva l'adunanza di molti soldati valorosi che, si univano per compiere qualche impresa e si distinguevano con un segno particolare (insegne di fazioni, divise di tornei ecc..), come, ad esempio i *Cavalieri del nodo*, istituiti nel Regno di Napoli, dal marito della regina Giovanna, Luigi, che recavano un nodo o laccio di seta, d'oro o di perle avvolto sul petto e lo scioglievano come segno di trionfo, dopo aver compiuto una qualche nobile impresa[101].

L'ordine sociale dei Cavalieri risaliva alla suddivisione fatta presso gli antichi romani al momento che istituirono l'ordine equestre che, nel corso dei secoli, ebbe modo di acquistare reputazione presso tutti i paesi che professavano il vivere civile. Il segno distintivo degli appartenenti a tale ordine, al tempo dei romani, era l'anello al quale, successivamente, seguì lo sperone, a sottolineare l'importanza del conoscere l'arte di cavalcare e, poi, il pendone della Spada, ornamento dispensato dal principe, come segno dell'ordine che, una volta perduto, comportava la perdita, anche, di tutte le prerogative ad esso connesse. Il grado di cavaliere non rappresentava una qualità naturale bensì accidentale, concessa per "*marco d'onore*" a persone, non solamente, nobili ma, anche, popolari[102] che avessero dato prova del proprio valore nel servire

---

99 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 531.

100 Sugli Ordini militari in generale vedi, A. Demurger, *Chevaliers du Christ, les ordres religieux-militaires au Moyen Age*, Paris, Seuil, 2002; V. Mallia-Milanes, *The military orders. History and heritage*, Aldershot, Ashgate, 2008.

101 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 532.

102 Per le persone di vili condizioni si richiedeva che il valore e le altre virtù fossero tali da "superar l'ingiuria ricevuta dalla natura"; bastava aver militato per sei o sette anni onoratamente sotto il comando di un capitano valoroso ed essersi trovato nel conflitto di una giornata campale, all'assalto di Mura nemiche in assedi, in batterie; in tempo di pace esser vissuto quieto ed onoratamente sotto le leggi dell'Onore; Ivi, p. 534.

il principe o altro signore, in grado di crearli. I cavalieri che venivano creati per il valore mostrato durante un'impresa, dovevano precedere coloro che, per ricchezza, erano stati dichiarati tali dai principi, in quanto, scriveva Paradisi "*questi ponno ben far fede al Mondo delle altrui virtù, ma non hanno autorità di far Virtuosi e degni d'onore gl'ignoranti né i vili*"[103].
Secondo l'autore, non erano gli ornamenti che recavano a fare gli uomini illustri, né i titoli - così come quelli di Capitano o di Colonnello non facevano i soldati -, bensì l'esercizio dell'arte militare che non si apprendeva leggendo i libri, ma partecipando alle battaglie secondo le regole apprese sul campo dai capitani. Tale proporzione generale era così vera che anche i figli dei sovrani non si potevano intitolare come cavalieri se, prima, non fossero stati creati in tale dignità, attraverso una cerimonia con la quale venivano armati da altri. Ad esempio, i monarchi aragonesi non prendevano possesso del Regno senza che vi fosse stata tale cerimonia: Pietro d'Aragona si fece armare da Innocenzo III.

Scrive Paradisi:

> Anticamente i figli dei Grandi, che aspiravano alla dignità Equestre, nella prima età eran chiamati Genitluomini, indi, incominciando ad andare alla guerra eran detti Armigeri e Scudieri, perché combattean' a piè, come fanno i Dragoni de' nostri tempi, con lo scudo bianco, e finché non avevan fatto qualche azione degna di memoria, non eran armati Kavalieri, né ponean Arme nello scudo; da questo principio […] è proceduta la tanta diversità de' Scudi e delle Armi. Portarono altresì il Titolo di Servienti, voce dalla cui corruzzione è venuta la parola Sargente[104].

Il Paradisi si sofferma, poi, nel valutare le virtù e il valore necessari ai nobili e ai non nobili, per aspirare al rango di cavaliere e, successivamente, le prerogative che dovevano concorrere per aspirare, in genere, agli Ordini Militari.

Le principali virtù erano quelle della giustizia, della "*fortezza*" e della magnanimità; era conveniente godere di una grande reputazione, esser piacevole con tutti, sia nel parlare che nel conversare. Il Cavaliere non doveva esser verboso ma verace, non vanaglorioso, arrogante né precipitoso, bensì prudente, capace di ragione e moderato. Si richiedeva l'esser pronto a combattere per la fede, a soccorrere i poveri, di esser sprezzante delle piccole ingiurie, delle parole delle donne, dei fanciulli o di altri di poco senno, del biasimo di persone disonorate o vili, artisti e altri di bassa condizione, "*dando però sempre segno di di non meritare né soffrire le ingiurie*". Venivano elencate tante altre azioni e comportamenti che facevano tale il cavaliere, tutti all'insegna della giustizia, forza e saggezza.

Nonostante la parola Cavaliere rimandasse alla guerra, puntualizzava il Paradisi, vi era una tipologia di Cavalieri che "*non nei Campi di Marte, ma sotto i paterni Tetti diventan' illustri*"[105]. Erano coloro che erano diventati celebri ed illustri per la loro

103 *Ibidem*.
104 Ivi, p. 535.
105 Ivi, p. 538.

eminenza nelle *Lettere*, per il loro ingegno al servizio della conservazione della Repubblica, del Principe, della Patria, allo stesso modo di quanto operato dai Marziali nei conflitti. Erano i Professori delle Leggi che dopo l'esercizio prestato per almeno venti anni, venivano proclamati Cavalieri, a volte, Conti e Duchi.

I cavalieri e l'Ordine della Religione Gerosolimitana

L'Ordine ebbe origine in Gerusalemme, da cui mutuava il nome, quando nell'anno 1099, sotto il pontificato di Pasquale II, un uomo pio di nome Gerardo, sotto l'invocazione di S. Giovanni Battista, eresse uno *Spedale* per ricevere i pellegrini e gli infermi e per difendere gli ospiti dai Turchi. Anche per questo, venivano chiamati *Spedalieri*. Sin dall'origine, al fianco della vocazione religiosa e della funzione assistenziale dell'ordine, andò palesandosi la vocazione di difensori della fede e la funzione militare. Come ha rilevato García Marin, gli *Ospedalieri* cominciarono sin dall'inizio a partecipare alle guerre di Terra Santa e della cristianità, al punto da divenire maggiormente noti con l'appellativo di Cavalieri di Malta[106]. In effetti, quello di Malta fu una *religio militaris*, un ordine religioso e militare, a parti uguali, che ha sempre mantenuto tre costanti, dalla fondazione ad oggi: essere un ordine religioso, regolato da leggi canoniche raccolte nei suoi statuti e Costituzioni; essere un ordine aristocratico, all'interno del quale, per secoli, confluì la nobiltà di sangue anche se, successivamente, si diede spazio, anche, alla nobiltà personale, a coloro che avevano servito fedelmente e osservato una vita rigorosamente ispirata ai principi cristiani; essere un ordine sovrano, come si evince dai suoi simboli – croce, inno, bandiera e araldica -, i più antichi tra gli stati europei[107]

Una volta che i saraceni espugnarono Gerusalemme, i Gerosolimitani furono costretti a cambiar sede e furono costretti a farlo più volte, man mano che i Saraceni avanzavano. Così, fino al 1291, restarono ad Acri per, poi, passare sull'isola di Cipro, fino al 1308, e su quella di Rodi, nella quale restarono fino al 1522. Ritornati in Italia, ebbero successivamente l'investitura dell'isola di Malta, nel 1530, da parte di Carlo V[108].

106 P. García Martín, *La República aristocrática de Malta y los vasallajes de los sanjuanistas hispanos*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2024, p. 545.

107 Ivi, p. 546.

108 Sull'Ordine degli Ospedalieri in generale, Cfr. J. Alvarado Planas (dir.), *Historia de la Orden de Malta. Nuevos Estudios*, Madrid, Dykinson, 2018; R. Serrou, *L'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jerudalem*, de Rhodes et de Malte, Paris, Guy Victor, 1963; M. De Nardelli, *Le origini dei Cavalieri di Malta: gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme dal 1099 al 1177*, Roma, Storia e Immagine, 1991; A. Spagnoletti; *Stato, Aristocrazie e Ordine di Malta*, Roma, L'École Française de Rome, 1988; B. Gallimard Flavigny, *Les Chevaliers de Malte. Des homes de fer et de foi*, Paris, Gallimard, 1998; Id.,

L'Ordine, o Religione, si suddivideva in tre Classi di Persone: i *Cavalieri*, detti *di Giustizia*, rigorosamente appartenenti alla nobiltà generosa; i *Fratelli Cappellani Conventuali* che, nella Chiesa dello *Spedale* di Malta, erano canonici, anche con marchi onorifici; i *Fratelli di Ubbidienza*, chiamati volgarmente serventi, a loro volta suddivisi in *Chierici*, che figuravano come Cappellani inferiori, e *Soldati* non nobili, chiamati *Serventi delle Armi*[109].

Vi erano, poi, all'interno di questa classe di *Soldati non nobili*, altri che non prestavano il voto formale e non erano veri religiosi, neanche appartenenti al *Corpo* dell'Ordine ma, piuttosto, erano come *Oblati*, detti di *mezza croce*. Essi servivano nella Cappella del Gran Maestro o sulle galere, e gli veniva concesso qualche piccolo beneficio, gli si permetteva di indossare una croce di sei angoli e, quando non avevano impedimenti, potevano anche sposarsi[110].

Tale divisione in classi venne fatta nel 1130, dal Gran Maestro Raimondo del Pij e l'Ordine era costituito in varie lingue, per ognuna delle quali risiedeva un Capo in Malta che era chiamato *Bali Conventuale*. Le lingue erano: Provenza, Alvernia, Francese, Italiana, Aragonese, Alemana, Castigliana ed Inglese. Il Capo della Lingua di Provenza occupava il primo luogo, in quanto il fondatore era provenzale, ed esercitava la carica di *Gran Commendatore*; il Capo della lingua d'Alvernia era il *Gran Maresciallo*; il Capo della lingua francese era il *Gran Spedaliere*; il Capo della lingua d'Italia era il *Gran Ammiraglio*; il Capo della lingua d'Aragona era il *Gran Conservatore*; il Capo della lingua alemanna era il *Gran Balì*; il Capo della lingua Castigliana era il *Gran Cancelliero*; il Capo della lingua inglese, scomparso a causa dello scisma, era il *Generale della Fanteria*[111]. Ogni lingua aveva molti *Priorati* e ogni *Gran Priorato* aveva un certo numero di commende, alcune delle quali destinate ai Cavalieri, altre indifferentemente ai cappellani e ai serventi d'armi. Per entrare nell'Ordine, bisognava superare tutte le prove richieste dagli Statuti della religione e, mancandone qualcuna, occorreva la dispensa papale o del Capitolo generale dell'Ordine. Le dispense si concedevano per qualche quarto di nobiltà difettosa, dal lato materno. L'età ordinaria per accedere all'Ordine era di sedici anni compiuti mentre, per entrare nel noviziato, di diciassette anni e per fare professione di fede, di diciotto anni

Histoire de l'Ordre de Malte, Paris, Perrin, 2006; P. García Martín, *La incorporacion a la Corona del patrimonio hispano de la Orden de Malta*, in AA.VV., *Antiguo Régimen y Revolución liberal. Homenaje al profesor Miguel Artola*, vol. II, *Economía y sociedad*, Madrid, Alianza Editorial- UAM, pp. 169-184; F. Gazzoni, *L'Ordine di Malta*, Milano Giuffré, 1979; A. Pau Arriaga, *La soberana Orden de Malta. Un milenio de fidelidad*, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1996; H.J.A. Sire, *The Knights of Malta*, New Heaven-London, Yale University Press, 1996; J. Riley Smith, *Hospitallers, The history of the Order of St John*, London, The Hambledon Oress, 1999.

109 In riferimento ai membri, García Martín parla di due classi soltanto, quelle dei *caballeros soldados* e dei *cappellanos clerigos*, P. García Martín, *La Republica aristocrática de Malta*, cit., p. 551.

110 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 547.

111 *Ibidem*.

di età. Al di sotto dei sedici anni di età, si poteva ricorrere ad una supplica presso il pontefice, per una dispensa della minorità che, generalmente, si concedeva pagando mille scudi d'oro al Tesoro della Religione e altri cinquanta alla Lingua e alla casa della purità[112]. La prova della nobiltà poteva esser fatta fino all'età di ventiquattro anni. Anche presso l'ordine la prova prova di nobiltà era rigorosissima e bisognava dimostrare, retrocedendo fino alla famiglia del bisavolo, con scritture autentiche, che la famiglia era aggregata alla nobiltà di qualche città nobile, almeno da duecento anni, dove aveva goduto degli onori riservati ai veri nobili e i primi onori del Magistrato[113]. La nobiltà si poteva provare, anche, attraverso i titoli di investitura dei feudi posseduti dalla famiglia comprovanti l'appartenenza al Baronaggio, almeno da duecento anni, provando, inoltre, la discendenza di padre in figlio con scritture pubbliche, il godimento degli onori spettanti e il non aver mai esercitato arti meccaniche, né mercatura, nei casi in cui non si proveniva dagli Stati della Toscana, Genova, Lucca ed altri dove la mercatura non pregiudicava la nobiltà. Bisognava inoltre, dimostrare l'utilizzo della stessa *Arma* lungo il corso dei duecento anni, scolpita o dipinta nelle forme solite praticate dai veri nobili e, se cambiata, provarne la causa in modo convincente. Nel caso di discendenza o "*mistura*" con Turchi, Mori, Saraceni, Ebrei, anche nobili, non si poteva essere ammessi e, se già ammessi, una volta scoperti, si veniva spogliati dell'abito. Scriveva il Paradisi:

> Sendo così la Religione di cui parliamo, come i suoi Cavalieri, vera e propriamente Religiosi, che partecipan del Militare e dell'Ecclesiastico, sono esenti dai pesi laicali e dalla giurisdizione passiva degli Ordinari, ma non dall'attiva; sicché in altro non sono differenti dagli altri religiosi, ch'essi non vivono ne' Claustri; siccome la Chiesa precede al temporale, essi hanno la precedenza sopra gli altri Soldati[114].

Tra le varie prerogative di cui godeva l'Ordine dei Gerosolimitani vi era quella di spedire *Ambasciatori* a tutte le Corti dei Principi Cattolici e, segnatamente, alla Pontificia, alla Cesarea, alla Cristianissima ed alla Cattolica, dove venivano trattati con il titolo di *Eccellenza*, nonostante sudditi di queste corti. Sempre per l'Ordine, risiedevano a Venezia e a Palermo due rappresentanti, con il titolo di *Ricevitori*, il cui rango era superiore a quello degli altri. Giungendo in tali città, essi presentavano le lettere credenziali e il *Ricevitore* di Palermo nel presentare al Viceré l'annuo tributo dovuto per l'isola, compariva come Pubblico Rappresentante[115]. Abbiamo, più sopra, fatto riferimento alla disputa, durante il Concilio di Trento, sorta per il posto da assegnare all'*Ambasciatore* di Malta; il grande imbarazzo che aveva suscitato portò

112 Ivi, p. 548.
113 Se, ad esempio, il Magistrato della città era composto di un Confaloniere e di due o tre Priori e alla carica di Confaloniere si ammettevano solo i nobili di prima sfera, mentre al Priorato gli altri nobili di sfera inferiore, nell'Ordine si ammettevano soltanto coloro che erano ammessi alla carica di Confalonieri.
114 Ivi, p. 556.
115 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 395.

i *Legati* pontifici, per superare l'impasse, a scrivere al Papa affinché, ricorrendone i presupposti, chiedesse all'*Ambasciatore* di partire da Trento, cosa che il pontefice fece. Tuttavia, come riporta il Wicquefort, prima che arrivasse l'ordine a Trento, i *Legati* cambiarono opinione, perché avevano trovato una situazione di compromesso, per la quale l'*Ambasciatore* si contentò del posto assegnato al banco dei Prelati, dopo l'ultimo *Ambasciatore Ecclesiastico* dei Principi Laici. Il Wicquefort chiosava scrivendo "*Il n'y a personne qui conteste la qualité de Prince Souverain au Grandmaistre de Malthe* ".[116] Infatti, il Gran Maestro dell'Ordine godeva del titolo di Principe sovrano, dopo la conquista di Rodi, mentre, in ambito ecclesiastico, godeva del titolo di Cardinale e di *Eminenza* concesso da Papa Urbano VIII, nel 1630. Anche se, a tal proposito, il Bordoni sentenziava: "*Magnus Magister, et alij Supremi Superiores ordinum Militarium non preferuntur Cardinalibus*" [117].

Inoltre, la casa del Gran Maestro, composta da consiglieri e da varie cariche, somigliava molto ad una delle corti dei principi europei[118].

Un Ordine ambito: San Giorgio

L'Ordine militare di San Giorgio avrebbe le sue supposte origini nell'età di Costantino quando, liberata Roma da Massenzio, l'imperatore volle armare i principali soggetti dell'Impero, con una collana dalla quale pendeva il segno della Croce[119]. Infatti, i suoi cavalieri venivano chiamati con il nome di *Torquati*, dalla voce latina *torque* che significava *collana*, il loro segno distintivo. Successivamente vennero definiti anche *Aurati*, per la collana dorata che portavano e, anche, perché venne aggiunto come tratto distintivo dei Cavalieri, lo sperone, anch'esso d'oro. Vennero, successivamente, indicati come Costantiniani e, poi, distinti con l'aggiunta di S. Giorgio, per il patrocinio che quel Santo, nobile conte dell'Impero e protettore della Grecia - dove la milizia ebbe i suoi natali - diede all'Istituzione[120].

L'antichità dell'Ordine venne messa in dubbio da molti autori al punto che, sotto il pontificato di Gregorio XV, vennero incaricati gli Uditori della Rota Romana, monsignori Giacomo de' Cavalieri e Francesco Ubaldi, per chiarire la questione. Nel 1623, i prelati confermarono l'origine risalente all'Imperatore Costantino I detto il Magno e, tra le distribuzioni dei beni che l'imperatore assegnò alle varie

116 *L'Ambassadour et ses fonctions*, cit., p. 358.
117 F. Bordoni, *Theatrum Praecedentiae*, cit., p. 236.
118 P. García Martín, *La Republica aristocratica de Malta*, cit., p. 553.
119 Sull'Ordine militare Costantiniano di San Giorgio vedi A. Cassinelli Lavezzo, *Il Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Firenze, Phasar Edizioni, 2006; E. Gallo, *Il gran magistero del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma, il Minotauro, 2002; M. Modugno, *Il Gran Maestro. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma, Aracne, 2024; M. Basile Crispo, *L'Ordine costantiniano di San Giorgio: Storia, stemmi e cavalieri*, Roma, Ordine Costantiniano di S. Giorgio, 2002
120 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 540-41.

chiese, molte ne furono stabilite per i Cavalieri di San Giorgio[121]. Tra le prerogative dell'Ordine figuravano: far conoscere la verità evangelica agli *infetti dell'Arianesimo*; propagare attraverso la predicazione la fede cattolica; estirpare le eresie.

In Oriente i *Cavalieri* costantiniani operavano, alcuni con la penna e con la lingua e altri con la spada, tuttavia, anche in Occidente, diedero prova di altrettanto valore; il Paradisi riporta l'impresa di D. Pelagio, *Cavaliere*, Duca di Cantabria che spinto da un sogno premonitore nel quale si vide portare il segno della croce costantiniana udendo le parole *in hoc signo vinces*, con mille cristiani, condotti dai *Cavalieri* di San Giorgio, ebbe la meglio su centoventimila mori[122].

Nel 489, l'Imperatore d'Oriente, Leone Cesare dichiarò tutti i cavalieri dell'Ordine liberi, immuni ed esenti da ogni sorta di *gravezze*, sia reali che personali. Le regole e gli statuti dell'Ordine vennero confermati nell'Assemblea generale dei *Cavalieri* che si tenne nell'anno 990, alla quale parteciparono i principali sovrani e principi europei. L'Ordine si componeva di tre classi: la prima popolata di Sovrani, che venivano definiti *Prefetti* o *Senatori del Collaro* o anche, *Prepositi del Labaro*, tra i quali si dividevano i *Grandi Priorati*, i *Baliaggi* e i *Priorati titolari*, secondo la divisione della Religione di Malta, e ognuno aveva la soprintendenza dei *Cavalieri* nella sua provincia, con facoltà di convocare le Assemblee, a seconda delle esigenze degli affari[123].

La seconda classe era quella dei *Cavalieri di Giustizia*, per i quali era ammessa una prova di nobiltà molto severa, risalente alla terza generazione di antenati, per accedervi. A volte, venivano ammessi, per grazia speciale del Gran Maestro, soggetti qualificati per meriti personali, anche senza prova di nobiltà, che venivano chiamati *Cavalieri di Grazia*, ma non avevano voto e portavano, soltanto, il segno della Croce.

La terza classe comprendeva i *Cavalieri serventi d'ufficio e Guerra*, detti *Scudieri*.

Ai tempi in cui scriveva il Paradisi, i cavalieri godevano ancora di molte importanti prerogative come: esenzione da ogni gravezza reale e personale e mista; soggezione esclusiva alla giurisdizione del Gran Maestro; impossibilità di vedersi i beni confiscati, se non in caso di lesa maestà.

Il Gran Maestro poteva creare Conti, Notai, Giudici Ordinari, Maestri, Bacellieri, Laureati, Peti, Nobili, Cittadini. Poteva spedire Privilegi con sigilli d'oro, d'argento e di piombo, coniare monete d'oro, d'argento e di ogni altro tipo, legittimare bastardi e spuri, abilitarli alla successione dei beni, alle dignità e agli onori, non esclusi i feudi nobili ed antichi.

121 Ivi, pp. 541-43.
122 Ivi, p. 543.
123 Ivi, p. 544.

Nella Monarchia Cattolica. Gli Ordini di Avis, di Santiago, di Calatrava, d'Alcántara, del Toson d'Oro e di Gesù Cristo

> Para hazer guerra à los enemigos de la Ley, y del nombre de Christo, se fundarono diversas Religiones en diferentes Provincias y Reynos: Y en los de Espana, las Santas Ordenes y Cavallerias de Calatrava, Santiago, Alcantare, Avis, Montesa y Christo, cuyos Religiosos Cavallero fueron siempre muro y defensa de el pueblo Christiano de España, hasta que expelieron de ella à los Moros. Este es el fin e Instituto de estas Ordenes Militares por el qual merecen ser favorecidos de todos lo que tuvieren pecho sano y catolico[124].

Lo scopo primario che fu alla base della nascita degli Ordini militari in Spagna fu quello della lotta di liberazione dai Mori e di difesa della religione cristiana, così come si evince dal passo introduttivo, riportato più sopra. Gli Ordini erano definiti *muro* e *difesa* del popolo cristiano della Spagna.

Dopo la liberazione dai mori della città di Eborra, nell'anno 1147, Alfonso I fece istituire, in quel posto, un Ordine di Cavalieri, originariamente chiamati Confratelli di Santa Maria Protettrice dell'Ordine Cistercense, al cui primo Gran Maestro, Ferdinando Montereiro donò la città. Successivamente, l'Ordine fu denominato d'Avis, perché il suo Gran Maestro Alfonso d'Avis, espugnò il Castello che venne donato, insieme ad altre piazze, da Sancio I, ai *Cavalieri*, dove fissarono la Sede Magistrale. Nell'anno 1204, venne approvata la sua istituzione da papa Innocenzo III, con le stesse leggi dell'ordine di Calatrava, fondato nel 1154, al cui maestro, Garzia d'Acza, i *Cavalieri* si assoggettarono, per riconoscimento del beneficio ricevuto, soprattutto, per le molte Piazze possedute in Portogallo. Fu Giovanni, figlio naturale del re di Portogallo, Pietro VIII, che divenuto Gran Maestro dell'Ordine lo divise da quello di Calatrava, adottando per i suoi cavalieri, in segno di distinzione, l'abito bianco dei Cistercensi e le armi di color d'oro, con la croce gigliata di verde, accompagnata in punta da due uccelli neri opposti, per allusione al nome. In guerra lo stendardo era fregiato con la Croce dell'ordine, da un lato, e dall'altro, con l'arme della corona di Portogallo[125].

L'ordine di Santiago[126], secondo alcuni autori, venne istituito da Alfonso il Casto

124 *Definiciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava conforme al Capitulo General celebrado en Madrid, Año 1652*, Madrid, 1660, pp. II - III.

125 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 557.

126 Tra i vari lavori sull'Ordine militare di Santiago ci limitiamo a segnalare J.L. Martín Rodríguez, *Origenes de la orden militar de Santiago (1179-1195)*, Madrid, CSIC, 1974; M.M. Rivera Garretas, *Los ritos de iniciación en la Orden militar de Santiago*, in «Anuario de estudios medievales», n. 12, 2002, pp. 279-302; E. Jiménez Rayado-M Retuerce Velasco-C. Segura (coords.), *Los libros de visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia de Cuenca: Siglos (XV-XVI)*, 2 voll., Madrid, Ascociación Cultural Al-Mudayna, 2009; R. Izquierdo Benito-F. Ruiz Gómez (coords.), *Las ordenes militares en la penisula iberica*, 2 voll., Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000; P.A. Porras Arboledas, *Privilegios maestrales de la Orden militar de Santiago (Siglos XIII-XVI)*, Madrid,

mentre, secondo altri, da Ramiro, re di Castiglia, che risultò vittorioso in una battaglia contro i barbari, grazie all'intercessione di San Giacomo che gli era apparso in cielo, sopra un destriero bianco e con il segno di una croce rossa. Scriveva il Paradisi che alcuni scrittori ritenevano l'Ordine fondato verso il 1160, quando alcuni Canonici Regolari, a seguito dei maltrattamenti che i Mori riservavano ai pellegrini che si recavano a visitare le reliquie di San Giacomo a Compostela, cosrtuirono alcuni *Spedali* per riceverli e tredici Gentiluomini si offrirono di difenderli; chiosava l'autore scrivendo *"nelle materie antiche, […] ognuno con facilità può discorrerla a suo modo*"[127].

Alfonso IX, re di Castiglia, in memoria di una famosa vittoria, oltre ad offrire la propria persona, ad onore della Santa Croce, fece un donativo alla *Milizia di Cristo* e ad alcuni *Cavalieri* che combattevano contro i nemici dei cristiani. Questi Cavalieri, unitisi ai Canonici che vivevano sotto la regola di San Agostino, in un Albergo vicino Compostela, ottennero da papa Alessandro III, nel 1175 - per opera di Pietro Ferdinando da Ponte Encaluto, primo Maestro dell'Ordine -, un Diploma prescrivente l'osservanza della regola dei *Cavalieri*. Veniva contemplato l'obbligo di tenere le strade e i confini frequentati dai pellegrini sicure dalle incursioni dei mori, che avevano conquistato quasi tutta la Betica e gran parte di Tarragona. L'Ordine si componeva di due classi: i *Cavalieri di giustizia* che vivevano, pur essendo *Professi*, fuori dai chiostri, nelle proprie case, secondo l'uso dei secolari; i *Sacerdoti* o *Cappellani* che risiedevano nei Conventi e che, in base ad alcune costituzioni apostoliche e altri privilegi, avevano il compito di esercitare la cura delle anime di molte ville e altri luoghi[128]. Originariamente in possesso di poche ricchezze, a seguito delle gloriose azioni compiute dai suoi cavalieri, contro la potenza Ottomana, i Monarchi Cattolici e i Papi, concessero all'Ordine ragguardevoli facoltà, prerogative, privilegi e tributi. Nel 1605, Filippo III pensò di introdurre una riforma, per porre rimedio alle diffuse pratiche di non rispetto della regola invalse tra molti dei *Professori* presenti al suo interno. Si imponeva ai *Professori* l'osservanza dei precetti contenuti nelle Regole e nelle costituzioni praticati nei conventi, dove erano tenuti a risiedere intenti agli studi. A tal fine venne costruito, nella città di Coimbra, un nuovo Collegio o Seminario che, con Bolla papale del 23 agosto 1605, fu reso paritario all'altro, già presente presso l'Università di Coimbra, eretto sotto l'Invocazione di S. Paolo[129].

Sapendo che i *Professi* degli ordini non potevano aspirare a Commende e Priorati se, prima, non avessero personalmente combattuto per almeno due anni contro gli infedeli in Africa, Filippo III, in guerra contro i ribelli dei Paesi Bassi, riuscì ad

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 2020; D. Balestra, *Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2024.

127 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 558.

128 *Ibidem*.

129 Ivi, p. 558.

ottenere un indulto papale con cui equiparava a tale servizio, quello prestato per cinque campagne in qualsiasi esercito a combattere contro gli Olandesi e Zelandesi, al fine di ottenere le Dignità delle Religioni. Durante il *valimiento* dell'Olivares, si legittimò la commutazione delle obbligazioni individuali dei *Cavalieri* e dei *comendadores* con somme di denaro e, da allora, restarono fissate e, poi, normalizzate una serie di tasse a soddisfazione di tale esigenza[130].

L'ammissione all'ordine contemplava un esame da sostenere dinanzi al *Regio Consiglio dell'Ordine*, riguardante i natali, la letteratura e i costumi. L'Ordine, come quello di Calatrava, di Alcántara e del Toson d'Oro, fu per concessione pontificia, dato in perpetua amministrazione ai Monarchi Cattolici. L'antico distintivo dell'Ordine, uno scudo d'oro con una spada di color vermiglio caricata di una conchiglia dello stesso colore, venne sostituito con una croce in forma di spada, il cui pomo rappresentava il cuore e le estremità della guardia rappresentavano dei Gigli. Scrive il Paradisi che il ricorrere del Giglio nei segni distintivi degli Ordini spagnoli, secondo gli scrittori francesi, era attribuibile alla "*memoria de' soccorsi da essi Francesi dato contro Mori*"[131].

Il re di Castiglia Sancio III fece dono del castello di Calatrava[132], sottratto al controllo dei mori dell'Andalusia, ai *Cavalieri* templari affinché lo fortificassero per contenere gli infedeli. I Cavalieri tuttavia, diffidando delle proprie forze, lo restituirono al sovrano e fu così che due monaci cistercensi, l'abate del monastero di Santa Maria e il soldato Diego Velasco, decisero di farsi carico del progetto, con la benedizione del sovrano e del Vescovo di Toledo. Il castello venne munito molto bene tanto che i mori desistettero dal riconquistarlo e il re, per premio di quel servizio reso, donò il castello e una rendita di quarantamila scudi d'oro annui all'Abate e ai suoi compagni che presero il nome di *Cavalieri* della Vergine dell'Ordine Cistercense.

L'Ordine fu fondato nel 1158 e nel 1164, a causa della sua crescita, venne ap-

130 D.M. Giménez Carrillo, *Los honores de las cuatro órdenes militares hispanas. Entre Austrias y Borbones (1556-1725)*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2024, p. 520.

131 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 559.

132 Sull'ordine di Calatrava *Cfr.* R. Izquierdo Benito, F. Ruiz Gómez (coords.), *Las ordenes militares en la penisula iberica*,2 voll., Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000; B. Casado Quintanilla, *La Orden Militar de Calatrava*, in «Revista de Historia militar», XLIV, n. Extra 1, 2000, pp. 149-164; Sas *Actas del I Congreso Nacional sobre la Historia de la Orden de Calatrava, Alcaudete 26-27 octubre de 2018*, Alcaudete, Ayuntamiento de Alcaudete, 2020; F. Fernández Izquierdo, *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI: infraestructura institucional: sociología y prosopografía de su caballeros*, Madrid, CSIC, 1992; C. Ayala Martínez de, *La Orden de Calatrava, problemas de organizacion territorial y militar (Siglos XII-XIII)*, in «Arqueología y territorio medieval», n. 10, 2, 2003, pp. 181-231; E. Rodríguez-Picavea Matilla, *El proceso de aristocratización de la Orden de Calatrava (siglos XIII-XIV)*, in «Hispania Sacra», LIX, n.120, 2007, pp. 4935-535; D. Balestra, *Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2024;

provato con bolla papale di Alessandro III e confermato da Innocenzo III nel 1198.

Va rilevato che l'Ordine di Calatrava fu l'unico tra gli ordini spagnoli, naturale e proprio di Castiglia, in quanto gli altri ebbero origine in altri regni della monarchia: l'ordine di Santiago in Galizia; l'ordine di Alcántara nel regno di León; gli ordini di Avis e di Cristo in Portogallo; l'ordine di Montesa nel regno di Valencia[133].

Il primo segno distintivo dell'Ordine di Calatrava fu una Croce rossa, alla quale papa Benedetto XIII aggiunse quattro Gigli. Gli aderenti all'ordine potevano prender moglie ma vennero proibite le seconde nozze. Essi portavano una medaglia sulla quale, da un lato, erano raffigurati dei ceppi, chiamati dagli spagnoli *Travas*, che alludevano al nome Calatrava, dall'altro lato, l'immagine della Vergine. Nel 1489, dopo la morte del Gran Maestro Garzia López Padilla, succedette nel magistero Ferdinando il Cattolico, che cominciò a distribuire commende ai *Cavalieri*. La prima casa dell'Ordine fu Calatrava, poi venne fondata la casa di Circuelos e quella di Buxeda al castello di Salvaterra, mentre, al tempo in cui scriveva il Paradisi, sul territorio spagnolo si contavano ben ottanta commende[134].

L'Ordine di Alcántara[135] originariamente si chiamava Ordine di S. Giuliano in Peraro e i suoi *Cavalieri* portavano, come segno distintivo, un albero di pero verde in campo d'oro. Si chiamò così fino a quando ai suoi *Cavalieri* non venne concesso il Castello d'Alcántara in Estremadura, dal re Alfonso VIII - nel 1212, secondo alcuni autori, nel 1213, secondo altri -, sottratto ai mori. Successivamente fu fatta l'unione con l'Ordine di Calatrava alle cui leggi doveva soggiacere e la sede venne spostata ad Alcántara. Nel 1411, i due ordini si separarono e, nel 1540, papa Paolo III, a causa di problemi sorti tra i *Cavalieri* dopo la cacciata dei mori, permise loro di prender moglie. Innocenzo VIII sopprimendo i Maestri di tutti gli Ordini militari ne conferì la prefettura ai sovrani di Castiglia, i quali non tentarono di smantellarne l'organizzazione e mantennero la struttura amministrativa, giudiziaria, religiosa ed economica di ognuno di essi. Naturalmente, si tentò di adeguarli alle nuove necessità della monarchia, in coerenza con il progetto monarchico e al contesto storico, differente da quello medievale della loro fondazione[136]. Venne, dunque, a determinarsi l'inizio

133 *Definiciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava*, cit., p. VII.

134 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 560.

135 Sull'Ordine di Alcántara Cfr J. F. O' Callaghan, *The foundation of the Order of Alcántara*, in «Catholic Historical Review», 42, 1962, pp. 471-486; M. A. Ladero Quesada, *La capacidad militar de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara en tiempo de los Reyes Católicos*, in «Revista de las Ordenes Militares», n. 12, 2021, pp. 9-38; D. Valor Bravo, *La Orden de Alcántara*, Donostia, Nerea, 2011; F. Nonoa Portela, *La Orden Militar de Alcántara y la moarquia castellana durante los primeros Trastamaras (1369-1390)*, in «Anuario de estudios medievales», n. 34, 1, 2004, pp. 79-98; M. F. Ladero Quesada, *La Orden de Alcántara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico*, in «En la España medieval», n. 2, 1982, pp. 499-542; J. M. Francisco Olmos de, *Aproximación a la historia de la Orden de Alcántara (siglos XII-XX)*, in «Revista de historia militar», XLIV, n. Extra 1, 2000, pp. 165- 208.

136 D. M. Giménez Carrillo, *Los honores de los cuatro órdenes militares hispanas*, cit.,

di un processo di adattamento alla nuova realtà sociale e politica, che portò gli ordini a compiere profonde trasformazioni che resero possibile la loro sopravvivenza, fino a buona parte dell'Età contemporanea. Con la fine della Guerra di Granada cominciò a perdersi, lentamente, l'attività militare, alla base delle loro origini che determinò la perdita dell'essenza castrense di tali istituizioni. In linea generale, lungo tutto l'Antico regime i sovrani non vollero mai mobilitare gli ordini, né mostrarono interesse verso il loro mantenimento come corpi militari[137]. Durante gli anni del *valimiento* dell'Olivares venne legittimandosi la prassi della commutazione in moneta delle obbligazioni individuali dei cavalieri e dei commendatori, restando, a partire da quel periodo, stabilite e, poi, normalizzate, una serie di *tasse* per assolvere a tale esigenza[138]. Gradualmente gli obblighi militari e religiosi che disciplinavano in modo rigoroso i *Cavalieri* degli ordini sin dalle origini andarono allentandosi, rendendo assolutamente simbolica la cerimonia religiosa in cui si faceva voto di povertà, castità e obbedienza. L'incorporazione del *maestrazgo* degli ordini nelle mani della Corona, portò anche ad una diminuzione del numero di convocazioni dei capitoli generali incaricati della supervisione del funzionamento degli ordini stessi; nella seconda metà del XVI secolo, a fronte di un obbligo di convocazione triennale, ne vennero convocati soltanto quattro. Il secolo XVII fece registrare anche una diminuzione delle facoltà del *Consiglio degli Ordini*, originariamente equiparate a quelle godute dal *Consiglio di Castiglia* nei territori del *realengo*, in merito alla giurisdizione degli ordini. La diminuzione di tali facoltà, naturalmente, fu a favore di altri consigli regi, come quello di Castiglia, e le principali funzioni del *Consiglio degli Ordini* vennero limitate alla verifica delle qualità degli aspiranti agli abiti degli ordini, alla cognizione degli affari di giustizia dei rispettivi *maestrazgos* e alla presentazione al sovrano della lista dei candidati ai governi, priorati, benefici e dignità degli ordini, nonché alla segnalazione dei giudici per i giudizi di sindacato dei governatori, e dei *pesquisidores* nei domini degli ordini[139].

L'Ordine del Toson d'Oro venne costituito da Filippo di Borgogna, a dimostrazione della sua devozione alla fede cattolica quando, in occasione delle nozze con Elisabetta, la figlia del re di Portogallo, nel 1429, ne decretò l'istituzione. Sulla data del matrimonio, il Paradisi avvertiva che non vi era concordia, infatti, così scriveva in riferimento alle nozze: "*seguite, come alcuni vogliono dell'Anno 1429 o come altri tiene del 1430*"[140].

---

p.519; D. Balestra, *Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2024.

137 E. Postigo Castellanos, *Caballeros del Rey Católico: diseño de una nobleza confesional*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. LV, n. 189,1995, pp.177-78.

138 Su tali evoluzioni Cfr. D.M. Giménez Carrillo, *Los caballeros de las ordenes militares castellanas. Entre Austrias y Borbones*, Almeria, Universidad de Almeria, 2016.

139 D. M. Giménez Carrillo, *Los honores de los cuatro órdenes militares hispanas*, cit., p. 523.

140 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III, *Dei Titoli*, vol. II, p. 561.

Nell'opera di Pinedo Salazar, *Historia de la Insigne Orden del Toyson de Oro*, pubblicata a Madrid nel 1787, nel preambolo delle *Costituciones* dell'ordine approvate nel 27 di novembre del 1431, durante il I Capitolo Generale, la data delle nozze riportata è quella del 10 gennaio 1429[141]. Nella ristampa anastatica dell'opera, pubblicata nel 2018, nello stesso passo, riportato in un contributo di García García, apparso in una recente pubblicazione, compare la data del 1430[142].

Originariamente composto di 24 *Cavalieri*, irreprensibili per nobiltà, vita, nome ed armi, il numero dei *Cavalieri* dell'Ordine venne, successivamente, aumentato a 31 e, negli anni, crebbe ancor di più. Carlo V, avendo allargato i confini della sua monarchia, ne accrebbe il numero a 51 e, dopo la sua morte, l'amministrazione di tale ordine, nonostante l'origine borgognona, restò in Spagna. Infatti, l'Imperatore nella riunione del Consiglio dei *Cavalieri* del Tosone, tenutasi a Bruxelles il 21 ottobre del 1555, annunciò la propria abdicazione da capo e sovrano dell'Ordine, in favore del figlio Filippo, svincolando, in tal modo, l'Ordine dal legame con la presenza del sovrano nei domini fiammingo-borgognoni e facendogli acquisire un rango proprio all'interno della monarchia universale[143]. Nel Capitolo XXIII che si tenne a Gand, con l'autorità di Papa Gregorio XIII, fu concessa a Filippo II la facoltà di promuovere *Cavalieri* anche al di fuori del Capitolo e "*fare molte cose a suo arbitrio*" nonostante le condizioni vincolanti degli Statuti. Scriveva il Paradisi, "*oggidì l'amministrazione è comune a tutti i principi discendenti da Maria figlia di Carlo l'audace Duca di Borgogna*"[144]. Al tempo dell'istituzione i *Cavalieri* indossavano un ampio mantello (*ferrajolo*) di *Scarlatto*[145] foderato d'Armellini che venne, poi, mutato in seta da Carlo l'Audace, con la collana d'oro

> distinta con la sua Divisa, che rappresenta fuciletti, che batton fuoco e pietre che gettan fiamme incatenate in modo che forman la lettera B, che vuol dire Borgogna, che vuol dire Borgogna, col motto: *Ante ferit, quam fiammas micet*; a piè d'essa il Toson d'oro con le parlo: *Pretium non vile laboris*[146].

Nelle pubbliche funzioni, ai tempi del Paradisi, i *Cavalieri* usavano una veste di tela d'argeno e un *ferrajolo* di velluto cremisi, con bavaro di velluto violetto.

L'Ordine di Cristo fu istituito dal monarca di quel regno, Dionisio Perioca I,

---

141 *Historia del la Insigne Órden del Toyson de Oro dedicada al Rey Nuestro Señor, Xefe Soberano y Gran Maestre de Ella escrita por Don Julian De Pinedo Y Salazar*, Madrid, En la Imprenta Real, 1787, Parte Tercera, Tomo III, fol. 2.

142 Il contributo è B.J. García García, *El toisón de oro: signo de distinción, amistad y servicio*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quirós Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, cit., p. 458. La pubblicazione da cui l'autore riporta il passo con la data é J. Pinedo Y Salazar de, *Historia de la Insigne Orden del Toison de Oro (facsimil de la ed. de 1787)*, 3 voll. Madrid, Boletin Official de Estado, 2018.

143 B.J. García García, *El toisón de oro*, cit., pp. 458 - 59.

144 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo III *Dei Titoli*, vol. II, p. 561.

145 Pregiato panno di lana di colore rosso vivo.

146 *Ibidem*.

marito di Santa Elisabetta, nel 1318, per far fronte ai mori che confinavano con il regno d'Algarve. Fu approvato da Papa Giovanni XII nel 1320, sotto la regola di S. Benedetto, con la prescrizione delle leggi sotto le quali i Cavalieri dovevano militare. Il primo Gran Maestro fu Gille Martinez che già era stato maestro dell'Ordine di Avis e il primo convento dell'Ordine di Gesù Cristo fu quello di Castro marino, nella diocesi della città di Elvas. Successivamente, l'Ordine si spostò a Tomor, un luogo più vicino ai mori di Andalusia e di Estremadura, e gli vennero assegnati i beni che erano stati tolti ai Templari. Ai *Cavalieri* dell'Ordine di Cristo era permesso il matrimonio e fu grazie anche alle loro gesta che la corona portoghese dilatò i propri confini nelle parti orientali ed occidentali dell'Asia e dell'Africa. L'Ordine si componeva di *Gran Croci*, *Commendatori*, *Cavalieri semplici* e *Frati Serventi*; possedeva commende, non soltanto, in Portogallo ma, anche, nelle Indie orientali e nel Brasile. Anticamente, il loro abito era nero con una croce patriarcale di color vermiglio sul petto, caricato di un'altra d'argento. Successivamente, portarono una croce rossa, orlata d'oro "*con una linea bianca retta nel mezzo che terminava nei rami di quella*"[147].

Nel regno di Nettuno. Le Precedenze tra gli Armamenti marittimi

Nel concentrare l'attenzione sulla precedenza tra gli Armamenti marittimi dei Principi, occorreva, innanzitutto, operare una distinzione nelle seguenti classi di flotte: Pontificia, Cesarea, Franzese, Spagnuola, Veneta e Maltese.

Non vi era alcun dubbio che i "*Legni Cesarei*" dovessero precedere quelli di tutti gli altri monarchi e, ad essi, succedevano quelli della Corona di Francia. Al tempo di Carlo V, fino a quando portò la sola corona spagnola si osservò quest'ordine ma, seguita l'assunzione al Trono dei Cesari, la Francia, commentava il Paradisi,

> alla di lui Bandiera la Precedenza non contrastò, ma dopo la morte di esso Carlo, avendo i Legni di Spagna riassunto la Bandiera Reale, i Franzesi al possesso del loro Diritto tornarono che quantunque da' Spagnuoli per molto tempo contrastato lor venisse, finalmente fu loro ceduto[148].

La controversia, tra l'altro, non interessava soltanto le flotte francese e spagnola; i capi delle squadre francesi pretendevano la precedenza anche su quelle dei Regni di Italia, argomentando che non erano più *Capitane Reali* ma, soltanto, *Capi di squadre* subordinate alla Reale di Spagna.

Tornando alla Francia, ricordava il Paradisi che il titolo di *Grande Ammiraglio* corrispondeva al titolo di *Generalissimo*, conferito a Don Giovanni d'Austria in congiuntura della battaglia alle isole dei Curzolari (Lepanto) e, quindi, precedeva tutti i *Generali di armate* grosse e sottili. Fin quando la forza maggiore delle Armate marittime era limitata ai *Legni* a remi o *Galee*, il *Generale della Reale* aveva il comando su

147 Ivi, p. 562.
148 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 396.

tutte ma, dopo l'introduzione delle Navi da sessanta, settanta fino a cento cannoni, la precedenza venne trasferita nei comandanti di queste. I comandanti dei Vascelli della corona francese, precedevano secondo l'anzianità delle particolari patenti.

Per quanto riguardava la flotta della corona spagnola, così spiegava il Paradisi:

> le galee di una squadra, Senfiglie chiamate, al capo, che comandante si dice, subordinate, a cui la seconda, che col titol di Padrona si distingue, la precedenza ceder debbe e così nei porti, come in occasioni di cimenti, giusta l'anzianità di ciascun capitano, dopo quella del capo si porta[149].

Quando i regni di Napoli, di Sicilia e di Sardegna dipendevano dalla monarchia spagnola, avvertiva Paradisi, anch'essi procedevano con tale regolamento. Regole differenti, invece, interessavano la squadra di Genova, chiamata dei *Particolari*, perché le navi venivano noleggiate da particolari padroni. Quando essa si univa a quelle degli altri regni, nonostante il generale della squadra fosse il più anziano comandante di tutte le altre squadre, la *Generalizia*, come tutte le altre della sua squadra, perché stipendiarie, dovevano portarsi dopo tutte le navi spagnole.

Passando alla flotta veneta, il Paradisi avvertiva che i loro Comandanti si distinguevano in più classi, che erano: Capi di Mare, Provveditore Straordinario di Armata, Provveditore Ordinario d'Armata, Governarore dei Condannati, Provveditore del Golfo, Generale delle Galee delle tre Isole (Corfù, Cefalonia, Zante), Capitano Generale[150].

Ricordava l'autore che, essendo quella veneziana una potenza più delle altre esposte alle insidie dei turchi, sovente, i papi inviarono flotte in soccorso della Repubblica, così come molte altre spedizioni furono fatte per conto di altri principi e durante le quali, tra i comandanti di varie Nazioni, non mancarono di insorgere controversie di precedenza. Il Paradisi accennava alle contese tra il comandante della flotta veneziana e i comandanti della flotta maltese e pontificia intervenute a suo sostegno, contro i turchi[151]. La controversia insorse perché il *Provveditore Generale* ordinario ebbe uno scontro con il *Generale* di Malta su chi dovesse avere il comando. Sulla base di quanto più sopra riportato, in riferimento alla condizione dei Cavalieri di Malta, l'asserzione del Paradisi che, precedendo la *Chiesa* il *Temporale*, essi avevano la precedenza su tutti gli altri soldati[152], sarebbe dovuta essere dirimente per tale controversia. Tuttavia, ci tocca registrare che per le *Armate di mare*, le cose venivano regolate in altro modo.

In ordine alla precedenza tra *Vascelli*, *Galeazze*, *Galee*, *Navi* ed altri legni, il Paradisi ricorreva a quanto praticato nelle spedizioni, durante l'assedio di Corfù, sotto il comando di Andrea Pisani, Capitano Generale, nell'anno 1716. L'Armata

149 Ivi, p. 397.
150 Ivi, p. 398.
151 *Ibidem*.
152 Vedi *Infra* p. 355.

venne così disposta: per prima la *Galea Proveditora ordinaria d'Armata*; in seconda postazione la *Galea Proveditoria dei Condannati*; in terza posizione le *Galee dei Sopraccomiti* secondo l'ordine di anzianità; seguivano le *Galee* della Corona Spagnola, anch'esse in ordine di anzianità; in quinta posizione la *Straordinaria d'Armata*; sesta fu la *Bastarda* del *Capitano Generale*; settima la *Generalizia* di Malta; Ottava la *Padrona Reale Pontificia*; nona la *Padrona di Malta*; seguirono le altre *Galee* pontificie e poi le maltesi in ordine di anzianità e, a chiudere, la *Galeazza Capitana* e la *Galeazza Padrona*[153].

Al veleggiare delle Galee, la *Bastarda* del *Capitano Generale* prendeva il primo posto, e quando il *Capitano* vi montava, prendeva il *Corno* destro: la *Generalizia* di Malta il sinistro; a cui seguiva la *Padrona Reale* Pontificia. A questa seguivano la *Comandante* di Spagna e la *Padrona* di Malta, successivamente le altre Pontificie, per ordine di anzianità. Per conto delle Spagnuole, e delle Maltesi si praticava lo stesso; dopo la *Straordinaria d'Armata*, seguita dalle *Galee de Sopraccomiti*, anch'esse per ordine di anzianità, venivano la *Galeazza Capitana* e la *Governatora ordinaria*, rimorchiate, ognuna da due *Galee de Sopraccomiti*.

Disponendosi le Navi in *Cordone*, dalle *Galee*, secondo l'ordine della loro anzianità, venivano rimorchiate. Quando si disponevano in ordinanza di Battaglia, per combattere, si formavano due linee; alla testa di una di esse prendeva posto la *Bastarda Generalizia*, seguita dalla *Generalizia* di Malta, dalla *Padrona Reale* Pontificia e dalla *Padrona* di Malta. Seguivano in ordine di anzianità le altre Pontificie, Maltesi e Spagnuole, alla cui testa la *Capitana Galeazza* si trovava. In testa alla seconda linea, prendeva posto la *Governatora Capitana d'Armata*, seguita dalle *Galee de Sopraccomiti* per ordine di anzianità, a cui la *Proveditora straordinaria*, parimente *d'Armata*, faceva fronte[154].

Generalmente, aggiungeva il Paradisi, quando la *Squadra* di Malta si univa con altre Squadre che spiegavano lo *Stendardo Reale*, dovendo prender Posto, la *Capitana* di Malta occupava il lato destro della *Reale*, mentre le altre *Galee* di Malta cedevano alle *Padrone Reali* il luogo più degno, poi, subentrava la *Padrona* di Malta e, successivamente, le altre. La stessa *Squadra* della Religione trovandosi coll' Armata Veneta, vedeva i *Capitani* delle Squadre di questa ceder il luogo più degno alla sua *Capitana*. La *Padrona* dello Stato pontificio osservava lo stesso ordine; anche se, tuttavia, precedeva la maltese.

Quando le Pontificie, così come le Maltesi, si dirigevano verso Levante, trovandosi senza lo stendardo della Chiesa, salutavano, e con identico cerimoniale veniva loro corrisposto il saluto. Ma, quando le Pontificie esponevano lo stendardo sull'albero, venivano salutate per prime sia dalle Maltesi, che dalle altre dei Principi Cattolici. Quando l'Armata di Venezia si incontrava con quella dello Stato Pontificio e quella

153 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 399.
154 Ivi, p. 399.

di Malta, dovendosi unire a loro, riceveva, all'avvicinarsi, tre salve Reali di saluto che, dopo aver salutato la Reale, ricambiava.

Quando la Squadra di Malta navigava da sola, incontrando bastimenti che non avevano lo stendardo sull'albero riceveva, da questi, il saluto per prima, mentre, in caso contrario toccava a lei salutare la *Capitana* con quattro colpi di cannone, ricevendo in risposta sette colpi, oppure undici e, a volte, anche tredici. Tale differenza, spiegava il Paradisi, si praticava perché le *Galee* salutavano con tiri pari e le *Navi* con tiri dispari[155].

Conflitti di precedenza e strategie decisionali

Accadeva molto spesso che nel dover decidere in merito a delle contese di precedenza, che il sovrano o il giudice per esso, volessero evitare di schierarsi apertamente a favore di una parte e arrecare un pregiudizio al diritto dell'altra, soprattutto se si trattava di particolari cariche rilevanti dal punto istituzionale. In questi casi si ricorreva a degli *éscamotages* che permettevano loro di preservare il diritto di ognuna delle parti contendenti. Si trattava di rimedi dettati dalla prudenza, dalla saggezza, a volte, dall' esperienza o dalla lungimiranza che, nei secoli, i sovrani e i giudici avevano adottato, soprattutto, per dirimere cause particolarmente spinose, nelle quali l'assunzione di una posizione netta avrebbe, inevitabilmente, comportato una rottura con la parte soccombente. Ognuna di tali decisioni finì per costituire un precedente e l'insieme di esse un repertorio importante al quale fare riferimento, in ossequio alla tradizione giuridica di antico regime. Naturalmente, tale repertorio non poteva non trovare posto in un trattato che si proponeva di approfondire il tema dei conflitti di precedenza. Il giurista scozzese Mackenzie volle raccogliere tutte le decisioni, che potremmo definire di *compromesso*, rientranti in questo repertorio, ispirato al massimo rigore diplomatico e politico.

Un primo esempio di simili decisioni era rappresentato dalla sentenza che imponeva ai contendenti la precedenza alternata o, se vogliamo, una turnazione della stessa. Fu, infatti, la decisione adottata dal sovrano spagnolo nel caso riportato nelle pagine precedenti, relativo alla disputa tra l'*Alcalde* di corte e l'*Oydor* del *Consejo de Hacienda*, per la cui risoluzione si era deciso, in prima battuta dal sovrano, di applicare la precedenza nel voto e nella seduta, alternativamente, in base all'ordine di arrivo dei contendenti nella sala della Junta. La tipologia di decisione non era nuova e la troviamo già invalsa in varie occasioni, come ci ricoda Mackenzie, citando il caso del 1328 quando l'Imperatore adottò tale risoluzione per dirimere la controversia tra il Principe del Palatinato e il Duca di Baviera[156].

Un'altra modalità di risoluzione relativa al luogo in cui dover prendere posto,

155 Ivi, p. 400.
156 G. Mackenzie of Rosehaugh, *Observations upon the laws and customs as to precedency*, cit., p. 91.

prevedeva l'assegnazione ad uno dei competitori di un posto al di fuori dei ranghi, così come venne praticato, ad esempio, per l'*Ambasciatore* di Spagna al Concilio di Trento oppure, come veniva praticato frequentemente, nel Parlamento inglese. Mackenzie commentava che tale risoluzione, per quanto preservasse il diritto, insinuava, tuttavia un cedimento e commentava che la soluzione migliore sarebbe stata quella di porre ambedue i concorrenti senza i banchi, in modo che nessuna delle loro sedute potesse manifestare una precedenza, così come venne fatto al Concilio di Trento, tra gli *Ambasciatori* imperiali e il Cardinale di Trento[157].

Altro stratagemma utilizzato nei casi di rivendicazione di precedenza nell'ingresso in un luogo, era far entrare i contendenti da differenti porte; nei casi di differenze relative al posto assegnato a tavola, si prevedeva l'utilizzo di tavole rotonde, oppure scrivere i nomi dei pretendenti all'interno di un cerchio. Anche la scelta dell'assegnare al più vecchio la precedenza, era frequentemente praticata come, analogamente, accadeva per il primo beneficiato o il primo assegnatario dell'ufficio.

A volte si accordava la preferenza al primo che presentava la propria lettera credenziale, come nel caso degli *Ambasciatori* di Ungheria e Portogallo accaduto a Trento, oppure al primo entrato nel territorio. Molto spesso, la graduazione era effettuata anche tenendo conto del luogo di provenienza e, dunque, del rispetto dovuto alle nazioni e non alle persone, principio adottato, ad esempio, nei Concilii di Costanza e di Basilea. Mackenzie ricorda lo stratagemma adottato da Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza per stemperare la lite insorta tra le due città, in merito a quale tra le due andasse citata per prima su una targa da apporre nelle strade delle città. Ottavio Farnese decise di far scrivere sulla targa "Duca di P. P.", in modo che ognuna potesse intrepretarla a proprio vantaggio. In modo analogo, si comportò re Giacomo I in merito alla lotta tra i due regni, se il sovrano dovesse titolarsi re di Scozia e di Inghilterra o viceversa; il sovrano risolse la questione ricorrendo al titolo di re di Gran Bretagna[158].

Mackenzie concludeva ricordando che la protesta compiuta al momento della violazione di una propria prerogativa da parte di un altro, preservava il diritto e interrompeva la prescrizione, tuttavia, essa andava fatta al momento stesso della violazione e non dopo il compimento dell'atto perché la protesta non aveva effetto retroattivo. Veniva posto in dubbio se la parte contro cui era stata mossa la protesta, restasse pregiudicata nel suo diritto, in caso di mancata reazione alla protesta, in quanto l'astensione avrebbe inferito un'acquiescenza che testimoniava della giusta protesta dell'altra parte. Ad una protesta, nelle liti di precedenza o di prerogativa lesa, doveva corrispondere sempre una reazione affermante il contrario. Concludeva il giurista:

> But yet is generally concluded that silence in that case does not prejudge him against whom the protestation is taken, since he knows that in Law the protestation secures

157 *Ibidem*.
158 Ivi, p. 92.

his right[159].

Un repertorio di soluzioni prudenti e diplomatiche, da utilizzare per pura strategia politica, e da poter abbandonare nel momento in cui si disponeva della forza politica necessaria per dar luogo al cambiamento, favorendo la parte disponibile ad assecondare il proprio progetto politico o che ne era già espressione.

159 *Ibidem*.

PARTE III
Conflitti di Precedenza nella Monarchia Cattolica.

CAPITOLO I

Archidona e la prevalenza della giurisdizione regia

La definizione del contesto: Señorios e municipios nella Castiglia moderna

Il rapporto di mutuo appoggio tra monarchia e nobiltà, fu funzionale agli obbiettivi monarchici di una migliore penetrazione e radicamento delle istituzioni. La superiorità sociale della nobiltà, che ne faceva la candidata naturale alle funzioni statali di governo, e il potere detenuto nei territori ricadenti sotto il suo dominio, furono elementi determinanti alla migliore penetrazione e radicamento delle istituzioni centrali.

I titolari di *señoríos jurisdiccionales*[1], godevano di un ampio ventaglio di prerogative utili all'esercizio del loro dominio, come il diritto alla riscossione dei carichi fiscali di origine signorili o alienati dalla corona[2], il diritto di patronato, il diritto all'esercizio della giustizia, il diritto di emanazione delle *ordenanzas* di attuazione su tutto il territorio ricadente sotto la loro giurisdizione[3], il diritto di nomina delle cariche municipali e di amministrazione di tutto il *señorío,* come i *Corregidores* e i funzionari locali;

Il diritto di nomina diretta degli ufficiali di giustizia e di governo dei *Concejos* - la

1 La storiografia distingue tre modelli di *señorío*: *señorío jurisdiccional*; *señorío solariego*; *señorío mixto*. In base alla preponderanza assunta da uno degli elementi che lo formavano, si determinava il modello. Tale divisione tripartita fu ereditata dal decreto di dissoluzione del *señorío* del 1811, confluita poi negli studi storici.

2 D. García Hernán, *La nobleza en la España moderna*, Madrid, Ediciones AKAL, 1992, p. 28.

3 Norme atte a regolare i procedimenti e gli ambiti di attuazione delle autorità locali, le modalità di nomina e di elezione delle cariche pubbliche, nonché l'organizzazione di molti aspetti dell'attività economica, agraria, artigianale o mercantile o della fiscalità municipale. L'attività di produzione di questo tipo di normativa fu caratterizzata da un sempre più spiccato protagonismo del signore giurisdizionale a detrimento di quello dei *Concejos*. Per una più approfondita analisi sulle *ordenanzas* e sull'evoluzione di tale fonte normativa tra Medioevo ed Età moderna vedi M.A. Ladero Quesada–I. Galán Parra, *Las ordenanzas locales en la corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)*, in «Revista de estudio de la vida local», 217, 1983, pp. 85–108.

cosiddetta *jurisdicción de tolerancia* - fu uno strumento prezioso ai fini del controllo indiretto dei *municipios*, volto a configurare un processo di tipo autoritario, a discapito della libertà e dell'autonomia delle comunità e a beneficio delle prerogative signorili. Il derivante asservimento dell'amministrazione municipale al titolare del feudo, favoriva l'insorgere di tensioni, molto spesso, alla base degli scontri tra le popolazioni e i propri rappresentanti nei *Concejos*[4].

Le città andaluse si caratterizzarono per un'impronta feudale più marcata nelle loro strutture politiche e sociali, rispetto alle altre città della Castiglia. Siviglia e Cordova, in particolar modo, presentavano dei tratti distintivi rispetto alle altre città castigliane, imputabili alla forte concentrazione della sfera d'influenza dei lignaggi alto-nobiliari sul ristretto territorio andaluso. Al contrario, i lignaggi radicati nelle città al nord del *Despeñaperros*, oltre ad avere una diversificazione maggiore dei propri interessi erano, allo stesso tempo, partecipi degli organi di governo centrali della monarchia, per cui la pressione politica esercitata sulle città regie, non raggiungeva un grado di intensità pari a quello registrato per le città andaluse[5].

La concessione della *jurisdicción de tolerancia* interessò quei luoghi in cui il signore disponeva di tutti i poteri necessari al governo della terra; erano questi i casi dei grandi stati laici o degli stati creati *ex novo* nei secoli XVI e XVII, i cui titolari acquistarono il diritto di giudicare in prima istanza e la predetta *tolerancia*. Il territorio della Castiglia[6] e, in modo ancor più marcato, l'Andalusia, si caratterizzava per una diffusa presenza di stati signorili appartenenti alla più alta aristocrazia castigliana e ai più potenti lignaggi andalusi, che si erano distinti nel sostenere la causa monarchica della *Reconquista*. Per la bassa Andalusia, il concetto di stato signorile assume un valore ancor più denso di significato a causa dell'attitudine dei signori a risiedere in quei territori, reggendo personalmente il governo della capitale dei propri stati.

All'interno delle signorie territoriali spagnole l'organo che attendeva alle funzioni di giustizia era la *corte señorial* e, a capo degli ufficiali che integravano la struttura di potere del feudatario, figurava il *Corregidor* o l'*Alcalde mayor*. Si trattava dell'ufficiale che rappresentava il signore nella città, ed era la massima figura giudiziaria locale, con facoltà di cognizione su tutte le cause civili e criminali. Era quasi sempre una persona *letrada* (dottore in legge), in caso di mancanza di tale requisito, per esercitare la funzione strettamente dicastica doveva essere coadiuvato da un assessore. I *Corregidores* e gli *Alcaldes mayores* potevano nominare dei tenenti per essere aiutati nello svolgimento delle proprie funzioni e, anche, un *Alguacil* (guardia) attendente

4 M. Magán García, *Dependencia jurisdiccional del municipio castellano moderno*, in «Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna», 5, 1992, p. 316.
5 M. Diago Hernando, *La alta nobleza en la vida política de las ciudades castellanas en la décadas precomuneras: el ejemplo de Cuenca (1506-1507),* in «Cuadernos de Historia Moderna», 15, 1994, p. 122.
6 Le cui dimensioni territoriali, alla fine del XV secolo, corrispondevano a 378.000 chilometri quadrati, pari al 76% dell'intero territorio della penisola spagnola, dalla Galizia e Guipúzcoa fino alla Murcia, Andalusia e Canarie

al loro specifico servizio.

Rientravano tra le altre funzioni del *Corregidor* anche quelle di rappresentanza della città, di applicazione delle disposizioni militari del signore, di sorveglianza dell'integrità territoriale del municipio, attraverso la delimitazione netta e il controllo dei confini; quest'ultima funzione, molto spesso, era alla base delle controversie con i municipi limitrofi. La concomitanza nella carica di funzioni afferenti agli interessi del *Concejo* e a quelli privati del signore era la causa, invece, dei frequenti conflitti con gli abitanti del municipio.

L'interesse storiografico nei confronti del municipio spagnolo in età moderna, come ente amministrativo di governo locale, ha cominciato a manifestarsi verso la metà degli anni Settanta del secolo scorso, grazie alle ricerche condotte da storici come Tomas Y Valiente[7], Gonzales Alonso[8] e Bernardo Ares. Quest'ultimo in particolare – coadiuvato da una squadra di ricercatori da lui diretta – ha integrato gli studi istituzionali sui *municipios* con elementi nuovi, volti ad approfondire la sociologia degli individui che detenevano il potere a livello locale e le interrelazioni tra organi di governo e società governata, dando vita al filone di studi di Storia sociale dell'Amministrazione nella storiografia spagnola[9].

Per quanto riguarda gli studi che, negli ultimi anni, si sono occupati della feudalità castigliana e della ricaduta del potere esercitato da essa sulle comunità infeudate, sicuramente un grande contributo è rappresentato dalle ricerche condotte da García Hernán e da Atienza Hernándes[10].

7 Vedi F. Tomas Y Valiente, *Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Editorial, 1999.

8 B. González Alonso, *Observaciones y documentos sobre la Administración de Castilla a finales del siglo XV*, in «Historia, Instituciones, Documentos», 3, 1976, pp. 223- 246; Id., *Renacimiento y miseria de la historia institucional*, in «Revista de Estudios Políticos», 33, 1983, pp. 169-183; Id., *Notas sobre las relaciones del estado en la administración señorial en la Castilla moderna*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 53, 1983, pp. 366 – 395; Id., *El Conde Duque de Olivares y la Administración de su tiempo*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 59, 1989, pp. 5- 48; Id., *Consideraciones sobre el municipio castellano medieval y sus transformaciones,* in *Las Instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del Tratado de Tordesillas,* a cura di L. Suarez Fernández – J.I. Gutiérrez Nieto, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 93 -98*;* Id., *Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo Régimen*, in«Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid», 4, 2000, pp. 249 -272;

9 Ricordiamo tra i suoi vari studi J. M. de Bernardo Ares, *Fundamentos teóricos-críticos de la historia de la Administración local*, in «Ifigea: revista de la Sección de Geografía e Historia», 1, 1984, pp. 183-188; Id., *Política municipal de un Corregidor del Antiguo Régimen*, in «Ifigea: revista de la Sección de Geografía e Historia», 3-4, 1986-87 pp. 265 -270; Id., *Las ordenanzas municipales y la formación del Estado moderno*, in «En la España medieval» 10, 1987, pp. 15- 38; Id., *La administración local de Córdoba durante la ocupación francesa*, in «Studia Historica. Historia Moderna», 7, 1989, pp. 653-664; Id., *El régimen municipal en la Corona de Castilla*, in «Studia Historica. Historia Moderna», 7, 1999, pp. 341-356.

10 D. García Hernán, *Teoría y práctica de la administración de justicia real sobre vasallos de señorío en el siglo XVI: el Estado de Arcos,* in «Hispania» 54 (1994), pp. 883-896; Id., *Municipios y señoríos ene el siglo XVI: el Duque de Arcos y los oficiales del los concejos de su estado*,

Il buon governo del territorio

Nei territori feudali, il *Corregidor* era, dunque, la carica gerarchicamente più alta, immediatamente al di sotto del signore, con potere su tutti gli uffici di giustizia del suo *Corregimiento*.

In base a quanto riporta Castillo de Bovadilla la figura compare nel secolo XV e si diffonde, in tutta Castiglia, sotto il regno dei Re Cattolici, a partire dal 1480:

> En España este nombre y oficio de Corregidor no es tan antiguo, ni yo he hallado mención de el en las leyes del Fuero, ni del Estilo, ni de las Partidas; porque solamente en ellas se llaman Alcaldes y jueces los que eran puestos en las Ciudades o en las Villas por los Reyes o por los *Concejos* y Ayuntamientos para juzgar los pleitos. […] Y solamente halló introducido este nombre de Corregidor, desde el tiempo del Rey Don Alonso el XI en las Cortes de León, Era de mil y trecientos y ochenta y siete, en la petición octava[11].

A quei tempi, la carica non aveva assunto, ancora, le caratteristiche di ufficio ordinario, con durata annuale, ma fu istituita per particolari casi di giustizia, civile o criminale, in cui si rendeva necessario l'invio di un giudice terzo – su istanza dei querelanti o di ufficio – nelle comunità in cui erano presenti solo *Alcaldes* ordinari nominati dalle stesse. Fu, soltanto, con Ferdinando il Cattolico e Isabella di Castiglia che, nelle città e *Villas* della Spagna, si cominciò l'invio di *Corregidores* come governatori e giudici ordinari, con *plenísima jurisdicción* e incarico della durata di un anno, prorogabile secondo la volontà regia, fino a tre o più anni. Con tale innovazione vennero sospese tutte le *Alcaldías* nominate dagli *Ayuntamientos*, sostituendole con l'ufficio del *Corregimiento*[12].

---

in «Cuadernos de Historia Moderna» 14, 1993, pp. 55-72; Id., *Los señoríos madrileños en la política militar de Felipe II: el contado de Manzanares*, in «Madrid: Revista de arte, geografía y historia», 1, 1998, pp.127-154; Id., *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II: la Casa de Arcos*, Granada, Universidad de Granada, 1999; Id., *La nobleza en la España moderna*, Madrid, Ediciones Istmo, 1992; I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI de España, 1987; Id., *La memoria construida: Nobleza y genealogia de la Casa y la Villa de Osuna*, in «Apuntes 2: Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna», n.2, 1998, pp. 7-26; Id.. – R. Mara Olmo, *La quiebra de la Casa de Osuna*, in «Moneta y credito», n. 176, 1986, pp. 71-95; Id., *El poder real en el siglo XV: lectura critica de los documentos de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna*, in «Revista Internacional de Sociología», 48, 1983, pp. 557- 592; Id. – F. Ledesma Gamez, *Crisis, concurso de acreedores y reformacion: La Casa de Osuna durante el reinado de Carlo II*, in P. Sanz Camañes, *La nobleza titulada castellana en la conservacion del Imperio Español en tiempos de Carlos II*, Madrid, Silex 2023.

11 J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra y para prelados en lo espiritual y lo temporal entre legos, Jueces de comisión, Regidores, Abogados, y otros Oficiales públicos: y de las Jurisdicciones, Preeminencias, Residencias y salarios de ellos: y de lo tocante a las Ordenes y Caballeros de ellas*, Madrid, En la Imprenta Real de la Gazeta, 1775, 2 voll., I, p. 17.

12 *Ibidem*.

> Finalmente […] decimos que Corregidor es un Magistrado y Oficio Real que en los Pueblos o Provincias contiene en si jurisdicción alta y baxa mero y mixto imperio por el qual son despachados los negocios contenciosos, castigados los delitos y puestos en execución los actos de buena gobernación[13].

La competenza del *Corregidor* era molto estesa e prevedeva anche la cognizione di cause particolari per le quali, solitamente, erano deputati giudici particolari, come *Alcaldes de Sacas*, *Aduana*, *Mestas*, *Hermandad*, *Prior* e *Cónsules*.

Al momento dell'istituzione della carica, non erano richiesti specifici requisiti per potervi accedere, se non una riconosciuta attitudine militare, perché con la carica di *Corregidor* regio si attendeva al comando delle truppe provinciali. Per quanto riguardava la mancanza di specifiche competenze giuridico-legali, veniva risolta con l'affiancamento di collaboratori diretti – i *tenientes de corregidores* – che dovevano esser laureati[14]. Già nelle *Siete Partidas*, la raccolta di leggi fortemente voluta da Alfonso X nel 1265, era contenuta una norma prescrivente che, per assolvere al suo incarico nel modo conveniente, il *Corregidor* andava affiancato da "*hombres sabidores de fuero e de derecho que le ayuden a librar los pleitos e con quien haya consejo sobre las cosas dudosas*[15].

Anche se, come riporta de Bovadilla, al tempo di Enrico II, nelle *Cortes* di Burgos, venne avanzata la necessità del requisito di dottore in legge per la carica di *Corregidores*,

> Porque siendo encomendados los tales Oficios de Juzgado a hombres de Palacio, que saben mejor usar de las armas que no leer libros de los fueros y derechos, han de poner otros en su lugar y estos tales Tenientes, esforzándose en los Caballeros que los ponen, usan de voluntad, y sin temor cohechan, y las partes no alcanzan cumplimiento de Derecho[16].

I *Tenientes*, dunque, per accontentare i signori che avevano loro concesso l'incarico, tendevano a piegare la legge a favore dei loro interessi e a non applicare il diritto, come diretta conseguenza dell'ignoranza dei *fueros* e del diritto territoriale da parte dei *Corregidores*,

L'importanza della conoscenza dei diritti consuetudinari e dei privilegi ricadenti in capo alle comunità, da parte degli ufficiali di giustizia, del non ignorare il diritto pubblico territoriale, era riconosciuta in modo unanime in tutti i territori europei di Età moderna, perché nello scambio di obbedienza e fedeltà al sovrano con il ri-

13 Ivi, p. 21.
14 F. Bermejo Batanero, *Los corregidores de la villa de Cifuentes durante el siglo XVIII, desde la Guerra de Sucesión hasta las reformas municipales de Carlos III*, in «Anuario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Àlcalá», 2006, p. 28 – 29.
15 Legge 22, titolo. 9, parte 2, la citazione è contenuta in Ivi, p. 152.
16 J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores,* cit., I, p. 83.

spetto dei diritti e privilegi del regno, si sostanziavano i costituzionalismi di antico regime, il patto tra sudditi e sovrani. La precipua funzione dello stato giurisdizionale era quella di preservare l'ordine, non innovando. Il rifiuto dell'innovazione decisa unilateralmente dal sovrano, comportava che ogni modifica dello *status quo ante* dovesse derivare dal concorso di ambedue le parti contraenti[17]. Il rispetto delle leggi e della giustizia rappresentavano il fondamento della legittimità del governo, cosa che i monarchi spagnoli osservarono sempre, raccomandando nelle istruzioni ai viceré e governatori nei domini della corona, di declinare ogni decretazione nel rispetto delle leggi vigenti nel territorio, raccomandando anche di esteriorizzare l'ossequio riservato ad esse e ai magistrati locali, garanti dell'ordine costituzionale[18].

Nel Regno di Napoli, fu analogamente sentita l'esigenza della preparazione dei giudici sul diritto del regno e, sin dai tempi della regina Giovanna I, venne introdotta una norma che imponeva il requisito di dottore in legge per accedere agli uffici di giustizia. Per anni, tuttavia, essa andò inosservata fino a quando, non venne emanata un'importante prammatica, fortemente voluta dal Tapia, nel 1631, in cui si reiterava la necessità, per i candidati agli uffici di giustizia, del requisito dottorale. Oltre al titolo di dottore in legge e alla conoscenza dell'ordinamento del Regno di Napoli, veniva introdotta una prova per accertare l'effettiva preparazione, teorica e pratica, del diritto del regno, da parte di coloro che ambivano a ricoprire incarichi di giustizia a tutti i livelli, dalle più alte magistrature alle corti feudali. La prova prevedeva che il candidato, nell'arco di ventiquattro ore, si cimentasse in due processi, uno criminale e uno civile, e una volta sentita la relazione del fatto e le ragioni della Sentenza, veniva approvato alla giudicatura dagli esaminatori che indicavano anche a quale tipo di corte era destinato (Vicaria, Udienza, Giudicati regi o baronali) [19].

Anche in Spagna, con una prammatica, i Re Cattolici precisarono che per ambire all'ufficio di *Corregidores*, *Tenientes*, *Pesquisidores*, *Relatores* o a qualsiasi altro incarico di giustizia, occorreva dimostrare di aver dedicato dieci anni allo studio della scienza giuridica. Venne, inoltre, fissato ai ventisei anni di età, il limite minimo di accesso alla carica, sotto pena di privazione dello stesso ufficio[20], e la verifica della conoscenza delle leggi del Regno era garantita attraverso il superamento di un esame, sostenuto dinanzi al *Consejo Real*[21].

17 M. Rivero Rodríguez, *Doctrina y práctica política en la monarquía hispana: las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea», 9, 1989, pp. 197 -214.
18 Ivi, p. 201.
19 A tal proposito, vedi A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI- XVIII),* Avellino, Il Terebinto Edizioni, pp. 88 e ss.; Id, *La pratica decide non già la teorica. Giovan Nicola del Mercato, La Baronia di Cilento e il buon governo del territorio (sec. XVII)*, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Direzione Generale Archivi, 2016, pp. 74-78.
20 J. Castillo de Bobadilla, *Política para los Corregidores,* cit., I, p. 86.
21 Ivi, p. 154.

Ai *Corregidores* si imponeva una conoscenza dei diritti, non soltanto, al livello teorico ma anche "*en el exercicio y práctica de ellos"* al fine di poter dichiarare l'ufficiale *"enseñado y experto"*[22], anche se si riteneva che, per il giudice, fosse maggiormente necessaria la teorica poiché se era vero che per fare i processi bastava l'esperienza, per emettere sentenze occorreva saper amministrare la scienza.

Nonostante le leggi emanate e le procedure previste per renderle efficaci, non erano rari i casi di «*Corregidores de espada y capa, imperitos y sin letras*», del tutto analfabeti, per i quali si rendeva necessaria la presenza di un *Teniente jurista* da affiancare nell'attività di amministrazione della giustizia.

La nomina di un assistente *letrado* era prevista anche per i *Regidores* deputati del *Ayuntamiento* e per gli altri *Alcaldes idioti*, sotto pena di rifondere le spese alle parti, per i danni riportati in conseguenza del *sentenciar mal sin Asesor*, oltre alla dichiarazione di nullità della sentenza, emanata senza il parere del *Teniente*[23]. L'obbligo veniva meno, soltanto, nel caso in cui il *Corregidor* idiota esercitasse la carica in un *pueblo* con popolazione, affari ed emolumenti talmente esigui per l'ufficio, da render impossibile il pagamento di un *Teniente letrado* forestiero e, allora, il *Corregidor* veniva coadiuvato dalle *Audiencias Ordinarias*, come già accadeva a Tordesillas, Puerto Real, Palencia e altri piccoli *Corregimientos*[24]. Anche per le cariche di *Tenientes letrados* venne reso obbligatorio il possesso dei requisiti necessari ai *Corregidores letrados*, in conseguenza di quanto emerse dalle *Cortes* di Madrid, quando il *Regno* richiese all'imperatore Carlo V che «*los Letrados que son proveídos para cargo de justicia, sean experimentados y tengan discurso de negocios*»[25].

La nomina dei *Corregidores* nei *señoríos* poteva essere di esclusiva competenza dei titolari degli stessi; in alcuni luoghi, invece, i signori godevano soltanto della potestà di nomina, scegliendo l'ufficiale da una rosa di candidati presentata dal *consejo* o dalla cittadinanza; in altri, ancora, il signore non interveniva affatto nella scelta degli ufficiali, limitando la propria potestà al solo atto d'investitura o a procedure di controllo e di ispezione periodica sui titolari delle cariche.

Nella prima delle tre modalità di nomina degli ufficiali elencate, le due giurisdizioni, quella *municipal* e quella *señorial*, finivano per confondersi, sia al livello formale che pratico. Da qui, il sorgere di tensioni tra i signori, che tendevano a considerare i giudici come propri ufficiali, e i *consejos* che, sulla base dei propri *fueros* e privilegi, difendevano la differenza di giurisdizione dei propri giudici.

---

22 Ivi, p. 89.
23 Ivi, p. 337.
24 Altre eccezioni potevano essere: la mancanza di leggi, statuti o consuetudini che prevedessero la possibilità di avere un assessore; la riconosciuta e consolidata pratica del *Corregidor* di emettere sentenze giuste, secondo le disposizioni della legge e della comune opinione; le sentenze o atti interlocutori di scarsa entità; i casi notoriamente giudicati minori o relativi a sentenze ricadenti nella più generica *buena gobernación*, per i quali si procedeva *de plano*, senza ricorrere a forme solenni, e con rito processuale abbreviato; Ivi, p. 153.
25 Ivi, p. 155.

I *Corregidores* erano tenuti a risiedere nella città principale del territorio su cui avevano giurisdizione e, nello svolgere le proprie mansioni, dovevano, almeno secondo il dettato formale, rigorosamente attenersi alla legge. Essi, infatti, dopo tre giorni dalla presa del servizio, erano tenuti, a prender visione, nell'A*yuntamiento,* dei *Capítulos de Corregidores y Jueces de Residencia*. Dopo averli letti attentamente provvedevano a farli fissare su di una *tabla* per conservarli esposti alla parete del loro ufficio. Come scrive Bovadilla, dall'obbligo di seguire la legge alla lettera, affinché non fosse dimenticato ciò che con *gran travaglio ed eroico zelo* si era stabilito, derivava il nome di *letrados* :

> De aquí es que solo el Jurista entre todos los hombres de letras se llama letrado, y es por ser a letra dado, que quiere decir hombre que no tiene libertad de opinar conforme a su entendimiento, sino que por fuerza ha de seguir la composición de la letra, y regular conforme a ella el sentido; porque en unas ciencias tiene mas fuerza la experiencia que la razón, y en otras la razón mas que la autoridad; pero en las leyes, su autoridad, y lo que ellas decretan es de mas fuerza, y vigor, que todas las razones que se pueden traher en contrario[26].

Si manifesta, in questo breve riportato del Bovadilla, l'emersione di quella richiesta di certezza dell'ordinamento giuridico di riferimento, molto spesso, aggirata da interpretazioni giuridiche estremamente fantasiose. L'appello del giurista spagnolo era a non lasciarsi guidare dall'arbitrio nel giudicare, perché si era soggetti alle passioni, come amore, odio e, soprattutto, interesse. La frequente difformità tra il disposto legislativo e la determinazione delle cause, allontanava dal sentiero tracciato dal diritto naturale e scritto ed era, pertanto, un obbligo per i giudici ordinari e per gli assessori restare vincolati al dettato formale delle leggi.

Castillo de Bobadilla manifestava apertamente la critica verso le modalità di governo e, dunque, di amministrazione della giustizia che, proprio al tempo in cui redigeva l'opera, tra gli anni 90 del XVI secolo e i primi anni del XVII, cominciavano ad affermarsi all'interno della corte spagnola – e non soltanto in essa – grazie al crescente protagonismo dei Consiglieri del sovrano e alle loro politiche ispirate maggiormente dalle motivazioni della ragion di stato. Scrive l'autore:

> Pero a este propósito el maestro Pérez del Castillo en el Tratado de los estados y llamamientos de Dios, dice que, por esto corren peligro en su salvación los Consejeros de Reyes y Príncipes que por su parecer y tener una cosa por decente, dexan de hacer justicia no se acordando que en perjuicio de tercero no ha lugar la gobernación y menos la decencia […] Y realmente la razón de gobernación y de estado non suele ni debe prevaler sino a falta de la razón de justicia[27] .

Si percepisce un tono polemico tipico del momento in cui andava consumandosi quella rivoluzione interessante il linguaggio della politica, proprio a cavaliere

26 Ivi, p. 368.
27 Ivi, p. 370.

tra XVI e XVII secolo. Il richiamo al non tralasciare il compito di render giustizia, per inseguire la ragion di stato, rappresenta il palesarsi di un disagio sentito nei confronti delle modalità di affermazione della politica come ragion di stato, cioè non intesa più come arte di governare secondo giustizia e ragione, bensì come arte di conservare ed espandere lo stato, inteso nel senso di dominio sopra un popolo[28]. Sarà proprio nella contrapposizione tra le due concezioni, quelle della politica e dell'arte dello stato, che verrà tracciato e definito il sentiero della *reductio ad unum* intesa come evoluzione delle figure dei principi da custodi della giustizia a personificazione della legge, del diritto inteso come scienza, al diritto inteso come politica, da forme di governo ispirate alle regole della giustizia – in base alle quali il compito della ragione politica era di introdurre misura, proporzione e giustizia nel mondo umano [29] – a forme di governo ispirate alla conservazione del potere.

Il ricorso da parte del *Corregidor* al proprio arbitrio nel sentenziare veniva previsto esclusivamente per quei casi non regolati da Leggi, Canoni o Dottrine e, comunque, sempre ispirandosi ai principi dell'equità, del diritto e del parere dei saggi.

Naturalmente, il formale rispetto della legge trovava il suo limite nell'impossibilità del Diritto Civile a mutare i costumi di una terra, perché questi erano superiori allo statuto e avevano più forza della legge e, pertanto, equiparati al Diritto naturale. Le fonti alla base delle esperienze giuridiche del passato, secondo i giuristi del tempo, erano espressione di strutture normative naturali. Del resto, la caratteristica dello stato giurisdizionale era che ogni pubblico comando fosse funzionale alla difesa e alla riaffermazione di una norma giuridica già data.

La villa di Archidona: territorio ed istituzioni

Nell' ampio ventaglio di cause che possono essere alla base della conflittualità per motivi di precedenza troviamo, di frequente, gli attriti tra uffici o cariche create in differenti periodi e per differenti funzioni, rispondenti ad esigenze proprie della contemporaneità della loro creazione. In un contesto più generale di mutamento, tale conflittualità rappresenta la necessità espressa dalle parti interessate di una ricollocazione al giusto grado spettante o, nei casi peggiori, la reazione al completo depotenziamento della funzione della carica, all'interno della nuova organizzazione degli apparati di governo che è andata imponendosi.

Un esempio di tale tipo di conflittualità viene offerto dai documenti del ricchissimo fondo di Casa de Osuna, un archivio che si compone con l'unione di sette diversi archivi, confluiti nella famiglia Tellez Girón, a seguito delle politiche matrimoniali finalizzate all'accrescimento del numero di titoli, molto comune tra le famiglie della nobiltà del tempo. Attualmente depositato presso *L'Archivo Histórico*

28 Su tali tematiche vedi M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, Donzelli Editore, 1994.
29 Ivi, p. 53.

de la Nobleza, a Toledo, l'Archivio dei Duchi di Osuna, acquistato dallo Stato nel 1927, rappresenta il corpo documentale più numeroso dell'intero archivio.

La Casa de Osuna fu fondata da Pedro Girón, Maestro dell'Ordine de Calatrava, quando ricevette dal re Enrico IV le *villas* di Ureña, Biedma, Peñafiel, alle quali si aggiunsero successivamente Olvera, Morón, El Arahal, Archidona e Osuna. Nel 1562, Pedro Girón de la Cueva, V conte di Ureña, riceverà il titolo di Duca di Osuna[30], città che diventerà sede governativa dell'intero stato feudale.

Le vicende di cui ci occuperemo avvengono ad Archidona, una *villa* della provincia nordorientale di Malaga, collocata quasi al centro dell'Andalusia e, per questo, interessata dal costante traffico tra le terre orientali ed occidentali.

Situata alle pendici di un "*alto y aspero monte*" dal quale si apre un vasto panorama sulla pianura di Antequera, sembra mutuasse il suo nome dall'unione delle due parole di origine celtica, Arke (grande, antico) e Don (bosco di leccio) e fino alla presa della vicina Antequera, nel 1410, essa aveva rappresentato un importante centro di raccolta per le truppe di rinforzo impegnate nella *reconquista*.

Archidona fu riconquistata nel 1434 da don Pedro de Giron, maestro dell'ordine di Calatrava, che la donò al re. Il fratello di Don Pedro, era don Juan Pacheco, *valido* dello stesso sovrano, Enrico IV, il quale, nel 1463, fece dono della *villa* al figlio di don Pedro, Alonso Tellez Giron, privilegio riconfermato nel 1478, dai re cattolici, a favore di Juan Tellez Giron. L'assetto istituzionale dell'insediamento venne definito disponendo ai fini dell'organizzazione amministrativa per la gestione municipale la creazione di figure quali quelle di *Alcalde*, *Regidor*, *Jurado* o *Alguacil Mayor*. A queste si aggiungevano le figure dei rappresentanti dei Duchi di Osuna, signori della città, quali l'*Alcaide* (*Alcaide* o *Justicia Mayor*, *Corregidor*), la massima autorità politica e giudiziaria[31], e il *Mayordomo*, amministratore dei beni e delle rendite signorili. Esisteva oltre queste menzionate cariche, la carica del *Alcaide del Castillo*, a capo della fortezza presente nella città[32].

30 Sulle origini della casa di Osuna e sul suo fondatore vedi A. del Carmen Vina Brito, *Los origenes del Señorío de Osuna*, Barcelona, ETD Micropublicaciones, 1988; Per un approfondimento sulla Casa di Osuna e l'organizzazione amministrativa e politica dei propri possedimenti, in particolare, per quanto attiene all'età moderna, vedi I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI de España, 1987; Id., *La memoria construida: Nobleza y genealogia de la Casa y la Villa de Osuna*, in «Apuntes 2: Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna», n.2, 1998, pp. 7-26; I. Atienza–R. Mara Olmo, *La quiebra de la Casa de Osuna*, in «Moneta y credito», n. 176, 1986, pp. 71-95; Id., *El poder real en el siglo XV: lectura critica de los documentos de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna*; I. Atienza–F. Ledesma Gamez, *Crisis, concurso de acreedores y reformacion: La Casa de Osuna durante el reinado de Carlo II*, in P. Sanz Camañes, *La nobleza titulada castellana en la conservacion del Imperio Español en tiempos de Carlos II*, Madrid, Sílex, 2023.

31 Nel caso di *Corregidor* di cappa e spada e non addottorato veniva affiancato da un *Alcalde mayor* togato che lo coadiuvava nella funzione dicastica.

32 A.J. Castro Tirado, *Los primeros Alcaides de Archidona (1462-1513). Sus linajes y descendencia*, in «Rayya: revista de investigación sobre la historia y el patrimonio de

L'*Ayuntamiento* era lo spazio fisico nel quale si prendevano le decisioni legislative e giuridiche della città, mentre il *Consejo* era il gruppo delle persone che prendevano tali decisioni e il *Cabildo* era la riunione ufficiale che teneva il *Consejo*[33].

Il *Corregidor* era una figura nominata direttamente dal re o dal Duca, mentre il resto delle cariche del *Ayuntamiento* veniva eletta attraverso le modalità previste dal regime conosciuto con il nome di "*mitad de oficio*". Questa era un'istituzione incardinata nel sistema di divisione per ceti, la cui introduzione rispondeva ad esigenze di eliminazione delle contese sociali, all'interno delle comunità, per la gestione del potere e che si limitava allo stretto ambito locale[34]. In merito alla sua nascita scrive Diaz de la Guardia:

> La implantación de la mitad de oficios concejil que se presentó como remedio a las conflictos continuos que se repetían en casi todos los concejos de la Corona de Castilla y que además no sólo se consideró óptima —por sus defensores— por el reparto de poder que representaba, sino igualmente porque gracias a ella dirigían la Comunidad los más aptos y virtuosos, nunca supuso el fin de estos conflictos[35].

Nel caso di Archidona, la ripartizione delle cariche avveniva tra gli esponenti del *estado noble* e quelli del *estado llano*, anche se tale regime, rimarca Morales Luque, presentava alcune caratteristiche che lo rendevano particolarmente ingiusto e poco rappresentativo visto che "*por una parte el estado llano cargaba con la práctica totalidad de los impuestos y, además, siendo más numeroso estaba representado con la misma cantidad de voto*"[36].

Naturalmente, la nomina delle cariche più alte era esclusivo appannaggio del duca, salvo alcune che potevano essere concesse per privilegio reale e allora, in questi casi, potevano verificarsi dei contrasti che, molto spesso, erano ricondotti dal duca nell'alveo della fedeltà alla sua casa. Queste cariche più alte erano rappresentate, per la *villa* di Archidona, dall'ufficio di *Corregidor* e da quello di *Alcaide del Castillo*. Le cariche concesse per privilegio reale avevano differente durata e potevano essere vitalizie o ereditarie mentre quelle di nomina ducale, come il *Corregidor*, potevano avere una durata annuale.

Il potere del signore era molto più marcato se in possesso della cosiddetta *jurisdicion de tolerancia*, ossia la prerogativa di diretta designazione degli ufficiali di giustizia e di governo dei *concejos*. Tale prassi era invalsa, in particolare, nei luoghi in cui il signore godeva di tutti i poteri necessari per il governo della terra; erano

Archidona y la comarca Nororiental de Málaga», n. 14, 2018, p. 146.

33 N. Morales Luque, *El gobierno de la villa de Archidona en la época moderna*, in «Raya: revista de investigación sobre la historia y el patrimonio de Archidona y la comarca nororiental de Malaga», n° 14, 2018, p. 212

34 L. Diaz de La Guardia y López, *La mitad de oficios in concejos Madridejos y otros casos entre el Medievo y la Edad Moderna*, in «Espacio, Tempo y Forma, Serie III, Historia Medieval», n. 20 (2007), p. 68.

35 Ivi, p. 80.

36 N. Morales Luque, *El gobierno de la villa de Archidona en la época moderna*, cit., p. 213.

i casi dei grandi stati laici o degli stati creati *ex novo* nei secoli XVI e XVII, i cui titolari acquistarono il diritto a giudicare in prima istanza o la predetta *tolerancia*. Era proprio attraverso il possesso di quest'ultima che la possibilità di ingerenza nelle comunità da parte del signore diventava praticamente illimitata, tanto che, in Castiglia, la vendita della *jurisdicción de tolerancia* fu alla base dell'alto numero di cause tra vassalli e signori[37]. Questo perché i *Concejos* erano, tradizionalmente, detentori della giurisdizione di prima istanza (*jurisdicción municipal*), esercitata attraverso gli *Alcaldes ordinarios*, ma con la vendita della *tolerancia* le due giurisdizioni, quella municipale e signorile, venivano ad essere concentrate, *de facto*, nelle mani del signore, monopolizzando il potere di nomina degli ufficiali *concejiles*. Oggetto di contesa tra signori e *concejos* era, dunque, la subordinazione dell'*Alcalde* ordinario; il signore tendeva a considerarlo alle proprie dipendenze, come tutti gli ufficiali da lui nominati, mentre i *concejos*, a loro volta, negavano tale pretesa e rivendicavano i propri *fueros* e privilegi che volevano gli *alcaldes ordinarios* a loro subordinati, difendendo l'alterità di giurisdizione dei propri ufficiali da quella del signore[38].

La particolarità dell'Andalusia di territorio caratterizzato dalla presenza di stati signorili della più alta aristocrazia castigliana e dei più potenti lignaggi andalusi, distintisi nella causa monarchica della *Reconquista*, con l'abitudine dei signori a risiedere in quel territorio, molto spesso, reggendo personalmente la capitale dei loro stati, favoriva, *de facto*, il potere del regime signorile a fronte di quello monarchico.

Ritornando alla realtà di Archidona, al di sotto delle due cariche più alte, *Corregidor* e *Alcaide del Castillo*, vi erano altre cariche di durata annuale: due *Alcaldes ordinarios*, uno per ogni *estado*, dure *regidores* e due *jurados*, sempre in ossequio alla ripartizione prevista dal sistema della *mitad de oficio.*

Nelle ordinanze municipali della *villa* venivano stabilite le norme a cui attenersi per quanto riguardava l'ordine che le rispettive cariche dovevano osservare nel prendere posto a sedere in ambito consiliare. La regola alla base dell'ordine di seduta era data dall'antichità dell'ufficio, secondo l'uso e la *costumbre*, mentre per quanto riguardava l'elezione degli ufficiali, la *villa* poteva scegliere i propri ufficiali ogni anno, nel mese di dicembre, mediante la proposta di una terna, con due nomi, che ogni membro del *Cabildo* proponeva al duca, affinché scegliesse il sostituto dell'anno successivo; questo privilegio della villa non era gratuito, in quanto era previsto un pagamento al signore di 200 *reales*[39].

---

37 A tal proposito cfr. J. López Salazar, *Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipología y factores de conflictividad*, in E. Sarasa Sánchez-E. Serrano Martín (a cura di), *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, 4 voll., Institución Fernando el Católico, Saragozza 1993, II, pp. 389-418.

38 M. López Díaz, *La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXXVI, (2006), pp. 563 e ss.

39 N. Morales Luque, *El gobierno de la villa de Archidona en la época moderna*, cit., p. 214.

L'Alcaidía del Castillo: onori e prerogative di un ufficio militare

Sin dalla conquista della *villa*, si registra la presenza di un *Alcaide del castillo y fortaleza* con funzioni strettamente militari e amministrative riconosciutegli dalla Corona. Tale figura aveva rappresentato il potere più alto fin dai tempi della conquista ma, la perdita del valore strategico del luogo, con il passare dei secoli, la nascita e lo sviluppo di una nuova burocrazia, lo spostamento del nucleo urbano, avevano visto sfumare la centralità del comando militare a favore di quello politico, incarnato dalla figura del *Corregidor*. Ciononostante, l'*Alcaide* conservava una serie di prerogative e funzioni importanti dal punto di vista sociale ed economico, oltre che di governo, che prevedevano il diritto di partecipare armato al *Cabildo*, avere voce e voto al suo interno, essere il primo tra gli ufficiali del consiglio a dare parere in esso, essere il primo nella firma degli accordi municipali, avere diritto al posto a sedere più importante negli atti pubblici e diritto di metter sedia nella cappella maggiore delle chiese della *villa*. Inoltre, disponeva di una rendita di 35 mila *maravedis* annui, oltre che la piena proprietà del *cortijo de la alcaldia*, una sorta di masseria, il rifornimento di *hierbas y panes* e il diritto di tagliar legna necessaria al proprio fabbisogno[40].

La *fortaleza* della villa di Archidona apparteneva alla casa di Osuna e i conti godevano della facoltà di nominare l'*Alcaide* a capo di essa, tuttavia, nel 1645, a seguito dell'abbandono da parte di Sebastian de Aguirre che, fino ad allora, aveva servito come *Alcaide*, il duca di Osuna, don Juan Tellez Girón, e il figlio primogenito, il duca di Uzeda, don Gaspar Tellez Girón, trovarono un accordo con il medico Don Juan Rodriguez Nuñez, per la vendita dell'*Alcaldia*, al prezzo di 7000 ducati, legandola a lui e ai suoi eredi perpetuamente, con il godimento di tutti i diritti che competevano all'ufficio, così come li avevano goduti gli *Alcaides* antecedenti, e stabiliti da Don Pedro Girón, duca di Osuna, conte di Ureña e viceré di Napoli che fu.

Dieci anni più tardi, Nuñez de Castro decise di vendere i diritti a Francisco Pareja Obregon, Conte de la Camorra, *regidor* di Antequera, città confinante con Archidona, il quale intraprese un'azione legale nei confronti del *Consejo* di quest'ultima, al fine di far valere i diritti che gli derivavano da tale carica. Nel 1656, il re Carlo II con carta e *provisión* del 21 maggio del 1656:

> Hizo merced a D Francisco de Pareja y Obregon de darle tittulo de Alcaidia de Archidona en lugar del Doctor Juan Rodriguez de Castro para que la viase y exerciese en la forma segun y de la manera que la uso el dicho dottor Juan Rodriguez y Sevastian de Aguirre su antesessor que hizo dexasion de ella y de los demas que antes de el la tubieron que llevase con la dicha tenencia los treinta y cinco mell maravedis que el llebo en cada un año y gozase de todas las honras, franquezas y livertades que

40 Ivi, p. 216.

> le tocaban y pertenecian y de las calidades y condiciones contendas y declaradas en la escriptura de consentimiento que prestaron para ello el duque de Osuna don Juna Tellez Giron Enriquez de Rivera y don Gaspar Tellez Giron Enriques de Rivera duque de Useda Marquez de Pnaffiel su hixo en veinteseis de septiembre de mil seiscientos y quarenta y cinco ante Diego Zeron nuestro escrivano perpetuo por juro de heredad y con las deemas declaraciones de dicha provision expresadas segun mas largo en el a que me refiero[41].

Nella *provisión* venivano elencati minuziosamente i diritti competenti alla carica così come erano stati, a suo tempo, concessi a Sevastian de Aguirre, in considerazione dei servizi resi al Duca come *Alcaide* della *Fortaleza*. Oltre ai sopra ricordati privilegi goduti nei confronti dei membri del Consiglio, in ambito decisionale e in ambito di celebrazione dei riti religiosi, i rifornimenti di pane, erbaggi e legna e seminati che spettavano all'ufficio gravavano non soltanto sulla *Fortaleza* e sul *cortijo* ad essa assegnato, ma anche su tutte le "*dehesas, partidos, donadios y tierras de la dicha Alcaydia pertenecientes a ella*"[42].

Nell'atto di vendita era compreso anche il diritto di nominare un *Teniente* di *Alcaidia*, con godimento di tutti gli onori e preminenze spettanti, come stabilito nell'atto stipulato da Pedro Tellez Giron in Bruxelles nel febbraio del 1606, davanti al notaio pubblico e scrivano, al momento della nomina di Sevastian de Aguirre.

L'attenzione riservata a tali particolari diritti spettanti al titolare dell'ufficio dell'*Alcaidia* e al suo *Teniente*, sarà fondamentale negli anni successivi, quando da parte degli ufficiali del *Consejo* di Archidona cominceranno ad essere messe in discussione tutte le prerogative di preminenza e di precedenza accampate, sulla scorta di quanto definito nei contratti, dal *Teniente de Alcaidia*.

Come più sopra accennato, si tratta di conflittualità che insorgono a causa del cambiamento registrato all'interno del contesto generale, nel quale l'importanza che le cariche più strettamente militari, quale quella di *Alcaide* e di *Teniente de Alcaidia*, avevano avuto negli anni della *Reconquista* e in quelli successivi che conobbero la politica di ripopolamento delle zone, era andata scemando a favore delle nuove figure appartenenti alla burocrazia regia che, capillarmente, erano penetrate su tutto il territorio, specialmente con il cambio della dinastia dopo la guerra di Successione spagnola. Fondamentali in tale processo furono le figure dei *Corregidores* o degli *Alcaldes mayores* che rappresentavano la giurisdizione regia ma, negli stati feudali, specialmente dell'Andalusia, erano, molto spesso, uomini di fiducia e *criados* del signore feudale. La figura dell'*Alcalde Mayor*, scrive Herrera García, nei luoghi di dominio signorile, fu una carica non sempre ben accetta e frequentemente era alla base

41 I riportati delle carte di archivio relative ai processi trattati nell'intera Parte III del presente volume sono stati lasciati nella forma, spesso, non sempre corretta in cui si presentano, senza intervenire con correzioni di stile. Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB), *Osuna,* leg. 66, dc. 10, f. 25t -.26r.

42 Ivi, f. 27r.

dei numerosi conflitti che scoppiavano in quei luoghi. La nomina di tali ufficiali era fatta dai signori padroni della giurisdizione, ed avevano competenze di cognizione in primo grado e a *prevención* sulle stesse cause degli *Alcaldes ordinarios*, quindi le giurisdizioni di ambedue le qualità di ufficiali erano parallele o cumulative[43]. I signori potevano delegare a questi ufficiali soltanto la prima istanza, restando escluse la seconda istanza ed eventuali appelli.

Il 7 settembre 1739, davanti alla corte e *Chancillería* del'Udienza di Granada compariva Andres Zedran y Corbera in nome di Don Pedro Florencio de Navarrete *Teniente de Alcaide* della *Fortaleza* della *villa* di Archidona, per querelare davanti questa corte l'*Alcalde mayor*, dichiarando che, da tempo immemorabile, tutti gli *Alcaide* e *tenientes* del *castillo* e della *Fortaleza* erano soliti partecipare ai *Cabildos* e alle funzioni pubbliche "*por tenerr como tenian voz y boto*" in essi, prendendo posto alla destra dell'*Alcalde mayor* e, nei decreti e negli atti pubblici, godevano di diritto di prima firma rispetto a questi, oltre che la precedenza nelle funzioni pubbliche. Inoltre, nelle chiese della *villa* si sedevano sulla sedia che precedeva i *capitulares* dello stato nobile, al lato del Vangelo, e in sedia precedente allo *Estado General* mentre gli *Alcaldes mayores* avevano la sedia posta al lato dell'Epistola. Tale modalità fu sempre praticata fin dai tempi in cui i duchi di Osuna, padroni della *villa*, lo erano anche di questo ufficio e quando lo vendettero a Juan Rodriguez de Nuñez, erano compresi il diritto precedenza e di miglior seduta nel *Cabildo*. Alle stesse identiche condizioni l'ufficio fu venduto al conte de la Camorra, e sia coloro che gli erano succeduti che i *tenientes* nominati avevano sempre esercitato con le stesse prerogative.

E anche se, nell'anno 1656, furono contestate tali preminenze all'*Alcaide* della *Fortaleza*, da parte dell'*Alcalde mayor*, giunto il caso nell'*Audiencia* di Granada, venne emanata una sentenza a favore del *Alcaide*, in cui si ordinava il rispetto dei suoi *fueros* e *regalias*[44].

Fu così che il conte de la Camorra, preso atto delle facoltà concesse, inviò il titolo al suo *Teniente* e questi lo trasmise ai capitolari e all'*Alcalde mayor*. Quest'ultimo negò, tuttavia, la preminenza concessa dal *titulo* dell'*Audiencia*, di cui tutti gli antecedenti ufficiali avevano goduto, introducendo la *novedad* di impedire nel *Cabildo* la precedenza nella firma e di prender posto nel luogo che gli competeva, e negando la seduta preminente in chiesa. L'*Alcalde mayor* come motivo della sua opposizione presentava una carta della Duchessa di Osuna nella quale rivendicava l'antico possesso di tali preminenze degli *Alcaides* e loro *Tenientes*, dando ordine che non venisse più permesso il loro godimento, nonostante i titoli legittimi a loro favore.

Naturalmente, la duchessa non aveva alcuna facoltà per potere privare l'*Alcaide* e il *Teniente* dei diritti e degli onori che appartenevano loro, tanto che quest'ultimo si

43 A. Herrera García, *La designacion del Alcade Mayor y el funcionamiento concehil en los lugares de Señorío en el siglo XVII. Comentarios y transcripcion de un documento acerca de ello,* in «Revista de estudios de la administración local y autonómica», n. 247 (1990), p. 543-44.
44 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, dc 11, c, 6, n, 29, f. 13t – 14r.

rivolse alla corte di Granada affinché imponesse all'*Alcalde mayor* di rispettare quanto dovuto al querelante e che si ritornasse a porre la sedia dell'*Alcaide* e suo *Teniente* al solito posto nella Chiesa, precedendo i capitolari dello stato nobile e che venisse rispettata la precedenza nella firma in sede consiliare.

Da parte della *Chancillería* di Granada si ordinò, pertanto, di rispettare quanto già comandato in precedenza, che don Pedro querelante, venisse reintegrato nel suo uso e possesso, invitando l'*Alcalde* a presentare presso la corte qualsiasi prova contraria a quanto deciso, entro il termine perentorio di quindici giorni. Il provvedimento fu firmato dai dottori Sancho de Ynclan, Nicolas Antonio Guerrero, Juan Francisco Anzotti, Augustin Gil de Noguera.

Il giorno 11 di settembre la *real provision* venne notificata nell'abitazione della parte interessata, il licenziado don Joseph Thomás de Texada, avvocato della *Real Chancillería* di Granada, nonché *Corregidor* e *Justicia mayor* della *villa* di Archidona, al quale venne intimato di rendere giustizia, rispettando la decisione del tribunale. Questi, ricevuto il real despacho,

> entendido de su contenido dixo que la obedece con el respecto que deue y que en quanto a su cumplimiento tienen que consultar con su Magestad y Senores de dicha Real Cansilleria en razón de lo que se manda en la mensionada real provision por lo que hasta saver lo que se manda difinitibamente non puede poner en práctica la mencionada orden cuya consulta la hará a la mayor brevedad y no la puede efectuar en este presente correo por salir de esta villa en el dia de la fecha [...] y lo executarà el correo proximo venidero[45].

L'*Alcalde mayor*, dunque, con la motivazione di essere impegnato in altri affari non procedeva a reintegrare nei propri diritti il *Teniente* de *Alcaidia*, anche perché affermava di esser in possesso di una lettera della duchessa di Osuna, scritta il 4 marzo del 1738 da Madrid, la cui copia restò conservata nel libro Capitolare di Archidona, nella quale era scritto quanto segue:

> por ningun acaesimiento ni prettesto de que el espresado Alcaide ni su teniente te prezeda en el cabildo, funziones ni en el asiento de la yglesia debiendo poner el tuio como le pondras en lugar preferente del de este pues por lo respecto bealo indezente que me manifiestas esta tu silla ordeno a mi junta de govierno haga de que se execute otra inmediatamente con la dezensia que corresponde[46].

Venne presentato da parte del Duca di Osuna un'altra *petición* nella quale affermava che il Conte de la Camorra in qualità di *Alcaide* del *Castillo* della *villa* di Archidona aveva nominato come *Teniente* don Pedro Florenzio de Navarrete, il cui titolo prevedeva voce e voto nell'*ayuntamiento*, e nessun'altra preminenza, oltre alla precedenza sugli officiali del *cabildo*, e che

45 Ivi, f. 18r.
46 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, dc. 66, f. c. 6 n. 38, f. 12t.

el assiento siempre lo avia tenido de pues de vos dicho Alcalde mayor y a vuestro lado derecho; no obstante de assi confessarlo avia pretendido el dicho teniente firmar los cavildos prefiriendo os a vos de manera que lo que non podia en l'assiento pediren la firma[47].

Nonostante ciò, la *Chancillería* di Granada in data 27 settembre del 1737, emanò una *sobre* carta alla *provisi*ón del 7 settembre, con la quale comandava al *Corregidor*, che venisse eseguito quanto stabilito in quest'ultima, accordando, in tutto, ciò che spettava al *teniente* di *Alcaidia* di Archidona.

In questo caso, il tribunale regio aveva sentenziato in coerenza a quanto tradizionalmente rispettato all'interno di quel territorio, tenuto conto anche dei titoli legittimi presentati dalla parte lesa che chiedeva, pertanto, di essere tutelata nella manutenzione del possesso di quanto le spettava.

Tuttavia la questione non si concluse definitivamente. Gli equilibri locali tra poteri concorrenti sullo stesso territorio di Archidona erano destinati ad esser riposti in discussione qualche anno più in là.

Un reiterato conflitto. *Alcalde Mayor* e *Alcaldes ordinarios versus Alcaide del Castillo*

Nel 1766, si ripropose lo stesso attrito tra il nuovo *teniente* di *Alcaide* del *Castillo* e i membri del *Consejo* di Archidona, nello specifico, l'*Alcalde mayor* e gli *Alcaldes ordinarios*.

Il nuovo *teniente de Alcaide*, Juan Maria de Cardenas si rivolse alla Camera del *Consejo* di Castilla per richiedere il rilascio di una *Cedula* per poter servire nell'officio di *Alcayde* del *Castillo* "*con voz y voto de rexidor de su ayuntamiento como teniente de don Luiz Valentin Pareja Obregon y Roxas conde de la Camorra*", perché evidentemente non gli venivano riconosciute le prerogative pertinenti all'ufficio.

La *Real Camera* di Castiglia, nata in seno al *Consiglio di Castiglia* al fine di coadiuvare il sovrano negli affari di sua esclusiva competenza, aveva giurisdizione sull'esercizio della grazia, mercedi o ripartizione dei privilegi. Scrive Escudero:

despachandose en el Consejo Real o de Castilla tanto los asuntos de gobierno y justicia, como los de gracia y merced, estos ultimos, estrictamente dependientes de la gracia real, junto con los de patronato, fueron tratados primero en el seno de ese Consejo de Castilla por personas determinadas, hasta que, debido a diversas razones, llegó a constituirse un Consejo distinto: el Consejo de la Cámara de Castilla[48].

Nel corso del XVI secolo, l'organo registrò un'accumulazione progressiva di potere, legata alla sua funzione della distribuzione dei benefici all'interno di un mosai-

47 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, dc. 11, c.6, n. 30, f. 8r.
48 J. A. Escudero, *El Consejo de Cámara de Castilla y la Reforma de 1588*, in «Anuario de historia del Derecho Español», n. 67, 1997, p. 926.

co di poteri condivisi della monarchia castigliana. Fu proprio per questo motivo che Filippo II promulgò la *Instrucción* del 6 di gennaio del 1588, che regolava le competenze e il funzionamento della Camera di Castiglia. Nella *Instrucción* veniva, altresì stabilito che il presidente del Consiglio Reale sarebbe stato anche presidente della Camera e, segnatamente alle sue competenze, si stabiliva che compito dell'organo sarebbe stato quello di proporre i candidati idonei ad occupare gli uffici di giustizia vacanti, da un lato, e di occuparsi di "*prelacias y prebendas correspondientes al patronato real*"[49]. Il ventaglio di competenze che accumulò lungo i secoli fu amplio ed esteso; la grazia e le mercedi riguardavano la concessione di titoli nobiliari, di abiti di ordini, *hidalguías*, *encomiendas*, legittimazioni, uffici e benefici civili ed ecclesiastici fino all'esercizio del perdono, senza tralasciare l'ampio campo delle licenze di fondazione e modifica di maggiorascati, stampe di libri ecc.

Il presidente della Camera, Joseph Ygnacio de Goyeneche, inviò una lettera al Duca di Osuna da Madrid, in data 14 febbraio 1766 nella quale, comunicava, a seguito della richiesta di Cardenas,

> por que esta resuelto que antes de executarse informe esta villa si este Ynteresado es persona de buena vida, y costumbre de natural quieto si concurre en él la suficiencia que se requiere si se halla con su padre o algun hijo en ese ayuntamiento exerciendo oficio si tiene trato o comercio en los abastos publicos, tienda de mercadenrias directa o indirectamente, si tiene algun oficio de los serbiles en la republica o alguna nulidad que le incapacite serbir el que pretende. Prevengo a vms todo lo expresado para que convocando el ayuntamiento de esta villa por zedula ante diem y expresion del efecto para que es informen sus capitulares en su razon lo que se les ofresiere cuio informe signado del essno de ayuntamiento reitira vms con la maior brebedad a mis manos para dar quenta a la Cámara[50].

Il *Corregidor* e gli *Alcaldes ordinarios* di Archidona, a loro volta scrissero anch'essi una lettera al duca di Osuna nella quale gli rimettevano la copia di una dichiarazione da presentare alla *Cámara* del *Consejo* di *Castilla* per opporsi alla preminenza del *Teniente* sui *regidores* della villa, contestando, come segue:

> Solo hallamos señor la extraña costumbre que nos parece corrubtela el que dicho empleo aiga de precidir a la real jurisdiccion firmar primero y tomar en todas partes asiento preeeminente contra el honor del Zettro o real Bara que le representa. Por esta y otras razones mando VE en 4 de marzo del pasado año de 38 no se permittiese por el correditor la dicha preeminencia como consta esta copia de dicho original, y aunque se da provision de la Sala de Granada para dicha preferencia creemos que el ningun contra de esto la motibase y no menos que el articularse costumbre conocida la accusa se accredita ser corruptela[51].

---

49 R. Gómez Rivero, *La Cámara de Castilla (1588-1598)*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», n. 70, 2000, p. 128.
50 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, d.c. 66, f. c. 6 n. 38, f. 13r.
51 AHNOB, *Osuna,* Ivi, f. 10r.

Venivano contestate, da parte del *Corregidor* e degli *Alcaldes ordinarios*, le preminenze e la precedenza del *Teniente de Alcaide* in quanto considerate svilenti l'onore incorporato nella *Vara de justicia*, simbolo della giustizia regia detenuto dal *Corregidor*, in qualità di suprema autorità politica e giudiziaria del territorio. In un'altra missiva inviata al Duca di Osuna, il 22 febbraio 1766, gli stessi, infatti, ponevano l'accento sul preciso obbligo del duca di

> Solísitar la conserbation de la alta dignidad de la real jurisdiccion por administrarse por las magestades divina y humana la distribucion de la justicia, ministerio mas alto de los temporales y estar por dicha lexittima y causa superior a tener este asiento para librar la justicia en su cavildo y del mismo modo en los lugares publicos en que se manifiesta el zetro o real bara que a todo precidir debe por lo que representa[52.]

Un obbligo che rendeva necessario salvaguardare la figura del *Corregidor* e le sue prerogative di capo del *cabildo* con voto decisivo, che non sarebbero state adeguatamente tutelate se nel posto a sedere più preminente avesse preso posto un'altra persona, ossia il *teniente de Alcaide*. In più, rimarcavano che l'impiego di *Alcaide* del *Castillo* e *Fortaleza*

> le esta agregado el de ser bocal como rexidor en el ayuntamiento a el que concurriendo con los de mas bocales a usar de su botos y en las funciones publicas de villa a presedido a la real jurisdiccion teniendo a su administradora en grado y asento inferior y como no sean actos en la propias fortaleza en que podia articular jurisdiccion pribativa contra la ordinaria a la que aquella no esta acomulada y al el presente se solicite ante V.A. por don Juan Maria de Cardena de esta Vezindad que se despida por estar nombrado de teniente de Alcaide real Zedula para su posesion. Suplica a VA admitta esta representacion para que a el tiempo que se mande librar la zedula de posesion se sirba si fuere de su superior agrado, y por justo lo tubiere el mandar no prezida en el ayuntamiento y puvlicas funciones a la real jurisdiccion poniendo a esta en lugar ynferior no siendo actos en el castillo y fortaleza su alcaide ya por esta razon, ya señor por no usar del boto decisibo y ya porque aun que se quiera decir que el dueño del empleo le comprase con la condicion de presidir a los oficiale del consejo que no deve tenerse por tal el correxidor que solo en discordia como cabesa del ayuntamiento tiene el decisivo voto por la jurisdiccion y mas señor quando no se expresa que a esta aya de presidir por lo que representa la bara; Ya porque la concurrencia del Alcaide por su boto se considera superior a la real jurisdiccion ordinaria de que se reconoce aver sido un abuso e yrregular toleranzia; Y ya señor por las demas razones que sean al superior agrado de VA en honor de real jurisdiccion.

52 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 14r.

Firmavano la missiva i sedicenti umili servitori del duca, Agustin Francisco Leal y Bezerro don Pedro Marzelino Tamaio e Salvador Barroso[53].

Intanto il presidente di *Cámara del Consejo*, de Goyeneche, in data 14 febbraio, aveva inviato una richiesta di *informe*, all'*Ayuntamiento* della villa di Archidona, sulle qualità di Juan Maria de Cardenas, *Teniente de Alcaide*. Il *Cabildo* ottemperò alla richiesta e inviò la relazione in duplice copia, una al *Consejo* e una al duca de Osuna. Nell'informe si comunicava quanto segue:

> debe la villa informar que don Juan Maria de Cardenas nombrado por teniente de la Alcaidia que se zita, a que se le agrega y esta unida la qualidad de rexidor para que como tal, tenga voto, y sea uno de los membros que compone y componer debe el cuerpo de la villa y Ayuntamiento con suxecion a el desisibo voto que se da en el señor Corregidor por la Real Jurisdiccion y Cabeza del Ayuntamiento en los casos que corresponda y lo que el desisibo voto no hallan ninguno de los obstaculo que preadbierte la original, para que no pueda recaer en dicho Juan Maria el exercicio de dicho empleo de Alcaidia ne la qualidad que tiene agregada de miembro de cuerpo de villa por el boto como rexidor, assi lo sienten comprehendan y conocen y con el respecto debido lo exponen por informe al supremo Consejo y en cumplimiento de lo prebenido en la zitada Carta original nuestro presente escrivano sa que testimonio a la letra de ellas y de este nuestro informe para su remesa assi lo Acordaron firmaron licenciado D Agustin Francisco Leal y Bezerra, Dr Pedro Marzelino Thamaio Dr Salbador Barroso, Fernando Alba, Manuel de Nabris, dr Pedro Nabarrete Dr Lorenzo Almohalla, Andres Delgado, Ante mi Joseh de Checa escrivano[54].

Il Duca di Osuna rispose ai membri dell'*Ayuntamiento* di approvare la relazione inviata affinché de Cardenas potesse ottenere la *Cedula de Teniente de Alcaide* del *Castillo* della sua *villa*, annotando, "*me aseguro de que como membro de su ayuntamiento concurrira a mis sinceras intenciones a quanto resulte en beneficio de ese comun*".

Inoltre, spedì un biglietto alla sua *Junta de Gobierno* ad Osuna, affinché verificasse se il conte de la Camorra, cittadino di Antequera, come *Alcaide del Castillo* di Archidona, avesse la proprietà del *cortijo* della *Alcaidia*, oltre ai 35 mila *maravedis* annuali, "*pues tengo entendido que esta comprehendido en la escriptura de venta*"[55]. Dunque, neanche lo stesso Duca di Osuna aveva ben chiaro quali, effettivamente, fossero le prerogative e i privilegi ricadenti in capo all'ufficio di *Alcaide*, concordate nell'atto di vendita.

Dalla scrittura di compravendita del 1645, possiamo verificare le effettive condizioni concordate in quel momento, che prevedevano, oltre alla rendita annua di 35 mila *maravedis*, che era la cifra ridotta degli originari 50 mila, anche:

53 AHNOB, *Osuna,* Ivi, f. 14t.
54 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 18r.
55 AHNOB, *Osuna* , Ivi, f. 20r.

de gozar el dicho doctor [l'acquirente] y su successores perpetuamente para siempre xamas de todas frutos, derechos y aprobecamentos de todos los pastos, yerbas, panes viveres, y sembrazas de dicha Fortaleza y de el cortigo de la Alcaidia, que es en el termino de la dicha villa entre el Arroyo de el cierbo y el bosque y las hertas de Guadalhorse y demas dehezas partidos y donadios y tierras a la dicha alcaldia anexas pertenesientes en qualquier manera[56] .

Occorrerà aspettare l'agosto del 1766 per avere una definitiva soluzione di tale *vexata quaestio*; tuttavia, questa volta la decisione fu opposta rispetto a quella che era stata presa nel 1739.

Con decreto del 18 agosto 1766 del Consejo de Castilla, si comunica al *Corregidor* di Archidona quanto segue:

Enterado el Consejo de lo representado por VM en punto a la ynteligentia que tiene dada al titulo de Teniente de Alcaide del Castillo presentado e el Ayuntamiento de esta Villa por dr Juan Maria de Cardenas, y asiento que este deve occupar en el egercicio de aquel empleo: ha resuelto que en el uso de el no se permita a el nominado Cardenas prezeda a Vm y a otro qualquiera que rexente la Real Jurisdiccion y de orden del Conseho lo participo a VM para que disponga su cumplimiento[57].

In merito al modo de *asiento* nella Chiesa tra *Alcalde* e *Alcaide Regidor*, sempre lo stesso *Consejo de Cámara*, in una missiva inviata da Madrid in data 29 settembre del 1766, risolse stabilendo che:

el alcaide solo puede sentarse en el banco de Regidores sin silla separada, ue no se le debe tolerar aunque hasta aora la haya usado y con reserva del derecho que compete al regidor decano en quanto a asiento en las funciones publicas o en las de Ayuntamiento: de todo lo qual prebengo a vm Corregidor del Conseho para que lo hagas prebenir en el y se escusen embarazos en adelante[58].

La cosa che salta immediatamente all'occhio è il totale ribaltamento a livello decisionale riscontrabile tra la sentenza del *Consejo* del 1766 e quella data dalla *Chancillería* di Granada nel 1737, per il quale le contingenze del momento, come sempre, avranno avuto un peso sostanziale. Veniva, stavolta, dichiarata la superiorità della giurisdizione regia, rappresentata dai Reggenti del Consiglio.

56 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, dc. 2, c. 6, n.1, *Copia de la venta de la Alcaldia de la villa de Archidona hecha en 23 de settembre 1645 por los señores duques don Juan y don Gaspar Téllez Girón en favor del Dr Juan Rodríguez Nunez*, f. 3t.
57 AHNOB, *Osuna*, leg. 66, dc. 16, c. 6, n. 39, f. 33r.
58 Ivi, f. 32r.

CAPITOLO II

La prerogativa della discordia: il caso di Villagarcía de la Torre

Il rispetto della tradizione

Una delle cause ricorrenti nelle contese in conto di precedenza era rappresentata dalla pretesa di esser collocati in luogo degno del proprio status, durante la celebrazione di cerimonie pubbliche, riti politici o religiosi che vedevano il concorso plurimo di cariche politiche e religiose. La contestazione del posto occupato e del diritto stesso di godimento della seduta che dava origine alle conseguenti azioni volte a difendere le proprie prerogative, furono alla base della contesa tra poteri ecclesiastico e laico a Villagarcía de la Torre, dove il vescovo officiante nella chiesa parrocchiale maggiore contestò all'*Alcalde Mayor* del luogo, il diritto a prendere posto differente e particolare rispetto ai membri del *Regimiento* cittadino, presenziando agli offici divini. La messa in discussione di un diritto corrispondeva a revocare in dubbio la legittimità della posizione occupata all'interno di un ordine e, soprattutto, il fatto stesso di meritarla, pertanto, rinunciare alla difesa delle proprie posizioni equivaleva ad ammettere l'accusa. Il privilegio, il diritto conquistato, affermava il proprio essere e misurava la propria esistenza, dunque, la sua contestazione assumeva una valenza ontologica per chi la subiva, rendendo necessaria la reazione.

Intentare un'azione del genere durante una cerimonia pubblica assumeva una valenza particolare, in quanto il rigido formalismo rituale della rappresentazione del potere assumeva valenza di linguaggio politico attraverso il quale si condizionava e si orientava la pubblica opinione. Tale modalità di attacco era manifestazione, dunque, della conflittualità politica del tempo tra poteri e cariche concorrenti, sul territorio, all'interno delle istituzioni centrali, locali o in qualsiasi altro ambito possibile. Nel caso che presentiamo, vedremo come alla base della contestazione della seduta spettante all'*Alcalde Mayor* della città, la carica politica e giurisdizionale più autorevole della città, da parte del vescovo di Badajoz, la massima autorità ecclesiastica

della diocesi di riferimento, vi erano motivazioni che rimandavano ad un rapporto caratterizzato da costanti tensioni tra le autorità signorile e vescovile del luogo che si protraeva da anni sul territorio.

Ad enfatizzare il livello della conflittualità, un ruolo non secondario fu svolto dalle dinamiche che ruotavano intorno all'utilizzo, sia da parte della nobiltà che del clero, di quegli strumenti volti a modellare i costumi sociali e a promuovere l'ostentazione simbolica. Una delle chiavi per comprendere le tensioni sociali derivanti dalle lotte di potere per il controllo spirituale e rituale degli spazi religiosi fra clero e nobiltà in età moderna, era rappresentata, infatti, dal diritto di patronato, un'istituzione molto significativa nella Spagna del tempo[1]. L'evoluzione del regime del patronato costituì, sin dal Medioevo, uno strumento che consentì alla monarchia spagnola di garantirsi il controllo della gerarchia ecclesiastica nonché, come ha posto in evidenza Catalán Martínez, esso costituì un elemento indispensabile al processo di formazione della Spagna come nazione[2].

Il diritto di patronato o *patronazgo* sulle chiese, implicava l'obbligo di manutenzione e di contribuzione al loro ingrandimento e di garantirne la dovuta protezione; in cambio, al titolare spettava il diritto di proporre e nominare i loro servitori, l'assegnazione di una dote economica e, molto spesso, l'esercizio della giurisdizione[3]. L'eccessiva diffusione di tali benefici all'interno delle chiese e la presenza sempre maggiore di figure dipendenti esclusivamente dalla volontà dei fondatori e dalle condizioni che imponevano nella dotazione, contribuì ad aumentare l'enorme con-

1 Il patronato religioso ha rappresentato una pratica abituale per la nobiltà come via di assimilazione tra lignaggio nobiliare e religione. A tal proposito si rimanda agli studi di A. Carrasco Martínez, *Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria*, in «Cuadernos de Historia Moderna» 25, 2000, pp. 233 - 272; Id., *El poder de la sangre. Los Duques del Infantado*, Madrid, Editorial Actas, 2010; R. M. Pérez García, *Espirituales, cortes señoriales y linajes nobiliarios. Construcción y desarrollo de climas sacro-espirituales de referencia social en la Andalucía de los siglos XVI y XVII*, in «Historia y Genealogía» 1, 2011, pp. 133-153; Sulla pratica diffusa della creazione di fondazioni e patronati vedi D. García Hernán, *La aristocracia en la encrucijada. La lata nobleza y la monarquía de Felipe II*, Cordoba, Universidad de Cordoba. Servicio de Publicaciones, 2000; L. Salas Almela, *Medina Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-1670*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2008; M. Pérez Armando, *La fundación de patronatos: fuente para el estudio de una realidad espiritual, social y artistica*, in *Aproximacion metodologica a los protocolos notariles de Alava. Edad Moderna*, a cura di R. Porres Marijuán, Bilbao, Universidad del Pais Vasco, 1986, pp. 366 e ss.; A. J. Gonzales Torrico, *La Nobleza cordobeza y el patronazgo religioso*, in «Ambitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales», 30, 2013, pp. 79 – 92; A. Atienza Lopes, *Nobleza, poder señorial y conventos en la España moderna. La dimensión politica de las fundaciones nobiliares*, in *Estudio sobre señorío y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón*, a cura di E. Sarasa Sánchez, E. Serrano Martín, Zaragoza, IFC, 2010 pp. 235 – 269; Ead., *Nobleza y ordenes religiosas. Los patronatos sobre las Provincias y capitulos provinciales en la España moderna*, in, *Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, a cura di M. Rivero Rodríguez, Madrid, Polifemo, 2009, Vol. 1, pp. 551 – 584.
2 E. Catalán Martínez, *El derecho de patronato y el régimen beneficial del la Iglesia Española en la Edad moderna*, in «España Sacra», 56, 2004, pp. 136 – 167.
3 Ivi, p. 137.

fusione all'interno delle parrocchie, dovuta alla compresenza di due realtà profondamente differenti, foriera di forti tensioni: i *clérigos* che esercitavano il proprio *officio* con pieno diritto e i *clérigos* che lo esercitavano in virtù di una fondazione privata..

Villagarcía de la Torre: l'Apostolo del Signore contro il servitore del signore

La città di Villagarcía de la Torre, situata in Extremadura, apparteneva alla famiglia Ponce de León y Guzmán, duchi d'Arcos; essa fu accorpata ai domini della famiglia nel 1440, a seguito del matrimonio di Teresa de Guzmán y Suarez de Figueroa, III Signora di Villagarcía, con Pedro Ponce de León.

I diritti giurisdizionali goduti dalla famiglia sulla città rappresentavano un importante strumento di condizionamento della vita politica, economica e sociale della stessa, caratteristica pressoché comune ai *señorios* spagnoli. Tra le prerogative del signore figuravano il diritto di nomina di un *Corregidor*, con un mandato di tre anni e, su proposta del *Cabildo* della città, l'elezione di due *Alcaldes Ordinarios*, un *Alguacil Mayor*, quattro *Regidores*, un *Procurador Sindico* e due *Alcaldes de la Santa Hermandad*[4]. All'interno dei possedimenti dei duchi di Arcos venne creandosi una sorta di circuito territoriale, strutturato su più livelli, per la circolazione delle cariche dei propri ufficiali, all'interno del quale, analogamente a quanto accadeva per le carriere dei governatori feudali all'interno del Regno di Napoli[5], VillaGarcía rappresentava una delle tappe fondamentali dei tre livelli esistenti. Molti di coloro che prestavano servizio come *Corregidores* nella città, terminavano il proprio *cursus honorum* occupando cariche ai vertici del circuito, nei *Corregimientos* di Marchena e Arcos[6].

Il 25 novembre 1623, durante la *visita* alla Chiesa parrocchiale di Villagarcía de la Torre, il vescovo di Badajoz ordinò la rimozione, dall'altare maggiore della *Capilla mayor*, della sedia e dello scranno tradizionalmente destinati ad ospitare, rispettivamente, i *Corregidores*, nella funzione di presiedere l'*Ayuntamiento*, e i deputati al *Regimiento* della città, durante le funzioni religiose. La cronaca di quanto accaduto venne riportata in una lettera che il *Concejo* della città inviò, il 27 novembre 1623, a Rodrigo Ponce de León, duca di Arcos, per dar conto di quella che veniva considerata una *novedad* che infrangeva le consuetudini locali, al fine di porvi rimedio[7].

Giunto il vescovo in chiesa, il *Corregidor* e *Alcalde Mayor*, Juan Melia, insieme alle altre cariche politiche e militari della città, si alzarono dai posti che erano soliti occupare in tali occasioni, per recarsi al centro della chiesa ad accogliere il prelato e accompagnarlo al suo posto. Dopo aver ascoltato la messa recitata sull'altare

4 F. J. Gutiérrez Núñez, *Señores de VillaGarcía de la Torre (Siglos XIII-XIX)*, in *La representación popular; historia y problemática actual: y otros estudios sobre Extremadura*, a cura di F. Iñesta Mena - F. Lorenzana de la Puente - F. Mateo Ascacibar, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2012, p. 268.
5 A. Di Falco, *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno*, cit., pp. 145 e ss.
6 F. J. Gutiérrez Núñez, *Señores de Villagarcía de la Torre (Siglos XIII-XIX)*, cit., p. 260.
7 AHNOB, *Osuna*, caja 194, documento 120, f. 1r – 1v.

maggiore, al momento di ritornare ai propri posti, il vicario della chiesa comunicò al *Corregidor* che quando il vescovo officiava in tenuta pontificale, oltre alla sedia vescovile, non potevano esservene altre all'interno della chiesa. L'ufficiale rispose che stava semplicemente continuando il possesso che il Duca aveva nella chiesa che gli apparteneva, alla stregua di quanto avevano osservato gli ufficiali suoi predecessori, da tempo immemorabile e che terminata la messa, alla quale assisteva nel solito posto come massima autorità della città, per l'occasione riunita in forma di *Cabildo*, avrebbe provveduto a portar via la sedia e lo scranno[8]. A quel punto, il vescovo redarguendo Juan Melia per la disobbedienza mostrata nei confronti di un apostolo del Signore, esclamò ad alta voce se per caso si trovasse in presenza di eretici. Per dissipare ogni dubbio il *Corregidor* si inginocchiò dinanzi al vescovo dichiarando di non essere fra eretici e, a dimostrazione della sua obbedienza, manifestò la volontà di baciargli i piedi[9].

Approfittando della posizione in cui si trovava l'ufficiale, il vescovo lo spinse in terra sotto i suoi piedi per fargli capire, realmente - a suo dire - quale fosse la sua posizione e, successivamente, lo invitò ad alzarsi per abbracciarlo. Juan Melia, tuttavia, mentre dichiarava la sua fedeltà all'apostolo del Signore, non tralasciò di ricordargli che avrebbe dovuto permettere la difesa delle sue preeminenze e della giurisdizione del suo ufficio, oltre che del diritto del duca che serviva e al quale la cappella apparteneva. A tali parole il vescovo rispose stizzito che la chiesa era sua per averla ricevuta direttamente da San Pietro e, poi, l'aveva donata al duca, il quale al suo interno non avrebbe potuto compiere alcuna cosa senza il suo consenso. Gli uomini del vescovo tentarono, allora, con la forza di sottrarre la *vara de justicia* al *Corregidor*, che era il simbolo dell'autorità regia e questi pregò il vescovo affinché non permettesse ai suoi uomini di compiere un simile oltraggio, preghiera che il religioso assecondò ordinando ai suoi uomini di desistere dall'intento. Fu in quel momento che il *Corregidor* dichiarò, rivolgendosi al vescovo, di essersi spinto fin dove nessuno avesse mai osato, e questi rispose che la chiesa era sua e avrebbe potuto distruggerla anche solo per capriccio[10].

A quel punto, il *Corregidor* e gli altri uomini del *Regimiento* lasciarono la chiesa e il vescovo, indossata la mitra e il *báculo pastoral*, procedette nella sua *visita*, durante la quale fece portar fuori la sedia e lo scranno destinati ai deputati del *Regimiento*, decretando che, sotto pena di scomunica, non venissero più introdotti nella chiesa *silla*, *alfombra* e *almohada* che, fino ad allora, erano stati utilizzati dagli *Alcaldes mayores*.

Quanto accaduto, non a caso, era stato catalogato come *novedad*, parola odiosissima in antico regime, in quanto indicava un cambiamento non concordato e che deviava da quanto tradizionalmente osservato.

8 Ivi.
9 AHNOB, *Osuna*, d. 121, f. 2v.
10 Ivi, f. 3r.

I fatti venivano contestati in quanto si riteneva il vescovo non essere *jus* competente a compiere lo *sradicamento* dell'intero *Ayuntamiento* dai propri posti e, pertanto, tale innovazione non aveva nessun legittimo fondamento.

Il vescovo, da parte sua, aveva anche tentato di creare i presupposti per poter ricondurre i fatti nell'alveo della sua esclusiva competenza, facendo cenno alla presenza di «eretici», sollecitando l'attivazione di una competenza giurisdizionale dell'inquisizione, sulla quale avrebbe avuto, congiuntamente agli inquisitori, la facoltà di procedere.

I membri del *Concejo*, al contrario, rimarcavano il grave tentativo di sottrazione della *vara de justicia* da parte dei *criados* del vescovo, al fine di attivare i circuiti della giustizia secolare a fronte di un oltraggio così fortemente lesivo della autorità regia e dell'ufficio che essa rappresentava. La *vara de justicia*, infatti, poteva essere concessa soltanto ai giudici delegati del sovrano o ai Signori di giurisdizione e ogni abuso del suo utilizzo, nonché ogni sua indebita ostentazione, andava severamente sanzionato[11].

I fatti accaduti a Villagarc*í*a nelle riflessioni della dottrina giuridica e l'intervento della Real Chancillería di Granada

Il *Consejo* della città di Villagarcía ricorse ai più autorevoli giuristi della provincia extremeña al fine di ottenere pareri legali su quanto accaduto per rimetterli, così, al duca d'Arcos affinché potesse decidere e dar disposizioni su come procedere in merito. La maggior parte dei giuristi riteneva inesistente alcun motivo legalmente valido a giustificazione di quanto avvenuto, tenuto conto che il duca era nel possesso del diritto di porre la sedia e di autorizzare, come aveva fatto, il proprio *Corregidor* a disporne. Inoltre, la sedia era collocata in luogo inferiore e disuguale a quello dei vescovi, nel rispetto, dunque, di quanto previsto dal *Cerimoniale romano*[12]. Anche nel trattato del Paradisi, la dottrina prevalente concordava sul punto che ai padroni delle chiese non si poteva impedire di tenere banco o sedia in un luogo onorevole, in quanto diritto acquisito per ragione di *Padronato* che resisteva, anche, ad una eventuale distruzione della chiesa e successiva ricostruzione. Precisava, inoltre, il giurista che, in caso di rimozione della sedia del padrone, si poteva procedere contro l'autore adendo la giustizia criminale e il possessore del diritto poteva difenderlo dai turbatori ricorrendo alla forza delle Armi, salvo, poi, sconsigliare, nelle pagine successive, il ricorso a tale modalità e suggerire di rivolgersi all'autorità giudiziaria[13]. Sulle stesse posizioni la dottrina dei giuristi interpellati dal *Concejo* di Villagarcía che, nel condannare l'oltraggio subito, come il Paradisi, asserivano che il *Corregidor* a fronte della violenza e della forza subite avrebbe potuto rispondere alla pari, con gli

11 J. Castillo de Bobadilla, *Politica para corregidores*, cit., II, p. 17-18.
12 AHNOB, *Osuna*, C. 194, d. 126, f. 1r.
13 Ivi, p. 198.

stessi mezzi. I giuristi, dott. Parada e dott. Susana del Lequie, rimarcavano l'obbligo del vescovo a dover rispettare la consuetudine osservata tradizionalmente, evitando di inibire il diritto di possesso immemorabile goduto dall'*Alcalde mayor* in nome del duca, alla stregua dei suoi predecessori, nell'assistere agli offici divini[14]. Il consiglio fornito era quello di rimettere la causa ad un giudice secolare e impetrare l'ausilio della forza regia a tutela delle posizioni del *Corregidor - Alcalde Mayor* e del *Consejo*[15].

Questi decisero di presentare istanza presso il sovrano affinché il caso venisse affidato ad un tribunale regio e, il 30 giugno 1624, ottennero una *provisión* che intimava al vescovo la remissione di tutti gli atti prodotti alla *Chancillería* di Granada[16] e l'assoluzione di tutti i destinatari degli atti di scomunica emanati; la condizione di «*lego*» (laico) del *Corregidor* fu un ulteriore elemento a giustificazione della competenza del tribunale regio.

Entro il termine perentorio di dieci giorni, veniva intimato il trasferimento degli atti alla *Audiencia*, sotto pena di 10.000 *maravedís*, in caso di omissione; nel lasso di tempo di trasmissione degli atti, erano annullate tutte le *censuras*, *excomuniones*, emanate nei confronti del *Corregidor* e del *Concejo* e delle altre persone coinvolte nei fatti, fino al giorno dell'arrivo delle persone delegate a prendere in carico il processo dal suddetto tribunale[17].

La scomunica, utilizzata come strumento per l'esercizio giurisdizionale dell'autorità coercitiva, ebbe molta importanza per la Chiesa, soprattutto, in Età moderna[18] e, in un clima di continue tensioni e scontri tra potere politico e potere religioso, il ricorso a tale strumento, da parte dei vescovi, fu una pratica fortemente abusata per assecondare anche altri fini, quali il rafforzamento dell'obbedienza dei fedeli oppure obbligare al pagamento i debitori. Le disposizioni tridentine furono volte

14 AHNOB, *Osuna*, c. 194, d. 124, f.1r. e d. 132, f. 1r.

15 *Ibidem*.

16 La *Chancillería* di Granada come organo supremo della giurisdizione a sud del Tago, svolgeva il compito fondamentale di decidere in merito agli appelli presentati contro le sentenze dei giudici ordinari del territorio ricadente sotto la sua giurisdizione, oltre a fungere da appello per alcune giurisdizioni speciali. La *Chancillería* si divideva in 4 sezioni, che costituivano dei tribunali distinti: la *Audiencia* che accoglieva gli appelli dei processi civili; il *Tribunal de los Alcaldes del Crimen*, che accoglieva gli appelli dei processi criminali; il *Tribunal del los Alcaldes de Hijosdalgo* con competenza su processi relativi alla *hidalguía* e alle gabelle, il *Juzgado de Provincia*, dove gli *Alcaldes del Crimen* giudicavano in qualità di *Alcaldes ordinarios* nelle cause civile e criminali di Granada e dintorni. La *Audiencia* e gli *Alcaldes del Crimen* avevano facoltà di cognizione in prima istanza su alcune cause particolari, come *los casos de Corte* e, in qualità di tribunali superiori, potevano intervenire in ogni processo, ergendosi al vertice di tutte le altre giurisdizioni; I. Gómez Gonzales, *Los Tribunales reales: la Chancillería de Granada. La tercera Corte de España (1505- 1834)*, in «Andalucía en la Historia. Dosier Justicia: Tribunales, Causas y Reos», XI, 2013, 41, pp. 21- 22.

17 AHNOB, *Osuna*, c. 194, d. 120, ff. 1r-1v.

18 F.L. Rico Callado, *El uso de la excomunión en las diócesis españolas de la Edad moderna a través del estudio de la documentación de los obispados extremeños*, in «Cauriensia» 9, 2104, p. 289.

a limitare fortemente il suo utilizzo, prevedendone l'applicazione soltanto in casi particolarmente gravi[19] e favorendo, così, il ricorso ad altri strumenti per ottenere l'esecuzione di quanto ordinato, anche al livello giudiziale, da parte delle autorità ecclesiastiche diocesane. Nella diocesi di Badajoz, scrive Rico Callado, fu stabilito che i visitatori non ricorressero più alla scomunica *latae sententiae*, bensì ricorressero allo strumento della pena pecuniaria. Come caso di particolare gravità, che ammetteva l'utilizzo della scomunica, veniva citato l'infrazione dell'immunità ecclesiastica[20]. La complessità del caso, che vedeva il coinvolgimento di autorità secolari ed ecclesiastiche, rese necessaria l'avocazione del processo da parte del tribunale regio, in ossequio all'esigenza di realizzare il coordinamento dell'azione di governo centrale e delle magistrature minori ma, soprattutto, in ossequio alla necessità di ricondurre nell'alveo della giustizia regia quelle cause che richiedevano una gestione attenta non soltanto agli aspetti meramente giuridici ma, anche e, soprattutto, alle conseguenze politiche che da essa potevano derivare, come nel caso oggetto della nostra attenzione. Ai fini del rafforzamento del potere monarchico in età moderna, gli strumenti delle avocazioni e degli appelli giocarono un ruolo fondamentale[21].

Le tensioni tra i poteri laico ed ecclesiastico a Villagarcía.

La conflittualità sul territorio tra il potere vescovile e quello signorile era un fenomeno abbastanza diffuso nei territori della Spagna moderna che affondava le radici nella sottrazione delle rendite ecclesiastiche da parte del potere signorile, grazie al sistema di derivazione medievale dei benefici, dei patronati e dei *Cabildos*. Questo sistema era andato consolidandosi, storicamente, in virtù della dispersione della popolazione sul territorio e della mancanza di importanti centri religiosi, spingendo i sovrani e la nobiltà ad erigere, sulle proprie terre, chiese, monasteri, eremi, al fine di fornire una qualche copertura religiosa ai propri coloni. Andò originandosi, dunque, quel fenomeno di creazione delle istituzioni di carattere religioso conosciuto come *monasteria*, consistente nella cessione di un terreno per la costruzione di una chiesa da parte di un fondatore che si assumeva l'onere economico della dotazione di un prete o altra persona per l'amministrazione dei sacramenti e per l'assistenza spirituale dei fedeli. Il fondatore si vedeva conferito il titolo di *abbas*, trasmissibile in via ereditaria, all'interno del proprio lignaggio, e otteneva il diritto su tutte le rendite e i beni ascritti alla chiesa, come proprietà della sua famiglia[22]. Rientravano tra i privilegi del patrono, la collocazione in luogo privilegiato dello stemma della famiglia, la seduta distinta e la sepoltura all'interno della chiesa. Tali diritti rappre-

19 Ivi, p. 292.
20 Ivi, p. 294.
21 Su tali tematiche vedi A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003.
22 E. Catalán Martínez, *El derecho de patronato y el régimen beneficial*, cit., p. 141 – 142.

sentavano le relazioni di potere all'interno del gruppo sociale e richiamavano alla missione superiore che clero e signore feudale erano tenuti ad assolvere, al punto che il possesso di una chiesa assurse a parte essenziale del *señorio*, alla stregua della giurisdizione sui vassalli o del dominio delle terre[23]. Fu un periodo che la storiografia ha definito come una vera e propria *edad de oro de las iglesias propias*, tuttavia, a partire dal secolo XII, la struttura ecclesiastica cominciò a mutare a favore di un rafforzamento del potere dei vescovi che cominciò a far registrare le prime tensioni dovute al contrasto tra diritti signorili e diritti delle sedi episcopali. Queste, sotto l'egida della riforma gregoriana, pretendevano di esercitare la propria giurisdizione su tutte le parrocchie edificate nei territori ricadenti nella diocesi di propria competenza, ossia il diritto a percepire le loro rendite o, almeno, una parte di esse, introducendo l'imposizione della decima e assimilando le parrocchie con i fedeli. In un contesto di progressiva riconquista di territori sottratti al dominio arabo, di nuove assegnazioni di terre e di incremento demografico, i diritti maturati dal possesso di una chiesa cominciarono a divenire sempre più sostanziosi e la concentrazione dei patronati nelle mani della nobiltà feudale, a detrimento dell'autorità episcopale, fu favorita dall'assenza di titoli legittimi a provare la proprietà della chiesa. Con i re Cattolici, venne attuata una riforma che, assecondando la politica di sottoposizione al controllo regio di ogni aspetto del potere, obbligava i detentori di diritto di patronato a sottomettersi all'autorità del vescovo. I sovrani però riuscirono a strappare alla Santa Sede il diritto di presentazione delle cariche episcopali, come importante strumento di politica interna, al fine di porre i *señorios* ecclesiastici che venivano conferiti ai vescovi, in mani amiche, evitando così la nomina di persone straniere e la conseguente emorragia di ricchezze dal regno verso l'estero. Altro punto di svolta fu il diritto di presentazione dei *beneficios consistoriales* (riguardanti tutto ciò che comportava una rendita superiore ai 200 fiorini) dei riconquistati regni di Granada, isole Canarie e nelle Indie Occidentali[24].

Furono, dunque, i Re Cattolici a gettare le basi giuridiche per accedere al patronato universale e, già, durante i regni di Carlo V e di Filippo II, la monarchia controllava l'intero apparato ecclesiastico di Spagna. Durante il regno di Filippo II, inoltre, si diede avvio ad un'attività volta alla verifica della legittimità dei diritti di patronato, con lo scopo di porre fine alle usurpazioni e favorire il consolidamento del patronato regio ma, ancora nel 1609, la percentuale delle usurpazioni dei benefici, da parte di laici, era pari al 35%[25]. La gran parte delle chiese si trovava all'interno dei maggiori centri urbani che, normalmente, ricadevano in territori appartenenti ai grandi *señores*. Il dominio sulla città conferiva loro anche il diritto di appropriazione delle offerte, delle rendite, delle decime delle parrocchie.

Pertanto, l'azione combinata tra monarchia e gerarchia ecclesiastica per il po-

23 Ivi, p. 142.
24 Ivi, p. 150.
25 Ivi, p. 144.

tenziamento del potere episcopale, ebbe inizio sin dall'età medievale e si mostrò confliggente sempre di più con il potere signorile. L'origine del conflitto fu determinata dall'obbligo ricadente in capo a tutte le chiese di versare la *quarta decimal*, come riconoscimento della giurisdizione vescovile sulle stesse, ma le chiese private non pagavano tali somme perché non riconoscevano tale giurisdizione, nonostante gli sforzi della chiesa di far valere i propri diritti su tutte le parrocchie della diocesi, sia che fossero di patronato o meno. La povertà di molti episcopati, dunque, non era imputabile alla povertà del territorio bensì all'abbondante presenza di un clero sottomesso al patronato che li privava di tali fondamentali entrate[26].

A conforto di tale ipotesi, con riferimento al caso proposto in queste pagine, contribuiscono le relazioni delle visite fatte dai vescovi di Badajoz del XVII secolo, riportate in un interessante studio condotto sulle carte dell'*Archivio Segreto del Vaticano*[27]. Nello specifico, il tratto generale che accomuna le relazioni dei vari vescovi che si alternarono nell'ufficio lungo il XVII secolo, è costituito dalle accuse mosse ai Duchi, Conti e Marchesi, della provincia di Extremadura, di ripartirsi grandi porzioni di denaro spettante alla Chiesa. I privilegi sulle decime, secondo quanto lamentato dai prelati, impoverirono la cultura di quei luoghi per secoli, rendendo impossibile la costruzione di seminari e impedendo il proliferare di studi ecclesiastici. Altro motivo di lamentela e di protesta era rappresentato dalla scarsa autorità della giurisdizione vescovile, al fine di porre rimedio agli altri aspetti della vita dei religiosi, che si ritenevano esenti dall'autorità *de la Mitra*, in ragione degli antichi diritti che invocavano[28]. Si rilevava, dunque, come la possibilità di bloccare le decisioni appellandosi direttamente a Roma, da un lato, e l'assenza reale di potere, per le molteplici estensioni di giurisdizione, dall'altro, inibissero del tutto il cammino verso l'introduzione di misure riformatrici.

Nella relazione del *nostro* vescovo di Badajoz, Pedro Fernández Zorrilla, in carica dal 1618 al 1623, si faceva esplicito riferimento a questioni di pretesa esenzione dalla giurisdizione, di cui dicevano di godere i canonici della Collegiata di Zafra, «*apoyados por Señores temporales…resto del feudalismo*»[29]. Scrive il vescovo nella sua relazione:

> Las fabricas de las Iglesias son pobres, porque la mayor parte de los diezmos van a parar a los nobles.[…] En las causas civiles y criminales, los jueces episcopales han de tener, sobre cualquier otro, jurisdicción suficiente[30].

Del resto, Villagarcía rappresentava una *enclave* della diocesi di Badajoz, perché posta al centro del territorio ricadente nella giurisdizione dell'Ordine di Santiago,

26 Ivi, p. 162.
27 M. Amézcua Morillas, *Badajoz en el Archivo Secreto del Vaticano*, Badajoz, Excelentísima Diputación de Badajoz, 1997.
28 Ivi, p. 33.
29 Ivi, p. 34.
30 Ivi, p. 74- 75.

che aveva sede nella vicina Llerena, al quale la città era appartenuta per essere, poi, separata dalla giurisdizione *santiaguista*, e passare, al principio del XV secolo, agli eredi del Maestro García Fernández de Villagarcía[31]. Essa aveva sempre rappresentato un luogo in cui potevano trovare asilo coloro che fuggivano dalla giustizia del governatore e giudice ecclesiastico di Llerena[32].

Ecco, dunque, delinearsi in modo manifesto le motivazioni concrete alla base di una così forte tensione nei rapporti tra l'autorità episcopale, il Duca di Arcos, titolare del patronato sulla Chiesa parrocchiale di Villa García, e la massima autorità giurisdizionale in loco, il *Corregidor*. Gli attriti erano riconducibili ai tentativi da parte dell'autorità episcopale di trasformare le relazioni di potere che i fondatori conservavano con le loro chiese – il duca di Arcos, secondo le parole del *Corregidor*, aveva costruito la chiesa coinvolgendo l'intera comunità – cercando di escludere qualsiasi idea contraria a quella che voleva il diritto di patronato come una concessione dell'autorità ecclesiastica – così come ricordato dalle parole del vescovo al *corregidor* – alla stregua di un favore[33]. Non bisogna, del resto, dimenticare che l'incidenza delle rendite derivanti dai patronati ecclesiastici finivano per essere fondamentali in quei territori con scarse risorse economiche, in particolare, in un'epoca di crisi economica.

Erano dinamiche proprie dello Stato giurisdizionale che si esprimevano nella contesa di ambiti di giurisdizione, al fine di accrescere le basi materiali di ogni singolo titolare interessato, inseguendo la massimizzazione degli introiti.[34]

31 M. Maldonado Fernández, *La villa y encomienda santiaguista y extremeña de Guadalcanal*, in «Revista de Estudios Extremeños», 66, 2010, 2, p. 754.
32 F. J. Gutiérrez Núñez, *Señores de VillaGarcía*, cit., p. 261.
33 E. Catalán Martínez, *El derecho de patronato y el régimen beneficial*, cit., p. 153.
34 G. Cirillo, *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV – XVIII)*, Milano, Guerini e Associati, 2011.

CAPITOLO III

"*Una regalía en perjuicio de la libertad de la Iglesia*". Il caso di Bailén

I poteri concorrenti sul territorio di Bailén

Un caso molto interessante è rappresentato dal conflitto che si verificò, ancora una volta, all'interno dei possedimenti del duca di Arcos e, segnatamente, nella città di Bailén, agli inizi del secolo XVIII, ancora una volta, tra il vescovo e il *Corregidor* della città per questioni relative al diritto di porre sedia *distinta* per assistere alle funzioni pubbliche all'interno della chiesa. Emerge in modo chiaro la forza della consuetudine osservata come una fonte del diritto che, in ossequio alla tradizione, ha valore superiore a fronte di ogni innovazione giuridica introdotta.

La città di Bailén, messa in vendita dal re Alfonso XI, fu acquistata, nel 1349, da Pedro Ponce de León, signore di Marchena e conte di Arcos, per la somma di 140.000 *maravedís*[1]. Destinata a restare nel dominio dello stesso lignaggio fino al XIX secolo, quando ci fu l'abolizione della feudalità, costituiva un *señorío* di 118,66 chilometri quadrati che contava una popolazione di 2.500 unità, alla fine del XV secolo.

La città, situata lungo la strada che collegava Madrid a Cadice, rappresentava un'importante fonte di entrata per la famiglia Ponce de León, per le rendite cospicue che garantiva, al punto di essere al centro di una discordia a livello familiare quando, nel 1522, la terra venne sottratta dall'insieme dei beni che costituivano il patrimonio del maggiorascato, per essere venduta a Rodrigo Ponce de León, per 20.000 ducati di oro2. La scelta, dettata da una mancanza di liquidità, diede vita ad una lotta tra i rami principale e secondari della famiglia lungo il corso di ben tre secoli, non tanto per il titolo coerente alla terra, contado di Bailén, quanto per l'essere una terra appetibile dal punto di vista delle rendite[3].

1 AHNOB, *Osuna*, caja 148, documentos 1-16.
2 M. Amparo López Arandia, *Tierra de señores. Los Ponce de León y el Condado de Bailén en la Edad moderna*, in «Chronica Nova», 42 (2016), p. 319.
3 Ivi, p. 325.

Nel 1707, anno in cui accaddero i fatti che ci accingiamo ad esporre, la terra apparteneva al conte Joaquín Ponce de León y Lancaster, duca di Arcos, di Maqueda e Nájera, conte di Casares e marchese di Elche, Montemayor e Zahara[4]. La pluralità di titoli che assommava rappresentava il coronamento dell'abile politica matrimoniale posta in essere dal suo lignaggio castigliano-portoghese e che fu essenziale, anche, per la sua carriera all'interno delle istituzioni monarchiche. Dal 1706, infatti, dopo aver esercitato come Vicerè di Valencia, entrò a far parte del *Consejo de Estado*, assommando, nel tempo, le cariche di *Gentiluomo di Camera*, *Adelantado Mayor del Reyno de Granada*, *Alcalde perpetuo de la ciudad de Sevilla*, *Alcalde Mayor de Toledo*, *Maestrante de Sevilla*, *Caballero de la Orden Militar de Calatrava* e *Comendador Mayor* dello stesso[5].

A differenza di Villagarcía de la Torre, i duchi di Arcos non praticarono alcun tipo di patronato religioso nella città di Bailén, prerogativa diffusa abitualmente tra la nobiltà castigliana[6]. Probabilmente perché il mecenatismo religioso esercitato dai duchi fu concentrato nella città di Marchena e perché la città di Bailén non fu mai luogo di residenza della famiglia, tantomeno, nella chiesa locale furono tumulati suoi membri o venne posta alcuna lastra sepolcrale. A fronte di un *absentismo* permanente dei conti di Bailén, non vi fu, tuttavia, un'assenza di egemonia sul luogo, perché i Ponce de León ricorsero ad un sapiente utilizzo della loro immagine, coerentemente a quanto praticato dai ceti privilegiati di Antico regime[7], volta a lasciare

4 Joaquín era figlio di Manuel Ponce de León, VI duca di Arcos e di Maria de Guadalupe de Lancaster y Cárdenas, duchessa di Maqueda e di Aveyro, resse il ducato a cavaliere tra XVII e XVIII secolo e nel cruciale cambio di dinastia, esercitando un ruolo politico importante durante la Guerra di Successione, distinguendosi per la fedeltà al nuovo sovrano al quale risposero tutti i suoi domini, F.J. Gutiérrez Núñez, *Marchena y el VII Duque de Arcos (1693-1729). Aspectos sobre el control del Estado señorial*, in *Los Señoríos en la Andalucía moderna. El Marquesado de los Vélez*, coord. por F. Andújar Castillo–J.P. Díaz López, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, p. 769.

5 Ivi, p. 771.

6 Su tali pratiche da parte dell'aristocrazia vedi D. García Hernán, *La aristocrazia en la encrucijada. La alta nobleza y la Monarquía de Felipe II*, Cordoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cordoba, 2000; L. Salas Almela, *Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580 – 1670*, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2008; M. Pérez Armando, *La fundación de patronatos: fuente para el estudio de una realidad espiritual, social y artistica*, in R. Porres Marijuán (dir.), *Aproximacion metodologica a los protocolos notariles de Alava. Edad Moderna*, Bilbao, Universidad del Pais Vasco, 1986, pp. 366 e ss.; A.J. Gonzales Torrico, *La Nobleza cordobeza y el patronazgo religioso*, in «Ambitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales», 30, (2013), pp. 79–92; A. Atienza Lopes, *Nobleza, poder señorial y conventos en la España moderna. La dimensión politica de las fundaciones nobiliares*, in *Estudio sobre señorío y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón*, coord. por E. Sarasa Sánchez-E. Serrano Martín, Zaragoza, IFC, 2010 pp. 235 – 269; Ead., *Nobleza y ordenes religiosas. Los patronatos sobre las Provincias y capitulos provinciales en la España moderna*, in M. Rivero Rodríguez (coord.), *Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, Vol. 1, Madrid, Polifemo, 2009, pp. 551 – 584.

7 A tal proposito vedi E. Soria Mesa, *La imagen del poder. Un acercamiento a las práticas de visualiación del poder en la España moderna*, in «Historia y Genealogia», 1 (2011), pp.

una chiara impronta del loro potere[8]. Al di là della politica di regolamentazione sociale dello spazio urbano, imposta dalla presenza del palazzo di famiglia che ne rendeva tangibile il dominio, non trascurarono di utilizzare l'araldica come strumento visuale di legittimazione del lignaggio all'interno del *señorio,* infatti, le loro *armi* comparivano anche sulla facciata della chiesa parrocchiale, e le cerimonie pubbliche volte a enfatizzare l'immagine dei conti di Bailén come vertice della piramide sociale ed economica locale[9]. La capacità di gestione dei riti e delle cerimonie (battesimi, matrimoni, funerali), come elemento funzionale al controllo e alla magnificazione del potere della famiglia – collocata al centro della rappresentazione come protagonista e punto focale dello spettacolo - fu alla base delle strategie dei sovrani e delle nobiltà, oltre che degli ecclesiastici, durante l'antico regime, ai fini dell'esaltazione del lignaggio o della dinastia sovrana[10].

Ancora una volta, troviamo un caso in cui si nega, da parte del vescovo, il diritto a disporre di una seduta distinta e preminente al *Corregidor*, per assistere alla celebrazione delle funzioni religiose nella Chiesa parrocchiale, in concorso con gli altri membri del *Regimiento* della città. Come più sopra accennato, in questo caso non ricorreva il possesso di un diritto di patronato sulla chiesa da parte del signore, al quale poter fare riferimento durante la contesa legale, al contrario, era stato emanato un decreto vescovile che vietava esplicitamente l'utilizzo di sedute particolari e preminenti, all'interno delle chiese della diocesi.

Il 5 luglio del 1707, il Visitatore Generale del Vescovato di Jaén, Don Antonio Queypo, giunse a Bailén per compiere la visita alla parrocchia maggiore, su mandato del vescovo di Jaén, Don Antonio de Brizuela y Salamanca. Le visite pastorali rappresentavano un importante strumento per testimoniare l'autorità del vescovo all'interno della propria diocesi, in particolare, per vincere le resistenze, che derivavano dal sistema dei benefici e delle relative nomine dei parroci, dei *cabildos catredalicios* ad essere sottoposti al controllo vescovile e, soprattutto, per attenuare le ripercussioni negative sulla popolazione per le difficoltà nell'esercitare il proprio ministero, riscontrate dai vescovi, come ad esempio il potere ricevere il sacramento della cresima da parte delle persone[11]. Dei problemi che il nostro vescovo di Jaén,

5- 10; J.J. Sánchez Gonzáles, *Los castillos y la imagen del poder: la capitalidad del Señorío de Feria*, in «Revista de Estudios Extremeños», LXVII, III (20111), pp. 1347 – 1378; sulle capacità di integrazione della religiosità nelle strategie politiche e sociali di potere da parte della nobiltà vedi R.M. Pérez García, *Espirituales, cortes señoriales y linajes nobiliarios. Construcción y desarrollo de climas sacro-espirituales de referencia social en la Andalucía de los siglos XVI y XVII*, in «Historia y Genealogia», 1 (2011), pp. 133 – 153.

8 M. Amparo López Arandia, *Tierra de señores.*, cit., pp. 328 – 333.

9 Ivi, p. 330.

10 I. Atienza Hernández, *El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVII*, in «Manuscrits», 9 (1991), p 177.

11 Id., *Corrompidos todos los caminos… Los obispos de Cartagena, testigo de una época de crisis*, in F.J. Aranda Pérez (coord) *La declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII*, Actas de la VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna,

Brizuela y Salamanca, aveva con il *cabildo catedralicio* della sua città, specialmente in merito al conflitto sorto sullo *ius mutandi*, relativo alla prerogativa episcopale di assegnare la residenza dei canonici a Jaén o Baeza[12], o ai problemi sorti per la ripartizione dei costi di costruzione della cattedrale di Jaen[13], esiste una copiosa documentazione all'interno del fondo *Archivo de la Nunciatura* de Madrid, presso l'Archivio Segreto Vaticano [14]. Dalle relazioni delle *visite* effettuate dai vescovi inviate a Roma, emerge un elemento comune rappresentato dalla insoddisfazione per la scarsa autorevolezza dei vescovi e la mancanza di effettività delle proprie disposizioni riscontrate, soprattutto, nel rapporto con i titolari di privilegi che si sentivano immuni dalla loro autorità, per la possibilità di adire direttamente la giustizia romana, scavalcando quella vescovile.

Ma ben di più di tutte queste problematiche, l'elemento precipuo alla base delle grandi tensioni sul territorio dove esercitava il vescovo Brizuela y Salamanca era rappresentato dalla conflittualità giurisdizionale che connotava il rapporto tra autorità episcopale, ordini militari e autorità signorile[15].

Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, p. 647.

12 F.J. Martínez Rojas, *Noticias y documentos relativo a Jaén en el Archivo de la Nunciatura de Madrid, del Archivo Secreto Vaticano*, in ‹‹Boletín del Instituto de Estudios Giennenses››, 173 (1999), p. 361- 362.

13 J. Higueras Maldonado, *El Obispo Antonio Brizuela y Salamanca (1693-1708)*, in «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses», 194 (2006), pp. 181-188.

14 F.J. Martínez Rojas, *Noticias y documentos*, cit., p. 361- 362.

15 La conflittualità tra giurisdizioni laica ed ecclesiastica ha rappresentato un elemento comune e di lunga durata nelle dinamiche dei territori europei sia in età medievale che in età moderna ed esiste una bibliografia molto vasta. Per quanto riguarda la realtà spagnola ci limitiamo a citare alcuni tra i tanti lavori pubblicati: M. Diago Hernando, *Injerencias nobiliares en la esfera eclesiastica en el Obispado de Calahorra a fines del Medievo: el caso de los señores de Murillo, Alcanadre, Ausejo y Arrubal, in* «BERCEO. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades», 162 (2012), pp. 63 – 83; Id., *El poder de la nobleza e los ambitos regionales de la Corona de Castilla a fines del Medievo; las estrategias politicass de los grandes linajes en la Rioja hasta la revuelta comunera*, in «Hispania. Revista Española de Historia», LXVI, 223, (2006), pp. 501 – 546; M.Y. Lorenzo Sans, *Autonomia civil y eclesiastica de Medina y su tierra: ni el rey oficio ni el Papa beneficio*, in E. Lorenzo Sans (dir.) *Historia de Medina del Campo y su tierra*, Valladolid, Ayuntamiento de Medina del Campo: Junta de Castilla y León, Consejeria de Educación y Cultura: Diputación Provincial de Valladolid: Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1986; J.M. López Andrés, *Las relaciones entre la Iglesia y el poder señorial en la diocesis de Almeria. Doña Maria de Luna Señora del "Estado de Tahal" y la reordinación económica diocesana del Obispo Villalán*, in M. Desamparados Martínez San Pedro-M.D. Segura del Pino (coord), *La iglesia en el mundo medieval y moderno*, Almeria, Instituto de Estudios Almerienses, 2004; L.M. Carrasco Cifuentes, *La venganza en la conflictualidad señorial de Galizia de finale del siglo XV: luchas entre los Sotomayor y los señores eclesiasticos (1474-1486)*, in «E- Strategica» 1 (2017), pp. 7–38; V. Royo Pérez, *La lucha por las rentas en la frontera septentrional valenciana: los conflictos por el diezmo y la primicia en las comarcas de Els Ports y el Maestrat en el siglo XIII*, in «Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales», 26 (2016), pp. 247–279; R. Valdenebro Manrique, *El pueblo de Valdenebro en la Baja Edad Media. La lucha por las rentas señoriales entre el Obispo del Burgo de Osma y Juana de Luna, señora de la villa de Osma. La sentencia arbitral de 1467*, in «Celtiberia», LXV, 109 (2015); pp. 229

Infatti, grazie alla sua collocazione strategica, il Regno di Jaén era diventato, durante il periodo della *Reconquista*, un importante punto di snodo, che aveva favorito la formazione di una complessa struttura territoriale ed amministrativa, fondata sulla concessione in feudo di territori a *Señores* e agli Ordini militari di Santiago e Calatrava, come *mercedi* in cambio del servizio militare contro gli infedeli.

Il territorio della diocesi di Jaén era stato diviso in otto *Vicarias foraneas* o *arciprestazgos*[16] e all'interno della diocesi trovava spazio un'altra *Vicaría*, il cui capo o vicario risiedeva a Martos che, per i sacramenti, era soggetta al vescovo di Jaén mentre, per quanto atteneva alla giurisdizione, apparteneva all'Ordine di Calatrava. Il difficile condominio fu alla base di lunghe controversie relative alla giurisdizione ecclesiastica di Martos, che trovarono una sistemazione nel 1591, quando il vescovo Don Francisco Sarmiento favorì l'accordo tra le parti che fissava le rispettive attribuzioni[17]. L'Ordine approvava *prioratos*, *curatos* e *rectorados*, *capellanias* e *beneficios*. Nominava un vicario che esercitava la giurisdizione, concessa all'ordine da Filippo II, il 17 marzo del 1591, con *real ejecutoria*, consistente nell'amministrare e ispezionare con *visitas* le chiese, gli ospedali, le confraternite, dare licenze per fondare chiese e confraternite, avere la cognizione in ambito di benefici e su quanto riguardava l'amministrazione della giustizia criminale sulle cause dei clerici dell'ordine. Il vescovo era giudice privativo dei *clerigos* di San Pedro residenti nel dipartimento e in tutte le cause civili, criminali e matrimoniali; inoltre, disponeva sul territorio di un vicario rappresentante la giurisdizione ecclesiastica ordinaria, atto a prendere *informes*, svolgere *comisiones* e poter concedere licenze per benedire chiese, cappelle, oratori e, per i *clerigos* di San Pedro, licenze per predicare, celebrare e amministrare sacramenti[18]. La concordia, celebrata nel 1591, diede prova della sua solidità nel tempo, tenuto conto che, nel 1847, risultava ancora in vigore.

Un territorio complicato per la sua conformazione giurisdizionale, che alimentava un sentimento di frustrazione nei vescovi che vi esercitavano l'ufficio e rapporti informati ad una continua tensione tra questi e i poteri concorrenti sullo stesso territorio, come il potente lignaggio dei Ponce de León e l'Ordine di Calatrava, di cui il duca di Arcos era anche *Comendador Mayor*[19].

– 249; M. Sanchez Lozano, *Obispos y señores de vasallos. Enfrentamientos por parcelas dde poder en la Villa de Torres (Jaen)*, in F.J. Campos–F. de Sevilla (coord.), *Las dos ciudades: relaciones Iglesia-Estado*, (Simposium San Lorenzo del Escorial, 8 al 11 de septiembre, XXIV Edición), Madrid, Estudios Superiores del Escorial San Lorenzo del Escorial, 2016, pp. 155–169.

16 Esse erano: Baeza, Andújar, Úbeda, Iznatoraf, Santisteban, Carolina, Alcaudete e Arjona.

17 P. Madoz, *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*, Tomo IX, Madrid, Est. Tipográfico-Literario Universal, 1847, p. 494.

18 Ivi, p. 567.

19 Sulle limitazioni della giurisdizione vescovile da parte degli ordini militari e delle giurisdizioni privilegiate vedi C.M. Rodríguez López-Brea, *Conflictos de jurisdicción eclesiastica en la España de finales del Antiguo Regimen: los limites del episcopalismo borbonico*, in «Hispania Sacra», LIV, 109 (2002), pp. 69-84, in particolare pp. 74–75; M. Ussia, *Las*

La politica inaugurata dal vescovo Brizuela y Salamanca sul territorio, al momento della presa in carico del suo mandato vescovile, fu prontamente orientata a una difesa dei propri spazi giurisdizionali oltre che a una decisa intransigenza nei confronti di ogni minima provocazione da parte degli altri concorrenti giurisdizionali. Esito di tale politica fu l'emanazione del decreto che notificava a tutte le chiese della diocesi di proibire al loro interno, durante la celebrazione degli offici divini, l'utilizzo di sedie, banchi e qualsiasi altra regalia tirannica o precedenza[20]. Il decreto, dunque, era finalizzato a tutelare gli spazi di autonomia giurisdizionale del vescovo da qualsiasi ipotetica minaccia alla sua autorità, proveniente dalle pratiche di precedenza e di preminenza nell'occupazione degli spazi, qualificando come "tirannica" l'eventuale presenza di supposte regalie, per rimarcare la mancanza di un diritto legittimante tali pratiche e bollarle come azioni perpetrate, esclusivamente, con l'arroganza della forza e senza alcun fondamento giuridico.

Una *"instrucción poderosa"* contro il decreto episcopale

Nel compiere la *visita* episcopale, il visitatore D. Arias Miguel Queypo accertò la violazione dell'Editto Generale emanato dal vescovo di Jaén per tutta l'intera diocesi, con il quale ordinava a tutti i *Corregidores Alcaldes Mayores* e ad ogni altro giudice esercitante l'ufficio in tutte le *villas y lugares* dell'episcopato di Jaén, sia di giurisdizione regia (*realengo*) che di giurisdizione signorile, di astenersi dal prendere posto in *silla y banquillo preeminente* rispetto al Banco del *Cabildo*, nel presenziare alle funzioni pubbliche celebrate nelle parrocchie, intimando di prender posto nei banchi assegnati al *Cabildo y Regimiento* delle *villas*, i soli consentiti dai signori prelati dell'episcopato[21]. La violazione era stata commessa dall'*Alcalde Mayor* e *Corregidor*, il licenziado don Miguel Murillo de Vargas che aveva avanzato la pretesa di continuare ad assistere agli offici divini utilizzando la seduta separata e preminente, rispetto a quella del *Cabildo* e del *Regimiento* della città, arrogandosi, secondo il visitatore, una regalia in pregiudizio della libertà della chiesa e, aggiungeva, priva, soprattutto, di alcun motivo se non quello di una *mera instrucción poderosa*. Quest'ultima espressione faceva esplicito riferimento ad un comando dato dal duca al *Corregidor*, al fine di rimarcare il predominio all'interno della città. Nonostante quella del *Corregidor* fosse una carica, almeno dal punto di vista formale, di deriva-

jurisdicciones esenta de las ordenes religiosos-militares españolas, in «Scriptorium Victoriense», 4 (1957), pp. 142 – 175; L. Echeverría, *Las Diocesis-priorato de las ordenes militares*, in «Salmanticentis», II, 2 (1955), pp. 299 – 399; P. Guerrero Ventas, *El Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan de Jerusalen en el Campo de la Mancha*, Toledo, Dputación Provincial, 1969; M. López Fernández, *Conflictos jurisdiccionales en las Vicarias de Tudia y Reina durante la Edad Media, in* «Revista de Estudios Extremeños», 67, 3 (2011), pp. 1261 – 1292.

20 AHNOB, *Osuna*, caja 150, expediente 28, ff. 4r.

21 AHNOB, *Osuna,* Ivi, ff. 4r.

zione regia[22], nei territori feudali, grazie agli enormi diritti goduti dai signori titolari della giurisdizione – tra i quali proprio quelli di designazione degli ufficiali addetti all'amministrazione della giustizia –, essi finivano, di fatto, al servizio del signore territoriale, sviluppando nei suoi confronti una fedeltà maggiore di quella dovuta al sovrano. La famiglia Ponce de León, in particolare, attraverso una pratica testamentaria volta a sollecitare gli eredi a conservare nei rispettivi incarichi gli ufficiali e i servitori della casa, seppe dar corpo all'idea di un servizio in grado di garantire, nel lungo periodo, la fedeltà, non al singolo signore, bensì alla casata nobiliare. Il *Corregidor*, in particolare, operava più come un *hombre del señor*, difensore dei suoi interessi di fronte alla legislazione regia e, in particolare, alle famiglie del *Cabildo*, sviluppando attitudini e capacità inibitorie delle loro azioni, nei casi di conflitto tra i loro interessi e quelli del signore[23]. La fedeltà mostrata dagli ufficiali e dagli aiutanti al signore, molto spesso, incontrò importanti manifestazioni di gratificazione attraverso lasciti testamentari[24].

Il Visitatore, Arias Miguel Queypo, fece notificare un atto al *Corregidor* con il quale gli intimava, sotto pena di scomunica, di astenersi da tale pratica che restava, invece, permessa al signor Duca di Arcos e conte di Bailén, pur in assenza di un diritto di patronato sulla chiesa, soltanto per la grandezza che gli corrispondeva[25]. A seguito della notifica dell'atto, avvenuta il giorno 6 luglio dello stesso anno, l'*Alcalde Mayor* presentò una petizione dinanzi al *Visitatore Generale* in cui richiedeva di essere mantenuto nel possesso della *silla* e di non essere privato di tale diritto, in quanto esso si fondava su una consuetudine consolidata da tempo immemorabile, senza esser mai stata contraddetta in alcun tempo dai visitatori che, precedentemente, erano venuti nella città, tanto da essere ritenuto diritto acquisito del signor Duca di Arcos [26]. L'uso della seduta particolare da parte dei *Corregidores*, rimarcava il Murillo, era derivato da una regalia che il Duca di Arcos aveva fatto ai suoi ministri che lo rappresentavano, durante le funzioni pubbliche, come amministratori della sua giurisdizione.

Informato di quanto accaduto, anche il duca di Arcos diede mandato al suo rap-

22 Sulle competenze del Corregidor rimandiamo al trattato di J. Castillo de Bobadilla, *Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz, y de guerra, y para prelados en lo espiritual y temporal entre legos, jueces de comisión, regidores, abogados, y otros oficiales públicos: y de las jurisdicciones, preeminencias, residencias, y salarios de ellos: y de lo tocante a las Ordenes y Caballeros de ellas*, Madrid, En la Imprenta Real de la Gazeta, calle de las Carretas, 1775. Sull'evoluzione della figura del *Corregidor* nel lungo periodo in Spagna tra Medioevo ed Età moderna vedi B. González Alonso, *El Corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970; sulla figura del *Corregidor* feudale vedi D. García Hernán, *El corregidor señorial*, in E. Martínez Ruiz (coord), *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía*, 3 voll., *Poder y dinero*, vol. I, Madrid, Editorial Actas, 2000.
23 F.J. Gutiérrez Núñez, *Marchena y el VII Duque de Arcos (1693-1729)*, cit., p. 782.
24 Ivi, p. 779.
25 AHNOB, *Osuna*, c.150, ex. 28, ff. 5r.
26 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 5r-6r.

presentante legale, D. Baltasar de la Rica y Medina, che era anche il suo *Mayordomo*, e il giorno 27 luglio, presentò una *petición* al *Visitatore Generale*, nella quale contestava il *despojo* subìto del privilegio e del possesso consolidato nel tempo, da sempre goduto in quella chiesa dai *Corregidores* come ministri del signor Duca.

In essa si richiedeva la remissione degli atti al giudice ordinario ecclesiastico di Jaén, presso il quale il 12 settembre, congiuntamente, Duca e *Corregidor*, presentarono una petizione. Il *Corregidor*, che nel frattempo si era dotato di un procuratore, Francisco Ruiz de Mérida, nella petizione da questi presentata faceva richiesta di sospensione dell'atto inibitorio del *Visitatore*, invocando la comminazione di gravi pene contro chiunque avesse perturbato il suo possesso[27].

La tesi difensiva del procuratore Ruiz de Merida, si basava sull'interpretazione data delle *Costituzioni sinodali* dell'episcopato di Jaen - alle quali l'Editto emanato si rifaceva - delle quali citava il *Capitolo II*, del *Titolo VI*, del *Libro II*, in cui il divieto fatto alle persone di utilizzare un *asiento señalado* in Chiesa, non poteva essere esteso ai *Concejos y Regimientos*. Il procuratore argomentava che, nelle pubbliche manifestazioni, come nella celebrazione degli offici divini, *Alcalde Mayor* e *Regimiento* partecipavano congregati come un solo corpo e la sedia, dalla quale il primo presiedeva, e il Banco, rappresentavano i rispettivi posti.

La *silla* era sempre stata utilizzata dai *Corregidores* in occasione delle *visitas* compiute dai Vescovi negli anni passati, e la concessione della seduta particolare al ministro della giustizia fu fatta dalla Chiesa stessa, in ossequio alla maggiore dignità goduta rispetto alle altre cariche di giustizia[28].

Il 17 settembre il *Fiscale Generale delle Opere Pie*, in rappresentanza del *Visitatore*, rispondeva alle obiezioni avanzate dal procuratore del *Corregidor*, confutando quanto sostenuto dalla controparte. La pretesa dell'ufficiale, affermava, non derivava da alcuna delega scritta da parte del duca e, in merito alle Costituzioni sinodali, queste prevedevano un posto comune per il *Regimiento* e l'*Alcalde*, senza distinzioni. In merito alla concessione fatta dalla Chiesa in ossequio alla dignità delle cariche di giustizia, si qualificava come incerta, tenuto conto del divieto vescovile e il *Corregidor* rappresentava il Duca esclusivamente nel governo del territorio e nell'amministrazione della giurisdizione e non per altri diritti e preminenze spettanti al signore e, ancor meno, per la *silla*. Non era, inoltre, certo che la seduta fosse stata precedentemente utilizzata dagli altri *Corregidores* e, nell'eventualità, di sicuro fu all'insaputa dei vescovi che, per evitare l'invidia tra i nobili del luogo, avevano sempre negato la seduta differenziata[29].

La risposta del procuratore Francisco Rico de Mérida non si fece attendere e, presentando un'ulteriore petizione, colse l'occasione per confutare le argomentazioni del Fiscale. Secondo de Merida sostenere il divieto della seduta distinta, onde evitare

27 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 12r-13r.
28 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 13r-14r.
29 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 16r-19r.

l'invidia, era motivazione debole e non applicabile ad una carica pubblica, in quanto l'*Alcalde Mayor* la utilizzava non come privato e il suo utilizzo, praticato anche dai predecessori, non aveva mai ingenerato alcuna competizione per il semplice fatto che il beneficio era concesso all'ufficio e non alla persona. Il Duca, aggiungeva, non avrebbe dovuto produrre alcuna delega ulteriore per il *Corregidor*, perché legittimato all'esercizio dell'ufficio, in virtù del quale gli spettava la seduta distinta. In merito alle Costituzioni sinodali, quando, nel 1626, si celebrò il *Sinodo*, i *Corregidores* utilizzavano la seduta distinta e nelle costituzioni non si trova un esplicito divieto in merito, tanto che per i successivi ottant'anni la pratica rimase invalsa. Mancando, dunque, una disposizione che prevedeva l'uguaglianza della seduta di *Justicia* e *Regimiento*, restava ferma la consuetudine osservata, con la seduta del *Corregidor* collocata sul lato superiore, accanto al banco del *Regimiento*. Inoltre, le costituzioni ammettevano i posti propri degli organi di governo che componevano un corpo unico in tali occasioni, e non essendo la *silla* parte del *Regimiento*, la presenza dei due organi non poteva esservi mancando la seduta del *Corregidor*. Nelle visite che si erano tenute in passato, chiosava il procuratore, la seduta distinta era sempre stata utilizzata e anche se, come affermava la controparte, la chiesa non avrebbe potuto concedere il suo utilizzo perché solo i vescovi avrebbero potuto, concorreva tuttavia l'approvazione da parte delle Costituzioni sinodali[30].

L' 11 ottobre 1707, il giudice ordinario di appello, dinanzi al quale era stata presentata petizione, emanò un atto con il quale fissava un termine entro il quale le parti avrebbero dovuto presentare prove testimoniali, incaricando uno dei ministri dell'*Audiencia* ecclesiastica di eseguire l'accertamento probatorio. Le parti in causa presentarono rispettivamente quindici testimonianze di persone scelte tra le più rispettabili e anziane del luogo, proprio per confermare o negare il costume invalso negli anni.

I testimoni presentati dal Duca di Arcos e dal *Corregidor* erano tutti residenti in Bailén, come indicato nella copia dell'atto di escussione dei testimoni[31], mentre tale requisito non compare per i testimoni presentati dal Fiscale ecclesiastico[32]. È inutile dire che, i primi, confermarono tutte le argomentazioni presentate da parte del Duca, come il consolidato costume dell'utilizzo della seduta distinta da parte dei *Corregidores,* anche in occasione di altre visite episcopali, senza alcun impedimento. I testimoni della controparte invece, in coerenza con quanto indicato nell'atto del Fiscale, negarono il costume consolidato.

L'esito degli interrogatori venne riassunto nell'atto del 5 dicembre del 1707, presentato dal procuratore del Duca, in cui si procedeva alla ricapitolazione delle ragioni giuridiche, legali e dottrinali emerse dalle prove e dalle testimonianze rese in giudizio, e con il quale si chiedeva la revoca dell'atto emanato dal *Visitatore Generale*.

30 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 19r–23r.
31 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 24r-38r.
32 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 38r–44r.

I testimoni di ambedue le parti in causa avevano riconosciuto l'esistenza di *posti propri* assegnati al *Concejo* e al *Regimiento*, compresa la *silla* del *Corregidor*, all'interno della Chiesa parrocchiale. Avevano riconosciuto, inoltre, che nelle Costituzioni sinodali del 1621, si menzionavano tali posti propri e come i *Corregidores*, dopo tale data, avessero continuato a praticare la consuetudine. Nelle visite episcopali alternatesi negli anni, i prelati avevano approvato l'uso della *silla*, e poiché per il suo utilizzo era necessaria la licenza degli stessi, adduceva il procuratore, "*la tolerancia obra los mismos efectos que la referida licencia*"[33]. Si concludeva argomentando che la sedia era una concessione fatta ai *Corregidores* in quanto persone pubbliche, in ossequio al costume della Santa Chiesa Cattolica che, sin dai tempi antichi, aveva concesso un posto nelle chiese ai Governatori, Giudici e altre persone che esercitavano le giurisdizioni[34].

Il potere della consuetudine: l'indirizzo della dottrina in materia di precedenze.

L'importanza attribuita alle testimonianze all'interno del processo di antico regime, derivava dalle sentenze dei più autorevoli giuristi del tempo che ai fini della manutenzione nel possesso del diritto contestato, in ambito di precedenza, ritenevano necessario provare che, al tempo della turbativa del diritto, l'attore si trovasse nel suo pacifico possesso e che il pregiudizio arrecatogli fosse accaduto successivamente al godimento del possesso. Inoltre, andava provato che il godimento del diritto perturbato, fosse di tempo assai risalente[35]. La prova dell'antichità del possesso derogava a tutte le leggi, in base alla dottrina dei giuristi più autorevoli, al punto che anche il *Cerimoniale romano* di Clemente VII cedeva dinanzi alla forza della centenaria e immemorabile consuetudine [36].

Con riferimento alla seduta particolare degli ufficiali secolari, il Paradisi, infatti, dichiarava che nonostante il *Cerimoniale romano* disponesse che le Sedie di tali ufficiali dovessero essere collocate fuori del Coro e del Presbiterio, tuttavia, la consuetudine immemorabile prevaleva sulla legge, "*quando questa di quella espressa menzione non faccia e ad essa esplicitamente non deroghi*", secondo quanto disposto dalla dottrina e come dichiarato, anche, dalla Rota Romana, dalla Congregazione de' Riti in una Salamantina, il dì 10 Gennajo del 1604, ed in una Cesaraugustana il dì 10 Aprile del medesimo Anno, come riportato dal Barbosa[37]. Posizioni analoghe venivano riportate da Castillo de Bovadilla che, citando Luca da Penne, affermava che il *Corregidor*, in chiesa, non poteva sedere nello stesso banco dei *Regidores*, in modo eguale, ma doveva avere una seduta separata proprio come stabilito dal re,

33 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 46t – 47r.
34 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 47r.
35 A. Paradisi, *Ateneo,* cit., Tomo V, cit., 54,
36 Ivi, p. 58.
37 Ivi, p. 191.

Alfonso il Savio, per conferire a tale ufficiale, che esercitava il ministero più alto e degno, l'onore che meritava[38].

Anche, se, ammetteva l'autore, in alcune località, si era introdotto il costume di far sedere ugualmente il *Justicia* con i *Regidores* nel banco, a causa di un pregiudizio nei confronti della giustizia regia, attribuibile alla debolezza o alla svogliatezza di alcuni *Corregidores*. Tuttavia, a livello generale e in contrasto con tale ultima pratica, l'opinione diffusa tra i più autorevoli giuristi era che il *Corregidor* dovesse precedere tutti all'interno del *Corregimiento* ed essere distinto in ogni occasione[39]. Castillo de Bovadilla a chiosa della sua dissertazione ricordava anche che, in materia di precedenza e di sedute tra persone di dignità, proprio per la mancanza di regole certe e della variabilità delle prerogative che mutavano a seconda delle qualità delle persone e degli uffici, nonché dei paesi e dei tempi, bisognava far attenzione a generalizzare, tenuto presente che, nonostante le volontà del principe e dei suoi consigli decidessero in base alla giustizia o alle esigenze di governo, la consuetudine, in questi casi particolari, aveva molto potere[40].

Nonostante i pareri dei giuristi di Bailén e le posizioni della più autorevole dottrina, il 24 febbraio del 1708, il Dottor Miguel Guerrero de la Cueva, canonico *doctoral* della Santa Iglesia della città di Jaén, Commissario del *Santo Oficio de la Inquisición* de Cordoba, *Provisor y Vicario General* del vescovato di Jaén, confermò l'atto emesso dal Visitatore Don Arias Miguel Queypo, con il quale si impediva al *Corregidor* l'utilizzo della seduta particolare.[41]

La decisione del Tribunale della Nunziatura di Madrid.

A seguito della conferma dell'atto inibitorio, il 12 marzo del 1708, il Duca di Arcos presentò ricorso presso il Tribunale della Nunziatura di Madrid, rimettendo ad esso tutti gli atti. Nell'agosto del 1707, il vescovo Antonio Brizuela y Salamanca, aveva lasciato il suo incarico presso la diocesi di Jaén, per motivi di salute che lo portarono alla morte il 10 gennaio 1708. Successore alla sede episcopale di Jaén fu Benito de Omaña, che rimase nell'incarico fino al 1712[42].

La particolare azione svolta dal Tribunale della Nunziatura di Madrid sul territorio fu alla base di forti contrasti con il clero e, anche, con la corona. Esso venne creato a seguito delle lamentele presentate nelle *Cortes* di Toledo del 1525, che denunciavano la lentezza della giustizia romana, resa ancor più insopportabile dall'enorme distanza esistente tra Madrid e Roma. Così Carlo V riuscì ad ottenere, nel

38 J. Castillo de Bobadilla, *Política para Corregidores*, cit., Tomo II, p. 19
39 *Ibidem*.
40 Ivi, p. 19-20.
41 AHNOB, *Osuna*, c. 150, ex. 28, ff. 39r-40r.
42 J. Higueras Maldonado, *El Obispo Antonio Brizuela y Salamanca*, cit., p. 187.

1529, una bolla papale da Clemente VII, che ne autorizzò l'istituzione.

Il Nunzio Apostolico godeva di rilevanti prerogative e disponeva di un'amministrazione importante e uno dei principali strumenti di azione e di ingerenza nella vita della Chiesa spagnola a sua disposizione, era la "*colectoría apostolica*", attraverso la quale si prendeva carico della riscossione di una serie di diritti chiamati "*espolios y vacantes*". Il diritto di *espolios* permetteva di entrare nel possesso dei beni lasciati dagli arcivescovi e dai vescovi al momento della loro morte, acquisiti grazie alle rendite derivanti dalla *mitra*. Il diritto dei *vacantes* conferiva la facoltà di percepire quelle rendite derivanti dalla *mitra*, maturate nel periodo di tempo intercorrente tra la morte del prelato e la designazione, da parte di Roma, del suo successore[43]. All'indomani del Concilio di Costanza del 1417, tutti i paesi europei si affrancarono dal pagamento di questi diritti alla Chiesa, fatta eccezione per la Spagna e la Penisola italiana[44].

Altro importante strumento a disposizione del Nunzio era costituito dalla cosiddetta *Abreviadura de la Nunciatura* – una sorta di cancelleria, simile a quella romana – a mezzo della quale gestiva la sua prerogativa di concedere grazie, dispense e licenze, in modo autonomo da Roma. Inutile dire che da essa la Nunziatura traeva importanti entrate economiche, tra le quali quelle derivanti dalla concessione dei benefici della riserva apostolica erano le più rilevanti, il cui valore non superava i "*24 ducados de oro de Cámara (792 reales de vellón)*"[45].

Ma la funzione più emblematica e controversa dell'azione dei Nunzi in Spagna era proprio quella dicastica, in quanto essi come presidenti del Tribunale potevano giudicare in appello e in ultima istanza su tutte le cause dei tribunali ecclesiastici spagnoli e in prima istanza per le cause civili e criminali pertinenti al *fuero* ecclesiastico, con facoltà di poterle delegare ad altri giudici ecclesiastici.

Negli anni Quaranta del XVII secolo, il tribunale che, intanto, si era trasformato nell'istituzione simbolo degli *abusos de Roma* in Spagna, fu responsabile di una delle maggiori crisi verificatesi tra Madrid e Roma. All'origine di essa molteplici motivazioni quali: l'ignoranza delle leggi castigliane da parte degli ufficiali stranieri in servizio nel tribunale; le tariffe troppo proibitive, perché corrispondenti a quelle della giustizia romana; la perdita di autorità da parte dei vescovi e dei superiori degli ordini religiosi dovuta alla possibilità di adire la Nunziatura per contestare i loro ordini; il mancato rispetto delle disposizioni del Concilio di Trento, avendo il nunzio la facoltà di giudicare in prima istanza[46].

Attriti che, come si evince, si registrarono non soltanto con l'autorità regia ma,

43 C.L. Ladero Fernández, *Espolios y vacantes en el siglo XVIII: el caso particular de un Arzobispo de Sevilla*, in «Hispania Sacra» LXIX, 139 (2017), p. 247.
44 A. Vatican, *La nunciatura española bajo el reinado de Carlos II: Savo Millini*, in «Cuadernos de Historia moderna», 26 (2001), p. 134.
45 Ivi, p. 135.
46 Ivi, p. 136.

soprattutto con le autorità episcopali sminuite nel loro potere giurisdizionale.

Ritornando al nostro caso, il 17 settembre del 1718, esattamente dopo undici anni dalla prima contestazione della seduta del *Corregidor* nella Chiesa Parrocchiale di Bailén, e dopo il succedersi di ben tre vescovi, si giunse ad una sentenza da parte del Tribunale della Nunziatura di Madrid, con la quale si reintegravano il duca e il suo *Alcalde Mayor* nel possesso del diritto goduto di *poner silla* accanto al banco del *Regimiento* nella chiesa parrocchiale e ivi prender posto, fatta eccezione per le funzioni in cui veniva scoperto il *Santissimo Sacramento*, durante le quali veniva vietato l'utilizzo della *silla*[47].

Attraverso l'ordine di *Manutención y Reintegración* "*en forma con pena y censuras*" si garantiva il pacifico godimento del diritto del Duca, dell'*Alcalde Mayor* e dei loro successori nel titolo e nella carica, protetti da ogni molestia futura e, inoltre, si procedette alla revoca definitiva della sentenza del giudice Ordinario di Jaén, emessa il 24 febbraio 1708, che confermava quanto decretato dal Visitatore Ecclesiastico il 5 luglio 1707. I signori Arcivescovi e vescovi erano tenuti a rispettare quanto stabilito dalla sentenza definitiva, oltre a imporne il rispetto ai loro Vicari Generali e giudici, sotto pena di interdizione e di multa di 1000 ducati da prelevare dagli introiti delle proprie chiese[48].

In ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza, si tenne una cerimonia ufficiale nella chiesa parrocchiale di Bailén, celebrata domenica 12 febbraio del 1719, durante la quale il parroco, Álvarez Tenorio, reintegrò nel possesso della *silla* il *Corregidor*, Fernando Joseph de Quinto y Villarroel, accompagnandolo per mano lungo la navata principale della chiesa, fino all'ultima colonna vicina all'altare maggiore, dove ordinò che fosse posta accanto al Banco in cui si sedeva il *Cabildo*, una sedia con braccioli e schienale nel posto esatto in cui, precedentemente, era stata collocata e gliene attribuì il possesso. Il *Corregidor* prese posto, si alzò e si risedette, compiendo tutti gli atti necessari alla presa del possesso quieta e pacifica, senza alcuna contraddizione e chiedendo al curato della chiesa che "*se lo mandase dar por testimonio y que los presentes le fuesen testigos*", cosa che fece alla presenza del notaio che attestava la presa di possesso.[49].

Bisogna osservare che la sentenza del Tribunale della Nunziatura, nel riconoscere il diritto del *Corregidor* annullando l'atto del Visitatore dell'Arcivescovo, ci offre una preziosa testimonianza di quell'azione volta a sminuire di fatto l'autorità episcopale e a limitarne la giurisdizione, alla base delle lamentatele presentate dai vescovi nelle relazioni inviate a Roma. La decisione confermava, inoltre, la mancanza di una sintonia di base e di un'efficace azione di coordinamento tra le istituzioni ecclesiastiche, confermando come anche la giustizia ecclesiastica di Antico Regime, alla stregua di

47 AHNOB, *Osuna*, c. 150, ex. 150, n. 28, ff. 56r-58r.
48 *Ibidem*.
49 La cronaca della cerimonia è contenuta nell'atto redatto in quel giorno dal notaio Francisco de Carmona. AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 66r – 67t.

quella regia, non si dispiegasse in modo unilaterale.

La concorrenza giurisdizionale tra le chiese regolare, diocesana, episcopale e inquisitoriale, alla quale si aggiungeva quella regia sui *clérigos seculares*, con propri tribunali e proprie carceri, accentuava ancor di più gli aspetti problematici del sistema giudiziario, complicato dalle possibilità d'intervenire in modo funzionale rispetto ai casi, alle materie o ai gruppi coinvolti in giudizio.

In aggiunta, la mancanza dell'obbligo di motivazione della sentenza da parte del giudice, che impediva la comprensione del processo logico deduttivo alla base della decisione, conferiva ampi margini di iniziativa, nella dialettica politica del tempo, al fine del perseguimento di particolari fini.

Tomás y Valiente aveva ravvisato nell'assenza di motivazione della sentenza da parte dei giudici nell'indeterminatezza delle pene, nll'incontrollata libertà di interpretazione e applicazione (o non applicazione) del Diritto regio – che si traduceva nell'applicazione giudiziale delle dottrine degli autori o della pratica delle corti locali – gli elementi alla base dell'eccessivo arbitrio goduto dai giudici nella fase decisionale che, per l'insigne autore spagnolo, rappresentava un elemento negativo del processo penale castigliano d'Antico regime, perché assolutamente non in grado di garantire la giustizia delle condanne[50].

Tale aspetto della giustizia di antico regime, secondo Tomás y Valiente, era ben noto tra i giuristi del tempo, quali Castillo de Bovadilla, Alfonso de Castro e altri, tanto da averne stigmatizzato gli effetti in varie occasioni. Recentemente, José Sánchez-Arcilla Bernal ha confutato la tesi di Tomás y Valiente, in particolar modo, la critica dell'arbitrio da parte dei giuristi del tempo, accusandolo di aver estrapolato dei brani degli stessi autori in modo funzionale al sostegno della propria tesi[51]. L'attenta lettura dei testi dei giuristi citati, non conferma quanto sostenuto da Tomás y Valiente, secondo Bernal, suscitando il dubbio sulla lettura integrale dell'opera da parte dell'autore o sulla deliberata volontà di omettere quanto non fosse stato coerente con le sue tesi sul sistema giudiziale di antico regime[52]. L'idea preconcetta di Tomás y Valiente era che il sistema giudiziale della monarchia assoluta fosse un sistema corrotto nel quale la parzialità dei giudici fosse la generale norma di condotta, volta al perseguimento degli interessi personali coinvolti nel processo derivanti dalla loro partecipazione alla distribuzione delle pene pecuniare[53]. Bernal rimprovera a Tomás y Valiente di aver trattato l'intero arco dei tre secoli della modernità come un unico blocco monolitico, senza tener conto che l'*arbitrio* utilizzato dai giudici non era *arbitrarietà*, bensì lo strumento indispensabile utilizzato dai giudici dei più

50 Cfr. F. Tomás y Valiente, *El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII, XVIII*), Madrid, 1969, pp. 199-200.

51 J. Sánchez-Arcilla Bernal, ¿Arbitrariedad o arbitrio? El otro derecho penal de la otra Monarquía [no] absoluta, in Idem (ed), *El Arbitrio Judicial en el Antiguo Regimen (España e Indias, siglos XVI-XVIII)*, Madrid, Dikinson, 2013, pp. 9 e ss.

52 Ivi, p. 39.

53 Ivi, p. 38.

alti tribunali, al presentarsi di fattispecie non regolate dalla normativa regia. Esso imponeva l'adozione di un *modus operandi* informato e circospetto, secondo i criteri dell'equità, del diritto e del parere dei savi, e non rispondente ai capricci personali. In tale attività giudiziale, la condizione sociale, l'età, erano tutti elementi non secondari che potevano condurre a stemperare la gravità del delitto o che potevano influire, insieme ad altre caratteristiche, sull'entità della pena. Secondo Bernal, non si può comprendere l'arbitrio giudiziale senza aver sperimentato preventivamente la complessa meccanica del gioco delle circostanze con la quale dovevano misurarsi i giudici di Antico regime, che permise loro di operare un'azione di adeguamento di una legislazione severa, inflessibile e obsoleta ai fatti umani[54]. Lungi dal negare la presenza di corruzione o di pulsioni private che, pure, esercitavano pressione sulle decisioni dei giudici, tuttavia, rileva Bernal, non andavano generalizzate ed estese a tutto il sistema, perché il rischio era quello di allontanarsi dalla sua comprensione, soprattutto, se si piega la posizione della dottrina del tempo sull'arbitrio, per sostenere le proprie posizioni[55].

Si trattava di uno strumento importante per la più generale questione della *manutenzione delle norme*, ossia di quell'attività di prevenzione degli effetti negativi che derivano dall'invecchiamento di un sistema giuridico[56].

In merito alla sentenza del Tribunale della Nunziatura relativa al caso proposto in queste pagine, si può provare ad avanzare qualche ipotesi, afferente ai due ambiti rilevati, quello più squisitamente giuridico- dottrinale, e quello politico.

Dal punto di vista meramente dottrinale, al fine di orientare la decisione verso la manutenzione del possesso, un peso rilevante lo ebbe la prova della consolidata consuetudine a fondamento della legittimità del diritto, riconosciuta dalla dottrina prevalente tanto da derogare alla legge, in caso di contrasto tra le due. Il riconoscimento dottrinale, prima, e la successiva sussunzione del principio della forza della consuetudine negli ordinamenti, rappresentano l'effetto dell'azione di progressiva differenziazione che interessò i vari ordinamenti dell'Europa continentale. Secondo quanto inteso nel diritto comune classico, con il termine *iurisdictio* si faceva riferimento al potere del giudice di accertare il diritto e stabilire l'equità; dunque, attività che erano volte alla garanzia di situazioni soggettive ritenute meritevoli di tutela secondo la consuetudine e, dunque, fondate sul rispetto della tradizione e sull'emanazione di norme necessarie per una migliore tutela di tali situazioni. La funzione giurisdizionale, a differenza di quella legislativa che è volta alla creazione

54 Ivi, p. 45.

55 Per un'analisi dell'*arbitrium* come elemento fisiologico del sistema giuridico di diritto comune vedi M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di Diritto Comune*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1998.

56 Sul concetto di manutenzione delle norme vedi F. Di Donato, *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società prerivoluzionarie*, in «Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale», XLIII, n. 170 (2010).

di nuove norme[57], si esaurisce nella conoscenza delle norme preesistenti e nella loro applicazione[58], una volta individuati e interpretati gli enunciati normativi, al caso concreto[59].

Un ruolo, non affatto secondario nella determinazione della decisione- e siamo, qui, al punto politico, relativo alla dialettica di potere – potrebbero averlo avuto mere ragioni di opportunità politica, appunto, pertinenti al ruolo giocato dallo stesso tribunale della Nunziatura, sul terreno del delicato equilibrio tra i vari poteri concorrenti sul territorio. Si pensi ad esempio, all'attività degli *espolios*, dove la posta in gioco, nel rapporto tra le parti, era rappresentata, dal punto di vista del nunzio, dall'affermazione di una prerogativa che permetteva di mantenere la sua autorità sull'alto clero secolare di nomina regia mentre, dal punto di vista della monarchia, dalla possibilità di subentrare nelle eredità dei suoi vescovi, utilizzando il pretesto di difendere gli interessi dei creditori del defunto, tutelati a mezzo della giustizia del *corregidor* locale[60].

Si potrebbe, dunque, pensare ad una sentenza politica e lungimirante, volta a evitare uno scontro frontale con il potere locale più forte tra quelli concorrenti, rappresentato, indubbiamente, dal Duca di Arcos, soprattutto, per il favore politico goduto dallo stesso presso la corte della nuova dinastia insediatasi sul trono di Spagna. Si potrebbe, addirittura, ipotizzare, da parte del tribunale della Nunziatura, un utilizzo della sentenza funzionale alla strategia di non ridurre le proprie prerogative sulla giurisdizione episcopale, assecondando l'altro potere concorrente con essa sul territorio, il potere signorile, secondo una pratica informata alla logica del sempre valido *do ut des*.

57 R. Guastini, *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1995, p. 12.
58 P. Alvazzi del Frate, *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne Editrice, 2009, p. 12.
59 R. Guastini, *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1995, p. 12.
60 A. Vatican, cit., p. 134.

Capitolo IV
Spazi contesi: giurisdizione regia e inquisitoriale nel territorio di Logroño

La *lealíssima* città di Logroño

> Con presuroso rumbo golfos de raudales precipita el caudaloso Hebro bañando hermosa planta a la muy leal Ciudad del Logroño que confinante a Navarra y Provincia de Alaba se ostenta magestuosa, dividiendo a Castilla en delicioso llano ameno sitio, vistosa vega, donde bosques, huerras y jardines ofrecen deleytables salidas, frutas de singular belleza, sabrosa legumbres, hortaliza, yervas y flores de inestimable fragrancia[1].

Con queste parole altamente evocative, Mendez Silva introduce il paragrafo dedicato alla città di Logroño, nella sua opera descrittiva del territorio spagnolo. Situata nella provincia de La Rioja, la città in cui si svolgeranno i fatti che nelle prossime pagine riporteremo, si presentava agli occhi del viaggiatore del XVII secolo come "*señora opulentisima de la provincia riojana*", con strade allegre scavate tra magnifici edifici. L'autore la definisce Republica inespugnabile, per la presenza di canali sotterranei di origine *manantial*, di un castello ben munito di artiglieria, forti mura e terrapieni, cinque porte principali con un fosso di inondazione che poteva essere riempito alla bisogna dalla popolazione. Circondata dalle acque del fiume, contava su tre fortezze, edificate per combattere contro i nemici della Spagna. Con 1550 cittadini, Cavalieri, gente nobile, era divisa in quattro parrocchie, riunite in Collegiata di Santa Maria, dall'anno 1435, per bolla del pontefice Gregorio IV, composta di un Abate, sette *Dignidades*, diciotto Canonici e ventiquattro cappellani. Ben cinque conventi erano presenti sul suo territorio, tra i quali uno di francescani, fondato nel 1214, due conventi di monache; vi erano anche un ospedale, gli Studi di Grammatica, Retorica, Morale e Filosofia.

Due volte alla settimana si teneva il mercato e la fiera annuale si teneva il giorno ventuno Settembre. La città era governata da un *Corregidor* e dodici *Regidores* e, nel

1 R. Mendez Silva, *Población general de España*, Madrid, Por Roque Rico de Miranda, 1675, p 22.

corso dei secoli, era stata investita di vari privilegi da parte dei sovrani. Era esente da *alcabalas* ed era presente sul suo territorio il Tribunale dell'Inquisizione, ivi trasferito da Calahorra nel 1572.

"Inovar de hecho la costumbre"

Il 26 giugno del 1574, il licenciado Gregorio López, fiscale del Santo Ufficio dell'Inquisizione di Logroño, presentava, presso l'Udienza della *Santa Inquisición* di Logroño una *información* relativa all'ordine dei posti e delle sedute che gli inquisitori assegnavano al *Corregidor*, *Regidores*, *Iglesia* e *Ciudad* quando intervenivano nelle celebrazioni degli Atti di fede.

In essa si specificava che, tradizionalmente, il *Corregidor* e l'*Ayuntamiento* di Logroño, procedevano durante la processione, in qualità di vertice politico della città, davanti agli inquisitori e con lo stendardo, tenendo la sinistra, mentre, la Chiesa e l'Inquisizione procedevano tenendo la destra. Sul palco, allestito per l'occasione, il *Corregidor* prendeva posto a sedere alla sinistra degli inquisitori, in un posto collocato più in basso rispetto a questi, e la Chiesa con l'Inquisizione, si accomodavano a destra, allo stesso grado del *Corregidor*, così che tra questi e la Chiesa vi fossero gli inquisitori e il vescovo, sotto il baldacchino, con una seduta più preminente, e il fiscale a fianco del *Corregidor*.

Tale modalità di celebrazione affondava le radici in una prassi consuetudinaria tramandata in modo pacifico e senza alcuna contraddizione da tempo immemorabile, confermata dal Consiglio della Santissima e Generale Inquisizione attraverso le provvisioni del 10 di settembre del 1570, e del 3 di novembre dell'anno corrente.

Il *Corregidor* della città, don Christoval de Herasso, andando contro la detta consuetudine e ordine del Consiglio oltre che contro tutto ciò che i suoi predecessori avevano usato praticare, pretendeva di cambiare il suo posto in processione e la sua seduta sul palco, con un posto in luogo pari di grado e, così, innovare di fatto quanto fino ad allora osservato.

Il Tribunale di Logroño, inizialmente ubicato a Calahorra, ebbe un posto di rilevante importanza all'interno della struttura dell'Inquisizione spagnola, la cui giurisdizione si estendeva alla quasi totalità dell'attuale provincia. La città, attualmente capoluogo della comunità autonoma de La Rioja, è bagnata dal fiume Ebro e deve il suo nome alla parola celtica Gronio che significava guado e, storicamente, ha rappresentato un importante crocevia sul territorio, per la sua vicinanza a molti luoghi frontalieri e a due importanti porti, come Bilbao e San Sebastian. Per tale ragione fu sempre soggetta a un livello massimo di attenzione, da parte del tribunale, soprattutto per il rischio di importazione delle dottrine eterodosse.

Logroño ricevette, nel 1431, il titolo di città per concessione del sovrano di Castiglia, Juan II, e venne dotata di un sistema misto di governo, che coniugava l'esisten-

za di un'assemblea cittadina, chiamato *Concejo abierto*, con la presenza del governo esecutivo, retto da alcuni deputati eletti annualmente dai *quiñones* della città, con la presenza del consiglio chiuso, *Concejo cerrado*, formato dagli *Alcaldes ordinarios* e dai *regidores*[2]. Nel 1488, venne introdotta un'importante riforma per l'elezione annuale degli uffici nella città, che prevedeva due fasi nelle quali si combinavano l'estrazione e la designazione diretta da parte del corpo elettorale. Nella prima fase, il cosiddetto *elector de electores*, figura chiave del controllo della vita politica locale, indicava coloro che avrebbero proceduto nella scelta degli ufficiali. Dunque, una fase iniziale nella quale veniva votato l'elettore degli elettori e, una seconda fase, nella quale questo sceglieva gli elettori degli ufffici. La figura dell'*elector de electores* veniva scelta all'interno di un numero ristretto di membri del *Consejo* dell'anno precedente, dunque tra gli *Alcaldes*, *regidores* e *procuradores* della città, mentre gli elettori erano determinati dalla diretta designazione da parte di questo.

Una giornata troppo lunga

Nella mattina del 28 di giugno del 1574, gli Inquisitori Pedro de los Llanos, Alonso Gaytán e Julio López Sierra, elaborarono la risposta da dare a quanto preteso dalla città e dal *teniente de Corregidor* Péres de Amasa, in nome di Don Cristóbal de Eraso, *Corregidor*. In merito alla pretesa del detto ufficiale di avere, durante la celebrazione dell'atto della Santa Fede Cattolica, prevista per il giorno seguente, un posto uguale a quello dei signori inquisitori, sia durante la sfilata in processione che sul palco, al lato sinistro dell'inquisitore meno anziano, senza alcuna distinzione di grado, gli inquisitori si accordarono per accogliere la pretesa di procedere, nella processione, al lato sinistro dell'inquisitore più giovane, avendo considerazione della persona del *Corregidor* e della sua qualità, tuttavia, sul palco avrebbe dovuto prender posto, sempre sul lato sinistro, ma un gradino più in basso degli inquisitori, tra il fiscale e l'inquisitore più giovane, come sempre fatto dai suoi predecessori.

La risposta fu affidata al notaio che avrebbe dovuto cosegnarla nell'*Ayuntamiento* o, in caso di assenza dei reggenti e del *Corregidor*, personalmente a quest'ultimo[3].

Consegnata la risposta al *Corregidor*, questi rispose affermando che comprendeva lo sforzo fatto dagli inquisitori nel voler accontentarlo e che, se il giorno seguente fosse stato in salute, avrebbe partecipato alla cerimonia dell'atto della Fede Cattolica.

Subito dopo la notifica, il notaio ebbe modo di incontrare Pedro de Yangual, *procurador mayor*, e i *Regidores* della città Francisco de Yangual, Diego de Santo Domingo, Hernán Ruiz, Juan Rodríguez, informandoli su quanto comunicato al *Corregidor* e sulla risposta data dagli Inquisitori. Questi ringraziarono gli inquisitori

2 I. Martínez Navas, *Elecciones de oficios en la ciudad de Logroño en la Edad Moderna*, in «Anuario de historia del derecho Español», n.67, 1997, p. 1251.
3 AHN, *Inquisición*, L. 843, *Libro Primero de Ejemplares del Trinunal de Logroño*, f. 347r-347v.

per la volontà mostrata nel cercare di accontentare, entro i limiti del possibile, quanto richiesto, e che avrebbero parlato di tale assunto con il *Corregidor*, con il quale, soltanto, avrebbero concordato la risposta da dare.

Nello stesso giorno, sempre all'interno dell'Udienza della *Inquisición* di Logroño, si presentò il fiscale Gregorio López, che già era stato incaricato di prendere una *información* su quanto accaduto, dichiarando che, in quello stesso giorno, il *Teniente de Corregidor* della città, aveva ascoltato l'ordine dato dal Santo officio mentre si trovava all'interno dell'*Audiencia*. Poi, si era recato presso la dimora del *Corregidor* a riferire e

> le besò la mano de parte de ellos señores inquisidores por averse hallanado el negotio y aceltado el lugar y asiento que se le avian señalado y que por averlo aceltado asì el dicho teniente en su nombre habia dejado de tratar con los ss. Inquisidores lo que poco aquel dicho corregidor le avia rogado [...]cerca del asiento y que el dicho corregidor lo abia hecho y acordado bien en desistir de lo que pretendia por que han aceptado dandoce las gracias dello[4].

A tale comunicazione il *Corregidor* rispose di non aver dato alcun permesso di trattare in suo nome al *Teniente* né riferito alcuna risposta, avendo invece, provveduto ad inviarne una tramite il segretario Pedro del Estudillo, nella quale comunicava la volontà di prendere parte alla processione e di accompagnare gli inquisitori fino al palco e, ivi giunto, di fare ritorno a casa propria o alla casa dell'*Ayuntamiento*.

A quel punto, gli inquisitori, tenuto conto della proposta fatta al *Corregidor* e valutata la contraddizione tra le due versioni, dedussero che l'intento reale dell'ufficiale era quello di non prender parte alla cerimonia, contravvenendo al suo dovere, per la mancata accettazione della sua pretesa. Inviarono, pertanto, al *Corregidor* e *al Teniente* l'ordine di presentarsi il giorno seguente, 29 giugno, per prendere parte alla messa, alla processione e per presenziare sul palco delle autorità, sotto pena di duemila ducati di ammenda.

Dagli atteggiamenti delle rispettive parti, rileviamo come gli inquisitori, nell'intento di non compromettere la cerimonia, optassero per una soluzione di mediazione, basata sul venire incontro, seppur in modo parziale, alle pretese dell'altra parte che, a sua volta, si sentiva, in qualche modo, lesa nelle sue prerogative e nei suoi diritti. Il comportamento del *Corregidor* era invece informato ai dettami della dottrina prevalente in materia di precedenza, relativi ai casi di incertezza sull'efficacia dei mezzi a disposizione per tutelare il proprio diritto. Esso, infatti, ricordava quanto praticato dagli *Ambasciatori* nei casi in cui, consapevoli di non riuscire a tutelare le prerogative e i diritti del sovrano, sceglievano di non partecipare alla cerimonia per non comprometterli.

Ancora il 28 giugno, alle nove della sera, il notaio del *Secreto* del Santo Ufficio

4 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 348v.

Pedro del Estudillo, notificò il comando dell'Udienza del Santo ufficio e il suo contenuto al *Corregidor* de Erasso, presso la sua casa, dove si trovava allettato per malattia, e al licenziado Martin Perez de Amassa, suo *teniente*. Alla notifica, il *Corregidor* rispose che a causa dell'infermità che lo aveva colpito, non avrebbe potuto assistere di persona alla cerimonia. Tuttavia, il suo *Teniente*, in quel momento presente, sarebbe intervenuto alla processione insieme al corpo della città, con gli altri ministri di giustizia, per conferire al Santo Officio il valore necessario. Lo stesso *Teniente* rispose che era pronto a compiere quanto dovuto e che si sarebbe presentato puntualmente alla processione e all'atto della Fede. Il *Corregidor* aggiungeva, in merito alle censure contenute nell'atto, che protestava e si appellava contro di esse alla legge[5].

I poteri del *Corregidor* e le tre *"rebeldías"*

La mattina di martedì 29 giugno, giorno di San Pedro, nella sede del Santo ufficio, davanti agli inquisidori Pedro de los Llanos, Alonso Gaytán e Lope Sierra, il *licenciado* Pérez de Amasa, *teniente de Corregidor*, presentava una delega di potere fatta a suo favore da don Cristobal de Eraso, *Corregidor por su Magestad* nella città di Logroño, in cui si dichiarava:

> En la muy noble e real villa de Alfaro primero dia del mes de marco de 1574 en presencia de este scrivano e testigo el illustre don Christobal de Erasso, Cavallero de la horden de Santiago Corregidor de las ciudad de Logroño y Calahorra, villas de Alfaro y La Guardia, Capitan Principal de la frontera de Navarra, dixo que por que assi conbiene y es necessario al servicio de su Magestad por la presente dava e dio su poder complido bastante como de derecho se requiere al licenciado Martin Peres de Amassa su Teniente de Corregidor de la dicha ciudad de Logroño especialmente para que por el dicho señor don Cristobal de Erasso y en su nombre e como tal Capitan Principal y Corregidor representando su propria persona en las cossas tocantes a la guerra como tal Capitan Principal pueda hazer e haga lo que el dicho señor don Cristoval como tal capitan podreia hazer sin eceptar cosa alguna e como tal Corregidor pueda poner Tenientes en todo el dicho Corregimiento segun e de la misma forma que el dicho señor Corregiudor lo podria hazer siendo presente sin excetar cosa alguna que para ello le dio quan bastante poder de derecho se requiere que el dihco señor capitan y corregidor tiene con todas sus ynadencias e dependencias e con libre e general administración e obligación qu persona y bienes propios juros e rrentas[6].

Nello stesso giorno, intorno alle cinque del mattino, il fiscale Gregorio López, si recò nella sala dell'Udienza, dinanzi agli inquisitori, de Llanos, Gaytán e López Sierra, per denunciare la "*primera rebeldia*" del *Corregidor* de Erasso che, al momento dell'uscita per la celebrazione dell'atto della fede, non si era presentato, come

5 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 351v.
6 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 352r.

intimatogli a mezzo di *provisión* dell'Udienza del Tribunale della Santa Inquisizione, notificatagli presso la sua dimora, il giorno precedente. Pertanto, richiedeva agli inquisitori di procedere contro la detta *rebeldia*, comunicando al *Corregidor* di esser incorso nelle censure e pene previste dalla *provisión* e che venissero rese esecutive contro la sua persona e i suoi beni, cosa che gli inquisitori, formalmente, eseguirono, come notificato da Pedro de Estudillo[7].

All'incirca un'ora dopo aver presentato la denuncia della *primera rebeldia*, presso la casa della *Santa Inquisición* dinanzi agli stessi inquisitori, comparve, nuovamente, Gregorio López per denunciare la *segunda rebeldia* posta in essere dal *Corregidor*, per non aver fatto né compiuto quanto intimatogli dagli inquisitori.

Intorno alle cinque della sera, dopo la celebrazione dell'Atto della Fede cattolica, davanti ai signori inquisitori, Gregorio López denunciava *la tercera reveldia* del Corregidor, "*por no aver hecho ni cumplido lo contenido en la dicha provisión que le fue notificada*" chiedendo che provvedessero a fare giustizia[8].

Il *Corregidor* Eraso, da parte sua, si rivolse al *licenciado* Ybarra, per aver contezza circa il posto spettante al suo ufficio, durante le cerimonie della Santa Inquisizione.

Nella missiva di risposta, gli veniva comunicato che l'ordine osservato dal Santo Officio, solitamente, durante l'Atto della Fede vedeva l'Inquisitore più antico procedere in mezzo agli altri inquisitori e, alla loro destra, il prelato con le altre dignità, ognuno nel suo grado con i canonici e *prebendados* con il clero e, alla sinistra, il *Corregidor* e suo *Teniente* con il reggimento e gli altri *principali* della città, ognuno nel suo grado. Al primo gradino si sedevano gli inquisitori, nel mezzo, il prelato e gli ecclesastici, a destra, il *Corregidor* e il *Teniente*, a sinistra, e, tra di loro, il fiscale come agente e difensore della fede cattolica; gli altri ufficiali del *Santo Ufficio*, con i consultori, al secondo gradino, ognuno in base alla propria antichità. Tale ordine si era osservato e conservato lungo il corso degli anni, sia all'uscita in processione della Santa Inquisizione che al rientro, in modo che gli ecclesiastici procedevano alla destra e i laici alla sinistra. Concludeva il *licenciado* Ybarra scrivendo:

> bien creo que estos senores no dexaran de tener el respecto y miramento devido a quien Vuestra maestad es y a su gran autoridad y valor. Esta es la horden que en estos treinta años se ha usado y guardado en esta ciudad y la misma costumbre se tiene en las otras inquisiciones segun he atendido y si otra cosa alguna se ofrece en que servir a Vuestra maestad invjandolo a mandar se arà con la voluntad e obligacion de vida[9].

Il *Teniente de Corregidor* Amasa, il 30 di giugno, rilasciò una testimonianza dinanzi al segretario Estudillo, nella quale dichiarava che il giorno di San Pedro, 29 dello stesso mese, chiese agli illustri signori dell'Inquisizione, in qualità di *Teniente*

7 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 356r.
8 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 357r.
9 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 358r.

de corregidor e recante la barra della giustizia, di indicargli il posto in cui, ordinariamente, prendeva posto la *justicia* e, dunque, dove avrebbe dovuto collocarsi una volta congregato con la città e i reggenti, per la celebrazione dell'Atto di fede, tenuto conto dell'infermità che aveva colpito il suo signore, *Corregidor* Eraso. Da parte degli inquisitori, non gli venne accordato il posto più eminente tra i laici, come sarebbe spettato all'ufficio di giustizia che rappresentava[10].

Lo stesso Amasa venne citato come testimone dal *Corregidor* Eraso che, nel frattempo, stava prendendo le adeguate contromisure, sporgendo, a sua volta, una denuncia contro i signori inquisitori.

Nella sua testimonianza, il tenente Amassa riferiva che, trovandosi presso la casa del *Corregidor*, assistette alla notifica del *mandamiento* emanato dagli inquisitori nel quale gli si intimava di presenziare alla celebrazione dell'Atto della Santa Fede Cattolica, sia durante l'accompagnamento della processione, che per assistere sul palco, prendendo posto alla sinistra e un gradino più in basso dei signori inquisitori. Il *Corregidor* non potendo prendere parte alla celebrazione, a causa della sua infermità, incaricò il suo *Teniente* di intervenire in sua rappresentanza, insieme ai reggenti della città. Durante la cerimonia, gli inquisitori ordinarono al *Teniente* di porsi davanti allo stendardo, portato dal fiscale del Santo Oficio, Gregorio López, ai cui lati vi erano Gonzalo de Guzmán, di anni diciotto e don Luis Ossorio, di anni ventiquattro. Il *Teniente* Amasa, a quel punto, chiese di essere collocato nel luogo spettante al rappresentante della giustizia di sua maestà reale, visto che gli avevano preferito altri ministri laici della città, facendo le dovute proteste, come testimonia l'atto di *requerimiento* presentato davanti al notaio Estudillo. Nonostante ciò, gli venne ordinato di prender posto davanti allo stendardo lasciandosi alle spalle i sopraddetti Gonzalo de Guzmán e don Luis Ossorio, e il *Teniente*, allora, obbedì onde evitare di perturbare la cerimonia. Così, giunsero al palco e gli inquisitori gli ordinarono di assistere all'atto di fede da un posto collocato un gradino più in basso degli stessi e alla sinistra del fiscale. A quel punto il *Teniente de Corregidor* si rifiutò, richiedendo che venisse riconosciuto un luogo più eminente alla giustizia regia, nel rispetto del costume sempre usato, e che il fiscale prendesse posto dopo di lui. Allora, gli inquisitori gli intimarono di sedersi minacciando la pena della scomunica se avesse rifiutato il posto assegnatogli e, pertanto, per non provocare delle agitazioni in città, dalle quali sarebbero derivati altri inconvenienti al servizio di Dio e di sua Maestà, obbedì.

La testimonianza venne firmata dal tenente e dal *Corregidor* davanti allo scrivano del numero della città di Logroño, Bernardino Rodríguez[11].

10 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 362r.
11 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 367r.

La reazione del *Corregidor* e le testimonianze dei *Regidores*

Nello stesso giorno del 29 di giugno, il *Corregidor* delle città di Logroño, Calahorra, Alfaro e La Guardia, Capitano Principale della frontiera di Navarra, alla presenza del *licenciado* Rodríguez, scrivano della maestà di questa città, denunciava la notifica di un *mandamiento* da parte degli inquisitori nel quale gli veniva imposto di partecipare alla celebrazione della Santa Fede Cattolica, alla processione e di presenziare sul palco, da un posto che non teneva conto della dignità e della preminenza della giustizia regia, in contrasto con quanto tradizionalmente osservato. Ritenuto, pertanto, necessario informare la regia maestà e i signori del Consiglio affinché si procedesse a verificare come fosse potuto accadere tutto ciò, aveva dato vita ad un processo informativo i cui esiti vennero notificati allo scrivano, dai procuratori del *Corregidor*, Juan Urtado e Pedro de Valle. A supporto di quanto presentato, la testimonianza del tenente del *Corregidor*, che abbiamo più sopra riportato, e quella del *procurador mayor* della città Pedro de Jancual, dai quali lo scrivano prese il giuramento secondo la solita formula di diritto[12].

Il *procurador mayor* confermava la versione del *Teniente*, testimoniando che al momento dell'uscita in processione dell'Inquisizione con il suo stendardo, come era consuetudine, il *Teniente*, recante seco la barra della giustizia, prese posto tra gli inquisitori e la città. L'Inquisitore Llanos, invece, gli ordinò di passare davanti allo stendardo, sotto pena di scomunica e altre pene ma, il tenente rispose di voler restare nel posto solito che spettava alla giustizia. A quel punto, l'inquisitore gli rispose che quel posto non era il suo posto ma del *Corregidor* e che gli stavano usando una cortesia nel farlo partecipare, ordinandogli, dunque, di passare più avanti, cosa che, a quel punto, l'ufficiale fece.

Il Vice Reggente della città, dottor Diego de la Parte, di anni ventiquattro, confermava che, avendo partecipato alla cerimonia dell'Atto della Santa fede Cattolica, il giorno 29 di giugno, come membro del corpo della città, al momento di accompagnare i signori inquisitori, vide che una volta posizionati nell'ordine dovuto, gli ufficiali del reggimento della città vennero posti alla sinistra, davanti allo stendardo, e procedettero a sinistra di Gonzalo de Guzmán e Luis Ossorio, lungo tutte le strade della città con la giustizia regia che sfilava davanti di loro. Arrivati al palco, il fiscale del Santo Officio prese posto alla sinistra degli inquisitori e il *Teniente* Amassa richiese che gli venisse riconosciuto il posto spettante alla giustizia regia. L'Inquisitore Llanos rispose che si doveva sedere nel posto assegnato e, a quel punto, il tenente "*hizo de palabra un requerrimiento*"[13].

La testimonianza del dottor Juan Martínez Moreno, di anni settantacinque, vice reggente della città, introduceva, rispetto alle altre testimonianze, l'aggravante, ul-

12 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 366r – 366v.
13 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 369r.

teriore, della minaccia. Dichiarò, infatti, che, al momento dell'accompagnamento, quando i reggenti della città si unirono con la giustizia per procedere insieme agli inquisitori, giunti che furono alla porta dell'Inquisizione, da cui sarebbero dovuti partire, venne minacciato affinché disponesse i membri della città nell'ordine stabilito dagli inquisitori e, poi, vennero collocati alla loro sinistra mentre il *Teniente de Corregidor* con la barra della giustizia, venne posto davanti agli inquisitori. Giunti al palco, gli inquisitori e il vescovo presero posto e il *Teniente* Amasa andò a sedersi alla sinistra dell'Inquisitore Sierra. A quel punto, l'inquisitore Llanos gli disse che quello non era il suo posto e fece sedere il fiscale del Santo Officio. Il tenente replicò che quello era il posto della giustizia regia e, a quel punto, fece un *requerimiento* chiamando come testimone un segretario[14].

Il Tribunale dell'Inquisizione di Logroño

L'attenzione che la storiografia ha dedicato alla istituzione dell'Inquisizione, specialmente negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, fu incentrata sullo studio dell'istituzione e del suo funzionamento, considerando soprattutto, gli aspetti organizzativi. Vennero privilegiati i procedimenti di istruzione dei processi, le risorse a disposizione dell'istituzione, ai livelli finanziario e umano, le modalità di reclutamento dei collaboratori volontari, dei familiari e dei commissari, l'appoggio ricevuto o negato dalle autorità locali, la loro collaborazione, la concorrenza giurisdizionale e il ruolo avuto dalla collaborazione popolare nelle denunce[15].

Il Territorio della provincia de la Rioja ospitò uno dei tribunali del distretto dell'Inquisizione spagnola con il compito di tutelare il territorio nel nord peninsulare che comprendeva la Navarra, i Paesi Baschi, la Cantabria per giungere fino a Soria e il territorio ad est di Burgos.

Abbiamo detto che prima di stabilirsi a Logroño, il tribunale era stato trasferito a Calahorra, nel 1521, dove già aveva avuto una sede, tra il 1490 e il 1499, tuttavia, nel 1570 venne fissata la sua residenza nella città di Logroño, dove vi rimase fino alla fine. La scelta ricadde su tale città, oltre per gli accennati motivi relativi all'im-

14 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 369v.

15 Tra i molti lavori sull'istituzione inquisitoriale in Spagna ci limitiamo a segnalare: H.C. Lea, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, 3 voll.; J. A. Escudero López (ed.), *Perfiles Juridicos de la Inquisición Española*, Madrid, 1989; H. Kamen, *La Inquisición española: una revisión histórica*, Barcelona, Crítica, 2000; J. P. Dedieu, *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècles)*, Madrid, Casa de Velazquez, 1989; B. Benassar (ccord.), *L'Inquisition espagnole*, Paris, Hachette, 1979; R. García Carcel, *Origines de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia*, 1478-1530, Barcelona, Peninsula, 1976; J. Contreras Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal, 1982; J. Martín Walker, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Edimat Libros,2001; J. Pérez Villanueva-B. Escandell Bonet (dirs.), *Historia de la Inquisición en España y America*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,2000;

portanza come crocevia per il passaggio dalla Castiglia alla Navarra e verso i paesi baschi, anche perché era a capo del *Corregimiento*, ossia del distretto giursdizionale e amministrativo, nonché sede di residenza del vescovo.

Nei Tribunali inquisitoriali di distretto oltre agli inquisitori, che erano giudici e a capo dello stesso, prestava servizio un gruppo di funzionari salariati, chiamati genericamente *oficiales*, che si occupavano di sbrigare tutti quei compiti necessari a garantire il funzionamente quotidiano del tribunale, dal redigere la documentazione prodotta per le attività inquisitoriali, fino alla gestione delle spese e degli introiti o delle attività di vitto e alloggio forniti ai detenuti[16].

La struttura originaria del tribunale, durante il suo periodo di residenza a Calahorra, constava di due o tre inquisitori, un fiscale, un recettore, tre notai, uno scrivano *de secuestros*, un nunzio, un *Alguacil* (figura militare), un carceriere e un portiere. Semba che, a seguito del trasferimento a Logroño, tale struttura non avesse subito cambiamenti di rilievo. Rileva Torces Arce che un buon numero di famiglie che aveva servito il tribunale a Calahorra, si trasferì nella città che ospitava la nuova sede, integrandosi, non senza conflitti, con i gruppi dirigenti della società logroñesa. La contezza del numero di familiari che al tempo del trasferimento del tribunale andarono a risiedere a Logroño, la traiamo da un importante studio condotto da José Simón Diaz, pubblicato in un articolo dedicato alla Inquisizione di Logroño, nel quale riportava i nomi dei capifamiglia dei rispettivi nuclei componenti la squadra dei *familiares* del tribunale. Nel distretto di Logroño le famiglie erano ben quarantasei, mentre, soltanto, nella città di Logroño se ne contavano sette. La fonte utilizzata da Simón Díaz è il *Libro de familiares*, conservato nel *Secreto de la Inquisición*, redatto da Pedro Dezla, notaio apostolico, su commissione degli inquisitori[17].

Una caratteristica ulteriore della struttura del personale inquisitoriale, alla stregua degli altri corpi burocratici che sostanziavano l'amministrazione della monarchia spagnola in età moderna, era rappresentata dalla patrimonializzazione delle cariche, mediante la creazione di alcuni vincoli con gli uffici e l'istituzione che si serviva, che le facevano sentire come parte del patrimonio personale, familiare, di lignaggio, suscettibile della loro trasmissione di generazione in generazione. Scrive Torres Arce:

> De ahí podamos encontrarnos a los mismos linajes al servicio de la Inquisición durante décadas. La intensa endogamia que se dio entre familias de servidores de tribunal también favoreció la formación de potentes linajes que monopolizarían las estructuras inquisitoriales a lo largo del tiempo[18].

I benefici derivanti dalle cariche inquisitoriali, gli interessi e i rapporti creati intorno agli stessi furono, probabilmente, all'origine di un così ingente spostamento

16 M. Torres Arce, *La Inquisición en el ámbito riojano*, in «Kalakorikos», 12,2007, p. 290.
17 J. Simón Díaz, *La Inquisición de Logroño (1570-1580)*, in «Berceo», 1, 1946, p. 94.
18 M. Torres Arce, *La Inquisición*, cit., p. 292.

da parte delle famiglie da Calahorra, testimoniato anche dalla ricorrenza ininterrotta di alcuni cognomi dei membri del tribunale, dalla fine del secolo XVI fino al XVIII inoltrato.

Altro aspetto non trascurabile, che coinvolgeva non soltanto coloro che ricoprivano cariche nel tribunale ma, anche, i membri non salariati che offrivano collaborazione in cambio di quella distinzione che proveniva dal titolo inquisitoriale, era la protezione garantita dalla giurisdizione dell'Inquisizione, che permettava loro di sfuggire ad altro tipo di giurisdizione, nonché, i privilegi sociali e fiscali che li distingueva dagli altri. Era, dunque, una manovalanza, questa, che si prestava ad esercitare i lavori di vigilanza o di informazione al servizio del tribunale e dei suoi obiettivi, che gli permise, grazie anche alla collaborazione volontaria, di estendere capillarmente le sue propaggini e moltiplicare le sue fonti di informazione e di controllo fino agli angoli più remoti dei territori posti sotto la propria tutela.

Il territorio su cui estendeva il proprio controllo il tribunale di Logroño era caratterizzato da una popolazione eminentemente di carattere rurale, dispersa in un'area prevalentemente montagnosa caratterizzata da più spiccate concentrazioni di persone all'interno dei suoi principali centri urbani. Fu l'Inquisitore di Valencia don Jerónimo Manrique che ebbe l'idea del trasferimento da Calahorra, dopo essere stato incaricato di effettuare un'ispezione al tribunale, dalla quale emersero molte irregolarità. Per favorire al più presto il trasferimento della sede, venne acquistato l'edificio del *Hospital de Rochamador*, destinato a diventare la sede del tribunale[19]. Molti furono gli inquisitori che servirono nel tribunale di Logroño anche se, non sempre, operarono in modo puntuale e coerente ai doveri derivanti dalla propria carica, rileva Diaz, secondo quanto denunciava il fiscale Gregorio López, in una lettera del 4 di luglio del 1572, nella quale lamentava la mancanza di ciò che riteneva essere la cosa di maggior considerazione dell'officio, ossia "*las ceremonias*". Continuando a trattare gli affari con mancanza di ritegno e di cerimonie, assegnando la ragione a chi avesse alzato di più la voce, scriveva il fiscale, sarebbe venuta meno la riservatezza dell'ufficio e senza di essa sarebbe mancato tutto.

Un caso di conflitto di interessi?

In data 1 luglio 1574, il *Corregidor* don Cristóbal de Eraso, presentava una denuncia dinanzi allo Scrivano del numero della città di Logroño, nella quale dichiarava di aver avuto notizia che gli Inquisitori che avevano retto e che reggevano corte nel Santo Ufficio dell'Inquisizione della città, si erano intromessi e si intromettevano nella giurisdizione regia "*recombiniendo ante ellos algunos vecinos de esta ciudad*" per debiti e cause civili che coinvolgevano i *familiares* del Santo ufficio e per dar no-

19 J. Simón Díaz, *La Inquisición*, cit., p. 92.

tizia di quanto accadeva a sua Maestà, affinché si accertasse e provasse ciò che fosse conveniente al suo real servizio, dava ordine che si ricevesse informazione di ciò che in merito era potuto accadere.

Per questo venne convocato davanti allo scrivano Gabriel Rodriguez, Hernándo Navarrete, di anni sessantatre, che dopo aver prestato giuramento in forma di diritto, raccontava di aver venduto trenta *fanegal*[20]di grano nel regno di Navarra, a Lope de la Aya, cittadino di questa città, che diceva essere barbiere del Santo Officio e, continuava il testimone, non avendoglielo ancora consegnato

> fue llamado por el nuncio del ssanto Officio e parecciò antes aquellos senores ynquisidores. Aun que este testigo declinò jurisdiccion y les rrequiriò con la cedula de su magestad para que lo remitiesen al senor corregidor de esta ciudad no lo hizieron antes le hicieron reconocer una carta misiba y este testigo les digo que un hombre de su calidad no avia de ser llamado por el nuncio que llama los frejes de mas de su mucha hedad y es de la verdad[21].

Emergeva, dunque, che gli inquisitori trattenevano con la forza anche persone non ricadenti sotto la propria giurisdizione a testimonianza della continua lotta per imporsi sulle giurisdizioni ecclesiastica e regia, al fine di estendere i propri privilegi e competenze, nonché il proprio campo di azione. Essa ci mostra, infatti, proprio una delle varie modalità di azione del tribunale che, grazie alla penetrazione della sua organizzazione nel tessuto sociale dei territori in cui esercitava, le permise di giocare un importante ruolo di controllo non soltanto religioso ma, anche e, soprattutto, morale e politico-sociale.

A questa testimonianza si aggiungeva quella dello scrivano del numero della città di Logroño, Gabriel Rodriguez che, dopo aver prestato giuramento, testimoniava che, al tempo che fu *Corregidor* della città, il dottor Valencia istruì un processo in quanto aveva avuto informazione che Pedro Esteban de Medrano, notaio e *receptor* del Santo Oficio, aveva fatto alcuni atti esecutori nei confronti di Juan de Leza, per un debito

> y que de ella deuda le escalaban quinze rreales de dezima y sobre de ello hizo cierta ynformacion en la qual dijeron susdichos Francisco de Yarreta sillero y el dicho Juan de Leza por la qual si este testigo bien se acuerda constaba a que el dicho Pedro Esteban de Medrano avia echo la dicha execucion como official del Ssanto Officio tal que echa la dicha ynformacion el dicho doctor Balencia se la tomò y que esta es la verdad[22].

---

20 Unità di misura per aridi, come grano e cereali, utilizzata in Spagna, corrispondente all'incirca allo staio, utilizzato in Italia e con valori diversi a seconda dei territori di riferimento.

21 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 371r – 371v.

22 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 371v – 372r.

La lista dei testimoni del *Corregidor* Eraso si allungava con Hernándo de Aranda, anch'esso cittadino di Logroño, di quarantacinque anni, che raccontava come Gil de Espinosa, *calzetero*[23] e cittadino "*que fue*" di quella stessa città, portò una carta *executoria*[24] della Real Udienza di Valladolid contro Catalina de Calahorra, suocera di Pedro Esteban de Medrano, *familiar* del Santo Officio della Inquisizione, "*sobre una cierta hazienda de piel de ovinas*"[25]. All'esibizione di essa, Pedro Esteban de Medrano rispose che la giustizia regia non era il suo giudice e così si rivolse all'Inquisizione della città, munendosi di un *mandamiento* contro Gil de Espinosa, notificatogli dal secretario Paternino, nel quale lo si convocava dinanzi agli inquisitori. Espinosa, a quel punto, domandò quale fosse il motivo della convocazione e il segretario gli rispose che gli sarebbe stato detto una volta giunto presso la casa dell'Inquisizione. Raccontò il testimone che Gil de Espinosa "*se alterò tanto que le dio una quartana*" e, così, recatosi presso il tribunale dell'Inquisizione, scoprì che il motivo della convocazione riguardava la causa civile contro Pedro de Medrano, il quale aveva chiesto l'intervento del tribunale inquisitoriale. Gil de Espinosa, allora, chiese testimonianza del "*agravio que le hazia*" ma non vollero concederglielo e venne incarcerato nella prigione dell'Inquisizione[26].

Da queste testimonianze emerge uno spaccato tipico della realtà di antico regime, nella quale la conflittualità giurisdizionale rappresentava, molto spesso, una delle modalità di scontro tra gruppi che erano espressione di composizioni di interessi operanti sul territorio per l'accaparramento delle risorse. In questo caso, naturalmente, siamo fuori da quelle dinamiche di utilizzo politico dell'istituzione posto in essere dai gruppi dirigenti della corte, del governo o della Chiesa, ma si tratta di un conflitto politico più basso e, pertanto, più fluido e meno netto, nel quale le forze locali, gli strati più bassi della società utilizzavano la giurisdizione, gli obiettivi inquisitoriali e la posizione del tribunale in modo funzionale al proprio interesse personale o agli interessi del gruppo di appartenenza. Non va dimenticato che i fatti accaddero ad appena due anni del trasferimento del tribunale nella città e, presumibilmente, era ancora in corso quel processo, al quale abbiamo, più sopra, fatto riferimento, di integrazione dei nuclei *familiares* del Santo Officio, che tentavano, anche attraverso l'indiscriminato utilizzo delle proprie prerogative, di concorrere sul territorio per la gestione e il controllo delle risorse, andando ad intaccare così posizioni di interesse ben consolidate che, minacciate, scatenavano reazioni gestite con il massimo della determinazione.

I *familiares* del Santo Ufficio, inoltre, erano autorizzati a circolare con le armi,

23 Maestro sarto che realizzava le *calzas de paño*, indumento tipico del tempo, una sorta di stivali alti fino alla coscia, realizzati in lana o lino.

24 Era la copia di una sentenza che mostrandola doveva rendere esecutivo quanto stabilito in essa.

25 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, (ARChV d'ora in poi), *Registro de Ejecutorias*, caja 1408, expediente 44.

26 A AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 372r – 372v.

per lo svolgimento del proprio servizio e per difesa della propria giurisdizione[27], e come gli stessi *Corregidores* e *Tenientes de Corregidores*, potevano

> Traer a todas horas y en todos los lugares acompañamiento de gente con todo genero de armas ofensivas y defensivas, para la estabilidad de los juyzios e execución de la justicia. [...] Y esto es permitido a los ministros de la justicia seglar, sino tambien a los ministros de los Obispos y familiares de la Santa Inquisición[28].

Naturalmente, la conflittualità si riverberava in ogni aspetto della vita pubblica, favorita anche dalla mancanza di una chiara e netta delimitazione delle rispettive competenze, affidata al meccanismo della cosiddetta *jurisdicción a prevención*. Tale conflittualità, si manifestava anche e, soprattutto, attraverso la messa in discussione dello *status*, della dignità, finanche, dell'autorità derivanti dalle cariche che si ricoprivano, perché, come sappiamo, anche le lotte di precedenza e di preminenza, rientravano a pieno titolo, nella categoria degli strumenti e delle modalità attraverso le quali si manifestava lo scontro politico.

27 J. Castillo de Bobadilla, *Politica para los Corregidores*, cit., p. 517.
28 Ivi, p. 163.

Capitolo V

Un possesso infondato. Contendenti nella villa de Osuna

Una singolare controversia

Nelle pagine a seguire, analizziamo un conflitto relativo, ancora una volta, al diritto di "*poner silla*" all'interno di una chiesa ma, questa volta, non si tratta della tipica contrapposizione tra potere ecclesiastico e potere laico, ma la contrapposizione interessa privati cittadini rivendicanti il possesso del diritto. Il processo, istruito a seguito di opportuna informazione presa dal *Corregidor*, porterà alla luce quello che potremmo definire come il tentativo di usurpazione di un diritto del signore dello stato feudale, da parte dei membri di una delle famiglie del luogo, favorito dalla *absencia* permanente del signore. In ambito di conflitti di precedenze, molto spesso, la dottrina prevalente, per i casi controversi, individuava la consuetudine come importante elemento di discrimine, ai fini della decisione da assumere. La dimostrazione di una pratica consolidata, per un arco di tempo piuttosto lungo - almeno trent'anni - era condizione sufficiente a dimostrare il possesso di un diritto.

Dalle carte relative al caso che tratteremo in questo capitolo, emerge un cambiamento, per così dire, che interesserà i protagonisti della contesa. Essa cominciò con la rivendicazione di un clerico del diritto a *poner silla* al posto di chi lo stava facendo in quel momento, perché era diritto esclusivo della propria famiglia. A tale effetto, ottenne una *provisión* da parte del *Corregidor* che intimava alla controparte di astenersi dal ripetere quanto compiuto. Tuttavia, la controparte si appellò al giudice ecclesiastico, rivendicando la prerogativa alla sua famiglia e da questo appello, derivò una *provisión* dell'*Alcalde mayor* che vietava ad ambedue le parti l'esercizio della prerogativa contesa, in quanto unico titolare di essa era il Duca, signore della terra e fondatore della chiesa. A questo punto, si registra il cambiamento dei protagonisti della contesa, in quanto si avviò un processo che non riguardò più le due parti dell'originaria contesa, ma una di esse - la famiglia del clerico - che aveva reagito alla decisione dell'*Alcalde mayor* querelandolo per avere impedito il godimento di quello che sosteneva essere un quasi diritto in suo possesso, in modo pacifico e non contraddetto, da tempo immemorabile. Scompare del tutto una delle parti all'origine della contesa e viene ad essere coinvolto il giudice di prima istanza. La

causa, così, venne portata dinanzi alla *Chancillería* della *Real Audiencia* di Granada, organo supremo della giurisdizione, con competenza sugli appelli presentati contro le sentenze dei giudici ordinari del territorio ricadente sotto la sua giurisdizione.

"Nota y escandalo" nella Chiesa e nella villa de Osuna

Presso la *Chancillería* dell'Udienza di Granada, davanti al presidente *oydor*, comparvero don Francisco de Queto Serrano, cittadino della villa di Osuna e il suo procuratore, da una parte, e il *licenciado* Don Antonio de Hoyos, *Alcalde mayor* della villa di Osuna[1], e il suo procuratore, dall'altra, per un processo relativo a dei fatti accaduti il giorno 5 marzo del 1643, riportati nell'informazione presa dal *Corregidor* de la villa di Osuna, don Juan de la Rrua. In tale relazione, il *Corregidor* dichiarava di aver accertato che il 4 marzo dello stesso anno, mentre si celebrava il sermone all'interno della chiesa del convento di Santo Domingo, don Francisco Mohedano assisteva seduto su una sedia posta all'entrata della *Capilla Mayor* del convento, quando entrò don Gregorio de Queto Serrano, clerico e figlio di don Francisco de Queto Serrano, che contestò il diritto a star seduto in quel luogo, al predetto Francisco Mohedano, e "*de aqui se siguió nota y escandalo en la dicha yglesia y villa*"[2]. Gregorio sosteneva che quel *luogo* apparteneva di diritto a don Francisco Serrano, suo padre e onde evitare ulteriori inconvenienti richiese che venisse notificato al Mohedano di non porre ulteriormente la *silla* all'interno della *Capilla* del convento per ascoltare i sermoni, sotto pena di cinquecento ducati. E così fu comandato e provveduto dal *licenciado* don Juan de la Rúa davanti allo scrivano pubblico Isidro Enrique.

L'atto fu notificato a Francisco Mohedano, il quale rispose che si sarebbe appellato presso le sedi competenti, in quanto il diritto di seduta in quel luogo gli apparteneva per titoli legittimi. Pertano, presentò la denuncia presso il giudice ecclesiastico al quale competeva la cognizione di tale controversia in ragione dei posti a sedere nella chiesa. In virtù di tali titoli legittimi, continuava Mohedano, i suoi antecessori

1 Sulle origini della casa di Osuna e sul suo fondatore vedi A. del Carmen Viña Brito, *Los orígenes del Señorío de Osuna*, Barcelona, ETD Micropublicaciones, 1988; Per un approfondimento sulla Casa di Osuna e l'organizzazione amministrativa e politica dei propri possedimenti, in particolare, per quanto attiene all'età moderna, vedi I. Atienza Hernández, *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI de España, 1987; Id., *La memoria construida: Nobleza y genealogia de la Casa y la Villa de Osuna*, in «Apuntes 2: Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna», n.2, 1998, pp. 7-26; Id.. – R. Mara Olmo, *La quiebra de la Casa de Osuna*, in «Moneda y crédito», n. 176, 1986, pp. 71-95; Id., *El poder real en el siglo XV: lectura critica de los documentos de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna*; Id.. – F. Ledesma Gámez, *Crisis, concurso de acreedores y reformación: La Casa de Osuna durante el reinado de Carlos II*, in P. Sanz Camañes, *La nobleza titulada castellana en la conservacion del Imperio Español en tiempos de Carlos II*, Madrid, Sílex 2023.

2 AHNOB, *Osuna*, C. 15, D. 45-47, f. 3r.

avevano goduto del possesso del quasi diritto di seduta nella *Capilla mayor* in modo quieto e pacifico, e la contraddizione da parte di don Gregorio Serrano era, questa sì, senza alcun diritto[3].

A seguito di ciò, l'*Alcalde mayor* emise un altro atto, il 17 marzo, in cui scriveva che avendo avuto notizia dal Corregidor De la Rrua delle differenze tra Gregorio Serrano e Francisco Mohedano per le rispettive pretese avanzate sul possesso della seduta e del luogo nella *Capilla mayor* del convento di Santo Domingo, dalle quali "*resultò grande nota, mormuración y escandalo*" per evitare il ripetersi di tali inconvenienti e di ulteriori problemi, veniva data nuovamente notizia ai suddetti pretendenti la proprietà della seduta, che il diritto apparteneva al duca di Osuna, in virtù del suo padronato, goduto in modo quieto e pacifico, e che nessun'altra persona poteva averne il godimento legittimo, diretto o indiretto, anche con il consenso del duca stesso. Per tanto, per il buon servizio di sua Eccellenza il Duca e la buona amministrazione si ordinava la notifica a Don Francisco Mohedano e don Francisco Serrano di astenersi dall'assistere ai sermoni o a qualsiasi altro atto pubblico dalla Capilla *mayor* e di porre sedia nel detto luogo.

Notificato l'atto alle due parti, don Francisco Serrano protestò e si appellò alla Corte della *Chancillería* dell'Udienza di Granada, presentando dinanzi al presidente *Oydor* del tribunale una *petición* con la quale querelava il *licenciado* don Antonio de Hoyos, *Alcalde mayor* della *villa* di Osuna e don Juan de la Rrua, *Alcalde mayor* al tempo dei fatti accaduti. In essa, si affermava di essere in possesso del *quasi diritto* di prendere posto a sedere con *silla* all'interno della *Capilla mayor* del convento di Santo domingo, al lato dell'epistola, avendone goduto per il tempo di trenta anni, come suo padre e suo nonno, da tempo immemorabile, in modo quieto e pacifico senza alcuna contraddizione. Pertanto, richiedeva al tribunale la condanna di don Juan de la Rrua e don Antonio de Hoya intimando agli stessi di non molestare la parte querelante e don Gregorio, suo figlio, né altre persone della sua famiglia, nel godimento della seduta, conservandoli nel possesso.

Il presidente e gli *Oydores* dell'Udienza incaricarono l'*Alcalde de la Hermandad* de la villa di Osuna di prendere l'informazione convocando i vari testimoni.

Ricorrevano in tale processo, le tipiche caratteristiche del processo possessorio, ossia della richiesta di essere mantenuti nel godimento di un diritto nella stessa forma in cui si era al momento della contraddizione. In ordine al possesso, bastava provarne il godimento da tempo anteriore e, naturalmente, l'attore - in questo caso il Serrano - non poteva esimersi dal reagire, a fronte di una sua messa in dubbio da parte di altri, senza perderne la manutenzione. Per adesso, rileviamo, la reazione in termini di diritto soltanto da parte del Serrano, mentre, il Mohedano non oppose alcuna reazione. Di più, il Serrano, dopo gli atti del *Corregidor*, volti ad inibire il suo quasi possesso, continuò ad ascoltare il sermone godendo del diritto di seduta. Così

3 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 3v.

si legge negli atti dell'Udienza:

> El licenciado Don Juan de la Rrua siendo alcalde mayor en ella [villa] de hecho y contra derecho y sin oir a su parte avia proveido autos en cinco y disysiete de marco del año de mil seiscientos y quarenta y tres en que avia mandado que su parte y don Gregorio de Queto Serrano, su hijo no entrasen silla ni se sentase en ellas en la dicha capilla mayor y estando su parte continuando su posesion el dia diez y ocho del dicho mes con dos sillas en la dicha capilla mayor una para ssi y otra para don Gregorio Serrano su hijo[4].

Nel fare ciò, il Serrano, tentava di non interrompere il suo quasi possesso, in ossequio a quanto, a tal proposito, veniva rilevato dalla dottrina prevalente in ambito giuridico. Infatti nel trattato del Paradisi, veniva riportata l'opinione del giurista Panimolla il quale sosteneva che:

> a tale effetto anche un atto solo, per impedire la manutenzione, basta: il quale rimedio o quello della reintegrazione, per altro, venendo il possesso naturale, da altri usurpato al legittimo Possessore compete: Così dicono, il Menochio e Gait tra le Decisioni del S. Felice e la turbazione anche col timore per qualsivoglia sorta di molestia; impedimento, o contraddizione[5].

Naturalmente, occorre chiedersi se tale principio non valesse anche per il duca di Osuna; nel senso che, se l'*Alcalde* sosteneva che quel diritto non spettasse a nessuna delle due parti in causa - il Serrano e il Mohedano -, in quanto legittimamente spettante al suo signore, il continuato godimento da parte del Serrano, almeno presunto, avrebbe dovuto comportare, nel caso di nessun atto di opposizione da parte del duca, la perdita dello stesso? In realtà, l'azione dell'*Alcalde mayor* rientrava, invece, nell'ordine degli atti del processo petitorio, ossia di difesa del diritto di proprietà. In ambedue i casi, tuttavia, ricordava la dottrina giuridica che il ricorso alla consuetudine restava il rimedio migliore, soprattutto della consuetudine consolidata:

> Altri Dottori […] vogliono, che, acciò anche la Consuetudine di fatto, che nell' osservanza consiste, senza che il corso di lungo tempo si attenda, basti, che in tutti gli altri Atti quell' ordine parimente sia stato tenuto; sopra di che, come Antonio da Budri oltre tanti altri, dice, l'arbitrio del Giudice si attende: Sentenza, che per conto del Petitorio procede: ma per conto del Possessorio, come nel Capitolo antecedente si è detto, l'ultimo benché unico atto si attende[6].

Il Paradisi, tuttavia, affermava che la consuetudine veniva accettata a patto che

4 AHNOB, *Osuna,* Ivi, f. 4v.
5 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 55.
6 Ivi, p. 65.

non fosse contraria alla legge o alla natura.

Tenuto conto dell'importanza della consuetudine, cioè di quanto tradizionalmente praticato sul territorio, assumeva molta importanza, dal punto di vista probatorio, la testimonianza del maggior numero di persone possibili, che avallassero la pratica consolidata.

Le due sentenze della Chancillería di Granada

Nell'Udienza di Granada, Juan González Carrasco *procurador* in nome del *licenciado* don Antonio de Hoyos, *Alcalde mayor* di Osuna, presentò una *petición*, nella quale sosteneva che la sua parte era giunta a conoscenza che don Francicsco Serrano aveva querelato il suo assistito, per l'aggravio derivatogli dal divieto di uso della *silla* nella *Capilla mayor* del Convento. Chiedeva, dunque, di esser "*amparado*" perché la proibizione fu ritenuta giusta, al fine di evitare uno scandalo che era già cominciato a montare. Anche perché il patronato del convento era proprio ed unico del duca di Osuna, in quanto fondato e dotato dai suoi antenati e, soltanto, a lui spettava il diritto di introdurre la *silla* nella detta *Capilla*[7]. Se altre persone, in varie occasioni, e in assenza del duca avevano esercitato quel diritto, senza per questo pretendere alcun possesso, non potevano richiedere, come i Serrano, i danni; pertanto, si richiedeva la notifica della querela per dar vita alla propria difesa e che, nelle more, non decorressero termini.

Contrariamente, Francisco de Queto Serrano pretendeva, invece, di essere reintegrato nel quasi possesso del diritto di porre sedia nella *Capilla mayor* del convento di Santo Domingo, come risultava dalla *ynformacion*[8].

Il tutto venne valutato dal presidente e dagli *Oydores* della Udienza di Granada che decisero di notificare la querela a Don Antonio de Hoyos, il quale presentò una *petición* nella quale si richiedeva l'assoluzione e la liberazione dalla querela, e che venisse negato alla controparte la reintegrazione, il mantenimento del possesso e ogni altra pretesa, perché quanto operato dall'*Alcalde* era avvenuto secondo giustizia, al fine di contrastare i Serrano e porre fine allo scandalo e agli inconvenienti che stavano verificandosi tra loro e gli altri cittadini di Osuna. E l'informazione presentata non avrebbe potuto pregiudicare l'*Alcalde*, in quanto compiuta senza citazione e i testimoni erano tutti famuli e alleati della parte contraria, pertanto, non bisognava prestar fede a quanto dichiarato, negando la reintegrazione pretesa. Negli atti della Udienza si leggeva:

> en el dicho pleyto pasaron y se hizieron otros autos y fue recevido a prueva en forma y con cierto termino dentro del qual por las dichas partes se hizieron ciertos provanzas de

7 AHNOB, *Osuna*, C. 15, D. 45-47, f. 5v.
8 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 6r.

que se pidiò y hizo publicacion de testigos y passaron otros autos hasta que concluso y visto por los dichos nuestro presidente y oidores, dieron pronunciaron en ella sentencia definitiva del tenor siguiente: En el pleito que es entre D. Francisco de Cueto Serrano vezino de la villa de Ossuna y Andrez de Montagudo Campo su procurador en su nombre de la una parte y el licenciado D Antonio de Hoyos Alcalde Mayor de la dicha Villa y Juan González Carrasco su procurador en su nombre de la otras Fallamos que devenios declaran y declaramos no aver lugar el remedio possessorio intentado por el dicho D Francisco de Cueto Serrano y su hijo y se le devemos de denegar y denegamos y confirmamos los autos proveidos por el licenciado D Juan de la Rúa Alcalde Mayor de la villa de Ossuna en cinco y dies y siete de Marzo del año passado de mil Seiscientos y quarenta y tres los quales mandamos por aora se guarden cumplan e executen como en ellos se contiene y reservamos su derecho a el dicho D Francisco para que en razon de su pretenciones pida y siga su justicia segun y como quando y ante quien y contra quien biene que le combiene y sin costa por esta nuestra sentencia definitiva ansi lo pronunciamos y mandamos= licenciado D Juan de Carvajal y Sande= Licenciado D Antonio de Fornes Camargo= licenciado D Alfonso de Bolaños= la qual dicha sentencia dieron y pronunciaron los dicho nuestro presidente y oidores estando haziendo Audiencia publica en la dicha ciudad de Granada en dies dias del mes de noviembre del año pasado de mil seiscientos y quarenta y cinco años y fue notificado a los procuradores de las dichas partes[9].

La sentenza quindi, riconosceva legittimo quanto operato dal *Corregidor* e infondata la richiesta del rimedio possessorio presentata da parte dei Queto Serrano. Questi, per mezzo del loro procuratore, presentarono una *petición* al presidente e agli *Oydores*, nella quale si richiedeva la revoca della sentenza e un emendamento della stessa, sulla scorta di quanto avevano provato, ossia il godimento del diritto alla seduta nella *Capilla mayor* per più di trenta anni, senza contraddizione e senza alcuna messa in discussione della fondazione del convento da parte del Duca, al quale, tuttavia, spettava il diritto di sepoltura all'interno della stessa. Contestavano, inoltre, che mai, i frati o il priore del convento avevano contestato la loro seduta.

La petizione venne notificata alla controparte affinché potesse rispondere e molti altri atti vennero prodotti fino a che la causa non giunse ad una sentenza definitiva, a mezzo di una *Ejecutoria* di Filippo IV data nella *Real Chancillería* di Granada, a favore dell'*Alcalde mayor* don Antonio de Hoyos, così come lo era stata la prima; infatti, così si scriveva:

la sentencia difinitiva en este pleyto dada y pronunciada por algunos de los oidores de la Audiencia de su Magestad de que fue suplicado fue y es buena justa y derechamente dada, y pronunciada y por tal sin embargo de lo contra ello dicho y alegado en el dicho grado de suplicación la devemos de confirmar y confirmamos lo qual mandamos se guarde cumpla y ejecute como en ella se contiene y sin costas por esta nuestra sentencia difinitiva

9 AHNOB, *Osuna*, Ivi, f. 7r – 7v.

en grado de revista ansi lo pronunciamos y mandamos licenciado D Marcos Famaris de la Escalera= licenciado D. Juan de Arellano, Dr D Pedro Mesia de la Portilla= la qual dicha sentencia dieron y pronunciaron los dicho nuestro presidente y oidores haciendo Audiencia publica en la dicha ciudad de Granada en trece dias del mes de junio de este presente año de 1646[10].

Don Antonio de Hoyos, ottenuta la sentenza a suo favore, presentò una *petición*, presso lo stesso tribunale, affinché gli venisse rilasciata la *carta executoria* della sentenza, a sua garanzia, nella quale veniva dichiarato immotivato il rimedio possessorio presentato dai Serrano.

10 AHNOB, *Osuna*, Ivi, ff. 31v-32r.

CAPITOLO VI

Sin Hacer novedad en lo que se ha practicado
Il convento di Santa Cruz La Real e l'Inquisizione di Granada

Un eccesso di audacia contro "el estilo comun"

Il 29 marzo del 1672, presso il tribunale dell'Inquisizione della città di Granada, i *Calificadores* del *Santo Tribunal de la Inquisicion* della stessa città, denunciavano la molestia del pacifico possesso, immemorabile e inconcusso, delle proprie prerogative, da parte del Priore del convento di Santa Cruz La Real dell'ordine di Santo Domingo di Granada.

Dichiaravano che, durante le celebrazioni nelle quali i *Calificadores* concorrevano con il Tribunale dell'Inquisizione[1] in atti particolari, come feste e processioni, erano soliti prender posto alla sinistra del Tribunale, mentre alla destra dello stesso, prendevano posto gli officianti e, in tale modo, avevano sempre assistito agli atti celebrati all'interno del Convento di Santo Domingo. Tuttavia, denunciavano, l'interruzione di questo *estilo común*, da parte del frate Tomas de Espinosa, Priore del detto convento che, da quando era diventato prelato, aveva in ogni occasione tentato *de ser cabeça* e presiedere nel banco riservato ai *Calificadores*[2]. La pretesa era cominciata da quando, in occasione della processione che si teneva nel giorno di San Pedro martire

1 Tra i molti lavori sull'istituzione inquisitoriale in Spagna ci limitiamo a segnalare: H.C. Lea, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983, 3 voll.; J.A. Escudero López (ed.), *Perfiles Juridicos de la Inquisición Española*, Madrid, 1989; H. Kamen, *La Inquisición española: una revisión histórica*, Barcelona, Crítica, 2000; J.P. Dedieu, *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècles)*, Madrid, Casa de Velazquez, 1989; B. Benassar (ccord.), *L'Inquisition espagnole*, Paris, Hachette, 1979; R. García Carcel, *Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia*, 1478-1530, Barcelona, Península, 1976; J. Contreras Contreras, *El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal, 1982; J. Martín Walker, *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Edimat Libros,2001; J. Pérez Villanueva-B. Escandell Bonet (dirs.), *Historia de la Inquisición en España y America*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000.

2 AHN, *Inquisición*, legajo 4746, exp. 8, f. 1r.

> Los demas priores de dicho convento an ido presidiendo dichos calificadores que por su modestia que debian estimar, aora pasa el prior a querer presidirles tanbien en el asiento, cosa que ninguno de sus antecesores a hecho como lo depondran todos los ministros y oficiales del Santo oficio si quieren decir la Verdad[3].

Tale stato delle cose, aveva portato alla decisione dei *Calificadores* di astenersi dall'assistere il tribunale dell'Inquisizione in tali occasioni perché, le poche volte che intervenivano venivano destinati in posti *poco decentes* e con la concreta possibilità di essere presieduti da soggetti che non avrebbero potuto, non essendo *Calificadores*. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di intervenire con *mano poderosa*, per porre fine alle gravi conseguenze che arrecavano "*estas nobedades*" non consentendo a quei prelati di prendere il loro posto, perché non competeva loro, in quanto privi di alcun titolo[4].

Richiedevano al tribunale qualsiasi tipo di misura si ritenesse più idonea, tenuto presente che con tali innovazioni si sminuiva l'autorità dei suoi ministri e *criados*.

I querelanti avevano deciso di adire il Tribunale anche in nome di tutti gli altri *Calificadores* che si sarebbero potuti trovare in analoghe circostanze, affinché, nelle funzioni, negli atti pubblici e nelle festività, come quella di San Pedro de Arbues, quando l'Inquisizione interveniva in forma di Tribunale e assisteva con i suoi ministri e *calificadores*, fossero presieduti e preceduti dal *Calficador* più anziano e che nessun padre priore del convento di Santo Domingo potesse prender posto nel loro banco.

Nella querela presentata, veniva indicata una possibile causa alla base di tale *exceso y osadia*, da parte del priore; negli anni passati, infatti, il Priore del Convento di Santo Domingo, Padre Sarabia, che fu Priore e *Provincial*, aveva preso posto nel banco dei *Calificadores* presiedendoli ma non già perché Priore, bensì perché *Calificador* più anziano[5].

A seguito di tale precedente, si era poi verificato, durante la festività di San Pedro de Arbules, che Padre Francisco de Quesada, del Convento suddetto, volendo "*hacer novedad*" tentò di far presiedere i *Calificadores* dal Priore, ma venne fermato dal più anziano di questi, Antonio del Campo, il quale ordinò che non poteva presiedere né prender posto tra di loro. A quel punto, il Priore de Espinosa in contravvenzione al loro pacifico possesso, pretese di innovare quanto sempre praticato e tutti i *Calificadores* gli si opposero negandogli il posto tra di loro. Così, non riuscendo ad ottenere il posto nel loro banco, il Priore si fece portare uno sgabello sul quale fece porre il messale e ivi prese posto. A quel punto, pur essendo tutti i querelanti contrari a quel tipo di seduta e volentieri avrebbero voluto negargliela, desistettero proprio per ovviare a tanto rumore e scandalo, osservando il massimo rispetto per il Tribunale

3 AHN, *Inquisición*, Ivi.
4 AHN, *Inquisición*, legajo 4746, exp. 8, f. 1v.
5 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 4r.

di cui erano parte[6].

I tentativi per introdurre tali innovazioni divvennero sempre più frequenti, come successe, ancora, quando in assenza del Padre Priore, il Padre Superiore del Convento, non soltanto volle presiedere i *Calificadores* durante processione ma volle portare anche la *hacheta* (cero di grosse dimensioni) che spettava portare al presidente del Tribunale.

I querelanti chiedevano al tribunale di "*amparar las prerogativas y precedencias*" che competevano loro in ragione dell'ufficio che, generalmente, era svolto con assoluta dedizione da "*Provinciales*, *Superiores*, *Regentes y Cathedraticos de Prima*", e non meritavano, per ragione alcuna, tali atti perpetrati a detrimento del loro onore, della loro eccellenza e delle loro precedenze, per le quali, scrivevano "*no podemos omitir la defensa*". Il dovere di opporsi e di difendere le proprie prerogative era irrinunciabile, sottrarsi ad esso rappresentava un tradimento, a meno che non si volesse render noto di non essere in grado di difendere la propria posizione, per mancanza di possesso legittimo delle prerogative o, peggio ancora, di merito.

L'ufficio di *Calificador* e il *cursus honorum* dei querelanti

Il *Calificador* era un membro del tribunale dell'Inquisizione, prevalentemente un teologo, appositamente nominato per valutare e censurare i libri e le dichiarazioni dei singoli sottoposti a processo. Doveva, pertanto, essere un esperto anche di dottrina del diritto canonico e la sua azione risultava essenziale all'interno del sistema di censura del Santo Officio.

La censura rappresentava un compito fondamentale dell'attività di tali ufficiali i quali dovevano esaminare i libri sospetti e poi decidere se aprovarli, proibirli del tutto o in parte. Erano tutti elementi selezionati dal mondo ecclesiastico e, nel 1627, venne stabilito che per accedere a tale carica bisognava avere almeno 45 anni di età[7]. Lo svolgimento di tale ufficio richiedeva dedizione e tempo; se si istruiva un processo e si arrivava in giudizio, il *calificador* doveva sostenere all'interno del tribunale l'arduo compito di studiare e determinare la validità delle dichiarazioni fornite dai rei. Nonostante le loro determinazioni fossero sempre di carattere consultivo e non decisorio, tuttavia, esercitavano una grande influenza. Prima del 1520, la carica di *Calificador* non esisteva all'interno della struttura inquisitoriale, e la ragione di tale assenza, rilevava Lea, andava ricercata nella natura dell'eresia perseguita, in quanto i delitti non rappresentavano aberrazioni dottrinali ma, soltanto, adesione a costumi e riti noti[8]. In realtà, come ha sottolineato, López Vela, fu nel 1518 che,

6 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 4v.
7 H. C. Lea, *Historia de la Inquisición española*, Madrid, F. U. E., 1983, vol. II, pp. 127-129.
8 Ivi, p. 129.

per la prima volta, si fece riferimento alla creazione di tale carica e, segnatamente, in un documento del 17 luglio di quell'anno, del Consiglio della Santa Inquisizione. In tale carta si manifestava l'esigenza di reclutare *calificadores teólogos* quando si presentava l'esigenza di "*calificar alguna proposición*", anche se le loro competenze non venivano ben specificate, contribuendo così ad ingenerare una confusione tra questi e i consultori[9]. Fu soltanto nel 1558, che vennero definite in modo chiaro le funzioni rispettive delle due cariche, sancendo che il teologo era chiamato per dare una valutazione, mentre il *letrado* interveniva in sede di consulta e per votare. Il consultore, pertanto, partecipava al giudizio votando nelle cause, seppur soltanto in modo consultivo, mentre il *Calificador* interveniva fornendo pareri sulle dichiarazioni rese dal reo. Le istruzioni non precisavano, tuttavia, se il ricorso ai *Calificadores* fosse previsto in ogni caso o a discrezione dell'Inquisitore o, magari, condizionato alla specifica circostanza.

La comparsa della carica di *Calificador* e della sua evoluzione fu strettamente legata al contesto storico di quel momento; infatti, come ha rilevato López Vela,

> Al igual que 1518 es un momento muy especial, la década de 1550 estará caracterizada en la peninsula por el endurecimiento en todos los mecanismos de control contra la herejía y por el descubrimiento de los reducidos, pero significativos, focos de luteranos de Sevilla y de Valladolid[10].

La diffusione e il consolidamento dell'eresia luterana all'interno dell'area germanica, aveva reso necessario adottare tutte le possibili misure volte a bloccarne l'espansione e, da questo punto di vista, l'azione inquisitoriale si prefiggeva di rispondere a tale minaccia che, ben presto, si convertì in una vera e propria ossessione. La proibizione dei libri di Lutero, prima, e degli eretici più significativi, poi, la cui diffusione era stata favorita dallo sviluppo delle tecniche di stampa, divenne essenziale ai fini dell'azione di contenimento. Era necessario, non soltanto, creare degli strumenti atti alla registrazione dei libri ma, anche e soprattutto, poter contare su persone qualificate capaci di ispezionare le librerie, di selezionare i libri sospetti ed individuare al loro interno dove si nascondesse l'eresia. La data di creazione della carica, dunque, corrispondeva ad un momento di particolare recrudescenza della lotta contro l'eresia che aveva visto, nell'Europa degli anni 40 del XVI secolo, la comparsa dei primi indici di libri proibiti la cui realizzazione era stata affidata a persone specializzate che operavano con la collaborazione delle università, conferendo un aspetto intellettuale di non poco rilievo alla lotta stessa. Il ricorso, dunque, a per-

9 R. López Vela, *El calificador en el procedimiento y la organización del Santo Oficio. Inquisición y órdenes religiosas en el siglo XVII*, in J. A. Escudero (edit.), *Perfiles juridicos de la Inquisición Española*, Madrid, Istituto de Historia de la Inquisición - Universidad Complutense de Madrid, 1986, p. 349.
10 Ivi, p. 351.

sone qualificate rimandava alla questione della formazione di coloro che venivano selezionati per tale ufficio; scrive Henares Diaz

> Otra cuestion debatida versa sobre los conocimientos o no de la literatura por parte de los calificadores. Se tiene la impresión de que éstos saben más de teología que de literatura. Es cierto que la intención censoria se fija sobre todo en aspectos dogmáticos y morales, aunque ello no indica que se desconozca la literatura. Algunos calificadores conocen muy a fondo la clásica [...] y no desconocen la literatura contemporanea, por mas que apena la citen [11] .

Sulla scorta di tali premesse, passiamo a verificare quale fosse il *background* culturale e professionale dei *Calificadores* querelanti, che prestavano servizio per il Tribunale dell'Inquisizione di Granada. Tra le carte del processo che fu istruito, proprio all'interno di tale tribunale, era stata allegata una nota informativa in cui venivano riportati i *Titulos de los Calificadores del Santo Tribunal de la Inquisición de Granad*a. Il numero di componenti la lista era di 24 *Calificadores*, dei quali sette erano *Cathedraticos de Prima*, sedici *Cathedraticos de Theologia* e uno era *Rector del Colegio de Ubeda*. Erano, come abbiamo detto, provenienti prevalentemente dal clero regolare in questo modo distribuiti; sette francescani, cinque gesuiti, quattro dell'ordine minimo di S. Francesco di Paola, quattro carmelitani, un cappuccino dell'ordine di S. Francesco, un mercedario appartenente all'ordine de *Nuestra Señora de la Merced*, uno dell'ordine *tercero* di S. Francisco, uno appartenente all'ordine di S. Francesco di Toledo[12].

Il più titolato tra i querelanti era il Maestro Frate Francisco de la Rosa, appartenente all'ordine della *N.ra Senora de la Merced*, *Cathedratico de Prima* e *Regente*. Aveva prestato servizio per due trienni come *Commendador* di Xeroz, per altri due nello stesso incarico a Granada, *Escrivano del numero* della Provincia di Andalucia, era *Visitador General* e *Procurador General de Toda la Religion en la Curia Romana*, *Visitador General en la Provincia de Italia, Sicilia*. Era stato due volte *Redentor* per la Provincia de Andalucia e *Provincial* della stessa. Era *Definidor General de la Religion* e, al tempo della querela, compañero del *Reverendissimo General*. Serviva da trentadue anni come *Calificador* presso il Santo Tribunal; a Roma era Consultore della *Sagrada Congregación del Indice* ed era stato nominato da Alessandro VII come *Calificador* nella *Junta* che sua Santità istituì per la *Calificación* dei libri del Sacro Monte di Granada[13].

La stessa anzianità di servizio di Francisco de la Rosa, vantava il padre Alonso de Ayala, rettore dei Collegi di Ubeda, Jaena, Carmona, San Lucar, Cordova e di

11 F. Henares Díaz, *El franciscano Diego de Arce, predicador, calificador del Santo Oficio*, in «Revista de la Inquisición», n. 8, 1999, p. 224.
12 AHN, *Inquisición*, legajo 4746, exp. 8, f. 2r-3-r.
13 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 2r.

Granada per due trienni, che serviva come *Calificador* presso i Tribunali di Siviglia, Cordova e Granada.

Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa relativa a tale incarico, il corpo dei *Calificadores* del Tribunale di Granada era di tutto rispetto, per quanto riguardava il livello culturale.

La decisione del Tribunale dell'Inquisizione di Granada

A margine della querela presentata da parte dei *Calificadores* presso lo stesso Tribunale, per il quale alcuni di essi da qualche decennio esercitavano tale carica, venne dagli stessi dichiarato di voler procedere alla ricusazione di don Joseph de Alarcon, segretario del *Secreto* del Santo Officio di Granada, a causa di quello che, ritenevano, essere un conflitto di interesse. Infatti, la moglie del ricusato aveva un rapporto di parentela con Tomas de Espinosa, il Priore del Convento, contro cui si presentava la querela. Nell'attesa di una decisione del Tribunale, i querelanti richiedevano che venisse ordinato al priore del Convento di astenersi dal prendere posto a sedere e di assistere alle funzioni menzionate nel testo della querela con i *Calificadores*. In caso contrario si sarebbero astenuti dal partecipare perché, concludevano, "*no sea visto que por acto alguno nos pare algun perjuicio*"[14].

Il 27 aprile del 1672, il Tribunale, emanò la sentenza in cui comunicava la sua decisione in merito. Di seguito riportiamo il testo:

> Manda el Tribunal deste Santo oficio de la Inquisición de Granada que Don Juan de Ecija Nuncio de dicho Santo Officio notifique a todos los Padres Calificadores de el que en las funciones que asiste el Tribunal en el Convento de Santo Domingo, se sienten en el lugar que les toca dando la precedencia al Prior de dicho Convento o en su ausencia al Superior y que asisten a todas ellas siendo avisado por el Tribunal con apercebimento que se proveera del remedio que ubiere lugar en derecho. Y que dicho Nuncio le fee de auto hecho la notificadones al pai de este en la Cámara del Oficio[15].

La sentenza del Tribunale, dunque, imponeva ai *Calificadores* di restare al proprio posto durante la celebrazione degli atti, di cedere la precedenza al Priore e, in sua assenza, al Superiore del Convento dei frati domenicani, imponendo loro di presenziare alle funzioni sotto pena di aggravii.

La prima considerazione che viene da fare è che, pur svolgendo un ufficio per il Tribunale, essendo quella di *Calificador* una carica in forza all'organo inquisistoriale e intervenendo con il Tribunale come corpo unico alle celebrazioni, la sentenza riconosceva la precedenza al Priore del Convento, autorizzando quest'ultimo a presiede-

14 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 5r.
15 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.

re nel banco dei *Calificadores*. Erano forse motivate le preoccupazioni dei querelanti emerse nell'atto di ricusazione del segretario del Secreto del Tribunale? Continuare a partecipare alle funzioni, accordando la precedenza al priore, senza manifestare opposizione, avrebbe comportato, in base all'orientamento della dottrina in materia di precedenza, di cui nelle pagine precedenti abbiamo dato conto, il cosiddetto *despojo* di una prerogativa, goduta da tempo assai risalente. Per tale motivo, nonostante, la decisione, i *Calificadores* decisero di impugnare l'atto e presentare ricorso.

Il giorno successivo, dunque, da quanto leggiamo dagli incartamenti del processo, "*los dichos calificadores entraron segunda petición alegando de nuevo y apelando y que en el interim no les parase perjuicio*". La risposta del Tribunale non si fece attendere e nello stesso giorno, così decretava:

> Despues de presentada la susdicha peticion se les notificò segundo auto a los calificadores, mandando obedecer el primero. Al pie della dixeron tenia interpuesta apelacion y que de nuevo apelaban y que en el interin no les parase perjuicio[16].

A questo punto, i *Calificadores* decisero di presentare ancora una petizione dinanzi al Tribunale, nella quale, dopo aver riportato i fatti, rimarcavano come quanto operato avesse causato all'interno del Tribunale dell' Inquisizione stesso e, segnatamente, in tutti i "*letrados y otras personas de maior suposicion de la mesma facultad*" e, non meno, in tutta la città, per esser ormai di dominio pubblico, "*nota y admiración*", per la reiterata decisione, considerata "*contro todo derecho*". Inoltre, veniva negato loro il diritto di esporre le proprie ragioni, sia in merito al possesso che alla proprietà e alla pratica osservata con i *Calificadores* in tutti i Tribunali dell'Inquisizione di Spagna. La cosa ancor più penosa e poco confortante, aggiungevano, era che i *Calificadores* disonorati erano tutti *Generales*, *Provinciales*, *Superiores*, *Regentes*, *Cathedraticos de Prima* che servivano da diversi decenni, *de noche y de dia*, con *todo gusto y puntualidad* e che godevano da tempo immemorabile di questo onore e della precedenza, di cui erano ora privati, a favore del Priore e del Superiore del Convento, cosa che nessuno mai avrebbe immaginato, in quanto persone senza "*letras y autoridad*". Rimettendo la notifica e il ricorso presso il tribunale, il giorno 3 maggio 1672, si supplicava di non permettere che patissero

> la nota publica de vernos abatidos en nuestro ministerio a vista de una ciudad tan popolosa y donde tanto se estiman las letras y personas de puesto y autoridad[17] .

Rivolgendosi al Tribunale per aver informazioni in merito alla decisione, i *Calificadores* vennero a conoscenza che gli Inquisitori apostolici del Tribunale avevano

16 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 5v.
17AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 7r.

rimesso gli atti al *Consejo Supremo de la General Inquisición*[18]. Pertanto, nominarono come procuratori, Alonso Dávalos e il Padre Fra Antonio Molero, dell'Ordine di San Francesco, affinché li patrocinassero nella causa dinanzi al *Real Consejo Supremo de la General Inquisicion* e all'Eccellentissimo signor *Inquisitore Generale*, oltre che innanzi a chiunque avesse potuto e dovuto presentare, con "*derecho*", ogni sorta di *Pedimento* e *Requerimento*[19].

L'appello al *Consejo Supremo de la General Inquisición de Madrid*

Il procuratore Dávalos aveva richiesto l'acquisizione degli atti processuali da parte del Consiglio Supremo, in grado di appello, e l'emanazione di una carta di *emplaçamiento* e *compulsoria*. Il Consiglio a quel punto ordinò al priore del Convento con carta, datata 28 maggio 1672, di presentarsi entro quindici giorni dinanzi al Consiglio Supremo con un procuratore, al fine di allegare agli atti della causa tutto ciò che ritenesse utile, scaduti i quali

> en vuestra ausencia y reveldia avida por presencia oyremos a la parte de dichos calificadores, y aremos, y determinaremos en el dicho pleito lo que allaremos por derecho y justicia que para todo lo susodicho y cadauna cosa e parte de ello y para oir sentencia o sentencias ansi ynterlocutorias como difinitivas tasacion de costas si las hubiere por esta nuestra carta os citamos y llamamos peremptoriamente y os senalamos y avemos por senalados los estrados de dicho Consejo donde residieremos donde en vuestra ausencia y reveldia avida por presencia se aran y notificaran los autos del dicho pleito y os pararan el perjuicio y daño que hechos y notificados en vuestra persona y en la de vuestro procurador[20].

Veniva, inoltre, intimato allo scrivano o notaio in possesso delle carte del processo, entro il termine di sei giorni, di presentarle dinanzi al *Concejo*, a salvaguardia del suo diritto, sotto pena di ventimila maravedis "*para gasto del Santo oficio*".

Il nove di giugno, dello stesso anno, lo scrivano Francisco Gómez notificava la *provisión* compulsoria emanata dal *Consejo Supremo* il 28 di maggio, al *secretario* del Tribunale dell'Inquisizione di Granada, don Juan Jiraldo, il quale la prese a suo

18 Su tale istituzione vedi J.A. Escudero López, *Inquisidor General y Consejo de la Suprema: dudas sobre competencias en nombramientos*, in *Perfiles Juridicos de la Inquisición española*, coord. por J.A. Escudero López, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Historia de la Inquisición, 1986, pp. 531–540; J.R. Rodríguez Besné, *Notas sobre la estructura y funcionamento del Consejo de la Santa, General y Suprema Inquisción*, in La Inquisición española: *Nueva visión, nuevos horizontes*, coord. por J. Pérez Villanueva, Madrid, Siglo XXI de España Editores, S. A., 1980, pp. 62- 68; Id., *El Consejo de la Suprema Inquisición (perfiles institucionales)*, Tesi doctoral inédita, Universidad Complutense Madrid, 1990.

19 AHN, *Inquisición*, legajo 4746, exp. 8, ff. 9r-11v.

20 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 10r.

carico, affermando di esser pronto ad ottemperare quanto richiesto, presentando gli atti presso il *Concejo* di Madrid[21].

Il 10 di giugno, il priore Tomas de Espinosa, il Superiore Christoval Rodriguez. i frati Pedro de Arratia, Pedro de Porras, Juan Guerrero Mesia, Alonso de Santander, Antonio Serdeño, Ventura de Arroyo, Andres Gomes, Miguel Geronimo, tutti professori del Convento di Santa Cruz la Real, concedevano potere in forma completa di diritto, al frate Miguel Rincon e al *padre letor* Francisco del Poro dello stesso Ordine dei Domenicani, residenti nella *villa* di Madrid, affinché in nome del Convento, comparissero dinanzi ai signori della *Suprema y General Ynquisicion* e in "*todos los negocios y pretensiones que este dicho conbento tenga en su tribunal*". Chiedevano inoltre, venissero loro concessi "*los pedimentos y requerimentos protestas presente testigos y otro jenero de prueba*"[22].

Il 29 di giugno Pedro de Fruto, dichiarava al *Consejo Supremo* in nome del Priore del Convento di Santa Cruz la Real, dell'Ordine di Santo Domingo della città di Granada, in merito alla causa con i *Calificadores*,

> me muestro parte en este pleito con el poder que presento con provado de abogado, a V. A. Suplico mande averle por presentado y se me de traslado y entregen los autos para la defensa de mi parte pues es justicia que pido[23].

Il Procuratore Alonso Dávalos, in nome dei *Calificadores* del Tribunale della Santa Inquisizione di Granada, il 30 di giugno, presentò un *pedimento* al *Consejo Supremo* di Madrid, nel quale richiedeva un atto a tutela delle prerogative dei suoi rappresentati, tenuto conto degli atti del 26 e del 28 di aprile emanati dal Tribunale dell'Inquisizione di Granada che, al contrario, le compromettevano. Nella motivazione addotta dal procuratore si imputava al Tribunale di Granada di aver preso una decisione senza cognizione di causa, omettendo di ascoltare le ragioni della parte che rappresentava e con il voto di soltanto due Inquisitori sui tre che concorsero alla decisione del 26. Inoltre, i suoi rappresentati fondavano nel diritto la propria pretesa di mantenimento nel possesso delle prerogative godute, come era comune a tutti i casi in cui più persone concorrevano a formare un corpo di giunta o di tribunale dove la precedenza e il posto superiore nella seduta spettavano al più anziano.[24] Le parti da lui rappresentate, inoltre, rivendicavano una consuetudine invariata e immemorabile, praticata all'interno della città, che aveva sempre visto cedere al *Calificador* più anziano la precedenza in tutti gli atti celebrati in cui concorreva il Tribunale dell'Inquisizione, tenuti all'interno o all'esterno del Convento. Una consuetudine che tentò di innovare il Priore Francisco de Quesada, durante

21 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 15r.
22 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 18.r.
23 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 16.r.
24 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 19r.

la celebrazione del rito di beatificazione di San Pedro de Arbuez, pretendendo di presiedere i *Calificadores* ma gli si ordinò di non prender posto tra di loro, come praticato in tutti i tribunali dell'Inquisizione del Regno[25]. Allo stesso modo, era prerogativa dei *Calificadores* più anziani di recare, durante la processione dell'*Auto General de la Santa Fe Catolica*, le *baras del pallio*, senza intervento alcuno da parte di religiosi dell'Ordine di Santo Domingo, in quanto privi della qualità di *ministros* e *Calificadores*.

Il procuratore Dávalos fece riferimento all'episodio avvenuto durante la celebrazione del rito di beatificazione di San Fernando, quando il Priore del Convento, padre Tomas de Espinosa, volle innovare, pretendendo di presiedere i *Calificadores* prendendo posto nel loro banco e, questi, glielo impedirono, difendendo la consuetudine e le loro prerogative. Il Priore, allora, si fece portare uno sgabello che fece posizionare di fianco al banco dei *Calificadores*, e ivi si sedette.

Veniva fatto notare, da parte del procuratore, al tempo in cui il Priore del Convento presiedette i *Calificadores* durante la celebrazione degli atti all'interno del Convento, lo fece perché allora era *Calificador* più anziano e, pertanto, in qualità di tale carica e non per quella di Priore. Da quel momento, rimarcava il procuratore, era sorto l'equivoco che avrebbe portato, successivamente, i priori del Convento a pretendere la preminenza e la precedenza nei confronti dei *Calificadores*[26].

Si richiedeva, pertanto, di riconoscere alle parti il possesso delle prerogative e di mantenerli in tale stato, revocando gli atti emanati dal Tribunale dell'Inquisizione di Granada, che imponevano di cedere la preminenza e la precedenza al Priore e, in sua assenza, al Superiore del Convento, obbligando i *Calificadores* a partecipare alla celebrazione degli atti. Il procuratore concludeva dichiarando

> Pido por el remedio sumarissimo del ynterin como mas convenga al derecho de mis partes y suspendo otro qualquier juicio possessorio y petitorio plenario y sobre que assi se mande formo articulo y pido ante todas cosas debido pronunciamento Justicia y Costas desta y offres come aprobar lo necessario[27].

Il 14 luglio, il procuratore del Priore e dei frati del Convento de la Santa Cruz la Real di Granada, Pedro de Frutos, a seguito della notifica di *provisión de emplaçamiento compulsoria* ricevuta dal *Consejo Supremo* di Madrid, su richiesta dei *Calificadores* in base al *pedimento* presentato dagli stessi il 30 di giugno, in nome dei suoi rappresentati, presentava dinanzi al *Consejo* di Madrid la risposta di parte e il *pedimento*.

Si richiedeva di negare del tutto quanto richiesto da parte dei *Calificadores* e di confermare la sentenza del Tribunale della Inquisizione di Granada, oltre che

25 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 19v.
26 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 20r.
27 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.

dichiarare la precedenza dei suoi rappresentati - il padre Priore e, in sua assenza, il Superiore -, sui *Calificadores*, quando il Tribunale dell'Inquisizione concorreva negli atti celebrati all'interno del Convento. La precedenza, argomentava il procuratore, spettava ai Religiosi da lui rappresentati, in ragione delle loro dignità, indipendentemente dall'essere o meno in possesso del titolo di *Calificador* e, pertanto, si richiedeva di provvedere affinché venissero mantenuti nel godimento di tale diritto di cui erano in possesso, in base alla dignità della *Sacra Religione* a cui appartenevano[28].

Il procuratore motivava le ragioni dei propri rappresentati ricordando nella sua comunicazione innanzitutto, quanto compiuto dal Glorioso fondatore della *Sacra Religione* cui appartenevano i frati, San Domingo de Guzman; il suo contributo dato alla difesa della religione cattolica, soprattutto, all'interno di Spagna, e l'origine unica del Tribunale dell'Inquisizione e della Sacra Religione dei predicatori. Argomentava il procuratore:

> En España para manifestar este Sancto Tribunal su dos atributos de clemencia y justicia exaltando nuestra Sancta Fee Catholica y castigando la perfidia del Judaismo y herejia ussa y administra en dos formas o en auto General o en auto particular. En la primera función porque la concurrencia es de tanta multiplicidad se celebra en las plaças y puestos mas publico y de maior ambito por esta causa y en esta la Sagrada Religión de Predicadores lleva il maior trofeo de la Sancta Cruz. En los particulares estos se celébran en conbentos deste sagrado orden. Lo otro porque esta universalidad se a guardado inconcussamente desde su origen y tanbien es cierto que por disposición de derecho commun funda el Prior y conbento mis partes para la precedencia en los actos y concurssos de su propria cassa y domicilio[29].

Da ciò derivava la giustificazione dell'Atto degli Inquisitori Apostolici di Granada e aggiungeva che, per la notorietà del fatto, non vi fu bisogno di alcuna cognizione di causa né poteva ammettersi controversia e pertanto la parte avversa andava condannata al pagamento delle spese processuali. A sostegno delle ragioni dei suoi rappresentati, argomentava il procuratore che:
- se tra i *Calificadores* la preminenza e la precedenza spettavano al più anziano tra loro, ciò non implicava alcuna precedenza sui suoi rappresentati ma, soltanto, che tra di loro si osservava il principio dell'anzianità;
- la precedenza era sempre stata dei suoi rappresentati e a loro spettava essere difesi, in atto petitorio e mantenuti nel possesso;
- negli Atti Generali i *Calificadores* anziani portavano las *barras de pallio*, ma in quegli atti era più preminente l'insegna della Santa Croce, che portavano i frati predicatori;
- nel caso citato dalla controparte, in merito allo sgabello utilizzato dal priore durante la celebrazione di San Fernando, da parte del Tribunale non vi fu una convin-

28 AHN, *Inquisición*, Ivi, ff. 22r–22v.
29 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 23r.

ta e risoluta opposizione da parte dei *Calificadores*;
- i suoi rappresentati si trovavano nel possesso o quasi della seduta preminente e della precedenza in tutti gli atti che si svolgevano in concorso o individualmente nel convento e, pertanto, andavano difese e mantenute le loro prerogative.

Si richiedeva, pertanto, la sospensione del giudizio petitorio e possessorio plenario di proprietà e l'emanazione di una *provisión*, *cartas* o *despacho*, per il compimento di quanto richiesto.

Il tutto venne notificato al procuratore dei *Calificadores*, Alonso Dávalos, lo stesso giorno a mezzo del notatio apostolico Gregorio De Rosetta[30].

Dopo qualche scambio di *peticiones* e di notifiche reciproche tra le parti, il giorno 30 del mese di luglio, dal *Consejo de la Santa General Inquisición* di Madrid, l'eccellentissimo Vescovo di Plasencia *Inquisitor General* e i signori Consiglieri

> Dixeron que este pleito se reciva a prueba con termino de quince dias comunes a las partes salvo iure impertinemtium et non admiten dorum ya así lo probeyeron e rubricaron[31].

L'atto venne notificato ai procuratori delle parti contrapposte, Alonso Dávalos e Pedro de Frutos, il 12 agosto del 1672, dal notaio Girolamo De Rosetta[32].

Le versioni dei domenicani e dei *Calificadores*

Il 18 di agosto, venne notificato presso il *Consejo Supremo* di Madrid, un *pedimento* di Pedro de los Frutos, procuratore del priore e dei frati del Convento, il quale chiedeva venisse fatta giustizia da parte dell'Inquisitore Generale, come richiesto dalla sua parte, innanzitutto, per i due atti allegati al *pedimento* che era stato inviato in data 14 di luglio.

In riferimento a quanto presentato dalla controparte intorno ai fatti accaduti durante la celebrazione della beatificazione del Glorioso Inquisitore San Pedro de Arbues, rispondeva che si era supposto che gli Inquisitori di Granada non avessero permesso al priore Francisco de Quesada di prendere posto, tuttavia, rimarcava che in quel tempo il priore era Frai Francisco de León mentre, il de Quesada lo era stato molto tempo prima. De León prese posto e luogo preminente sui *Calificadores* senza ricevere opposizione alcuna[33]. Veniva dichiarato che ciò che rendeva ancor più certa la preminenza del proprio rappresentato era che, l'anno precedente, mentre il Priore Thomas de Espinosa era fuori dal convento, per prendere parte al capitolo provin-

30 AHN, *Inquisición*, Ivi, ff. 23v.–24r.
31 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 29r.
32 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 29v.
33 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 31v.

ciale tenutosi a Siviglia, durante la celebrazione della festa di San Pietro martire, un *Calificador* dell'ordine di San Francesco presentò lamentela presso il Tribunale dell'Inquisizione di Granada, perché il Superiore del convento, frate Julio de Barea, al cominciare della processione voleva precedere senza, però, essere priore e neanche *Calificador*. A quel punto, il più anziano del Tribunale

> ordenò y dijo al suprior tomase el lugar preeminente de coro derecho con su acheta insignia para alumbrar de que solo usan los Ynquisidores y el Prior o Suprior que precede el otro coro a diferencia de los Calificadores y demas ministros que llevan vara o achas grandes[34].

La consuetudine della precedenza a favore del priore, continuava de Frutos, era così consolidata che il giorno di San Pietro martire, essendo soliti, tribunale e ministri, mangiare insieme nel refettorio, alla tavola centrale si sedettero soltanto il Priore e gli Inquisitori fiscali, mentre i restanti ministri presero posto nelle due tavole laterali. Ciò che veramente accadde il giorno della celebrazione di San Fernando, fu che il priore de Espinosa stava accompagnando gli Inquisitori, come era giusto, per lasciarli al loro posto e i *calificadores* in modo poco ragionevole, gli chiesero di non prender posto tra di loro. Gli inquisitori, avendo notato ciò che accadeva diedero ordine ai padri *calificadores* di lasciare il posto al priore, il quale vista la tensione e la rigidità di questi, optò con umiltà di sedersi sullo sgabello che fece collocare por *cabeçera* del banco in cui erano seduti i *calificadores*, conservando così la sua precedenza, attraverso questo atto di conservazione del suo possesso, senza alcuna protesta da parte di questi ultimi[35].

De Frutos definiva falso quanto sostenuto dalla controparte - ossia che in nessun altro tribunale il priore della Sacra Religione prendeva posto tra i ministri, limitandosi a rimanere tra i membri della propria comunità - perché, ad esempio, a Siviglia il priore dell'Ordine di *Sancto Domingo* prendeva posto immediatamente dopo l'Inquisitore meno anziano e, in altri luoghi ancora, al priore veniva concesso, a seconda dalle consuetudini, il luogo più o meno preminente. In merito a ciò che il procuratore dei *Calificadores* aveva definito la causa dell'equivoco in cui erano caduti i frati del convento, quando il frate Maestro Sarabia aveva presieduto i *Calificadores*, rispondeva de Frutos:

> es cierto que dicho padre Maestro Sarabia fue prior dos veces por dos trienios con interposision de muchos años de por medio por la repugnancia de los sagrados constituciones desta religion en la reeleccion continuada y es evidente que en el discurso de tantos años dicho padre maestro Sarabia no habia de ser siempre el mas antiguo de mas de que no se ajustara ni puede que el tiempo que dicho maestro Sarabia el

34 AHN, *Inquisición*, Ivi, ff. 31v-32r.
35 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 32r.

tiempo que no fue prior precediese al que lo era en la ocasion del concurso luego concluiente m.te se prueba que su precedencia fue por Prior y no por calificador mas antiguo[36].

Concludeva aggiungendo:

Lo otro en quanto a lo que se a allegado en contrario imaginando contingencias poco decentes de que puede haber prior que no pueda ser calificador se respondee general y especialmente lo general considerando lo lustroso unversal de la Sagrada Religion de nuestro padre Sancto Domingo quien sin escrupulo se puede decir a echo exemplar a las demas sagrada religiones en la atencion de calificar los que reciben en lo especial se halla acrisolado este Real Convento en estatuto de la Sanctitad del Summo Pontefice Clemente VIII mandado guardar y recivido por sus sub a desde el año passado de mil quinientos y noventa y dos y el de mil quinientos y noventa y ocho[37].

Richiedeva, per tanto, e supplicava che venisse ordinato quanto richiesto dalla parte da lui rappresentata, non tenendo conto di tutto quanto allegato dalla parte contraria.

Il 10 settembre 1672, venne presentata la risposta del Dávalos, presso il *Consejo* di Madrid, nella quale si specificava che non era intenzione mettere in discussione le prerogative e i privilegi della Religione di San Domenico ma, soltanto, si richiedeva che il Priore del Convento di Granada non perturbasse il possesso della precedenza del *calificador* più anziano in tutti gli atti e le funzioni pubbliche in cui il Tribunale assisteva formando un corpo solo con i suoi ministri, sia all'interno del convento che fuori[38].

Nei termini individuali della precedenza che si stava disputando, continuava il Dávalos, il padre Priore non provava alcun atto di possesso quieto e pacifico, non aveva alcun privilegio, né vi erano disposizioni di diritto sulle quali poter fondare tali pretese. Anche se la parte contraria aveva provato che il Priore, durante la festa di S Fernando ebbe la precedenza sui *Calificadores*, ciò non aveva alcun fondamento in quanto, proprio per questo atto, la sua parte stava contrapponendosi in quanto rappresentava una novità che volle introdurre il priore. Inoltre, negava quanto sostenuto dalla parte avversa e cioè che il tribunale avesse dato ordine affinché i *Calificadores* lasciassero il posto al Priore, perché questi prese posto fuori dal banco del Tribunale.

Tale novità fu introdotta da quando il Maestro Sarabia, per tutto il tempo che visse a Granada, fu il *Calificador* più antico e come tale precedeva gli altri. Per questo motivo, e per quanto praticato nei tempi precedenti in cui il priore mai ebbe posto tra i ministri del tribunale in ragione del suo officio, era divenuto costume invaria-

36 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.
37 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 32v.
38 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 33r.

bile de *tiempo immemorial*, ritirarsi al *choro* con i suoi religiosi a celebrare gli offici[39].

Lo stesso accadde nei due trienni in cui il padre Francisco de León era stato priore, nelle festività di San Pedro martire de Arbuez e le altre che si celebrarono nel detto convento. Continuava il Dávalos:

> Y porque no es de sustancia el que se llamase Frai Francisco de Quesada o de otro nombre el prior que era que se hizo la fiesta a la Beatificacion de San Pedro de Arbués por ser cierto el suceso que se a alegado por mi parte y se reprobara concluientemente y por que todo lo demas que se alega esta staisfecho por mi parte bastantemente en sus peticiones sin que pueda obitar el decir que el prior funda de derecho para preceder a mis partes en su convento por que estas fiestas no son de communidad sino proprias de tribunal que forman un cuerpo con sus ministros y tiene lugar separado del choro y de los religioso del dicho convento en que no entra ni concurre quien no es ministro del Santo Officio. Por todo lo qual a VA supplico traga y probea como tengo pedido y en esta peticion se contine pido justicia y costas[40].

Il giorno 11 di Ottobre 1672, il procuratore Dávalos richiedeva presso il *Consejo General* di Madrid la concessione di una proroga di ulteriori trenta giorni, rispetto agli ottanta giorni concessi per esibire le prove, in quanto il tempo non era sufficiente alle sue parti[41].

Allo stesso modo, il procuratore del Priore e del Convento, Diego de Carvajal, acconsentiva alla richiesta presentata dal Dávalos, in quanto i trenta giorni di proroga erano necessari anche alle parti da lui rappresentate[42].

Le considerazioni di parte dopo l'escussione dei testimoni

Il procuratore Dávalos, il 4 febbraio del 1673, invia il suo *pedimento*, a seguito della escussione dei testimoni dove evidenziava che dalla deposizione di molti testimoni di spessore, emergeva che le celebrazioni delle festività cui dava luogo il tribunale all'interno del Convento di Santa Cruz di Granada, non erano della comunità ma del tribunale della Santa Inquisizione alle quali assisteva in posto separato, formando un corpo unico con i suoi ministri e *Calificadores*.

Nelle feste, negli atti e funzioni pubbliche alle quali assisteva il tribunale nel Convento suddetto, mai il padre superiore del convento ebbe, nei confronti dei *Calificadores*, posto preminente e precedenza, in ossequio a *la costumbre y el estilo* osservati *inconcussamente de tiempo inmemorial*, che volevano il priore e la sua comu-

39 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 33v.
40 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.
41 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 34r.
42 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 35r.

nità ricevere il tribunale fino alla porta, per lasciarlo al suo posto e ritirarsi nel coro o nella sacrestia, senza prender posto o seduta alcuna tra i padri *Calificadores*[43]. E tale consuetudine invalsa era stata confermata da molti testimoni, la maggior parte dei quali erano figure autorevoli, come segretari e ministri del Tribunale, che non avrebbero potuto dichiarare il contrario, proprio per aver assistito alle dette celebrazioni di festività per tanto tempo, alcuni dei quali, come avevano deposto, per più di quaranta anni. Come, infatti, testimoniato dal frate Andres Gómez che, pur essendo dello stesso ordine dei domenicani, avendo più di ottantuno anni di età, assisteva da molto tempo alle celebrazioni delle festività e degli atti della fede tenuti dal tribunale. Quanto dichiarato dai testimoni della parte avversa si riferiva a quando il padre priore Antonio de Sarabia aveva preceduto gli altri *Calificadores* più anziani, ma ciò accadde esclusivamente per la sua anzianità di *Calificador* "*y con efecto lo hizo y exequtò assi que es el acto mas antiguo de possesión que se puede dar en este caso*"[44]

Il Dávalos aggiungeva che il possesso non era mai stato alterato né interrotto successivamente e ciò che avevano sostenuto i testimoni della parte avversa non andava considerato, in quanto, in questa causa, avevano un conflitto di interessi trovandosi in condizione di gran dipendenza dal priore e dai frati di questo convento. Ciò che testimoniavano, infatti, era totalmente inverosimile, in quanto se fosse stata cosa certa la precedenza dei padri Quesada, Alvarez, e Francisco de León, sui *Calificadores*, nelle celebrazioni delle festività e delle funzioni pubbliche, non sarebbe stato possibile che un numero così grande di ministri e segretari del Tribunale non lo avesse visto o lo avesse potuto dimenticare, dichiarando il contrario. Non risultava nemmeno credibile che il padre Francisco de León, priore, per ben nove anni, nel convento di Santa Cruz, con almeno due celebrazioni di tale tipo ogni anno, dopo aver ottenuto, come si da credito, posto nel corpo del tribunale, perturbando il possesso dei *Calificadores*, non avesse più rivendicato la precedenza negli anni successivi. Anche ammettendo che in qualche celebrazione la messa fosse stata celebrata dal padre priore

> Y porque siendo mas antigua y continuada la possesion de los padres calificadores todos los actos posteriores se an de tener por violentos y de poca sustancia para el articulo de manutencion y mas q.do el ultimo estado es de parte de los Calificadores pues aviendo intentado precederles el padre Maesto Espinosa prior actual de dicho convento se le contradixo y con efecto tomo asiento fuera del cuerpo del tribunal de suerte que mis partes continuaron su possesion que siendo negativa quedo mas segura y calificada con el interes del dicho prior y con la contradicion referida[45].

43 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 40r.
44 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 40v.
45 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.

I testimoni presentati dalla parte avversa, rilevava il Dávalos, eran stati presi senza alcuna citazione da parte sua mentre altri non erano autentici.

Nella relazione dell'Atto di fede dell'anno del 1653, veniva riportato che i padri *Calificadores* seguirono i collegiali del Collegio Real sul secondo gradino al lato destro, in base all'anzianità, mentre, al lato sinistro, il padre Priore de la Cartuja e gli altri prelati dei conventi della città, nei quali erano compresi quelli di Santo Domingo, provando, almeno, che non precedette né prese posto con i padri *Calificadores*. E siccome anche nella relazione dell'atto della fede celebrato l'anno successivo, il 1654, si riportava lo stesso, si doveva dedurre che il miglior luogo lo avessero avuto i *Calificadores*. Tutto risultava ancor più preciso se si considerava che in quell'anno era priore il padre Francisco de Quesada che era anche, dall'anno 1628, Cappellano e persona onesta del Santo Officio, ministro di grado inferiore, dunque, a quello di *Calificador* e, pertanto, era verosimile che avesse preso parte alla celebrazione con i ministri del Tribunale ma dopo i padri *Calificadores*.[46]

Anche se nel 1658, aggiungeva il Dávalos, delle due file di scranni poste al lato sinistro del Tribunale, in quella più vicino alla parete aveva il primo posto il priore del convento seguito dai *Calificadores* che facevano *cabeza* nella seconda fila di scranni, ciò non creava imbarazzo perché quelli più vicini alla parete, restavano alle spalle dei suoi rappresentati. In ogni caso, offrire un buon posto a sedere, per *urbanidad y cortesia* al priore, al contrario, dimostrava che l'occasione fu differente dagli anni '53 e '54, e coincideva con quanto contenuto in altri libri di relazione di atti, sia particolari che generali, in cui non si trovava testimonianza del priore seduto tra i *Calificadores*.

> Y por que de qualquiera suerte que se considere siendo, como es, la possesión de mis partes mas antigua y continuada y que se conforma con la disposición de derecho pues conforme a el en ninguna junta ni cuerpo de tribunal puede tener lugar quien no sea parte de el y le componga y constituia solo se debe atender a esta possesión para el articulo que se trata.Por todo lo qual a VA supplico se sirva de hazer en todo como por mis parte esta pedido y en esta peticion se contiene pido justicia y costas[47].

Il procuratore Dávalos, dunque, rubricava ad atto di cortesia quanto accaduto nel 1658, pertanto, rientrante nella sfera privata dei rapporti che non implicava la perdita di una prerogativa differente dall'atto di civiltà che, al contrario, rimandava a quanto dovuto nei confronti di coloro che erano costituiti in una ben specifica dignità[48].

Il procuratore del priore e dei frati del Convento, Diego Caravajal, il 4 di marzo del 1673, rispondeva al *pedimento* del Dávalos con un ulteriore *pedimento*, presen-

46 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 41r.
47 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 41v.
48 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, pp. 24 -26.

tato al *Consejo General* di Madrid, nel quale si affermava che visto quanto allegato, erano ben provate le ragioni della sua parte, soprattutto, per il gran numero di testimoni presentati, anziani, *fidedignos y maiores*, ai quali bisognava prestare la massima fede. In tal modo, l'Inquisitore Generale avrebbe potuto concludere, che la precedenza spettava all' attuale Priore del Convento e, in sua assenza, al Superiore, in tutti gli atti, feste e celebrazioni fatte dal Tribunale della Santa Inquisizione di Granada, all'interno del convento, rispetto ai padri *Calificadores*. La Bolla Apostolica di sua Santità Clemente VIII, qualificante lo stesso convento, rendeva i priori membri e parti formali del corpo e dell'illustre comunità del Santo Officio dell'Inquisizione, da cui si traeva la motivazione della precedenza accordata. Perché la Sacra Religione di Santo Domingo era stata fondatrice del Santo Officio dell'Inquisizione e tanti appartenenti ad essa avevano versato il sangue svolgendo la propria missione e il tutto era confermato dalle testimonianze che si trovavano nel libro del Real Convento[49].

Dalla parte contraria, proseguiva il procuratore, non si era riusciti a provare cosa rilevante, nonostante le deposizioni di alcuni testimoni rilasciate con sufficiente affetto e animosità e non pochi legami con i ministri compagni delle parti contrarie che erano del tutto inverosimili, non avevano tentato neanche di dissimulare. Veniva contestata anche la testimonianza dell'anziano frate Andres Gómez, presentato dalla parte contraria, in un processo contro il suo priore e contro la sua religione. Si faceva riferimento alla sua eccessiva anziantià e alla incapacità di rendersi conto di ciò che stava accadendo. Così chiosava Caravajal:

> Y todo lo demas que en contrario se allega y opone ni es de substancia ni conduce a poder privar a la Religion este Convento Real su Prior y Superior y todas son cuastiones futiles quantas se oponen en las interpretaciones que se quieren hacer y nada impide ni puede la manutencion que tan justamente compete a mi parte no solo respecto del ultimo estado sino es de la posessione continuada. Por tanto a VA pido y supplico mande hacer y determinar en todo como por mi parte esta pedido y en esta peticion se contiene sin embargo de lo allegado en contrario pues es justicia que pido costas[50].

La ritrattazione di Andrés Gómez e la decisione del Consejo de la General Inquisición de Madrid

A favore delle ragioni dei *Calificadores* vi era stata la testimonianza del frate Andres Gómez che rappresentava un valore aggiunto per il buon esito del processo, in quanto egli era un frate del Convento contro cui si era in causa e dall'alto dei suoi ottantuno anni poteva confermare la pratica consuetudinaria, seppur verbalmente

49 AHN, *Inquisición*, legajo 4746, exp. 8, f. 42r.
50 AHN, *Inquisición*, Ivi, ff. 42r.-43r.

soltanto, rivendicata dal Dávalos, relativa alla precedenza.

Il giorno 14 di febbraio del 1673, tuttavia, il frate Gómez presentò una ritrattazione della sua deposizione, che il procuratore del Convento, allegò alle carte del suo *pedimento*. Nella nuova versione, il frate dichiarava che il padre Priore gli aveva chiesto se ricordava quanto detto nella causa in corso con i *Calificadores*, in merito alla dibattuta precedenza nelle festività che il Santo Officio dell'Inquisizione celebrava nel convento, e di riferire quanto aveva confessato. Il Gómez dichiarò che, quella volta, proprio mentre stava finendo di dire messa, fu convocato presso la casa del *Receptor* del Tribunale e sotto minaccia di scomunica gli fu chiesto di di dire ciò che sapeva in merito a quanto praticato nelle occasioni che erano al centro della contesa. Il Gómez, dunque, dichiarava

> A mi me cojeron descuidado y de prevenido sin tener lugar de pensar ni advertir lo que avia de dezir y un Religioso de mas de ochenta años que avia de acordarse tan de repente di cosas que tantos avian pasado y mas estando tan sin memoria como los de mi hedad podian estar y asi dixe algo que se me ofreció aora mejor advertido y mas bien informado hallo que en algunas cosas de las preguntas no estuvo tan bien como aora estoy y asi si tiene lugar la retificacion deste dicho[51].

Nella ritrattazione, Gómez affermava "*en quanto la presidencia e la procesion y hacheta*" furono sempre del prelato e, aggiungeva che, una volta, durante la processione di San Pedro Martire, al momento dell'uscita della processione, avvertito il tribunale che mancava la *hacheta* per il padre priore, venne ordinato, dallo stesso tribunale, che la processione non partisse fin quando non fosse arrivata. Il priore così non perse il suo posto per ordine del tribunale; anche la messa, era sempre officiata dal padre priore e, quando non poteva, incaricava un altro padre o, a volte, veniva officiata da un *prebendado*, come nel caso di Padre de Sarabia, il quale ebbe "*algunos debates los quales se vencieron con salirse algunos calificadores*", restando, il padre Priore al suo posto e nella presidenza con "*sentimiento del Tribunal*"[52].

Alcune volte, continuava il Gómez, quando il Priore era fuori Granada, il frate Domingo Galan, che era superiore, prendeva il posto come presidente del convento. Concludeva la ritrattazione con la formula di rito

> esto es lo que me acuerdo y zertifico mejor acordado y informado y assi lo notifique como verdera retificación de mi dicho que dios al p.r para que con mucha saludo lo veamos en esta su casa[53].

51 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 44r.
52 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 44v.
53 AHN, *Inquisición*, *Ibidem*.

Alla ritrattazione, che era stata allegata dal Caravajal agli atti del pedimento, seguì la risposta del Dávalos, il procuratore dei *Calificadores.*

Questi, il 18 marzo 1673, presentava un altro *pedimento* presso il Consiglio General de Madrid nel quale evidenziava come per la migliore qualità dei testimoni presentati - tutti ministri del tribunale che avevano assistito agli eventi discussi - l'accertamento probatorio, seppur negativo, espletato dalla propria parte doveva essere preferito a quello della parte avversa. In merito alla ritrattazione del Gómez, commentava:

> Y porque reconociendolo assí el padre Prior a procurado por medios bien extraordinarios desvanezer esta probanza pero no a podido conseguirlo antes bien de sus dilixencias resulta su maior firmeza y seguridad como se acredita con la carta que nuebamente se pressenta del padre frai Andres Gómez pues aunque el padre Prior con la mano y authoridad de superior y Prelado dispuso que la escriviese dandole quejas y formando sentimiento de que ubiese depuesto contra el lo que sabia no resultaba della cosa alguna de consideración pues en sustançia diçe lo mismo que tenia depuesto y declarado y solo se saca de esta carta la industria del padre Prior pues diciendo que el padre frai Andres Gomes es hombre candido y sin memoria para lo que toca a deponer en favor de mi parte quiere persuadir que la tubo para lo que contiene su carta y para acordarse de lo que contenia su deposición que estaba en esta Carta original en este pleito queriendo darle interpreaciones[54].

Il Dávalos contestava il fondamento logico alla base della nuova dichiarazione del frate Gómez presentata dalla controparte; lo si era fatto passare per un frate anziano, onesto ma con poca memoria e, intanto, si faceva appello a quest'ultima per raccontare nuovamente i fatti, stavolta, declinati a favore del Priore. Dunque, la sua memoria era inaffidabile per testimoniare fatti a sostegno delle ragioni dei *Calificadores*, mentre diventava affidabile per ciò che riguardava le ragioni del Priore. Era fin troppo evidente come il Priore avesse esercitato nei confronti del frate la sua autorità affinché questi ritrattasse.

Nonostante la ritrattazione, emergeva comunque, nella nuova dichiarazione del Gómez che nelle occasioni in cui i prelati del convento "*intentaron tener mejor lugar*", trovarono sempre l'opposizione dei *Calificadores*, al punto che, molti di essi, lasciarono la festa che si stava celebrando pur di non cedere la precedenza. La nuova dichiarazione del Gómez non era che una carta presentata senza giuramento che non poteva annullare la precedente deposizione presa d'ufficio dalla persona incaricata dal *Consejo*, entro i termini probatori, con giuramento e con tutte le condizioni e circostanze previste di diritto[55]. Inoltre, aggiungeva il Dávalos, non sembrava credibile che pur essendo capace di dire messa tutti i giorni e di scrivere di proprio

54 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 52r.
55 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 52v.

pugno tutto ciò che era contenuto nella nuova desposizione, potesse, tuttavia, patire dei difetti che gli si opponevano per contestare la prima deposizione.

Il procuratore aggiungeva delle rimostranze anche su altri atti che la parte avversa aveva allegato al pedimento presentato, concludendo con la richiesta di accordare giustizia alla sua parte[56].

Il 13 di Aprile, Diego Carvajal comunicava al *Consejo General* di Madrid di aver ricevuto il *traslado* del *pedimento* della parte avversa e richiedeva che il processo e la causa venissero considerate chiuse e che si passasse tutto al *Relator* "*haciendo y determinando en todo como por mi parte está pedido*"[57].

Il 21 di Aprile, anche Alonso Dávalos comunicava che, per la sua parte, si considerava chiuso il *pleito* e che lo si girasse al *Relator*[58].

Il 4 di maggio del 1673, *il Consejo de la General Inquisición* de Madrid comunicò la propria decisione in merito a mezzo di sentenza, nella quale si dichiarava:

> El Ex.mo Señor Obispo de Plasencia Inquisidor General y los Señores del Consejo de su Magestad de la Santa General Inquisicion [...] Dixeron que devian de confirmar y confirmaron el auto en este pleito y causa dado y pronunciado por los Inquisidores Apostolicos de la dicha Inquisición de Granada en veinte y seis dias del mes di Abril del año proxime pasado, en quanto manutiene al Prior del Combento de Santo Domingo en la quasi posesión de preçeder a los Calificadores a quienes se reserva su derecho a salvo para que pidan lo que a su derecho combenga. Y en quanto a preçeder el suprior le rebocaron. Y así lo probeyeron y rubricaron[59].

Veniva, così, riconosciuto il possesso della prerogativa al Priore che conservava la precedenza sui *Calificadores*, tuttavia, essa non veniva riconosciuta al Superiore, in quanto revocata dal *Consejo*.

56 AHN, *Inquisición*, Ivi, f.53r.
57 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 54r.
58 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 55r.
59 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. 57r.

CAPITOLO VII

Di precedenza e di Galere. Storia di un conflitto irrisolto

L'ordine delle precedenze nella flotta cristiana

Non furono pochi gli scontri durante le varie spedizioni fatte dalle armate cattoliche contro le flotte ottomane, che videro contrapposte le galere delle rispettive potenze su questioni di precedenza tra i rispettivi stendardi. In merito a questi ultimi, il Paradisi avvertiva che la *Capitana* delle Galere Pontificie poteva usare due tipi di stendardo: il più degno era quello del Crocifisso; nell'altro erano dipinte le Immagini di S. Pietro e S. Paolo, con le armi Pontificie. Quando inalberava il primo stendardo, prendeva il Titolo di *Capitana* della Cristianità e, come tale, esigeva l'ubbidienza di tutti gli stendardi di ogni Principe cristiano, che fossero Galere o Vascelli e, all'entrata nei porti delle città, metropoli o città di residenza regia, la città doveva salutare con

> triplicata salva Reale d'artiglierie, cui quella alcune volte risponde con salva Reale, altre con soli quattro tiri, ed anche meno, giusta la qualità della città e porto[1].

Nel caso in cui all'interno del porto di arrivo della *Capitana* delle Galere pontificie, con lo stendardo del Crocifisso issato, vi fossero state armate o squadre di Galere o di Vascelli con stendardo regio di un principe cristiano, esse sarebbero dovute uscire dal porto ad incontrale, "*ornate nella forma più magnifica*" e, allo scoprire dello Stendardo, onorarla con triplicata salva Reale di Artiglieria e, anche, di moschetto e non sarebbero potute ritornare in porto se, prima, non fosse entrata la *Capitana* pontificia.

Questo stendardo, rilevava il Paradisi, veniva utilizzato raramente dalla Capitana pontificia, soltanto nelle congiunture di unioni di più squadre, per formare un'armata di rilievo, contro il comune nemico. Il Paradisi sottolineava che l'ultima volta

1 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo II *Dell'Onore*, p. 162.

in cui fu utilizzato tale stendardo, dopo la famosa battaglia de' Curzolari (Lepanto), fu nel 1669, quando il Pontefice Clemente IX, inviò il Balì di Santa Eufemia, suo nipote Fra Vincenzo Rospiglioli, in qualità di Generalissimo della Cristianità, in soccorso di Candia, sull'isola di Creta, al quale si unirono molte squadre di altri principi cristiani[2].

Normalmente, veniva utilizzato il secondo stendardo, inalberato il quale, la *Capitana* delle Galere pontificie veniva parimente salutata da tutti gli altri stendardi di ogni principe cristiano, ma con minore solennità, ossia solo con quattro tiri di cannone, e le armate non erano obbligate a uscire dai porti per incontrarla, bastando che le cedessero il luogo più degno e le rendessero ubbidienza eseguendo tutto ciò essa faceva. Dal canto suo, la *Capitana* rispondeva ai saluti in modo cortese, con proporzione rispetto ai tiri per lei fatti, rispondendo, in modo pari agli stendardi, ma con qualche tiro in meno. Va rilevato che, generalmente, la marina di uno stato e, segnatamente, quello pontificio, contava di squadre leggere, che includevano naviglio a remi e a vele latine come galere, galeazze, mezze galere, galeotte e squadre pesanti con vascelli a vele quadrate. Le squadre leggere si articolavano in uno o più squadre, nel cui ambito si avevano la Galera Reale o semplicemente la *Reale*, che era la prima della squadra, seguita dalla *Capitana*, la seconda, e dalla *Padrona*, la terza della squadra[3]. Come tutte le Marine minori italiane prima della Rivoluzione Francese, la Marina pontificia aveva un organico assai ridotto e una linea di sole galere, in quantità variabile lungo il corso dei secoli XVI fino al XVIII, ma difficilmente superiore a sei unità.

Anche la flotta francese utilizzava un doppio stendardo, uno per i vascelli, tutto bianco, e l'altro per le galere, che recava le armi regie. I due stendardi pretendevano il saluto da tutti indifferentemente, eccetto dallo Stato Pontificio.

L'ordine di navigazione congiunta tra le potenze cattoliche voleva la flotta pontificia in posizione di precedenza rispetto alle altre, seguita da quella cesarea, la francese, la spagnola, la veneta e la maltese. Paradisi, tuttavia, avvertiva che quando le flotte degli spagnoli, a seguito della morte di Carlo V, ritornarono ad alzare la bandiera Reale, contrastarono, per molto tempo, l'ordine della precedenza ai francesi[4], così come continuarono a fare anche in altri ambiti, di cui abbiamo dato conto nelle pagine precedenti. Infatti, siccome la pretesa del saluto avanzata dalla Francia era contrastata anche dagli altri principi, vi fu un accordo tra il Cristianissimo e il Cattolico nel quale si sancì che, incontrandosi le loro armate o squadre di eguale qualità, nessuna avrebbe dovuto esigere il saluto nei propri mari. Lo stendardo del Re Cattolico, sia per le Galere che per i Vascelli era lo stesso; vi erano dipinte le Armi regie, composte di quelle di tutti i Regni che formavano la vasta monarchia.

2 Ivi, p. 163.
3 C. Poletti, *La Marina pontificia dal 1796 al 1808*, https://www.marina.difesa.it/mediacultura/editoria/bollettino/Documents/2011/marzo/Paoletti.pdf
4 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 396.

Quello più degno che comandava tutti gli altri nei mari, era inalberato dalla Galera *Capitana Reale* di Spagna, per la flotta leggera, e dal Vascello Grand'Ammiraglio o *Capitana* dei Galeoni di Spagna[5].

La pretesa superiorità marittima francese ebbe modo di esser messa in discussione da un'altra importante protagonista della navigazione mediterranea del tempo, rappresentata dalla flotta della Religione di Malta. Proprio nel porto di Malta, nel 1673, riportava il Paradisi, il Marchese di Martel con una squadra di vascelli del *Cristianissimo*, che inalberava stendardi e altri fregi di Vice-Ammiraglio – dunque, la seconda della flotta pesante -, rifiutò il saluto agli stendardi sia di mare che di terra, della Religione, pretendendo di esser salutata dalla sua *Capitana* delle Galere e dalla città, cosa che il *Gran Mestro* della Religione, nonostante le minacce, rifiutò. Successivamente, venne spedito un cavaliere a Parigi che, unitamente all'*Ambasciatore* ordinario della Religione, in quella corte, manifestò le rimostranze, esponendo le ragioni della Religione[6].

Ragioni consolidatesi su di una pratica secolare che voleva nella ricorrenza di unioni di armate, lo stendardo della Religione di Malta precedere tutti gli altri non regi ed anche a tutte le *Capitane* di Napoli, Sicilia, Sardegna e particolari, quando si ritrovavano sotto il comando dello Stendardo della Galera *Reale* di Spagna. Inoltre, la Galera *Capitana* di Malta, da tempo immemorabile, godeva il glorioso Titolo di *Padrona Reale* della Cristianità.

Lo stendardo della Religione di San Giovanni Gerosolimitana, detta di Malta, consisteva in una croce bianca in campo vermiglio e si inalberava a poppa della Galera capitana[7]; scriveva Paradisi:

> Per conto del saluto la squadra della Religione si trova in possesso, di esser considerata la prima, dopo tutte le squadre Regie; e così di precedere a tutte le non Regie; il perché dovrebbe salutar solamente le Regie, ed esiger il saluto dalle altre; Nien-

5 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo II *Dell'Onore*, p. 166.
6 Ivi, p. 163.
7 Sull'Ordine di San Giovanni in generale, *Cfr.* J. Alvarado Planas (dir.), *Historia de la Orden de Malta*. *Nuevos Estudios*, Madrid, Dykinson, 2018; R. Serrou, *L'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jerudalem, de Rhodes et de Malte*, Paris, Guy Victor, 1963; M. De Nardelli, *Le origini dei Cavalieri di Malta: gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme dal 1099 al 1177*, Roma, Storia e Immagine, 1991; A. Spagnoletti; *Stato, Aristocrazie e Ordine di Malta*, Roma, L'École Française de Rome, 1988; B. Gallimard Flavigny, *Les Chevaliers de Malte. Des homes de fer et de foi*, Paris, Gallimard, 1998; Id., *Histoire de l'Ordre de Malte*, Paris, Perrin, 2006; P. García Martín, *La incorporacion a la Corona del patrimonio hispano de la Orden de Malta*, in AA.VV., *Antiguo Régimen y Revolución liberal. Homenaje al profesor Miguel Artola*, vol. II, *Economía y sociedad*, Madrid, Alianza Editorial- UAM, pp. 169-184; F. Gazzoni, *L'Ordine di Malta*, Milano Giuffré, 1979; A. Pau Arriaga, *La soberana Orden de Malta. Un milenio de fidelidad*, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1996; H. J. A. Sire, *The Knights of Malta*, New Heaven-London, Yale University Press, 1996; J. Riley Smith, *Hospitallers. The history of the Order of St John*, London, The Hambledon Oress, 1999.

tedimeno sopra tal particolare gl'altri Principi non convengono; e però sfuggono d'incontrarsi con esse, per non cimentarsi à sostener ciascuno con la forza le proprie pretensioni. La Capitana Pontificia suol risponder alli saluti della Capitana di Malta con quattro tiri; così praticano le altre Capitane Regie. Con la medesima proporzione si contengono con le altre Galere della Religione[8].

I "disgusti" tra la Religione di Malta e la Repubblica di Genova

La Repubblica di Genova inalberava sulle sue galere e i suoi vascelli due tipi di stendardi: uno recante le armi della Repubblica, una croce rossa in campo bianco con ornamenti e corona chiusa all'uso regio, sostenuta da due ippogrifi; l'altro recante soltanto la croce rossa in campo bianco. Il primo inalberato dalla Galera *Capitana*, a poppa, mentre la Galera *Padrona* lo inalberava a via maestra; il secondo stendardo veniva utilizzato soltanto sui vascelli, "*de' quali ha numero grande, armati da mercanzia da' particolari*", mentre da guerra, scriveva Paradisi, "*di ragione della Republica, presentemente non ne ha alcuno*"[9].

Va rilevato che, in età moderna, la maggior parte delle flotte erano composte da unità navali noleggiate o date in appalto da privati e, in tale contesto, l'azione imprenditoriale dei Genovesi, capeggiata sin dall'inizio da Andrea Doria, trovò un enorme successo. In particolar modo, da quando il Doria, Ammiraglio del Mare per la Corona francese, venuto a conoscenza che il supremo comando delle Armi della stessa corona era stato conferito ad altri, depose il suo impiego e passò al servizio di Carlo V, "*con tanto svantaggio per la Francia*"[10]. Avere al proprio servizio le galee dei patrizi genovesi, voleva dire poter contare sul sapere marittimo dei liguri, dei cantieri genovesi e del porto di Genova, oltre che della disponibilità, non soltanto, delle galere ma, anche, finanziaria[11]. La Spagna stipulò, dalla svolta del 1528, molti contratti con gli uomini di affari genovesi, oltre che per prestiti di denaro, anche per la disponibilità di galere da utilizzare per i traffici mercantili e per le spedizioni militari. Tali contratti erano chiamati con il nome di *asientos* e, come rileva Lo Basso riprendendo Vitale, il padre di tutti gli *asentisti* fu Andrea Doria il quale trasferì in mare il sistema dei condottieri, vigente negli eserciti di terra[12]. Questa condizione di rapporto privilegiato che il Doria riuscì ad intrecciare con la monarchia spagnola fu all'origine di un constrasto di lunga durata, per la precedenza in mare, con la Religione di Malta.

8 Ivi, p. 169.
9 *Ibidem*.
10 A. Paradisi, *Ateneo*, cit., Tomo V, *Delle Precedenze*, p. 5.
11 L. Lo Basso, *Gli Asentisti del Re. L'esercito privato della guerra nelle strategie economiche dei Genovesi (1528-1716)*, in R. Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, Quaderni Mediterranea, pp. 397.
12 Ivi, p. 399.

> Creato che fu il Principe Doria Generalissimo del mare per S Maestà Cattolica, mostrando inclinatione e partialità per la sua Patria, entrò la Signoria di Genova in pretensione di preceder allo Stendardo della Religione, dove prima senza ripugnanza alcuna l'havea riconosciuto per preminente: Né mancava il Principe per tutte le vie di metterla in possesso di questa precedenza[13].

Sin dai tempi dell'impresa di Tunisi, si era praticato che trovandosi la *Reale* di S. Maestà Carlo V nel mezzo, la *Capitana* del Papa teneva la mano destra e quella di Malta la mano sinistra, e le altre avevano posto inferiore. Negli anni successivi cominciarono a presentarsi le tensioni tra la flotta Genovese e quella della Religione di Malta.

Nel 1550, arrivò la squadra della Religione a Palermo per congiungersi con l'Armata Cattolica nell'Impresa d'Africa, alla quale si erano unite le Galere di Genova. Fatto il saluto dalle navi della Religione, il Generale di questa prese il luogo preminente, senza alcuna contraddizione da parte di quello di Genova. Nel 1563, radunata l'armata cattolica a Cartagena per l'impresa del Pignone, essendo unite le Galere del Pontefice e di Genova con i loro stendardi, sopraggiunse la squadra di Malta, alla cui *Capitana* venne dato il luogo preminente, dopo quella del papa e, così, in concordia si navigò fino a Malaga. Nel viaggio fino a Ceuta le *Capitane* di Genova e di Savoia tennero al centro quella di Malta, salutandola come preminente. La rottura venne consumandosi nel 1596, quando la flotta della Religione si recò presso Messina, dove si andava raccogliendo l'Armata Cattolica per il viaggio di Levante. Narrava frate dal Pozzo:

> Riuscì però questo viaggio di Levante alla squadra della Religione d'estrema mortificatione per l'aggravio che le usò il Prencipe Doria che per essere stato come l'origine dei successivi disgusti fra la Religione e la Signoria di Genova[14].

In realtà, già nel 1574, il Doria aveva inviato una lettera al sovrano spagnolo, in merito a questioni di precedenza tra le galere nella quale così scriveva:

> Muchas veces he dado cuenta a V. M. De palabra y por escripto de las pretensiones de precedencia que hai entre los estandartes de las Capitanes de los Potentados de Italia, para que mandasse declarar en esto lo que mas fuesse servido. He me guiado este año por lo que vi hazer en tiempo de la batalla naval y todavia por escusar desgustos y ynconvenientes tube por bien que las galeras de Malta no entrassen en el

13 Il Principe Doria a cui si fa riferimento in questo passo è Gian Andrea Doria, principe di Melfi; *Historia della Sacra Religione militare di S. Giovanni Gerosolimitana detta di Malta del signor Commendatore Fr. Bartolomeo Co: dal Pozzo, Cavalier della medesima*, *Parte Prima che proseguisce quella di Giacomo Bosio, Dall'anno 1571 fin'al 1636*, Verona, Per Giovanni Berno, 1702, pp. 383-84.
14 Ivi, p. 383.

puerto de Messina ni se Juntassen con las otras, por la pretension que tienen de que su Capitana preceda a la de esta Republica como lo avise a V. M. La misma tendrian la de Florencia si en lugar del Estandarte de la Religion llevaron el del Gran Duque o el de aquella ciudad; y assì suplico a V. M. Sea servido para quitar para adelante todo genero de diferencias mandar declarar su voluntad a la qual todos se havran de aquietar. La Capitana de su Santitad solia saludar siempre y honrar a la Real de V. M. sin ningun genero de dificultad y assi lo ha hecho siempre; Sisto Quinto fue el primero que pretendiò no lo hiziese y de entonces aca queda en pie esta pretension la qual non puedo yo decidir, y quando no cause ningun otro embraco dexara la dicha Capitana de Su Santitad de juntarse con el Armada de V. M. como ha sucedido este año, lo cual non puede parecer bien al mundo; y assì con layda de su Francisco Aldobrandino a essa real corte de V.M no he querido dexar de acordarlo a VM mia Cathholica person dis guard de Genov 9 deziembre 1594[15].

E nella successiva lettera del 2 di febbraio del 1595, scriveva Gian Andrea Doria:

Lo que V. M.d me mandò escrivir en 16 de deziembre y beso las manos de V. Mag.d con la humildad que devo por la merced que en ella me haze teniendose por bien servido en lo poco que pude hazer en mi yda y buelta de Mezina y particularmente en excusar desgusto entra los de las galeras del Republica de Genova y las de la Religion de San Juan por la precedencia de los estandartes y con esta ocasión no quiero dexar de acordar a V. M.d que en todo caso es necesario que V. M.d mande declarar quien dellos ha de preceder y por que V. M.d sepa lo que ordenò el serenissimo señor don Juan de Austria que esta en el cielo el dia de la batalla Naval. Digo que mandò dar la precedencia a la Capitana de la Republica de Genova la causa que moviò a los de su consejo ser de este parecer fue que como les pareciò justo que la de san Juna por ser aquella Religión mas antigua huviesse de preceder a las de las otras Religiones assì no les pareciò que esta Razon le huviesse de baler para con la capitana de la Republica de Genova por que qualquiera Religion que se jnstituysse de nuevo ya armase un par de galeras precederia luego a qualquiera Republica y potentado lo qual seria muy absurdo y ynconveniente se V.M.d mandarà se continue esto con esta misma decision cesarà tambien la pretension de la capitana de Florencia la qual este año passado dexo llanamente le mejor lugar ala dela Republica llevando al estandarte de la Religion de san Estevan que daria solo la pretension que podria tener llevndo al de gran duque como podria suceder y esta nadie la puede decidir sino es V. M.d pues no ay exemplos passdos por donde guirase y en ninguna manera convien que quede suspendida por que haviendo quien mandare la armada de dar por escrito en juntandose el lugar que ha de tomar cada una en las ocasiones que se suelen ofrecer de tomar puesto en los puertos o ponerse en batalla seria imposible dar a entrambas el mejor lugar o ygual y assi tengo por muy necesario que V. M.d mande declarar esta punto de manera que el que la truxere a cargo sepa lo que en este caso tiene de hazer y remitiendome en lo demas a lo que acerca desta materia y de la pretension de la capitana de su santitad escrivì a 9 de deziembre con Don Carlos mi hijo acabo

15 Archivo General de Simancas (d'ora in poi AGS), *Estado*, legajo 1427, exp. 7.

esta Dios guarde la Catolica persona de V. Mag.d de Loan a 2 de hebrero 1595[16].

A sostegno della tesi di Gian Andrea Doria, un serie di testimonianze di Generali e capitani di Galere genovesi che confemavano la decisione di Don Giovanni d'Austria, durante la battaglia del 1571, di favorire la Repubblica di Genova in ambito di precedenza. Tra i testimoni, Ettore Spinola, fratello dell'Illustre Agostino che, all'epoca dei fatti, era Generale della Galera della Repubblica, il quale confermava che, per gli ordini avuti da Don Giovanni durante la navigazione verso la battaglia contro i turchi , "*tenne il luogo*" mantenendo sempre la Galera *Capitana* nel corno sinistro della Reale, vicino alla Capitana di Venezia e, mancando questa, mantenendola immediatamente presso la *Reale*, mentre quelle della Religione di Malta stavano "*nell'ultimo luogo di corno dritto*"[17]. Pietro Antonio della Chiesa, imbarcato sulla Galera capitana del comandante David Imperiale, confermò che in quell'occasione, la Galera *Capitana* del Generale Hettor Spinola precedeva la galera *Capitana* della Religione di Malta e

> così tal precedenza fu dichiarata dal Generalissimo don Giovanni d'Austria generale dell'Armata Imperiale e in detta precedenza detta Galera Capitana della Repubblica ha in detto tempo perseverato[18].

Dunque, secondo le testimonianze presentate durante la battaglia di Lepanto lo schieramento navale vedeva la Galera Capitana di Venezia navigare alla sinistra di quella Imperiale, alla destra di questa, la Pontificia; dietro quella di Venezia, seguiva la Galera *Capitana* di Genova che, in mancanza di quella, ne prendeva il posto alla sinistra della Imperiale e, in ultima posizione, quella della Religione di Malta. La versione venne confermata anche da Orazio Lercano, Niccolò Pallavicino, Gio Pietro Riccardi, al tempo segretario del Principe Doria, Bartolomeo Imperiale, Giuliano d'Oria, Urbano Rella, Stefano d'Oria, Niccolò Rovereto, Gio Maria della Torre. Nonostante tali testimonianze le contese non sembravano destinate a cessare.

In un'altra adunanza dell'Armata Cattolica tenutasi a Messina nell'anno 1606, dove convennero le squadre del Papa, di Toscana, di Genova e le Galere della Religione, il Generale di quest'ultima squadra, osservando che la *Capitana* di Genova stava alla destra della Galera *Comandante*, prima di entrare nel porto, fece intendere il suo arrivo al Marchese di Santa Croce che era al comando dell'Armata come Luogotenente Generale, comunicandogli l'ordine del Gran Maestro della Religione che gli imponeva di servirlo, richiedendo, tuttavia, che venisse dato allo stendardo della Religione il luogo "*appresso alla sua Reale*", riconoscendole la solita precedenza[19].

16 AGS, *Estado*, legajo 1427, exp. 6.
17 AGS, *Estado*, legajo 1427, exp. 9.
18 AGS, *Ibidem*.
19 *Historia della Sacra Religione militare di S. Giovanni*, cit., p. 520.

Il Marchese rispose che trovandosi la *Capitana* di Genova in quell'adunanza, non voleva, senza un ordine preciso del suo re, "*terminare si fatta differenza*", ma che per non arrecar pregiudizio ad alcuno, avrebbe dato, nel navigare, a " *vicenda alle squadre di Malta e di Genova la Vanguardia*". Il Generale della Religione di Malta dimostrò l'antico possesso di precedenza al Marchese, ma questi persistette nella sua decisione e, di conseguenza, la squadra di Malta restò fuori del porto, unendosi a quella del Papa, prendendo luogo, con la sua *Capitana*, alla destra Pontificia. Dopo alcuni giorni, visto che non vi erano novità in merito, la squadra di Malta, si licenziò dal Marchese, facendo ritorno a Malta.

La "vanità della pretensione" dell'Ordine Gerosolimitano secondo la Repubblica di Genova

Dopo che la squadra navale della Religione rifiutò di entrare nel porto di Messina abbandonando l'adunata delle flotte cattoliche, il Generale delle Galere di Genova fece circolare una scrittura "*in forma di manifesto nel proposito di precedenza*", "*molto piccante*" contro la Religione, che pose il Gran Maestro e il Consiglio della Religione nella condizione di farne pubblicare un'altra, a mo' di risposta e per difesa della propria reputazione, composta da Giacomo Bosio, storico della Religione[20].

Una copia di tale manifesto fatto circolare dai Genovesi è conservato presso l'Archivio di Simancas, contenuto in un incartamento che riunisce la documentazione relativa ai casi di precedenza tra le galere di Genova e della Religione. In esso si legge:

> Chi pretende di dover precedere ad alcuno nelle cose di dignità e di honore conviene che assolutamente et senza controversia o gli sia superiore del tutto o almeno in tal maniera eguale, che resti disputabile è da porre in consideratione a qual di loro sia la preeeminenza dovuta. Ma non è già di gran via la Religione di Malta in nessuno di questi gradi che paragonata con la Republica di Genova habbia in modo alcuno da volere competere che lo stendardo delle sue galere debbi a quello della detta Republica precedere[21].

Al suo interno si continuavano a tracciare le differenze tra la Repubblica e la Religione di Malta, facendo leva sulla disparità derivante dall'antico dominio e dalla forza della Repubblica, alla quale non poteva compararsi la Religione di San Giovanni. Genova era fiorita molti secoli prima della comparsa di quest'ultima - prima che essa "*fosse mai in rerum natura*" -, avvenuta soltanto dopo l'impresa in Terra Santa.

Genova aveva già il suo dominio per terra e per mare e aveva disteso il suo imperio fino al Levante, tenendo il fermo dominio sulla Liguria e sul Regno di Corsica.

20 Ivi, p. 521.
21 AGS, *Estado*, legajo 1427, exp. 8, f. 1r

Della Religione, al contrario, si scriveva che non aveva "*alcuna cosa sua propria, ma habitando in paese altrui, ristretta si può dire sopra uno scoglio, fuora del quale non hanno pure un palmo di terreno dove porre il piede*".

In merito alla forza, la Religione non poteva essere considerata in quanto non aveva imperio su alcun popolo, non governava se non sé stessa né dava leggi ad altri perché priva di terre e giurisdizione e di vassalli.

Non si riteneva la pretesa di precedenza di Malta degna di considerazione e, anche se qualche volta Genova aveva navigato in condizione di eguaglianza con le galere dell'Ordine di Santo Stefano, non comportava che se Malta in altra navigazione avesse navigato precedendo l'Ordine di Santo Stefano, un automatismo nel dover precedere Genova. Anche perché si rimarcava che "*li atti di cortesia che voluntariamente si usa[va]no verso coloro che non sono pari di dignità non pregiudica[va]no al più degno*".

Del resto, si faceva riferimento a come fosse notorio che presso la Corte di Roma, "*dove se ne piglia norma et esempio*", perché restava sempre il miglior quadro di riferimento per le questioni di precedenza, gli *Ambasciatori* della Repubblica erano sempre anteposti a quelli di Malta, come lo stesso accadeva presso ogni corte di principe secolare.

Si concludeva difendendo il rifiuto opposto dalla flotta Genovese alla vanità della pretensione di Malta e si richiedeva che il sovrano comandasse al Principe Doria, quale suo Generale di Mare, che nelle occasioni di incontro tra le due flotte, si facesse

> servare ad ognuno il proprio posto per ovviare a tutti gli inconvenienti che dall'innovatione delle cose contra l'antico et consueto stile potrebbero risultare[22].

"Dar a cada uno lo que es suyo". Una questione di diritto per l'Ordine Gerosolimitano

L'*Ambasciatore* della Religione aveva inviato, intanto, una relazione di quanto accaduto e la cosa venne discussa all'interno del Consiglio di Stato.

L'*Ambasciatore* aveva richiesto al sovrano di pubblicare e porre in esecuzione quanto fosse stato determinato "*en lo tocante la precedencia*" degli Stendardi della sua Religione e della signoria di Genova; il Consiglio di Stato rispose che, al tempo debito, il sovrano avrebbe provveduto a deliberare in merito. Dalla mancata presa di decisione, intanto, ne derivavano *inconvenientes y escandalos* tra gli equipaggi delle squadre e, pertanto si richiedeva che alla prossima occasione di raduno delle flotte, fosse chiaro a ognuno quale posto occupare. Anche perché, don Martin de Guzman,

22 AGS, *Estado*, legajo 1427, exp. 8, ff. 1v-2r.

al tempo *Embajador* de Malta, aveva scritto al Gran Maestro della Religione che "*el negocio estava ya resuelto y determinado*"[23]. Pertanto, si rendeva necessaria la ricerca delle carte del processo istruito in merito, per presentarle al sovrano e metterlo in condizione di deliberare. Nella relazione della Consulta del *Consejo de Estado* del 5 luglio 1607, si scriveva:

> conviene dar a cada uno lo que es suyo y no permitir que se decida por armas negocio cuyo juicio pende delante de V. M y a tantos años que dura y el Consejo dize que el Rey nuestro senor que aya glorai y V. Md tienen decalarada la precedencia en favor de las Galeras de la Religion oy porque entre tanto que no se declarare corre peligro de que suceda alguna desgracia concurriendo las unas Galeras y las otras como lo haze siempre que VMd manda hazer junta de armada y segund que he entendido la Religion esta resuelta que sus galeras no concurren en quanto V. Md no declare el lugar que han de tener y es de parecer que de qualquier manera que concurran las unas con las otras es lo mismo que si concurriesen en una grande ocasion y deve VMd mandar al que huviere de tener a cargo las galeras que este año se han de juntar que declare la precedencia por las de la Religion que pues se ha verificado que le pertenece no se deve dar lugar a que por no declararse suceda algun rinconveniente de mayor consideracion que el que se puede representar de la declaracion[24].

Seppur il Consiglio di Stato avesse, più volte, *consultado* il sovrano in merito, come fece, ancora, nell'anno 1609, a mezzo di una relazione presentata il giorno 4 del mese di giugno, la decisione non arrivò.

Rinvenute le carte del processo, si evidenziava l'azione possessoria intrapresa dall'*Ambasciatore* dell'Ordine di San Giovanni nella quale con un memoriale aveva storicamente ricostruito come, da tempo immemorabile, la Galera *Capitana* della Religione di Malta avesse sempre preceduto quella della Repubblica di Genova. Tuttavia, da quando il Principe Doria venne promosso a *Capitan General de la Mar*, in vari modi aveva tentato di perturbare l'antico possesso della Religione, in occasione del concorso nell'Armata del Sovrano Cattolico, "*con dar orden a la Capitana de la Religion fuese a hazer servicio separados de la demas armadas come fue el año de [1]601 en el viaje de Argel*".

In quell'occasione, raccontava nel memoriale l'*Ambasciatore* della Religione, il Principe Doria ordinò che le galere di Malta andassero a combattere a Levante, con l'intento di distogliere la "*justicia y possesión de la Religión*" e, in questo viaggio, presero il Castello di Carado, con 70 pezzi di artiglieria. Dovendosi ricongiungere con l'Armata, venne avanzata la pretesa, da parte di Genova, di far precedere il suo stendardo a quello di Malta. Pertanto, era stata fatta richiesta al sovrano di ordinare che le galere di Genova prendessero posto alla destra della Capitana della Religione,

23 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 26, ff. 1r-1v.
24 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 26, f. 2r.

in quanto non si trattava di una richiesta di grazia bensì di giustizia[25].

A margine dell'ultima pagina della relazione, vi è una scritta, apposta in tempo differente, in quanto la scrittura è anch'essa diversa da quella dello scrivano che aveva redatto la minuta della relazione, la quale dichiarava:

> La resolución esta tomada en favor de la Orden de St. Juan se declare cuando se hicieren los despachos del Capitan General del Mar Mediterraneo y Adriatico, assi lo tenga entendido el consejo para entonces[26].

Guardase la costumbre como lo tengo ya rresuelto

Il giorno 14 di agosto 1610, il Consiglio di Stato relazionava al sovrano, Filippo III, in merito alla carta ricevuta dall'*Ambasciatore* de Anaya, della Religione di S. Giovanni, datata 21 luglio, nella quale riferiva che non avendo licenza del sovrano per uscire di corte non poteva di persona compiere quanto il maestro e la Religione gli avevano ordinato e pertanto inviava P. Rodriguez del Valle per supplicare il sovrano affinché:

> No permita que pase adelante la pasión con que el Principe Doria yntentò quitar a la Religión el lugar que su estandarte ha tenido ynmemorial de 600 años adquerido con tantas vidas y sangre de la nobleça de España y toda la christiandad siendo de los primeros y principales escudos de la iglesia de Dios[27].

Dopo quattordici mesi, nonostante le molte suppliche rivolte al sovrano, da parte dell'*Ambasciatore* gerosolimitano, ancora non era arrivata una decisione. In una di esse, questi ricordava che la missione della Religione altra non era che quella di tenere puliti i mari del sovrano cattolico dalle presenze di corsari che lo infestavano, come si era fino ad allora visto, tenuto conto anche della recente incursione dei turchi lungo le coste della Sicilia che aveva provocato tanti danni. In quella occasione cinque galere della Religione se la videro con sei Galere tunisine di Biserta e, nonostante, si riportò una vittoria, la si ottenne al caro prezzo di molte vite, quali quelle del Generale della flotta e di 70 cavalieri.

Per tutto ciò, il Maestro e la Religione supplicavano umilmente, affinché il sovrano volesse far giustizia, cosa che mai aveva negato, dando loro il luogo che tenevano e avevano tenuto da seicento anni fino ad allora, durante la navigazione con la *Generalissima* e la *Generale* de los *Reinos* della Maestà Cattolica, e con lo stendardo della Chiesa e dei Re di Francia, come si poteva constatare dalle carte presentate.

---

25 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 45, ff. 1r-1v.
26 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 45, f. 2v.
27 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 51, f. 1r.

Il Consiglio rappresentò al sovrano come l'anno precedente, precisamente il 4 giugno del 1609, avesse consigliato diverse volte il sovrano su quanto deciso dal suo predecessore in merito, stabilendo che la precedenza fosse a favore della Religione, in quanto diritto legittimo, e che sarebbe stato conveniente se, anche stavolta, il sovrano si fosse espresso allo stesso modo. Tenuto conto che, nel maggio del 1608, sua maestà aveva risposto a una consulta che avrebbe dato il suo parere al momento della riunione delle Galere, tuttavia, ancora nel 1609 nessuna dichiarazione era stata fatta per cui al Consiglio sembrò opportuno, nuovamente, presentargli la questione. Il tutto per evitare che accadessero altri inconvenienti tra le Galere della Religione e quelle della Repubblica di Genova, al momento della riunione. Giunti a quel punto era assolutamente necessario che il sovrano prendesse posizione, rispondendo all'*Ambasciatore* dell'Ordine di Malta, senza ulteriori differimenti. La decisione non arrivava e il tempo, intanto scorreva inesorabile.

Il Consiglio di Stato discuteva ancora della questione nel 1614, nella seduta dell'8 di luglio, in merito al contenuto di un memoriale presentato, questa volta, da parte di Battista Serra, della Repubblica di Genova[28], nel quale affermava che da sempre aveva visto, sin da quando poteva ricordare, che la *Capitana* genovese aveva sempre preceduto quella di Malta, in virtù della antichità della Repubblica e della sua forza sempre dimostrata in mare. Così era stata conservata la Repubblica da parte dell'Imperatore Carlo V e dal re Filippo II. Si dichiarava nel memoriale:

> Y assì la dicha religion no tiene causa para quexarse desta precedencia pues de mas de la justificacion della lo ha consentido siempre en todas ocassiones[29].

Il Serra aveva presentato, inoltre, un memoriale dell'*Ambasciatore* genovese contenente le ragioni a giustificazione della precedenza spettante a Genova, come ad esempio, che in tutti gli altri atti con i principi sovrani, la Repubblica aveva sempre avuto vantaggi e precedenza; presso la Cappella del Papa e dell'Imperatore i suoi *Ambasciatori* avevano posto, a differenza della Religione di Malta, i cui *Ambasciatori*

28 La famiglia dei Serra apparteneva alla nobiltà vecchia della repubblica, di vecchia fedeltà spagnola, i cui membri, tra cui Battista, venivano definiti dall'*Ambasciatore* spagnolo a Genova, Francisco de Melo, come filospagnoli. Molti della famiglia erano in possesso di titoli nobiliari castigliani, beneficiavano di feudi nei domini spagnoli italiani, servivano nell'esercito del sovrano spagnolo e, soprattutto, finanziavano la causa degli Asburgo nei numerosi fronti di guerra aperti. Battista Serra ebbe la concessione in perpetuo dell'ufficio di Correo Mayor de Milan, nel 1617, ad un prezzo molto inferiore a quello abituale, a mò di compensazione per i servizi finanziari in Anversa dalla famiglia resi alla Corona; Y.R. Ben Yessef Garfia, *Entre el servicio a la Corona y el interes familiar. Los Serra en el desempeno del Oficio de Correo Mayor de Milan (1604-1692),* in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», Nuova Serie, Vol. LI (CXXV), Fasc. 1, numero monografico curato da M. Herrero Sánchez - Y.R. Ben Yessef Garfia–C. Bitossi–D. Puncuh, *Genova y la Monarquía Hispanica (1528-1713)*, pp. 303-330.

29 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 88, f. 2v.

parlavano con il Papa stando inginocchiato, mentre l'*Ambasciatore* della Repubblica restava in piedi nella sala Ducale con tutti i Cardinali e i prelati di Roma presenti, e riceveva trattamento di onore da parte dell'Imperatore e di tutte le corti dei principi cristiani, come dalla corte di Sua Maestà, per essere un dominio di terraferma con signoria sul Regno di Corsica, differentemente dalla Religione di Malta. Per tutto questo, scriveva l'*Ambasciatore* " *se aventaja para preceder a Malta en el concurso de sus galeras como le precede con lo demas*". Concludeva supplicando il sovrano di non permettere che la Repubblica venisse *despoxada* della sua autorità e delle dimostrazioni di essa, né privata di questa precedenza, in quanto non lo meritava per i servizi fatti alla Corona e per quelli futuri che attendeva di fare[30].

Le parole utilizzate dall'*Ambasciatore* tradivano un tono leggermente minatorio che lasciava intendere una possibilità di cessazione da parte della Repubblica dei servizi svolti per la Spagna, ossia il finanziamento della corona e l'affitto delle navi per il commercio e per la guerra. Si potrebbe ipotizzare che il voler ritardare la presa di una decisione in merito, da parte del sovrano, fosse imputabile a quanto prescritto in quella massima ordinaria "*qui ne permet pas volontiers d'etre juge ou arbitre entre deux alliez ou amis, depeur d'en offenser necessairement l'un ou l'autre*"[31]. Il sovrano adottava la strategia dell'arresto interlocutorio, al fine tattico di non compromettere le relazioni con le rispettive parti.

Nella stessa seduta dell'8 luglio, il Consiglio discusse anche di una carta del Duca di Tursi, Carlo Doria, nella quale forniva delle avvertenze in merito alla prossima *Junta de Galeras* prevista per quell'anno, rivendicando la precedenza delle navi genovesi su quelle degli altri regni della monarchia.

Riportiamo, di seguito, la trascrizione delle dichiarazioni rese dai singoli componenti, nella seduta del Consiglio per decidere in merito alla pretesa contenuta nella carta del Duca di Tursi. Il Comendador Mayor de León, presidente del Consiglio disse:

> que en el papel que se ha dado se trata de que se guarde la costumbre que el mismo papel refiere por usada y la costumbre se hize de muchos actos y assi es menester verificallo, y lo que se dize de Gio Andrea Doria no prueba lo que pide el papel porque la cedula particular que tubo de su Magestad que aya gloria hecha a su persona y del que fue costumbre en tiempo de don García de Toledo el senor don Gio: y Gio Andrea no sera dificil cossa aberiguallo y si en los mismos tiempos desto General de la Mar se precedian las esquadras de galeras por la calidad de sus Reynos con que forma andaban y assi se podria escrivir a los que pueden saber por aver navegado entonces y a los virreyes y capitanes Generales presentes para que V. Magestad con

30 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 86, f. 1r.

31 *De la preeminence de nos Roys et de leur preseance sur l'Empereur et le Rou d'Hespagne, Traitté Historique par le Sieur Aubery*, Advocat en Parlement, Paris, chez Michel Soly, 1649, p. 3

entera información lo resuelva[32].

Il Duca dell'Infantado, a sua volta, intervenne dicendo:

> que tiene por atrevimiento de que Fran.co Roberto aya dado este papel en que apunta cossas inciertas y tambien le tiene el duque de Tursi en querer preceder a esquadras de Reynos cossa tan fuera de Camino y de tan mal exemplo.

Aggiungeva che gli sembrava non si dovesse porre in disputa e che non si desse luogo "*a que con colores aparentes se mude la costumbre que ha avido y es tan sabida y por serlo tanto quisier que no se hubiera adimitido este papel*[33].

Il Marchese di Villafranca dichiarò:

> esto es cosa resuelta por V. Magestad agora en conformidad de lo que siempre se ha hecho y solo a la esquadra de España deben todas las esquadras saludarla mas no seguirla ni obedecerla sin orden de VMd y quando todas se juntan o parte dellas, España precede a Napoles, y Napoles a Sicilia y Sicilia a Genova en que nunca ha avido duda y la que Don Carlos Doria quiere poner es caso nuevo por que no aspira a otras esquadras y por la comodidad de ser General en su cassa con galeras de particulares querer turbar la precedencia a las de Reynos es pretension propria y injusta y no cierto lo mas que Fran.co Roberto dize pues a Don Pedro de Leyba siempre Don Pedro de Toledo le diò ausencia del Marques de Santa Cruz y el presente se la diò al Marques y Don Carlos Doria tubo lugar despues de Sicilia y el Conde Delor despues de Don Carlos por ser Galeras de la Esquadra de España y lo que se hizo con Gio Andrea fue por aver sido teniente General de Su Tio y pretensor de los tres fanales y a Antonio Perez se le culpò esta cedula que Juan Andrea Alcanzò, ya Don Alonso de Leyba que replicò a ella le mandò su Magestad que aya gloria salir desta obediencia y Don Juan de Cardona passò por ello por que Gio Andrea le rescatò en 10.000 ducados y el Marques de la Santa Cruz feu tan solamente un viaje y quexandose desta sumission siempre el señor Don Gio de Austria le eximiò della y nunca mas fue a orden de Gio Andrea su persona ni su galera y a la yda a Argel fue don Pedro de Toledo delante de la Real y por que no quiso quedarse en ella si la gente desembarcaba sino desembarcase con el tercio de Napoles que venia a su orden la dio a don Pedro de Leyba el Principe Doria para que se quedase en la Real y en la mar y esto sabe Don Carlo Doria que es con quen su padre embiò los recaudos a don Pedro de Toledo lo qual passò assì y no lo que Francisco Roberto dize aquien esta respondido con lo que V Mad ha resuelto de nuevo por los exemplares antiguos como esta dicho[34].

Don Agustin Mexia, dichiarò:

32 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 82, ff. 1r–1v.
33 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 82, f. 2r.
34 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 82, ff. 2v-3r.

El duque de Tursi no tiene razon en lo que pretende por su cargo perl que la tendra quando pretenda mejorarse en otro por lo que ha servido y las causa que ay en su favor.

Il Marchese de la Laguna dichiarò:

que quisiera no se huviera admitido este papel pues por razone de los cargos se sabe el lugar que le toca al Duque de Tursi y por lo de las personas son todas conocidad assi le parece que se guarde y cumpla lo que se ha acostumbrado y V. Md ha resuelto.

La pretesa avanzata dal Duca di Tursi e, dunque da Genova, da quanto si evince dagli atti di questa seduta, era di precedere le galere di tutti i regni spagnoli, innovando quell'ordine tradizionale, diventato consuetudine, che voleva - come ricordato in seno al Consiglio dall Marchese di Villafranca -, per le flotte dei regni regni la seguente disposizione: Spagna, Napoli, Sicilia, Genova. A margine del foglio contenente la relazione della consulta, infatti, veniva annotata una frase che, riproduceva, probabilmente, la decisione regia in merito: *guardase la costumbre como lo tengo ya rresuelto*[35]. Il peso della tradizione consuetudinaria.

La rottura tra Genova e il Capitano Generale delle Galere di Napoli

La questione non fu, tuttavia, chiusa nel 1614. Infatti, nel 1634, dunque, ben venti anni dopo, un altro caso di, potremmo dire, arroganza da parte dei Genovesi, fu gravido di conseguenze ben più pesanti, dal punto di vista dei rapporti tra Spagna e Genova. Seguiamo queste vicende attraverso la corrispondenza intrattenuta dal Marchese di Santa Cruz, Capitano Generale delle Galere di Napoli, con l'*Ambasciatore* spagnolo presso i Savoia, Francisco Melo, e da questo con la corte di Madrid.

Il 18 agosto del 1634, il Marchese di Santa Cruz scriveva a Francisco Melo riportando che la *Capitana* delle galere di Genova aveva preso il posto della *Capitana* di Sicilia, al fianco della *Reale*, nel porto di Palermo. La cosa fece irritare il Duca di Alcalà, viceré di Sicilia, che pretese l'arresto del *Comitre de la Milicia*, uno degli ufficiali della nave e del Capitano Nicolò Spinola. Il Marchese di Santa Cruz, nonostante avesse un legame particolare con la Repubblica di Genova, che lo aveva insignito di molti onori e titoli, a seguito dell'intervento compiuto in suo soccorso, durante la guera contro il ducato di Savoia, nel 1625[36], fu costretto a eseguire l'arresto.

Ciononostante, il Marchese di Santa Cruz, scriveva:

35 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 82, f4r.
36 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 103, f. 1r-1v.

> yo he sentido mucho aver de tomar el negocio con tantas veras por que siempre he deseado servir a la Repubblica pero no quiero con sus Galeras en ninguna manera familiardad ni Compañia pues aviendo hecho mas demostraciones de lo justo con su Patrona lo pagaron tan mal haziendome una afrenta publica en Genova sin quererla remediar.[37]

L'*Ambasciatore* Melo, il 14 di settembre 1634, scriveva a Madrid, per relazionare su quanto accaduto e per comunicare le contromisure che Genova stava approntando, in risposta all'offesa arrecata con l'arresto dei suoi uomini da parte del Marchese di Santa Cruz.

L'*Ambasciatore* aveva già spedito la relazione dei fatti accaduti a Palermo, sia nella versione del Marchese di Santa Cruz, sia nella versione che il Generale Luca Giustiniani diede a Genova, in modo che il sovrano avesse contezza sulle posizioni delle parti coinvolte e il fondamento delle decisioni che, di lì a poco, avrebbe assunto la Repubblica.

Preannunciava, infatti, che i genovesi erano determinati a togliere tutte le onorificenze e le cortesie, ricevute e da ricevere, al Marchese di Santa Cruz e a suo figlio, il Marchese del Viso, da parte della Repubblica. Inoltre, si ventilava l'ipotesi di togliere il servizio delle galere spagnole al re di Spagna e di evitare che entrassero nei suoi porti, fino a che non avessero ricevuto soddisfazione e la precedenza a proprio favore, sullo stendardo di Malta. Inoltre, si sarebbe dato conto al sovrano spagnolo dell'offesa arrecata alla Repubblica, da parte dei suoi ministri, e nel richiedere di porvi rimedio, si vincolava alla risposta del sovrano, l'ultima decisione della Repubblica, in merito a quanto accaduto[38].

Se il Marchese di Santa Cruz fosse arrivato in quel momento a Genova, scriveva l'*Ambasciatore* Melo, avrebbe corso un gran pericolo e che egli stesso, al rientro in città, si sarebbe prodigato affinché il sovrano potesse adottare risoluzioni consone al mantenimento del rapporto con la Repubblica. Questo perché la visione dell'*Ambasciatore* era condizionata dagli eventi della politica internazionale; siamo in piena Guerra dei Trent'anni, e una rottura con Genova non era auspicabile per le sorti dell'intera politica italiana della corona spagnola; scriveva l'*Ambasciatore*:

> Siendo cierto que todo lo de Italia se asegura con la conserbacion del Estado de Milan que esta cercado aora de Principes enemigos, no tiene otra forma de ser socorrido si no por la mar y por los puertos de Genova. Es necesario precisamente cuydar de socorro aun que cueste mas el paso que la misma gente con que se huviere de soccorrer. Los Ginobeses tienen hecha quenta muy por menudo y en mi presencia algunos de lo que tienen en Genoba, Venezia y Roma y dizen que les basta para sostentarse aun que se pierda la hazienda que poseen en los Reyno de V.Md [...] si se rompe con

37 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 103, ff. 1v-2r.
38 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 101, ff. 1r-1v.

> Francia y no se toma una gallarda resolucion con Genova haciendola declarar por amiga o enemiga con todas las circunstancias y prozedimientos nezesarios para esta seguridad podria suceder una desgracia grande y inrreparable[39].

La tensione con la Repubblica era avvenuta nel momento di una congiuntura particolare, in quanto si andava profilando la ripresa del conflitto con la Francia, che avrebbe rappresentato l'ultima fase della guerra dei Trent'anni.

Intanto, nello stesso giorno, la Repubblica di Genova aveva ufficializzato i provvedimenti in reazione all'arresto dei suoi uomini, da parte del Marchese di Santa Cruz. L'*Ambasciatore* Melo si affrettò a scrivere un'altra missiva al sovrano, nella quale comunicava che, con decreto, la Repubblica aveva deliberato di annullare tutte le grazie e i privilegi concessi al Marchese e a suo figlio, il Marchese del Viso, a partire dall'anno 1625. Il de Melo commentava, laconicamente, "*me pareze que la Republica se hizo assì mismo una nueba ofensa*" [40].

Venne, inoltre, deliberato che, in futuro, non si sarebbero fornite galere a nessun principe se, prima, non fosse stato garantito alla Repubblica l'impegno per una dichiarazione di precedenza del suo stendardo su quello di Malta. Inoltre, senza i voti dei due terzi del Consiglio minore non sarebbe stato possibile fornire galere ad alcuno, neanche ai Cardinali genovesi diretti a Roma.

L'*Ambasciatore* riferiva, inoltre, che di questo punto ne discusse con i due illustrissimi, Giacomo Lomellino e Leonardo de la Torre, inviando, al sovrano, una specifica relazione sui contenuti della discussione. Concludeva scrivendo:

> El negocio es fuerte y el rumor aun no para V. M.d mandara tomar en todo la resoluzion que mas conbenga a la conservazion de la Republica y a la authoridad de sus ministros[41].

La questione della precedenza delle galere sembrava passare adesso in secondo piano, dinanzi al rischio serio di perdere l'amicizia della Repubblica, in un momento di ripresa delle ostilità con la Francia e mai, come in questo momento, la tradizionale politica del rimandare la decisione, era giustificata perché, da un lato, si poteva arrecare danno ai propri ministri e di riflesso all'autorità regia, mentre, dall'altro, si poteva compromettere il rapporto con un prezioso alleato. Anche stavolta, decisioni sulla definizione delle precedenze tra le galere non si ebbero, visto che la problematica nel corso degli anni, continuò a ripresentarsi ad ogni *Junta de galeras*.

In tali occasioni, non cedere dinanzi all'altrui pretesa, era pratica volta a garantirsi dalla perdita del possesso della prerogativa contesa, perché, una volta compiuto un minimo cedimento, si sarebbe pregiudicato per sempre la possibilità di rivendicarla, se non, almeno, di vederla riconosciuta.

39 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 101, f. 2r.
40 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 104, f. 1r.
41 AGS, *Estado*, legajo 3631, exp. 104, f. 2r.

CAPITOLO VIII

El Obispo "fomentador". Casi di precedenza nel Regno di Castiglia. La Processione del Corpus Christi a Las Palmas de Gran Canaria

Dicotomia politico-amministrativa del territorio delle isole Canarie

La conquista dell'Arcipelago delle Canarie, costituito da sette isole, avvenne in tempi e modalità differenti che andarono, poi, ad incidere sulle strutture di governo delle stesse. Le isole di Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera ed El Hierro, furono conquistate da privati che si sottomisero volontariamente ai sovrani di Castiglia, mentre Gran Canaria, Las Palmas e Tenerife vennero conquistate dalla corona, a mezzo di Capitani che si assunsero gran parte dei costi dell'impresa e ai quali vennero date ricompense varie. Sulle prime quattro isole, dunque, vigeva il regime *señorial*, con un'organizzazione amministrativa fondata su di un unico municipio rappresentato dall'intera isola, un magistrato che rappresentava il *señor*, originariamente chiamato Governatore e, poi, *Alcalde*, che presiedeva un organo collegiale chiamato *Cabildo* o *Cavildo*, composto di un numero variabile di *Regidores*, *jurados*, *Alguaciles*, uno scrivano e un *Sindico personero*, tutti di nomina signorile, almeno fino alla metà del XVIII secolo[1]. Tuttavia, sin dal XV secolo, a Lanzarote e, verosimilmente, nelle altre isole di *señorio*, si registrava la presenza di un *Consejo Municipal* aperto, del quale facevano parte i residenti, senza alcuna distinzione di ceto e con scarso potere effettivo, viste le ampie potestà godute dai Signori, soprattutto nell'assegnare o nel revocare tutti i tipi di cariche e nell'individuare i funzionari pubblici. Nonostante questo rilevante imperio, non bisogna, tuttavia, pensare che il Signore territoriale limitasse del tutto la volontà dei propri vassalli al punto di porre i *Cabildos* di quei territori completamente alla sua mercé. Sin dal XVI secolo, i Signori prendevano possesso dell'isola prestando giuramento, davanti ai membri dei Consigli e *Cabildos*, con il quale si impegnavano a rispettare le leggi e le *ordenanzas* dei loro antenati.

Per quanto riguardava le isole di *realengo*, va menzionato il regime particolare dell'isola di Gran Canaria che godeva di un *fuero* prorio, rispetto a Tenerife e La Pal-

1 M. Cabrera Pérez-Camacho, *La administracion de Canarias hasta 1812*, in «Estudios Canarios», XXXII-XXXIII, (1986-88), p. 18.

ma, concesso dai Re cattolici nel 1494. Le sue caratteristiche principali lo rendevano simile a una carta ottriata e, per i contenuti, ricordava molto di più un'ordinanza municipale in quanto, più che dichiarare i diritti dei cittadini, si limitava a regolare l'organizzazione del nuovo municipio[2].

L'amministrazione era affidata al *Cabildo*, presieduto dal Governatore e formato da sei *Regidores*, un *escrivano*, un *personero* e due *procuradores del común*. Questi ultimi e il *personero* non avevano diritto di voto nelle decisioni. I *Regidores* e il *personero* venivano designati, ogni tre anni, attraverso un sistema misto; tre dei *regidores* uscenti, designati a sorte, sceglievano sei elettori e questi depositavano in un'urna tante schede elettorali con il voto, per quanti erano i posti da coprire. Poi, un bambino estraeva le schede con i nomi degli estratti, fino al raggiungimento dei posti da coprire; indi, si passava alla proclamazione. La cerimonia si teneva nella chiesa ed era presieduta dal Governatore dell'isola. L'ultima parola toccava, in ogni modo, al sovrano che poteva confermare l'esito o nominare altre persone a tali cariche. I *procuradores del común* erano eletti annualmente dai residenti contribuenti, davanti al *Justicia* e allo scrivano. Nelle isole di Las Palmas e Tenerife, ultime conquistate, l'organizzazione rispecchiava quella tradizionale andalusa. Dopo una parentesi temporale, durante la quale il governatore delle isole, Alonso Fernandes de Lugo, aveva costituito i *Cabildos* nominando i membri con cariche vitalizie, il sovrano pose fine a tale eccesso, a mezzo di un *Teniente de Gobernador*, nel 1510; da allora i *Regidores* vennero nominati secondo la stessa modalità di Gran Canaria[3].

Al fine di bilanciare un contesto caratterizzato da eterogeneità giurisdizionale e dispersione di autorità, si sentì l'esigenza di creare un organo di potere superiore che ponesse nelle mani della Corona gli strumenti necessari per governare sui territori di *realengo* e per coordinare l'azione in quelli di *señorio*. Venne, così, istituita la *Real Audiencia de Canarias*, in data 7 dicembre del 1526, che avrebbe dovuto essere, innanzitutto, lo strumento unificatore delle direttici e delle operazioni della politica regia nell'Arcipelago.

> Su instauración tuvo la misma finalidad que había impulsado a los Reyes Católicos, pocos años antes, a crear la Audiencia de Galicia, bajo unas circunstancias de lejanía de la región, la presencia de un señorío relevante como el eclesiástico de Compostela, las disputas nobiliarias y el peligro exterior[4].

La somiglianza tra le due *Audiencias* rappresentava una risposta alle medesime esigenze di instaurare e consolidare l'autorità regia in un territorio, al tempo stesso,

2 Ivi, p. 19.
3 Ivi, p. 20.
4 J. L. Álvarez Santos, *La exceptionalidad de la Administración Canaria durante los Austrias*, in A. Jimenez Estrella – J.J. Lozano Navarro (eds,), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia moderna*, *Comunicaniones*, vol. I, *El Estado Absoluto y la Monarquía*, Granada, Universidad de Granada, 2012, p. 929.

lontano e strategico.

L'iniziativa di richiedere la creazione di una *Audiencia* con giurisdizione sul territorio delle isole, originariamente venne presa dall'isola di Gran Canaria, secondo quanto riporta De la Rosa, in base alla reazione avuta dal *Cabildo* dell'isola di Tenerife nel venire a conoscenza della creazione del tribunale e della conseguente obbligazione per l'isola di pagare una parte del salario dei giudici. Con l'intento di sottrarsi a tale pagamento, veniva dichiarato che l'ordine regio per l'isola di Gran Canaria di pagare centoventimila *maravedis* di terze per i giudici, era stato emanato perché essa "*lo avia pedido*"[5]. Ai membri del *Cabildo* di Tenerife, dunque, non interessava la presenza di alcun giudice che avrebbe potuto limitare o controllare la propria pratica discrezionale, se non arbitraria; al contrario, essi avrebbero preferito aumentare le proprie attribuzioni, pur riconoscendo gli inconvenienti derivanti dal dover presentare i ricorsi in appello a Granada.

Come sede della *Audiencia* venne scelta la città di Las Palmas sull'isola, appunto, di Gran Canaria, dove rimarrà per tutto il corso della sua esistenza, salvo trasferimenti di breve periodo in altre città, sulla base di solide motivazioni, come avvenne, ad esempio, nel 1528, quando a causa di un'epidemia fu costretta a spostarsi sull'isola di Tenerife[6].

La primigenia composizione di questo tribunale, su ordine di Carlo V, contenuto nel provvedimento del 7 dicembre del 1526, prevedeva la presenza di tre *jueces de apelación*, scelti tra non naturali o non residenti nelle isole, anche se, nel corso dei secoli, vi furono delle eccezioni a tale veto.

Oltre alle esigenze di miglioramento della giustizia per gli isolani - evitando loro i rischi del viaggio in mare, le spese da esso derivanti e il tempo necessario per effettuare ricorso contro le sentenze dei giudici inferiori davanti la *Chancillería* de Granada -, vi furono altre motivazioni recondite nella decisione del sovrano, afferenti a incarichi di tipo governativo. Nelle intenzioni di Carlo V, l'*Audiencia de Canarias* doveva diventare la massima autorità giudiziaria e governativa delle isole, con voce in capitolo nella vita pubblica dell'arcipelago, di non secondaria importanza. A seguito della visita a cui venne sottoposta l'*Audiencia* di Canarias, disposta da Filippo II nel 1566, venne stabilito che uno degli uffici di *juez* venisse convertito in ufficio

5 Gli emolumenti erano destinati a variare quando il potere di acquisto della moneta andava alterandosi. I giudici percepivano, inoltre, *propinas* per la festa di San Pedro Martir e per diverse feste, quali incoronazioni, o nei casi di lutti reali, più 200 ducati a titolo di *ayuda de costas*, che venivano riconosciuti nei casi di spostamenti tra le isole dell'arcipelago per svolgere il servizio o nei casi di spostamenti per nuovi incarichi. Tutti questi gaggi, chiamati con i nomi di *obvenciones*, *propinas*, *luminarias*, *lutos*, insieme ai 400 *reales* di propina per la festività di San Pedro Martir, vennero soppressi quando il salario venne portato alla cifra di 15.000 *reales de vellon*, nel 1729; L. De La Rosa Olivera, *La Real Audiencia de Canarias. Notas para su historia*, in «Anuario de Estudios Atlánticos», n. 3, 1957, p. 106.

6 A. Santana Rodríguez, *La Real Audiencia de Canarias y su sede*, in «Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios», XXXVI-XXXVII, (1990-1992), p. 8.

di *Regente*, con compito di presiedere l'*Audiencia*. Tuttavia, un cambiamento decisamente più radicale vi fu nel 1589, con la nomina di un *Capitan General-Gobernador- Presidente de la Real Audienca* e l'istituzione della *Capitania General de Canarias*, determinate dalle necessità difensive delle isole, costantemente sotto attacco da parte delle potenze nemiche e dai corsari[7].

Scrive Álvarez Santos:

> hay que enfatizar que el sistema político castellano que se trasplanta a Canarias está marcado por unas características inherentes a su condición geográfica. Esto es, su posición estratégica originó un constante hostigamiento por parte de las potencias extranjeras, primero por las aspiraciones portuguesas en las costas africanas y luego por los continuos enfrentamientos en los que se inmiscuye, de lo que resultará un original método de autogobierno de la defensa; y por último, el particular papel que juega la naturaleza de un territorio fragmentado compuesto por varias islas e islotes[8].

Si registra, in questo modo, una prima centralizzazione politico-militare nell'Arcipelago, concentrando nella carica di Capitano Generale, il superiore comando militare, il governo supremo sul territorio e la Presidenza dell'*Audiencia*. Il sovrano seppe approfittare del timore difensivo delle isole e della necessità di creare un'unica autorità militare per l'Arcipelago, al fine di ampliare il suo potere e convogliare in un'unica figura i diversi settori dell'Amministrazione.

Con tale innovazione ai vertici del Tribunale, scomparve la figura di *Regente* e le funzioni di questo passarono al Presidente, anche se il nuovo sistema durò soltanto cinque anni perché, a seguito dei disaccordi tra autorità militare e giudici di appello, nonché dei loro eccessi perpetrati a danno del *Cabildo*, il sovrano si vide costretto a richiamare a corte il primo Capitano Generale, De la Cueva, nel 1594, destinandolo, poi, a nuovo incarico. Venne, pertanto, ripristinata la figura del *Regente* fino alla nomina di un nuovo *Capitan General*, avvenuta nel 1629[9].

Completavano l'organico del Tribunale:

il *Fiscal de la Audiencia*, di solito scelto tra gli avvocati, che durava in carica per tre anni e che, dal 1768, ebbe facoltà di proporre un sostituto *Fiscal*, per ognuna delle isole dell'arcipelago, la cui nomina restava di competenza della *Audiencia*;

i *Relatores* - originariamente unico, al quale venne aggiunta, nel 1751, una seconda piazza -, che erano *letrados* nominati dai giudici, con il compito di fare le relazioni delle cause;

l'*Alguacil Mayor*, incaricato di rendere esecutive le sentenze del tribunale, di no-

7 Ma. D. Alamos Martell, *Los Regentes y la Precidencia de la Real Audiencia de Canarias en el siglo XVIII*, in XX Coloquio de Historia Canario-Americana, coord. por E. Acosta Guerrero, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colon, 2014, p.1081.

8 J. L. Álvarez Santos, *La exceptionalidad de la Administración Canaria durante los Austrias*, cit., p. 927.

9 L. De La Rosa Olivera, *La Real Audiencia de Canarias*, cit., p. 104.

mina regia ma alla *Audiencia* veniva riconosciuta la facoltà di nominare un sostituto, in caso di assenza, infermità o morte del titolare[10];

lo *escribano*, esaminato e approvato dal Consiglio di Castilla;

il *portero*.

A questo impianto originario si aggiunsero, nel corso degli anni, altri *escribanos* de Cámara, due *receptores*, otto *procuradores*, tutti di nomina regia. L'*Audiencia* designava, autonomamente, un *receptor de penas de Cámara y gastos de justicia*, un *archivero*, un *tasador de costas*, un *repartidor de pleitos entre los escribanos de Cámara*, e un *repartidor de comisiones entre los receptores*.

La *Real Audiencia*, alle funzioni giurisdizionali, andò pian piano assommando funzioni di governo nell'Arcipelago; scrive De La Rosa:

> bien entendido que quando hablamos de éstas nos referimos a las que hoy comprendemos entre las de gobierno y administración de las entidades territoriales, cuya naturaleza es radicalmente distinta a las que entonces y aun hoy se llaman de gobierno de las Audiencias, que hacen referencia a las del régimen interior del tribunal[11].

Per quanto concerneva le funzioni giurisdizionali, la *Real Audiencia* fungeva da tribunale di appello per le cause civili, delle quali avevano cognizione gli *Oidores*, e delle cause criminali, riservate agli *Alcaldes del crimen*. In ambito civile, aveva facoltà di cognizione, originariamente, sulle cause di un valore superiore ai seimila *maravedis*, restando di competenza del *Justicia y Regimiento* della città quelle inferiori a tale valore. Va, tuttavia, rilevato che, nel corso degli anni, alcune isole ottennero l'innalzamento di tale soglia valoriale, come, ad esempio, Tenerife che riuscì a portarla prima a diecimila *maravedis*, poi, nel 1609, a ventimila, nel 1619, a trentamila, fino a giungere, nel 1659, alla cifra di sessantamila *maravedis*.

Esistevano, poi, delle cause di valore superiore ai trecentomila *maravedis,* le cui sentenze della *Audiencia* di Canarias, potevano essere portate in appello presso la *Chancillería* di Granada e, dopo le *Ordenanzas* del 1566, presso la *Audiencia de los grados* di Siviglia. Naturalmente, erano frequenti i casi nei quali la *Audiencia* tendeva a eccedere questi limiti sulla cognizione delle cause in prima istanza o, addirittura, in appello quando non veniva raggiunto il valore prefissato, entrando in conflitto con i *Cabildos* delle isole che, a loro volta, si rivolgevano al sovrano per ottenere il rispetto dei propri *fueros*.

Per quanto riguardava le cause criminali, erano attribuiti il potere e le facoltà per la cognizione di tutte le cause giunte in appello dinanzi al tribunale, in opposizione a sentenze o disposizioni date dai Governatori delle isole o altri *Alcaldes* e giudici ordinari, dei territori del *realengo* o di *señorio*. Esisteva, tuttavia, un limite rappresentato dalle sentenze in cui veniva decretata la pena di morte, la mutilazione, l'esilio,

10 Ivi, p. 105.
11 Ivi, p. 111.

perpetuo o da dieci anni in su, per le quali l'appello veniva presentato dinanzi gli *Alcaldes* della *Chancillería* di Granada[12].

La *Audiencia* era autorizzata a procedere, anche, nei cosiddetti *recursos de fuerza*, intervenendo come tribunale di appello in quelle cause in cui i giudici ecclesiastici o altro tipo di giudici non concedevano il legittimo appello, adendo una corte superiore. Nel 1569, venne concessa anche la cognizione in appello, civile e criminale, sulle sentenze relative a cause inferiori ai quarantamila *maravedis*, date *dai jueces de registro de Indias de Tenerife*, *La Palma y Gran Canaria* che, fino ad allora, erano di competenza del *Consejo de las Indias*, per le cause criminali, e della *Casa de la Contratación*, per le cause civili. Le vennero, inoltre, riconosciuti: il grado di appello per le sentenze dei *jueces de comisión*, salvo che non fossero attribuite ai *Consejos*; il grado di appello sui *negocios de residencia y cuentas*, relativi ai territori dell'Arcipelago.

L'*Oidor* decano dell'*Audiencia* era *juez conservador* dell'ospedale di San Lazaro mentre, in alcune occasioni, il presidente dell'*Audiencia* veniva nominato *juez conservador* con facoltà di cognizione, in prima istanza, sulle cause civili e criminali nelle quali le parti coinvolte fossero di origine straniera ma, ambedue, suddite di uno stesso Stato. Il *Regente*, dal 1627, venne nominato giudice speciale per le cause di contrabbando dei ribelli olandesi.

Uno degli affari che, durante l'Età moderna, interessò frequentemente il tribunale, creando enormi difficoltà, fu la cognizione su cause di e tra individui che godevano di *fueros* speciali come, Cavalieri degli Ordini militari, ecclesiasti, ufficiali dell'Inquisizione, della *Cruzada*, *familiares* degli *obispos*, ufficiali del Santo Officio, soldati e uomini d'armi. Allo stesso modo, le corrispondeva la cognizione sui crimini di lesa maestà, delitti atroci e di resistenza, di circolazione di moneta illegale, sulle cause relative agli obblighi dei clerici di pagare al re i diritti sui frutti derivanti dalle vendite o dagli affitti sottoscritti.

Per quanto riguardava i compiti amministrativi, nelle cause relative al governo della città e del suo territorio, la *Real Audiencia* prima di provvedere all'esecuzione doveva esaminare i processi, prendere informazione in merito a chi avesse impartito gli ordini e le ragioni alla loro base e, dopo l'informazione e l'aver ascoltato le parti, provvedere in ciò che sembrava giusto, tenendo sempre in massima considerazione il bene pubblico.

Venendo all'effettivo governo del territorio, non vi furono ordinanze in merito, riguardanti il territorio ricadente sotto la sua giurisdizione e, nei casi in cui cercava di intervenire negli affari delle città, il sovrano interveniva per arginare tale attitudine. Tuttavia, osserva De La Rosa, a poco a poco, la *Audiencia* cominciò a praticare sempre di più un vero e proprio governo del territorio, in particolar modo, all'interno dell'isola di Gran Canaria, dove era stata fissata la sua sede, al punto di porre

12 Con le Ordenanzas del 1566, vennero ampliate le attribuzioni della *Audiencia* di Canarias, concedendo la cognizione per le cause che precedentemente, in prima istanza, venivano presentate presso la *Audienca* di Granada; Ivi, pp. 113 -114.

il *Cavildo* di quella città quasi in un rapporto di dipendenza e inferiorità, annullandone l'attività.

Guardarsi dall'innovare per evitare scandali

Il 22 maggio del 1674, il vescovo delle Isole Canarias, don Bartolomè García Ximenes, aveva presentato presso la *Real Audiencia* delle isole una *petición* nella quale denunciava la ricezione di un *recado* (messaggio), da parte del *Cavildo y Regimiento* della *ciudad*, relativo alle modalità di collocazione durante la sfilata in corteo, della *silla* e della sua *familia* (l'insieme dei *criados* del vescovo) in occasione della processione prevista per la celebrazione del *Corpus Christi*. Secondo quanto contenuto nel *recado*, il *Cavildo* collocava la *silla* nel corteo, da un lato, e la *familia* avrebbe dovuto sfilare "*en una ala*" dello stesso.

Il vescovo non accettando quanto deciso dal *Cavildo* e volendo evitare in ogni modo anch'egli, alla stregua dei deputati cittadini, alcuna innovazione in tale materia, aveva ottenuto risposta a favore dei prelati "*a vista de las Chancillerías y audiencias reales*", dai tribunali superiori. Volle, poi, informare della risposta anche il *Corregidor*, per ricordargli quanto avesse visto praticare, tempo addietro, nella città di Siviglia e di cui sembrava non aver più memoria, al fine di rappresentarlo così al suo *Cavildo*, affinché non si mutasse ciò che sempre era stato osservato. Così il vescovo lo propose al *Cavildo* e al *Corregidor* e affinché venissero impedite ogni novità nel tentare di persuaderlo che sarebbe potuto nascere qualche disturbo o discordia optò per il restare in casa.

Richiedeva, dunque, alla *Real Audiencia* di ordinare al *Corregidor* e al *Cavildo* di non proseguire nel loro intento e, per tale motivo, di non astenersi dal partecipare alla processione come fecero nel passato i signori Don Lorenzo Santos de San Pedro e Don Juan de Balboa, in occasione della processione in cui concorrevano con il vescovo nella città di La Laguna, evitando così imbarazzi. Aggiungeva, inoltre, che nell'anno 1667, trovandosi alla processione del *Corpus*, in questa città, vi partecipò nella stessa forma in cui pretendeva farlo adesso. Richiedeva che venisse ordinato di rimediare a tale situazione[13].

Il giorno seguente, 23 maggio, il Presidente e gli *Oidores* della *Real Audiencia* emanarono un atto nel quale veniva ordinato al *Corregidor* dell'isola e, in assenza, al suo *Teniente de Corregidor*, oltre che a ognuno dei Reggenti della città, di partecipare alla processione che si sarebbe tenuta il giorno seguente, portando

> las baras del pallio como lo an acostumbrado siempre sin hacer nobedades ni yntentarlas en la silla y familia del Prelado, dehando correr las cosas como an corrido siempre sin consentir aia sobre ello embarasos ni escandalos e falta de debossion o pertubassion en el culto y selebbrasion de tan solene festividad[14].

13 AHN, *Consejos*, legajo 26018, Exp. 2, ff. 11r-11v.
14 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 11v.

L'atto venne notificato dallo scrivano *Recetor*, Lázaro Figueroa de Vargas, al licenciado Don Nicolás Francisco Domínguez *Teniente General* dell'isola e al *Capitan y Sargento Mayor* Don Juan Coello de Portugal, Cavaliere dell'Ordine di Santiago e *Corregidor*, Capitano a guerra dell'isola, presso le loro dimore. Nello stesso giorno, venne notificato anche ai *Regidores* Don Diego Ortiz Ponce de León, Don Diego Martinez de Escobar, Don Christoval Bandama e a Don Alonso Esterlin, *Alguacil Mayor* dell'isola, i quali affermarono che da parte della città venne dato un *Recado* alla signoria illustrissima essendo sicuri che fosse stata informata da diverse persone sullo stile osservato in tali atti che prevedeva

> Yr la familia en ala y la silla yncorporada con el ala de que ofrecen ynformassion en nombre de la ciudad y como parte de ella de lo que se a acostumbrado así yendo la Real Audiencia en la dicha prosession como la ciudad no obstante el dicho obispo pretende llevar su famillia en tropa en perjuicio de la Regalia como lo hico el dia de San Pedro Martir de este año de donde nasiò la nobedad y que es tan llanos a yr en la forma que siempre[15].

Da quanto si evince, la Città, dopo il precedente della processione del giorno di San Pedro martire, in cui, erano state lese le proprie prerogative, a causa dell'innovazione apportata dal vescovo alla tradizionale modalità di partecipazione delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche, aveva inviato al prelato un *Recaudo* in cui lo invitavano a rispettare nella processione del *Corpus*, quanto tradizionalmente osservato.

In caso contrario, il *Regimiento* e *Justicia* della *Ciudad* si sarebbero astenuti dal partecipare, onde evitare di pregiudicare il proprio diritto, in ossequio a quanto previsto dalla dottrina in materia di precedenza che suggeriva, laddove fosse stato impossibile imporre il proprio diritto, la scelta dell'assenza. Da qui, la richiesta del vescovo alla *Real Audiencia* affinché intervenisse per evitare che le istituzioni cittadine non prendessero parte alla processione.

L'inviato del *Cavildo*, *Justicia* e *Regimiento* della città rispose all'atto inviato dalla *Real Audiencia* che ordinava di assistere alla processione senza intromettersi "*en la costumbre que ai con la familia y silla del obispo y prelado de esta islas*" sotto minaccia di una pena di venti ducati, argomentando che non era nelle intenzioni del *Regimiento* e *Justicia* causare scandali ma soltanto osservare quanto tradizionalmente praticato nei casi di concorrenza del vescovo e della città, ossia che

> Los pases y capellanes que baian en dos alas que tenesen onde ban los alguaciles y porteros y los que llevan la silla el uno yncorporado en el ala y el otro fuera y detras del obispo llevando la falda su secretario sobre lo qual ubo pleito entre esta R audiencia y el obispo d. Francisco Sanchez de Villanueva porque llevo un año la silla en medio

15 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 12r.

> el qual se desidiò a favor de esta Real Audiencia para que llevase la silla conforme la costumbre que llevò alegada y para que a la ciudad no se le siga perjuicio alguno en sus fueros y privilegios y a la regalia Real se allara la ciudad a que yendo la mantienera como siempre se a estilado y praticado en semejante dia a que baia la familia y silla del obispo conforme a estado en costumbre y para que con la presensia de un tribunal tan superior se ebiten qualquiera fracasos que pudieren suseder por ser como lleva alegado el animo de la justicia y regimiento querer que segunde la costumbre que abido ya le conose este animo que estava el cavildo para ynbiar recado a VS para que dispusiese y mandase se guardase lo previlehos y costumbre[16].

Si ricordava, dunque, alla *Real Audiencia* come su tale particolare aspetto si fosse già creato un precedente che aveva visto contrapposti il vescovo Francisco Sanchez de Villanueva e la *Real Audiencia* e, all'epoca, si decise a favore di quest'ultima. Allo stesso modo, la città non volendo subire pregiudizio alcuno ai propri *fueros* e privilegi, richiamava il rispetto di quanto solitamente praticato, per il quale si allegava la *ynformación* presa in merito e si richiedeva ne venisse ordinata la notifica ad ogni scrivano o *recetor* della Audiencia.

Il presidente *Semanero* della *Real Audiencia*, Gutierrez Laso de la Vega, ammise la presentazione della *ynformación* e dell'*executoria* promettendo che "*in vista de ella se proverà justicia*", nell'attendere una decisione, tuttavia, si ordinava alle parti di eseguire quanto ordinato dalla *Real Audiencia* sotto pena di altri venti ducati[17].

Il 23 di maggio 1674, davanti allo scrivano pubblico il *Regimiento* e *Justicia* riuniti in Cavildo presso la casa del *Ayuntamiento*, conferirono "*poder bastante y quanto de dicho se rrequiere y es nesessario sin limitassion alguna*" al *procurador de causas del numero*, Simon Rivero Cañisares, affinché comparisse dinanzi ai signori della *Real Audiencia* in ragione dell'atto da questi inviato per compiere

> todos los pedimientos auctos y diligencias judiciales y extra judiciales que sean nesesarias presentando los escriptos peticiose y otros recaudos ofreciendos ynformacion del estilo y costumbre dandola y presentando testigos suplicando y apelando de dicho aucto para ante su magestad y senores del Real Consejo[18].

Alle cinque della sera dello stesso giorno, il procuratore Simon Rivero Cañisares si presentò presso la sede della *Real Audiencia* di Canaria facendo richiesta di appello presso sua Maestà il re e il suo *Real Consejo*, presso cui la parte che rappresentava "*protesta hacer diligencia que conbiniere a su justicia*". E poiché dalla *ynformación* presentata si sarebbe potuto constatare la certezza de "*la costumbre*" in occasione di concorrenza con il vescovo, al fine di mantenere la propria parte nel godimento dei suoi privilegi e regalie, si faceva richiesta di una copia della petizione e dell'atto

16 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 13r-13v.
17 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 13v -14r.
18 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 14r.

nel quale il vescovo era comparso presso la Audiencia per richiedere che la *Ciudad* lasciasse sfilare "*la silla y su famillа en medio del cavildo*", per presentarli dinanzi al *Real Consejo* per dimostrare che "*el fomentador de la causa*" era il vescovo e che le contromisure prese dalla *Ciudad* erano a difesa del proprio diritto e della tradizione. Continuava il procuratore:

> A lo qual se añade la urbanidad con con que mi parte prosediò pues teniendo que el obispo no proseguiese con el animo y yntensión que tenia de que al tiempo de la prosesión fuesen sus paxes en medio del cuerpo del cavildo se le mandò recaudo para que se guardase la costumbre en que estava mi parte y aviendo quedado de ynformarse de algunas personas que tenian curso y pratica en este negocio ynformado de que era sierto lo que mi parte le proponia no quiso venir en ello y asimismo aviendo quedado de ynbiar recaudo a mi parte no lo hizo y aguardo al tiempo ynmediato para que mi parte no pudiera hacer diligencia alguna[19].

Tra le carte presentate dal procuratore Simon Rivero veniva allegata una *executoria* di Filippo IV e del suo *Real Consejo* del 1638 inviata al vescovo di allora, relativa a una decisione sopra un caso di concorso nella stessa cerimonia tra *Obispo*, *Ciudad* e *Real Audiencia*. Nella processione del *Corpus Christi*, le ultime due, in conformità a "la *antica costumbre*", accompagnavano il santissimo sacramento seguiti dal clero e dall'*Obispo*. Si scriveva nell'*executoria*:

> era así que de tiempo ynmemorial a esta parte los obispos vuestros antesesores que abian sido avian acompanado el santisimo sacramento con todo umildad y reverencia y sin yntruduser novedades parecia que en la prosesion que se avia hecho aviades hecho que entrasen en medio de la dicha prosesion tres criados buestros que los dos llevaban una silla y otro un guardasol delante la dicha ciudad y audiencia y siendo de buena salud ni aviendo causa ni ocasion de sentarse en la dicha prosesion con grande yndesencia y nota os paravades y sentabades muy a menudo y os ocubara desde sombra y hacides estar parados y descubiertos a el sol a los regidores y audiensia y debiendo ser el primo en el exmplo y servicio del santisimo sacramento aviades causado grande nota y escandalo a todos los que avian bisto semejante novedad e yndesencia tanto que aviades obligado a sus parte a inbiarnos reacudos de cortesia para que no lo hiciesedes e evitasedes los ynconbenientes[20].

Il rifiuto da parte del vescovo di ottemperare all'invito dell'*Audiencia* a rispettare l'ordine tradizionale, aveva portato quest'ultima a ordinare l'allontanamento dal corteo dei *criados* del vescovo e della *silla*, cosa che, ancora una volta, incontrò il netto rifiuto del vescovo che sospese l'esecuzione. Venne, così, prodotta una *ynformación* da parte dell'*Audiencia*, con tanto di dichiarazioni da parte dei testimoni,

19AHN, *Consejos*, Ivi, f.17r.
20 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 19r.

nella quale si richiedeva al sovrano e al suo *Real Consejo*, un ordine a far osservare la *costumbre en las precedencias* durante la processione del *Corpus Christi* e che la *Real Audiencia* venisse autorizzata a impedire l'introduzione di *nobedades* da parte del vescovo, come *silla* e "*guardasol para sentarse*".

Fu così che da Madrid venne stabilita la cessazione di ogni introduzione di "*tan malo exemplo y desautoridad*" nei confronti della *Ciudad* e della *Audiencia*. Il provvedimento emanato in data 6 settembre del 1638 fu firmato dall'Arcivescovo di Granada, dal *licenciado* don Gonzalo López Madera, dal Marques de Jodar, dal *licenciado* don Fernando Pizarro, dal *licenciado* don Gaspar de Bracamonte, e da Marco de Prado y Velasques, scrivano di Camera del Re che fece redigere l'atto in suo nome con il consenso del Consiglio.

Nonostante tale importante precedente, testimoniato dalle carte allegate, il giorno 23 maggio, il Presidente e gli *Oidores*, preso atto della documentazione presentata dal *Regimiento* e *Justicia* della *Ciudad*, a mezzo del procuratore, ritennero che le autorità cittadine avrebbero dovuto attenersi alla precedente decisione della *Real Audiencia* nella quale si intimava di partecipare alla festività e processione del giorno seguente sotto pena di quanto in essa stabilito e, inoltre, si minacciava di procedere nei confronti degli inobbedienti con tutto il rigore del diritto, senza, però, che tale partecipazione arrecasse pregiudizio alcuno ai diritti pretesi da parte del *Regimiento* e *Justicia* della città[21].

Intorno alle ore 20.30 del giorno 23 maggio, il servitore di *Cámara* e del *Acuerdo* della *Real Audiencia*, Domingo Leal Camacho del Castillo, venne inviato presso il domicilio del *Corregidor* Juan Coello de Portugal, per notificargli l'atto della *Audiencia*, che venne letto dallo scrivano *recetor*, Lasaro Figueroa de Vargas, ricordando all'ufficiale e ai *Regidores* della città l'ordine impartito di partecipare alla processione del giorno dopo.

Alla lettura dell'atto seguì la risposta del *Corregidor* il quale dichiarò che già Sua Maestà aveva disposto ciò che il giorno seguente il vescovo avrebbe dovuto fare nella processione, e che erano state prodotte delle carte fatte da "*todos nosotros juntos*" e spedite a Madrid, ai Consigli Regi e al Re in persona al fine di evitare "*todos estos escandalos*", ma che nonostante tutto "*cumplirà con su obligación*"[22].

L'inasprimento della contrapposizione

Il 24 maggio 1674, Domingo Leal Camacho del Castillo e Lasaro Figueroa de Vargas, su ordine della *Real Audiencia*, si recarono alla cattedrale della città dove si tenevano le celebrazioni del *Santissimo sacramento* per fare relazione in merito all'ottemperamento da parte delle istituzioni della *Ciudad*, di quanto prescritto. Ebbero

21 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 17v-18r
22 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 18v.

modo di verificare che, tra i banchi destinati al *Justicia* e *Regimiento*, sedevano Don Juan Coello de Portugal, *Corregidor* dell'isola, il *licenciado* Don Nicolas Francisco Domínguez suo *Teniente* e molti dei *Regidores*, assistendo alla messa. Una volta finita questa, quando cominciò la processione, tuttavia, non si videro *Corregidor*, *Regimiento* e neanche le *Varas del Palio*, solitamente portate dai *Regidores*, che, invece, vennero portate da alcuni "*prevendados*" della Cattedrale[23].

Il giorno seguente la reazione della *Real Audiencia* si concretizzò in un provvedimento con il quale, preso atto della scelta operata dal *Corregidor* e dal *Regimiento* dell'Isola che aveva provocato una "*novedad nunca vista*", si multavano le due istituzioni, rispettivamente, per la somma di cento ducati e di cinquanta ducati, per ogni componente del *Regimiento*[24].

Intanto, Simon Rivero Cañizero aveva richiesto, presentando una *petición* presso la *Real Audiencia,* che venisse fornita, alla sua parte, testimonianza della presentazione della *Real Cedula*, allegata agli atti, del 1650, con la quale si imponeva alla *Real Audiencia* la partecipazione alla processione del *Corpus,* su richiesta del decano della Cattedrale, per un caso simile di contrapposizione tra questa e il vescovo di allora, sulle modalità di procedere durante la sfilata. L'atto era, dunque, un importante precedente per la causa in corso[25]. Alla richiesta avanzata vi fu la risposta piccata da parte da parte del *Oidor mas antiguo* della *Real Audiencia*, il 25 di maggio 1674, che scriveva:

> non es justo que los ynferiores y subditos sin ningunos pretestos tengan o se dia a sensurar las justas aciones de sus superiores perdiendoles el devido respecto mayormente por escripto judicialmente y en lo que no les toca[26].

Veniva, dunque, ordinata la notifica al *Corregidor* e ai *Regidores* firmatari della *petición* dell'ordine di moderarsi, da quel momento in avanti, nei propri scritti e di rivolgersi con la modestia dovuta; si comminava, intanto, una nuova multa della medesima entità della precedente.

Il 26 di maggio, Bartolomé Carrillo, *portero* della *Real Audiencia* venne incaricato di recarsi presso la dimora del *Corregidor* per richiedere il pagamento dei duecento ducati di multa e, in caso contrario, che le somme venissero recuperate dalle *quinte* del salario dovute all'ufficiale, da parte dell'*almoxarife*[27] dell'isola. La reazione da parte del *Corregidor* fu quella di ordinare ad alcuni soldati di arrestare il Carrillo, facendolo rinchiudere nel Castello di Santana[28]. Insieme al Carrillo vennero arrestati

23 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 18v-19r.
24 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 20v.
25 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 21v-22r.
26 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 22v.
27 Parola di origine araba con la quale, in Castiglia, venivano indicati gli alti funzionari della burocrazia incaricati della finanza pubblica, come il Tesoriere maggiore.
28 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 24v.

anche Andres Lopez Travieso, *escrivano* del numero dell'isola e Gregorio Gómez *Alguacil del Alcaide de la carcel* dell'isola, ministri che il Carrillo aveva portato con sé per coadiuvarlo nell'ottemperare al suo incarico. La *Real Audiencia* decise, allora, di inviare il *recetor*, Lasaro Figueroa de Vargas, presso il castello di Santana per certificare la veridicità dell'arresto del Carrillo e questi fece una relazione di quanto accaduto, nella quale testimoniava che giunto presso la muraglia del castello riuscì a intravedere Bartolomé Carrillo che stava passeggiando nel cortile e volendo raggiungerlo per parlargli, gli venne incontro un soldato che glielo impedì. A quel punto, Lasaro Figueroa chiese al soldato da chi avesse avuto l'ordine di arrestare il *portero* e la risposta data fu che l'ordine era stato impartito dal *Corregidor* dell'isola[29].

Ma è la testimonianza di uno degli arrestati, Andres López Travieso che ci permette di capire come andarono esattamente le cose, in quel sabato di maggio. Il testimone raccontava che, intorno alle quattro del pomeriggio venne chiamato dal Carrillo e da Gregorio Gómez per accompagnarli presso la dimora del *Corregidor*, al quale avrebbero dovuto notificare l'ordine della *Real Audiencia* di pagare duecento ducati di multa. Scrive nella sua testimonianza López:

> aviendo entrado en casa de dicho corregidor y hecho le notorias dichas provisiones dijo que las obedesia con el respecto devido y que sacasen prendas dejandose testimonio de dichas dos provisione y en esto dicho Bartolome Carrillo las recojò y dijo no tenia orden para dejar dar testimonio della y dicho corregidor dijo que llevase preso a dicho Bartolome Carrillo y a mi el presente escirvano y a dicho Gregorio gomes y que le diese por fee lo que avia pasado y a ynstancias de dicho Bartolome Carrillo y demandado de dicho corregidor se la di y asi lo dijo a dicho Gregorio Gomes llevase dos esclavos por prendas a la carsel y mando preso a dicho Bartolome Carrillo con soldados a la masmorra y con efecto lo llevaron los dichos soldados y para que conste de mando de los muy ylustres senores de la real audiencia de estas yslas doy la presente[30].

Il 26 maggio la *Real Audiencia*, a seguito delle testimonianze rese dallo scrivano *recetor,* Lasaro Figueroa, e dallo scrivano pubblico del numero, Andres López, ordinò l'arresto del *Corregidor*[31], e Domingo Leal, Lasaro Figueroa e Baltassar Perera si recarono presso la dimora del *Corregidor* per notificare l'arresto.

Nella piazza de Los Alamos, incontrarono Gregorio Gómez il quale confermò loro che il *Corregidor* si trovava a casa e ivi giunti all'ingresso del cortile, ai piedi della scala, trovarono Joseph Calaña, suo aiutante, Simon Gotas e un altro soldato. Gli inviati della *Real Audiencia* chiesero se il *Corregidor* fosse in casa e questi risposero di no e, nello stesso tempo, dal corridoio uscì la mulatta che serviva presso la casa

29 AHN, *Consejos*, Ivi, ff. 24v-25r.
30 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 25r.
31 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 26r.

dell'ufficiale la quale, anch'ella negò la presenza di Juan Coello de Portugal, dicendo che era andato a Santo Domingo. A quel punto, le chiesero se potevano lasciarle l'atto della notifica per consegnarlo al suo padrone, ma ella rispose che non era tenuta a ricevere alcun atto e, allo stesso modo, non vollero riceverlo l'aiutante e i soldati nel cortile. I messi dell'*Audiencia* fecero un ultimo tentativo rivolgendosi a Juan Morisco, un *esclavo* del *Corregidor*, ma questi rispose che non era tenuto a ricevere alcun atto, e strappatolo dalle mani del messo lo gettò in terra.

"*El estilo es no innobar*". Il ricorso della *Ciudad* a Madrid

Facendo un piccolo passo a ritroso, ritornando al momento in cui il procuratore della città Simon Rivero aveva presentato la *petición* alla Real Audiencia, rileviamo che egli ritornò al *Cavildo* riportando la stessa, dicendo che era stata respinta dal tribunale "*sin despachar*" e che era stato sospeso dall'ufficio per sei mesi e multato per venti ducati. Con la *petición* si richiedeva "*testimonio*" degli atti necessari per presentare ricorso dinanzi al sovrano e ai Reali Consigli ed essendo la difesa permessa per diritto, non era un bene che la città si dovesse trovare nella condizione di restare indifesa, perché non riusciva a trovare un procuratore o *letrado* che volesse firmare una *petición* relativa a questa causa, per il timore di essere sospeso e multato come capitato a Rivero.

Fu così che nel *Cavildo* si decise che, da quel momento in poi, ogni *petición* da presentare presso la *Real Audiencia* sarebbe stata firmata dal *Justicia* e *Regimiento della Ciudad*, e, così, una nuova venne recapitata dal *Procurador Mayor del Cavildo*, Francisco Manurga alla *Audiencia*, stavolta, firmata da tutti i *Capitulares* presenti e dal *Corregidor*, oltre che dallo stesso *Procurador Mayor* e dallo *Escrivano del Cabildo*.

Giunto presso la *Real Audiencia* e dichiarata al *portero* la volontà di depositare l'atto, quest'ultimo rispose che non era possibile perché i "*muy illustres señores de la Real Audiencia*" stavano uscendo. Venne ribadito al *portero* che il *Procurador Mayor de la ciudad* era lì per il *despacho* di una *petición* ma venne confermata l'impossibilità, perché, secondo il memoriale presentato agli atti dalla *Ciudad,* i signori della *Real Audiencia*, sapendo che il *Cavildo* avrebbe presentato una nuova *petición*, avevano anticipato l'uscita, senza neanche effettuare la visita alle carceri, che solitamente facevano di sabato[32].

La *Real Audiencia*, da un lato, si rifiutava di *despachar* gli atti evitando la possibilità del ricorso dinanzi al sovrano da parte della *Ciudad* e, dall'altro, procedeva nel rendere effettive le sanzioni pecuniarie comminate al *Corregidor* e ai *Regidores*, giungendo ad arrestare il *Regidor* Don Diego Ortis Ponce de León, per non aver pagato la multa di cento ducati e non aver partecipato alla processione nel giorno del *Corpus*. Allo stesso *Corregidor* venne più volte intimato di dare cauzione per le

32 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 73r.

sue multe, mentre da parte della *Real Audiencia* si impediva alla città di poter avere un procuratore o avvocato, in quanto tutti rifiutavano di assumere il caso per evitare una sospensione, come era accaduto a Simon Rivero, rifiutandosi, inoltre, di *despachar* gli atti necessari alla *Ciudad* per proseguire nell'appello presso Madrid.

Il giorno 28 di giugno il *Cavildo* decise di scrivere al *Capitan General* per comunicare lo stato di oppressione in cui i *señores* della *Audiencia* tenevano i signori *Capitulares del Cavildo* e, ancora, il 20 luglio, don Francisco Manurga come *Procurador Mayor* aveva dato due *peticiones* nella *Real Audiencia* richiedendo: nella prima, vista l'esecuzione da parte di tutti i *Capitulares* di quanto ordinato dalla *Audiencia* per le multe comminate, che venisse dato "*testimonio*" degli atti alla *Ciudad* per potere procedere nel suo appello davanti il sovrano; nella seconda, tenuto conto della sospensione inferta al *procurador del Cavildo*, si richiedeva alla *Audiencia* che venissero aiutati a trovare un procuratore o avvocato disponibili a difendere la *Ciudad* nella nuova causa relativa alla multa di cinquanta ducati ciascuno, comminata ai *Capitulares*, al fine di coprire la mancata cauzione del *Corregidor* di cinquecento ducati.

La *Real Audiencia*, in merito alla prima *petición*, negò quanto richiesto mentre, per la seconda, ordinò che l'eventuale *letrado* o *procurador* scelto dalla *Ciudad* fosse obbligato ad aiutarla, sotto pena di cinquanta ducati, ordinando che lo scrivano della *Real Audiencia* passasse le carte necessarie ad organizzare la difesa.

Il 2 gennaio del 1675 venne stipulato un atto del *Cavildo* con il quale i *Regidores, Capitan* don Sebastian Jaimes Fernandes de Cordova, Don Antonio Lorenco Betancurt, Don Chrisptoval Vandama Calderin y Don Joseph de Rocha Ferrer, nominarono Don Diego Martinez de Escobar *Regidor* e *Depositario General* dell'isola come *mensajero* presso la corte di Madrid per la difesa nelle cause e negli affari della Città.

Si scriveva nell'atto:

> Otorgamos quedamos al dicho senor Don Diego Martinez Descovar todo el poder bastante y quanto de derecho se rrequiere y es nesecario sin limitacion alguna generalmente para que en nombre de esta Ciudad repressentandola y las personas de sus capitualres, paresca ante su Magestad y senores de sus Reale Concejos que con derecho deva y siga y prosiga todos los pleitos y negocios debates y diferencias que esta ciudad tiene pendientes y tuviere en adelante, assì demandando como defendiendo contra qualesquiera tribunales superiores e ynferiores, sobre los pribilejios y preminencias de esta ciudad y con qualesquiera perssonas de qualquier estado dicnidad y calidad que sean y sus bienes y las tales contra esta ciudad y sus propios y ventas; y assi demandando como defendiendo haga y pressente todos y qualesquiera memoriales escriptos escripturas acuerdos testimonios y otros recaudos; y pida a Su Magestad y Senores de sus Reales Concejos sean servida anparar esta ciudad mandando se le guarden sus poseciones preminencias y previlejios y que se les buelvan y restituian a sus capitulares los vienes y multas que se les an sacado y que les haga la merced y mercedes que fuere servida y de su Real mano se esperan; y sacar todas y qualesquier cedulas proviciones y otros despachos conforme a la instruccion que se le entregara

> y cartas que se le escrivieren durante el tiempo de su mesajeria; y haciendo todas las demas diligencias judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necessarias hasta fenecer los pleitos y negocios en todas instancias y conseguir la merced y mercedes que su Magestad y senores de su Reales Concejos fuere servido hacer a esta ciudad[33].

A sostegno della missione di Don Diego Martinez de Escovar, i *señores Justicia y Regimiento* della *Ciudad* posero in garanzia i *propios* e le *rentas* della *Ciudad*, a mezzo di atto rogato il giorno 8 di febbraio dello stesso anno.

Finalmente, si riuscì a portare il caso presso il Consiglio di Castiglia dove, su sostituzione, autorizzata da Don Diego Martinez, Alonso Pardo in nome del *Consejo*, *Justicia* e *Regimiento* della *Ciudad* di Gran Canaria "*en la mejor forma que aya lugar en derecho o rrecursos de los procedimientos de la Real Audiencia de dicha ciudad*" compariva dinanzi a "*V.ra Altesa*", dichiarando che, trovandosi, la detta città, in possesso e "*costumbre ymbiolable yncofutamente observada*", nelle processioni alle quali prendeva parte, come quelle di *San Pedro Martir*, del patrono o quella del *Corpus*, di maggior solennità, alle quali assistevano il vescovo con la sua *familia*, procedeva, quest'ultima, seguendo il prelato "*en ala y orden como lo demas que concurren*", alla quale seguiva la città, procedendo in parte, in forma di tale, con i suoi *mazeros*.

Il giorno di *San Pedro Martir*, dell'anno 1634, giunto il vescovo per assistere alla processione, dopo sei o sette anni di assenza, una volta iniziata la processione secondo l'ordine sempre osservato, la *familia* del vescovo violò l'ordine tradizionale, procedendo "*en tropa i no en ala con grande yndecencia*". Questa novità causò, nella città, grande scandalo e onde evitare il ripetersi di altri inconvenienti in simili occasioni, si pensò di informare il vescovo sulla modalità invalsa nei casi di concorrenza con la città in simili occasioni. A tal fine, vennero nominati due cavalieri con l'incarico di spiegare il necessario al vescovo, compito che assolsero, chiedendo al vescovo di voler ordinare il rispetto della forma nelle occasioni in cui si rendeva necessario. Quest'ultimo rispose che si sarebbe informato in merito a tale "*costumbre*" cosa che fece rivolgendosi alle persone più anziane e meglio informate, "*de mas antiguedad y noticia*", della città. Successivamente,

> y sin caussa hizo consulta a la dicha Audiencia la qual sin mas conocimiento de causa proveyo auto, mandò que dicha ciudad [...] asistisse a dichas prosessiones sin alterar la familia de dicho obispo multando a cada uno de los Regidores en veynte ducados en casso de no concurrir[34].

Come già riportato più sopra, la città, pur essendo stata presente alla funzione religiosa in cattedrale, decise di non partecipare alla processione, perché la *familia* del vescovo si incorporò nella stessa con "*el mismo desorden y yndesenzia*" manifestati

33 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 1r.
34 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 9v.

nella processione precedente. Consapevole che il prendere parte alla processione avrebbe comportato una lesione delle proprie prerogative e della propria autorità, e che sarebbe stato interpretato dai cittadini come un atto di elevata gravità, la città si astenne dal concorso, in ossequio a quanto osservato in ogni manuale di precedenza, per la tutela delle proprie prerogative.

L'assenza venne multata, dunque, dalla *Real Audiencia*, la quale comminò la sanzione di cinquanta ducati per i *Regidores* e duecento per il *Corregidor*, invece di operare a protezione delle prerogative della *ciudad*.

Veniva, pertanto, presentata, da parte del procuratore della città a Madrid, una richiesta affinché, nel *interim* necessario al raggiungimento di una decisione da parte del sovrano, non si procedesse ad innovare quanto tradizionalmente osservato,

> cometiendo la execusion de dicho despacho a los juezes dela Cruzada de dicha ciudad y otra persona che V. A. fuere servido para que se haga sopido por la via y rremedio que mas faborable sea pues es justicia que pido[35].

Una volta presentata la *petición* per la remissione di tutti gli atti *al Governador y Jueces de apellaciones de las Audiencia de Canaria*, veniva annotato a margine della stessa:

> el Fiscal dice que en quanto a lo que pide la ciudad de la Gran Canaria de que se de la probision para que tengan los autos de la Audiencia atento a la larga distancia se conforma y pide lo mismo siendo compultados para que sirban de informe: y en quanto al que no innove la Audiencia mientra viene y se determina sobre los dichos autos que sirben de informe ademas que es de estilo el no innobar en ele tiempo en que puede venir y determinarse dicho informe[36].

Il 24 di settembre del 1675, vi fu la decisione con la quale venne stabilito che venissero restituite le "*cantidades de marabedis y bienes*" che erano state tolte al *Corregidor* della Città, Juan Coello de Portugal e ai *Regidores*, per la causa relativa al non aver partecipato alla processione nel giorno del *Corpus Christi* e per aver presentato presso la *Real Audiencia*, una *Real Cedula* che intimava, in un caso analogo, l'obbligo di partecipare alla processione alla *Audiencia* stessa; e per la "*prision que hico el dicho Corregidor a el ministor de la dicha Audiencia y no proceda mas en dichas causas*".

Allo stesso modo, venne dato *despacho* affinché *el Obispo* della città e *el Obispado*, nella *procesión* del *Corpus* e in tutte le altre in cui si sarebbe trovato a concorrere con la città e con la *Audiencia* potesse parteciparvi "*solamente con el Caudatario y dos Capellanes detras*"[37].

35 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 10r.
36 AHN, *Consejos*, Ivi, f. s.n.
37 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 95v.

A seguito della decisione, Lorenzo de Matamoros (nome evocativo di imprese da *Reconquista*) in nome della Città di Las Palmas de la Gran Canaria, richiedeva, in merito all'atto emanato che

> Vuestra Alteza se ha de servivir de confirmarle en todo lo favorable a mi parte y Condenar en costas de la Contraria. Asì lo pido y se debe hacer para lo faborable general y siguiente y porque es muy conocida la raçon de mi parte para que el Obispo no aia de llebar la familia como lo pretendia en las procesiones y nunca pudo estenderse amas su intento que allebar dos capellanes como se practica en toda España.

Inoltre, in merito alle multe comminate, ordinata la restituzione del maltolto e certificata l'assenza di colpe della parte che rappresentava, rilevava il procuratore che, ancora, andavano "*reprendidos y multados*" i giudici che le riscossero, concludendo che venisse accolto dal sovrano quanto contenuto nella petizione da lui presentata[38].

38 AHN, *Consejos*, Ivi, f. 95r.

CAPITOLO IX

Conflitti di precedenza nel tribunale della Santa Inquisizione e nei Regi Consigli

Il *medico de presos* contro *il Juez Contador* nella processione del *Corpus Christi*

La celebrazione della festività del *Corpus Christi* era considerata, e ancora lo è, una delle massime festività nella religione cattolica; essa rappresentava, dunque, uno di quegli appuntamenti per la cui celebrazione si riunivano le autorità civili, militari ed ecclesiastiche, le quali andavano collocate, nel presenziare la cerimonia, in base alle rispettive prerogative.

Proprio a causa della qualità della festa e del numero delle autorità partecipanti, rappresentava uno dei momenti nei quali era molto facile l'accendersi di liti in conto di precedenza. Riportiamo quanto denunciato in una *petición* presentata presso la *Santa Inquisición* di Siviglia, da Don Alonso de Montoro Vargas y Castillejo Veinte y Quatro, *Cavallerizo* de S. M., *Juez Contador*, proprietario nel Real Fisco della Inquisizione di Cordova. Il *Contador* allegava nella sua *petición* i titoli concessi dal sovrano e dal Vescovo di Segovia, *Inquisitore Generale*, legittimanti l'uso del suo ufficio di *Contaduria* nella città di Cordoba, e il poter esercitare, anche, come *Teniente*, qualità con la quale serviva nella città di Siviglia.

Convocato dal Nunzio del Santo Officio di Siviglia, nel giorno di San Pedro Martir, per servire nelle processioni pubbliche, venne collocato dopo l'Avvocato del Fisco. Don Juan García de las Mestas, con la motivazione di essere medico dei *presos*, tentò di introdursi durante la processione del *Corpus Christi*, occupando il luogo assegnato a don Alonso Montoro, ponendolo, così, in luogo inferiore.

Pertanto, quest'ultimo, affinché cessassero dubbi in merito e non venissero offerti nuovi imbarazzi e, soprattutto, per poter continuare nel servizio contando su un posto e una seduta corrispondenti alla qualità dell'officio, richiedeva

> Fueron servidos darle todas las honrras y facultades, de servirlos por teniente ser juez para ynponer, y mandar executar penas y proceder si contra los devidores en los casos y como previenen dichos titulos.
> A V. Ill.ma pido y suplico, se sirva declarar, y mandar senalar el lugar que e de llevar

> y asiento que e de tener en las funsiones publicas que fuere sirviendo a V. Ill.ma en que rezevieré merced y justicia que pido [...] sin perjuicio de otro mejor derecho que pueda tener o tenga en la Ynquisiccion de Cordoba o en otra qual quier parte que me combenga[1].

Non passò molto tempo dalla *petición* presentata dal Montoro, che Don Juan García de las Mestas Zelis y Madrid, cattedratico e proprietario del metodo nella facoltà di Medicina della Università di Siviglia, medico titolare dell'Inquisizione di Siviglia, presentò un atto a sua tutela presso il tribunale dell'Inquisizione di Siviglia nel quale richiedeva che non venisse soddisfatta la pretesa del Montoro, perché campata in aria, e che egli dovesse essere preferito nella qualità del luogo, sia nelle funzioni pubbliche che in quelle private. Inoltre, chiedeva che fossero garantite le sue prerogative ed esenzioni come furono godute dai suoi antecessori "*y expecialmente el ultimo*", e che fosse conservato nella identica "*quieta y pazifica possesion*"[2].

Nella *petición* argomentava che bastava regolarsi su quanto praticato con il suo antecessore per chiarire lo stato delle cose; così scriveva:

> en esto solo se mira a la personalidad del ministro y que esta se entiende continuada en los successores de forma que no se pude ni deve innovar en ella que el derecho una vez adquirido y por el consiguiente la manutención corre sin disputa alguna mayormente quando a mis antezessores y expecial el ultimo prefirieron a ministros titulares de este Santo tribunal excepto a los secretarios del secreto por la inmediazión que consigo trae mas bien que el de otros en materia de sygillo[3].

E per quanto riguardava l'accaduto durante la processione del *Corpus*, precisava che fu soltanto grazie alla *urbanidad* da lui mostrata per non dar luogo a disturbi in simili occasioni, che si era evitato lo scandalo, preferendo lasciare la soluzione dei casi in materia di precedenza all'alta considerazione dell'Illustre tribunale, al fine di determinare il giusto. Inoltre, aggiungeva, che quanto richiesto da Don Alonso Montoro si fondava sull'essere *Juez Contador* del Real fisco del *Tribunal* di Cordova e, come tale, rivendicava che gli venissero riconosciute tutte le preminenze e gli onori dovuti. Tuttavia, aggiungeva Juan García de la Mestas, ciò contava poco per due ragioni:

> la primera que las preheminencias que se le mandan guardar sono como de ministro titular y no siendolo de Secretario del Secreto, llevo fundado que a estos ministros devo preferir y por el consiguiente a Don Alonso; la segunda razon consiste en que las prerrogativas que se le mandan guardar nunca puede perjudicar a las que como a ministro titular proprietario que soy de este tribunal me competen pues lo contrario

1 AHN, *Inquisición*, legajo 2052, caja 3, Exp. 16, f. s. n.
2 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.
3 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.

> fuera que el proprietario de otro tribunal fuesse de mejor derecho que el de este y entonzes la grazia que de la incorporacion se hiziesse a el extrano de este tribunal redundarà en perjuicio de el que lo es proprietario de este, y no siendo esto dable sin consentimiento de que es perjudicado, mal puede Don Alonso que esta caussa preferirme[4].

Il 15 giugno del 1717, il tribunale dell'Inquisizione di Siviglia dichiarò che a Don Alonso Montoro, come *Contador* del Tribunale della Inquisizione di Cordoba, non competeva luogo né posto a sedere tra gli ufficiali e che per saper cosa gli spettasse quando veniva chiamato e "*conbidado*" si rimettevano gli atti ai signori del Consiglio della *General Inquisición*. Si allegava, inoltre, alle carte del processo, l'ordine delle precedenze osservato all'interno della Inquisizione di Siviglia al riunirsi degli inquisitori in concorso con gli ufficiali "*en forma de Ofizio*", secondo l'antico costume che sempre si era osservato al suo interno. Il documento recante la forma di Alonso de Doriga, Secretario del Re nel Consiglio Generale della Santa Inquisizione, dal 1566 al 1597[5], contemplava la seguente graduazione:

El Inquisidor o los Inquisidores de por si solos por su antiguedades;
El fiscal:
El Juez de Bienes Confiscados;
Los Consultores y Calificadores por sus antiguedades;
El Alguacil;
El Receptor;
Los Notarios del Secreto por sus antiguedades;
El Contador;
El Abogado del fisco;
El Notario de Secretos;
El Medico – el Cirujano;
El Alcayde de las Carceles Secretas;
El Nuncio;
El Portero;
El Escrivano del Juzgado;
El Alcayde de la Carcel Perpetua;
Los familiares.

A margine di tale ordine veniva scritto:

> las quales dichas personas y cada una de ellas respective guarde y cumpla lo arriva dicho y se halle en los dichos ayuntamientos y acompañamientos siempre que por los dichos Inquisidores se ordenare sin poner en ello escusa alguna no haviendo justo

4 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.
5 J. A. Escudero, *Conflictos ene el regimen funcional del Santo Oficio: los secretarios del Consejo*, in «Historia. Instituciones. Documentos», n. 14, 1987, pp. 75-84.

impedimiento, salvo aquellos que no tienen titulos de sus ofizios del Ill.mo señor Inquidor General y el Contador Abogado del Fisco, y escrivano del Juzgado a los quales por ser como comunmente son hombres ocupados de otras justas causas se da lizenzia para que no querrendo hallarse en los dichos acompañamientos lo puedan hacer y escusarse de ello siempre que fuere su voluntad declarandose como se declaran que el dicho orden no se entienda en el acompañamiento de los autos publicos de la fee en los quales por haver de concurrir y asistir a ello la Real Audienzia, Cavildo de la Santa Yglesia y Cruzada se guarde y cumpla lo que està ordenado y mandado por Cedula de S. M. En esta Razon dadas sin que en ello se haga novedades[6].

La *Real Cedula* alla quale si faceva riferimento, era stata inviata al Decano del *Cabildo* della Cattedrale di Siviglia da Filippo II, il 7 gennaio 1581. A seguito della relazione inviata al sovrano in merito ad alcune divergenze originatesi tra i membri della Santa Inquisizione e i membri della *Real Audiencia* della stessa città, sui posti da occupare all'interno della Chiesa per assistere ai Divini Offici, veniva disposto che, in occasione del concorso delle due istituzioni all'interno della *Capilla mayor*, il Santo Officio della Inquisizione dovesse occupare il lato del *Evangelio* e la *Real Audiencia* il lato della *Epistola*, in ossequio a quanto da sempre osservato. Durante le celebrazioni dei Divini Offici in un altare diverso da quello *mayor*, si raccomandava di evitare il concorso dei due tribunali, suggerendo che "*puesto el assiento a uno de los tribunales no se ponga al otro*"[7].

Quanto stabilito venne, poi, sancito all'interno di uno statuto, del 20 febbraio 1584, stilato dal Cardinale della Santa Chiesa di Roma, Don Rodrigo de Castro, e l'Arcivescovo di Siviglia in accordo con una Deputazione del *Cavildo* della Santa Chiesa di Siviglia, nominata, appositamente, per stabilire le modalità per assistere ai Divini Offici nella Chiesa della città e assegnare i posti a sedere, quando ricorreva il concorso di *Personas de Dignidad y Tribunales*.[8].

Nonostante i reiterati interventi in materia, ancora, nel 1747, il Tribunale dell'Inquisizione di Siviglia si rivolgeva al Consiglio di Sua Maestà della Santa Generale Inquisizione di Madrid, per chiedere un intervento in merito a nuove divergenze insorte con la *Real Audiencia* durante le processioni e le feste reali[9].

Nella *información* inviata a Madrid, si presentava una relazione su quanto accaduto. Il 3 ottobre 1747 era stato comunicato all'Inquisizione di Siviglia da parte dell'Inquisitore Generale che, dopo essersi rivolto al sovrano sotto consiglio e decisione del Consiglio di Castiglia, *la Real Chancillería* di Granada aveva capitolato *novedad* ed eccessi in merito a "*la costumbre inconcusa y uso de sitial*" nelle feste Reali, ottenendo decisione a suo favore, all'insaputa dell'Inquisitore Generale. Veniva,

6 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.
7 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.
8 Lo statuto venne rigidamente applicato il 18 febbraio 1609, il 4 febbraio del 1611, e il primo di Aprile del 1634; AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.
9 AHN, *Inquisición*, Ivi, f. s. n.

pertanto, consigliato al tribunale di Siviglia di astenersi dal partecipare a prossime funzioni, così da non perdere la *costumbre* e non compromettere le proprie prerogative, richiedendo, inoltre di inviare tutta la documentazione conservata nel *Secreto* dell'Inquisizione di Granada e in quello di Siviglia, utile a fornire prove circa quanto osservato nel concorso del Tribunale dell'Inquisizione con la *Real Audiencia*, in tali occasioni festive.

Allegate alla risposta data da parte del Tribunale dell'Inquisizione di Siviglia, si rimisero quattro certificazioni in merito. Dalla prima emergeva come, in simili occasioni, si osservasse quanto praticato tradizionalmente, ossia una sostanziale uguaglianza tra i due tribunali. Si faceva, inoltre, riferimento a quanto accaduto, non molto tempo prima, in occasione del matrimonio del sovrano delle Due Sicilie, quando l'Udienza aveva posto sul balcone, ad essa riservato, un "*guardapolvo*", ossia un telone che, avendo alcuni punti a "*corta cayda*", somigliava, e per tale fu scambiato, a un baldacchino. Prontamente il *Procurador mayor* della città, il conte di Mexorada, chiese conto di tale "*novedad*" al *Regente* dell'Udienza, pretendendo di essere informato sulla motivazione alla base di tale atto e questi rispose che si trattava soltanto di una protezione contro l'eccessiva esposizione al sole battente in quel pomeriggio. A quel punto il procuratore, soddisfatto, richiese una copia scritta della giustificazione e se ne andò.

La seconda certificazione era costituita da uno Statuto della Chiesa di Siviglia - da sempre osservato e mai messo in discussione -, relativo all'assegnazione dei posti al suo interno nelle occasioni di presenza del Tribunale dell'Inquisizione e dell'Udienza alle funzioni della *Candelaria* e della *Assunzione*. Lo statuto era, inoltre, corroborato dalla *Real Cedula* di Filippo II emanata nel 1581.

Nelle restanti certificazioni emergeva come, tradizionalmente, venisse osservato il rispetto di una "*suma ygualdad*" tra i due tribunali, fin quando fosse stato possibile garantirla, durante il loro concorso. Quando la funzione veniva celebrata all'interno della *Capilla mayor*, l'Inquisizione prendeva posto dal lato del *Vangelo* e l'Udienza dal lato dell'*Epistola*. Per le celebrazioni che si tenevano al di fuori della *Capilla mayor*, in ossequio a quanto stabilito dal *rey prudente*, nel 1581, assisteva soltanto uno dei due tribunali e, segnatamente, la preferenza era accordata al Tribunale dell'Inquisizione.

Gli accordi in ambito di precedenza palesano il loro carattere estremamente precario, in quanto legati a delicati equilibri di contingenza e pronti a essere rimessi in discussione alla minima alterazione degli stessi. Il comando regio, con la sua autorità, riusciva a ripristinare l'equilibrio tra le parti ma, come testimoniato in queste pagine, non garantiva dall'introduzione di eccessi e *novedades*.

"La costumbre rige la precedencia". Differenze in conto di precedenza nel Consiglio di Italia

All'interno delle istituzioni monarchiche e, soprattutto, nei Consigli si osservava, rigorosamente, quanto tradizionalmente praticato in ambito di precedenza, secondo un ben consolidato principio della dottrina, in base al quale la consuetudine era sempre legittima.

Il continuo ricorso alla venalità degli uffici, da parte della corona, aveva portato, al fine di rendere più appetibili gli stessi, ad integrare le vendite con sempre più prerogative e regalie a vantaggio dei compratori, come ad esempio la facoltà di nominare un sostituto facente le veci del titolare dell'ufficio. In questo modo, si complicavano le gerarchie creando molte incertezze in occasione di pubbliche funzioni, soprattutto nel determinare il posto, in esse, spettante a chi faceva le veci del titolare. Avrebbe potuto occupare il posto del suo titolare, oppure avrebbe trovato un altro rango di collocazione? In base alla gerarchia degli uffici, nelle pubbliche adunanze, il proprietario dell'ufficio maggiore precedeva quello dell'ufficio minore ma, nel caso in cui a concorrere era il sostituto del titolare, questo conservava la precedenza sul proprietario di un ufficio minore, oppure la condizione di proprietario, seppur di un ufficio minore, era sufficiente a garantire la precedenza su colui che era soltanto un sostituto?

Fu questa la particolarità del caso che si presentò all'interno del Consiglio d'Italia[10] e, segnatamente, in un processo istruito al suo interno tra il *Tesoriero Generale* del Consiglio d'Italia e il tenente dell'*Alguacil Mayor* dello stesso consiglio che, nelle occasioni in cui sostituiva il titolare dell'ufficio nelle adunanze pubbliche, pretendeva di esser mantenuto nel godimento delle prerogative spettanti al suo titolare[11].

10 Sul Consiglio d'Italia, sulla sua formazione, modalità di funzionamento e di governo dei territori italiani vedi M. Rivero Rodríguez, *El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in «Pedralbes: Revista de Historia moderna», n. 9, 1989, pp. 57-90; Id, *El Consejo de Italia. La gobernación de los dominios hispanicos*, in «Historia 16», n. 13, 1992, pp. 55-58; Id, *La fundación del Consejo de Italia. Corte, grupos de poderes y periferia (1536-1559)*, in *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, coord. por. J. Martínez Millán, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, UAM Ediciones, 1992, pp.199-222; Id, *El Consejo de Italia y la territorialización de la monarquía (1554-1600)*, in E. Belenguer Cebrià, *Felipe II y el Mediterráneo*, vol. 3, *La Monarquía y los reynos*, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 97-114; Id, *Buen gobierno y ejemplaridad. La visita del Consejo de Italia*, in *Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía catolica: Congreso Internacional "Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía catolica de Felipe II (Universidad Autonoma de Madrid, 20-23 abril 1998),* J. Martínez Millán (dir.), Vol. 1 Tomo 2, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 705-30; Id, *La preeminencia del Consejo de Italia y el sentimiento de la nación italiana*, in *La monarquía de las naciones: patria, nación y naturaleza en la monarquía de España*, coord. por B. J. García García, A. Alvarez-Ossorio Alvarino, Madrid, Fundacion Carlos de Amberes, 2004, pp. 505-528.

11 A. Di Falco, *Todo lo puede el dinero. Venalità degli uffici e precedenze nel Consejo de Italia della Monarquía hispana*, in *Meteore. Ascesa e oblio nei territori dell'Italia spagnola (metà*

Il *Tesoriero Generale* del *Consiglio di Italia*, Don Gómez de Chaves y Solís, si rivolgeva al sovrano, a mezzo di un *pedimiento* del 30 giugno del 1674, denunciando la *novedad* introdotta in ben due occasioni - la *Fiesta de toros* di San Ysidro e il giuramento di Don Fernando de Balenzuela -, in base alla quale era stato costretto a prendere posto in luogo inferiore al *Teniente* dell'*Alguacil Mayor* del *Consiglio*. Consapevole che le sue prerogative fossero inferiori a quelle dell'*Alguacil*, Gómez de Chaves, tuttavia, le difendeva in concorrenza con il suo tenente, richiedendo che si applicasse quanto invalso all'interno del *Consiglio delle Indie*, dove il posto assegnato al tenente del *Gran Cancelliere* era inferiore a quello dei ministri proprietari della carica.

L'*Alguacil Mayor*, Don Benito Trelles, Marchese di Torralba, da parte sua, riteneva che l'istanza presentata da Gómez de Chaves era contraria a quanto previsto nel suo contratto di acquisto della piazza di *Alguacil* e relative *mercedes*, aventi vigore di legge in quanto concesse dal sovrano, la cui volontà regolava la gerarchia dei posti e delle dignità, nonché delle precedenze[12]. Don Benito Trellez, in riferimento al suo ufficio e alle preminenze ad esso spettanti, riteneva necessaria la verifica dei contratti, da trarre dal *Registro*, e supplicava, pertanto, il Sovrano affinché ordinasse che gli venissero fornite le copie di essi. In base alla capitolazione del suo titolo, gli spettavano il luogo e il posto a sedere immediatamente successivi al più moderno *Segretario del Consiglio* e, in caso di assenza del titolare, lo stesso diritto con clausola, sarebbe spettato al *Teniente*. All'interno della capitolazione era stato, inoltre, specificato che in caso di aumento del numero e della tipologia degli uffici del *Consiglio*, non si sarebbe arrecato alcun pregiudizio al diritto anteriore, in ossequio al principio giuridico in base al quale un privilegio *"se concede ad similitudem alterius es sin perjuizio de las precedencias del primer privilegio*"[13]. Era, dunque, necessario onorare i contratti stipulati dal sovrano, considerati come le leggi più alte, emanate a speciale remunerazione dei servizi resi e riconosciuti, che conferivano loro il carattere di stabile perpetuità[14].

Don Gómez de Chavez y Solís ebbe non poche difficoltà nel riuscire a trovare un avvocato disposto a difenderlo nella causa contro il Marchese di Torralba, a causa del timore reverenziale che incuteva un personaggio così potente. Nato nel 1631 a Boal - da una famiglia di *hidalgos* delle Asturie occidentali con poche risorse eco-

XVI- metà XVIII sec.) a cura di M.C. Calabrese- C. Cremonini – L. Scalisi, numero monografico della rivista «Mo.do. Rivista di Storia, Scienze umane e *Cultural heritage*», n. 9 – 10, (2024), pp. 483-517.

12 AHN, *Consejos*, legajo 7387, expediente 10.

13 *Por don Joseph de Villanueva, Cavallero del Orden de Alcántara, del Consejo de su Magestad y su secretario en el Supremo de Aragon, consejero y Contador mayor del Consejo de la Santa Cruzada, por el tiempo de la menor edad de don Geronimo Luis Valle Dias Mendez Brito, que sirve en el cargo de Gran Chanciller y Consejero del mismo Consejo*, p. 156t. https://archive.org/details/pordoniosephdevi00vill/page/n3/mode/2up?ref=ol.

14 AHN, *Consejos*, legajo 7387, expediente 10, f. s.n.

nomiche e alcune terre di proprietà -, Benito Trelles, grazie ad uno zio sacerdote, riuscì a studiare e, sempre grazie alla rete di relazioni intessuta dallo zio, a frequentare l'università, dove studiò legge e si laureò presso il Collegio di San Salvador de Oviedo[15]. Grazie alla laurea in legge, gli si aprì la strada alla professione forense che cominciò a praticare proprio nel Regno di Napoli, dove lo troviamo come *Uditore* del *Sacro Regio Consiglio*, nell'anno 1643, all'interno del quale fece carriera fino a diventarne presidente. Nel 1649, venne nominato *Consultore* del Regno di Sicilia, nel 1652 *Reggente* del *Collaterale* e, finalmente, membro del *Consiglio d'Italia*, l'anno successivo.

Ritornato in Spagna, divenne *Consigliere* del *Consejo de Castilla*, nel 1664. Tra il 1664 e il 1666, fu governatore della *Sala de Alcaldes de Casa y Corte* e, come *Consigliere* di Castiglia, ebbe il turno di presidenza del *Consejo de la Mesta*. Fu anche membro della *Cámara de Castilla*, a partire dal 6 dicembre del 1672. Grazie alla splendida carriera e ai legami con importanti famiglie nobili italiane, che gli derivarono dai matrimoni contratti, riuscì ad avere un'ascesa sociale ed economica davvero invidiabile, fondata sul merito e su di un'attenta politica matrimoniale ed economica volta al consolidamento costante della posizione raggiunta[16].

Riuscito nell'impresa di trovare un avvocato, Gómez de Chaves fece valere le sue ragioni in sede processuale, fondandole su quanto disposto dal diritto, ossia che un vice gerente non potesse godere delle identiche prerogative del proprietario di una carica. Inoltre, posto che gli uffici considerati nella causa erano stati creati in seno al *Consejo de Cámara di Castilla* e a somiglianza di quelli del *Consiglio delle Indie*, argomentava il suo avvocato, si doveva osservare la stessa determinazione adottata in quest'ultimo.

Nonostante le valide argomentazioni di parte, la presentazione della copia del contratto di acquisto dell'ufficio da parte del legale del Marchese di Torralba, fu determinante ai fini dell'esito della causa.

L'atto di vendita dell'ufficio e dei due casali di Palermo - Partinico e Parco - conteneva una premessa nella quale il sovrano Filippo IV dichiarava che per urgenti necessità di difesa dei suoi regni, "*invadidos por tantas partes de arma enemigas y que muchas de ellas lo son tambien de la catholica religion*", si trovava costretto a ricorrere ad ogni mezzo immaginabile per provvedervi, in particolar modo, per quanto riguardava i territori italiani. A tal fine, fu deciso a mezzo di *Consulta di Stato,* di costituire e beneficiare l'ufficio di *Alguacil Mayor* all'interno del *Consiglio di Italia*, così come già fatto per i *Consigli dell'Inquisizione*, *delle Indie*, *degli Ordini*, *di Hacienda* e, allo stesso tempo, di vendere i Casali di Parco e Partinico, fino ad allora aggregati a Palermo, con relativa giurisdizione. Il provvedimento rientrava nell'ambito della grande campagna di venalità di piazze ministeriali che interessò il Regno

15 R. del Río, *El ascenso de los Trelles, Duques del Parque. Patrimonio económico y valores nobiliarios*, Trabajo fin de máster inédito, Universidad de Oviedo, 2004, p. 18.
16 A tal proposito vedi A. Di Falco, *Todo lo puede el dinero*, cit., pp. 500 – 507.

di Napoli a partire dagli anni '40 del XVII secolo, per far fronte alle spese militari della monarchia[17].

17 Sulla venalità degli uffici nella Spagna moderna tra i tanti studi, ci limitiamo a citare i seguenti A. Domínguez Ortiz, *La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales*, in «Anuario de Historia Económica y Social» III (1970), pp. 105-137; Id, *La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales*, in A. Domínguez Ortiz, A., *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 146-183; F. Tomas Y Valiente, *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos,1972; Id, *Venta de oficios y neo feudalismo*, in *Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro*, Valencia, Universitat de València, 1989, vol II, pp. 987-1000; Id, *Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla*, in *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, pp. 123-159; Id, *La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)*, in «Historia, Instituciones, Documentos», 2 (1975), pp. 525-547; Id, *Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII*, in F. Tomas Y Valiente, *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Universidad, 1982, pp. 151-177; B.González Alonso, *Notas sobre el acrecentamiento de oficios en los municipios castellanos hasta finales del siglo XVI*, in A.Iglesia Ferreirós - S. Sánchez-Lauro Pérez, (coords.), *Centralism y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990, pp. 173-194; M. Cuartas Rivero, *La venta de oficios públicos en el siglo XVI*, in *Actas del IV Simposium de Historia de la Administración*, *Instituto Nacional de Administración Pública*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Publica, 1983, pp. 225-260; Ead, *La venta de oficios públicos en Castilla-León en el siglo XVI*, en «Hispania», 158, (1984), pp. 495-516; R.de Lera, *Venta de oficios en la Inquisición de Granada (1629-1644)*, in «Hispania», XLVIII, 170, (1988), pp. 909-962; Á.Sanz Tapia, *Aproximación al beneficio de cargos políticos americanos en la primera mitad del siglo XVIII*, in «Revista Complutense de Historia de América», 24, (1998), pp. 147-176; Id, *Cargos políticos beneficiados en Hispanoamérica bajo Carlos II*, in A. Gutierrez Escudero – A. I. Martínez Ortega (coords), *Ciencia, Economía y Política en Hispanoamérica Colonial*, Sevilla, CSIC, 2000, pp. 161-180; Id, *La venta de oficios de hacienda en la Audiencia de Quito (1650-1700)*, in «Revista de Indias», LXIII, 229, 2003, pp. 633-648; Id, *¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de gobierno americanos bajo Carlos II (1674-1700)*, Madrid, CSIC, 2009; J.E. Gelabert: *Tráfico de oficios y gobierno de los pueblos de Castilla (1543-1643)*, in L. Ribot García – L. De Rosa, *Ciudad y mundo urbano en la Época Moderna*, Madrid, Actas, 1997, pp. 157-186; M. Hernádez Benítez, *Cuando el poder se vende: venta de oficios y poder local en Castilla. Siglos XVII y XVIII*, en J. Alvarado (coord.), *Poder, economía, clientelismo*, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 71-95; Id, *Venalidad de oficios municipales en la Castilla del siglo XVIII: un ensayo de cuantificación*, in «Chronica Nova», 33, (2007), pp. 95-129; A. Jiménez Estrella, *El precio de las almenas. Ventas de alcaidías de fortalezas reales en época de los Austrias*, in «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», 22, (2004), pp. 143-172; Id, *Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del antiguo régimen: un estado de la cuestión*, in «Cuadernos de Historia Moderna», 37 (2012), pp. 259-272; F. Andújar Castillo, *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*, Madrid, Marcial Pons, 2004; Id, *Milicia, venalidad y movilidad social. Un análisis a partir de familias granadinas del siglo XVIII*, in Gómez González I. - López-Guadalupe Muñoz, *La movilidad social en la España de Antiguo Régimen*, Madrid, Comares, 2007, pp. 223-247; Id, *La financiación de la Guerra de Sucesión. El coste de la formación de un nuevo ejército*, en F. Edelmayer - V. León Sanz - J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), *Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg*, Vienna, Verlag für Geschichte un Politik bei Bölau. Ohlenbourg Wissenschaftsverlag München, 2008, pp. 108-129; Id, *Vender cargos y honores. Un recurso extraordinario para la financiación de la*

Il marchese di Torralba aveva ricevuto pressioni, da parte del marchese del Carpio e del marchese de Velada, affinché si proponesse come acquirente dell'ufficio di *Alguacil Mayor* del Consiglio di Italia, congiuntamente ai casali Partinico e Parco, essendo la cosa di "*molto servizio al sovrano*". Tuttavia, proprio quando il marchese di Torralba era pronto a fare l'offerta, un decreto regio ordinò la separazione della vendita dell'ufficio dai casali e il marchese non volendo acquistare l'uno senza gli altri, decise di non presentare l'offerta. Dopo pochi giorni, ne venne presentata una per l'acquisto dell'ufficio di *Alguacil Mayor* da parte di Agostino Verardo ma, di molte migliaia di scudi in meno, rispetto a quanto proposto dal Trellez e, inoltre, il nuovo offerente proponeva una compensazione di 16000 ducati di credito che vantava dalla corte, senza anticipare alcuna somma. Allora, il marchese de Velada suggerì al marchese de Torralba di riprendere le trattative per l'acquisto, manifestando l'intenzione di pagare un unico prezzo per l'ufficio e i casali[18].

Non essendo giunta alcuna offerta migliore di quella avanzata da don Benito Trelles, fu decisa l'alienazione a suo favore[19]. Il marchese proponeva l'acquisto, a prezzo unico, della piazza di *Alguacil Mayor* del Consiglio di Italia unitamente ai casali di Partinico e Parco, comprensivo dei *gaggi*, dei lucri ed emolumenti certi e incerti spettanti in avvenire ai singoli reggenti del Consiglio con le stesse qualità patti, vincoli e condizioni di cui beneficiò il Consiglio delle Indie.

> y con que allandose el posseedor propietario en el reyno de Sicilia ha de tener solo en los actos publicos lugar con el S.C. despues de los pressidente y consultor que es el mas inferior que como a ministro de este consejo se le puede señalar y entrada en el Consejo de Guerra que cassi nunca se junta quendo los ministros del tribunal del patrimonio y esto siendo el posseedor mayor de edad y vassallo de VM.

Per quanto riguardava il pagamento degli emolumenti, esso veniva stabilito nel seguente modo:

> La mitad del sueldo en Sicilia en la misma finca en que le tienen situado alli los ministros de este supremo consejo y en el mismo lugar y graduacion y la otra mitad del sueldo y toda la cassa de apossento y tratos en el Reyno de Napoles en la misma finca situación y graduación que le tienen en aquel Reyno los Regentes de este supremo consejo y con que si le quisserre mudar a Sicilia donde la otra mitad se lo

Corte de Felipe V, in J. L. Castellano Castelano - M. l. López-Guadalupe Muñoz, (eds.), *Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz*, Granada, Universidad de Granada – Junta de Andalucía, Consejería de Inovación, Ciencia y Empresa, 2008, t. III, pp. 89-110; M. Del Mar Felices De La Fuente, *Enajenación de títulos nobiliarios durante el reinado de Felipe V: La venta a través de los cabildos municipales*" en M. Rivero Rodríguez (ed.), *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan*, Madrid, Polifemo, 2009, t. II, pp. 1.021-1.044.

18 AHN, *Consejos*, legajo 7387, expediente 10, f. s. n.

19 AHN, *Consejos*, Ivi.

aya dar conzeder y permitir VM y las propinas luminarias, limosnas, candlelarias y otros derechos o emolumentos menores ciertos o inciertos se le an de pagar o en la thesoreria de este supremo consejo quando y como a los demas ministros de el o en Napoles o Sicilia a su elección y los dicho cassales su jurisdcción mero mixto imperio en toda instancia o caussa y todo lo jurisdicional de qualquier especie o forma (excepto el supremo dominio como natural senor) que VM tiene e possee tener o posseer puede por si por medio de qualquier corte oficial o ministro y como [...] la corte capitaneal de Palermo o en qualquier otra forma tocante o que tocar puede o pudiesse a VM y qualesquier oficios assi anuales como perpetuos de los dichos casales y sus cortes assi civiles como criminales y sus nombramientos y elecciones es a saver de capitan de justicia o a guerra, juezes, jurados maestre notarios por esos y otros qualesquiera ofizios razones o derechos que por razon de qualquier espezie de jurisdicción a VM toquen o a su real patrimoni pertentezen o pueden totum includens et nichil excludens excepto lo que toca a la abadia del Parco y los reales tandas o tributos en la mas amplia forma u con toda la ynclusión y generalidad que en aquel reyno se ayan bendido otros vassallages y con las amplas exemptiones y franquezas derechos y facultades que en los contratos de ellas se aian epressado y en espezial con todas las que se contienen en la oferta de la compra de Yazi ultimamente echa por los Airoldos y admitida por este supremo consejo y en la ventas de Virine Capici Monguisto Cassale de Tabormina y Catanea que todas ese an echo o aprobado por este Consejo Supremo[20].

L'ufficio e i casali si concedevano in franco e puro allodio e con libera facoltà di poter disporre sia *inter vivos* che *causa mortis*, per qualsiasi genere di disposizione o alienazione, per l'acquirente e i suoi eredi, senza necessità di ulteriore assenso da parte di alcuno. Il prezzo pattuito per l'acquisto dei riferiti corpi fu 610.000 *reales de vellones*[21] da versare, le tre parti, dopo il conferimento del possesso dell'ufficio di *Alguacil Mayor* all'acquirente o alla persona da lui indicata e, la quarta parte, da versare dopo il conferimento al suo legittimo procuratore o alla stessa persona dell'acquirente del possesso dei casali. Si specificava che in caso di assenso sovrano, il pagamento poteva anche essere fatto versando 48.000 *reales de a ocho*, in oro o in argento, le tre parti dopo la presa di possesso dell'ufficio e la quarta parte dopo la presa di possesso dei casali[22]. Veniva, inoltre, accordata la concessione sull'offerta del titolo di principe.

In merito alle clausole riguardanti il nostro caso, si precisava che l'acquirente dell'ufficio e i suoi successori godevano della facoltà di nominare un *teniente*, riconoscendo al nominato le facoltà di recare la barra di giustizia, alla stregua del proprietario dell'ufficio, e di esercizio dell'ufficio in tutto ciò che gli spettava, tranne

20 AHN, *Consejos*, Ivi, f. s. n.
21 Nel 1642 vennero coniati il *real de plata*, che era d'argento, e il *real de vellón*, che era di biglione, ossia una lega di argento e rame. Quest'ultimo divenne la moneta di riferimento in Spagna e fu coniata fino al XIX secolo.
22 AHN, *Consejos*, Ivi, f. s. n.

il poter concorrere nel detto Consiglio di Italia e negli atti pubblici, con lo stesso proprietario, come *Alguacil Mayor*. Nei casi di assenza, impedimento o infermità del proprietario, tuttavia, il tenente doveva godere delle stesse preminenze e posto nel Consiglio, con facoltà di essere ammesso al suo interno, soltanto con la nomina da parte del proprietario dell'ufficio, sufficiente per il Consiglio, con possibilità di essere rimosso dall'incarico in ogni momento, con causa o senza, da parte del proprietario. Rientrava, inoltre, tra le prerogative di quest'ultimo la nomina di un *portero* che lo assistesse e lo accompagnasse, recando barra, in tutte le occasioni con il compito di eseguire ogni comando relativo all'ufficio che gli venisse impartito. Il proprietario e suoi successori inoltre, avrebbero goduto, in ogni tempo, dello stesso salario, cassa di camera, e tutti gli emolumenti che usualmente si assegnavano al presidente e a ogni ministro del Consiglio.

Il 14 marzo del 1676, il Consiglio Supremo d'Italia, riunitosi a Madrid, pubblicò la propria decisione in merito alla causa relativa alla precedenza del luogo negli atti pubblici tra il Tesoriere e il tenente dell'*Alguacil Mayor*, tra Don Benito de Trellez, membro del Consiglio e della Camera di Castiglia, e don Gómez de Chavez, Tesoriere del Consiglio d'Italia. La decisione fu che don Benito Trelles e il suo tenente in conformità del titolo di *Alguacil Mayor* del Consiglio d'Italia "*debian y deben preferir en asiento y lugar en todos los actos publicos del Consejo el dicho Don Gómez de Chaves, Tesoriere del Consiglio*".

Il 13 aprile dello stesso anno, lo scrivano di Camera notificò la sentenza a Francisco Pardo, procuratore di don Gómez de Chavez y Solís.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *El Consejo de Indias en el siglo XVI*, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1970.

Abad Liceras J. M., *La Real Junta del Bureo*: *Una jurisdiccion en Palacio*, in *La administración de justicia en la historia de España: actas dela III Jornadas de Castilla-La Mancha-sobre investigacion en archivos*, Guadalajara, 11-14 noviembre, 1997, Madrid, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999, pp. 629-648.

Adamson J. (ed.), *The princely courts of Europe: Ritual, politics and culture under the Ancien Régime, 1500-1700*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1999.

Alamos Martell Mª. D., *Los Regentes y la Precidencia de la Real Audiencia de Canarias en el siglo XVIII*, in XX Coloquio de Historia Canario-Americana, coord. por E. Acosta Guerrero, Las Palmas de Gran Canaria, Casa de Colon, 2014, p.1081 -1096.

Alavarado Planadas J. (dir.), *Historia de la Orden de Malta*. *Nuevos Estudios*, Madrid, Dykinson, 2018.

Allo Mañero M. A., *Exequias de la Casa de Austria en España, Italia e Hispanoamérica*, Zaragozza, Universidad de Zaragozza, 1993.

Alvar Ezquerra A., *El duque de Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII*, Madrid 2010.

Álvarez Santos J. L., *La exceptionalidad de la Administración Canaria durante los Austrias*, in A. Jimenez Estrella – J.J. Lozano Navarro (eds,), *Actas de la XI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia moderna*, *Comunicaniones*, vol. I, *El Estado Absoluto y la Monarquía*, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 927- 936.

Álvarez-Coca González M.J., *El Consejo de las Ordenes Militares,* in «Cuadernos de Historia Moderna», n. 15, 1994, pp. 297-324.

Álvarez-Ossorio Alvariño A. - Quiros Rosado R. - Bravo Lozano C. (eds.), *Las nobleza de la monarquía de España (1556-1725)*, cit., *Introduzione*, pp. 31-32.

Álvarez-Ossorio Alvariño A., *Corte y cortesanos en la Monarquia de España*, in G. Patrizi–A. Quondam, *Educare il corpo Educare la parola nella trattatistica del Rinascimento*, Roma, Bulzoni Editore, 1998, pp. 297-365; *Corte y provincia en la monarquía católica. La corte de Madrid y el Estado de Milán (1660-1700)*, in *La república de las parentelas. El Estado de Milán en la monarquía de Carlos II*, Mantova, Gianluigi Arcari, 2002, pp. 7-50; *El cortesano discreto: itinerario de una ciencia áulica (ss. XVI-XVII)*, in «Historia social», 1997, n, 28, pp. 73-94; *Proteo en Palacio. El arte de la disimulación y la simulación del cortesano*, in M. Morán-B.J. García García (Coords.), *El Madrid de Velázquez y Calderón: Villa y Corte en el siglo XVII*, tomo I, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2000, pp. 111-138; *La Corte Santa. El Gobierno de la Piedad en la Corte de Mariana de Austria y Carlos II*, in corso di stampa; *La sacralización de la dinastía en el púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos II*, in «Criticon», nums.84-85, (2002), pp. 313-32; *La Corte: un espacio abierto para la historia social*, in *La historia social en España: actualidad y perspectivas*, S. Castillo Alonso (Coord.). Actas del I Congreso de la Asociación de Historia Social. Zaragoza, septiembre 1991, pp. 247-260; *La sacralización de la dinastía en el púlpito de la Capilla Real en tiempos de Carlos I*I, in

«Criticón», n. 84-85, 2002, 82- 84, pp. 313-332.

Alvazzi del Frate P., *Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari. Dall'assolutismo francese all'Italia repubblicana*, Roma, Aracne Editrice, 2009.

Amézcua Morillas M., *Badajoz en el Archivo Secreto del Vaticano*, Badajoz, Excelentísima Diputación de Badajoz, 1997.

Amparo López Arandia M., *Tierra de señores. Los Ponce de León y el Condado de Bailén en la Edad moderna*, in «Chronica Nova», 42 (2016), pp. 313-341.

Andres Ucendo J.I., *Una herencia de Felipe II: los servicios de Millones en Castilla durante el siglo XVII*, in *Felipe II (1527- 1598): Europa y la monarquía católica, Congreso Internacional "Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II* (Universidad Autonoma de Madrid, 20-23 abril 1998), J. Martinez Millan (dir. congr.), Vol. 2, Madrid, Parteluz, 1998, pp. 53-65.

Andretta S., *L'arte della prudenza. Teorie e prassi della diplomazia nell'Italia del XVI e XVII secolo*, Roma, Viella, 2006.

Andujar Castillo F., *La Corte y los militares en el siglo XVIII*, in «Estudis: Revista de Historia moderna», n. 27, 2001, pp. 91-122; *El fuero militar en el siglo XVIII*, in «Chronica Nova. Revista de Historia moderna de la Universidad de Granada», n. 23, 1996, pp. 11-31; *Poder militar y poder civile en la Espana del siglo XVIII*, in «Mélanges de la Casa de Velázquez», n. 28, 2, 1992, pp. 55-70; *La educacion de los militares en la Espana del siglo XVIII*, in «Chronica Nova. Revista de Historia moderna de la Universidad de Granada», n. 19, 1991, pp. 31-56; *Elites de poder militar: las guardias reales en el siglo XVIII*, in *La pluma la mitra y la espada: estudios de historia institucional en la Edad Moderna*, J.P. Dedieu-J.L. Castellano- M. V. López Cordón Cortezo (eds.), Madrid, Marcial Pons, 2000, pp. 65-94; *El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII*, Madrid, Marcial Pons, 2004; ID, *Milicia, venalidad y movilidad social. Un análisis a partir de familias granadinas del siglo XVIII*, in Gómez González I. - López-Guadalupe Muñoz, *La movilidad social en la España de Antiguo Régimen*, Madrid, Comares, 2007, pp. 223-247; ID, *La financiación de la Guerra de Sucesión. El coste de la formación de un nuevo ejército*, en F. Edelmayer - V. León Sanz - J. I. Ruiz Rodríguez (eds.), *Hispania-Austria III. Der Spanische Erbfolgekrieg*, Vienna, Verlag für Geschichte un Politik bei Bölau. Ohlenbourg Wissenschaftsverlag München, 2008, pp. 108-129; ID, *Vender cargos y honores. Un recurso extraordinario para la financiación de la Corte de Felipe V*, in J. L. Castellano Castelano - M. l. López-Guadalupe Muñoz, (eds.), *Homenaje a don Antonio Domínguez Ortiz*, Granada, Universidad de Granada – Junta de Andalucía, Consejería de Inovación, Ciencia y Empresa, 2008, t. III, pp. 89-110.

Antonelli A., *Cerimoniale del viceregno spagnolo di Napoli 1503-1622*, Arte'm, Napoli, 2015; *Cerimoniale del viceregno spagnolo e austriaco di Napoli 1650-1717*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; *Cerimoniale del viceregno austriaco di Napoli 1707-1734*, Arte'm, Napoli, 2014; *Cerimoniale dei Borbone di Napoli 1734-1801*, Arte'm, Napoli, 2017.

Asch R.C.– Birke A.M. (eds), *Prince, Patronage and Nobility. The Court at the beginning of the Modern Age*, Oxford, Oxford University Pres, 1991.

Atienza Hernandez I. – Ledesma Gamez F., *Crisis, concurso de acreedores y reformacion:*

La Casa de Osuna durante el reinado de Carlo II, in P. Sans Camanes, *La nobleza titualda castellana en la conservacion del Imperio espanol en tiempos de Carlos II*, Madreid, Silex 2023..

Atienza Hernandez I. – Mara Olmo R., *La quiebra de la Casa de Osuna*, in «Moneta y credito», n. 176, 1986, pp. 71-95.

Atienza Hernandez I., *Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna: la casa de Osuna, siglos XV-XIX*, Madrid, Siglo XXI de España, 1987; *La memoria construida: Nobleza y genealogia de la Casa y la Villa de Osuna*, in «Apuntes 2: Apuntes y Documentos para una Historia de Osuna», n.2, 1998, pp. 7-26; *El poder real en el siglo XV: lectura critica de los documentos de donación de villas y lugares. La formación de los Estados de Osuna*, in «Revista Internacional de Sociologia», 48, 1983, pp. 557- 592; *El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del siglo XVII*, in «Manuscrits», 9 (1991), pp. 155-204.

Atienza Lopes A., *Nobleza, poder señorial y conventos en la España moderna. La dimensión politica de las fundaciones nobiliares*, in *Estudio sobre señorio y feudalismo: homenaje a Julio Valdeón*, a cura di E. Sarasa Sánchez, E. Serrano Martin, Zaragoza, IFC, 2010 pp. 235 – 269; *Nobleza y ordenes religiosas. Los patronatos sobre las Provincias y capitulos provinciales en la España moderna*, in, *Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan*, a cura di M. Rivero Rodriguez, Madrid, Polifemo, 2009, Vol. 1, pp. 551 – 584.

Ayala Martinez de C. - Aranda García J. A. (coords.), *La Orden de Calatrava en la Edad Media*. *Actas del I Congreso Nacional sobre la Historia de la Orden de Calatrava, Alcaudete 26-27 octubre de 2018*, Alcaudete, Ayuntamiento de Alcaudete, 2020; *La Orden de Calatrava, problemas de organizacion territorial y militar (Siglos XII-XIII)*, in «Arqueología y territorio medieval», n. 10, 2, 2003, pp. 181-231.

Baena Gallé M., *Exequias reales en la catedral de Sevilla durante el siglo XVII*, Sevilla, 1992.

Bain R. N., *Scandinavia: A Political History of Denmark, Norway and Sweden from 1513 to 1900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2024.

Balandier G., *Le désordre*, Paris, Fayard, 1988.

Balestra D., *Gli Imperiali di Francavilla. Ascesa di una famiglia genovese in Età moderna*, Bari, EdiPuglia, 2017; *Servizio, lealtà, onore. I cavalieri «italiani» degli Ordini militari spagnoli (secoli XVI-XVII)*, Roma, Viella, 2024; *Servizi al sovrano e abiti militari dentro e fuori l'Italia spagnola: un censimento dei cavalieri italiani di Santiago, Calatrava e Alcántara (1556-1700)*, in A. Cogné – B. Maréchaux (a cura di), *Le élites italiane e la monarchia ispanica (secoli XVI- XVII)*, Roma, École Française de Rome, 2025, pp. 325 – 352.

Baltar Rodríguez J. F., *Las juntas de Gobierno en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.

Balthasar Jessen T., *De Jure praecedentia in genere*, Argentor, Johannis Wilhelmi Tidemanni, 1671.

Bannister M., *Condé in Context. Ideological Change in Seventeeth-Century France*, Oxford, Routledge, 2000.

Barbiche B., *Les institution de la Monarquie française a l'époque moderne*, Paris, Quadrige, 2012.

Barletta L. - Galasso G., *Lo Stato moderno di Antico regime*, Atti del convegno di studi San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara, 6-8 dicembre 2004, San Marino, Aiep 2007.

Barrios F., *La Gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y Secretario de la Administración de Corte (1556-1700)*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2015.

Basile Crispo M.*, L'Ordine costantiniano di San Giorgio: Storia, stemmi e cavalieri*, Roma, Ordine Costantiniano di S. Giorgio, 2002.

Beattie J.M., *The English Court in the Reign of George I*, Cambridge, Cambridge U. P., 1967.

Ben Yessef Garfia Y.R., *Entre el servicio a la Corona y el interes familiar. Los Serra en el desempeno del Oficio de Correo Mayor de Milan (1604-1692),* in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», Nuova Serie, Vol. LI (CXXV), Fasc. 1, numero monografico curato da M. Herrero Sanchez - Y.R. Bene Yessef Garfia–C. Bitossi–D. Puncuh, *Genova y la Monarquia Hispanica (1528-1713)*, pp. 303-330; *Ser noble y genovés en Nápoles: formas de servicio y de identidad en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVII)*, in A. Cogné – B. Maréchaux (a cura di), *Le élites italiane e la monarchia ispanica (secoli XVI- XVII)*, Roma, École Française de Rome, 2025, pp. 179-205.

Benassar B. (coord.), *L'Inquisition espagnole*, Paris, Hachette, 1979.

Benigno F., *Favoriti e ribelli. Stili della politica barocca*, Roma, Bulzoni Editore, 2011; *Specchi della Rivoluzione*, Roma, Donzelli, 1999; *L'ombra del re: Ministri e lotta política nella Spagna del Seicento*, Venezia: Marsilio, 1992; *La sombra del rey. Validos y lucha politica en la España del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1992.

Benvenuti G.*, Storia della Repubblica di Genova*, Milano, Mursia, 1977; *Storia della Repubblica di Venezia*, Pisa, Athenaenum. 1981.

Berkvens-Stevelinck C., *L'information politique dans les journaux de Rousset de Missy*, in *Gazette et information politique sous l'Ancien Régime*, textes réunis par H. Duranton et P. Rétat, Publications de l'Université de Saint-Étenne, 1999, p. 97-106.

Berenger J.*, Pour une enquête européenne: le problème du ministériat au XVII*e *siécle*, in «Annales E.S.C.», XXIX, n.1, 1974, pp. 166-92.

Bermejo Batanero F., *Los corregidores de la villa de Cifuentes durante el siglo XVIII, desde la Guerra de Sucesión hasta las reformas municipales de Carlos III*, in «Anuario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alcalá», 2006, p. 28 – 35.

Bertelli S., *La corte come problema storiografico. A proposito di alcuni libri (più o meno) recenti*, in «Archivio Storico Italiano», vol. 164, N. 1 (607), (gennaio-marzo 2006), p.132; vedi anche il volume S. Bertelli-G. Crifò (a cura di), *Rituale, Cerimoniale, Etichetta*, Milano, Studi Bompiani, 1985.

Birocchi I., *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età moderna,* Torino, Giappichelli Editore, 2002.

Bitossi C., *Il governo dei Magnifici. Patriziato e politica a Genova fra Cinque e Seicento*, Genova, Ecig, 1990.

Bloch M.*, I re taumaturghi*, Torino, Einaudi, 1973.

Bluche F., *Louis XIV*, Paris, Fayard, 1986;

Bolla d'Oro con altre notizie riguardanti gli elettori ed elezione del Re de' Romani con più la

cronologia genealogica degl'Imperatori da Carlo Magno a Giuseppe II, Firenze, per Gaetano Cambiagi Stamp. Granducale, 1790.

Bordonum F., *Theatrum Praecedentiae tam ecclesasticarum, quam secularium*, Parmae, Typis Marij Vignae, 1654.

Bottineau Y., *Aspects de la cour d´Espagne au XVIIe siècle: l´ettiquete de la chambre du roi* , in Bulletin Hispanique, LXXIV, 1972, nº 1-2, pp. 138-157.

Bourdieu P., *Los ritos como actos de institución*", en J. Pittrivers y J.C. Peristiany, *Honor y gracias*, Madrid, 1993, pp. 111-123.

Boxer C. R., *The Dutch Seaborne Empire 1600-1800*, Hutchinson (1965).

Bragaccia G., *L'Ambasciatore. Opera divisa in Libri Sei nella quale si hanno avvertimenti politici et morali per gli Ambasciatori et intorno quelle cose che soglion accadere all'Ambasciarie, utilissima alla Gioventù così di Repubblica, come di Corte che pretenda di salire per questa più breve via a gli honori et principali dignità. Tratta della Pratica, confermata dalla Civile e Morale et coll'Historia illustrata*, Padova, Appresso Francesco Bolzetta Libraro, 1627.

Brancaccio G., *«Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli moderna*, Napoli, Guida, 2001.

Bravo Lozano C., *Spain and the Irish mission, 1609-1707*, New York, Routledge, 2019.

Bravo Lozano C.– Alvarez-Ossorio Alvariño A. (eds.), *Los embajadores: representantes de la soberania, garantes del equilibrio, 1659-1748*, Madrid, Marcial Pons Historia, 2021.

Bravo Lozano C- Quiros Rosado R., *Rappresentare a Corte. Reti diplomatiche e cerimoniali di Antico Regime*, «Cheiron. Materiali di aggiornamento storiografico», 1, (2018).

Brockliss L.– Elliott J.H., *The Age of the Fovourite, c 1550 – c 1675*, London, Yale University Press, 1998.

Brown J.– Elliott J.H., *Un palacio para el rey, el Buen Retiro y la corte de Felipe IV*, Madrid, Taurus, 2003.

Brunner O., *Terra e Potere strutture pre-statuali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffré, 1983.

Burke B., *The Book of Precedence. The Peers, Baronets and Knights, And the Companions of the Several Orders of Knighthood*, London, Harrison, 59, Pall Mall, 1881.

Burke P., *I sovrani pontefici: il rituale papale nella prima Età moderna,* in Id., *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna,* Bari, Laterza, 1988; *La fabbrica del Re Sole. Una politica dei media nell'età dell'assolutismo: l'insustria della gloria e l'immagine pubblica di Luigi XIV*, Milano, il Saggiatore, 1993.

Cabrera Bosch M.I., *El Consejo Real de Castilla y la ley*, Madrid, CSIC, 1993.

Cabrera Perez-Camacho M., *La administracion de Canaria hasta 1812*, in «Estudios Canarios», XXXII-XXXIII, (1986-88), pp. 17-24.

Cafagna E. - Dal Cin V. - Harivel M., *Linguaggi del potere: l'élite della Repubblica di Venezia fra legittimazione e rappresentazione*, in «Società e Storia», n. 155, 2017, pp. 1-4.

Cafagna E., *Il potere dei gesti: preminentia e reputatione nei cerimoniali diplomatici fra Repubblica di Venezia e Province Unite (1610-1623)*, in «Società e Storia», n. 155, 2017, pp. 5-31.

Caffiero M., *La maestà del Papa. Trasformazioni dei rituali del potere a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in M.A. Visceglia–C. Brice (eds.), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e – XIX^e siecle),* Roma, École Française de Rome, Palais Farnese, 1997, pp. 281-316.

Calabrese M. A., *Figli della città. Consoli genovesi a Messina in età moderna*, Milano, Franco Angeli, 2018.

Camden W., *The History of the most renowed and victorious Princess Elizabeth, late Queen of England*, London, Printed by M. Flesher for R. Bentley at the Post-Office in Covent Garden, 1688.

Campanile F., *Delle Armi overo Insegne dei Nobili, Napoli*, nella Stamperia di Antonio Gramignani, 1680.

Campbell Manjarrez Y., *El poder y la privanza: las propuestas de Alarcón*, in «eHumanista: Journal of Iberian Studies», vol. 32, 2016, 201-219.

Campbell-Orr C. (ed.), *Queenship in Britain, 1660-1837: royal patronage, court culture, and dynastic politics*, Manchester, Manchester U. P., 2002; E. Cruickshanks (ed.), *The Stuart Courts*, Gluocestershire, Stroud, 2000.

Campos Sánchez Bordona M. D. - Viforcos Marinas M. I., *Honras fúnebres reales en el León del Antiguo Régimen*, León, 1995.

Canet Aparisi T., *Jerarquización de poderes y cuestiones de precedencia en la Corte virreinal valenciana*, in «Saitabi», 60-62, 2010-2011, pp. 169-187.

Cantù C., *Spigolature negli archivj toscani. Notizie di Savoja*, in «Rivista contemporanea filosofia», IX, v. 24, fascicolo XXXVII, febbraio 1861, pp. 186-201.

Cantù F., *Las cortes virreinales de la monarquia española*, in Id... (ed.), *Las cortes virreinales de la monarquia española. América e Italia*, Roma, Viella, 2008.

Capei P., *Saggio di "Atti e Documenti nella controversia di precedenza tra il Duca di Firenze e quello di Ferrara, negli anni 1562-1573*, in «Archivio Storico Italiano», Nuova Serie, vol.7, n.2 (14), «Giornale Storico degli Archivi Toscani: Anno II, Dispensa seconda (1858)», pp. 93-116.

Caporossi O., *Las etiquetas de corte: el plantamiento de una nueva institución, la Junta del Bureo*, in *Carlos V. Europeismo y universalidad* (Congreso internacional, Granada, mayo 2020) coord. por F. Sanchez- Montes Gonzalez, J.L. Castellano, Vo. 5, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlo V, 2001, pp. 95-106.

Cardim P. - Herzog T. - Ruiz Ibáñez J.J. - Sabatini G. (eds), *Polycentric Monarchies: How Did Early Modern Spain and Portugal Achieve and Maintain a Global Hegemony?*, Eastbourne, Sussex Academic Press, 2012.

Carrasco Cifuentes L.M., *La venganza en la conflictualidad señorial de Galizia de finale del siglo XV: luchas entre los Sotomayor y los señores eclesiasticos (1474-1486)*, in «E-Strategica» 1 (2017), pp. 7–38.

Carrasco Martínez A., *La Grandeza de Espana. Una categoria ceremonial y politica*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quiros Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons, 2024, pp. 485-516; *Los grandes, el poder y la cultura política de la nobleza en el reinado de Carlos II*, in «Studia Historica. Historia Moderna», num. 20, 1999, pp. 77-136; *Los Grandes castellanos ante el valimiento*, in F.J. Aranda Pérez (coord), *La declinación de la Monarquía Hi-*

spánica en el siglo XVII, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 607-613; *Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria*, in «Cuadernos de Historia Moderna» 25, 2000, pp. 233 - 272; Id., *El poder de la sangre. Los Duques del Infantado*, Madrid, Editorial Actas, 2010.

Carreras J.J. - García García B.J. (eds.), *La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna*, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2001.

Carrió Invernizzi D. (dir.), *Embajadores culturales: transferencias y lealtades de la diplomacia espanola de la edad moderna*, Madrid, UNED, 2016.

Casado Quintanilla B., *La Orden Militar de Calatrava*, in «Revista de Historia militar», XLIV, n. Extra 1, 2000, pp. 149-164.

Casal Maceiras O., *La construcción de la imagen pública del poder a través del protocolo y el ceremonial. Referencias históricas*, in «Historia y Comunicación Social», vol. 18, n° esp. Octubre (2013), p. 766.

Cassinelli Lavezzo A., *Il Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Firenze, Phasar Edizioni, 2006.

Castillo De Bovadilla J., *Política para corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra y para prelados en los espiritual y lo temporal entre legos, Jueces de comisión, Regidores, Abogados, y otros Oficiales públicos: y de las Jurisdicciones, Preeminencias, Residencias y salarios de ellos: y de lo tocante a las Ordenes y Caballeros de ellas*, 2 voll., Madrid, En la Imprenta Real de la Gazeta, 1775; *Politica para los Corregidores y Senores de Vassallos en tiempo de paz y guerra*, Tomo Primero, Amberes, En cas de Iuan Butista Verdusen, Impressor y mercader de libros, 1704.

Castro Tirado A.J., *Los primeros Alcaides de Archidona (1462-1513). Sus linajes y descendencia*, in «Rayya:revista de investigación sobre la historia y el patrimonio de Archidona y la comarca Nororiental de Málaga», n. 14, 2018, pp. 145-194.

Catalán Martínez E., *El derecho de patronato y el régimen beneficial del la Iglesia Española en la Edad moderna*, in «España Sacra», 56, 2004, pp. 133 – 168.

Cessi R., *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze, Giunti, 1981.

Checa Cremades F., *Un príncipe del Renacimiento. El valor de las imágenes en la corte de Felipe II*, in *Un príncipe del Renacimiento Felipe II: un monarca y su época.*; Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 25-55.

Cirillo G., *I Savoia e le nobiltà italiane. La storiografia aristocratica e la difficile costruzione di un'identità*, Napoli, COSME B.C., Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Archivi Napoli, 2020; *Nobiltà riflessa. La storiografia positivistica e la questione delle aristocrazie italiane dell'età moderna*, Milano, Educatt, 2020; *L'Europa tra Asburgo e Borbone. Il ruolo delle élites transnazionali nella sperimentazione delle forme di governo*, in «Nuova Rivista Storica», CIV (2020), n. 2, pp. 771-784; *Emblems of power in Bourbon Europe. Semantic search paths on Historical Archives.Ontology by Francesco Moscato*, Roma, MIBACT, 2018; Id, *Nobilitare gli antenati. I linguaggi delle nuove aristocrazie nella Napoli di Carlo II*, Napoli, Cosme B. C.-Ministero della Cultura, 2022; *Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione dell'apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV – XVIII)*, Milano, Guerini e Associati, 2011; *Da Ercole a Marte. I volti delle nobiltà italiane dell'età*

moderna attraverso la storiografia positivistica, Napoli, COSME BC, Ministero della Cultura. Direzione Generale di educazione, Ricerca e Istituti culturali, 2025.

Cogné A. –Maréchaux B. (a cura di), *Le élites italiane e la monarchia ispanica (secoli XVI-XVII)*, Roma, École Française de Rome, 2025.

Contreras Contreras J., *El Santo Oficio de la Inquisicion en Galicia (poder, sociedad y cultura)*, Madrid, Akal, 1982.

Cosandey F., *Préséance et Sang Royal, le rite comme construction d'un mithe identitaire*, in «Cahier de la Méditerranée», n. 77, 2008, pp. 19-26.

Costa P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffré, 1969.

Cozzi G., *Storia ecclesiastica per servire di continuazione a quella di Monsignor Claudio Fleury*, Genova, nella Stamperia di Agostino Olzati, 1774.

Crusii J.A., *Tractatus Politico-Juridico-Historicus De Praeminentia, Sessione, Praecedentia et universo Iure*, Bremae, Impensisi et Typis, 1656.

Cuartas Rivero M., *La venta de oficios públicos en el siglo XVI*, in *Actas del IV Simposium de Historia de la Administración*, *Instituto Nacional de Administración Pública*, Madrid, Instituto Nacional de Administración Publica, 1983, pp. 225-260; EAD, *La venta de oficios públicos en Castilla-León en el siglo XVI*, en «Hispania», 158, (1984), pp. 495-516.

D'Agostino F., *Introduzione,* in M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986; *Michel Villey: Cristianesimo e Diritto,* in «Revista Europea de Historia de las Ideas Politicas y de las Instituciones publicas», n. 7 (septiembre 2014), p. 68.

De Anselme de Sainte-Marie, *Histoire des Grands Officiers de la Couronne de France avec l'origine et le progrez de leurs Familles. Ensembrle le catalogue des Chevaliers de l'Ordre du S. Esprit*, Paris, Chez Estienne Loyson, aul Palais, a l'entree de la Gallerie des Prisonniers, au Nom de Jesus, 1674.

D'Avenel G., *Richelieu et la monarchie absolue*, Paris, Libraire Plon, E. Plon, Nourrit et C^{ie}, Imprimeurs-Èditeurs, rue Garanciére,10, 1884.

D'Avenia F., *Élite senza frontiere dentro e fuori la Monarchia spagnola*, in «Mediterranea», XIV (Dicembre 2017), n. 41, pp. 707-712.

De Benedictis A., *Politica, Governo e Istituzioni nell'Europa moderna*, Bolgona, il Mulino, 2001.

De Benito E., *La Real Junta del Bureo*, in «Cuadernos de Historia del derecho», n.1, 1994, pp. 49-124.

De Bernardo Ares J. M., *Fundamentos teóricos-críticos de la historia de la Administración local*, in «Ifigea: revista de la Sección de Geografía e Historia», 1, 1984, pp. 183-188; *Política municipal de un Corregidor del Antiguo Régimen*, in «Ifigea: revista de la Sección de Geografía e Historia», 3-4, 1986-87 pp. 265 -270; *Las ordenanzas municipales y la formación del Estado moderno*, in «En la España medieval» 10, 1987, pp. 15- 38; *La administración local de Córdoba durante la ocupación francesa*, in «Studia Historica. Historia Moderna», 7, 1989, pp. 653-664; *El régimen municipal en la Corona de Castilla*, in «Studia Historica. Historia Moderna», 7, 1999, pp. 341-356.

De Braya B., *Tratado sobre a precedencia do Reino de Portugal ao Reino de Napoles*, Porto,

Typographia da Revista, 1843.
De Carlos Morales C. J., *El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlo V (1523-1556)*, in «Anuario de historia del derecho español», n. 59, 1989, pp. 49-160; *Grupos de podere en el Consejo de Hacienda de Castillo: 1551-1556*, in J. Martinez Millán, *Instituciones y élites de poder en la monarquía hispana durante el siglo XVI*, Universidad Autónoma de Madrid, UAM Ediciones, 1992, pp. 107-136; *La conflictiva representación de los reinos en el servicio de Carlos V (1516-1522)*, in *La Corte de Carlos V. Corte y Gobierno*,, José Martínez Millán y Carlos Javier de Carlos Morales (dirs.), Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 1ª parte, Vol. 1, pp. 141-206.
De Castro Monsalve C., *El Consejo de Castilla en la historia de Espana (1621-17670)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015; Ead., *La Nueva Planta del Consejo de Castilla y los pedimentos de Macanaz*, in «Cuadernos de Historia Moderna», n. 37, 2012, pp. 23-42.
de Dios de Dios S., *El Consejo Real de Castilla (1385-1522)*, Madrid, Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Centre de Estudios Políticos y Constitucionales, 1982; *El poder del monarca en la obra de los juristas castellanos (1480-1680)*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015.
De Graya M.E., *Patriarchi Latini. L'espansionismo della Chiesa al tempo delle Crociate*, Milano, Paperback, 2022.
de la Guardia Herrero C., *La Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Un estudio social*, in «Investigaciones historicas: Epoca moderna y contemporanea», n. 14, 1994, pp. 35-64.
De la preeminence de nos Roys et de leur preseance sur l'Empereur et le Rou d'Hespagne, Traitté Historique par le Sieur Aubery, Advocat en Parlement, Paris, chez Michel Soly, 1649.
De La Roque G. A., *Traité de la noblesse, de ses differentes especes*, Paris, Chez Estienne Michallet, 1678.
De La Rosa Olivera L., *La Real Audiencia de Canarias. Notas para su historia*, in «Anuario de Estudios Atlánticos», n. 3, 1957, pp. 91-161.
de Lera R., *Venta de oficios en la Inquisición de Granada (1629-1644)*, in «Hispania», XLVIII, 170, (1988), pp. 909-962.
De Luca G.B., *Il dottor volgare overo il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa provincia*, Roma, nelle stamperie di Giuseppe Corvo, 1673; *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze, coi Tipi di V. Batelli e Compagni a spese degli Editori, 1839, 4 voll., volume III, *Delle Preminenze*, p. 408.
De Nardelli M., *Le origini dei Cavalieri di Malta: gli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme dal 1099 al 1177*, Roma, Storia e Immagine, 1991.
De Pablo Gafas J.L., *La sala de Alcaldes de Casa y Corte, 1561-1834*, in *Madrid, Atlas Historico de la ciudad siglos XIX-XX*, coord por V. Pinto Crespo, Madrid, Lunwerg Editores, 2001, pp. 276-281; Id., *Justicia, gobierno y policia en la Corte de Madrid: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1583-1834)*, Madrid, UAM Ediciones, 2001.
De Saint Allais N.V., *Dictionnaire encyclopedique de la noblesse de France*, Paris, Chez l'Auteur, rue de la Vrilliere n°10, 1816, vol. II, pp. 327-28.

De Solorzano Pereyra J., *Memorial, o Discurso informativo juridico-historico-politico, de los derechos, honores, preheminencias, y otras cosas, que se deven dar y guardar a los Consejeros honorarios y jubilados, y en particular si se les deve la pitanca que llaman la Candelaria*; Id..., *Memorial y Discurso de las razones que se ofrecene para que el Real y Supremo Consejo de las Indias deva preceder en todos los actos publicos al que llaman de Flandres*, in *Obras Varias. Recopilacion de diversos Tratados y Memoriales y papeles, escritos algunos en causas Fiscales, y llenos todos de mucha ensenanca y erudicion cuyo Indice se verà en la ultima hoja*, Madrid, a costa de Gabriel De Leon, Mercadero de libros en Madrid, 1676.

De Tocqueville A., *Mélanges Fragments Historiques et notes sur l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire*, Paris, Michel Levy Freres, Libraires Editeurs, 1865.

De Wicquefort A., *L'Ambassadeur et ses fonctions par Monsieur de Wicquefort, Conseiller aux Conseils d'Etat et Privé du Duc de Brunswic et Lunebourg*, Cologne, Chez Pierre Marteau, 1600.

Dedieu J. P., *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe siècles)*, Madrid, Casa de Velazquez, 1989; *Márgenes imperiales: Grandeza y Toisón en Italia y en el resto del Imperio (s. XVI-XVII): estudio preliminar*, in A. Cogné – B. Maréchaux (a cura di), *Le élites italiane e la monarchia ispanica (secoli XVI- XVII)*, Roma, École Française de Rome, 2025, pp. 375 – 404.

Definiciones de la Orden y Cavalleria de Calatrava conforme al Capitulo General celebrado en Madrid, Ano 1652, Madrid, 1660.

Del Camino Fernández Gómez M., *Notas sobre el Consejo de Hacienda y la politica financiera de Felipe IV*, in «Anuario de historia del derecho español», n. 73, 2003, pp. 315-350.

Del Carmen Vina Brito A., *Los origenes del Senorio de Osuna*, Barcelona, ETD Micropublicaciones, 1988.

Del Corral J., *Corregidores y Alcaldes de Madrid, estado de la cuestion*, in «Anales del Institutio de Estudios Madrilenos», n. 36, 1996, pp. 187-204.

Del Mar Felices de la Fuente M., *La Camara de Castilla, el rey y la creacion de titulos nobiliaros en la primera mitad del siglo XVIII*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. 70, n. 236, 2010, pp. 661-686; *Enajenación de títulos nobiliarios durante el reinado de Felipe V: La venta a través de los cabildos municipales*" en M. Rivero Rodríguez (ed.), *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de San Juan*, Madrid, Polifemo, 2009, t. II, pp. 1.021-1.044.

del Río Barredo M. J., *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,* in *Felipe II (1527- 1598): Europa y la Monarquía católica: Congreso Internacional "Felipe II (1598- 1998), Europa dividida, la Monarquía católica de Felipe II,* Universidad Autonoma de Madrid, 20-23 abril 1998, J. Martinez Millan (dir. Congr.), Vol. 1, Tomo 2, 1998, pp. 678-79 ; *El ritual en la corte de los Austrias*, in M.A. Visceglia, *Guerra, diplomacia y etiqueta en la corte de los papas (siglos XVI-XVII)*, Madrid, Polifemo, 2010, pp. 17-34.

Delgado Barrado J.M., *La Camara de Castilla: fuentes legislativas para un estudio institucional (1442-1759)*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. 52, n. 180, 1992, pp. 59-81.

Delle Cerimonie pubbliche, delle Onorificenze della nobiltà e de' Titoli e degli Ordini Cavallereschi nel Regno delle Due Sicilie, Napoli, Stabilimento Tipografico di Nicola Fabricatore, 1854.

Demurger A., *Chevaliers du Christ, les ordres religieux-militaires au Moyen Age*, Paris, Seuil, 2002.

Derry T.K., *History of Scandinavia: Norway , Sweden, Denmark, Finland and Iceland*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.

Di Donato F., *La manutenzione delle norme nell'Antico Regime. Ragioni pratiche e teorie giuspolitiche nelle società prerivoluzionarie*, in «Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale», XLIII, n. 170 (2010), pp. 35-61.

Di Falco A., *Il governo del feudo nel Mezzogiorno moderno (secc. XVI- XVIII),* Avellino, Il Terebinto Edizioni, 2012; *La pratica decide non già la teorica. Giovan Nicola del Mercato, La Baronia di Cilento e il buon governo del territorio (sec. XVII)*, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Direzione Generale Archivi, 2016; *Todo lo puede el dinero. Venalità degli uffici e precedenze nel Consejo de Italia della Monarquía hispana*, in *Meteore. Ascesa e oblio nei territori dell'Italia spagnola (metàXVI- metà XVIII sec.)* a cura di M.C. Calabrese- C. Cremonini – L. Scalisi, numero monografico della rivista «Mo.do. Rivista di Storia, Scienze umane e Cultural heritage», n. 9 – 10, (2024), pp. 483-517.

Di Nolfo E., *Prima lezione di Storia delle relazioni internazionali*, Roma-Bari, Laterza, 2006.

Diago Hernando M., *Injerencias nobiliares en la esfera eclesiastica en el Obispado de Calahorra a fines del Medievo: el caso de los señores de Murillo, Alcanadre, Ausejo y Arrubal, in* «BERCEO. Revista riojana de ciencias sociales y humanidades», 162 (2012), pp. 63 – 83; *El poder de la nobleza e los ambitos regionales de la Corona de Castilla a fines del Medievo; las estrategias politicass de los grandes linajes en la Rioja hasta la revuelta comunera*, in «Hispania. Revista Española de Historia», LXVI, 223, (2006), pp. 501 – 546; *La alta nobleza en la vida política de las ciudades castellanas en la décadas precomuneras: el ejemplo de Cuenca (1506-1507),* in «Cuadernos de Historia Moderna», 15, 1994.

Diaz de La Guardia y Lopez L., *La mitad de oficios in concejos Madridejos y otros casos entre el Medievo y la Edad Moderna*, in «Espacio, Tempo y Forma, Serie III, Historia Medieval», n. 20 (2007), pp. 43-95.

Diccionario Castellano con las voces de Ciencias y Artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana: su autor el P. Esteban de Terreros y Pando, Madrid, En la Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compania, 1787.

Domínguez Ortiz A., *La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales*, in «Anuario de Historia Económica y Social» III (1970), pp. 105-137; ID, *La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales*, in A. Domínguez Ortiz, A., *Instituciones y sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 146-183; F. Tomas Y Valiente, *La venta de oficios en Indias (1492-1606)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos,1972; Id., *Venta de oficios y neo feudalismo*, in *Estudios en recuerdo de la profesora Sylvia Romeu Alfaro*, Valencia, Universitat de València, 1989, vol II, pp. 987-1000; Id,

Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla, in *Actas del I Symposium de Historia de la Administración*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, pp. 123-159; ID, *La venta de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)*, in «Historia, Instituciones, Documentos», 2 (1975), pp. 525-547; ID, *Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII*, in F. Tomas Y Valiente, *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Universidad, 1982, pp. 151-177.

Domenichelli M., *Cavaliere e gentiluomo. Saggio sulla cultura aristocratica in Europa (1513-1915*), Milano, Bulzoni, 2002.

Donati C., *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'Ateneo dell'uomo nobile di Agostino Paradisi*, in L. Avellini – A. Cristiani – A. De Benedictis, (a cura di), *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*, Atti del IV Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), 3 voll., Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1990, vol. III [Dalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. De Bendictis, intr. di P. Schiera], pp. 345-367.

Doucet R., *Pierre Du Chastel, Grand Aumônier de France*, in «Revue Historique», 133, n. 2. 1920, pp. 212-57.

Duindam J., *Myths of power: Norbert Elias and the Early Modern European court*, Amsterdam, Amsterdam U. P., 1995; *Vienna a Versailles (1550-1780). Le corti di due grandi dinastie rivali*, Roma, Donzelli, 2003.

Dunant E., *Les relations diplomatiques de la France et de la République helvétique, 1798-1803*, Basilea, Fb&C Limited, 1901.

Dykmans M., *Le cérémoniale papal de la fin du Moyen Âge à la Renaissance*, Roma, Institut historique belge de Rome, 1977.

Echeverría L., *Las Diocesis-priorato de las ordenes militares*, in «Salmanticentis», II, 2 (1955), pp. 299 – 399.

Elias N., *La sociedad cortesana*, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1996; *La società delle buone maniere*, Bologna, il Mulino, 1988; *Potere e civiltà. Il processo di civilizzazione*, Bologna, il Mulino, 1988; *La società di corte*, Bologna, il Mulino, 2002.

Elliott J. H., *La corte de los Habsburgos españoles. ¿Una institución singular?*, in Id.., *España y su mundo. 1500-1700* Madrid, Taurus, 2007, pp. 185-207; *Philip IV of Spain. Prisioner of ceremony* in A.G. Dickens (ed.): *The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800*, London, Thames and Hudson, 1977, pp. 169-189; *The court of the Spanish Habsburgs: a peculiar institution?* in P. Mack-M.C. Jacob (eds.), *Politics and culture in Early Modern Europe. Essays in Honor of H. G. Koenigsberger*, Cambridge, Cambridge U. P., 1987, pp. 5-24; *Richelieu y Olivares*, Barcelona, Crítica, 1984; *Unas reflexiones acerca de la privanza española en el contexto europeo*, in «Anuario de Historia del derecho español», n. 67, 1997, pp. 885-900; *Philip IV of Spain. Prisoner of ceremony*, in A.G. Dickens (ed.), *The Courts of Europe. Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800*, London, Thames and Hudson, 1977, pp. 169-189.

Elliott J.H. - Brockliss L.W.B., (a cura di), *The World of the Favourite*, New Haven e London, Yale University Press, 1999;

Elton G.R., *Tudor government: The points of contact*, I, *The Parliament*, Vol XXIV, 1974, 183-200; II *The Council*, Vol. XXV, 1975, pp. 195-211, III *The Court*, Vol. XXVI,

1976, pp. 211-228, in «Transation of the Royal Historical Society»; II, III,*; The Tudor revolution in government: administration change in the reign of Henry VIII*, Cambridge, Cambridge University Press, 1953; *Tudor Government*, in «The Historical Journal», 31, 2, (1988), pp. 425-434.

Enciclopedia dell'ecclesiastico. Opera dell'ABB. Vincenzio D'Avino terminata dal P. Antonio Pellicani, Torino, Cav. Pietro Marietti Tipografo Pontificio ed Arcivescovile, 1878, vol. I, pp. 575-76.

Emard P., *Jacques Amyot, Grand Aumonier de France superieur des Quinze-Vingts Pauvres Aveugles du Roi (1560-1593)*, in «Revue du Seizième Siècle», vol. 14, 1927, pp. 281-314.

Enciso Recio L. M., *La corte de dos mundos*, en *Felipe IV. El hombre y el Reinado*, J. Alcalá-Zamora y Queipo De Llano (coord.), Madrid, Real Academia de la Historia, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2005, pp. 67- 136.

Escalera Pérez R., *La imagen de la sociedad barroca andaltaa. Estudio simbólico de las decoraciones efímeras en la fiesta altoandaluza. Siglos XVII- XVIII*, Málaga, 1994.

Escudero López J. A. (ed.), *Perfiles Juridicos de la Inquisición Española*, Madrid, 1989; *El Consejo de Camara de Castilla y la Reforma de 1588*, in «Anuario de historia del Derecho Espanol», n. 67, 1997, pp. 925-942; *La creación del Consejo de Camara de Indias, in Derecho y administración publica en las Indias hispanicas: actas del XII congreso internacional de historia del derecho indiano* (Toledo, 19 a 21 de octubre de 1998) coord por F. Barrios Pintado, vol. I, Cortes de Castilla- La Mancha, Universidad de Castilla- La Mancha, 2002; *Inquisidor General y Consejo de la Suprema: dudas sobre competencias en nombramientos*, in *Perfiles Juridicos de la Inquisición española*, coord. por J.A. Escudero Lopez, Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Historia de la Inquisicion, 1986, pp. 531–540; *Siglo XVII: el gobierno del rey con validos, consejos, juntas y secretario del Despacho Universal*, in Id., *El Rey: historia de la Monarquia Hispanica*, vol. I, Madrid, Editorial Planeta, 2008.

Ezquerra Revilla I.J., *El Consejo Real de Castilla en la articulación del territorio como espacio cortesano: la comisión de Roque de Huerta, Guarda Mayor de los Montes de la Villa de Madrid y su distrito (1574-1585)*.

Fantoni M. (ed)., *The Court in Europe*, Roma Bulzoni, 2012.

Favarò V., *Pratiche negoziali e reti di potere. Carmine Nicola Caracciolo tra Europa e America (1694-1725)*, Catanzaro, Rubettino, 2019.

Félix J., *Le magistrats du parlement de Paris, 1771–1790*, Paris, Sedopols, 1990.

Fernández de Córdova Miralles A.: *La Corte de Isabel I: ritos y ceremonias de una reina (1474-1504)*, Madrid, Dykinson, 2002.

Fernández Izquierdo F., *La Orden militar de Calatrava en el siglo XVI: infraestructura institucional: sociología y prosopografía de su caballeros*, Madrid, CSIC, 1992.

Fernández y Vazquez J.J., *Antecedentes históricos del protocolo y su influencia a través de la historia en los Estados, en la sociedad y en la politica en España y Europa*, in «Anuario Juridico y Economico Escurialense», XLV, (212), p. 737-754.

Feros A., *El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III*, Madrid, Marcial Pons, 2002 (ed. orig. 2000); Escudero J.A. (coord.), *Los validos*, Madrid, Dykinson, 2004.

Fioravanti M. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 7 sgg.; Una sintesi del saggio del Fioravanti è pubblicata con identico titolo in "Scienze e Politica", n. 31 (2004), pp. 39-48. *È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno*, in «Scienza & Politica», 16, 2004, 31, pp.39-48.

Fiorentini F. M., *Memorie della Gran Contessa Matilde*, Lucca, nella Stamperia di Vincenzo Giuntini, 1756.

Foramiti F., *Enciclopedia legale ovvero Lessico ragionato di Gius Naturale, Civile, Canonico, Mercantile-Cambiario-Marittimo, Feudale, Penale, Pubblico-Interno, e delle* Genti, Venezia, coi Tipi di Giuseppe Antonelli E Premiato di Medaglie d'Oro, 1842;

Forte A. - Oram R. D. – Pedersen F., *Viking Empires*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Francisco Olmos de J. M., *Aproximación a la historia de la Orden de Alcántara (siglos XI-I-XX)*, in «Revista de historia militar», XLIV, n. Extra 1, 2000, pp. 165- 208.

Frias L., *El patriarcado de las Indias occidentales: nuevas investigaciones históricas*, in «Estudios Eclesiasticos: Revista de investigacion e informacion teologica y canonica», vol. 1, n. 4, 1922, pp. 297-318; Id., *El Patriarcado de las Indias occidentales: documentos*, in «Estudios Eclesiasticos: Revista de investigacion e informacion teologica y canonica», vol. 2, n. 5, 1923.

Gallimard Flavigny B., *Les Chevaliers de Malte. Des homes de fer et de foi*, Paris, Gallimard, 1998; Id*., Histoire de l'Ordre de Malte*, Paris, Perrin, 2006.

Gallo E., *Il gran magistero del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma, il Minotauro, 2002.

Gan Giménez P., *El Consejo Real de Castilla: tablas cronologicas (1499-1558)*, in «Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada», n. 4-5, 1969, pp. 5-179; *Los Presidentes del Consejo de Castilla (1500-1560)*, in «Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada», n.1, 1968, pp. 7-31.

Garcia Carcel R., *Origines de la Inquisicion Espanola. El tribunal de Valencia*, 1478-1530, Barcelona, Peninsula, 1976.

García García B.J., *El toisón de oro: signo de distinción, amistad y servicio*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quiros Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons, 2024, pp. 457-484;*La aristocracia y el arte de la privanza*, in «Historia social», n. 28, 1997, pp. 113-125; *La Pax Hispanica. Politica exterior del duque de Lerma*, Leuven, Leuven University Press, 1999; *La pax hispanica. Política exterior del Duque de Lerma*, Leuven, Leuven University Press, 1996.

García García J., *El duque de Lerma o el arte de la privanza cortesana*, in «Historia 16», n. 203, 1993, pp. 37-46;

García Hernán D., *La aristocrazia en la encrucijada. La alta nobleza y la Monarquia de Felipe II*, Cordoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cordoba, 2000; *Teoría y practica de la administración de justicia real sobre vasallos de señorío en el siglo XVI: el Estado de Arcos,* in «Hispania» 54 (1994), pp. 883-896; Id.., *Municipios y señoríos ene el siglo XVI: el Duque de Arcos y los oficiales del los concejos de su estado*, in «Cuadernos de Historia Moderna» 14, 1993, pp. 55-72; Id.., *Los señoríos madrileños en la política militar de Felipe II: el contado de Manzanares*, in «Madrid: Revista

de arte, geografía y historia», 1, 1998, pp.127-154; Id.., *Aristocracia y señorío en la España de Felipe II: la Casa de Arcos*, Granada, Universidad de Granada, 1999; Id.., *La nobleza en la España moderna*, Madrid, Ediciones Istmo, 1992; *El corregidor señorial*, in E. Martínez Ruiz (coord), *Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía*, 3 voll., *Poder y dinero*, vol. I, Madrid, Editorial Actas, 2000; *La nobleza en la España moderna*, Madrid, Ediciones AKAL, 1992.

Garcia Hourcade J.J.– Irigoyen Lopez A., *Las visitas pastorales, una fuente fundamental para la historia de Iglesia en la Edad Moderna*, in ‹‹AHIg››, 15 (2006), pp. 293-301; Idd., *Corrompidos todos los caminos… Los obispos de Cartagena, testigo de una época de crisis*, in F.J. Aranda Pérez (coord) *La declinación de la Monarquía Hispánica en el Siglo XVII*, Actas de la VII Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, pp. 645-659.

Garcia Martín P., *La incorporacion a la Corona del patrimonio hispano de la Orden de Malta*, in AA.VV., *Antiguo Régimen y Revolución liberal. Homenaje al profesor Miguel Artola*, vol. II, *Economía y sociedad*, Madrid, Alianza Editorial- UAM, pp. 169-184; *La Republica aristocratica de Malta y los Vassallajes de los Sanjuanistats Hispanos*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quiros Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons, 2024, p. 543-563.

García Sierra Mª.J., *La Corte de España en el siglo XVII: oficios y ceremonias*, 3 vol. Tesis Doctoral, Madrid, Fac. Geografía e Historia-UCM, 1996.

Garcia–Cuenca Ariati T.*, El Consejo de Hacienda (476- 1803)*, in M. Artola Gallego (aut.), *La economia española al final del Antiguo Régimen: IV Instituciones*, Madrid, Alianza, 1982, pp. 405-502.

Gazzoni F., *L'Ordine di Malta*, Milano Giuffré, 1979.

Gelabert, J.E., *Tráfico de oficios y gobierno de los pueblos de Castilla (1543-1643)*, in L. Ribot García – L. De Rosa, *Ciudad y mundo urbano en la Época Moderna*, Madrid, Actas, 1997, pp. 157-186.

Giménez Carrillo D.M., *Los caballeros de las ordenes militares castellanas. Entre Austrias y Borbones*, Almeria, Universidad de Almeria, 2016; *Los honores de las cuatros ordenes militares hispanas. Entre Austria y Borbones (1556.1725)*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quiros Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons, 2024, pp. 517-541.

Gisey R.A., *Cérémonial et puissance souveraine. France 15e – 17e siécles*, in *Cahiers des Annales*, 41, Parigi, 1987.

Glasson E., *Le parlement de Paris. Son rôle politique depuis le régne de Charles VII jusqu'a la révolution*, 2 voll., Paris, Hachette et cie, 1901.

Godofredo Hoffman C., *De Praecedentia inter liberas Gentes*, Lipsia, Litteris Schedanis, 1749.

Goldgar A., *Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*, Chicago, University of Chicago Press, 2008

Gómez Gonzales I., *Los Tribunales reales: la Chancillería de Granada. La tercera Corte de España (1505- 1834)*, in «Andalucía en la Historia. Dosier Justicia: Tribunales, Causas y Reos», XI, 2013, 41, pp. 20- 25.

Gómez Requejo M. V., *Los Austrias y las ceremonias alrededor de la muerte del rey, ritual y simbologia*, in D. Del Mar Sanchéz Gonzáles (coord.), *Protocolo, la imagen ritual del poder*, cit., pp. 251-265.

Gomez Rivero R., *Camara de Castilla (1588-1598)*, in «Anuario de Historia del Derecho Espanol», n. 70, 2000, p. 125-194.

Gonzales Alonso B., *Observaciones y documentos sobre la Administración de Castilla a finales del siglo XV*, in «Historia, Instituciones, Documentos», 3, 1976, pp. 223- 246; Id.., *Renacimiento y miseria de la historia institucional*, in «Revista de Estudios Políticos», 33, 1983, pp. 169-183; Id.., *Notas sobre las relaciones del estado en la administración señorial en la Castilla moderna*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 53, 1983, pp. 366 – 395; Id., *El Conde Duque de Olivares y la Administración de su tiempo*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», 59, 1989, pp. 5- 48; Id., *Consideraciones sobre el municipio castellano medieval y sus transformaciones,* in *Las Instituciones castellano-leonesas y portuguesas antes del Tratado de Tordesillas,* a cura di L. Suarez Fernández – J.I. Gutiérrez Nieto, Madrid, Sociedad V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1995, pp. 93 -98*;* Id., *Los procedimientos de control y exigencia de responsabilidad de los oficiales regios en el Antiguo Régimen*, in«Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid», 4, 2000, pp. 249 -272;

Gonzales Torrico A.J., *La Nobleza cordobeza y el patronazgo religioso*, in «Ambitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales», 30, (2013), pp. 79–92.

González Alonso B., *El Corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970; *Notas sobre el acrecentamiento de oficios en los municipios castellanos hasta finales del siglo XVI*, in A.Iglesia Ferreirós - S. Sánchez-Lauro Pérez, (coords.), *Centralism y autonomismo en los siglos XVI-XVII: homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990, pp. 173-194.

Gonzalez Cuerva R., *La Historia global de la diplomacia desde la Monarquia Hispana*, in «Chronica nova», n. 44, 2018, pp. 21-54.

González Enciso A. - Usunáriz Garayoa J.M.a (dirs), *Imagen del rey, imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España moderna*, Pamplona, EUNSA, 1999.

Goubert P., *Luigi XIV e venti milioni di francesi*, Bari, Laterza, 1968.

Grande Lorenzo S., *La Presidencia del Consejo Real de Castilla: (1390-1808)*, Tesi doctoral dirigida por J.A. Escudero Lopez, UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006; Ead., *El presidente del Consejo de Castilla y el Generalato de la Suprema*, in «Revista de la Inquisicion: Intolerancia y derechos humanos», n. 15, 2001, pp. 27-86; Ead., *La Presidencia del Consejo Real de Castilla*, Madrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 2013.

Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2000; *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale),* in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato,* Milano 1998, pp. 275-292.

Guarino G., *Representing the king's splendour. Communication and reception of symbolic forms of power in viceregal Naples,* Manchester-New York, Manchester University Press, 2010.

Guastini R., *Il giudice e la legge. Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1995.

Guerrero Ventas P., *El Gran Priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan de Jerusalen en el Campo de la Mancha*, Toledo, Dputación Provincial, 1969.

Gullino G., *La Repubblica di Venezia*, in G. Galasso (dir.*) El Reino de Napoles y la Monqrquia de Espana entre agregacion y conquista, (1485-1535)*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoracion Culturales, 2004.

Gutiérrez Núñez F. J., *Señores de Villagarcia de la Torre (Siglos XIII-XIX)*, in *La representación popular; historia y problemática actual: y otros estudios sobre Extremadura*, a cura di F. Iñesta Mena - F. Lorenzana de la Puente - F. Mateo Ascacibar, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2012, p. 255-272; *Marchena y el VII Duque de Arcos (1693-1729). Aspectos sobre el control del Estado señorial*, in *Los Señoríos en la Andalucía moderna. El Marquesado de los Vélez*, coord. por F. Andújar Castillo–J.P. Díaz López, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007, pp. 769-793.

Hamer Flores A., *La Secreteria del Despacho Universal de la monarquia hispanica: origen y evolucion de un cargo de confianza del rey*, in *Pueblos y culturas de la preistoria a la actualidad*, coord. por S. Olivero Guidobono-C.L. Paz Reverol, Madrid, Dickynson, 2023, pp. 231–251.; *Los secretarios del Despacho Universal de la monarquía hispanica durante el reinado de Felipe IV (1621-1665)*, in «Revista de estudios historico-juridicos», n. 41, 2019, pp. 505-525; *De Austrias a Borbones. La Secretaría del Despacho Universal en la sucesión a la Monarquía Hispánica*, in *La sucesión de la Monarquía Hispánica 1665-1725: Biografias relevantes y procesos complejos*, coord por J. M. De Bernardo Ares, Madrid, Silex, 2009, pp. 87-106.

Hamscher A.N., *The Parlement of Paris after the Fronde, 1653 -1673*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press Digital Editions, 2010.

Hanley S., *The lit de justice of the Kings of France: Constitutional ideology in legend, ritual and discourse*, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1983.

Hazard P., *La crisi della coscienza europea*, Torino, Einaudi, 1946.

Heinsen J., *The Scandinavian empires in the Seventeenth and Eighteenth centuries*, in C. Anderson (dir.), *A global History of Convicts and Penal Colonies*, London, Bloomsbury Academic, 2018.

Helle K. (a cura di), *The Cambridge history of Scandinavia*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Henares Díaz F., *El franciscano Diego de Arce, predicador, calificador del Santo Oficio*, in «Revista de la Inquisicion», n. 8, 1999, p. 219-273.

Hernádez Benítez M., *Cuando el poder se vende: venta de oficios y poder local en Castilla. Siglos XVII y XVIII*, en J. Alvarado (coord.), *Poder, economía, clientelismo*, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 71-95; ID, *Venalidad de oficios municipales en la Castilla del siglo XVIII: un ensayo de cuantificación*, in «Chronica Nova», 33, (2007), pp. 95-129.

Hernando Sánchez C.J, *Teatro del honor y ceremonial de la ausencia en la corte virreinal de Nápoles en el siglo XVII*, in J. Alcalá-Zamora y Queipo De Llano-E. Belenguer Cebrià (Coords.), *Calderón de la Barca y la España del Barroco*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, 2001, I, pp. 591-674.

Herrera Garcia A., *La designacion del Alcade Mayor y el funcionamiento concehil en los lugares de Senorio en el siglo XVII. Comentarios y transcripcion de un documento acerca de*

ello, in «Revista de estudios de la administración local y autonómica», n. 247 (1990), pp. 543-566.

Hespanha A.M., *La Corte* en *La gracia del derecho. Economía de la cultura en la edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 177-202.

Higueras Maldonado J., *El Obispo Antonio Brizuela y Salamanca (1693-1708)*, in «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses», 194 (2006), pp. 181-188.

Historia del la Insigne Órden del Toyson de Oro dedicada al Rey Nuestro Señor, Xefe Soberano y Gran Maestre de Ella escrita por Don Julian De Pinedo Y Salazar, Madrid, En la Imprenta Real, 1787.

Historia della Sacra Religione militare di S. Giovanni Gerosolimitana detta di Malta del signor Commendatore Fr. Bartolomeo Co: dal Pozzo, Cavalier della medesima, *Parte Prima che proseguisce quella di Giacomo Bosio, Dall'anno 1571 fin'al 1636*, Verona, Per Giovanni Berno, 1702, pp. 383-84.

Hortal Muñoz J. E. - Labrador Arroyo F. (dirs.), *Evolución y estructura de la Casa de Borgoña de los Austrias hispanos*, Actas del congreso celebrado el 14 y 15 de noviembre de 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos; *La Casa de Borgoña: La Casa del rey de España*, Leuven, Leuven University Press, 2014.

Huizinga J., *La civiltà olandese del Seicento*, Torino, Einaudi, 2008.

Il Diritto della natura e delle genti o sia sistema generale de' principii li più importanti di morale, giurisprudenza e politica di Samuele Barone di Puffendorf rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambatista Almici bresciano, Tomo IV, Venezia, appresso Pietro Valvasense, 1757.

Il perfetto Ambasciatore trasportato dall'idioma spagnolo e francese all'Italiano per Mutio Ziccata. Opera Politico-Historica, Venezia, Appresso Giusto Wiffeldich, 1649.

Israel J., *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806*, Oxford, Clarendon Press, 1998.

Izquierdo Benito R. - Ruiz Gomez F. (coords.), *Las ordenes militares en la penisula iberica*, 2 voll., Ciudad Real, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.

Jiménez Estrella A., *El precio de las almenas. Ventas de alcaidías de fortalezas reales en época de los Austrias*, in «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», 22, (2004), pp. 143-172; ID, *Poder, dinero y ventas de oficios y honores en la España del antiguo régimen: un estado de la cuestión*, in «Cuadernos de Historia Moderna», 37 (2012), pp. 259-272.

Jiménez Pablo E.*, Capellán mayor, Limosnero mayor y Patrarca de las Indias*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la Monarquia católica*, J. Martinez Millán–J.E. Hortal Muñoz (dir), vol. I, Madrid, Polifemo, Universidad Autonoma de Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2015.

Jiménez Rayado E. - Retuerce Velasco M - Segura C. (coords.), *Los libros de visita de la Orden Militar de Santiago. Provincia de Cuenca: Siglos (XV-XVI)*, 2 voll., Madrid, Ascociación Cultural Al-Mudayna, 2009;

Jouhaud C., *Mazarinades: la Fronde des mots*, Paris, Editions Aubier, 2009.

Jounna A.*, Le devoir de révolte, La noblesse francaise et la gestation de l'Etat moderne*, 1559-1661, Paris, Fayard, 1989.

Kamen H., *La Inquisición española: una revisión histórica*, Barcelona, Crítica, 2000.

Kantorowicz E.*, I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino,

Einaudi, 1989.
Kettering S., *Patrons, Broker and Client in Seventhenth – Century France*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1986.
Kirby D., *Northern Europe in the Early modern period: the Baltic world 1492-1772*, London New York, Routledge, 2014.
Kirk T.A., *Genoa and the sea: policy and power in an early modern maritime republic, 1559-1684*, The Johns Hopkins University Press 2005, pp. 92-95.
L'Ordine giuridico europeo: radici e prospettive, numero monografico di «Quaderni Fiorentini», XXXI, 2002.
Ladero Fernández C.L., *Espolios y vacantes en el siglo XVIII: el caso particular de un Arzobispo de Sevilla*, in «Hispania Sacra» LXIX, 139 (2017), pp. 247-261.
Ladero Quesada M. F., *La Orden de Alcantara en el siglo XV: Datos sobre su potencial militar, territorial, económico y demográfico*, in «En la España medieval», n. 2, 1982, pp. 499-542.
Ladero Quesada M.A.–I. Galán Parra, *Las ordenanzas locales en la corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)*, in «Revista de estudio de la vida local», 217, 1983, pp. 85–108.
Lampredi G. M., *Diritto pubblico universale, o sia diritto di natura e delle genti*, vol. III, Milano, per Giovanni Silvestri, 1828.
Larson J. L., *Reforming the North: the Kingdoms and churches of Scandinavia, 1520-154*5, New York, Cambridge University Press, 2010.
Le Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato durante il secolo Decimosesto raccolte e illustrate da Eugenio Albèri, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1853, Serie I, Volume III, pp. 175- 330.
Le relazioni degli Ambasciatori veneti al Senato raccolte e illustrate da Eugenio Albèri, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 1853, Serie I, Vol. III, p. 386.
Lea H.C., *Historia de la Inquisición Española*, 3 voll.Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983.
Lembke J., *Dissertatio Juridica de Nobilitate*, Rostoch, John Weplingii, 1684.
Leon Sanz V., *Al servicio de Carlos VI. El partido español en la corte imperial*, in *El declive de la monarquía y del imperio español: los tratados de Utrecht (1713-1714)*, coord por J. Albareda i Salvadó, Barcelona, Critica, 2015, pp. 225-276; Ead, *Cultura española y poder politico en la Corte de Viena del emperador Carlos VI (1711-1740)*, in «Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional», n. 152, 2002, pp. 30-47; EAD, *Patronazgo politico en la corte de Viena: los españoles y el Real Bolsillo Secreto de Carlos VI*, in «Pedralbes: Revista de historia moderna», n. 18, 2, 1998, pp. 577-594; Ead, *El partido español en la corte imperial de Carlos VI: la Conferencia de Estado*, in *La dinastia de los Austria: las relaciones entre la Monarquía Católica y el imperio,* coord por J. Martinez Millan-R. Gonzalez Cuerva, Madrid, Polifemo, 2011, vol. III, pp. 1663-1690.
Leroy Ladurie E., *L'Ancien Regime del Louis XIII a Louis XV*, Paris, Hachette, 1991.
Loades D., *The Tudor Court*, London, B. T. Batsford, 1986.
Lobasso L., *Gli Asentisti del Re. L'esercito privato della guerra nelle strategie economiche dei Genovesi (1528-1716)*, in R. Cancila (a cura di), *Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII)*, Quaderni Mediterranea, pp. 397- 428.

Lobeto Álvarez A. M., *La comunicación política de los principes de Asturias en la Edad Media y su contribución a la imagen del poder*, in D. Del Mar Sanchéz Gonzáles (coord.), *Protocolo, la imagen ritual del poder*, Madrid, Copias Centro, 2016, pp. 153- 163.

Lockhart P. D., *Sweden in the Seventeenth Century*, London, Red Globe Press, 2004.

Lopez Alvarez A., *El duque del Infantado, mayordomo mayor de la Casa de Castilla y caballerizzo del Rey (1621-1622)*, in A. Gambra Gutierrez–F. Labrador Arroyo, *Evolucion y estructura de la Casa Real de Castilla*, vol. II, Madrid, Polifemo, 2010, pp. 837-900.

Lopez Andrés J.M., *Las relaciones entre la Iglesia y el poder señorial en la diocesis de Almeria. Doña Maria de Luna Señora del "Estado de Tahal" y la reordinación económica diocesana del Obispo Villalán*, in M. Desamparados Martinez San Pedro-M.D. Segura del Pino (coord), *La iglesia en el mundo medieval y moderno*, Almeria, Instituto de Estudios Almerienses, 2004.

López Díaz M., *La administración de la justicia señorial en el antiguo régimen*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXXVI, (2006), pp. 557- 588.

Lopez Fernandez M., *Conflictos jurisdiccionales en las Vicarias de Tudia y Reina durante la Edad Media, in* «Revista de Estudios Extremeños», 67, 3 (2011), pp. 1261 – 1292.

López González C., J.I. Ruiz Rodríguez, *Felipe V y la reforma del Consejo de las Ordenes Militares*, in J. Contreras Contreras, A. Alvar Ezquerra, J.I. Ruiz Rodríguez (coord.), *Política y cultura en la época moderna: (cambios dinasticos, milenarismos, mesianismos y utopías)*, Universidad de Alcala, Editorial Universidad de Alcala, 2004, pp. 443-48.

López López R. J., *La imagen del rey y de la monarquia en las relaciones y sermones de las ceremonias publicas gallegas del Antiguo Regimen*, in M. Nunez Rodriguez (coord*.), El rostro y el discurso de la fiesta*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones, 1994, pp. 197-222; *Las ceremonias públicas y la construcción de la imagen del poder reaal en Galicia en la Edad moderna. Un estado de la cuestión*, in J. Bravo Lozano (ed.), *Espacios de poder. Cortes, ciudades y villas (s. XVI-XVIII)*, Madrid, Marcial Pons, 2002, 2 voll, vol. I, pp. 406-427.

López Rodríguez M.E., *Etiqueta y ceremonial. Aproximaciones a la imagen del rey en la Corte de los Austrias*, Tesis Doctoral, Universidad Complutense Madrid, 2016.

López Salazar J., *Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipología y factores de conflictividad*, in E. Sarasa Sánchez-E. Serrano Martín (a cura di), *Señorio y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, 4 voll., Institución Fernando el Católico, Saragozza 1993, II, pp. 389-418.

López Vela R., *El calificador en el procedimiento y la organización del Santo Oficio. Inquisición y órdenes religiosas en el siglo XVII*, in J. A. Escudero (edit.), *Perfiles juridicos de la Inquisicion Espanola*, Madrid, Istituto de Historia de la Inquisicion - Universidad Complutense de Madrid, 1986, pp. 345-390.

Lorenzo Sans M.Y., *Autonomia civil y eclesiastica de Medina y su tierra: ni el rey oficio ni el Papa beneficio*, in E. Lorenzo Sans (dir.) *Historia de Medina del Campo y su tierra*, Valladolid, Ayuntamiento de Medina del Campo: Junta de Castilla y León, Consejeria de Educación y Cultura: Diputación Provincial de Valladolid: Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1986.

Lores Mestre J. B., *Fiesta y arte efimero en el Castellón del setecientos: celebraciones extraordinarias promovidas por la Corona y por la Iglesia*, Castellón, 1999.

Loyseau C., *Traité des Ordres et simples dignitez*, Paris, pour Abel l'Angelie tenant sa boutique au premier pillier de la grande Salle du Palais à Pais, 1610.
Lunadori G., *Relatione della Corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa e de' suoi magistrati & offici con la loro distinta giurisdizione*, Venezia, per il Brigonci, 1660.
Machuca Vargas F., *La dignità della Ragion di Stato e Guerra difesa nei suoi consiglieri*, Napoli, 1733.
Mackay L., *Inside the Tudor Court. Henry VIII and his six wives through the writings of the Spanish Ambassadorm Eustace Chapuy*, The Hill, Amberley Publishing Limited, 2014.
Mackenzie G., *Observation upon the Laws and Customs of Nation as to Precedency*, Edinburgh, by the Heir of Andrew Anderson, Printer to His most sacred Majesty, 1630.
Madoz P., *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*, Tomo IX, Madrid, Est. Tipográfico-Literario Universal, 1847.
Madrid, Marcial Pons, Universidad Pablo de Olavide, 2009.
Magán García M., *Dependencia jurisdiccional del municipio castellano moderno*, in «Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna», 5, 1992, p. 316.
Malcolm A.*, El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica (1640-1665)*, Madrid 2019 (ed. or. 2017); *La práctica informal del poder. La política de la Corte y el acceso a la Familia Real durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV*, «Reales Sitios», XXXVIII, 147, 2001,, pp. 38-48.
Maldonado Fernández M., *La villa y encomienda santiaguista y extremeña de Guadalcanal*, in «Revista de Estudios Extremeños», 66, 2010, 2, pp. 753-788.
Mallia-Milanes V., *The military orders. History and heritage*, Aldershot, Ashgate, 2008.
Mandrou R., *Louis XIV en son temps*. *1661-1716*, Paris, Presses Universitaire de France, 1973.
Mannori L.– Sordi B., *Giustizia e amministrazione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma–Bari, Editori Laterza.
Maral A., *Le Grand Aumônier de France et le Diocése de la Chapelle Royale sous Louis XIV*, in «Biblioteque de l'Ecole des chartes», t. 158, 2000, pp. 475-506.
Maravall J. A., *Potere, onore, élites nella Spagna del Secolo d'oro*, il Mulinoil Mulino, Bologna, 2000. *La cultura del Barocco. Analisi di una struttura storica*, Bologna, il Mulino, 1999.
Marcuse H., *Eros e civiltà*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2001.
Martín Rodríguez J.L., *Origenes de la orden militar de Santiago (1179-1195)*, Madrid, CSIC, 1974.
Martin Walker J., *Historia de la Inquisición Española*, Madrid, Edimat Libros,2001.
Martínez Gil F., *Los sermones como cauce de propaganda polítitica: la Guerra de Sucesión*, in «Obradoiro de Historia moderna», n. 20, 2011, pp. 303-36.
Martínez Millán J. - Camarero Bullón C. - Luzzi Traficante M. (coords.), *La Corte de los Borbones*, Madrid, Polifemo, 2013.
Martinez Millan J. - Ezquerra Revilla I.J., *La Real Junta de Bureo*, in *La corte de Felipe IV (1621-1665): reconfiguración de la Monarquia católica*, J. Martinez Millán–J.E. Hortal Muñoz (dir), vol. I, Madrid, Polifemo, Universidad Autonoma de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2015.

Martínez Millán J. - Martínez Millán M.A. Visceglia (dirs.), *La Monarquía de Felipe III*, 4 voll., Madrid, Fundación Mapfre, Instituto de Cultrua, 2008.
Martínez Millán J. - Quiles Albero D. (coords.*), Crisis y descomoposición del sistema cortesano (siglos XVII-XIX),* Madrid, EdicionesPolifemo, 2020.
Martínez Millán J. - Rivero Rodríguez M. - Versteegen G. (coords.), La Corte en Europa, 3 voll., Madrid, Ediciones Polifemo, 2012.
Martínez Millán J. (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, Alianza, 1998; Id., *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana: La imposición de la Casa de Borgoña*, in «Obradoiro de Historia Moderna», nº 20, 2011, pp.13-42.
Martínez Millán J. (dir.), *La Corte de Felipe II*, Madrid, Alianza, 1994; Id.(dir.), *La corte de Carlos V*, Vol. I-V, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
Martínez Millán J. A., *El control de las normas cortesanas y la elaboración de la pragmática de las cortesías (1586)*, in «Edad de Oro», XVIII, 1999, pp. 103-133;
Martínez Millán J., *Corte y Casas Reales en la Monarquía Hispana: la imposición de la casa de Borgoña*, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 20, 2011, p. 18.
Martínez Millán J., *La Corte de Carlos V*, 5 vols., Madrid, Sociedad Estatal para la Commemoracion de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000; Id, (dir.*), La corte de Felipe II*, cit.; Id..., *Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispána*, Madrid, Università Autonoma de Madrid, 1992.
Martínez Navas I., *Elecciones de oficios en la ciudad de Logroño en la Edad Moderna*, in «Anuario de historia del derecho espanol», n.67, 1997, pp. 1251 - 1274.
Martínez Rojas F.J., *Noticias y documentos relativo a Jaén en el Archivo de la Nunciatura de Madrid, del Archivo Secreto Vaticano*, in ‹‹Boletín del Instituto de Estudios Giennenses››, 173 (1999), p. 349- 427.
Martinez Ruiz E. (coord.), *Presencia de flamencos y valones en la milicia espanola*, numero monografico di «Revista Internacional de Historia militar», n.96, 2018.
Mazzatinti G., *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, Firenze, Olschki, 1982.
Meccarelli M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di Diritto Comune*, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1998.
Mendez Silva R., *Población general de España*, Madrid, Por Roque Rico de Miranda, 1675.
Merlo F., *La dimensione rituale nell'azione politica*, in «Studi di Sociologia», Anno 38, fasc. 1 (gennaio-marzo 2000), pp. 73-94.
Minguez Cornelles V. - Rodriguez Moya I., *Olivares: retrato simbolico de una privanza*, in A.P. Bernat Vistarini–J.T. Cull (coords.), *Los dias del Alción: emblemas, literatura y arte del Siglo de Oro*, Universidad de las Islas Baleares, Servicio de Publicaciones, 2002, pp. 401-418.
Modugno M., *Il Gran Maestro. Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma, Aracne, 2024;
Monteagudo Robledo M. P*., La monarquía ideal. Imágenes de la realeza en la Valencia moderna*, Valencia, 1995.
Morales Luque N., *El gobierno de la villa de Archidona en la época moderna*, in «Raya: revista de investigación sobre la historia y el patrimonio de Archidona y la comarca nororiental de Malaga», nº 14, 2018, pp. 211-235.

Moroni Romano G., *Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica da S. Pietro ai nostri* giorni, Venezia, dalla Tipografia Emiliana, 1845.
Mousnier R. –B. Pearce, *The Institutions of France under the Absolute Monarchy, 1598-1789*; Chicago, Chicago University Press, 1992.
Mozzarelli C. e Olmi G. (cur.), *La corte nella cultura e nella storiografia. Immagini e posizioni tra Otto e Novecento*, Roma, Bulzoni, 1983.
Mozzarelli C., *Prince and Court: why and how should the Court be studied Today*, «Schifanoia»,8 (1989), pp. 33-36.
Muir E., *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge 1997.
Muratori L. A., *Introduzione alle paci private*, Modena, per Bartolomeo Soliani Stamp. Ducale, 1708.
Musi A., *Mercanti genovesi nel Regno di Napoli*, Napoli, Guida, 1996.
Nader H., *Habsburg Ceremony in Spain. The Reality of the Myth*», «Historical Reflections/ Reflexions Historiques», 15, 1 (1988), pp. 293-309.
Negredo del Cerro F., *La Palabra de Dios al servicio del Rey. La legitimación de la Casa de Austria en los sermones del siglo XVI*I, in «Criticón», 84-85, 2002, pp. 295-311.
Nelson B., *Ritual and Ceremony in the Spanish Royal Chapel, c. 1559-c. 1561*», «Early Music History», 19, 2000, pp. 105-200.
Nicolas J., *La Fronde en mouvement, Le développement de la crise politique entre 1648 et 1652*, in «Dix-Septieme Siécle», 36, n. 145, 1984, pp. 305-322.
Nieto Soria J. M., *El poder como representación en la monarquia castellano- leonesa del siglo XIII*, in «Res publica», 17,2007, pp. 81 - 104; *Los espacios de las ceremonias devocionales y liturgicas de la monarquia trastámara*, in «Anales de Historia del Arte», vol. 23, Núm. Especial (II), 2013, pp. 243-258.
Nonoa Portela F., *La Orden Militar de Alcantara y la moarquia castellana durante los primeros Trastamaras (1369-1390)*, in «Anuario de estudios medievales», n. 34, 1, 2004, pp. 79-98.
Nordstrom J., *Scandinavia since 1500*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2023.
Notizie biografiche in continuazione della Biblioteca Modonese del Cavalier Abate Girolamo Tiraboschi, Reggio, Tipografia Torreggiani e Compagno, 1837, Tomo V, p. 224.
Noto M.A., *Élites transnazionali. Gli Acquaviva di Caserta nell'Europa asburgica (secc. XVI-XVII)*, Milano, FrancoAngeli, 2018.
Novi Chavarria E., *Corte e viceré,* in *Il Regno di Napoli nell'età di Filippo IV (1621-1665)*, a cura di G. Brancaccio-A. Musi, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 103-130.
Nys E., *Le reglement de rang du Pape Jules II*, in Id., *Ètudes de Droit International et de Droit Politique*, Bruxelles-Paris, Alfred Castaigne, A. Fontemoing, 1896, pp. 211- 218.
O' Callaghan J. F., *The foundation of the Order of Alcántara*, in «Catholic Historical Review», 42, 1962, pp. 471-486; Ladero Quesada M. A., *La capacidad militar de las órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara en tiempo de los Reyes Católicos*, in «Revista de las Ordenes Militares», n. 12, 2021, pp. 9-38.
Ochoa Brun M.A., *Historia de la diplomacia española*, t. VIII: *La Edad Barroca* (II). Madrid, MAE, 2006.
Orso S. N., *Art and death at the Spanish Habsburgs Court,* University of Missouri Press, 1989.

Ortega Y Gasset J., *La ribellione delle masse*, Milano, SE, 2001; *Un' interpretazione della Storia universale*, Gallarate, Sugarco, 1994.
Pacini A., *La Genova di Andrea Doria nell'Impero di Carlo V*, Firenze, Olschki, 1999.
Padoa Schioppa A., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003.
Palos J.L., *La mirada italiana. Un relato visual del imperio español en la corte de sus virreyes en Nápoles (1600-1700)*, Valencia, Universidad de Valencia, 2010.
Paradisi A., *Ateneo dell'uomo nobile. Ateneo, legali e morali per formare il vero carattere della nobiltà e dell'onore*, Ferrara, a spese della Compagnia, 1740; *Ateneo. Opera Legale, Storica, Morale, Politica e Kavalleresca*, Tomo V, *Delle Precedenze*, Ferrara, A spese della Compagnia, 1735.
Pascual Chenel Á., *Juegos de Imagen y aparencia: simulación, disimulación y propaganda politica durante el reinado de Carlos II*, in A. Baraibar Echeveriia, M. Insua Cerecedea (coords.), *El universo simbólico del poder en el Siglo de Oro*, Universidad de Navarra, GRISO (Grupo de Investigacion Siglo de Oro), 2012, pp. 175-204.
Patisso G., *Colonie senza un impero. Società, rivolte e legislazione schiavista nei territori danesi d'oltremare (sec. XVII-XVIII)*, Milano, UTET Università, 2024.
Pau Arriaga A., *La soberana Orden de Malta. Un milenio de fidelidad*, Madrid, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, 1996;
Pech N., *Patronage and Policy at the Court of James I,* London, Allen Unwin, 1982; Id..., *Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England*, London, Routledge, 1990.
Peck L L., *Court, Patronage and Corruption in Early Stuart England, London*, Routledge, 1993; *The mental World of Jacobean Court*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
Pérez Armando M., *La fundación de patronatos: fuente para el estudio de una realidad espiritual, social y artistica*, in R. Porres Marijuán (dir.), *Aproximacion metodologica a los protocolos notariles de Alava. Edad Moderna*, Bilbao, Universidad del Pais Vasco, 1986, pp. 357-378.
Pérez García R.M., *Espirituales, cortes señoriales y linajes nobiliarios. Construcción y desarrollo de climas sacro-espirituales de referencia social en la Andalucía de los siglos XVI y XVII*, in «Historia y Genealogia», 1 (2011), pp. 133 – 153.
Perez Samper de los Angeles M., *La imagen de la monarquía española en el siglo XVIII*, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 20, 2011, pp. 105-139.
Perez Villanueva J. - Escandell Bonet B. (dirs.), *Historia de la Inquisición en España y America*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000.
Pinedo Y Salazar J. de, *Historia de la Insigne Orden del Toison de Oro (facsimil de la eed. De 1787)*, 3 voll. Madrid, Boletin Official de Estaso, 2018.
Plebani E.– Valeri E.– Volpini P., *Linguaggi, negoziati e Ambasciatori tra XV e XVI secolo*, Roma, FrancoAngeli Temi di Storia, 2017.
Poletti C., *La Marina pontificia dal 1796 al 1808*, https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/bollettino/Documents/2011/marzo/Paoletti.pdf
Porras Arboledas P.A., *Privilegios maestrales de la Orden militar de Santiago (Siglos XII-I-XVI)*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, 2020.
Possevino G. B., *Dialogo dell'Onore*, Venezia, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari e fratelli, 1553.

Postigo Castellanos E, *Caballeros del Rey Católico: diseño de una nobleza confesional*, in «Hispania: Revista española de historia», vol. LV, n. 189,1995, pp.177-78; *El Consejo de las Ordenes Militares: fundacion y reformas de Carlos V*, in «Hispania Sacra», vol. 39, n. 80, 1987, pp. 537-565.

Powell V. G., *La decoración del Alcázar de Madrid y el ceremonial en tiempos de Felipe II*, in *Felipe II y su tiempo*, Madrid, Fundación Argentaria-Visor Distribuciones, 1998, pp. 331-342.

Precedencia De España. Devida A Sus Catolicos Reyes, Madrid, Gonçales, 1630.

Price C., *Culture and Society in the Dutch Republic during the 17th Century*, London, Batsford, 1974.

Procacci G., *Storia degli italiani*, 2 voll, Bari, Universale Laterza, 1972.

Pufendorf S., *Il Diritto della natura e delle Genti o sia Sistema Generale de' principi li più important di morale, giurisprudenza e politica, rettificato, accresciuto e illustrato da Giovambattista Almici bresciano*, Tomo IV, Venezia, Appresso Pietro Valvasense, 1759.

Quiros Rosado R., *Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión espanola*, Madrid, Marcial Pons, 2017; *Un priorato para la dinastía. La Casa de Lorena y la Orden de Malta en la Castilla de Carlos II y FelipeV,* in corso di stampa.

Ragioni di Precedenza nella Regia Università degli Studi a pro De' Professori Primari di Legge Civile, contro i Professori Primari de' Sacri Canoni, s. l., 1703, pp. 5-6.

Rambaud Cabello J., *La corte degli Asburgo di Madrid: tendenze storiografiche*, «Annali di Storia moderna e contemporanea», 2 (1996), pp. 393-400.

Redworth G. - Checa F., *The kingdoms of Spain: the courts of the Spanish Habsburgs, 1500-1700*, in J. Adamson (ed.),*The princely courts of Europe: Ritual, politics and culture under the Ancien Régime, 1500-1700*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1999, pp. 42-65.

Ribot Garcia L.A., *El IX conde de Santisteban (1645-1716). Poder y ascenso de una Casa noble a traves del servicio a la Corona*, in «Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna», n. 31, 2018, pp. 23-42.

Rico Callado F.L., *El uso de la excomunión en las diócesis españolas de la Edad moderna a través del estudio de la documentación de los obispados extremeños*, in «Cauriensia» 9, 2104, pp. 287-312.

Riley Smith J., *Hospitallers, The history of the Order of St John*, London, The Hambledon Oress, 1999.

Río Barredo M. J. del, *Felipe II y la configuración del sistema ceremonial de la Monarquía católica,*cit., p. 678.

Ristretto della Bolla d'Oro, con il modo di fare l'Imperatore e il Re dei Romani, con il nome degli Elettori e origine di quelli, in Venezia e Firenze, alle Scale di Badia, 1657;

Rivera Garretas M.M., *Los ritos de iniciación en la Orden militar de Santiago*, in «Anuario de estudios medievales», n. 12, 2002, pp. 279-302.

Rivero Rodríguez M., *Doctrina y practica política en la monarquía hispana: las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones históricas: época moderna y contemporánea», 9 , 1989, pp. 197 -214; *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y*

XVII, Madrid, Ediciones Akal, 2011.

Robledo Estaire L., *Capilla Real*, in E. Casares Rodicio (dir.): *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Vol. 3, Madrid, SGAE, 1999, pp. 119-132.

Roche D., *La Culture équestre de l'Occident XVIe-XIXe siècle. L'Ombre du cheval, III, Connaissance et passion*, Paris, Fayard, 2015, p. 78.

Rodolfini L., *Tractatus de Origine Dignitate Ducum Italiae*, Argentinae, Heredum Lazari Zetzneri, 1624.

Rodriguez Besné J.R., *Notas sobre la estructura y funcionamento del Consejo de la Santa, General y Suprema Inquisición*, in La Inquisición española: *Nueva visión, nuevos horizontes*, coord. por J. Perez Villanueva, Madrid, Siglo XXI de España Editores, S. A., 1980, pp. 62- 68; Id., *El Consejo de la Suprema Inquisición (perfiles institucionales)*, Tesi doctoral dirigida por J.A. Escudero Lopez, Universidad Complutense Madrid, 1990.

Rodriguez Lopez-Brea C.M., *Conflictos de jurisdicción eclesiastica en la España de finales del Antiguo Regimen: los limites del episcopalismo borbonico*, in «Hispania Sacra», LIV, 109 (2002), pp. 69-84.

Rodríguez Villa A., *Etiquetas de la Casa de Austria*, Madrid, Imprenta de Medina y Navarro, 1913.

Rodríguez-Picavea Matilla E., *El proceso de aristocratización de la Orden de Calatrava (siglos XIII-XIV)*, in «Hispania Sacra», LIX, n.120, 2007, pp. 4935-535.

Rousset J., *Mémoires sur le rang et la préséance entre les souverains et entre leurs ministres réprésentans suivant leurs différens caractéres*, par Mr. Rousset, Membre de l'Academie des Sciences de St. Petersbourg et de l'ancienne Societé Royale de Berlin, Amsterdam, chez Francois L'Honoré et fils, 1746.

Royo Perez V., *La lucha por las rentas en la frontera septentrional valenciana: los conflictos por el diezmo y la primicia en las comarcas de Els Ports y el Maestrat en el siglo XIII*, in «Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales», 26 (2016), pp. 247–279.

Saavedra Fajardo D., *L'idea di un principe politico christiano rappresentata con bellissime imprese quali dimostrano il vero essere politico, con esempi historici e discorsi morali*, Venezia, per Niccolò Pezzana, 1654.

Sabbatini G.– Volpini P., *Sulla diplomazia in età moderna. Politica, economia, religione*, Roma, FrancoAngeli Editore, 2011.

Sainty J.C. - Bucholz R.O. (coms.), *Officials of the royal household, 1660-1837*, P. I, *Department of the Lord Chamberlain and associated offices*, London, University of London-Institute of Historical Research, 1997; *Officials of the royal household, 1660-1837*, P. II, *Department of the Lord Steward and the Master of the Horse*, London, University of London-Institute of Historical Research, 1998.

Salas Almela L., *Medina Sidonia. El poder de la aristocracia. 1580 – 1670*, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2008.

Salonia M., *Genoa's Freedom, Entrepreneurship, Republicanism, and the Spanish Atlantic*, Lanham-Boulder-NewYork-London, Lexington Books, 2017.

Sánchez García de la Cruz J. - Téllez Calvín G., *La Casa de Medinaceli: entre la república de los grandes y elcambio dinástico (1671-1711)*, Cosme–MiC, Napoli 2024.

Sánchez Gonzáles J.J., *Los castillos y la imagen del poder: la capitalidad del Señorio de Feria*, in «Revista de Estudios Extremeños», LXVII, III (20111), pp. 1347 – 1378.

Sanchez Lozano M., *Obispos y señores de vasallos. Enfrentamientos por parcelas dde poder en la Villa de Torres (Jaen)*, in F.J. Campos–F. de Sevilla (coord.), *Las dos ciudades: relaciones Iglesia-Estado*, (Simposium San Lorenzo del Escorial, 8 al 11 de septiembre, XXIV Edición), Madrid, Estudios Superiores del Escorial San Lorenzo del Escorial, 2016, pp. 155–169.

Sánchez-Arcilla Bernal J., *¿Arbitrariedad o arbitrio? El otro derecho penal de la otra Monarquía [no] absoluta,* in Id. (ed), *El Arbitrio Judicial en el Antiguo Regimen (España e Indias, siglos XVI-XVIII)*, Madrid, Dikinson, 2013, pp. 9-46.

Sánchez-Montes González F. - Lozano Navarro J.J. - Jiménez Estrella A. (eds), *Familias, élites y redes de poder cosmopolitas de la Monarquía Hispánica en la edad moderna (siglos XVI-XVIII)*, Granada, Comares, 2017.

Sans Camañes P., *Las instrucciones diplomaticas de los embajadores españoles en Inglaterra durante el siglo XVII*, in «Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante», n. 33, 2015, pp. 11-31.

Santana Rodriguez A., *La Real Audiencia de Canarias y su sede*, in «Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios», XXXVI-XXXVII, (1990-1992), pp. 55-70.

Sanz Tapia Á., *Aproximación al beneficio de cargos políticos americanos en la primera mitad del siglo XVIII*, in «Revista Complutense de Historia de América», 24, (1998), pp. 147-176; ID, *Cargos políticos beneficiados en Hispanoamérica bajo Carlos II*, in A. Gutierrez Escudero – A. I. Martinez Ortega (coords), *Ciencia, Economía y Política en Hispanoamérica Colonial*, Sevilla, CSIC, 2000, pp. 161-180; ID, *La venta de oficios de hacienda en la Audiencia de Quito (1650-1700)*, in «Revista de Indias», LXIII, 229, 2003, pp. 633-648; Id, *¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de gobierno americanos bajo Carlos II (1674-1700)*, Madrid, CSIC, 2009.

Sawyer B., *Medieval Scandinavia: from conversion to reformation, circa 800-1500*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1993.

Sawyer P.H., *Kings and Vikings: Scandinavia and Europe AD 700 -1100*, London, New York Routledge, 2013.

Scalisi L., *Da Palermo a Colonia. Carlo Aragona Tagliavia e la questione delle Fiandre (1577-1580)*, Roma, Viella, 2019; Cremonini C., *Ritratto inedito di un celebre benefattore. Vita e opinioni del principe Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio*, in *Dalla carità assistenza. Orfani, vecchi e poveri a Milano fra Settecento e Ottocento*, a cura di C. Cenedella, Milano, Electa, 1992, pp. 78- 100; *Della Grandezza di Spagna. L'Italia spagnola alla ricerca di titoli, conferme e potere*, in «Magallanica. Revista de historia moderna» Vol. 7, n.14, 2021, pp. 93-113.

Scandaletti P., *Storia di Venezia dalle origini ai giorni nostri*, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 2012.

Scarnato C., *Curioso Dialogo della Precedenza delle Lettere et Arme, tra l'Academico Ardente et Fortunato, con duoi Definitori Mercurio et Marte*, Chieti, Presso Ottavio Terzani e Bortolo Pavese comp., 1628.

Schaub J.F., *La France espagnole. Les racines hispaniques de l'absolutisme français*, Parigi,

Éditions du Seuil, 2003.
Schreiber P. F., *Canonical Precedence*, Washington, Catholic University of America Press, 1961.
Serrano Martin E., *Imagenes del rey e identitad del Reino en los rituales y celebraciones publicas en Aragon en el siglo XVI*, in «Obradoiro de Historia Moderna», n. 20, 2011, pp. 43-71.
Serrou R., *L'Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jerudalem*, de Rhodes et de Malte, Paris, Guy Victor, 1963.
Sestini da Bibbiena F., *Il Maestro di Camera*., Firenze, per Zenobi Pignoni, 1623.
Shelton M., *An Historical and Critical Essay on the True Rise of Nobility, political and civil, from the first age of the World, thro'the Jewish, Grecian, Roman Commonwealths etc. Down to this present time. To which is annex'd The Order or Precedency with other Curious Things: Chiefly extracted from a Valuable Manuscript, writ by an Herald*, London, Printed for the Author, 1718.
Shennan J.H., *The Parlament of Paris*, London, Sutton Pub Ltd, 1998; Id., *The political Role of the Parlement of Paris*, 1715-23, in Historical Journal, n. 8, 1965, pp. 179-200; Id., *The political role of the parlement of Paris under cardinal de Fleury*, in English Historical Review, n. 81, 1966, pp. 520-42.
Sherwood R., *The court of Oliver Cromwell*, London, Croom Helm, 1977;
Sicking L.–A. Servantie. *L'origine de la Diplomatie Impériale à la Cour Ottomane. Les missions de Cornelius de Schepper, Ambassadeur Habsbourgeois à Constantinople, 1533-1534*, in «Publication du Centre Européen d'Études bourguignonnes», n. 56, 2016, pp. 213-239.
Simon Diaz J., *La Inquisición de Logroño (1570-1580)*, in «Berceo», 1, 1946, pp. 89-120.
Sire H. J. A., *The Knights of Malta*, New Heaven-London, Yale University Press, 1996;
Smuts R.M. (ed.), *The Stuart Court and Europe: Essays in Politics and Political Culture*, Cambridge, Cambridge U. P, 1996.
Sodano G., *Da baroni del Regno a grandi di Spagna. Gli Acquaviva d'Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche*, Napoli, Guida, 2012; *Las aristocracias del reino de Napoles en la edad espanola*, in A. Álvarez-Ossorio Alvariño-R. Quiros Rosado-C. Bravo Lozano (eds.), *Las noblezas de la monarquía de España (1556-1725)*, Madrid, Marcial Pons, 2024, pp. 267-292.
Solnon J.- F., *La cour de France*, Paris, Fayard, 1987.
Soria Mesa E., *La imagen del poder. Un acercamiento a las práticas de visualiación del poder en la España moderna*, in «Historia y Genealogia», 1 (2011), pp. 5- 10;
Soto Caba V., *Los catafalcos reales del barroco español (Un estudio de arquitectura eftmera)*, Madrid, 1991.
Spagnoletti A., *Stato, Aristocrazie e Ordine di Malta*, Roma, L'École Française de Rome, 1988.
Starkey D. (ed.), *The English court: from the War of Roses to the Civil War*, London/New York, Longman, 1987; *Court and government*, in C. Coleman–D. Starkey (eds), *Revolution Reassessed. Revisions in the History of Tudor Government and Administration*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
Stephard R., *Court faction in Early Modern England*, in «The Journal of modern History»,

LXIV, n.4, 1992, pp. 721-745.
Stolleis M., *Storia del diritto pubblico in Germania*, Milano, Giuffré Editore, 2008.
Stone B., *Robe against sword: the parlement of Paris and the French aristocracy*, *1774-1789*, in French Historical Studies, n.9, 1975, pp. 278-303; Id., *The Parelement of Paris, 1774-1789*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2011;
Strickler J. ed., *Amtliche Sammlung der Acten aus der Zeit der Helvetischen Republik*, 10 voll., Berna, Stampfli, 1895-1910.
T. Tasso, *I dialoghi*, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1958.
The Right of precedence between Phisicians and Civilians, Enquir'd into, Dublin, printed for John Hyde in Dame's Street and Robert Owen in Skinner – Row, 1720;
Tomás y Valiente F., *El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI, XVII, XVIII)*, Madrid, 1969; *Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, Alianza Editorial, 1999; *Los Validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Politicos, 1963; *Los validos en la monarquía española del siglo XVII*, Madrid, Siglo XXI, 1990; *El Poder Politico*, *validos y aristócratas*, in M. Del Carmen Iglesias, *Nobleza y Sociedad en la España moderna*, Madrid, Nobel, 1996, pp. 135-155.
Torres Arce M., *La Inquisición en el ámbito riojano*, in «Kalakorikos», 12,2007, pp. 289-300.
Tractatus de Maioratu et Praecedentia ac Praerogativa Senioris Principis in Familiis Regiis, Electoralibus et Illustribus in tres Libros divisus, Francofurti, Typis Nicolai Hoffmani, sumptibus Rulandiorum, 1619.
Trexler R., *The Libro Cerimoniale of the Florentine Republic by Francesco Filarete and Angelo Manfidi,* Ginevra, Librairie Droez, 1978.
Tropé H. (a cura di), *La représentation du favori dans l'Espagne de Philippe III et Philippe IV*, Paris 2010.
Ussia M., *Las jurisdicciones esenta de las ordenes religiosos-militares españolas*, in «Scriptorium Victoriense», 4 (1957), pp. 142 – 175.
Valdenebro Manrique R., *El pueblo de Valdenebro en la Baja Edad Media. La lucha por las rentas señoriales entre el Obispo del Burgo de Osma y Juana de Luna, señora de la villa de Osma. La sentencia arbitral de 1467*, in «Celtiberia», LXV, 109 (2015); pp. 229 – 249.
Vallone G., *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39,1, 2010.
Valor Bravo D., *La Orden de Alcantara*, Donostia, Nerea, 2011.
van Gelder M. - Krstic T., *Cross-Confessional Diplomacy and Diplomatic Intermediaries in the Early Modern Mediterranean*, «Journal of Early Modern History», n. 19, 2015, pp. 93-105.
Várela J., *La muerte del rey. El ceremonial fitnerario de la monarquía española (1500-1885)*, Madrid, 1990.
Vásquez Gestal P., *El espacio de poder: la corte objecto historiográfico de la Edad moderna Española y Europea*, Valladolid, Secretariato de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2005.
Vatican A., *La nunciatura española bajo el reinado de Carlos II: Savo Millini*, in «Cuadernos de Historia moderna», 26 (2001), p. 131-147.

Villers R., *L'organisation du parlement de Paris et des consils supériurs d'apres la réforme de Maupeou*, Paris, Jouve, 1937.
Villey M., *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano, Jaca Book, 1986.
Viroli M., *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma, Donzelli Editore, 1994.
Visceglia M.A.– Brice C., *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e^-XIX^e^ siècle)*, Roma, École Française de Rome, Palais Farnese, 1997.
Visceglia M.A., *Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di precedenza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento*, in M.A. Visceglia–C. Brice (eds.), *Cérémonial et rituel à Rome (XVI^e^ – XIX^e^ siecle)*.
Volpini P., *Ambasciatori nella prima età moderna tra corti italiane ed europee*, Roma Sapienza Università Editrice, 2022; *Los Medici y España;: principes, embajadores y agentes en la Edad Moderna*, Madrid, Silex, 2017.
Watkins J., *Premodern NonState Agency. The Theoretical, Historical, and Legal Challenge*, in M.A. Ebben-L. Sicking (eds), *Beyond Ambassadors. Consuls, Missionaries, and Spies in Premodern Diplomacy*, Leiden, Brill, 2020, pp. 19-37.
Wehneri Helten P. M., *Symphorematis Supplicationum in quo Tractatus de modo appellandi in Camera Imperiali*, Francofurti, Typis Wolfgangi Hoffmani Impensis, 1630.
Williams P., *El gran valido. El duque de Lerma, la corte y el gobierno de Felipe III, 1598-1621*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2010 (ed. orig. 2006);
Wilson P., *Il Sacro Romano Impero. Storia di un millennio europeo*, Roma, il Saggiatore, 2017.
Wolke L. E., *Gustavus Adolphus, Sweden and the Thirty Years' War, 1630-1632*, Barnsley, Pen and Sword Military, 2022.
Yun Casalilla B. (dir.), *Las redes del imperio: élites sociales en la articulación de la Monarquía Hispánica, 1492-1714*,
Zaccaria F. A. , *Bibliotheca ritualis*, III, Roma, Puccinelli, 1781.
Ziccata M., *Il Perfetto Ambasciatore*, Venetia, Appresso Giusto Wiffeldick, 1649.
Zorzi A., *La Repubblica del Leone. Storia di Venezia*, Milano, Bompiani, 2001.

INDICE DEI NOMI

Abad Liceras J. M., 191, 433.
Adamson J., 51, 193, 433, 457.
Alamos Martell Ma. D., 404, 433.
Alcalá-Zamora J., 58, 69, 445, 449.
Allo Mañero M. A., 67, 433.
Alvar Ezquerra A., 56, 192, 433, 452.
Alvarado J., 427, 449.
Alavarado Planas J., 271, 385.
Álvarez Santos J. L., 402, 404, 433.
Álvarez-Coca González M.J., 192, 433.
Álvarez-Ossorio Alvariño A., 7, 8, 15, 19, 26, 27, 57, 58, 60, 68, 231, 271, 278, 281, 424, 433, 437, 438, 447, 461.
Alvazzi del Frate P., 338, 434.
Amézcua Morillas M., 321, 434.
Amparo López Arandia M., 323, 325, 434.
Andres Ucendo J.I., 192, 434.
Andretta S., 231, 434.
Andújar Castillo F., 193, 195, 324, 427, 434, 449.
Antonelli A., 21, 434.
Aranda García J. A., 435.
Aranda Pérez F.J., 178, 325, 439, 447.
Asch R.G., 51, 54, 56, 434.
Atienza Hernandez I., 293, 294, 300, 325, 354, 434, 435.
Atienza Lopes A, 314, 324, 435.
Avellini L., 33, 444.
Ayala Martinez de C., 278, 435.

Baena Gallé M., 67, 435.
Bain R. N., 112, 113, 435.
Balandier G., 69, 435.
Balestra D., 225, 276, 278, 279, 435,
Baltar Rodríguez J. F., 193, 435.
Balthasar Jessen T., 34, 128, 435.
Bannister M., 177, 435.
Barbiche B., 182, 435.
Barletta L., 20, 436.
Barrios F., 188, 191, 436, 445.
Basile Crispo M., 274, 436.
Beattie J.M., 198, 436.
Belenguer Cebrià E., 58, 424, 449.
Ben Yessef Garfia Y.R., 394, 436.

Benassar B., 39, 347, 361, 436.
Benigno F., 56, 177, 196, 436.
Benvenuti G., 219, 220, 436.
Berenger J., 56, 436.
Berkvens-Stevelinck C., 35, 436.
Bermejo Batanero F., 295, 436.
Bernat Vistarini A.P., 196, 454.
Bertelli S., 53, 436.
Birke A.M., 51, 54, 56, 434.
Birocchi I., 436.
Bitossi C., 221, 394, 436.
Bloch M., 52, 436.
Bluche F., 175, 436.
Bordonum F., 29, 33, 34, 128, 213, 437.
Bottineau Y., 68, 437.
Bourdieu P., 51, 437.
Boxer C. R., 222, 437.
Bragaccia G., 98, 99, 236, 437.
Brancaccio G., 58, 225, 437, 455.
Bravo Lozano C., 7, 26, 27, 66, 178, 198, 231, 271, 278, 281, 433, 437, 438, 446, 447, 452, 461.
Brice C., 20, 50, 55, 150, 159, 438, 462.
Brockliss L.W.B., 56, 196, 437, 446.
Brown J., 69, 437.
Brunner O., 20, 43, 437, 462.
Bucholz R.O., 198, 458
Burke B., 28, 34, 128, 201, 202, 437.
Burke P., 24, 51, 52, 55, 77, 437.

Cabrera Bosch M.I., 188, 437.
Cabrera Perez-Camacho M., 401, 437.
Cafagna E., 219, 223, 437.
Caffiero M., 150, 151, 157, 438.
Calabrese M. A., 8, 225, 425, 438.
Camden W., 106, 438.
Campanile F., 34, 128, 438.
Campbell Manjarrez Y., 196, 438.
Campbell-Orr C., 198, 438.
Campos Sánchez Bordona M. D., 67, 438.
Canet Aparisi T., 31, 248, 438.
Cantù C., 83, 110, 438.
Cantù F., 58, 438.
Capei P., 147, 438.
Caporossi O., 191, 438.
Cardim P., 57, 438.

Carrasco Cifuentes L.M., 326, 438.
Carrasco Martínez A., 178, 314, 438.
Carreras J.J., 194, 439.
Carrió Invernizzi D., 231, 439.
Casado Quintanilla B., 278, 439.
Casal Maceiras O., 64, 65, 439.
Cassinelli Lavezzo A., 274, 439.
Castellano J.L., 191, 193, 428, 434, 438.
Castillo Alonso S. , 68, 433.
Castillo De Bovadilla J., 294, 332, 333, 336, 439.
Castro Tirado A.J., 300, 439.
Catalán Martínez E., 314, 319, 322, 439.
Cenedella C., 57, 460.
Cessi R., 439.
Checa Cremades F., 69, 193, 439, 457.
Cirillo G., 7, 8, 9, 23, 24, 27, 57, 224, 225, 322, 439.
Coleman C., 52, 461.
Contreras Contreras J., 39, 192, 347, 361, 440, 452.
Cosandey F., 26, 28, 173, 440.
Costa P., 19, 440.
Cozzi G., 89, 440.
Cremonini C., 7, 8, 57, 425, 443.
Crifò G., 53, 436.
Cristiani A., 33, 444.
Crusii J.A., 34, 128, 440.
Cuartas Rivero M., 427, 440.
Cull J.T.; 196, 454.
D'Agostino F., 47, 440.
D'Avenel G., 24, 25, 27, 44, 49, 120, 121, 175, 177, 182, 243,440.
D'Avenia F., 57, 225, 440.
Dal Cin V., 219, 437,
De Anselme de Sainte-Marie, 182, 440.
De Benedictis A., 23, 33, 440, 443.
De Benito E., 191, 440.
De Bernardo Ares J. M., 188, 293, 440, 449.
De Braga B., 207, 440.
De Carlos Morales C. J., 69, 191, 440.
De Castro Monsalve C., 188, 440.
De Dios de Dios S., 188, 441.
De Graya M.E., 162, 441.
De La Guardia Herrero C., 190, 254, 255, 256, 441.
De La Roque G. A., 213, 214, 215, 21,218, 441.
De La Rosa Olivera L., 403, 404, 441.
De Lera R., 427, 441.

De Luca G.B., 78, 104, 213, 216, 217, 247, 441.
De Nardelli M., 271, 441.
De Pablo Gafas J.L., 190, 441.
De Saint Allais N.V., 44, 442.
De Solorzano Pereyra J., 29, 34, 128, 442.
de Tocqueville A., 40, 442.
De Wicquefort A., 29, 34, 91, 128, 232, 268, 442.
Dedieu J. P., 39, 193, 347, 361, 434, 442.
Del Camino Fernández Gómez M., 191, 442.
Del Carmen Iglesias M., 196, 461.
Del Carmen Vina Brito A., 300, 354, 442.
Del Corral J., 186, 442.
Del Mar Felices de la Fuente M., 190, 428, 442.
Del Mar Sanchéz Gonzáles D., 60, 67, 448, 452.
Del Río Barredo M. J., 21, 68, 69, 70, 73, 96, 442.
Delgado Barrado J.M., 190, 443.
Demurger A., 269, 443.
Derry T.K., 112, 113, 443.
Di Donato F., 337, 443.
Di Falco A., 8, 15, 17, 296, 315, 424, 426, 443.
Di Nolfo E., 120, 443.
Diago Hernando M., 292, 326, 443.
Diaz de La Guardia Y Lopez L., 301, 443.
Díaz López J.P., 324, 449.
Dickens A.G., 52, 193, 444.
Domenichelli M., 22, 23, 444.
Domínguez Ortiz A., 427, 428, 434, 443.
Donati C., 23, 444.
Doucet R., 180, 444.
Duindam J., 51, 52, 444.
Dunant E., 227, 444.
Dykmans M., 159, 444.

Ebben M.A., 57, 462.
Echeverría L., 63, 328, 444.
Edelmayer F., 427, 434.
Elias N., 45, 51, 52, 53, 132, 133, 203, 444.
Elliott J.H., 52, 56, 69, 193, 196, 437, 446.
Elton G.R., 52, 198, 444.
Emard P., 180, 456.
Enciso Recio L. M., 69, 445.
Escalera Pérez R., 67, 445.
Escandell Bonet B., 39, 456.
Escudero López J. A., 39, 56, 188, 189, 191, 307, 347, 361, 364, 368, 421, 445, 448, 452, 458, 459.

Ezquerra Revilla I.J., 188, 190, 445, 453.

Fantoni M. 51, 445.
Favarò V., 57, 445.
Félix J., 184, 445.
Fernández De Córdova A. y Miralles, 193, 445.
Fernández Izquierdo F., 278, 445.
Fernández y Vazquez J.J., 72, 445.
Feros A., 56, 445.
Fioravanti M., 20, 43, 446, 453.
Fiorentini F. M., 209, 446.
Foramiti F., 116, 120, 446.
Forte A., 112, 113, 446.
Francisco Olmos de J. M., 279, 446.
Frias L., 187, 446.

Galán Parra I., 291, 451.
Galasso G., 20, 219, 436, 449.
Gallimard Flavigny B., 271, 385, 446.
Gallo E., 274, 446.
Gan Giménez P., 188, 446.
Garcia Carcel R., 39, 446.
García García B.J., 56, 194, 196, 281, 424, 433, 439, 446.
Garcia Garcia J., 196.
García Hernán D., 291, 293, 314, 324, 329, 446.
Garcia Hourcade J.J., 447.
Garcia Martín P., 7, 271, 272, 274, 385, 447-
García Sierra Mª.J., 194, 447.
Garcia–Cuenca Ariati T., 191, 447.
Gazzoni F., 272, 385, 447.
Gelabert, J.E., 427, 447.
Giménez Carrillo D. M., 278, 279, 280, 447.
Gisey R.A., 52, 447.
Glasson E., 184, 447.
Godofredo Hoffman C., 34, 128, 447.
Goldgar A., 222, 447.
Gómez Gonzales I., 318, 447.
Gómez Requejo M. V., 67, 448.
Gomez Rivero R., 308, 448.
Gonzales Alonso B., 293,448.
Gonzales Torrico A. J., 314, 324, 448.
Gonzalez Cuerva R., 171, 231, 448, 451.
González Enciso A. 58, 448.
Goubert P., 175, 448.

Grande Lorenzo S., 189, 448.
Grossi P., 19, 20, 448.
Guarino G., 58, 448.
Guasti C.,
Guastini R., 338, 448.
Guerrero Ventas P., 328, 449.
Gullino G., 219, 449.
Gutierrez Escudero A., 427, 459.
Gutiérrez Nieto J.I., 293, 448.
Gutiérrez Núñez F. J., 315, 322, 324, 329, 449.

Hamer Flores A., 188, 449.
Hamscher A.N., 184, 449.
Hanley S., 181, 449.
Harivel M., 219, 437.
Hazard P., 24, 449.
Heinsen J., 112, 113, 449.
Helle K., 113, 449.
Henares Díaz F., 365, 449.
Hernádez Benítez M., 427, 449.
Hernando Sánchez C.J, 58, 449.
Herrera Garcia A., 304, 305, 449.
Hespanha A.M., 193, 450.
Higueras Maldonado J., 326, 333, 450.
Hortal Muñoz J. E. 20, 69, 187, 190, 450, 454.
Huizinga J., 222, 450.

Israel J., 222, 450.
Izquierdo Benito R. 276, 278, 450.

Jimenez Estrella A., 57, 402, 427, 433, 450, 459.
Jiménez Pablo E., 187, 450.
Jiménez Rayado E., 276, 450.
Jouhaud C., 17, 450.
Jounna A., 177, 450.

Kamen H., 39, 347, 361, 450.
Kantorowicz E., 52, 54, 55, 65, 70, 451.
Kettering S., 56, 451.
Kirby D., 112, 113, 451.
Kirk T.A., 221, 451.

Labrador Arroyo F., 20, 69, 134, 450, 452.
Ladero Fernández C.L., 334, 451.

Ladero Quesada M. Á.; 69, 279, 291, 445, 451, 455.
Ladero Quesada M. F., 279, 451.
Lampredi G. M., 116, 451.
Larson J. L., 112, 113, 451.
Lea H.C., 39, 347, 361, 363, 451.
Ledesma Gamez F., 294, 300, 354, 434,
Lembke J., 34, 128, 451.
León Sanz V., 171, 451,
Loades D.; 51, 198, 451.
Lobasso L., 386, 451.
Lobeto Álvarez A. M., 60, 452.
Lockhart P. D., 112, 113, 452.
Lopez Alvarez A., 194, 452.
Lopez Andrés J.M., 326, 452,
López Díaz M., 302, 452.
Lopez Fernandez M.,. 328, 452.
López González C., 192, 452.
López López R. J., 66, 68, 452.
López Rodríguez M.E., 71, 452.
López Salazar J., 302, 452.
López Vela R., 364, 452.
Lorenzo Sans M.Y., 326, 452.
Lores Mestre J. B., 6, 452.
Loyseau C., 28, 46, 49, 453.
Lozano Navarro J.J., 57, 459.
Lunadori G., 77, 159, 160, 208, 453.

Machuca Vargas F., 137, 453.
Mack P., 52, 193, 444, 453.
Mackay L., 198, 453.
Mackenzie G., 28, 33, 36, 78, 84, 92, 95, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 128, 199, 206, 222, 223, 227, 228, 285, 286, 453.
Madoz P., 327, 453.
Magán García M., 292, 453.
Malcolm A., 56, 194, 453.
Maldonado Fernández M., 322, 453.
Mallia-Milanes V., 269, 453.
Mandrou R., 175, 453.
Mannori L., 8, 43, 453.
Mara Olmo R.,
Maral A.,.
Maravall J.A., 45, 453.
Marcuse H., 53, 453.
Martín Rodríguez J.L., 276, 453.

Martin Walker J., 39, 347, 361, 453.
Martínez Gil F., 61, 453.
Martinez Millán J., 20, 56, 69. 71, 72, 74, 96, 171, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 424, 434, 441, 442, 451, 453, 454.
Martínez Navas I., 341, 454.
Martinez Ortega A. I., 427, 459.
Martínez Rojas F.J., 326, 454.
Martinez Ruiz E., 112, 329, 447, 454.
Mazzatinti G., 68, 454.
Meccarelli M., 337, 454.
Mendez Silva R., 339, 454.
Merlo F., 50, 69, 454.
Minguez Cornelles V., 196, 454.
Modugno M., 274, 454.
Monteagudo Robledo M. P., 67, 454.
Morales Luque N., 301, 302, 454.
Moroni Romano G., 86, 455.
Mousnier R., 180, 455.
Mozzarelli C., 51, 455.
Muir E., 55, 56, 455.
Muratori L. A., 455.
Musi A., 7, 8, 58, 225, 455.

Nader H., 194, 455.
Negredo del Cerro F., 61, 62, 455.
Nelson B., 194, 455.
Nicolas J., 177, 455.
Nieto Soria J. M., 60, 64, 455.
Nonoa Portela F., 279, 455.
Nordstrom J., 112, 113, 455.
Noto M.A., 7, 8, 9, 57, 455.
Novi Chavarria E., 8, 58, 455.
Nys E., 32, 79, 80, 81, 82, 105, 455.

O' Callaghan J. F., 279, 455.
Ochoa Brun M.A., 198, 231, 455.
Olivero Guidobono S.
Olmi G.
Oram R. D.
Orso S. N.., 67, 455.
Ortega Y Gasset J., 44, 45, 59, 456.

Pacini A., 220, 456.
Padoa Schioppa A., 319, 456.

Palos J.L., 58, 456.
Paradisi A., 15, 29, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 79, 81 85, 86, 87, 89, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 116, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 1551, 152, 156, 159, 160,161, 162, 163, 164, 165, 166, 16, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 317, 332, 356, 377, 383, 384, 385, 386, 444, 456.
Pascual Chenel Á., 62, 456.
Patisso G., 112, 456.
Patrizi G., 26, 27, 58, 68.
Pau Arriaga A., 272, 385, 456.
Paz Reverol C..L., 188, 449.
Pearce B., 180, 455.
Pech N., 56, 456.
Peck L. L., 51, 56, 456.
Pedersen F., 112, 113, 446.
Pérez Armando M., 314, 324, 456.
Pérez García R. M., 314, 325, 456.
Perez Samper de los Angeles M., 63, 456.
Perez Villanueva J., 39, 456, 458.
Pinedo Y Salazar J., 281, 450, 456.
Pinto Crespo V., 190, 441.
Plebani E., 231, 457.
Poletti C., 384, 457.
Porras Arboledas P.A., 276, 457.
Porres Marijuán R., 314, 324, 456.
Possevino G. B., 135, 138, 457.
Postigo Castellanos E,., 192, 280, 457.
Powell V. G., 69, 457.
Price C., 222, 457.
Procacci G.,. 220, 457.
Pufendorf S., 92, 206, 457.
Puncuh D., 394, 436,

Queipo De Llano J., 58, 69, 445, 449.
Quiles Albero D., 57, 454.
Quiros Rosado R., 7, 8, 19, 26, 27, 171, 178, 231, 271, 278, 281, 433, 437, 438, 446, 447, 457, 461.
Quondam A., 26, 27, 58, 68, 433.
Rambaud Cabello J., 51, 457.
Redworth G., 193, 4557.

Retuerce Velasco M., 276, 450.
Ribot Garcia L.A., 194, 427, 447, 457.
Rico Callado F.L., 318, 319, 457.
Riley Smith J., 272, 385, 457, 460.
Río Barredo M. J. del, 21, 68, 69, 70, 73, 96, 442, 457.
Rivera Garretas M.M., 276, 458.
Rivero Rodríguez M., 57, 58, 296, 314, 324, 424, 428, 435, 442, 454, 458.
Robledo Estaire L., 194, 458.
Roche D., 23, 458.
Rodolfini L., 34, 128, 458.
Rodriguez Besné J.R., 368, 458.
Rodriguez Lopez- Brea C. M., 327, 458.
Rodriguez Moya I., 196, 454.
Rodríguez Villa A., 193, 458.
Rodríguez-Picavea Matilla E., 278, 458.
Rousset J., 29, 34, 35, 36, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 100, 103, 105, 106, 112, 114, 115, 118, 119, 128, 131, 206, 221, 222, 224, 226, 228, 229, 436, 458.
Royo Perez V., 326, 458.
Ruiz Gomez F., 276, 278, 450.
Ruiz Ibáñez J.J., 57, 438.
Ruiz Rodríguez J. I., 192, 452.

Saavedra Fajardo D., 141, 142, 458.
Sabbatini G., 231, 458.
Sainty J.C., 198, 458.
Salas Almela L., 314, 324, 459.
Salonia M., 221, 459.
Sánchez García de la Cruz J., 8, 459.
Sánchez Gonzáles J.J., 325, 459.
Sanchez Lozano M., 327, 459.
Sánchez-Arcilla Bernal J., 336, 459.
Sánchez-Montes González F., 57, 459.
Sans Camanes P., 198, 231, 435, 459.
Santana Rodriguez A., 403, 459.
Sanz Tapia Á., 427, 459.
Sarasa Sánchez E.
Sawyer B., 112, 459.
Sawyer P.H., 112, 113, 459.
Scalisi L., 7, 8, 57, 178, 425, 443, 459.
Scandaletti P., 219, 460.
Scarnato C., 34, 128, 460.
Schaub J.F., 22, 460.
Schreiber P. F., 159, 460.
Segura C., 276, 450.

Serrano Martín E., 73, 302, 314, 324, 435, 452, 460.
Serrou R., 271, 385, 460.
Servantie A., 231, 460.
Sestini da Bibbiena F., 29, 34, 109, 117, 118, 128, 165, 206, 460.
Shelton M., 28, 33, 128, 199, 200, 460.
Shennan J.H., 184, 460.
Sherwood R., 198, 460.
Sicking L., 57, 231, 460, 462.
Simon Diaz J., 348, 349, 460.
Sire H. J. A., 272, 385, 460.
Smuts R.M., 198, 460.
Sodano G., 8, 9, 26, 57, 460.
Solnon J.- F., 51, 461.
Sordi B., 43, 453, 461.
Soria Mesa E., 324, 461.
Soto Caba V., 67, 461.
Spagnoletti A., 8, 9, 271, 385, 461.
Starkey D., 52, 461.
Stephard R., 56, 461.
Stolleis M.,. 19, 461.
Stone B., 184, 461.
Strickler J., 227, 461.
Suarez Fernández L., 293, 448, .

Tasso T., 21, 23, 461.
Téllez Calvín G., 8, 459.
Tomas Y Valiente F., 56, 196, 293, 336, 427, 443, 444, 461.
Torres Arce M., 348, 461.
Trexler R., 77, 461.
Tropé H., 56, 461.

Ussia M., 327, 461.
Usunáriz Garayoa J.M.a, 58, 448.
Valdenebro Manrique R., 326, 462.
Valeri E., 231, 457.
Vallone G., 43, 462.
Valor Bravo D., 272, 462.
van Gelder M., 231, 462.
Várela J., 67, 462.
Vásquez Gestal P., 51, 462.
Vatican A., 334, 338, 462.
Versteegen G., 57, 454.
Viforcos Marinas M. I., 67, 438.
Villers R., 184, 462.

Villey M., 47, 440, 462.
Viroli M., 299, 462.
Visceglia M.A., 20, 21, 50, 55, 57, 68, 77, 78, 83, 90, 110, 150, 159, 438, 442, 454, 462.
Volpini P., 231, 457, 458, 462.

Watkins J., 57, 462.
Wehneri Helten P. M., 211, 462.
Williams P., 56, 462.
Wilson P.,. 166, 462.
Wolke L. E., 113, 462.

Yun Casalilla B., 57, 462.

Zaccaria F. A., 50, 462.
Ziccata M., 48, 92, 93, 97, 462.
Zorzi A., 219, 462.